



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1357**

Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali

# Indice

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. DDL S. 1357 - XVII Leg.                                                                                            | 1   |
| 1.1. Dati generali                                                                                                    | 2   |
| 1.2. Testi                                                                                                            | 4   |
| 1.2.1. Testo DDL 1357                                                                                                 | 5   |
| 1.2.2. Relazione 859, 1357, 1378, 1484 e 1553-A                                                                       | 8   |
| 1.2.3. Testo approvato 859-1357-1378-1484-1553 (Bozza provvisoria)                                                    | 20  |
| 1.3. Trattazione in Commissione                                                                                       | 25  |
| 1.3.1. Sedute                                                                                                         | 26  |
| 1.3.2. Resoconti sommari                                                                                              | 29  |
| 1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)                                                            | 30  |
| 1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 121 (pom.) del 17/06/2014                    | 31  |
| 1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122 (pom.) del 18/06/2014                    | 39  |
| 1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 24/06/2014                    | 49  |
| 1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 125 (pom.) del 25/06/2014                    | 69  |
| 1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014                    | 79  |
| 1.3.2.1.6. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (pom.) del 15/07/2014                    | 83  |
| 1.3.2.1.7. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 44 (pom.) del 24/07/2014                     | 89  |
| 1.3.2.1.8. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 28/07/2014                    | 90  |
| 1.3.2.1.9. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 136 (pom.) del 31/07/2014                    | 96  |
| 1.3.2.1.10. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 45 (pom.) del 05/08/2014                    | 101 |
| 1.3.2.1.11. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 167 (pom.) del 02/12/2014                   | 102 |
| 1.3.2.1.12. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (pom.) del 24/03/2015                   | 107 |
| 1.3.2.1.13. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (pom.) del 21/04/2015                   | 116 |
| 1.3.2.1.14. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 203 (pom.) del 28/04/2015                   | 126 |
| 1.3.2.1.15. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 205 (pom.) del 06/05/2015                   | 158 |
| 1.3.2.1.16. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (pom.) del 13/05/2015                   | 164 |
| 1.3.2.1.17. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 207 (pom.) del 19/05/2015                   | 171 |
| 1.3.2.1.18. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 208 (pom.) del 20/05/2015                   | 174 |
| 1.4. Trattazione in consultiva                                                                                        | 187 |
| 1.4.1. Sedute                                                                                                         | 188 |
| 1.4.2. Resoconti sommari                                                                                              | 191 |
| 1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)                                                | 192 |
| 1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom., Sottocomm. pareri) del |     |

|                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 28/04/2015 . . . . .                                                                                                           | 193 |
| 1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 104 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/06/2015 . . . . . | 196 |
| 1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .                                                                        | 199 |
| 1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 394 (ant.) del 07/05/2015 . . . . .                                 | 200 |
| 1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 398 (ant.) del 14/05/2015 . . . . .                                 | 204 |
| 1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 405 (pom.) del 09/06/2015 . . . . .                                 | 210 |
| 1.4.2.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . . .                                                  | 215 |
| 1.4.2.3.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 192 (pom.) del 24/11/2015 . . . . .           | 216 |
| 1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .                                                                                        | 228 |
| 1.5.1. Sedute . . . . .                                                                                                        | 229 |
| 1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .                                                                                        | 230 |
| 1.5.2.1. Seduta n. 459 (ant.) del 04/06/2015 . . . . .                                                                         | 231 |
| 1.5.2.2. Seduta n. 461 (pom.) del 09/06/2015 . . . . .                                                                         | 273 |
| 1.5.2.3. Seduta n. 462 (ant.) del 10/06/2015 . . . . .                                                                         | 347 |
| 1.5.2.4. Seduta n. 463 (pom.) del 10/06/2015 . . . . .                                                                         | 435 |

## **1. DDL S. 1357 - XVII Leg.**

## 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1357

**XVII Legislatura**

---

Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali  
**approvato con il nuovo titolo**

"Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"

**Titolo breve:** *Norme penali sull'omicidio stradale*

---

Iter

**10 giugno 2015:** approvato in testo unificato

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1357**

T. U. con [S.859](#), [S.1378](#), [S.1484](#), [S.1553](#)

**approvato in testo unificato**

[C.3169](#)

assorbe [C.361](#), [C.562](#), [C.959](#), [C.1430](#), [C.1475](#), [C.1643](#), [C.1646](#), [C.1677](#),  
[C.2068](#), [C.2192](#), [C.2263](#), [C.3366](#)

approvato con modificazioni

[S.859-1357-1378-1484-1553-B](#)

approvato con modificazioni

[C.3169-B](#)

approvato con modificazioni

[S.859-1357-1378-1484-1553-D](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [41/16](#) del 23 marzo 2016, GU n. 70 del 24 marzo 2016.

---

Iniziativa Parlamentare

[Ciro Falanga](#) ( [FI-PdL XVII](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **5 marzo 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 202 del 5 marzo 2014.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , OMICIDIO , LESIONI PERSONALI , CIRCOLAZIONE STRADALE , INCIDENTI STRADALI

**Articoli**

DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE (Art.1), ALCOOLISMO E ALCOOLISTI (Art.1),  
PENE DETENTIVE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) (PD) (dato conto della nomina il 17 giugno 2014) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 208 del 20 maggio 2015 (Proposto testo unificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 27 maggio 2015; annuncio nella seduta ant. n. 457 del 3 giugno 2015.

Assegnazione

Assegnato alla [2<sup>a</sup> Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 5 giugno 2014.

Annuncio nella seduta pom. n. 257 del 5 giugno 2014.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 12<sup>a</sup> (Sanita')

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1357

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 1357**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FALANGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014

Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali  
Onorevoli Senatori. -- È ormai diffusa, nell'opinione pubblica come tra gli operatori della sicurezza stradale e del diritto, l'idea di una inadeguatezza delle norme penali vigenti in tema di omicidio colposo quando derivante da condotte di guida.

Al di là del fenomeno complessivo dell'infortunistica stradale, ciò che desta maggiore allarme è lo crescita dei sinistri gravi (con morti o feriti) causati da chi si pone alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Vi sono, naturalmente, delle cause sociologiche (diffusione del consumo di alcool tra i giovani, crescita della presenza di immigrati spesso sospinti all'abuso di alcool dal disagio sociale e psicologico nel quale vivono) che ci debbono interrogare sul piano degli strumenti della diffusione di una educazione stradale e della lotta alle dipendenze.

Occorre, però, anche ripensare gli strumenti repressivi in una prospettiva di più efficace prevenzione sia generale che speciale.

Il punto di maggiore criticità della norma attuale, ovvero quella dell'articolo 589 del codice penale, è rappresentato dalla circostanza che il responsabile venga punito, in tutti i casi di omicidio derivante dalla violazione di norme comportamentali fissate dal codice della strada, a titolo esclusivamente di colpa nel presupposto, dunque, che l'evento mortale non sia mai effettivamente voluto dal conducente.

Tuttavia, dal punto di vista della reale fattualità psichica, non può sfuggire (ed è questa lo ragione principale dell'insofferenza dei critici al sistema attuale) che, in alcune possibili dinamiche di realizzazione del sinistro, il soggetto agente abbia, in realtà, manifestato un atteggiamento della volontà più intenso e consapevole e, dunque, meritevole di maggior censura.

Ciò accade, ad esempio, quando il soggetto si ponga alla guida di un veicolo ben avvertito di essere in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di alcool o di sostanze stupefacenti oppure nel caso in cui ci si determini a guidare senza aver conseguito la patente necessaria.

In tal caso appare più conforme a verità riconoscere che lo natura dell'atto è, almeno nella fase iniziale, volontaria e cosciente e che la reale connotazione del coefficiente psicologico che lo sorregge non è correttamente descritta dalla categoria della colpa.

Si tratta, peraltro, di un tema certamente non inedito tanto da trovare consacrazione in un brocardo risalente alla tradizione cristiana del diritto canonico ovvero *causa causae est causa causati*: chi determina volontariamente una situazione dalla quale deriva un evento lesivo è chiamato a rispondere dell'evento stesso.

Né, d'altra parte, questa teoria è sconosciuta al nostro codice penale che, infatti, ne fa applicazione con lo disposizione dell'articolo 87 del codice penale sull'incapacità preordinata ed ispira, in qualche modo, anche lo norma incriminatrice di cui all'articolo 586 del codice penale in tema di morte o lesioni come



conseguenza di altro delitto.

Proprio quest'ultima norma si rivela come il più convincente riferimento sistematico della riforma che, con il presente progetto di legge, si sollecita.

Occorre, infatti, mantenendo lo serenità necessaria ad evitare di agire sotto lo spinta emotiva di questo o di quel fatto di cronaca, muoversi in una prospettiva che tenga nella necessaria considerazione anche i principi costituzionali della ragionevolezza del trattamento sanzionatorio e della colpevolezza tutti proiettati, secondo l'insegnamento della Consulta, dall'articolo 27 della Costituzione e rispetto ai quali lo strada della totale assimilazione di tali ipotesi ai delitti pienamente dolosi potrebbe risultare ingiustificato.

La struttura della norma di cui all'articolo 586 codice penale, infatti, proprio perché richiede, comunque, un necessario collegamento psicologico tra la condotta che si pone come fattore causale primario e l'evento (ovvero il sinistro mortale) risulta immune da censure di illegittimità costituzionale e, quindi, può costituire un utile modello ed un significativo precedente.

La norma vigente, tuttavia, come attualmente formulata, non è idonea a colpire il conducente che si pone alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di droghe poiché lo guida in tali condizioni è punita, dal codice della strada, quale contravvenzione e non come delitto.

La presenza di una fattispecie autonoma di reato risulta, inoltre, opportuna perché lo sanzione di cui all'articolo 586 codice penale è strutturata come circostanza aggravante e, quindi, soggetta alla regola del bilanciamento.

Quanto alla selezione delle condotte che si reputano idonee a fondare lo nuova tipologia di delitto, risulta evidente, in termini di esigibilità, che è necessario riferirsi a comportamenti che siano chiaramente percepiti dal soggetto agente e fortemente collegati, in termini di probabilità, alla possibilità di provocare incidenti stradali.

Ecco, allora, che vengono in rilievo le condizioni di alterazioni fisiopsichica più gravi in termini di natura delle sostanze assunte o di grado percentuale del tasso alcolemico così da escludere dal fuoco della nuova e più severa norma le situazioni in cui, pur in presenza di tassi appena oltre lo soglia consentita, il soggetto non possa presumersi del tutto consapevole di esporre a rischio, mettendosi alla guida, lo propria e (soprattutto) altrui incolumità.

A ciò devono aggiungersi, sempre dal punto di vista della incontestabile volontarietà e coscienza della trasgressione della norma cautelare, come ulteriori condotte rilevanti, la grave violazione dei limiti di velocità di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-bis, del codice della Strada (ovvero quello che si sostanzia nel superamento di oltre 40 KM/H della velocità massima consentita) e il porsi alla guida privi della patente prescritta perché mai conseguita ovvero revocata.

Quanto al trattamento sanzionatorio appare equo, proprio con riferimento al modello dell'articolo 586 codice penale, un incremento delle pene edittali, già di recente innalzate per effetto del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, previste per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme che regolano la circolazione stradale di un terzo.

Si è ritenuto di non conservare lo speciale criterio moderatore introdotto con il citato decreto-legge n. 92 del 2008 così rinviando alla disciplina generale in tema di continuazione e concorso di reati.

Analoghe considerazioni valgono, quanto alla costruzione dell'elemento soggettivo ed all'inasprimento delle pene, per il delitto di lesioni colpose commesso nello stesso contesto e con le stesse modalità di cui sopra per le quali, tuttavia, si è scelto di conservare la procedibilità a querela in coerenza con un più generale quadro di deflazione penale e processuale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito il seguente:

«586-bis. -- (*Omicidio e lesioni personali stradali*). -- Chiunque, ponendosi alla guida di un

autoveicolo o motoveicolo in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, commettendo le violazioni di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-*bis*, del medesimo codice, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Alla stessa pena di cui al comma primo soggiace chi cagiona la morte di un uomo ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo nelle condizioni di cui all'articolo 116, comma 15, del citato codice.

Chiunque, ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo nelle condizioni di cui ai commi primo e secondo, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia, è punito con lo reclusione da otto mesi a due anni e sei mesi. In caso di lesioni gravissime la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni.

Il delitto di cui al comma terzo è punibile a querela della persona offesa».

## 1.2.2. Relazione 859, 1357, 1378, 1484 e 1553-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 859, 1357, 1378, 1484 E 1553-A**

*Relazione Orale*

*Relatore Cucca*

### **TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 27 maggio 2015

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale (n. 859)

d'iniziativa del senatore **SCILIPOTI ISGRÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013

Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali (n. 1357)

d'iniziativa del senatore **FALANGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (n. 1378)

d'iniziativa dei senatori **MOSCARDELLI**, **CUOMO**, **DI GIORGI**, **FABBRI**, **GIACOBBE**, **MATTESINI**, **ORRÙ**, **PAGLIARI**, **PEZZOPANE**, **RUTA**, **SCALIA**, **SPILABOTTE**, **ASTORRE**, **CHITI**, **CIRINNÀ**, **VALENTINI**, **CUCCA**, **FAVERO**, **FORNARO**, **LUMIA**, **RICCHIUTI**, **CANTINI**, **LEPRI**, **PUGLISI** e **CARIDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2014

Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-*bis* e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale (n. 1484)

d'iniziativa del senatore **STUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2014

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (n. 1553)

d'iniziativa della senatrice **GINETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2014

**PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Cociancich)

**sul nuovo testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 859,**

### **1357, 1378, 1484 e 1553 e sui relativi emendamenti**

28 aprile 2015

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

#### **sul nuovo testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553 e sui relativi emendamenti**

(Estensore: Del Barba)

7 maggio 2015

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.10.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

#### **su ulteriori emendamenti al testo unificato**

(Estensore: Santini)

14 maggio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Testo proposto dalla Commissione

#### **Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche**

Art. 1.

*(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico)*

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-bis. - (Omicidio stradale e nautico). -- Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al

rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona;

4) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. - (*Circostanza aggravante*). -- Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata».

Art. 2.

(*Modifica dell'articolo 590-bis e introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quinquies del codice penale*)

1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 590-bis. - (*Lesioni personali stradali e nautiche*). -- Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da nove mesi a due anni.

La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

4) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale

non è consentita la navigazione, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo e quarto sono diminuite della metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter. - (*Circostanza aggravante*). -- Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata.

Art. 590-quater. - (*Computo delle circostanze*). -- Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-quinquies. - (*Pene accessorie*). -- Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida e della patente nautica.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida o una nuova patente nautica prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida o una nuova patente nautica prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro».

Art. 3.

(*Modifiche di coordinamento  
al codice penale*)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite

dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-*bis*»;

b) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «Se il fatto è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589-*bis*, se il fatto è commesso»;

c) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 590, terzo comma, le parole: «Se i fatti di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-*bis*, se i fatti di cui al secondo comma»;

e) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

Art. 4.

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 224-*bis*, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, e 590-*bis* del codice penale,»;

b) all'articolo 359-*bis*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, e 590-*bis* del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-*bis*».

Art. 5.

*(Modifiche di coordinamento al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) delitto di omicidio colposo stradale e nautico previsto dall'articolo 589-*bis* del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

«*m-quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali e nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis* del codice penale».

Art. 6.

*(Modifiche di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis*, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale»;

b) all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi previsti dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis*, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni».

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **DISEGNO DI LEGGE N. 859**

D'iniziativa del senatore Scilipoti Isgrò

Capo I

Art. 1.

*(Introduzione del reato di omicidio stradale)*

1. Dopo l'articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 575-*bis*. - (*Omicidio stradale*). -- 1. Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, la pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno».

2. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, le parole: «dall'articolo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 575».

Art. 2.

*(Introduzione del reato di lesioni personali stradali)*

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 582-*bis*. - (*Lesioni personali stradali*). -- 1. Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da due mesi a due anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 589 del codice penale)*

1. All'articolo 589 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetti in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;



2) soggetti di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 590  
del codice penale)*

1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 186, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 186, comma 2, lettera a), e dell'articolo 186-*bis*, comma 1» e le parole: «ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

f«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e nel secondo comma».

Capo II

Art. 5.

*(Modifica all'articolo 380 del codice  
di procedura penale)*

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: f«m-*bis*) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 575-*bis* del codice penale».

Capo III

Art. 6.

*(Modifiche al codice della strada)*

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 219, comma 3-*ter*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-*bis* del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli»;

b) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-*bis* del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore a 18 anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 25° anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 575-*bis* del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori»;

c) all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-*bis*. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 1, è comunicato

all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

d) all'articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale».

Capo IV

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

### **DISEGNO DI LEGGE N. 1357**

D'iniziativa del senatore Falanga

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito il seguente:

«586-bis. -- (*Omicidio e lesioni personali stradali*). -- Chiunque, ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), e 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, commettendo le violazioni di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-bis, del medesimo codice, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Alla stessa pena di cui al comma primo soggiace chi cagiona la morte di un uomo ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo nelle condizioni di cui all'articolo 116, comma 15, del citato codice.

Chiunque, ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo nelle condizioni di cui ai commi primo e secondo, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia, è punito con lo reclusione da otto mesi a due anni e sei mesi. In caso di lesioni gravissime la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni.

Il delitto di cui al comma terzo è punibile a querela della persona offesa».

### **DISEGNO DI LEGGE N. 1378**

D'iniziativa dei senatori Moscardelli ed altri

Art. 1.

*(Introduzione del reato di omicidio stradale)*

1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 577-bis. - (*Omicidio stradale*) -- Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera *b*) e *c*) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero procedendo ad una velocità superiore al doppio del limite prescritto, ovvero si sia dato alla fuga dopo l'incidente, cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione da sei a sedici anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, la pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno.».

Art. 2.

*(Introduzione del reato di lesioni personali stradali)*

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 582-bis. - (*Lesioni personali stradali*). -- 1. Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi,

rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera *b*) e *c*) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da due mesi a diciotto mesi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«*m-bis*) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale».

Art. 4.

*(Modifiche al codice della strada)*

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 219, comma 3-*ter*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida»;

*b*) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-*bis* del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai 18 anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 23° anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione si protrae fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori»;

*c*) all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 577-*bis*. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 1, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

*d*) all'articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale».

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **DISEGNO DI LEGGE N. 1484**

D'iniziativa del senatore Stucchi

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 589-bis. - (*Omicidio stradale*). -- Chiunque cagiona la morte di una persona per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida di un mezzo di locomozione mentre era in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope non derivanti da caso fortuito o forza maggiore, è punito con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno».

2. All'articolo 589 del codice penale, i commi secondo e terzo sono abrogati.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590.1 - (*Lesioni stradali*). -- Chiunque cagiona ad altri una lesione personale per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida di un mezzo di locomozione mentre era in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope non derivanti da caso fortuito o forza maggiore, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Se la lesione è gravissima la pena è della reclusione da due anni a sette anni.

Nel caso di lesione di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni dieci.

Il delitto è punibile d'ufficio».

2. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale, al primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso.

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*m-quinquies*) lesioni stradali di cui all'articolo 590.1 del codice penale».

Art. 4.

1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 590-bis. - (*Computo delle circostanze*). -- Quando ricorrono le circostanze di cui agli articoli 589-bis e 590.1, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti».

## **DISEGNO DI LEGGE N. 1553**

D'iniziativa della senatrice Ginetti

Art. 1.

(*Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale recante il reato di omicidio stradale*)

1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 577-bis. -- (*Omicidio stradale*). -- Chiunque ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi,

rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero chiunque si sia dato alla fuga dopo l'incidente, cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave tra quelle commesse aumentata sino al triplo, con il limite massimo di anni ventuno».

Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 582-bis  
del codice penale recante il reato di lesioni personali stradali)*

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 582-bis. -- (*Lesioni personali stradali*). -- Chiunque ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente alla assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona una lesione personale dalla quale derivi una alterazione dello stato di salute fisica e mentale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In assenza delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa laddove l'alterazione dello stato di salute fisica e mentale non abbia durata superiore a venti giorni».

Art. 3.

*(Modifiche dell'articolo 589 del codice  
penale sull'omicidio colposo)*

1. Il terzo comma dell'articolo 589 del codice penale è abrogato.

Art. 4.

*(Modifiche dell'articolo 380 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m*), è aggiunta, in fine, la seguente:

«*m-bis*) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 577-bis del codice penale».

Art. 5.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 186, comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «incidente stradale,» sono inserite le seguenti: «salvo che non ricorrano i reati di cui agli articoli 577-bis e 582-bis del codice penale,»;

*b*) all'articolo 187, comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «incidente stradale,» sono inserite le seguenti: «salvo che non ricorrano i reati di cui agli articoli 577-bis e 582-bis del codice penale,»;

*c*) dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:

«Art. 187-bis. -- (*Reiterazione delle violazioni*) -- 1. Chiunque sia stato punito ai sensi dell'articolo 186, comma 2-bis, ovvero dell'articolo 187, comma 1-bis, e reiteri, indifferentemente, una delle suddette violazioni, è punito con l'arresto da otto mesi a tre anni e la sanzione della revoca della patente per anni cinque»;

*d*) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 577-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 577-bis del codice penale comporta l'impossibilità di conseguire qualsiasi titolo abilitante alla guida»;

*e*) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-*bis* del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo la sospensione si protrae sino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca in via definitiva della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori»;

f) all'articolo 223, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni. La sospensione della patente di guida è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

g) all'articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida sino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale».

Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## 1.2.3. Testo approvato 859-1357-1378-1484-1553 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

### N. 859-1357-1378-1484-1553

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 10 giugno 2015, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 859, d'iniziativa del senatore Scilipoti Isgrò; n. 1357, d'iniziativa del senatore Falanga; n. 1378, d'iniziativa dei senatori Moscardelli, Cuomo, Di Giorgi, Fabbri, Giacobbe, Mattesini, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Ruta, Scalia, Spilabotte, Astorre, Chiti, Cirinnà, Valentini, Cucca, Favero, Fornaro, Lumia, Ricchiuti, Cantini, Lepri, Puglisi e Caridi; n. 1484, d'iniziativa del senatore Stucchi e n. 1553, d'iniziativa della senatrice Ginetti:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

Art. 1.

*(Introduzione del delitto  
di omicidio stradale)*

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-bis. - (*Omicidio stradale*). -- Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o

dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. - (*Circostanza aggravante*). -- Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 2.

(*Modifica dell'articolo 590-bis e introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater, 590-quinquies e 590-sexies del codice penale*)

1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 590-bis. - (*Lesioni personali stradali*). -- Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da nove mesi a due anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo e quarto sono diminuite della metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter. - (*Circostanza aggravante*). -- Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 590-quater. - (*Computo delle circostanze*). -- Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui



agli articoli 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-quinquies. - (*Pene accessorie*). -- Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Art. 590-sexies. - (*Definizione di strade urbane e extraurbane*). -- Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».

Art. 3.

(*Modifiche di coordinamento  
al codice penale*)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;
- b) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «Se il fatto è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589-bis, se il fatto è commesso»;
- c) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato;
- d) all'articolo 590, terzo comma, le parole: «Se i fatti di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis, se i fatti di cui al secondo comma»;
- e) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

Art. 4.

(*Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici*)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 224-*bis*, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, e 590-*bis* del codice penale,»;

b) all'articolo 359-*bis*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, e 590-*bis* del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-*bis*».

Art. 5.

*(Modifiche di coordinamento al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-ter*) è aggiunta la seguente:

«*m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis* del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

«*m-quinqües*) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis* del codice penale»;

c) all'articolo 406, comma 2-*ter*, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, 590-*bis*»;

d) all'articolo 416, comma 2-*bis*, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale»;

e) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale»;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-*bis* del codice penale»;

g) all'articolo 552:

1) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice»;

2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice».

Art. 6.

*(Modifiche di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale»;

b) all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni».

Art. 7.

*(Modifica di coordinamento al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)*

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono soppresse.

Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1357  
**XVII Legislatura**

---

Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali  
**approvato con il nuovo titolo**

"Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"

**Titolo breve:** *Norme penali sull'omicidio stradale*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 121 \(pom.\)](#)

17 giugno 2014

Congiunzione di

[S. 859](#), [S. 1378](#)

[N. 122 \(pom.\)](#)

18 giugno 2014

Proposto ciclo di  
audizioni

[N. 124 \(pom.\)](#)

24 giugno 2014

[N. 125 \(pom.\)](#)

25 giugno 2014

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 128 \(pom.\)](#)

10 luglio 2014

Discusso

congiuntamente:

[S. 859](#), [S. 1378](#)

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 129 \(pom.\)](#)

15 luglio 2014

Discusso

congiuntamente:

[S. 859](#), [S. 1378](#)

Congiunzione di

[S. 1484](#), [S. 1553](#)

(Deliberate  
audizioni)

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">N. 44 (pom.)</a><br>24 luglio 2014<br><b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b><br>2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione) | Audizioni<br>informali                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">N. 133 (pom.)</a><br>28 luglio 2014                                                                                                                                                | Discusso<br>congiuntamente:<br><a href="#">S.859</a> , <a href="#">S.1378</a> ,<br><a href="#">S.1484</a> , <a href="#">S.1553</a><br>Sulla<br>pubblicazione dei<br>documenti<br>acquisiti nel corso<br>delle audizioni |
| <a href="#">N. 136 (pom.)</a><br>31 luglio 2014                                                                                                                                                | Sull'esame dei ddl                                                                                                                                                                                                      |
| 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente<br><a href="#">N. 45 (pom.)</a><br>5 agosto 2014<br><b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>               | Discusso<br>congiuntamente:<br><a href="#">S.859</a> , <a href="#">S.1378</a> ,<br><a href="#">S.1484</a> , <a href="#">S.1553</a><br>Audizioni<br>informali                                                            |
| <a href="#">N. 167 (pom.)</a><br>2 dicembre 2014                                                                                                                                               | (Preannunciata<br>presentazione testo<br>unificato del<br>relatore)                                                                                                                                                     |
| <a href="#">N. 194 (pom.)</a><br>24 marzo 2015                                                                                                                                                 | Adottato testo<br>base T.U. del<br>relatore (allegato<br>al resoconto).<br>Fissato termine<br>per la<br>presentazione<br>degli<br>emendamenti: 21<br>aprile 2015 alle<br>ore 18:00                                      |

[N. 201 \(pom.\)](#)

21 aprile 2015

Adottato testo  
base nuovo T.U.  
del relatore.  
(allegato testo al  
resoconto di  
seduta)  
Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 27  
aprile 2015 alle  
ore 15:00

[N. 203 \(pom.\)](#)

28 aprile 2015

(allegato al  
resoconto nuovo  
testo unificato ed  
emendamenti)

[N. 205 \(pom.\)](#)

6 maggio 2015

Presentato  
emendamento del  
relatore (allegato  
testo  
dell'emendamento  
al resoconto)  
Fissato termine  
per la  
presentazione dei  
subemendamenti  
all'emend. del  
relatore: 7/5/2015  
h. 14:00.

[N. 206 \(pom.\)](#)

13 maggio 2015

[N. 207 \(pom.\)](#)

19 maggio 2015

[N. 208 \(pom.\)](#)

20 maggio 2015

(Testo degli  
emendamenti  
allegati al  
resoconto) Esito:  
**concluso l'esame**  
proposto testo  
unificato

## **1.3.2. Resoconti sommari**



## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 121 (pom.) del 17/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2014  
**121ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PALMA](#)

*Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(54-A) Modifiche all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, (Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) esprime dapprima parere favorevole sull'ordine del giorno G/54-A/1/2. Nell'invitare i presentatori a ritirare i rispettivi emendamenti riferiti all'articolo 1, presenta e illustra la proposta 1.700, la quale rappresenta, in concreto, una riformulazione degli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.5.

Il sottosegretario FERRI, dopo aver accolto l'ordine del giorno G/54-A/1/2, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.700. Sulle restanti proposte emendative esprime parere conforme alla relatrice.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), nell'intervenire per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1, ribadisce il proprio giudizio fortemente critico sul provvedimento nel suo complesso, il quale finisce per risolversi nella odiosa proliferazione di reati di opinione. Sottolinea, peraltro, come da parte di tutti gli studiosi auditi in sede informale di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sia emerso l'indirizzo favorevole o a rinunciare all'iniziativa legislativa in titolo, o quantomeno a circoscriverne in modo estremo la capacità di incriminazione di condotte le quali risultano di difficile e pericolosa definizione per via di norme penali.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti e respinge l'emendamento 1.1.

Approvato quindi l'emendamento 1.700, risultano preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo come modificato dalla approvazione dell'emendamento 1.700.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI IN MATERIA DI CORRUZIONE,  
VOTO DI SCAMBIO, FALSO IN BILANCIO E RICICLAGGIO*

Il presidente [PALMA](#) fa presente che il Governo non ha ancora presentato alle Camere la preannunciata proposta di legge in materia di contrasto alla corruzione. Ricorda peraltro come i disegni di legge nn. 19 e connessi risultino ancora inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di martedì 24 giugno 2014.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), nel ribadire le perplessità già più volte palesate in ordine all'interpretazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, con riguardo a disegni di legge per i quali la discussione generale si è già conclusa, sollecita la ripresa dell'esame dei provvedimenti in materia di corruzione non avendo l'Esecutivo, nel corso dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri, proceduto all'adozione della preannunciata iniziativa legislativa.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) precisa che, nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei capigruppo, il ministro Boschi, nel preannunciare la presentazione di una iniziativa legislativa governativa in materia di contrasto alla corruzione, non abbia fatto esplicito riferimento ad una adozione della stessa nel corso della seduta del Consiglio dei ministri dello scorso venerdì 13 giugno.

Il sottosegretario FERRI informa che il Governo sta elaborando una proposta di legge in materia di corruzione tenendo conto dei contributi emersi nel corso del dibattito in Commissione sui disegni di legge nn. 19 e connessi, la cui presentazione sarà formalizzata entro un mese.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ritiene criticabile il comportamento del Governo, il quale sta evidentemente interferendo sulla attività legislativa del Parlamento, di fatto paralizzandola.

Il PRESIDENTE ricorda che ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, l'esame dei provvedimenti parlamentari può essere sospeso per non più di un mese e che il problema con cui la Commissione continua a confrontarsi è determinato dal troppo breve differimento dell'esame in Aula ancora previsto dal calendario dei lavori già per la giornata del 24 giugno.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(859\)](#) **SCILIPOTI.** - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA.** - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri.** - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*), nel riferire sui disegni di legge in titolo, osserva come con essi si intenda fronteggiare il fenomeno degli incidenti mortali cagionati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Mediamente, secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanità, circa un terzo delle persone decedute in dipendenza di un sinistro stradale, sono state vittime del comportamento di un soggetto ubriaco o sotto l'effetto di droghe o psicofarmaci. Nel solo mese di gennaio 2014 sono oltre 100 gli episodi di pirateria stradale che hanno lasciato sulle strade italiane numerosi morti e feriti.

Da tempo si auspica un intervento legislativo volto ad introdurre una fattispecie delittuosa *ad hoc* rubricata "omicidio stradale", e ciò al fine di evitare che le argomentazioni e oscillazioni giurisprudenziali che colorano la distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale finiscano per non garantire l'ambita giustizia ai familiari delle vittime in questione.

Prosegue ricordando che il nostro codice penale punisce sia l'omicidio doloso (articolo 575); che l'omicidio colposo (articolo 589), pertanto l'analisi dell'elemento psicologico diviene assolutamente rilevante al fine di ricondurre il caso concreto nell'alveo della fattispecie di reato ad esso corrispondente.

Il reato stradale oggi viene fatto rientrare nella fattispecie colposa e viene punito ai sensi dell'articolo 589, secondo comma, del codice penale con la reclusione da due a sette anni. Nel caso in cui l'incidente mortale sia stato provocato da una persona ubriaca o drogata la pena di reclusione va da tre a dieci anni (in luogo dell'originaria pena della reclusione da due a cinque anni), mentre qualora le vittime decedute siano molteplici, ovvero si abbia la morte di una o più persone e il ferimento di altre, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; tuttavia la pena non può superare gli anni quindici.

La legge 24 luglio 2008, n. 125 intitolata "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" ha fortemente inasprito il trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose

conferendo autonomo risalto, come appena evidenziato, alle ipotesi in cui tali reati siano commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale da parte di soggetti in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nonostante ciò non risulta ancora sufficientemente soddisfatto il bisogno sociale di una sanzione più severa nei confronti di chi, sulle strade, cagiona la morte di vittime innocenti.

Le tre iniziative legislative in titolo intervengono, con discipline normative in parte coincidenti, in materia di omicidio stradale.

Si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 859, il quale, con i suoi due Capi e sette articoli, reca la disciplina più complessa e articolata, proponendo modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada.

Il Capo I reca modifiche al codice penale. L'articolo 1 introduce nel codice penale, all'articolo 575-*bis*, il reato di omicidio stradale. La norma sanziona con la pena della reclusione da otto a diciotto anni chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona la morte di una persona. La pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone. L'articolo 2 introduce, all'articolo 582-*bis*, una ulteriore fattispecie di reato: il delitto di lesioni personali stradali, che punisce con la pena detentiva da due mesi a due anni chiunque ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. L'articolo 3 interviene sul reato di omicidio colposo, ridefinendo la circostanza aggravante di cui al terzo comma. Rileva, quindi, come la modifica prospettata escluda la rilevanza aggravante della condotta perpetrata da colui che si mette alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope. L'articolo 4, da ultimo, reca modifiche al reato di lesioni personali colpose, intervenendo sulla ipotesi aggravata di cui al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e sulla perseguibilità. L'articolo 5, l'unico del Capo II, modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale inserendo, fra i reati per i quali è consentito l'arresto in flagranza, anche il nuovo delitto di omicidio stradale. Il Capo III (articolo 6) reca modifiche al codice della strada, prevedendo, fra le altre, la revoca della patente e l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli nel caso di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui al nuovo articolo 575-*bis* del codice penale. Alla condanna per lesioni personali colpose la disposizione collega la sanzione accessoria della sospensione della patente da parte del prefetto, precisando che nel caso in cui il reato sia commesso da conducente di età inferiore a 18 anni, questi non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 25° anno di età. L'articolo 7, infine disciplina l'entrata in vigore.

Altrettanto articolata e in larga parte analoga - prosegue il relatore - è la disciplina prevista dal disegno di legge n. 1358, di iniziativa dei senatori Moscardelli e altri. L'articolo 1 introduce nel codice penale, all'articolo 577-*bis*, il reato di omicidio stradale, il quale sanziona con la reclusione da sei a sedici anni chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero procedendo ad una velocità superiore al doppio del limite prescritto, ovvero si sia dato alla fuga dopo l'incidente, cagioni la morte di una persona. Un aggravamento di pena è previsto "nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone". L'articolo 2 introduce invece un'autonoma fattispecie del reato di lesioni, all'articolo 582-*bis*. Il nuovo delitto prevede la pena della reclusione da due a diciotto mesi, per chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583. Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge n. 1358 recano rispettivamente modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada analoghe a quelle

contemplate dagli articoli 5 e 6 del disegno di legge n. 859. L'articolo 5, da ultimo, disciplina l'entrata in vigore.

Conclude illustrando il disegno di legge n. 1357, il quale si compone di un solo articolo, con il quale si inserisce nel codice penale, all'articolo 586-*bis*, una nuova fattispecie: il delitto di omicidio e lesioni personali stradali. La disposizione sanziona con la reclusione da quattro a dodici anni, chiunque, ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o superando i limiti di velocità o senza essere in possesso del prescritto certificato di abilitazione professionale, cagioni la morte di un uomo. Il terzo comma del nuovo articolo 586-*bis* reca la disciplina sanzionatoria nei casi di lesioni personali derivanti dalla circolazione stradale. Per le lesioni gravi la norma commina la pena della reclusione da otto mesi a due anni e sei mesi, mentre nei casi di lesioni gravissime la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni. Quest'ultimo reato è perseguibile solo a querela della persona offesa.

E' aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) esprime vive perplessità sul tenore complessivo dei disegni di legge, che, inasprendo oltremodo il quadro sanzionatorio per i reati di omicidio e di lesioni derivanti dalla circolazione stradale, non sembrano tenere conto del necessario bilanciamento fra le esigenze delle vittime e le garanzie in favore degli autori dei reati. Egli ritiene che una tale disciplina punitiva possa giustificarsi solo con riguardo ai soggetti recidivi, a coloro cioè che reiteratamente si pongono alla guida dei veicoli sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Nel merito critica la formulazione stessa delle nuove fattispecie di reato nella parte in cui si fa riferimento al comportamento "consapevole" del conducente autore del delitto.

Dopo una breve precisazione del presidente [PALMA](#) sul tenore dell'avverbio "consapevolmente" anche alla luce del dibattito svoltosi sul medesimo tema di cui si prospettava l'introduzione in altra fattispecie incriminatrice e con riguardo ai disegni di legge in materia di voto di scambio politico-mafioso, il relatore [CUCCA](#) (*PD*) afferma di condividere le perplessità in ordine all'eccessivo inasprimento del quadro sanzionatorio per i reati derivanti da circolazione stradale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), nel riservarsi di svolgere più ampie considerazioni al momento della presentazione di un testo unificato da parte del relatore, sollecita una riflessione con riguardo all'articolo 589, terzo comma del codice penale. In relazione al disegno di legge di iniziativa del senatore Moscardelli esprime perplessità sulla formulazione del nuovo articolo 577-*bis*, il quale sanziona con la medesima pena la condotta di colui che cagiona la morte di una persona ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e di chi si sia dato alla fuga dopo l'incidente.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) svolge ampie considerazioni critiche sulla disciplina vigente in materia di guida in stato di ebbrezza con particolare riguardo alla scelta del legislatore di ridurre a 0,5 g./l. il tasso massimo di alcolemia consentito. L'incongruenza della normativa vigente sotto il profilo della prevenzione appare quanto mai evidente se si considera che con riguardo all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non appaiono disponibili strumenti di accertamento analoghi agli etilometri.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) rileva il carattere "propagandistico" degli interventi legislativi prospettati. Nel merito condivide i rilievi testè svolti dal senatore Barani con riguardo alla incongruità del tasso alcolemico e alla mancata previsione di controlli e accertamenti nei confronti di conducenti che fanno uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Dopo una breve precisazione del senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) osserva come le numerose campagne educative a livello scolastico in materia di educazione stradale non sembrano aver inciso positivamente sulle statistiche concernenti il numero di incidenti connessi con la circolazione di autoveicoli. Ritiene quindi che la Commissione non debba esimersi dal valutare proposte di legge volte ad inasprire il quadro sanzionatorio per i reati derivanti dalla stessa circolazione stradale, le quali, ben potrebbero contribuire, come è stato in passato con riguardo al fumo, a sviluppare una maggiore sensibilità e cultura da parte degli automobilisti.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) dubita della effettiva deterrenza di un inasprimento delle sanzioni previste per i reati commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale da parte di soggetti in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope. In proposito, segnala come parte degli incidenti stradali siano da ricondurre ad eventi di "forza maggiore" quali guasti meccanici e cedimenti delle strade. Conclude svolgendo considerazioni sul dibattito giurisprudenziale relativo alla distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale.

Il presidente [PALMA](#), nel rinviare alla seduta di domani il prosieguo della discussione generale, invita il relatore a predisporre quanto prima un testo unificato sui provvedimenti in titolo. Dopo aver sollecitato una riflessione sull'opportunità di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni per l'istruttoria legislativa, si riserva di acquisire dai Dicasteri competenti i dati relativi al fenomeno della guida in stato di ebbrezza e, in particolare, al numero di vittime di omicidi stradali e al tasso di recidiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

***(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri  
(Esame e rinvio)

La corelatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) ricorda che il disegno di legge n. 1504 è stato approvato, presso la Camera dei deputati, a larga maggioranza e solo con il dissenso di singoli deputati. Il testo introduce modifiche alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. All'attuale sistematica dei casi di scioglimento del matrimonio vengono apportate rilevanti modifiche, in particolare con riguardo al requisito di ininterrotta separazione per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni. Tale termine viene ridotto dall'articolo 1 del disegno di legge ad un anno ed il periodo di tempo comincia a decorrere dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora poi si verta nel caso di separazioni consensuali dei coniugi, il termine si riduce ulteriormente a sei mesi e decorre dalla data di deposito del ricorso, ovvero dalla data della sua notificazione, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi. Precisa, quindi, che presso la Camera dei deputati si era ipotizzato di inserire un ulteriore distinguo a seconda che dal matrimonio in via di scioglimento fossero nati figli o meno. Tuttavia, nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento una distinta riduzione del termine a seconda della presenza o meno di prole, è stata infine scartata, a fronte di vizi di legittimità

costituzionale che si sarebbero potuti profilare qualora tale ipotesi normativa avesse trovato accoglimento. Con riguardo all'articolo 2 del disegno di legge, esso introduce modifiche all'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, così da radicare in capo allo stesso giudice il ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio; tutto ciò nel presupposto che la continuità del magistrato competente garantisca una maggiore effettività e completezza dell'attività giurisdizionale in materia. L'articolo 3 del disegno di legge disciplina il momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi, fissandolo al momento in cui il Presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati ovvero, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purchè omologato. È quindi prevista una disposizione che regola la comunicazione all'ufficiale di stato civile della domanda di separazione, al fine di effettuare l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Identica comunicazione è prevista per l'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente.

L'articolo 4 del disegno di legge - conclude la correlatrice - stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge; ciò anche se il procedimento di separazione che ne è presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Il presidente [PALMA](#) avverte che l'integrazione della relazione da parte della correlatrice Alberti Casellati avrà luogo nel corso della seduta di domani. In quella sede, la Commissione potrà valutare l'opportunità di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo congiuntamente con gli altri disegni di legge nn. 82, 811, 1233 e 1234.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

#### *SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 548 E 630, IN MATERIA DI MAGISTRATURA ONORARIA*

Il PRESIDENTE ricorda che il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 548 e 630, in materia di disciplina della magistratura onoraria, era stato rinviato in attesa di poter svolgere la relazione sui disegni di legge n. 1056, 1202 e 1292 e, soprattutto, in vista della possibile presentazione di un disegno di legge di delegazione e riordino della materia da parte del Governo. Nel corso dell'intervento in Commissione del ministro Orlando, si è avuto riscontro dell'intenzione da parte dell'Esecutivo di redigere una proposta legislativa di delega riguardante lo statuto e le competenze dei magistrati onorari. Il relatore Cucca ha poi fatto conoscere la propria disponibilità ad integrare le relazioni dei disegni di legge citati per valutarne poi la possibile connessione con le due proposte di cui era stato già avviato l'esame. Naturalmente, ciò potrà avvenire non appena il Governo renderà noti tempi e contenuti del disegno di legge che ha annunciato di voler presentare. Chiede quindi al sottosegretario Ferri di poter assumere precise informazioni sullo stato dei lavori presso il Dicastero.

Dopo brevi interlocuzioni dei senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il sottosegretario FERRI si dice disponibile a rendere note quanto prima alla Commissione le previsioni circa il momento della presentazione del citato disegno di legge in materia di magistratura onoraria.



*La seduta termina alle ore 15,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 54-A

Art. 1

### 1.2 (testo 2)

**PALMA**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, alla lettera *a*) le parole: «istiga a commettere o» sono soppresse;

*b*) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) con la reclusione da sei mesi a tre anni chi, in qualsiasi modo, commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»;

*c*) al comma 3 le parole: "avente tra i propri scopi l'incitamento" sono sostituite dalle seguenti: "avente tra i propri scopi il pubblico incitamento";

*d*) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 3, la pena è aumentata se i fatti si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, dalla precedente giurisprudenza internazionale, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, anche ad opera di Corti penali internazionali.

3-ter. Per l'attività di repressione dei reati previsti dal presente articolo si applicano gli articoli 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 3 agosto 1988, n. 269 e successive modificazioni».

**1.700**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art.1

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, alla lettera *a*), dopo le parole: «ovvero istiga», è inserita la seguente: «pubblicamente»;

alla lettera *b*), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga», è inserita la seguente: «pubblicamente»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.»

All'articolo 414 del codice penale, al primo comma, n. 1, la parola: «cinque», è sostituita dalla seguente: «tre».

## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122 (pom.) del 18/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2014  
**122ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PALMA](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 4 giugno.

I relatori illustrano una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime talune perplessità sul merito della proposta, nella parte in cui non sembra prendere in considerazione le modalità di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Il presidente [PALMA](#) invita i relatori a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere illustrata con un rilievo concernente l'elettorato attivo dei giudici della Corte costituzionale. In

particolare sarebbe opportuno prevedere un ampliamento del corpo eligente al di là dei soli magistrati facenti parte delle magistrature superiori.

I relatori [LUMIA](#) (PD) e [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) integrano la proposta di parere nel senso suggerito dal presidente Palma.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come da ultimo riformulata dai relatori, pubblicata in allegato.

#### IN SEDE REFERENTE

[\(1119\)](#) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) *CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) *CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(1067\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) *TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

- e petizione n. 1091 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si procederà alla votazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1119, pubblicate in allegato al resoconto del 4 febbraio

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, respinge l'emendamento 1.1.

Dopo che i senatori Maria Elisabetta [ALBERTI CASSELLATI](#) (FI-PdL XVII) e [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) hanno sottoscritto rispettivamente gli emendamenti 1.2 e 1.3, per evitarne la decadenza per l'assenza dei proponenti, la Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa quindi proprio l'emendamento 1.5, il quale, posto ai voti, non è approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.6, il senatore [LUMIA](#) (PD), accedendo alla richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 1.7 in un testo 2, del quale la Commissione dispone l'accantonamento.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottoscrive l'emendamento 1.8, che risulta respinto.

È invece approvato l'emendamento 1.9.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.10 e 1.11, in esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.12 e 1.13.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.14.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) sottoscrive l'emendamento 1.15, riformulandolo in un testo 2; tale proposta emendativa, posta ai voti, è approvata.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) accede alla richiesta della relatrice e riformula l'emendamento 1.16 in un testo 2, che risulta approvato.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma quindi agli emendamenti 1.17 e 1.18.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.17, è disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.18.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) e il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottoscrivono rispettivamente gli emendamenti 1.19 e 1.22 e 1.20.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.23, riformulandolo in un testo 2 nel senso proposto dalla relatrice in sede di espressione del parere.

L'emendamento 1.23 (testo 2), posto ai voti, è quindi approvato.

Risultano assorbiti gli emendamenti 1.24 e 1.26.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.25.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), accedendo alla richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 1.27 in un testo 2.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) si riserva invece di accedere alla richiesta di riformulazione avanzata dalla relatrice con riguardo all'emendamento 1.28.

Su sollecitazione del vice ministro COSTA, è disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.27 (testo 2) e 1.28.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ha sottoscritto e ritirato l'emendamento 1.29, la Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.30 e 1.31.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.32.

Dopo che il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 1.33, la relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38, tutti relativi alla competenza territoriale e per materia sui reati di diffamazione.

La Commissione conviene sulla richiesta di accantonamento.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che la Commissione ha respinto, in esito a distinte e successive modificazioni gli emendamenti 2.1 e 2.2, il senatore [LUMIA](#) (*PD*), accedendo alla richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 2.3 in un testo 2, il quale, posto ai voti, è approvato.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.4, la Commissione approva infine l'emendamento 2.5.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

[\(859\) SCILIPOTI.](#) - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\) FALANGA.](#) - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\) MOSCARDELLI ed altri.](#) - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che i disegni di legge in esame sono volti ad introdurre la fattispecie di reato di omicidio stradale a titolo di colpa. Tale delitto, a ben vedere, è già prevista dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale, che disciplina l'omicidio colposo, prevedendo una pena da tre a dieci anni per i casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. In questo quadro si domanda se sia ragionevole l'introduzione di una nuova fattispecie al solo fine di introdurre un aumento della pena che, secondo le proposte legislative in esame, potrebbe spingersi fino a diciotto anni di reclusione. Osserva, quindi, che il lavoro del relatore e della Commissione tutta potrebbe proficuamente incentrarsi sulle misure di prevenzione piuttosto che sull'inasprimento sanzionatorio.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) chiede al rappresentante del Governo di conoscere i dati aggiornati concernenti le statistiche dei reati connessi alla circolazione stradale e riconducibili a uno stato di ebbrezza o di sottoposizione agli effetti derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il vice ministro COSTA prende atto della richiesta.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) ritiene che la creazione di un'autonoma fattispecie di reato come quella dell'omicidio stradale sulla base di un evento colposo costituisca un errore giuridico. Condividendo le perplessità già espresse dal senatore Caliendo, osserva che innanzitutto occorre coordinare le proposte legislative in esame con le norme generali del codice penale in materia di consumazione del reato in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ricorda infatti che l'ordinamento vigente, agli articoli 88 e 89 del codice penale, prevede, per i soggetti che guidano in stato di ebbrezza, la responsabilità dell'evento a prescindere dalla causa accidentale o meno che ha determinato il ridotto stato di coscienza e volizione. Pertanto, alla luce di una disciplina codicistica così rigorosa, desta perplessità l'ipotesi di introdurre disposizioni che possono risultare asistematiche sovvertendo la razionalità dell'impianto codicistico.

Osserva, infine, che in materia di omicidio stradale potrebbe essere semmai opportuna l'introduzione di una disciplina che incrimina la condotta a un titolo intermedio tra colpa e dolo; si tratta della cosiddetta "sconsideratezza", sull'esempio di quanto avviene già in alcuni ordinamenti di tipo anglosassone. In tale prospettiva varrebbe andrebbe considerata l'ipotesi, al limite, di tipizzare un profilo di particolare intensità della colpa.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) esprime forti perplessità circa l'ipotesi di introduzione del reato di omicidio stradale nell'ordinamento. Innanzitutto, si dichiara contrario alla previsione di un delitto caratterizzato soprattutto dal luogo e dalle circostanze in cui si verifica l'evento, nonché alla previsione di una pena di diciotto anni di reclusione per un reato che, di fatto, è di tipo colposo. E' noto infatti che l'ordinamento vigente prevede la pena massima di dieci anni per l'omicidio colposo. Inoltre, condividendo le perplessità già manifestate dal senatore Airola nel corso della seduta di ieri, osserva che non si può trascurare il problema della certezza della valutazione in ordine alla effettiva correlazione tra guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e stato di effettiva alienazione psico-fisica; a tale riguardo, non appaiono ancora disponibili strumenti sicuri di accertamento. Inoltre le proposte legislative in esame comportano il rischio di una notevole sproporzione tra la pena prevista per l'omicidio stradale e il fenomeno della pirateria stradale, non adeguatamente sanzionato dal legislatore.

In definitiva, è dubbio che il Parlamento debba assumersi la responsabilità di disciplinare l'omicidio stradale, inseguendo la forte indignazione dell'opinione pubblica e l'onda di una pur

giustificata emotività per recenti fatti di cronaca. E' altresì necessario riflettere sulla certezza della pena prevista dal testo dei disegni di legge in esame e, soprattutto, sull'ipotesi di configurazione di siffatto delitto, il quale, in ultima analisi, rischia di ingenerare confusione sia dal punto di vista giuridico che sociale.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*), pur apprezzando le argomentazioni di ordine sociale e giuridico espresse dal senatore D'Ascola, ricorda che le proposte legislative in esame conseguono anche a recenti interventi giurisprudenziali i quali, con riferimento ad alcune circostanze, hanno configurato la fattispecie di omicidio stradale alla stregua di un omicidio volontario. Occorre acquisire piena consapevolezza del fatto che i soggetti che si mettono alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope pongono in essere una condotta dal forte disvalore sociale. Pertanto, l'ordinamento deve attribuire, in capo a tali soggetti, la responsabilità delle proprie azioni con tutte le conseguenze che ne derivano dal punto di vista sanzionatorio. Ritiene quindi fondata l'ipotesi di introduzione del reato di omicidio stradale nel codice penale, inquadrandola in una fattispecie ibrida che si colloca a metà strada tra l'omicidio colposo e l'omicidio volontario.

Il presidente [PALMA](#), alla luce del dibattito testè svolto, osserva che vi è diffusa contrarietà sull'ipotesi di introdurre il reato di omicidio stradale nel sistema codicistico. Quindi invita il relatore a predisporre quanto prima un testo unificato ovvero a proporre un testo base cui potranno essere riferiti eventuali emendamenti, e invita tutti a valutare l'ipotesi di procedere allo svolgimento di un'attività istruttoria che possa fugare alcuni dei dubbi sollevati.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) si sofferma preliminarmente sul problema del temperamento degli opposti interessi e delle diverse circostanze che sottendono la fattispecie di reato in questione, osservando che, se, da un lato il legislatore, non deve lasciarsi condizionare da ondate di emotività, dall'altro deve necessariamente intervenire nella materia *de qua*. Quindi dichiara la propria disponibilità a predisporre un testo unificato che tenga conto dei diversi orientamenti manifestati sulla complessa materia in esame, avanzando nondimeno la richiesta di svolgere un ciclo di audizioni con particolare riferimento agli aspetti di maggior impatto sociale riconducibili ai fenomeni in questione.

Il presidente [PALMA](#) accede alla richiesta del relatore, invitando i rappresentanti dei Gruppi in Commissione a indicare quanto prima i soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

**(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi**

**(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio**



**(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi**

**(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1504 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 82, 811, 1233 e 1234)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La correlatrice **ALBERTI CASELLATI** (FI-PdL XVII) svolge alcune considerazioni di merito sulla proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati, volte a integrare quanto già chiarito dalla correlatrice Filippin nel corso della seduta di ieri. Ricorda in via preliminare che i tempi lunghi previsti dal nostro ordinamento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio hanno determinato, negli ultimi anni, il fenomeno del "turismo divorzile"; per effetto della normativa comunitaria che prevede il riconoscimento reciproco delle pronunce giurisdizionali di ciascuno Stato membro, numerose coppie si sono recate all'estero per ottenere in tempi brevi lo scioglimento del matrimonio celebrato. Peraltro, nel contesto europeo solo pochi Paesi come Polonia, Irlanda e Malta, prevedono una disciplina articolata su tempi lunghi per ottenere il divorzio. In particolare, solo le legislazioni irlandese e maltese stabiliscono l'obbligo della separazione prima di accedere al divorzio. Tale obbligo non è previsto in Paesi come la Francia e il Regno Unito, dove il tempo medio necessario per ottenere lo scioglimento del matrimonio ammonta a circa sei mesi. In Germania, dove pure è previsto il vincolo di separazione prima della sentenza giudiziale di divorzio, i tempi sono molto ridotti rispetto a quelli che si registrano in Italia sulla base della legislazione vigente. La normativa spagnola prevede poi tempi assai rapidi per pervenire allo scioglimento del matrimonio che, al ricorrere di certi presupposti, è addirittura alternativo rispetto alla separazione. Si registra, infine, che in alcuni Paesi del Nord Europa, quali Finlandia, Norvegia e Olanda lo scioglimento del vincolo coniugale è immediato. Ciò contribuisce al fatto che, sempre più frequentemente, coppie di cittadini italiani trasferiscono la propria residenza all'estero al solo fine di ottenere il divorzio in tempi brevi.

In questo quadro non vi è dubbio che il legislatore debba rivedere la disciplina del 1970, ormai obsoleta rispetto ai mutamenti dei costumi e della società. Tuttavia, la relatrice esprime alcune perplessità, soprattutto di ordine giuridico, sull'articolato approvato e trasmesso al Senato dall'altro ramo del Parlamento. Innanzitutto, rileva che la riduzione del termine da tre anni a dodici mesi dell'obbligo di separazione ai fini dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, non è compatibile con i tempi degli uffici giudiziari, se davvero si vuole far decorrere tale termine - come prevede il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati - dalla notificazione della domanda di separazione. Esprime altresì forti perplessità sulla formulazione dell'articolo 2 che novella l'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le disposizioni transitorie, attribuendo in capo allo stesso giudice la competenza sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sottolinea, quindi, le criticità che possono derivare dalla concreta applicazione della novella all'articolo 191 del codice civile, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, laddove tale norma prevede lo scioglimento della comunione, in caso di separazione, dopo l'autorizzazione del presidente del tribunale a condurre vita separata.

La relatrice auspica, infine, che insieme alla correlatrice Filippin e agli altri componenti della Commissione si possano apportare le necessarie modifiche al testo approvato dalla Camera, al fine di redigere, in materia di divorzio breve, una legge di immediata applicabilità e che non comporti involontari effetti distorsivi sui procedimenti civili in materia.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO volto a prospettare l'opportunità di chiarire



una volta per tutte se la separazione tra i coniugi debba considerarsi condizione procedimentale per pervenire al divorzio, o soltanto un elemento di accelerazione eventuale della procedura per lo scioglimento degli effetti del matrimonio, le relatrici propongono di proseguire l'esame del disegno di legge n.1504, congiuntamente con il seguito del procedimento legislativo sui disegni di legge nn. 82, 811, 1233 e 1234.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNODI LEGGE N. 1429**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- la modifica dell'articolo 135 della Costituzione è tale da determinare una ripartizione dei cinque giudici di elezione parlamentare che li rende di estrazione differenziata, giacché tre sarebbero eletti dalla Camera dei deputati e due verrebbero individuati dal Senato della Repubblica. Se da un lato appare comprensibile l'intenzione di sottrarre alle competenze del Parlamento in seduta comune la funzione elettiva di un terzo dei giudici delle leggi, occorre tener presente che tale soluzione si riflette sull'individuazione dei sedici giudici aggregati per la messa in stato di accusa del Capo dello Stato ai sensi del medesimo articolo 135, ultimo comma.

La selezione dei sedici componenti integrativi della giurisdizione costituzionale chiamata a deliberare sulla messa in stato di accusa è effettuata "con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".

La Commissione dunque richiama l'attenzione sull'esigenza di dar seguito a questa disposizione, oppure di provvedere alla modifica della citata ultima parte dell'articolo 135 della Costituzione.

- Con riferimento ai criteri di composizione della Corte costituzionale, di cui al secondo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la Commissione prospetta l'ipotesi di estendere la legittimazione elettorale attiva per i cinque membri di provenienza magistratuale anche agli appartenenti delle magistrature ordinaria e speciale diversi da quelli delle giurisdizioni superiori.

- Con riguardo all'elezione dei componenti laici del Consiglio superiore della magistratura, la Commissione osserva che il ridotto numero dei senatori rispetto a quello invariato dei deputati, potrebbe determinare una riduzione del ruolo e dell'incidenza di questa Assemblea, anche con riferimento ai quorum richiesti per la funzione elettiva demandata al Parlamento in seduta comune ai sensi dell'articolo 104, terzo comma, della Costituzione; tale rilievo, peraltro, può estendersi anche alle residue funzioni che rimarrebbero di competenza del Parlamento in seduta comune.

- La Commissione segnala altresì che la composizione ibrida del Senato e l'estrazione dei senatori non demandata a un sistema di elezione diretta potrebbero risolversi in una diversa

conformazione della funzione garantista delle riserve di legge che presidiano i diritti di libertà, specialmente con riguardo ai casi in cui il principio di legalità si rafforza vicendevolmente con le riserve di giurisdizione previste, tra gli altri, dagli articoli 13, 14, 15 e 21 della Costituzione. Tale rilievo, peraltro, ha generale riguardo all'esercizio della funzione legislativa negli ambiti in cui essa rimane di esercizio collettivo ma non paritetico delle due Camere secondo le disposizioni dell'articolo 70, primo comma, nel testo risultante dalla modifica recata dall'articolo 8 del disegno di legge di revisione costituzionale.

- La Commissione ritiene altresì opportuno segnalare che in materia di leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali sussiste l'esigenza di preservare, in capo al Senato, alcune delle competenze che riguardano gli accordi che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, nonché importano variazioni del territorio. Tale osservazione è supportata dal fatto che rimarrebbe invariato il vigente articolo 117, decimo comma, che prevede la competenza delle Regioni a concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato; per coerenza sistematica, sembrerebbe peraltro opportuno che anche tale ultima competenza legislativa fosse inserita tra quelle sottoposte ad esercizio collettivo delle due Camere.

- Si invita infine a valutare, nei limiti dei profili di competenza di questa Commissione, l'opportunità che il regime delle garanzie e delle prerogative attualmente previste dall'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazioni all'esecuzione degli arresti e delle altre misure limitative della libertà personale, nonché del regime di limitazione della libertà di comunicazione riservata, sia mantenuto in capo ai componenti del Senato delle autonomie. In particolare, le modifiche apportate dall'articolo 6 del disegno di legge costituzionale al secondo e al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, tendono a creare un sistema di prerogative differenziato tra i componenti del Senato delle autonomie e quelli della Camera dei deputati. Tale modifica determinerebbe comunque l'esigenza di un successivo intervento a livello di disciplina di rango primario sulla legge n. 140 del 2003 che attualmente regola la disciplina delle prerogative parlamentari anche con riguardo ai rapporti tra i membri del Parlamento e la magistratura ordinaria, nonché in relazione ai diritti dei soggetti terzi a vario titolo coinvolti nei procedimenti penali e civili che vedono come parte i componenti di entrambe le Camere.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119](#)

Art. 1

### **1.7 (testo 2)**

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore o"», con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "o non siano palesemente false"».*

### **1.10 (testo 2)**

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«(b-bis) al terzo comma dopo le parole: "che ha riportato la notizia cui si riferisce", sono aggiunte in fine le seguenti: "purché non siano palesemente false"».*

### **1.11 (testo 2)**

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «non abbiano contenuto suscettibile di*

incriminazione penale», *inserire le seguenti*: «o non siano palesemente false».

**1.15 (testo 2)**

[MALAN](#), [ALBERTI](#)[CASELLATI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente*:

«e-bis) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato"».

**1.16 (testo 2)**

[CALIENDO](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente*:

«f) dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

"Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza"».

**1.23 (testo 2)**

[CAPACCHIONE](#), [LUMIA](#)

*Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro» e sostituire le parole: «da 20.000 euro a 60.000 euro» con le seguenti: «da 10.000 euro a 50.000 euro».*

**1.27 (testo 2)**

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».*

Art. 2

**2.3 (testo 2)**

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo periodo, dopo le parole: «prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde», sono inserite le seguenti: « a titolo di colpa»;*

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 24/06/2014

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2014  
**124ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[PALMA](#)**

*Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLE REITERATE MINACCE RICEVUTE DALLA SENATRICE CAPACCHIONE*

Il presidente **[PALMA](#)** esprime la propria solidarietà e vicinanza alla senatrice Capacchione per i persistenti e reiterati messaggi di contenuto offensivo e di carattere minatorio ricevuti.

Alle parole del Presidente si associano unanimi i componenti della Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1119\)](#) Deputato COSTA.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

**(734) CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione**

**(845) CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione**

**(903) TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line**

**(1067) STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione**

**- e petizione n. 1091 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti accantonati e in particolare dalla proposta 1.7 (testo 2).

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) illustra un'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 (testo 2).

Sull'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 (testo 2) ed in particolare sull'opportunità di escludere l'obbligo di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni "non documentalmente false" si apre un dibattito al quale prendono parte il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII), i senatori [CAPACCHIONE](#) (PD), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il viceministro COSTA.

Il senatore [CASSON](#) (PD), primo firmatario dell'emendamento, si riserva di valutare la proposta di riformulazione.

*La seduta sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.*

Il senatore [CASSON](#) (PD) firmatario dell'emendamento 1.7, accoglie la nuova proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

Dopo che il vice ministro COSTA si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 1.7 (testo 3) è posto ai voti ed è approvato.

Su proposta della relatrice sono altresì riformulati in un testo 3 gli emendamenti 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2), i quali, posti ai voti, risultano approvati.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) ribadisce il proprio invito al ritiro dell'emendamento 1.18.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), accedendo alla richiesta della relatrice, ritira l'emendamento 1.18.

Sull'emendamento 1.27 (testo 2) e sulla questione delle pene accessorie per il reato di diffamazione a mezzo stampa, si apre un dibattito nel quale prendono la parola i senatori [CASSON](#) (PD), [LUMIA](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) e il

viceministro COSTA.

Il senatore [CASSON](#) (PD), alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, ritira l'emendamento 1.27 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.28, sostanzialmente identico all'emendamento da ultimo ritirato.

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti altresì gli emendamenti da 1.34 a 1.38, precedentemente accantonati, tutti vertenti sulla questione della competenza per il reato di diffamazione.

Risulta altresì respinto l'emendamento 2.4, accantonato nel corso della precedente seduta.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda, quindi, che nel corso dell'ultima seduta era già stato approvato l'emendamento 2.0.1 in materia di misure a tutela del soggetto diffamato o leso nella reputazione.

Sull'emendamento 3.4 (testo 2) ed in particolare sull'introduzione dell'istituto della lite temeraria, anche con riguardo ai giudizi di risarcimento danno per diffamazione, si svolge un'ampia discussione alla quale prendono parte i senatori [CASSON](#) (PD), [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [FALANGA](#) (FI-PdL XVII), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [LUMIA](#) (PD).

Il vice ministro COSTA si rimette, quindi, alla Commissione sull'emendamento 3.4 (testo 2).

Su proposta della relatrice [FILIPPIN](#) (PD), la Commissione conviene sul mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.5 e 3.6.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritira l'emendamento 4.1, riservandosi di valutarne la ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti ([n. 97](#))**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

La relatrice [GINETTI](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto della seduta odierna.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta testé illustrata, esprime un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso. Con riguardo alla questione concernente l'occupazione dei detenuti e degli internati, sottolinea l'esigenza di favorire il reinserimento dei detenuti incentivando l'espletamento di attività lavorative presso gli enti locali.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), pur non essendo in linea di principio contraria alle misure a sostegno dell'impiego dei detenuti e degli internati, ritiene che sia più opportuno favorire, attraverso incentivi fiscali o contributivi, l'occupazione di altre categorie deboli ed in particolare dei giovani. Alla luce di tali considerazioni preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un importante contributo a sostegno del reinserimento dei detenuti e degli internati. Dopo aver sottolineato i positivi effetti e gli ottimi risultati conseguiti attraverso il ricorso all'istituto del credito d'imposta, replica alla senatrice Stefani osservando come analoghe misure di incentivazione all'occupazione e, in particolare, di quella giovanile siano state già intraprese dall'attuale Esecutivo. Conclude annunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.

La proposta di parere favorevole con osservazioni è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata, con l'avvertenza che vi saranno allegate le osservazioni rese dalla 6a Commissione permanente.

#### *SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1052 E CONNESSI IN MATERIA DI OMOFOBIA*

Il presidente [PALMA](#) fa presente al sottosegretario Scalfarotto di non aver mai espresso né contrarietà né una posizione di favore nei confronti dei disegni di legge in materia di omofobia e transfobia. Il rallentamento dell'*iter* d'esame di tali provvedimenti deve essere, a ben vedere, ricondotto alla opposizione manifestata da alcuni componenti del Gruppo del Nuovo Centro Destra.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

**- e petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1360 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1316 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La senatrice [CIRINNA](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1316 che, come si evince dalla relazione d'accompagnamento, offre una visione della famiglia quale formazione sociale il cui rapporto con la società è tale per cui nella vita delle persone vi deve essere il minimo impatto di regolazione. Il disegno di legge fa espresso riferimento alla sentenza n. 166 del 1998 citandone il passaggio in cui viene affermato, dalla Corte costituzionale, che la convivenza *more uxorio* rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: ne deriverebbe che l'estensione automatica di tali regole alla famiglia di fatto può essere intesa come violazione dei principi di libera determinazione tra le parti.

Conseguentemente, l'articolo 1, del disegno di legge, che reca come rubrica la tutela della famiglia, ribadisce il legame tra matrimonio e formazione sociale familiare, richiamando espressamente gli articoli 29 e 31 della Costituzione. Alla famiglia vengono riservate in via esclusiva le provvidenze, le agevolazioni sociali e quelle economiche. L'articolo 2 disciplina invece i diritti individuali dei conviventi e i doveri da assolvere quando la convivenza ha luogo tra due maggiorenni, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni. Qualora, viceversa, vi siano figli, la convivenza cui si riferisce la disciplina del disegno di legge è di un anno. Il comma 2 regola l'obbligo alimentare, qualora cessi la convivenza e una delle due parti versi in stato di bisogno. Il comma 3 stabilisce il cumulo dei redditi ai fini del calcolo dell'ISEE. Il comma 4 prevede il diritto di abitazione nell'immobile di comune residenza in favore del convivente superstite: il diritto cessa in caso di matrimonio o di successiva convivenza. Il comma 5 stabilisce la successione nel contratto di locazione del convivente, dopo che vi sia stata revoca da parte dell'altro. Sul comma 6, una certa vaghezza nella formulazione sembra alludere al diritto di visita nei luoghi di cura a favore del convivente. Il comma 7, inoltre, garantisce la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 53 del 2000 in favore del convivente che debba assistere l'altro o i familiari a suo carico. L'articolo 8 attribuisce al convivente il potere di disporre il trattamento del corpo e la celebrazione delle esequie, a meno di disposizioni contrarie effettuate in forma scritta o



autografa. Il comma 9, infine, reca una disposizione attributiva di un legato in favore del convivente, ma proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

Su proposta della relatrice, che precisa di aver ampiamente tenuto conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1316 ai fini della redazione di una proposta di testo unificato, la Commissione conviene che l'esame del citato disegno di legge venga congiunto al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 14 e connessi.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) deposita quindi la proposta di testo unificato pubblicata in allegato.

Il presidente [PALMA](#) propone che l'illustrazione e l'adozione del testo unificato come base per il prosieguo dei lavori possano essere rinviate ad una prossima seduta.  
Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI.** - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA.** - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri.** - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) rileva preliminarmente che alcune delle voci critiche emerse nel corso della discussione generale sull'ipotesi di formulare un'autonoma fattispecie incriminatrice per il reato di omicidio stradale, si pongono in contraddizione con quanto dichiarato dal Presidente del consiglio dei ministri che, anche nel corso del suo intervento per richiedere la fiducia alle Camere, aveva prospettato l'intenzione di introdurre questo autonomo delitto nel codice penale. I dubbi in proposito non sono irrilevanti e si notano anche dal confronto tra i disegni di legge in esame che seguono impostazioni assai diverse tra loro. La proposta legislativa a sua firma introduce l'articolo 586-*bis* nel codice penale, non a caso prevedendo un nuovo delitto che segua quello attualmente previsto dall'articolo 586 che punisce il fatto della morte o delle lesioni come conseguenza di altro delitto. Ritiene che la propria proposta sia più equilibrata delle altre sia per il quadro sanzionatorio che introduce, sia per la completezza e definizione delle condotte incriminate. Si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa soltanto nel caso in cui cagiona una lesione personale dalla quale deriva una malattia. Per i due casi principali, naturalmente, si procede d'ufficio e la condotta punita copre sia i casi in cui ci si pone alla guida di veicoli in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, sia commettendo le violazioni di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-*bis* del codice della strada, cagionando la morte di un uomo. Conclude rilevando come nella varietà di opzioni normative

rappresentate dai disegni di legge all'esame, occorra tener presente l'esigenza di un quadro sanzionatorio coerente e non sproporzionato, la necessità di definire con esattezza l'elemento psicologico del reato, nonché l'opportunità di corredare la definizione della fattispecie delittuosa di omicidio stradale con un sistema di circostanze aggravanti tassativamente determinate.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che non si debba introdurre nella definizione della fattispecie delittuosa di omicidio stradale l'elemento dell'eccesso di velocità come qualificazione della condotta. Più in generale, non ci si può nascondere che, nell'affrontare il delicato problema delle morti sulla strada, si deve perseguire la massima concretezza e trovare la via per massicce e diffuse campagne di informazione e prevenzione. Quanto poi all'idea di farsi attrarre dal richiamo emotivo che pure pare pervenire dall'opinione pubblica per l'introduzione di un'autonoma fattispecie delittuosa, può condividersi l'iniziativa soltanto se essa non si risolve in qualunque pretese punitive, ma nella concreta enucleazione di una condotta illecita tecnicamente compatibile col sistema penale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) si limita a precisare, a beneficio della discussione, che l'elemento dominante da tenere presente rimane quello dell'elemento soggettivo che caratterizza l'integrazione del reato di omicidio stradale. Dato che si tratta di una responsabilità a titolo colposo, rileva chiedersi perché sottrarla al novero dei reati di omicidio che sono delitti di evento a condotta libera. In sostanza, qualificare un'autonoma fattispecie incriminatrice solo perché vi è un richiamo, sia pure autorevole, sull'opportunità di minacciare sanzioni detentive particolarmente aspre, non gli appare un'idonea risposta agli indiscutibili pericoli connessi con la circolazione stradale.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ritiene che molti dei dubbi sollevati dai senatori intervenuti nel corso della discussione dovrebbero indurre ad una attenta considerazione dell'elemento soggettivo del reato, sia per quanto riguarda la condotta di chi si pone al volante in condizioni di alterazione per via dell'assunzione di alcool o psicofarmaci, sia per i casi in cui il soggetto attivo del reato compie violazioni del codice della strada talmente gravi da ledere le più elementari logiche di precauzione.

Si unisce alle considerazioni e ai dubbi sollevati dai senatori dianzi intervenuti, il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*), il quale richiama l'attenzione del relatore e della Commissione tutta, sugli accenni svolti dal senatore D'Ascola all'ipotesi di delineare un particolare tipo di condizione soggettiva di consumazione del reato, quale "la sconsideratezza", presente in alcuni sistemi penali di diritto anglo-americano.

Il presidente [PALMA](#) ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutti i senatori sui problemi evidenziatisi nella definizione di un'autonoma fattispecie di reato, denominata, piuttosto ellitticamente, "omicidio stradale".

Si tratta di valutare con attenzione ogni ipotesi di definizione di un'autonoma condizione soggettiva di consumazione del reato, poiché si rischia di incidere sulla sistematica della parte generale del codice penale. E' questo un rischio, diretto o indiretto, in cui è bene non incorrere per non mettere a repentaglio la tenuta dell'intera struttura codicistica del fatto reato. L'esigenza di delineare compiutamente le fattispecie induce anche a chiedersi se operare sulla definizione di un autonomo delitto o se agire sul sistema delle circostanze dei delitti contro la persona. Non ci si può infine nascondere la questione della complessiva razionalità delle risposte sanzionatorie che devono mantenersi congrue a quelle previste dall'intero Titolo XII del codice, rubricato "dei delitti contro la persona".

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio**

**nonché di comunione tra i coniugi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello e d altri; Titti Di Salvo ed altri

**(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi**

**(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio**

**(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi**

**(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Interviene il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) per rilevare che i disegni di legge in questione e, in particolare, quello già approvato dalla Camera dei deputati, costituiscono l'occasione per porre rimedio ad un errore concettuale di non piccolo conto. In effetti, si continua a ingenerare una certa confusione tra separazione giudiziale e consensuale. Si tratta di procedimenti diversi, di una differente natura degli atti introduttivi delle due sequenze procedurali, non ultimo confermata da un'alternativa concettuale che caratterizza l'atto giudiziario che definisce i due procedimenti. Pertanto, si tratta di non insistere su previsioni normative che alludono alla trasformazione del procedimento di separazione giudiziale in consensuale. Oltre alla correzione di questo equivoco terminologico, già presente nella disciplina attualmente in vigore, si tratta anche di porre rimedio, nella fase emendativa, alle imperfezioni in cui è incorsa la Camera dei deputati. Queste riguardano certamente il momento del computo del termine per la decorrenza del necessario periodo prima di pervenire allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio; del pari significativa gli appare l'incertezza che grava sull'articolo 3 del disegno di legge, riguardo al momento della cessazione degli effetti della comunione tra i coniugi. Dal punto di vista pratico, poi, la prassi e i procedimenti giudiziari di separazione suggeriscono che il termine che intercorre tra l'introduzione del procedimento e la comparizione delle parti è ben maggiore di sei mesi; pertanto, la struttura della norma approvata presso l'altro ramo del Parlamento o determina effetti incongrui, oppure dovrebbe essere in grado di incidere, quasi come un acceleratore normativo, sull'andamento nel tempo delle procedure di separazione tra i coniugi.

Secondo il presidente **PALMA** occorre tenere nel debito conto quanto è emerso in questa prima fase della discussione generale e conviene, al riguardo elencare gli snodi problematici che caratterizzano il disegno di legge n. 1504. Prima di tutto occorre chiedersi se la separazione possa ancora costituire un elemento pregiudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio; poi vi è da riflettere sul momento da cui decorre il termine annuale e semestrale previsto dall'articolo 1 del disegno di legge; vi è, infine, da determinare un eventuale regime transitorio in vista dell'entrata in vigore della riforma, nonché verificare se sia congruo discernere i casi di separazione che vedono

coinvolti gli interessi della prole e i casi in cui questi non vengano in rilievo, disponendo una distinzione normativa fondata sul termine necessario di separazione.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede che le relatrici valutino le ragioni attuali che sottenderebbero la necessità di mantenere un termine dilatorio necessario prima di poter pervenire alla cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale. Salvo voler conferire rilievo a questioni ideologiche, ritiene che questa scelta debba fondarsi esclusivamente sull'esigenza dell'ordinamento di dare certezza ai rapporti patrimoniali tra i coniugi in seguito alla separazione e alla evidente necessità di tutelare gli interessi, anche affettivi, dei figli nati nel matrimonio in via di dissoluzione.

Dopo un breve intervento del senatore [CUCCA](#) (*PD*), volto a ribadire i termini del rapporto tra i procedimenti di separazione tra i coniugi e gli effetti della separazione stessa sulle convenzioni patrimoniali prescelte, il presidente [PALMA](#) invita i senatori che intendano intervenire a segnalarlo alla Presidenza per poter poi chiudere la discussione generale, procedere con l'individuazione del testo base e con la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUL SEGUITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1344 IN MATERIA DI DIVIETO DI BENEFICI PENITENZIARI IN FAVORE DEI CONDANNATI PER ALCUNI DELITTI*

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) chiede di poter sottoscrivere il disegno di legge n. 1344, in materia di divieto di benefici penitenziari in favore dei condannati per alcuni delitti, d'iniziativa del presidente Palma, data la piena condivisione dei contenuti della proposta di legge da parte dei senatori del proprio Gruppo presenti in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Giarrusso a meditare attentamente su tale richiesta, anche perché l'*iter* di alcuni disegni di legge che ha avuto luogo nei mesi scorsi ha mostrato come le posizioni politiche manifestate dal Gruppo del Movimento 5 Stelle in materia, si sono rilevate talvolta molto diverse dalle proprie. Inoltre, non sono mancati episodi nei quali le sue opinioni e gli atti parlamentari sottoscritti sono stati oggetto di strumentalizzazioni o di aspre critiche politiche.

#### *SU ALCUNE RICHIESTE RIVOLTE AL GOVERNO IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA GEOGRAFIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI*

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo di far conoscere lo stato di avanzamento dei lavori dell'Esecutivo sull'esercizio della delega conferita dalla Camere al Governo in materia di depenalizzazione.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene a sua volta per chiedere che il Governo, attraverso l'intervento diretto in Commissione del ministro Orlando, possa rispondere ai quesiti svolti dai senatori a seguito delle comunicazioni rese nel corso della seduta pomeridiana del 23 aprile. In particolare, auspica che possa definitivamente chiarirsi l'indirizzo governativo in punto di geografia giudiziaria, un profilo, questo, su cui la Commissione ha manifestato grande sensibilità e sul quale gli utenti del sistema giustizia manifestano forti elementi di sofferenza.

Si associa alle parole del senatore Buemi anche il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) .

Anche il senatore [LUMIA](#) (*PD*) si sofferma sulla delicatezza dei temi evocati dai colleghi Airola, Buemi e Caliendo, e ribadisce in particolare che le criticità della geografia giudiziaria dovranno essere risolte con il fattivo intervento della Commissione, la quale, del resto, non ha mancato di far pervenire il proprio apporto nel corso dei mesi passati, ribadendo tra l'altro l'esigenza di garantire un'effettiva giustizia di prossimità.

Il presidente [PALMA](#) rende noto che è pervenuta la relazione illustrativa delle risultanze degli incontri tenuti dal Gruppo di lavoro per il monitoraggio della riforma introdotta dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, presieduto dalla dottoressa Anna Maria Palma Guarnier. Il documento sarà messo a disposizione dei componenti della Commissione.

Quanto al seguito delle risposte del ministro Orlando ai quesiti svolti dai senatori intervenuti in sede di comunicazioni del Ministro sulle linee programmatiche del suo Dicastero, sarà sua cura acquisirne la disponibilità affinché questi possa nuovamente intervenire prima della sospensione estiva e compatibilmente con il carico di lavoro della Commissione, che si annuncia assai gravoso per le prossime settimane.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 97**

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, preso atto delle osservazioni trasmesse dalla 11a Commissione permanente e fatte proprie le osservazioni favorevoli con rilievi della 6a Commissione che vengono di seguito allegate per intero, così da intendersi pienamente recepite, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- l'articolo 1, comma 2, concernente l'ipotesi di assunzione (da parte di imprese) di detenuti semiliberi, prevede che la misura del credito d'imposta sia pari a 350 euro mensili per il 2013 e, a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo regolamento, a 300 euro mensili; a tal fine appare opportuno definire in termini chiari se l'ipotesi si applichi anche all'assunzione degli internati, dal momento che anche tale categoria di soggetti può essere ammessa al regime di semilibertà;
- allo stesso articolo 1, il comma 4 prevede che le suddette misure dei crediti d'imposta si applichino anche ai rapporti di lavoro in corso instaurati alla data del 1° gennaio 2013, a condizione che essi siano proseguiti per un periodo non inferiore a 30 giorni; a quest'ultimo riguardo, appare opportuno definire in termini più chiari se il termine minimo di 30 giorni decorra dal 1° gennaio 2013, dal 2 gennaio 2013 o, al limite, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro;
- la Commissione invita altresì a valutare l'ipotesi di innalzare a 600 euro mensili l'ammontare del credito d'imposta per il lavoro svolto all'interno degli istituti di esecuzione della pena, stante il particolare valore rieducativo e di riqualificazione sociale sotteso alle attività lavorative intramurarie;
- l'articolo 2, nel prevedere, in favore delle imprese, crediti d'imposta identici a quelli di cui all'articolo 1, qualora ricorra una delle fattispecie indicate, dovrebbe esplicitamente chiarire se, nella prima di tali fattispecie, si intenda in realtà far riferimento anche agli "internati" ammessi alla semilibertà (oltre che ai "detenuti" in tale condizione); potrebbe altresì chiarirsi la natura degli effetti che deriverebbero da una cessazione del rapporto di lavoro durante il decorso del periodo minimo in oggetto, eventualmente distinti anche a seconda della causa della cessazione;
- all'articolo 2, comma 1, lettera a) inserire una clausola che consenta di accedere al beneficio anche nel caso in cui l'assunzione di individui in esecuzione intramuraria, che segue il periodo di formazione, risulti di necessità inferiore al termine temporale del triplo, in ragione del periodo residuo di detenzione;
- con riferimento all'articolo 4, si valuti l'opportunità che nel secondo periodo, dopo le parole "il credito d'imposta di cui all'articolo 1", le parole: "è utilizzabile" siano sostituite dalla seguente "spetta". Infatti, sembra più opportuno elidere il riferimento all'utilizzabilità in concreto del credito d'imposta e di inserire un esplicito riferimento proprio al presupposto per la sua spettanza al datore di lavoro;
- in relazione all'articolo 6, commi 5, 6 e 7, si valuti se le funzioni affidate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non esulino o eccedano dalle competenze proprie di quell'articolazione del Ministero giustizia;
- con riguardo all'articolo 5, si consideri la possibilità di non prevedere limiti massimi dei benefici da concedere a ciascuna impresa, poiché ciò limiterebbe le facoltà di assunzione e i possibili effetti virtuosi sul sistema occupazionale, dei benefici fiscali volti a favorire l'impiego di detenuti e internati, previsti dal decreto in titolo secondo i limiti stabiliti dalla disciplina di rango primario;

- quanto all'articolo 8, infine, si valuti se la previsione nel comma 1 di una riduzione della contribuzione valida fino all'emanazione di un nuovo decreto ministeriale sia conforme alla disciplina di rango legislativo, che prevede una cadenza biennale nell'emanazione dei decreti; inoltre si invita la Commissione di merito a dare risalto alle cooperative di natura sociale, quanto meno assegnando ad esse la precedenza nell'accordare i benefici.

### **OSSERVAZIONI DELLA 6a COMMISSIONE (FINANZE)**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo, considerato il valore sociale delle misure a favore dei detenuti e dell'obiettivo del loro reinserimento nella società, formula osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi, riferiti all'articolo 6:

commi 2 e 8: in riferimento ai costi sostenuti nell'anno 2014, si rileva una discrasia tra le disposizioni recate dall'articolo 6, comma 2 (che prevede che le istanze sono presentate entro la fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento in oggetto), e dal successivo comma 8 (che prevede che per l'anno 2014 continuino ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento). Al riguardo, premesso che le due disposizioni sembrano escludersi a vicenda, occorre chiarire se per l'anno 2014 occorre presentare l'istanza in base alla nuova procedura di accesso al credito (seppur rispettando i termini diversi legati alla pubblicazione del decreto), oppure se, come per l'anno 2013, si applica tout court la procedura previgente;

al comma 2: al fine di chiarire che i soggetti che intendono fruire del credito d'imposta per l'anno successivo possono presentare le istanze «preventive» sia in riferimento ai rapporti di lavoro già instaurati che in riferimento a nuovi rapporti di lavoro che essi prevedono di instaurare nel corso del medesimo anno, occorre integrare il comma 2, aggiungendo, dopo le parole «per cui si chiede la fruizione del beneficio, un'istanza», le seguenti parole «relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare»;

al comma 4: si ritiene necessario esplicitare, secondo la seguente formulazione, che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dalla data di autorizzazione, ma non prima della sua «maturazione», cioè dell'effettivo sostenimento dei costi relativi alle assunzioni agevolabili: «4. Le agevolazioni sono fruite, con le modalità di cui al comma 1, a seguito dell'avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 3, nei limiti dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili. »;

al comma 8: il riferimento all'anno 2013 contenuto nell'ultimo periodo del comma 8, va sostituito con «2014», in coerenza con le modifiche già apportate al primo periodo del medesimo comma.

## **SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI**

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e  
disciplina delle convivenze

### **TITOLO I Delle unioni civili**

#### **Art. 1.**

*(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)*

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.
2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile. Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
  - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
  - b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
  - c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
  - d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
  - e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.



4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

*(Modifiche al codice civile)*

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
2. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:  
«Art. 143-bis.1 - (*Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*). -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

*(Regime giuridico)*

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione delle adozioni di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.
3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

*(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)*

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.
2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5.

*(Assistenza sanitaria e penitenziaria)*

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

*(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)*

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.
2. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte

dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.

#### Art. 7.

##### *(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;

d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»

e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

## TITOLO II

### Della disciplina delle convivenze

#### Art. 8.

##### *(Della convivenza di fatto)*

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 9.

*(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)*

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 10.

*(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)*

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 11.

*(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)*

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.

2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 11-bis.

*(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)*

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all'articolo 8 comma 1.

Art. 12.

*(Obbligo alimentare)*

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Art. 13.

*(Contratto di convivenza)*

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.

2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.
4. Le parti possono stabilire nel contratto:
- 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
  - 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
  - 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
  - 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità
  - 5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.
5. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».
6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.
7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

Art. 14.  
(Cause impeditive).

1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:
- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  - b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell'art. 13 della presente legge;
  - c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
  - d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
  - e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
  - f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le

parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all'articolo 13.

3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

#### Art. 15.

##### *(Assistenza sanitaria e penitenziaria)*

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

#### Art. 16.

##### *(Successione nel contratto di locazione)*

1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

#### Art. 17.

##### *(Risoluzione del contratto di convivenza)*

1. Il contratto di convivenza si risolve per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti.

2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 13.

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 15.  
*(Diritti nell'attività di impresa)*

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 230-*ter*. - (*Diritti del convivente*). - Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 16.  
*(Norme applicabili)*

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis*. - (*Contratti di convivenza*). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 17.  
*(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)*

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».

Art. 18.  
*(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)*

1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119](#)

Art. 1

**1.7 (testo 3)**

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il

direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: 'Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)', nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. Purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false, il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica."»

**1.10 (testo 3)**

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al terzo comma dopo le parole: "che ha riportato la notizia cui si riferisce", sono aggiunte in fine le seguenti: "purché non siano documentalmente false"».

**1.11 (testo 3)**

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», inserire le seguenti: «o non siano documentalmente false».*

## 1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 125 (pom.) del 25/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2014  
125ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[PALMA](#)

*indi del Vice Presidente*

[CASSON](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione che, accedendo ad una richiesta pervenutagli per le vie brevi da una senatrice appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, si riserva di acquisire, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, dal Ministero della giustizia informazioni con riguardo alle attività artistiche e teatrali svolte dai detenuti negli istituti di pena.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) chiede al Governo di chiarire alla Commissione se sia vero quanto si apprende da notizie di stampa in ordine al divieto, illogico oltre che inumano, per i detenuti di poter disporre in cella di un massimo di due libri.

Il presidente [PALMA](#) osserva come il regime penitenziario contempli restrizioni che, a volte, applicate ai casi concreti, rischiano di rivelarsi inique ed illogiche. In proposito ricorda di essersi imbattuto, nel corso della propria esperienza alla guida del Ministero della giustizia, in un caso in cui ad un detenuto sottoposto al regime penitenziario *ex* articolo 41-*bis* era stato vietato di abbracciare il proprio nipote neonato e gravemente malato.



*IN SEDE REFERENTE*

[\(1119\)](#) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) *CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) *CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) *TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

**- e petizione n. 1091 ad essi attinente**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che nella seduta di ieri la Commissione aveva disposto il mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.5 e 3.6.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) insiste affinché sia approvato l'emendamento 3.4 come riformulato.

Il vice ministro COSTA ribadisce le perplessità di ordine tecnico e sistematico poste dagli emendamenti 3.4 (testo 2 ) e 3.5.

Sulle proposte in esame e sulle problematiche connesse all'istituto della lite temeraria si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori [CASSON](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [BARANI](#) (GAL), [LUMIA](#) (PD) e il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII).

Intervengono altresì per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2), la senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), e favorevole, il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S).

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore [CASSON](#) (PD) ritira l'emendamento 3.4 (testo 2).

Il presidente [PALMA](#) esprime perplessità sulla disciplina recata dall'emendamento 3.5 che, modificando l'articolo 427 del codice di procedura penale, verrebbe a regolare l'istituto della lite temeraria.

Sull'emendamento 3.5 si apre quindi un breve dibattito, nel quale prendono la parola i senatori [FALANGA](#) (FI-PdL XVII), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il presidente [PALMA](#)

(FI-PdL XVII).

Il senatore [CASSON](#) (PD) riformula l'emendamento 3.5 in un testo 2.

Il vice ministro COSTA, pur comprendendo in linea di principio la *ratio* dell'emendamento, ribadisce le proprie perplessità sulla proposta, sulla quale, comunque, si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.5 (testo 2) è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo che l'emendamento 3.6 è stato dichiarato decaduto per assenza della proponente, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1119, come modificato nel corso dell'esame e autorizzandola ad apportare le modifiche di coordinamento che si dovessero rendere necessarie. Risultano pertanto assorbiti i connessi disegni di legge, nonché la petizione in titolo.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.*

[\(1070\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

[\(315\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

**- e petizione n. 53 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente [PALMA](#) domanda al relatore Buemi se intende illustrare i nuovi emendamenti presentati con riferimento all'articolo 2. Si tratta degli emendamenti 2.1000, 2.1001 e 2.1002 cui sono state presentate ulteriori proposte subemendative. Tutti i nuovi emendamenti sono pubblicati in allegato.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che la prima delle sue proposte emendative riguarda la parte di disciplina della legge Vassalli relativa al titolo della responsabilità civile dei magistrati e al limite della risarcibilità del danno, anche biologico; inoltre, l'emendamento 2.1001 concerne i presupposti di esclusione della responsabilità magistratuale; infine, l'emendamento 2.1002 tipizza i casi di colpa grave sanzionabile ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della stessa legge n. 117 del 1988. Consapevole della complessità delle questioni poste e avendo preso conoscenza dei subemendamenti presentati, auspica che si possa svolgerne un esame approfondito al fine di rendere effettiva la responsabilità civile degli appartenenti all'ordine giudiziario, pur circondandola di adeguate garanzie.

Non essendovi senatori che intendono illustrare le proposte subemendative, il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di esprimere il proprio orientamento sui nuovi emendamenti del relatore riferiti all'articolo 2.

Il vice ministro COSTA sottolinea la rilevanza dell'emendamento 2.1000 volto ad introdurre la risarcibilità del danno biologico anche al di fuori dei casi di indebita restrizione della libertà personale per atto gravemente colpevole o persino doloso compiuto da un magistrato. Per tale ragione, e anche alla luce delle numerose implicazioni sottese agli ulteriori emendamenti 2.1001 e 2.1002, chiede che la Commissione possa differire le votazioni per un ulteriore approfondimento sulla portata dei testi in esame.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) auspica che la richiesta del Governo possa trovare accoglimento; non sfugge a nessuno il rilievo sistematico delle tre proposte emendative del relatore riferite all'articolo 2; in particolare è condivisibile l'esigenza di un supplemento di riflessione sulla portata dell'emendamento 2.1000 e sui relativi subemendamenti.

Il senatore [SUSta](#) (SCpI) conviene sull'opportunità di accedere alla richiesta avanzata dal vice ministro Costa.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) si sofferma sulla portata applicativa dell'emendamento 2.1000; anticipa, quindi, che l'ipotesi di estendere i presupposti per la risarcibilità anche al danno biologico diverso da quello che causato nell'evenienza di un'illecita restrizione della libertà personale per atto gravemente colposo doloso del giudice, non lo trova pregiudizialmente contrario; ritiene anch'egli che si possa convenire sulla richiesta di approfondimento avanzata dal vice ministro Costa.

Secondo il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) occorre che il supplemento di istruttoria sui tre emendamenti del relatore riferiti all'articolo 2 si risolva in un'attenta meditazione della portata di tali norme sul complessivo sistema di risarcibilità per danno da attività giudiziaria; non deve trattarsi, invece, di un rinvio motivato da intenti dilatori.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) avanza perplessità sulla richiesta del vice ministro Costa, tanto più che le proposte emendative erano note già da tempo e non si comprende perchè si debba reagire con un rinvio alla votazione inaspettata con la quale, presso la Camera dei deputati, è stato recentemente approvato un emendamento in materia di responsabilità civile dei magistrati, nel corso dell'esame della legge europea per l'anno 2013. In definitiva, sarebbe il caso di procedere senz'altro con le votazioni sugli emendamenti.

Il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene condivisibile la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, ma è sua opinione che essa non abbia nulla a che fare con gli esiti della votazione cui si riferiva la senatrice Alberti Casellati e che riguarda un procedimento parlamentare del tutto diverso e che concerne un disegno di legge che non è all'esame della Commissione.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) ricorda ai componenti della Commissione e al rappresentante del Governo che l'esigenza di pervenire alla celere approvazione della riforma in materia di responsabilità civile dei magistrati trova le sue radici nel referendum abrogativo approvato molti anni fa e il cui esito, in realtà, è stato costantemente eluso. Tale precisazione è d'obbligo specialmente in una contingenza storica in cui ci si richiama, secondo convenienza, a una presunta necessità di interpretare e assecondare desideri

e bisogni dell'opinione pubblica.

Il presidente [PALMA](#), preso atto dell'avviso espresso dai rappresentanti dei Gruppi, preannuncia che le votazioni sugli emendamenti avanzati dal relatore e sui subemendamenti ad essi riferiti avranno luogo nel corso della prossima seduta di martedì 1 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI.** - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA.** - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri.** - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rileva che non vi sono altri senatori che intendono intervenire in discussione generale e, dopo un breve intervento della senatrice [GINETTI](#) (PD) che preannuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge a sua firma concernente la disciplina del delitto di omicidio stradale, dichiara chiusa la discussione generale e invita il relatore Cucca a predisporre un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione. Tutti i componenti della Commissione sono invitati a far pervenire le eventuali richieste di audizione che potranno aver luogo in sede di Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1504\)](#) **Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

[\(82\)](#) **Roberta PINOTTI.** - *Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

[\(811\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi*

***di scioglimento del matrimonio***

***(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

***(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) rileva che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati costituisce un equilibrato punto di mediazione e se è vero che occorre porre rimedio ad alcune incertezze nella redazione dell'articolato già poste in evidenza dalle relatrici, occorre anche concentrare l'attenzione sugli elementi salienti connessi con la disciplina tendente ad accelerare l'accesso allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Vi è innanzitutto da chiarire se vi sia ancora effettiva necessità di mantenere il procedimento di separazione quale presupposto per pervenire al divorzio. Vi è poi il tema, certamente non irrilevante, della natura e della durata del necessario termine dilatorio perché i coniugi possano far cessare gli effetti civili del rito matrimoniale. Sulla durata di questo termine, il momento della sua decorrenza a seconda che vengano in gioco gli interessi della prole, è opportuno che la Commissione ricerchi il massimo livello di condivisione per poi addivenire a puntuali modifiche della legislazione del 1970.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) si limita a rilevare quanto sia anacronistico l'istituto che condiziona l'accesso al divorzio al previo esperimento del procedimento di separazione tra i coniugi. Non si vede come si possa sperare che un termine di decantazione possa far desistere la coppia dal proposito di risolvere il vincolo matrimoniale, il che, peraltro, tradisce una venatura ideologica sottesa al tentativo di preservare sempre e comunque la stabilità degli effetti dello stesso istituto del matrimonio.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) precisa che il divorzio non ha affatto la natura di una sanzione morale, giuridica o sociale, ma è soltanto un istituto della legislazione speciale che presuppone il previo esperimento di un ulteriore procedimento che ne integra, al momento, una vera e propria condizione di procedibilità. L'alterazione di questo schema giuridico, per quanto lo si possa ritenere discutibile, deve essere presa in attenta considerazione per non generare incertezze procedurali e incongruenze che potrebbero riflettersi sull'intero novero dei rapporti regolati dal diritto di famiglia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

***(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*), facendosi anche interprete di alcune considerazioni condivise con il senatore Romani, primo firmatario del disegno di legge in titolo, chiede che possano essere offerte delucidazioni sulle critiche rivolte alle sanzioni penali previste per i delitti che si intende introdurre nel sistema penale. Infatti, è stato da più parti rilevato, nel corso delle precedenti sedute, come occorra rendere coerente e sistematicamente equilibrato il quadro delle pene previste per i delitti di traffico di organi destinati al trapianto, nonché per il reato associativo finalizzato al compimento di tali condotte illecite.

Dopo una breve precisazione del PRESIDENTE, che rileva come sul punto si potrà intervenire sia in fase di illustrazione degli emendamenti che nel corso della loro successiva discussione, viene dichiarata chiusa la discussione generale. Il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 922 è fissato per le ore 18 di giovedì 10 luglio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUL SEGUITO DEI DISEGNI DI LEGGE DI AMNISTIA E INDULTO*

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) rende noto di aver concluso il lavoro di predisposizione di una proposta di testo unificato sui disegni di legge nn. 20, 21, 1081 e 1115, in materia di amnistia e indulto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1070](#)

Art. 2

**2.1001/1**

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*All'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le seguenti parole: «ed e)».*

**2.1001/2**

[MUSSINI](#), [GAMBARO](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [CAMPANELLA](#), [ORELLANA](#)

*All'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le parole: «ed e)».*

**2.1002/1**

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:  
«a) la violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile».*

**2.1002/2**

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, alle lettere b) e c) sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza rilevante».*

**2.1002/3**

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza».*

**2.1002/4**

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza».*

**2.1002/5**

[MUSSINI](#), [GAMBARO](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [CAMPANELLA](#), [ORELLANA](#)

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente all'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le parole: «ed e)».*

**2.1002/6**

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*All'emendamento 2.1002, al capoverso «3», sopprimere la lettera e).*

**2.1002/7**

[ALBERTI](#), [CASELLATI](#)

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) l'interpretazione di norme di diritto in contrasto con quanto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, a condizione che detta interpretazione si fondi su motivazioni già valutate dalle sezioni unite della Corte di cassazione ovvero su motivazioni abnormi ovvero su motivazioni apparenti».*

**2.1002/8**

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sostituire le parole: «senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione» con le seguenti: «senza specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».*

**2.1002/9**



[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente parola: «adeguata».*

**2.1002/10**

[MUSSINI](#), [GAMBARO](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [CAMPANELLA](#), [ORELLANA](#)

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente parola: «adeguata».*

**2.1002/11**

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, in ogni caso, esclusa la colpa grave nel caso in cui sussiste contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione».*

**2.1002/12**

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché non sussista contrasto interpretativo».*

Art. 5

**5.0.1000/1**

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari ai due quinti di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.».

**5.0.1000/2**

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

*All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a due terzi di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.».

**5.0.1000/3**

[ALBERTI](#), [CASELLATI](#)

*All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8» nel comma 3, sostituire le parole: «non può superare la», con le seguenti: «coincide con la», e il comma 4 dell'articolo 8 della legge del 13 aprile 1988 n. 117 è soppresso.*

**5.0.1000/4**

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

*All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», nel comma 3, sostituire le parole: «al quinto», con le seguenti: «non inferiore al quinto e fino ad un terzo».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1119**

Art. 3



### **3.5 (testo 2)**

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:*

«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa».

## 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014  
**128ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[PALMA](#)**

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 17,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **[PALMA](#)** alla luce delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e delle questioni ivi sollevate in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione, ritiene opportuno svolgere alcune precisazioni. Replicando, in particolare, ai rappresentanti di alcuni Gruppi che hanno accennato a una presunta decelerazione dei lavori negli ultimi tempi, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame di numerosi provvedimenti che si trovano nello stato di relazione per l'Assemblea, ovvero sono all'esame dell'altro ramo del Parlamento. In particolare, sono già stati trasmessi alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di tortura (Atto Senato 362 e connessi), di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati (Atto Senato 116 e connessi), nonché i disegni di legge in materia di esercizio abusivo delle professioni (Atto Senato 471 e connessi) e di demolizione di opere abusive (Atto Senato 580), tutti approvati dal Senato alcuni mesi fa, sulla base dell'attività istruttoria della Commissione. Ricorda, inoltre, che recentemente la stessa Commissione ha approvato il disegno di legge in materia di negazionismo (Atto Senato 54-A/R) e il disegno di legge in materia di diffamazione (Atto Senato 1119 e connessi), già approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i provvedimenti all'esame della Commissione, il disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati (Atto Senato 1070 e connessi) è in parte correlato ai disegni di legge europea per l'anno 2013 (Atti Senato 1519 e 1533) e, pertanto, il relativo esame potrà essere concluso dopo che la Commissione avrà espresso il parere sul disegno di legge europea che, come

noto, a seguito di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative alla responsabilità civile dei magistrati. Ricorda, peraltro, che il tema in questione è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea che non ritiene conforme all'ordinamento comunitario una esclusione totale di responsabilità per gli errori giudiziari di interpretazione.

In ordine ai disegni di legge sulla lotta alla corruzione, sul voto di scambio e sul falso in bilancio (Atto Senato 19 e connessi), rileva che i lavori in Commissione hanno subito una decelerazione quando, poco più di un mese fa, il Governo ha annunciato di voler presentare una propria iniziativa su tale materia; in quella circostanza, infatti, con l'accordo della maggioranza dei Gruppi presenti in Commissione, è stato disposto il differimento della discussione dei disegni di legge fino alla presentazione del testo governativo; tale sospensione non può eccedere il termine di un mese. E' evidente che essendo trascorso tale termine, si potrebbe procedere alla votazione dei relativi emendamenti. Tuttavia, informa la Commissione che, presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame di un disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), è stato approvato un emendamento che innova interamente la disciplina del reato di riciclaggio; tale disposizione, come è noto, è riguardata dal disegno di legge n. 19 e dagli altri connessi. Poiché, in seguito alla deliberazione della Commissione finanze della Camera dei deputati, l'eventuale approvazione di norme in materia di riciclaggio anche da parte della Commissione determinerebbe il sovrapporsi di discipline aventi il medesimo oggetto, ha ritenuto di chiedere al Presidente del Senato di attivare le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati al fine di evitare inconvenienti e incongruenze procedurali. Comunica, quindi, che l'esame del disegno di legge n. 19 e connessi potrà riprendere non appena perverrà una risposta circa le intese con l'altro ramo del Parlamento, fermo restando che la sospensione dell'esame non potrà protrarsi ancora per molto tempo, alla luce delle reiterate richieste di calendarizzazione in Assemblea da parte di alcuni gruppi di opposizione e, in particolare, da parte del Movimento 5 Stelle.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge sul contrasto all'omofobia e alla transfobia, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 1052 e connessi), ricorda che, constatato il ricorso a condotte ostruzionistiche da parte del gruppo Nuovo Centro Destra in sede di esame degli emendamenti, ha ritenuto opportuno non monopolizzare i lavori della Commissione con il prolungato esame di un provvedimento che, peraltro, non risulta ancora calendarizzato per l'esame in Assemblea.

In materia di amnistia e indulto (Atto Senato 20 e connessi), i lavori della Commissione potranno proseguire in vista degli esiti che sortiranno dai nuovi, ulteriori provvedimenti annunciati dal Governo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ricorda anche che, dopo che l'Unione europea ha espresso apprezzamento per i recenti sforzi profusi dal Governo nel fronteggiare tale emergenza, vi è rinnovata attenzione sull'ipotesi di adottare provvedimenti di amnistia e indulto come rimedio ultimo per risolvere il problema delle carceri.

Per altro verso, i disegni di legge volti a introdurre il reato di omicidio stradale (Atto Senato 859 e connessi) sono in fase di discussione avanzata, in attesa che i Gruppi facciano pervenire le proprie indicazioni in ordine alle richieste di audizioni già avanzate.

Svolge, quindi, brevi cenni ad altri provvedimenti all'esame della Commissione, quali il disegno di legge in materia di adozione dei minori (Atto Senato 1209), nonché il disegno di legge sul divieto dei benefici ai condannati *ex* articolo 416-ter del codice penale (Atto Senato 1344) e quello sulle modifiche al codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di tipo mafioso (Atto Senato 810); si tratta di discussioni il cui esito è sospeso in attesa del parere della Commissione bilancio.

Inoltre, per i disegni di legge sul divorzio breve (Atto Senato 1504 e connessi) e sul tribunale della famiglia (Atto Senato 194 e connessi) le relatrici saranno chiamate ad individuare un testo base ovvero a presentare un testo unificato alla luce di un eventuale, prossimo ciclo di audizioni.

Infine, la discussione dei disegni di legge sulle unioni civili e le coppie di fatto (Atto Senato 14 e

connessi) sarà ripresa quanto prima, dopo che la relatrice ha recentemente depositato una versione corretta e riveduta della proposta di testo unificato.

Dopo brevi interventi delle senatrici [CIRINNA'](#) (PD), [FILIPPIN](#) (PD) e [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), nonché del senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) la Commissione prende atto dei chiarimenti offerti dal Presidente.

#### IN SEDE REFERENTE

#### **[\(922\)](#) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto) illustra le ragioni alla base della presentazione del disegno di legge in titolo e ricorda, innanzitutto, che la donazione di un proprio organo costituisce una straordinaria manifestazione di liberalità. I trapianti di organi, oltre ad avere generato una svolta epocale nella pratica medica, si caratterizzano essenzialmente perché hanno come presupposto un supremo atto di altruismo. Di qui l'esigenza di combattere ogni pratica volta alla commercializzazione e al favoreggiamento delle attività che circondano l'illecita cessione di parti del proprio corpo. Richiama quindi l'opportunità di fronteggiare il turismo internazionale volto al trapianto e alla cessione degli organi a titolo oneroso e a lottare in modo determinato contro le associazioni criminali che consumano tali reati. Si richiama altresì alla dichiarazione di Istanbul, adottata dall'Organizzazione mondiale per la sanità, dalla quale si evince che il traffico di organi equivale, in sostanza, alla tratta di esseri umani sia per l'allarme sociale che ingenera sia per la carica di illecità che accompagna simili condotte.

Infatti, la sociologia criminale conosce il tragico proliferare dei tentativi di ottenere organi dietro il pagamento di somme di denaro da parte dei pazienti in dialisi. Ne è conseguita la nascita di figure quali venditori, intermediari e medici che, a vario titolo, circondano queste pratiche, dalle quali scaturisce l'esigenza di proteggere i soggetti deboli relegati ai margini della società che spesso si trovano costretti a cedere parti del proprio corpo per disperazione. Conclude rilevando che gli obiettivi del disegno di legge si riassumono nell'intento di disincentivare la domanda illecita di donazioni, nella protezione delle vittime, nella repressione della condotta di organizzatori e facilitatori ai quali ultimi occorre comminare sanzioni severe ed effettive, stante la riprovevolezza morale del loro agire caratterizzato da un odioso approfittamento degli stati di bisogno.

In questa prospettiva, riferendosi alle perplessità emerse nel corso della discussione generale circa la congruità delle pene previste dal disegno di legge in titolo, precisa di aver considerato, quale punto di riferimento per la risposta sanzionatoria, gli articoli 600 e 601 del codice penale, nonché l'esigenza di poter ricorrere ad adeguati mezzi di ricerca della prova per prevenire, reprimere e dimostrare processualmente la consumazione di tali reati. In particolare, occorre che i limiti della cornice edittale consentano il ricorso alle attività di intercettazione telefonica quando si investiga sui delitti connessi al traffico illecito di organi.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 24 luglio.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

## 1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (pom.) del 15/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2014  
**129ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[PALMA](#)**

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14.10.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore **[CAPPELLETTI](#)** (M5S) chiede ragguagli al presidente Palma sullo stato delle intese con la Presidenza della Camera in ordine alle modalità di prosecuzione del disegno di legge n. 19 e connessi, in materia di lotta alla corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, dopo che, presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), era stato approvato un emendamento che innova interamente la disciplina codicistica del reato di riciclaggio.

Il presidente **[PALMA](#)** fa presente che non è ancora pervenuta al riguardo comunicazione da parte della Presidenza del Senato; ove la situazione di incertezza dovesse persistere, entro la prossima settimana si potrà valutare come proseguire con il seguito dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 19 e connessi.

Il senatore **[BUEMI](#)** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), chiede delucidazioni al rappresentante del Governo su un testo concernente la riforma della responsabilità civile dei magistrati che, secondo alcuni organi di stampa, l'Esecutivo sarebbe in procinto di presentare alle Camere. In particolare, chiede di sapere se il testo predisposto dal Governo affronta il tema della responsabilità civile dei giudici con particolare riguardo ai profili di applicazione del diritto interno in violazione del diritto dell'Unione europea. Quindi domanda se non sia il caso di sospendere l'esame in Commissione dei

disegni di legge n. 1070 e connessi, in attesa dell'iniziativa di legge governativa.

Il vice ministro COSTA replica che il Governo, in realtà, non ha ancora predisposto un articolato compiuto, pur monitorando attentamente l'esame delle proposte in materia di responsabilità civile dei magistrati. Sotto tale profilo, peraltro, ha avuto modo di esprimere la propria posizione sulle diverse tematiche sottese alla riforma della responsabilità civile dei giudici; in particolare, rinvia al contributo offerto in occasione dell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1070, che appare ormai prossimo alla definizione.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che, allo stato dell'arte, il Governo non ha annunciato ufficialmente una propria iniziativa legislativa in materia di responsabilità civile dei magistrati; non sussistono dunque le condizioni per invocare l'applicazione dell'articolo 51, comma, 2, del Regolamento, né vi è ragione per sospendere l'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che la senatrice Cirinnà, relatrice per i disegni di legge in materia di unioni civili e coppie di fatto (Atto Senato n. 14 e connessi) ha rivolto un appello ai sindaci d'Italia, mediante organi di stampa, affinché procedano alla trascrizione delle unioni o dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso; e ciò sebbene il nostro ordinamento non riconosca i crismi della legittimità a tali unioni. Ritiene che la senatrice Cirinnà, in questo modo, abbia indebitamente fatto leva sul proprio ruolo di relatrice aumentando le pressioni volte ad indurre il Senato ad approvare quanto prima la disciplina sul riconoscimento delle coppie omosessuali; tale ipotetica riforma, tuttavia, fa registrare ancora una forte divisione tra le forze politiche e, comunque, merita un adeguato approfondimento. Auspica quindi che la senatrice Cirinnà assuma le decisioni opportune rimettendo l'incarico di relatrice sui disegni di legge in questione; in caso contrario, si chiede se non vi siano le condizioni per disporre la revoca dell'incarico da parte del Presidente della Commissione.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*), osserva che, ferma restando naturalmente la libertà di espressione e di valutazione di ciascun parlamentare, non si comprende la ragione della richiesta prospettata dal senatore Giovanardi.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) condivide pienamente le osservazioni del senatore Casson.

*IN SEDE REFERENTE*

**(859) SCILIPOTI. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale**

**(1357) FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali**

**(1378) MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali**

**(1484) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale**

**(1553) Nadia GINETTI. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 859, 1357 e 1378, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1484 e 1553 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore **CUCCA** (PD) illustra i disegni di legge n. 1484 e n. 1553.

Il disegno di legge n. 1484 prevede l'introduzione di due nuove fattispecie incriminatrici, l'una che prevede il delitto di omicidio stradale, l'altra che disciplina il reato di lesioni stradali. Inoltre, l'articolo 3 del disegno di legge prevede l'inserimento del secondo dei due delitti tra quelli per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza.

Infine, l'articolo 4 prevede una norma relativa al computo delle circostanze, stabilendosi l'inapplicabilità del giudizio di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, su quelle aggravanti recate dai nuovi articoli 589-bis e 590.1, introdotti dallo stesso disegno di legge in illustrazione.

Il relatore ritiene opportuno quindi soffermarsi brevemente sulla formulazione del reato di omicidio stradale recata dal menzionato articolo 589-bis del codice penale. La fattispecie incriminatrice si caratterizza perché la morte di una persona deve essere cagionata per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida di un mezzo di locomozione in stato di ebbrezza alcolica, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Segnala la disposizione perché questa esclude il caso fortuito o la forza maggiore quali cause dello stato di alterazione psichica in cui versa il soggetto attivo del reato. Il secondo comma prevede quindi l'aggravante dovuta alla plurilesività della condotta e si contraddistingue per un notevole incremento della risposta sanzionatoria.

Infine, con riguardo al reato di lesioni stradali, segnala che, da un lato, la definizione della fattispecie incriminatrice è identica a quella dell'omicidio stradale, dall'altro, il sistema delle circostanze aggravanti è naturalmente più articolato regolandosi la lesione grave, quella gravissima e, ancora una volta, la fattispecie plurilesiva che determina l'aumento fino al triplo della pena per la più grave delle violazioni commesse. Dando conto del fatto che anche in questo caso il delitto è perseguibile d'ufficio, cita l'opportuna norma di coordinamento con la quale vengono soppresse le aggravanti attualmente previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 589 e nel primo periodo dell'articolo 590, del codice penale.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1553, che reca un'impostazione ancora diversa da quelle seguite dagli disegni di legge in esame. Infatti, un primo articolo tende all'introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale, recante la nuova fattispecie di omicidio stradale.

La fattispecie si configura per le distinte modalità di condotta cui segue l'evento morte: il caso di chi si pone alla guida in stati di alterazione o di ebbrezza e l'azione, sino ad ora inquadrabile nel novero delle omissioni di soccorso, di chi si dà alla fuga dopo l'incidente.

La risposta sanzionatoria è della reclusione da otto a diciotto anni.

Inoltre si introduce la previsione dell'aggravante determinata dalla morte di più persone, nonché, tra le altre, l'ipotesi plurilesiva disomogenea che viene integrata allorquando si ha morte e lesione di altra persona. In tale circostanze il limite edittale rimane nell'ambito dei ventuno anni.

Viene altresì introdotto il reato di lesioni personali stradali che segue, sostanzialmente, la medesima impostazione del reato dianzi descritto, ma non prevede il caso di allontanamento dal luogo dell'incidente quale modalità di condotta espressamente regolata.

Il secondo comma dell'articolo 582-bis si caratterizza per una originale previsione in base alla quale il



delitto è punibile a querela, laddove l'alterazione di salute fisica e mentale non abbia durata superiore a 20 giorni.

L'articolo 3 abroga l'articolo 589 del codice penale.

L'articolo 4 introduce il reato di lesioni stradali personali tra quelli per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.

Infine, l'articolo 5 reca puntuali modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992, così da modificare l'intero complesso delle sanzioni amministrative e delle procedure di abilitazione alla guida dei veicoli, previste dal codice della strada conseguenti alle condotte incriminate.

Propone, quindi, di svolgere l'esame del disegno di legge testé illustrati congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il presidente [PALMA](#) invita i Gruppi ad integrare entro giovedì prossimo, ove ritengano necessario, le richieste di audizione finora pervenute; auspicabilmente si potrà quindi procedere allo svolgimento delle audizioni nella seduta notturna di martedì 22 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1517) Deputati [ERMINI](#) e Donatella [FERRANTI](#). - Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore [CASSON](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 1517 reca l'introduzione dell'articolo 15-bis nella legge 28 aprile 2014, n. 67. Si viene a introdurre una norma transitoria per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei riguardi degli irreperibili. Più specificamente, la norma si applica alle sole disposizioni del Capo III della legge citata.

Ricorda che il Capo III, sotto il titolo "Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili" reca le norme che modificano gli articoli 419 e seguenti del codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare. Si tratta di norme che garantiscano la possibilità di procedere anche in assenza dell'imputato, se questi non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi.

La *ratio* è quella di estenderne gli effetti ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 67 del 2014. Ciò, tuttavia, alla sola condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

Il secondo comma introduce, quindi, una disposizione derogatoria in forza della quale le disposizioni

previgenti alla disciplina introdotta nell'aprile del 2014 continuano a trovare applicazione a tutti i procedimenti in corso in cui sia stato dichiarato contumace l'imputato e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. Anche questa norma di carattere derogatorio è esplicitamente riferita ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 67 del 2014.

Rileva poi che l'articolo 2 dispone l'entrata in vigore della predetta disciplina transitoria il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il relatore, auspica quindi che, previo assenso di tutte le forze politiche presenti in Commissione, il provvedimento possa essere riassegnato in sede deliberante.

Il presidente [PALMA](#) comunica che è appena pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1517, allegate le sottoscrizioni da parte dei senatori Capogruppo in Commissione. Avverte quindi che attiverà la procedura prevista per la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo.

Il vice ministro COSTA esprime, a nome del Governo, un orientamento favorevole in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

**(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi**

**(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio**

**(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi**

**(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente [PALMA](#), nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Su proposta della relatrice [FILIPPIN](#) (PD), la Commissione conviene di assumere come testo base il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente [PALMA](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, da

referirsi al testo base, alle ore 18 di giovedì 31 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## **1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 44 (pom.) del 24/07/2014**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 44**  
**GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[CASSON](#)

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 859 E  
CONNESSI (OMICIDIO STRADALE)*

## 1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 28/07/2014

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

LUNEDÌ 28 LUGLIO 2014  
**133ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PALMA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa sugli Atti Senato n. 859 e connessi in materia di norme penali sull'omicidio stradale, che hanno avuto luogo lo scorso 24 luglio in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di*

***disciplina del patto di convivenza***

***(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***

***(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***

***(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***

***(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza***

***(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso***

***(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili***

***(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso***

**- e petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) esprime talune perplessità sul testo unificato predisposto dalla relatrice, nella parte in cui da un lato non sembra apprestare adeguata tutela alle unioni fra persone dello stesso sesso e dall'altro finisce per intervenire in modo assai incisivo sui profili patrimoniali e successori delle coppie non coniugate. In merito alla disciplina delle unioni fra persone dello stesso sesso ritiene che l'intervento legislativo dovrebbe sostanziarsi nella estensione in favore di tali coppie della disciplina matrimoniale, similmente a quanto si verifica in altri ordinamenti europei.

Nel lamentare un'evidente anomia legislativa rileva l'esigenza di un intervento volto a regolamentare lo stato giuridico dei figli di coppie dello stesso sesso, i quali formalmente, o perché nati da unioni eterosessuali antecedenti o perché concepiti mediante ricorso a tecniche di fecondazione artificiale, possono risultare figli solo di uno dei due genitori omosessuali.

Con riguardo invece alle coppie di fatto esprime un giudizio positivo sull'istituto del contratto di convivenza, ritenendo che ad esso si debba accompagnare anche l'introduzione del cosiddetto divorzio breve.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) rileva che, da alcune anticipazioni pubblicate dai giornali, si è appreso dell'intenzione del Governo di trasmettere al Senato un ulteriore disegno di legge nella materia in titolo. Auspica, pertanto, che una volta confermate tale anticipazioni, il seguito dell'esame congiunto sulla proposta di testo unificato possa essere sospeso per prendere atto anche dei contenuti dell'iniziativa di legge predisposta dall'Esecutivo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

***(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei***

***diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [CASSON](#) (PD), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva come il decreto legge n. 92 del 2014, già oggetto di esame da parte della Camera dei deputati, giunga in Senato per la conversione in un testo composto da dieci articoli e da una tabella allegata. Si sofferma dapprima sull'articolo 1, il quale reca modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, inserendovi un ulteriore articolo che si riferisce ai rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati. Si stabilisce che quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b) consiste in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione di pena detentiva pari, per durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale l'interessato ha subito il pregiudizio. Dà quindi conto dell'articolo 2 del disegno di legge il quale concerne il delicato profilo delle disposizioni transitorie fissando i seguenti criteri. In primo luogo, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione da parte di chi ha cessato di espiare la pena detentiva e non si trova più in stato di custodia cautelare, decorre dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge ed è di sei mesi. In secondo luogo entro i medesimi sei mesi, detenuti ed internati che abbiano fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo possono presentare la domanda di risarcimento del danno, purché non sia già intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte del predetto giudice. Dopo aver illustrato l'articolo 3, il quale reca una puntuale modifica dell'articolo 678 del codice di procedura penale, si sofferma sull'articolo 4, il quale disciplina le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Si tratta di una disposizione che stabilisce le modalità con le quali l'imputato è chiamato a raggiungere il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari e specifica che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte. Il secondo comma, invece, regola i presupposti all'occorrenza dei quali l'imputato viene accompagnato coattivamente dalle forze di polizia presso il luogo degli arresti domiciliari. Un terzo comma soppresso dalla Camera dei deputati regolava la fattispecie in cui, in seguito al provvedimento di sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare, sia stata disposta l'applicazione della procedura di controllo mediante braccialetto elettronico..

L'articolo 5 trasferisce il riferimento al ventunesimo anno di età al venticinquesimo anno, per quanto concerne l'estensione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive e delle misure cautelari e di sicurezza per i minorenni, anche nei confronti di coloro che, nel corso dell'esecuzione, abbiano compiuto la maggiore età. Si tratta di una norma di favore che concede i benefici concernenti le modalità di espiazione di misure privative della libertà personale ampliandone la latitudine applicativa ben oltre il pregresso limite dei ventuno anni, così da proiettare in avanti nel tempo la tutela garantita dal combinato disposto degli articoli 27 e 31 della Costituzione. Presso la Camera dei deputati, è stata inserita una norma di salvaguardia che esclude l'applicabilità delle norme di esecuzione favorevoli agli infraventicinquenni che abbiano compiuto comunque il ventunesimo anno di età, qualora ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità educative.

Sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato aggiunto un articolo 5-bis concernente disposizioni in materia di attribuzioni di funzioni a magistrati, volte a favorire la copertura degli organici della magistratura di sorveglianza mediante il conferimento di tali funzioni anche al termine del tirocinio, e antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

L'articolo 6 concerne misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e, in particolare, riduce la durata dei corsi per il personale da diciotto a dodici mesi, rimodulando durata e modalità di partecipazione ai corsi da parte del suddetto personale.

Ulteriori norme in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria sono state approvate, sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, così da abbreviare al 31 luglio 2014 l'originario termine di durata delle gestioni commissariali che era stato fissato dal decreto-legge n. 78 del 2013 per la fine dell'anno in corso. Un ulteriore comma conferisce potestà di decretazione al Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte.

L'articolo 7 concerne misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di cui si vietano il comando o il distacco presso altri Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, disponendosi altresì la non rinnovabilità dei provvedimenti già adottati nei riguardi del medesimo personale e che cessano di avere efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 8 torna a modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale. L'impostazione della norma, modificata presso la Camera dei deputati, si fonda sulla cosiddetta prognosi anticipata in sede cautelare. In base a tale principio le due misure più invasive non possono trovare applicazione se il giudice ritiene che in seguito a sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Inoltre, la misura cautelare in carcere non potrà applicarsi se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore ai tre anni. Tuttavia, l'approvazione di alcune proposte emendative alla Camera dei deputati ha determinato l'inclusione di una clausola di salvaguardia volta a mantenere ferma l'applicabilità dello stesso articolo 275, comma 3 e degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, del codice di procedura penale. Inoltre, le disposizioni citate non possono trovare applicazione per i procedimenti riguardanti i delitti di maggior allarme sociale richiamati nella norma e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, e cioè un luogo pubblico di cura o assistenza, una casa famiglia protetta, ovvero ancora la propria abitazione o altro luogo di privata dimora.

Riferisce infine sugli articoli 9 e 10 i quali recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Il presidente [PALMA](#) chiede al relatore chiarimenti in ordine all'articolo 5-bis ed in particolare se sia corretta l'interpretazione secondo la quale tale disposizione consentirebbe ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni di giudice di sorveglianza ma non quelle di pubblico ministero. Sollecita poi una riflessione, anche sul piano della legittimità costituzionale, circa la compatibilità delle norme del decreto-legge con il criterio di delega previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge n. 67 del 2014.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) esprime perplessità sull'articolo 5-bis il quale consente a magistrati in attesa della prima valutazione di professionalità di svolgere le delicate funzioni di giudice di sorveglianza. Chiede quindi chiarimenti in ordine alle ragioni sottese alle modifiche in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria previste dall'articolo 6-bis.

Conclude svolgendo ulteriori rilievi critici in ordine all'ambito oggettivo di applicazione delle modifiche apportate alla disciplina in materia di misure cautelari.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede al Governo di fornire una quantificazione dettagliata degli oneri finanziari derivanti dall'erogazione degli indennizzi ai detenuti, in considerazione della situazione di grave e diffuso sovraffollamento che connota il sistema penitenziario nazionale. Dopo aver posto quesiti in ordine al funzionamento degli istituti di pena situati nella regione Sardegna, si sofferma sulla particolare situazione del personale appartenente all'ordine giudiziario che presta servizio presso il tribunale di sorveglianza di Modena. Conclude svolgendo ulteriori considerazioni sull'ampliamento del ricorso allo strumento del braccialetto



elettronico alla luce della evidente insufficienza dei dispositivi utilizzabili.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) rileva che il testo del decreto-legge, tenuto conto delle modificazioni apportate in sede di conversione presso la Camera dei deputati, appare complessivamente pieno di questioni irrisolte e, al contempo, di soluzioni normative incerte. Innanzitutto non si comprende a livello generale come debba intendersi, ai fini dell'articolo 1, l'indennizzo per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infatti, evidenzia le non poche difficoltà nel definire in via astratta la tipologia e la modalità di restrizione che si rivelino effettivamente illegittime a fronte del citato articolo 3, nei riguardi dei soggetti detenuti o internati. Del pari, una disamina complessiva del testo non consente di rinvenire effettive misure volte a risolvere i casi di denegata giustizia, di eccessiva lungaggine dei tempi del processo e di ingiustificata detenzione. A ciò si aggiunge una mancanza di coraggio nell'esplorare l'efficacia potenziale di alcuni istituti quali la cauzione, che trovano largo impiego in altri ordinamenti. Infine, si sofferma su alcuni profili critici concernenti l'articolo 8 del decreto-legge che reca modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di modalità di applicazione e di scelta tra la misure coercitive. I tempi imposti dall'onere di conversione del decreto e l'esigenza di ricorrere a misure sistematiche e non dettate dalle contingenze emergenziali lo inducono ad esprimere un giudizio interlocutorio e non privo di riserve sul testo della decretazione d'urgenza.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) osserva che con il decreto-legge n. 92 del 2014 il Governo italiano ha ulteriormente cercato di ottemperare alle richieste avanzate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo la quale, più volte, a proposito dei diritti dei detenuti, si è pronunciata contro lo Stato italiano per la reiterata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ricorda, tra tutte, la sentenza Torregiani che ha riconosciuto il diritto dei detenuti a rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dello stesso articolo 3 della CEDU. Inoltre il decreto-legge in esame costituisce il completamento di una serie di misure, attuate in questa legislatura, per fronteggiare, a vario titolo, il fenomeno del sovraffollamento carcerario. Ricorda, nella medesima direzione, il decreto-legge n. 78 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 2014, nonché il decreto-legge n. 146, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2014 e, da ultimo, la legge n. 67 del 2014, recante deleghe al Governo in materia di depenalizzazione e messa alla prova. Con tali provvedimenti, per la prima volta, il legislatore ha affrontato il problema delle carceri in modo sistematico e strutturale, e non limitandosi solo a far fronte all'emergenza e facendo rilevare subito effetti positivi: nell'ultimo anno, i detenuti nelle carceri italiane sono diminuiti di circa 12.000 unità. Tuttavia, evidenzia la necessità di prevedere ulteriori norme per rafforzare sia gli uffici di esecuzione esterna che la magistratura di sorveglianza. Auspica, quindi, che sotto questi profili il testo in esame, quantunque sia stato già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, possa essere ulteriormente migliorato da questo ramo del Parlamento.

Il presidente [PALMA](#), imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, avverte che la discussione proseguirà nella seduta di domani, fissando, tuttavia, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, 29 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN COMMISSIONE PER IL SEGUITO  
DELLE COMUNICAZIONI SULLE LINEE GUIDA DEL SUO DICASTERO*

Il presidente [PALMA](#) rende noto che il Ministro della giustizia, in seguito ad interlocuzioni informali, ha manifestato le proprie difficoltà a prendere parte ai lavori della Commissione per la giornata di giovedì 31 luglio. Il Presidente, dunque, chiede ai Gruppi di esprimersi circa l'alternativa tra rivolgere un nuovo invito al ministro Orlando per la settimana dei lavori che si protrarrà fino all'8 agosto o acquisire la disponibilità dell'onorevole Ministro affinché torni a svolgere comunicazioni in Commissione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) la Commissione, a maggioranza, invita il Presidente ad avviare le intese con il Ministro affinché questi possa intervenire in Commissione dopo la pausa estiva.

Il presidente [PALMA](#) si impegna a tenere aggiornata la Commissione sulle prossime interlocuzioni con il ministro Orlando.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 136 (pom.) del 31/07/2014

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2014  
**136ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PALMA](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 859 E CONNESSI*

Il senatore [CUCCA](#) (PD), relatore sui disegni di legge 859 e connessi, in materia di norme penali sull'omicidio stradale, chiede di poter svolgere quanto prima un ulteriore ciclo di audizioni per chiudere l'istruttoria sui provvedimenti, così da poter poi procedere con la predisposizione di una proposta di testo unificato.

Il presidente [PALMA](#) accoglie la richiesta avanzata dal relatore e preannuncia che nel corso della prossima settimana sarà convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai Capigruppo, al fine di concludere le audizioni dei soggetti segnalati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che nel corso dell'ultima seduta il relatore, nell'esprimere il prescritto parere sul complesso degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri), ha invitato i proponenti a ritirare le rispettive proposte di modifica del testo; in caso contrario, si è rimesso alla Commissione. Ricorda altresì che il rappresentante del Governo ha invitato i presentatori a ritirare le rispettive proposte, preannunciando, nel caso essi siano posti in votazione, il proprio parere contrario.

Comunica, infine, che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e 8a sul testo. La Commissione bilancio e la Commissione affari costituzionali si sono altresì espresse sulle proposte emendative sulle quali si procederà con le votazioni.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti e respinge gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

In esito a distinte e successive votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 1.3, 1.18, 1.19 e 1.20.

L'emendamento 1.5 è quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.21 (testo 2), il quale, attribuendo al ministero della giustizia la competenza a decidere in prima istanza in ordine alla riparazione dei pregiudizi subiti dai detenuti, è volto a conferire effettività alle previsioni del decreto-legge.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) e il relatore [CASSON](#) (PD) invitano il presentatore a valutare l'ipotesi di una trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene di non accedere alla richiesta testè formulata.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia la propria astensione sul voto dell'emendamento 1.21 (testo 2), in ragione dell'esigenza di non contrastare le decisioni assunte dall'Esecutivo.

La Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.21 (testo 2), 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48; respinge altresì gli identici emendamenti 2.1 e 2.2, nonché le proposte emendative 2.3, 2.13, 3.1, 4.1, 4.5 e gli identici emendamenti 5.1 e 5.2.

Il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) insiste per l'approvazione dell'emendamento 5-bis.1, il quale è

volto a escludere che, sulle delicate questioni inerenti l'esecuzione della pena e sulle modalità e tempi di misure privative della libertà personale, possano essere chiamati a decidere magistrati di prima nomina.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che la questione posta dall'emendamento presentato dal Presidente meriti un approfondimento; per tale ragione invita il proponente a trasformarlo in ordine del giorno.

Il vice ministro COSTA osserva come la possibilità di destinare magistrati di prima nomina alle funzioni di sorveglianza risponda all'esigenza di ovviare alle note carenze di organico della magistratura di esecuzione; queste, peraltro, risulterebbero accentuate dall'ampliamento delle competenze ad essa spettanti anche in forza delle disposizioni recate dal decreto-legge in conversione.

Dopo il preannuncio del voto favorevole del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) rileva come l'articolo 5-bis sia l'evidente prova dell'anomalia che connota la magistratura italiana, la quale sembra incoraggiare l'attribuzione di responsabilità e competenze a soggetti inesperti, la cui preparazione ed adeguatezza non è ancora dimostrata.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pur essendo nel merito favorevole all'emendamento presentato dal Presidente, ritiene di non dover partecipare al voto, stigmatizzando l'ambiguità dell'Esecutivo, il cui operato si atteggia diversamente a seconda del ramo del Parlamento in cui si esaminano i provvedimenti d'urgenza in conversione.

Il senatore [SUSTA](#) (SCpI), nel rilevare l'operato ondivago del Governo, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 5-bis.1.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX), il vice ministro COSTA insiste per il ritiro della proposta ribadendo in caso contrario il proprio orientamento contrario.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5-bis.1.

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 6.1, 6.0.1, 6.0.2, 6bis.1, 7.1, gli identici 7.2 e 7.3, 7.4, gli identici 7.5 e 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, gli identici 7.15 e 7.16, 8.1 e 8.2.

Il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) insiste per l'approvazione dell'emendamento 8.3, con il quale si vuole in parte ripristinare il testo originario del decreto-legge, ritenendo che l'articolo 8, così come attualmente modificato, rischia di non garantire adeguata tutela all'esigenza di sicurezza dei cittadini, allentando in modo parossistico l'effettiva applicazione delle misure cautelari coercitive.

Si apre quindi un confronto sull'emendamento, cui prendono parte il vice ministro COSTA, il relatore [CASSON](#) (PD) e il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD).

I senatori [CAPPELLETTI](#) (M5S) e [MUSSINI](#) (Misto-MovX) ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.4 e 8.6.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) precisa che il proprio orientamento di

voto sull'emendamento 8.3 dipenderà dai chiarimenti che il Governo saprà offrire circa il rapporto tra i criteri previsti dall'articolo 8 del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, e i margini di giudizio sulla sussistenza dei presupposti cautelari del pericolo di fuga, della reiterazione del reato, dei rischi di inquinamento delle prove. E' chiaro che se l'approvazione della norma recata dal testo varato alla Camera dei deputati vanifica in concreto la valutazione sulla sussistenza dei presupposti medesimi, l'emendamento 8.3 deve considerarsi senz'altro meritevole di accoglimento.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (NCD) si limita a precisare che la norma pervenuta dalla Camera dei deputati gli appare comunque migliore rispetto al testo originario della disposizione recata dal decreto-legge. Del resto tutto il sistema delle valutazioni prognostiche ai fini dell'adozione di misure restrittive della libertà personale si rivela foriero di incertezze applicative. Non a caso l'impianto di diritto penale sostanziale che connatura ancora oggi il codice Rocco lascia spazio alle presunzioni, proprio per via della generale sfiducia verso norme che postulano una valutazione prognostica anticipata ai fini della comminazione delle sanzioni penali.

Dopo una breve interlocuzione del presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) e del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il relatore [CASSON](#) (PD) rileva che, comunque, la previsione nel testo di un riferimento all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tende ad escludere, per alcuni dei reati più gravi previsti nell'ordinamento, l'applicazione dei criteri di scelta in favore di misure coercitive meno invasive.

Il vice ministro COSTA ribadisce il proprio orientamento contrario all'emendamento 8.3, giacché il nuovo articolo 8 del decreto-legge, come modificato presso la Camera dei deputati, mantiene un suo equilibrio di fondo attraverso un compiuto sistema di deroghe al regime applicativo delle misure della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, senza peraltro entrare in rotta di collisione con il criterio di delega recentemente approvato dalle Camere per l'esercizio del decreto legislativo di riordino complessivo delle pene. Infatti, come già puntualmente indicato nei chiarimenti offerti dal sottosegretario Ferri, il nuovo articolo 275 del Codice di procedura penale non si porrebbe in antinomia con l'introduzione dei limiti massimi per l'irrogazione della nuova pena principale della detenzione domiciliare, introdotta in forza dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 67 del 2014.

L'emendamento 8.3, posto in votazione, risulta respinto.

Viene quindi §posto in votazione l'emendamento 8.7 che risulta anch'esso respinto.

In esito a separate votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 8.12, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 9.1, che risulta respinto.

La Commissione, infine, respinge l'emendamento 9.0.1.

Non essendovi senatori iscritti a parlare per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 45 (pom.) del 05/08/2014**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 45**  
**MARTEDÌ 5 AGOSTO 2014**

*Presidenza del Presidente*  
[PALMA](#)

*Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16.*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 859 E  
CONNESSI (OMICIDIO STRADALE)*



## 1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 167 (pom.) del 02/12/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014  
**167ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[PALMA](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(667\)](#) CIAMPOLILLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica**

**[\(1421\)](#) GASPARRI. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore **[GIOVANARDI](#)** (NCD) è sostituito dal senatore **[BUCCARELLA](#)** (M5S).

Il PRESIDENTE avverte che sono decorsi i termini previsti dal Regolamento per l'espressione dei pareri sul disegno di legge n. 667 e sugli emendamenti ad esso riferiti e conseguentemente - come già preannunciato - è possibile procedere all'esame e alla votazione degli emendamenti medesimi.

Il senatore **[LUMIA](#)** (PD) prospetta l'opportunità di un breve rinvio, finalizzato a cercare un'ulteriore interlocuzione con la 1ª Commissione, in uno spirito di reciproca collaborazione. Qualora tale interlocuzione non determinasse effetti, la Commissione giustizia potrà senz'altro procedere

all'esame degli emendamenti, come prefigurato dal presidente Palma.

Il PRESIDENTE ribadisce che le proposte emendative sono state inviate per tempo alla 1ª Commissione e che la Commissione giustizia è pertanto pienamente legittimata a procedere.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE, relativamente all'emendamento 1.3, invita il firmatario ad una riformulazione, volta ad integrare la proposta con la previsione della pena della reclusione fino a un anno per i casi più gravi.

Precisa che l'emendamento in questione sostituisce la pena detentiva prevista per il reato di vilipendio al Capo dello Stato con la pena pecuniaria, equiparando la sanzione per il reato in questione a quella prevista per altre fattispecie criminose, quali quelle di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate), di cui all'articolo 291 (vilipendio alla nazione italiana) ed, infine, di cui all'articolo 292 (vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). Tale approccio tuttavia non tiene conto della circostanza che il vilipendio al Capo dello Stato, di cui all'articolo 278 del codice penale, risulta oggettivamente più grave rispetto alle predette fattispecie criminose, investendo in modo diretto e specifico la figura del Presidente della Repubblica.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), condividendo la proposta del Presidente, modifica l'emendamento 1.3, riformulandolo nell'emendamento 1.3 (testo 2)

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), nell'illustrare l'emendamento 1.1, sottolinea l'esigenza di conciliare la libertà di opinione con la tutela del Presidente della Repubblica, che in una stagione di profondi cambiamenti istituzionali come quella attuale costituisce un punto di riferimento imprescindibile per la salvaguardia dell'unità e dell'equilibrio costituzionale.

Se si abrogasse l'articolo 278 del codice penale, si costringerebbe il Presidente della Repubblica a rivolgersi ai tribunali per tutelare la propria dignità, dignità che ha invece una natura e una valenza strettamente pubblicistica e conseguentemente va salvaguardata con idonei strumenti.

Del resto la stessa proposta di riformulazione, prospettata dal Presidente Palma relativamente all'emendamento 1.3, implicitamente riconosce l'esigenza di una tutela specifica dell'onore e del prestigio del Presidente della Repubblica sul piano penale.

Propone pertanto di rinviare a domani l'esame dei disegni di legge, sottolineando comunque che l'emendamento 1.3 (testo 2) prefigura un approccio diverso rispetto a quello seguito nella versione originaria di tale proposta emendativa, da valutare adeguatamente.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea che il nuovo testo dell'emendamento 1.3 fornisce una risposta adeguata alle esigenze testè evidenziate dal senatore Lumia.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) condivide la proposta di rinvio del senatore Lumia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'esigenza di valutare in un approccio complessivo le modifiche proposte con gli emendamenti 1.2, 1.3 (testo 2) e 1.4.

Dopo che il senatore [CASSON](#) (*PD*) si è soffermato sulla portata dell'emendamento 1.4, il PRESIDENTE evidenzia altresì che la sanzione attualmente prevista per il reato di vilipendio potrebbe

risultare giustificata esclusivamente in un contesto in cui il Presidente non fosse partecipe al dibattito politico.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) fa presente che il reato di cui all'articolo 403 del codice penale (offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone), nel nuovo testo introdotto dall'articolo 7 della legge n. 85 del 2006, è punito con la multa da 2000 a 6000 euro nell'ipotesi in cui tale fattispecie venga realizzata mediante il vilipendio di un ministro di culto. Occorre quindi, con riferimento alla proposta emendativa 1.3 - che prevede per il vilipendio al Capo dello Stato una multa da 1000 a 5000 euro - elevare la pena pecuniaria ivi contemplata, portandola alla stessa soglia prevista per il predetto reato di cui all'articolo 403.

Il PRESIDENTE rileva che la riformulazione dell'articolo 278 del codice penale proposta con l'emendamento 1.3 (testo 2) si fa carico delle esigenze di proporzionalità fra le diverse ipotesi di vilipendio cui ha fatto riferimento il senatore Lo Giudice.

*La seduta sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,30.*

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale**

[\(1357\)](#) **FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali**

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali**

[\(1484\)](#) **STUCCHI. - Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale**

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Interviene il relatore [CUCCA](#) (PD) il quale preannuncia la presentazione di una proposta di testo unificato per i disegni di legge in titolo che, recependo le indicazioni più condivise emerse nel corso del dibattito e delle audizioni svolte, è diretta innanzitutto ad inserire due nuove fattispecie incriminatrici nel codice penale, relative rispettivamente all'ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Le due nuove fattispecie avrebbero carattere colposo e la prima - introdotta con il nuovo articolo 589-bis del codice penale - prevederebbe la pena della reclusione da 5 a 12 anni nei confronti di chi cagiona per colpa la morte di una persona ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di cui all'articolo 186, comma

2, lettere b) e c) e 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. La pena sarebbe, invece, della reclusione da 4 a 8 anni per chi ha commesso il fatto procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita. Qualora sia stata causata la morte di più persone la pena potrà essere aumentata fino al triplo e comunque non oltre il massimo di 18 anni.

La seconda ipotesi - introdotta mediante il nuovo articolo 590-*bis* del codice penale - prevederebbe la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni nei confronti di chiunque, ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia. Il delitto sarebbe punibile a querela della persona offesa se la malattia avesse una durata non superiore a 20 giorni e se non concorresse alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. Nel caso di lesioni gravissime la pena sarebbe aumentata da un terzo alla metà.

Il testo unificato conterrà, inoltre, alcuni ulteriori interventi di coordinamento, nonché un intervento sul codice della strada che dovrebbe affrontare il tema di una più severa disciplina in tema di revoca della patente. Sul punto il relatore sottolinea peraltro l'esigenza di un ulteriore approfondimento - che si riserva di effettuare - con specifico riferimento alla possibilità di prevedere una revoca definitiva della patente - quello che è stato definito come il cosiddetto "ergastolo della patente" - al fine di verificare in che limiti una misura di questo genere, ovvero misure che abbiano un'analoga funzione deterrente, possano essere introdotte nel vigente assetto ordinamentale.

Segue un breve dibattito nel quale intervengono il presidente [PALMA](#), la senatrice [GINETTI](#) (PD), il senatore [LUMIA](#) (PD), il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), nuovamente il relatore [CUCCA](#) (PD) e, infine, il presidente [PALMA](#) che rinvia il seguito dell'esame congiunto

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [667](#)

Art. 1

### 1.1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.2

[FALANGA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. ? I. All'articolo 278 del codice penale dopo le parole: "Presidente della Repubblica" sono inserite le parole: "con riferimento ad atti riconducibili alle sue funzioni"».

### 1.3 (testo 2)

[FALANGA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. ? I. All'articolo 278 del codice penale le parole: "con la reclusione da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la multa da 1000 a 5000 euro e, nei casi più gravi, con la reclusione fino a un anno"».

### 1.3

[FALANGA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. ? I. All'articolo 278 del codice penale le parole: "con la reclusione da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la multa da 1000 a 5000 euro"».

**1.4**

[FALANGA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. ? I. All'articolo 278 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Non è punibile chi commette il fatto di cui al precedente comma nell'esercizio legittimo del diritto di critica politica"».

Art. 2

**2.1**

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (pom.) del 24/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 24 MARZO 2015  
**194ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PALMA](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(1012\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre 2014.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) esprime perplessità su alcuni punti del disegno di legge, con particolare riferimento al fatto che venga attribuito a ciascun Consiglio dell'ordine la possibilità di costituire camere arbitrali. Ritene infatti che la natura essenzialmente "politica" del ruolo dei componenti dei Consigli dell'ordine li renda inadatti a svolgere funzioni che dovrebbero garantire assoluta terzietà. Auspica pertanto che il disegno di legge possa essere modificato in modo da assicurare rigore ed imparzialità nelle modalità di assegnazione degli incarichi arbitrali.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ricorda che l'Esecutivo ha perseguito la strada dell'attuazione di modelli alternativi della risoluzione delle controversie, analogamente a quanto avviene in altri Paesi. Sottolinea quindi l'opportunità di effettuare un maggiore approfondimento su alcuni punti trattati dal disegno di legge - quali le funzioni affidate ai Consigli dell'ordine, il limite di applicazione della normativa

proposta, la definizione della sede dell'arbitrato di cui all'articolo 6 del disegno di legge - e pertanto propone un ciclo di audizioni al fine di arrivare ad una soluzione condivisa.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) concorda sulla richiesta di audizioni formulata dal senatore Lumia.

La Commissione conviene quindi di audire l'Unione camere civili, il Consiglio nazionale forense e l'Organismo unitario dell'avvocatura.

Su proposta del RELATORE, infine, viene fissato a giovedì 9 aprile, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1738\)](#) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*

[\(548\)](#) *CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

[\(630\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

[\(1056\)](#) *LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

[\(1202\)](#) *Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

[\(1292\)](#) *Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 marzo.

Su proposta del relatore [CUCCA](#) (PD), la Commissione adotta come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738.

Il presidente [PALMA](#) rileva che i lavori della Commissione hanno subito una lunga sospensione in attesa della iniziativa governativa e che è suo intendimento di accelerare l'esame congiunto dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(194\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia*  
[\(595\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali*

[\(1238\)](#) *LUMIA ed altri. - Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché delega al Governo per l'organizzazione dei relativi uffici*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 194, 595 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1238 e rinvio.)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 aprile 2014.

Prende la parola il vice ministro COSTA per riservarsi di verificare entro domani se, nel disegno di legge delega in materia di efficienza del processo civile trasmesso dal Governo alla Camera, siano contenute disposizioni in materia di istituzione del tribunale della famiglia e della persona.

Il presidente [PALMA](#), esprimendo tutta la propria contrarietà in relazione a tale eventualità, rammenta che l'esame dei disegni di legge era stato rinviato in attesa dell'iniziativa legislativa da parte del Governo, nel presupposto che tale iniziativa sarebbe stata presentata in Senato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che, nella passata legislatura, presso il Senato era stato esaminato un disegno di legge vertente sulla medesima materia che, per motivi di copertura finanziaria, non era stato possibile approvare. All'inizio di questa legislatura sono stati presentati i disegni di legge in esame al fine di riprendere la trattazione delle tematiche agli stessi sottese, rispetto ai quali sia il ministro Cancellieri che il Ministro in carica si erano riservati di valutare se presentare un disegno di legge alternativo ovvero emendamenti ai testi presentati ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) fa rilevare che un eventuale inserimento delle disposizioni in materia di tribunale per la persona e le relazioni familiari nell'ambito del disegno di riforma del codice di procedura civile, presentato alla Camera dei deputati, apparirebbe un'operazione asistemica e sbagliata, in quanto la materia in oggetto ha natura ordinamentale e organizzativa ed è quindi totalmente eterogenea rispetto al contenuto del disegno di legge nel quale si vorrebbe farla confluire.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che sui disegni di legge in titolo - che presentano contenuti di estremo rilievo - il lavoro della Commissione svolto finora non andrebbe disperso. Invita pertanto il Governo ad una riflessione sull'ipotesi di presentare in Senato le sue proposte, al fine di consentire un lavoro approfondito in *subiecta materia*, demandando invece alla Camera l'esame della riforma del processo civile.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) illustra quindi il disegno di legge n. 1238, evidenziando come lo stesso - volto ad istituire un giudizio unico specializzato per la persona e le relazioni familiari (di seguito denominato "tribunale per la persona") ed a porre criteri di delega per l'organizzazione dei relativi uffici - sia formato da tre Titoli e da 21 articoli.

Il Titolo primo - a sua volta composto da cinque Capi e da 12 articoli - reca disposizioni organizzative



degli uffici prevedendo, all'articolo 1, l'istituzione del tribunale per la persona e dell'ufficio della procura della Repubblica presso quest'ultimo tribunale con conseguente abolizione del tribunale dei minorenni e della relativa procura.

Gli articoli 2 e 3 - che completano il Capo primo - recano disposizioni inerenti rispettivamente alla composizione del tribunale ed alla costituzione dell'organo giudicante, stabilendo che il numero e la composizione dei membri del collegio varino a seconda della natura del procedimento.

Il Capo secondo (articoli da 4 a 7) prevede l'istituzione di specifici uffici amministrativi presso il tribunale e la procura per la persona, la previsione di sedi d'udienza determinate dal Consiglio superiore della magistratura sulla base di un criterio di prossimità, la possibilità che il tribunale si avvalga dell'opera di uffici di servizio sociale e di altri organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e che operi alle dipendenze della procura uno speciale nucleo di polizia giudiziaria.

Il Capo terzo (articoli 8 e 9) reca previsioni sulla nomina dei magistrati assegnati presso il tribunale della persona e la relativa procura, nonché sulla nomina di giudici esperti da parte del Consiglio superiore della magistratura - a seguito di una valutazione comparativa per titoli e colloquio - che devono essere forniti di particolari competenze tecniche in discipline extragiuridiche e sono chiamati a coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di attività o funzioni istruttorie oltre ad essere delegati all'audizione del minorenne.

Il Capo quarto (composto dal solo articolo 10) prevede l'istituzione, presso ogni corte d'appello, di una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari, formata da magistrati togati e da giudici esperti.

Nell'ambito del Capo quinto (articoli 11 e 12) si prevede che la Scuola Superiore della Magistratura organizzi corsi obbligatori di preparazione e formazione professionale, con approccio anche multidisciplinare.

Il Titolo secondo - formato da due Capi e quattro articoli (dal 13 al 16) - stabilisce la competenza in materia civile e penale del tribunale per la persona. Si segnala, in particolare, l'articolo 13 in cui si prevede che il tribunale per la persona - oltre che nelle materie indicate nelle tabelle A, B e C, allegate al disegno di legge - sia competente anche per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, che rimangono assegnati alla competenza del tribunale ordinario.

Il Titolo terzo - articoli dal 17 al 21 - reca disposizioni transitorie e finali e conferisce, all'articolo 18, delega al Governo per l'adozione - entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge - di uno o più decreti legislativi volti all'individuazione degli uffici ed al coordinamento delle previgenti disposizioni legislative con quanto previsto dal disegno di legge.

L'articolo 19 stabilisce che, in via transitoria, vengano assegnati ai tribunali per la persona ed alle relative procure i magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni ed alle relative procure della Repubblica; l'articolo 20 dispone che gli affari pendenti alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi siano assegnati al tribunale di nuova istituzione, con eccezione delle cause civili passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento; l'articolo 21 quantifica infine gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo 18 - nel limite massimo di 12,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 - a cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.

Il presidente [PALMA](#), rammaricandosi per quanto annunciato dal Governo, si augura che possa essere disposto quanto prima un cambio nella Presidenza della Commissione giustizia del Senato, con l'elezione di un rappresentante della maggioranza, al fine di consentire alla Commissione medesima di ricevere dal Governo il rispetto ad essa dovuto nell'esercizio delle funzioni istituzionali. Preannuncia, in ogni caso, la sua intenzione - non appena possibile e ove ne ricorrano i presupposti - di chiedere al Presidente del Senato di voler attivare immediatamente la procedura di intesa di cui agli articoli 51, comma 3 del Regolamento del Senato e 78 del Regolamento della Camera, così da consentire alla

Commissione di poter procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 dicembre 2014.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) presenta un testo unificato, pubblicato in allegato, recante modifiche al codice penale e volto all'introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, al fine di disciplinare più compiutamente la materia e di rafforzare l'efficacia deterrente di tali fattispecie criminose. Tale testo è un punto di partenza, essendo ovviamente aperto a proposte migliorative da parte della Commissione.

Dopo che il senatore [LUMIA](#) (PD) ha ringraziato il relatore per il lavoro svolto, il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) osserva che il testo unificato proposto del relatore si muove in direzione analoga al contenuto del proprio disegno di legge n. 1357, con la differenza che quest'ultimo interveniva sull'articolo 586 del codice penale.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) rileva che l'apparato sanzionatorio vigente non è sufficiente a disciplinare il fenomeno sempre più ricorrente degli omicidi stradali, sia in termini afflittivi sia in termini preventivi. Auspica poi un coordinamento del testo unificato con le norme del codice della strada.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ha invitato i componenti a valutare con attenzione l'opportunità di non elevare in maniera eccessiva la cornice edittale per i fatti di omicidio stradale, soprattutto per chi non abbia precedenti penali, il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) interviene per sottolineare la necessità di rafforzare le esigenze preventive, evitando di estendere in maniera irragionevole l'ambito di applicazione e la severità delle nuove fattispecie criminose.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ricorda che su questa materia sono state svolte numerose

audizioni all'esito delle quali è emersa, tra l'altro, l'opportunità di prevedere sanzioni accessorie che non sono state introdotte nel testo unificato. Auspica a tale riguardo l'inserimento del c.d. "ergastolo" della patente.

Il presidente [PALMA](#), condividendo l'opportunità espressa dal senatore Cappelletti di introdurre sanzioni accessorie in caso di omicidio stradale - che peraltro non possono consistere, a pena di incostituzionalità, in una revoca a tempo indeterminato della patente, potendo invece essere prevista la sospensione per un tempo anche lungo, ma comunque modulato sulla base della gravità della condotta - rileva che l'omicidio stradale è sostanzialmente già disciplinato nel codice penale, rientrando nell'ambito delle previsioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 589 del codice penale. Il problema semmai è stabilire se sia opportuno un intervento ulteriore che possa sanzionare con maggiore forza un comportamento che finora è stato sanzionato o in maniera inadeguata - ritenendo sufficiente ristorare gli eredi della vittima con lo strumento del risarcimento del danno - o in maniera eccessivamente elevata, sul presupposto che potesse applicarsi, in taluni casi, la disciplina sull'omicidio doloso. Invita altresì ad una maggiore riflessione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'intervento anche ai mezzi di trasporto marittimi.

Al termine della discussione generale il testo unificato proposto dal relatore viene assunto come testo base dalla Commissione e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 21 aprile, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 15,25.*

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

**convivenze**

**- e petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) dichiara, rispetto al nuovo testo unificato proposto dalla relatrice, che le audizioni svolte sono state molto utili a consentire un significativo miglioramento rispetto al testo precedentemente presentato sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia dal punto di vista sistematico. È stata peraltro mantenuta l'impostazione iniziale fondata sulla distinzione tra l'istituto giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui al Titolo I e la disciplina della convivenza di fatto di cui al Titolo II, nel cui ambito sono stati codificati e sistematizzati, con qualche ampliamento, diritti già riconosciuti dalla normativa vigente. È stato inoltre espunto, laddove possibile, qualsiasi rinvio alla nozione di matrimonio, limitando i riferimenti oggetto di richiamo ad alcune specifiche disposizioni del codice civile. Ricorda ancora una volta che la norma costituzionale parametro della disciplina in materia di unioni civili e coppie di fatto è rappresentata dall'articolo 2 della Costituzione che tutela le formazioni sociali diverse dal matrimonio, la cui disciplina trova invece fondamento nell'articolo 29 della Costituzione.

E' stata mantenuta la previsione sulla pensione di reversibilità, anche in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Lussemburgo, mentre non è stata estesa alle coppie omosessuali la disciplina sull'adozione legittimante di cui all'articolo 44 lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Pertanto, se per un verso si è voluta distinguere la disciplina delle unioni civili rispetto al matrimonio, per altro verso si è ritenuto di prevedere un istituto giuridico che avesse maggiori tutele rispetto alla semplice convivenza di fatto, quest'ultima aperta anche alle coppie eterosessuali.

Osserva infine che lo schema di testo alternativo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, oltre a rappresentare un significativo passo indietro rispetto all'evoluzione giurisprudenziale in materia di unioni civili e coppie di fatto, appare privo di *ratio* in quanto non si può equiparare la condizione giuridica delle coppie eterosessuali - le quali hanno comunque la possibilità di scegliere la strada del matrimonio - con quelle delle coppie omosessuali, che tale possibilità non hanno.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), dopo aver segnalato alcuni refusi presenti nello schema di testo alternativo presentato dai senatori del suo Gruppo, osserva che ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione solo la coppia eterosessuale può formare una famiglia legittima fondata sul matrimonio. Viceversa il testo unificato proposto dalla relatrice finisce per estendere sostanzialmente alle unioni civili le disposizioni previste dal codice civile per il matrimonio, con previsioni analoghe alla separazione ed al divorzio, estendendo gli istituti della quota di legittima e della pensione di reversibilità, fino a contemplare l'adozione per le coppie omosessuali, sia pure nei casi previsti dall'articolo 44 lettera b) della legge n. 184 del 1983. In tal modo si introducono evidenti elementi di incostituzionalità sia rispetto all'articolo 29 della Costituzione, sia rispetto all'articolo 3, in quanto analoghe previsioni non sono state previste anche per le coppie eterosessuali. Viceversa nel testo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia si realizza uno sforzo effettivo sul piano della parità dei diritti tra convivenze, codificando e sistematizzando diritti già riconosciuti ai conviventi in via legislativa e giurisprudenziale.

Dopo che il presidente [PALMA](#) ha posto all'attenzione della Commissione la questione se due persone separate dai rispettivi coniugi e tra di loro conviventi possano costituire una formazione sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione, interviene il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo ed osservando che l'intervento effettuato nel testo proposto dalla relatrice è volto sostanzialmente ad introdurre, in via di

fatto, l'istituto del matrimonio omosessuale nell'ordinamento giuridico italiano. Sarebbe stato più trasparente scegliere allora chiaramente questa strada, evitando formulazioni che surrettiziamente producono il medesimo risultato, un risultato che egli giudica incompatibile con il vigente quadro costituzionale, mentre l'esigenza di assicurare un quadro normativo di riferimento adeguato per tutte le convivenze trova una risposta più equilibrata e soddisfacente nel testo alternativo sottoposto alla Commissione dai senatori del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N.  
N. [859](#), [1357](#), [1378](#), [1484](#), [1553](#)

NT

La Commissione

**Modifiche al codice penale e introduzione del reato di  
omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali**

Art. 1

*(Introduzione del delitto di omicidio stradale)*

1. Dopo l'articolo 589 codice penale è inserito il seguente: «Art. 589-bis (*Omicidio stradale*). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona. Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni diciotto.»

Art. 2

*(Modifiche all' articolo 380 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è inserita la seguente: «m-bis) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis del codice penale;»

Art. 3

*(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali)*

1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 590-bis (*Lesioni personali stradali*). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno

una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che abbia causato una malattia.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà.»

#### Art. 4

*(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)*

1.All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera *m-quater*) è inserita la seguente: «*m-quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice penale.»

#### Art. 5

*(Introduzione dell'articolo 590-ter del codice penale)*

1.Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter (*Computo delle circostanze*). - Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 590-bis le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

#### Art. 6

*(Modifiche all'articolo 589 e all'articolo 590 del codice penale)*

1. Nel secondo comma dell'articolo 589 del codice penale alle parole: «Se il fatto è commesso» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589-bis del codice penale».
2. Il terzo comma dell'articolo 589 è soppresso.
3. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale alle parole: «Se i fatti di cui al secondo comma» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis del codice penale,»".
4. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole da «nei casi di violazione,» sino a: «da un anno e sei mesi a quattro anni» sono soppresse.

#### Art.7

*(Entrata in vigore)*

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## 1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (pom.) del 21/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 21 APRILE 2015  
**201ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PALMA](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) rende noto di aver presentato un nuovo testo in materia di omicidio stradale, pubblicato in allegato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), pur ritenendo condivisibili molte delle modifiche



apportate dal senatore Cucca, chiede chiarimenti al relatore sulla latitudine applicativa della terminologia "veicolo a motore" utilizzata all'articolo 1 ed all'articolo 3 del nuovo testo unificato, volti ad introdurre nel codice penale rispettivamente il delitto di omicidio stradale e nautico e quello di lesioni personali stradali e nautiche.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) propone di fissare a venerdì il termine per la presentazione degli emendamenti in modo da poter procedere in tempi brevi con l'esame del provvedimento.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) esprime la propria personale contrarietà sulla previsione di cui all'articolo 6 del nuovo testo unificato, in materia di pene accessorie, nella parte in cui dispone la sospensione, anziché la revoca della patente, a titolo di sanzione accessoria alla condanna per i reati di omicidio stradale e nautico di cui all'articolo 1 del testo unificato e di lesioni personali stradali e nautiche di cui all'articolo 3 del testo unificato.

Il relatore [CUCCA](#) (PD), in risposta alla richiesta formulata dal senatore Caliendo, osserva che la terminologia "veicolo a motore" è volta ad indicare in maniera il più possibile ampia ed onnicomprensiva i mezzi meccanici rilevanti rispetto alle fattispecie criminose che si intende introdurre con gli articoli 1 e 3 del nuovo testo unificato.

Esprime poi forti perplessità sull'eventuale inserimento di una revoca permanente della patente come pena accessoria alla condanna per i suddetti reati di cui agli articoli 1 e 3, in quanto un simile meccanismo sanzionatorio - per la definitività dei suoi effetti - non gli appare difendibile sul piano della legittimità costituzionale.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritiene opportuno individuare un ragionevole punto di equilibrio tra l'interesse pubblico a perseguire i delitti contemplati dai disegni di legge in titolo e l'altrettanto rilevante esigenza di evitare un innalzamento ingiustificato e sproporzionato delle cornici edittali, soprattutto in presenza di comportamenti isolati e non reiterati. A tale riguardo ritiene assai pericoloso inseguire le pulsioni spesso irrazionali di una parte dell'opinione pubblica.

La Commissione conviene quindi di adottare come testo base il nuovo testo unificato proposto dal relatore. Conseguentemente, il termine per la presentazione degli emendamenti, inizialmente fissato alle ore 18 del 21 aprile, viene prorogato alle ore 15 di lunedì 27 aprile.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(1844\)](#) *Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(708\)](#) *CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

[\(709\)](#) *DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

[\(1113\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di*



***notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

***(1693) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

***(1713) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

***(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il vice ministro COSTA comunica che sono disponibili i dati, richiesti dalla Commissione, sul numero complessivo delle prescrizioni dichiarate nelle varie fasi procedurali nel periodo dal 2004 al 2013, mentre non sono ancora disponibili quelli relativi al 2014. La relativa tabella viene quindi consegnata ai membri della Commissione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), pur sottolineando con favore la tendenza ad una diminuzione del numero complessivo delle prescrizioni in valore assoluto (da 219.146 del 2004 a 123.078 nel 2013), osserva che dalla tabella testé trasmessa non sono indicate le percentuali delle prescrizioni rispetto al numero complessivo dei procedimenti conclusi. Chiede pertanto al vice ministro Costa di poter disporre di una nuova tabella integrata dai suddetti dati.

La relatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) chiede se sia possibile disporre di ulteriori dati suddivisi in relazione alle specifiche tipologie di reato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per la disponibilità, osserva con soddisfazione la riduzione del numero complessivo di prescrizioni soprattutto a decorrere dal 2008, in significativa coincidenza con l'adozione di alcuni provvedimenti in materia penale del Governo Berlusconi nella XVI legislatura. I dati trasmessi confermano che la maggior parte delle prescrizioni avviene nella fase delle indagini preliminari, mentre la circostanza che un elevato numero di prescrizioni (68.107 nel solo 2013) riguardi i decreti di archiviazione emessi dall'ufficio del GIP (noti) sembrerebbe dimostrare una tendenza a selezionare i procedimenti meritevoli di definizione in tempi congrui. Desti infine stupore il considerevole aumento del numero di prescrizioni davanti alla Corte d'appello (da 8.609 nel 2004 a 21.521 nel 2013), anche tenuto conto del fatto che a partire dal 2011 il modello di rilevazione per le Corti d'appello non fa più riferimento ai reati prescritti ma alle sentenze.

Il presidente [PALMA](#), condividendo le osservazioni testé svolte dai senatori Giovanardi e Capacchione, chiede al rappresentante del Governo di integrare i dati forniti indicando le percentuali di reati prescritti rispetto al numero complessivo dei procedimenti conclusi, nonché di fornire i dati relativi alle specifiche tipologie di reato cui fa riferimento l'articolo 1 del disegno di legge n. 1844 e cioè, in particolare, in ordine ai delitti di cui agli articoli 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari). Sarebbe altresì interessante acquisire i dati statistici relativi alla fattispecie di cui all'articolo 321 del codice penale che prevede sanzioni penali anche a carico di chi dà o promette a pubblico ufficiale o incaricato del pubblico servizio denaro o altra utilità, in ordine al quale rileva come - sul piano della conformità al principio di ragionevolezza - appaia del tutto incomprensibile il suo mancato inserimento nella previsione di cui all'articolo 1 del predetto disegno di legge 1844. Per quanto riguarda l'elevato numero di prescrizioni pronunciate dalla Corte d'appello ritiene che tale

circostanza possa dipendere anche dall'elevato numero di pendenze che si registra in tale fase procedimentale. Si chiede infine se i dati trasmessi tengano anche conto delle sentenze declaratorie della prescrizione solo per specifici capi di imputazione.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*), condividendo la richiesta del Presidente di avere dati specifici per le tipologie di reati indicate nell'articolo 1 del disegno di legge 1844, chiede chiarimenti sulla indicazione contenuta in nota alla tabella, secondo cui il dato delle prescrizioni del 2011 presso le Corti d'appello includerebbe 682 prescrizioni della Corte di Genova rilevate in sede di ispezione.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone di convocare - per un'audizione informale - il direttore dell'ufficio statistiche del Ministero della giustizia al fine di poter rispondere ad eventuali richieste di approfondimenti.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*), condivide le proposte del senatore Buemi, sottolineando che, oltre alla riduzione del numero complessivo di prescrizioni e di quelle intervenute nell'ambito della fase delle indagini preliminari nel periodo dal 2004 al 2013, va anche rilevato l'aumento del numero di prescrizioni - in corrispondenza dello stesso periodo di tempo - davanti al tribunale ordinario, alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che la richiesta di maggiore approfondimento è assolutamente condivisibile, ma lo è altrettanto l'esigenza di esaminare ed approvare in tempi congrui i disegni di legge in titolo.

Il presidente [PALMA](#), tenuto conto di quanto emerso nel dibattito, preannuncia l'intenzione di convocare per domani un Ufficio di presidenza nel quale procedere all'audizione del direttore generale di statistica presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dottor Fabio Bartolomeo.

*La seduta sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15.*

Il vice ministro COSTA reputa molto opportune le richieste di chiarimenti presentate dai membri della Commissione e dal Presidente. Pur essendo difficile che il dottor Bartolomeo possa fornire risposte esaustive, su tutte le questioni poste, nella giornata di domani, ritiene che nel corso dell'audizione potranno essere forniti spunti utili al fine di individuare con precisione i dati che dovranno esser ulteriormente acquisiti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è

convocato domani, mercoledì 22 aprile, alle ore 14,45, per l'audizione del direttore generale di statistica presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dottor Fabio Bartolomeo.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, che introduce nel codice penale il reato di tortura.

Il provvedimento si compone di sette articoli. L'articolo 1 - ampiamente modificato dalla Camera dei deputati - introduce nel titolo XII (delitti contro la persona), sez. III (delitti contro la libertà morale), del codice penale, gli articoli 613-*bis* e 613-*ter*. L'articolo 613-*bis* del codice penale, primo comma, punisce con la reclusione da 4 a 10 anni (nel testo licenziato dal Senato da 3 a 10 anni) chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche (reato di evento), a causa dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose o al fine di - ottenere da essa, o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o - infliggere una punizione o - vincere una resistenza.

La tortura è dunque configurata come un reato comune (anziché come un reato proprio del pubblico ufficiale), caratterizzato dal dolo specifico (intenzionalmente cagiona, al fine di) e dalla descrizione delle modalità della condotta (violenza o minaccia o in violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza) che produce un evento (acute sofferenze fisiche o psichiche).

I commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 613-*bis* prevedono specifiche circostanze aggravanti del reato di tortura. L'aggravante costituita dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato. Per poter applicare l'aggravante - che comporta la reclusione da 5 a 15 anni (da 5 a 12 anni nel testo licenziato dal Senato) - occorre che l'autore del reato abbia agito con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio (secondo comma). La nuova aggravante verrà applicata in luogo dell'aggravante comune prevista per il fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri, ai sensi dell'articolo 61, primo comma, n. 9, del codice penale (aumento della pena fino a un terzo). L'aggravante (aumento fino a un terzo della pena) consistente nell'aver causato lesioni personali (non modificata dalla Camera dei deputati). L'aggravante ad effetto speciale (aumento di un terzo della pena) consistente nell'aver causato lesioni personali gravi (non modificata dalla Camera dei deputati). L'aggravante (aumento della metà della pena) consistente nell'aver causato lesioni personali gravissime (non modificata dalla Camera dei deputati). L'aggravante ad effetto speciale (aumento di due terzi della pena nel testo licenziato dal Senato "la pena della reclusione di anni trenta") derivante

dall'aver provocato la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato di tortura. L'aggravante ad efficacia speciale (ergastolo) derivante dall'aver volontariamente provocato la morte della persona offesa (non modificata dalla Camera dei deputati).

Il terzo comma dell'articolo 613-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, specifica che - tanto in relazione alla fattispecie base, quanto a questa aggravante - la sofferenza patita dalla persona offesa deve essere ulteriore rispetto a quella insita nell'esecuzione di legittime misure privative della libertà personale o limitative di diritti.

Il successivo articolo 613-*ter* del codice penale punisce l'istigazione a commettere tortura, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (reato proprio), sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La pena della reclusione da uno a sei anni (nel testo licenziato dal Senato "da sei mesi a tre anni") si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione. E' peraltro specificato, con una modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, che questo reato si applica al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere), che riguarda chiunque "pubblicamente" istiga a commettere uno o più reati e prevede la sanzione - quando riguarda la commissione di delitti - della reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 2 del disegno di legge, non modificato dalla Camera, interviene sull'articolo 191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma 2-*bis*, in modo da stabilire che le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un processo penale. La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale. Attualmente, il comma 1 dell'articolo 191 del codice penale prevede che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

L'articolo 3, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 157 del codice penale inserendo fra i reati per i quali sono raddoppiati i termini di prescrizione anche il delitto di tortura.

L'articolo 4, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), vietando le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi possano essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

L'articolo 5 del provvedimento prevede, al comma 1, l'impossibilità di godere della immunità di giurisdizione agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da corti internazionali. Il testo licenziato dal Senato prevedeva più ampiamente l'esclusione dell'immunità diplomatica. Il comma 2 dell'articolo 5 prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il tribunale stesso o il Paese individuato in base allo statuto della medesima Corte internazionale.

Il presidente [PALMA](#) esprime forti perplessità su alcune modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge in titolo. In particolare, appare fuori luogo la restrizione dell'ambito oggettivo di applicazione del delitto di tortura di cui all'articolo 613-*bis* del codice penale, che nel testo approvato dal Senato si riferiva anche a qualsiasi situazione di privazione della libertà personale. Ritiene inoltre improprio che la fattispecie criminosa contenga riferimenti all'appartenenza etnica, all'orientamento sessuale e alle opinioni politiche o religiose, che non dovrebbero invece incidere al fine dell'integrazione del reato di tortura. Si chiede poi quale sia la *ratio* dell'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 613-*bis* quando i fatti di cui al primo comma siano commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri o in violazione di doveri inerenti alla funzione o al servizio, visto che tale abuso e tale violazione sono impliciti nelle condotte considerate. Non appare meritevole di

condivisione - in quanto del tutto superflua - nemmeno la previsione di cui al terzo comma dell'articolo 613-*bis*, ai sensi della quale ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti si possa applicare anche ai soggetti detenuti nelle carceri. Ritene inoltre eccessivamente elevato l'inasprimento della pena prevista all'articolo 613-*ter* per il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere torture (la cui pena edittale minima passa, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, da sei mesi a un anno, mentre il limite massimo viene elevato da tre a sei anni), anche tenuto conto del fatto che in questa fattispecie il reato di tortura viene istigato, ma non viene perpetrato. Ritene poi ancora più irragionevole l'introduzione delle parole "fuori dai casi previsti dall'articolo 414". Sottolinea infine l'opportunità di un'ulteriore riflessione sul disposto dell'articolo 3 sia sotto il profilo sistematico, sia sotto quello della sua pratica utilità.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) si associa alle osservazioni testè svolte dal Presidente, ritenendo particolarmente inaccettabile che la nuova fattispecie criminosa introdotta all'articolo 613-*bis* comma 1 - come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento - finisca per applicarsi esclusivamente nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine. Sottolinea infine la propria contrarietà sulla nuova formulazione dell'articolo 4 del disegno di legge - recante modifiche all'articolo 19, comma 1 del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - nonché sull'aumento della prescrizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge. Preannuncia fin d'ora l'intenzione del proprio Gruppo parlamentare di presentare proposte emendative al testo trasmesso dalla camera.

Dopo che il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) si è associato alle considerazioni svolte dal senatore Giovanardi, invitando anche a coordinare le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo con quelle recentemente approvate dal Parlamento in materia di antiterrorismo, interviene il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sottolineando che il testo licenziato dalla Camera sembra contenere alcune ambiguità di fondo sulla natura del delitto di tortura che - pur configurandosi di fatto come reato proprio nella formulazione licenziata dall'altro ramo del Parlamento - mantiene il riferimento all'espressione "chiunque" di cui all'articolo 1 del disegno di legge, introdotta in Senato sul presupposto che il delitto fosse da intendersi come reato comune. Ricorda che in questo ramo del Parlamento si è cercato di contemperare l'esigenza di configurare il delitto di tortura nell'ambito dei reati comuni, con la previsione di aggravanti speciali nell'ipotesi in cui il reato fosse stato perpetrato da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Occorre quindi valutare se mantener ferma la formulazione proposta dalla Camera ovvero ripristinare l'impostazione iniziale prescelta dal Senato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN  
N. [859](#), [1357](#), [1378](#), [1484](#), [1553](#)

**NT2**

La Commissione

Modifiche al Codice Penale e introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche.

Art. 1

*(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico)*

1. Nel codice penale, dopo l'articolo 589 è inserito il seguente: "Articolo 589-bis (*omicidio stradale e nautico*) - Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

Le stesse pene si applicano al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona per colpa la morte di una persona.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km. rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a carreggiate separate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.

Si applica la pena della reclusione da 6 a 9 anni al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.

Si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni al conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata la morte di una persona.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni 18. "

## Art.2

(*Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale*)

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) delitto di omicidio colposo stradale e nautico previsto dall'articolo 589-bis del codice penale."

## Art. 3

(*Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche*)

1. Nel codice penale, l'articolo 590-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 590-bis (*Lesioni personali stradali e nautiche*). - Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello

stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km. rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero cerchi contromano su una strada a carreggiate separate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e determini un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore o di un mezzo nautico che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'art. 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite della metà.

#### Art. 4

##### *(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente: "*m-quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali e nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis* del codice penale."

#### Art. 5

##### *(Introduzione dell'articolo 590-ter del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 590-*bis* del codice penale è inserito il seguente: "*Art. 590-ter* . - Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 590-*bis* le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti."

#### Art. 6

##### *(Pene accessorie)*

1. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici.

2. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque.

3. L'applicazione della pena accessoria, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche nell'ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta.

#### Art. 7

##### *(Modifiche all'articolo 589 e all'articolo. 590 del codice penale)*

1. Nel secondo comma dell'articolo 589 del codice penale alle parole "Se il fatto è commesso..." premettere le seguenti: "Salvo quanto stabilito dall'articolo 589 *bis* del codice penale, "-



2. Il terzo comma dell'articolo 589 è soppresso.
3. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole ." Se i fatti di cui al secondo comma" premettere le seguenti: " Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-*bis* del codice penale,".
4. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole da "nei casi di violazione..." e sino a "...da un anno e sei mesi a quattro anni" sono soppresse.

Art. 8

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



## 1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 203 (pom.) del 28/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 28 APRILE 2015  
**203ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[PALMA](#)

*indi del Vice Presidente*

[BUCCARELLA](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente [PALMA](#) osserva, in premessa, che è stato depositato un nuovo testo unificato corretto rispetto al testo adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 21 aprile e pubblicato in

allegato. Pertanto gli emendamenti presentati - e pubblicati in allegato - devono intendersi riferiti al testo da ultimo depositato.

Nel merito, il Presidente rileva l'opportunità di una riflessione ulteriore al fine di pervenire ad una più adeguata gradazione delle cornici edittali previste dal testo unificato alla gravità delle condotte delittuose. Ritiene altresì doveroso precisare che, qualora si ritenga di introdurre nella fase emendativa la revoca perpetua della patente di guida a titolo di pena accessoria per i delitti di omicidio stradale e nautico di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale - così come introdotto dall'articolo 1 del testo unificato - rispetto a tale previsione troverebbe comunque applicazione l'istituto della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, che determina l'estinzione delle pene accessorie, anche di carattere definitivo, e degli altri effetti penali della condanna.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ringrazia, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, il relatore per l'ottimo lavoro svolto. Pur condividendo le preoccupazioni di carattere sistematico testé sollevate dal presidente Palma, esprime la disponibilità del proprio Gruppo all'inserimento della revoca perpetua della patente, come pena accessoria per i delitti di omicidio stradale e nautico di cui all'articolo 1 del testo unificato, a patto che una siffatta previsione si muova in conformità con i principi che regolano il sistema penale. Tale scelta, infatti, - insieme alle altre proposte emendative volte ad innalzare la durata della sospensione della patente di guida a titolo di pena accessoria nell'ipotesi di condanna per i delitti di lesioni personali stradali e nautiche di cui all'articolo 3 del testo unificato - si muove nell'ottica di assicurare, in analogia a quanto previsto in altri ordinamenti stranieri, una maggiore effettività dell'apparato sanzionatorio previsto per i delitti commessi in *subiecta materia*.

Il relatore [CUCCA](#) (PD), rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del Presidente, dichiara che la previsione di cui al quinto comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale - che l'articolo 1 del testo unificato mira ad introdurre - è volta a punire con la reclusione da sei a nove anni chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a "carreggiate separate" ed è finalizzata a rafforzare l'efficacia deterrente della sanzione, in analogia con quelle previsioni approvate negli ultimi anni (ad esempio in materia di limiti di velocità e di cinture di sicurezza) che hanno contribuito senz'altro a ridurre il numero di incidenti stradali. Dichiarandosi aperto a qualsiasi proposta emendativa volta a migliorare il testo, osserva che nel considerare l'inasprimento delle pene rispetto all'attuale previsione dell'omicidio stradale di cui al terzo comma dell'articolo 589 del codice penale occorre tener conto dei limiti entro i quali, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, eventuali riduzioni di pena potrebbero consentire al giudice di ricorrere all'istituto della sospensione condizionale della pena.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), dopo aver espresso solidarietà al relatore per le recenti e gratuite critiche provenienti da una parte dell'informazione giornalistica, auspica l'approvazione di una legge equilibrata che, per un verso, sia idonea ad assicurare un'adeguata risposta punitiva a tutela delle vittime degli incidenti stradali, ma che per altro verso sia anche in grado di prevede pene proporzionate alla gravità delle condotte delittuose. A tale riguardo rileva che le proprie proposte emendative sono finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi ed alla necessità di differenziare - ad esempio - tra chi è recidivo e chi non ha precedenti penali, tra chi utilizza abitualmente droghe e chi invece cagiona la morte di un soggetto a seguito di un comportamento isolato o dettato da mera distrazione. Esprime infine la propria contrarietà sull'eventuale inserimento di sanzioni accessorie di carattere definitivo come conseguenza automatica della condanna, anche tenuto conto del fatto che il reato di omicidio stradale disciplinato nel testo proposto dal relatore si configura come delitto colposo.

Il senatore [ORELLANA](#) (Misto), pur condividendo le osservazioni testé svolte dal senatore

Giovanardi in ordine all'opportunità di graduare la pena in relazione alla gravità della condotta, sottolinea che chi commette un siffatto reato deve espiare la propria pena in carcere. Esprime avviso contrario all'estensione delle previsioni in materia di delitto di omicidio stradale anche alle ipotesi di natanti o di imbarcazioni o di moto d'acqua, sia in quanto le fattispecie considerate sono assai differenziate tra loro, sia in ragione della difficoltà di accertamento in concreto dei delitti di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) dichiara che spetta al legislatore occuparsi di fattispecie criminose che destano allarme sociale e si caratterizzano per una particolare gravità. Infatti, nonostante l'asserita riduzione del numero di incidenti stradali negli ultimi anni, non può sottacersi il fatto che il numero di vittime rimane molto elevato soprattutto tra i giovani. Pur dovendo assicurare pene proporzionate ed adeguate alla gravità delle condotte poste in essere, è necessario che le previsioni assicurino una reale funzione deterrente e rappresentino un'adeguata risposta punitiva rispetto a condotte volte a conculcare in modo definitivo o grave il bene della vita. Per tali ragioni gli emendamenti da lei proposti si muovono nell'ottica di aggravare le pene accessorie in caso di condanna per i delitti di omicidio stradale e nautico e di lesioni personali stradali e nautiche di cui articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale - proponendo, nella prima ipotesi, la revoca anziché la sospensione della patente e, nella seconda ipotesi, innalzando la pena della sospensione da due a tre anni - ovvero di prevedere sanzioni comunque più elevate, in caso di reiterazione delle violazioni, fino al venir meno dei requisiti abilitanti alla guida. Ritiene infine essenziale che le norme contenute nel testo unificato svolgano una funzione pedagogica e orientino i comportamenti dei cittadini.

Il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)) esprime la sua ferma contrarietà sul testo proposto dal relatore, che gli appare espressione di una forma di giustizialismo diffuso in nessun modo condivisibile. Al fine di ridurre il numero degli incidenti stradali occorrerebbe rafforzare i controlli preventivi (ad esempio *alcohol test*) anziché limitarsi ad un innalzamento scriteriato e irragionevole delle sanzioni penali; graduare la risposta sanzionatoria a seconda della gravità della condotta ed introdurre adeguate soglie di punibilità sia per le sostanze alcoliche sia per le sostanze psicotrope. Condivide infine le osservazioni critiche in ordine all'equiparazione dei delitti stradali e nautici alla luce della profonda diversità delle fattispecie considerate.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime preoccupazione per la campagna giornalistica in atto, che è indirizzata a produrre sentimenti irrazionali che nulla hanno a che fare con la risoluzione del problema specifico, che deve invece contemperare l'esigenza di assicurare giustizia ai danneggiati ed ai parenti delle vittime con il rispetto degli indefettibili principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena. In quest'ottica si segnala che gli emendamenti da lui presentati - che ritiene comunque di ritirare fin da ora - sono finalizzati a disciplinare l'ipotesi di omissione di soccorso da parte del soggetto che cagioni per colpa la morte di una persona; a prevedere sanzioni più gravi per i soggetti che abbiano fatto uso cosciente di sostanze psicotrope, stupefacenti o alcoliche, nonché a punire i conducenti che abbiano fatto uso incauto ed improprio di strumenti e apparecchiature elettroniche.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), dopo aver riconosciuto al relatore di aver svolto un difficile lavoro di mediazione, osserva che il testo proposto presenta alcuni profili problematici, soprattutto in relazione alla previsione delle sanzioni penali di cui al primo comma del nuovo articolo 589-*bis* del codice penale - introdotto dall'articolo 1 del testo unificato e che punisce con la reclusione da otto a dodici anni chiunque cagiona la morte di una persona ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope - rispetto alla previsione di cui primo comma dell'articolo 590-*bis* del codice penale, come introdotto dall'articolo 3 del testo unificato, che punisce, con la reclusione da uno a

quattro anni, chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona per colpa una lesione personale dalla quale derivi una malattia. Non gli sembra infatti ravvisabile un rapporto proporzionato nel prevedere cornici edittali per effetto delle quali il minimo per un'ipotesi di omicidio colposo risulta pari al doppio del massimo previsto per la corrispondente ipotesi di lesioni. Le proposte emendative da lui presentate sono quindi volte a correggere siffatte disarmonie e ad assicurare un maggiore equilibrio della risposta sanzionatoria rispetto alle condotte delittuose ivi considerate.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) rileva come, a prescindere dall'attenzione rivolta dai media alle problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo, le medesime rivestono carattere di effettiva urgenza, anche in considerazione di una percezione diffusa nell'opinione pubblica in ordine alla mancanza di effettività dell'apparato sanzionatorio previsto per le condotte criminose qui specificamente considerate. A questo proposito ritiene che sarebbe opportuno che il lavoro della Commissione si concentrasse, piuttosto che su un inasprimento delle sanzioni detentive, soprattutto su un rafforzamento delle sanzioni accessorie con particolare riferimento alla previsioni attinenti alla revoca della patente.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) manifesta perplessità sull'impianto normativo del testo unificato predisposto dal relatore, osservando in primo luogo come parlare di una revoca della patente avente una certa durata temporale sia incomprensibile dal punto di vista sistematico, in quanto - a suo avviso - si confonde in tal modo il provvedimento di revoca che non può che avere carattere puntuale, con una misura sanzionatoria diversa e ulteriore quale potrebbe essere l'interdizione dalla possibilità di ottenere la concessione della patente per un determinato arco di tempo. Più in generale l'oratore rileva come le pene detentive previste per le ipotesi di omicidio stradale e nautico appaiano sproporzionate se confrontate con altre fattispecie incriminatrici, volte alla tutela del medesimo bene giuridico e caratterizzate da condotte di maggiore gravità, quale ad esempio la fattispecie di omicidio prerintenzionale. Su questo punto specifico giudica indispensabile un ulteriore approfondimento nel corso dell'esame. Infine, ritiene che, con particolare riguardo alle ipotesi in cui viene previsto un aggravamento del trattamento sanzionatorio nei casi in cui il responsabile si è dato alla fuga rendendosi irreperibile, sarebbe opportuno - anche per agevolare l'opera dell'interprete - prevedere esplicitamente che tale condotta deve avere carattere consapevole.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

NUOVO TESTO UNIFICATO CORRETTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I  
DISEGNI DI LEGGE

N. [859](#), [1357](#), [1378](#), [1484](#), [1553](#)

**NT2**

La Commissione

Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche.

Art.1

*(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico)*

1. Nel codice penale, dopo l'articolo 589 è inserito il seguente: "Articolo 589-bis (*Omicidio stradale e nautico*) - Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

Le stesse pene si applicano al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona. Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km. rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero cerchi contromano su una strada a carreggiate separate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.

Si applica la pena della reclusione da 6 a 9 anni al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.

Si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni al conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata la morte di una persona.

Qualora il conducente cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni 18. "

## Art.2

### *(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) delitto di omicidio colposo stradale e nautico previsto dall'articolo 589-bis del codice penale."

## Art. 3

### *(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche)*

1. Nel codice penale, l'articolo 590-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 590-bis (*Lesioni personali stradali e nautiche*). - Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km. rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a carreggiate separate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e determini un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.

Qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7. Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'art. 583 del codice penale. In tali casi le pene sono diminuite della metà.

#### Art. 4

*(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente: "*m-quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali e nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis* del codice penale."

#### Art. 5

*(Introduzione dell'articolo 590-ter del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 590-*bis* del codice penale è inserito il seguente: "Art. 590-*ter* . - Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 590-*bis* le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti."

#### Art. 6

*(Pene accessorie)*

1. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici.

2. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque.

3. L'applicazione della pena accessoria, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche nell'ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta.

#### Art. 7

*(Modifiche all'articolo 589 e all'articolo 590 del codice penale)*

1. Nel secondo comma dell'articolo 589 del codice penale alle parole "Se il fatto è commesso..." premettere le seguenti: "Salvo quanto stabilito dall'articolo 589 *bis* del codice penale, "-

2. Il terzo comma dell'articolo 589 è soppresso.

3. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole " Se i fatti di cui al secondo comma" premettere le seguenti: " Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-*bis* del codice penale,".

4. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole da "nei casi di violazione..." e sino a "...da un anno e sei mesi a quattro anni" sono soppresse.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO CORRETTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [859](#), [1357](#), [1378](#), [1484](#), [1553](#)

Art. 1

### 1.1

[FALANGA](#), [CALIENDO](#), [MALAN](#), [CARDIELLO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

*(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico).*

1. Nel codice penale, dopo l'articolo 589 è inserito il seguente:

«Articolo 589-bis (*Omicidio stradale e nautico*) ? Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica:

a) a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7, e 187 comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

b) al conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, che si dia consapevolmente alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata la morte di una persona;

c) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186 comma 2 lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona;

d) ai conducenti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 186-bis comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, i quali ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2 lettere b) e c) e 187 del citato decreto legislativo, cagionano per colpa la morte di una persona.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sei a nove anni.

La stessa pena si applica:

a) ai conducenti di età inferiore a ventuno anni e ai conducenti nei primi tre anni dal



conseguimento della patente di guida di categoria B in caso di recidiva nel triennio della violazione di cui al primo comma;

b) a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona;

c) a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi, con velocità superiore di almeno 20 Km/h rispetto a quella consentita, un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano ai sensi degli articoli 143, 146 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona;

d) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo, lettere a), c) e d), terzo e quarto del presente articolo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni 18».

## 1.2

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 589 codice del penale)*

1. Sostituire l'articolo 589 del codice penale con il seguente:

"Art. 589 (*Omicidio colposo*). ? Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da quattro a sette anni.

La pena è della reclusione non inferiore a 8 anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

a) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

b) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è della reclusione non inferiore a 8 anni se il fatto è commesso a seguito di:

a) mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di Polizia giudiziaria ad un posto di blocco e successiva fuga;

b) partecipazione a competizione non autorizzata in velocità;

c) velocità di marcia in un centro urbano pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km;

d) manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;

e) guida distratta dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici;

f) sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua;

g) guida del veicolo completamente all'interno di una corsia o carreggiata destinata all'opposto senso di marcia.

La pena è della reclusione non inferiore ad anni 15 qualora la morte derivi dalla condotta del conducente del veicolo che, dopo il fatto, non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alle persone ferite.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse e comunque non inferiore ad anni quindici (codice di procedura penale 235)

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non possono



essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".

**Art. 1-bis.**

*(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per omicidio stradale)*

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di alterazione psico-fisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso».

**Art. 1-ter.**

*(Modifiche agli articoli 219 e 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida)*

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di alterazione psicofisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale».

2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1».

**Art. 1-quater.**

*(Modifica all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati)*

1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590, terzo comma, secondo periodo, del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida in stato psicofisico alterato per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria, o a seguito di omissione di soccorso, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori».

**Art. 1-quinquies.**

*(Modifiche all'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato)*

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si, proceda per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso».

**Art. 1-sexies.**

*(Introduzione dell'articolo 533-bis del codice di procedura penale, in materia di sanzioni accessorie conseguenti a reati in materia di circolazione stradale)*

1. Dopo l'articolo 533 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

**«Art. 533-bis.**

*(Obblighi del condannato)*

1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o associazioni di promozione sociale, di assistenza sociale e di volontariato in favore delle vittime della strada o centri di riabilitazione psichica e fisica con l'osservanza di particolari prescrizioni dirette alla rieducazione, alla espiazione riconciliativa con le vittime ed al reinserimento sociale del condannato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socioriabilitativo del soggetto.

La violazione delle prescrizioni relative a quanto previsto dal comma 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 650 del codice penale

In caso di recidiva, il lavoro di pubblica utilità non può essere applicabile.

Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto.

L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di 40 ore di lavoro settimanale.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.».

*Conseguentemente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono soppressi.*

*Conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge in esame con il seguente: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile n. 92, n. 285, in materia di omicidio colposo commesso a causa della guida azzardata e temeraria ed in stato di alterazione psico-fisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope».*

**1.3**

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

*(Introduzione del delitto di omicidio stradale).*

1. Nel codice penale, dopo l'articolo 589 è inserito il seguente: "Articolo 589-bis (*Omicidio stradale*) Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico di trasporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona; è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un

altro mezzo meccanico di trasporto, dopo aver cagionato per colpa la morte di una persona, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del Codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km rispetto a quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

Si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni al conducente di un autoveicolo, motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico che, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona non ottemperi agli obblighi dell'articolo 189 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi 1, 2 e 3, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni diciotto".»

*Consequentemente sostituire il titolo del disegno di legge in esame con il seguente: «Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».*

#### 1.4

[STEEANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

1.Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito l'articolo 586-bis:

"Art. 586-bis (omicidio stradale). Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)* e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.

Se dal fatto di cui al comma 1, derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da due a sei anni, e si procede d'ufficio".».

#### 1.5

[STEEANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

1.Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito l'articolo 586-bis:

"Art. 586-bis. Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)* e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.

Se dal fatto di cui al comma 1, derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da due a sei anni, e si procede d'ufficio".».

*Consequentemente, dopo l'articolo 1151 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è inserito il seguente:*

«Art. 1151-bis. - (Omicidio nautico). ? 1. Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)* e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona

per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.

Se dal fatto di cui al comma 1 derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da due a sei anni, e si procede d'ufficio».

*Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire le parole: «589-bis» con le parole: «586-bis».*

## 1.6

[STEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito l'articolo 586-bis:

"Art. 586-bis - (Omicidio stradale). Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.

Se dal fatto di cui al comma 1, derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da due a sei anni, e si procede d'ufficio."».

*Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire le parole: «589-bis» con le parole: «586-bis».*

## 1.7

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

*Al comma 1, capoverso «articolo 589-bis», sostituire il primo comma con il seguente:*

«Articolo 589-bis (Omicidio stradale) ? Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico di trasporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni».

*Conseguentemente, al capoverso articolo 589-bis, sostituire il settimo comma con il seguente:*

«Si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni al conducente di un autoveicolo, motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico che, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona non ottemperi agli obblighi dell'articolo 189 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche».

*Conseguentemente il terzo e sesto comma sono soppressi;*

*Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 1, le parole: «e nautico», sono soppresse;*

*Conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge in esame con il seguente: «Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».*

## 1.8

[GINETTI](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 577-bis. ? (Omicidio stradale) ? Chiunque ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ovvero chiunque si sia dato alla fuga dopo l'incidente senza prestare soccorso, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni"».

**1.9**

[GINETTI](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 577-bis. ? (Omicidio stradale) ? Chiunque ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ovvero chiunque si sia dato alla fuga dopo l'incidente senza prestare soccorso, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni"».

**1.10**

[GIOVANARDI](#), [ALBERTINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque», aggiungere le seguenti: «, avendo già commesso reati della stessa indole ai sensi dell'articolo 101 del codice penale,».*

**1.11**

[BIGNAMI](#)

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «veicolo a motore», con le seguenti: «qualsiasi mezzo di trasporto».*

**1.12**

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285», con le seguenti: «186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del Codice della Strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche».*

**1.13**

[FALANGA](#)

*Al comma 1, capoverso «Articolo 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «lettere b) e c)», con le seguenti: «lettera c)».*

**1.14**

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «lettere b) e c)», con le seguenti: «lettera c) ».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 590-bis», primo comma, sostituire le parole: «lettere b) e c)», con le seguenti: «lettera c) ».*

**1.15**

[MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «da otto a dodici anni», con le seguenti: «da sei a nove anni».*

**1.16**

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «da otto a dodici anni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «da sei a nove anni».*

**1.17**

[STEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «da otto a dodici anni», con le seguenti: «da nove a diciotto anni».*

**1.18**

[GIOVANARDI](#), [ALBERTINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il primo comma aggiungere il seguente: «La stessa pena si applica a chiunque cagioni alla guida di un veicolo a motore, per colpa, la morte di una persona a seguito del mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di Polizia giudiziaria e*

di pubblica sicurezza ad un posto di blocco e successiva fuga, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni».

**1.19**

[GIOVANARDI, ALBERTINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

«La stessa pena si applica a chiunque cagioni alla guida di un veicolo a motore, per colpa, la morte di una persona a seguito della partecipazione ad una competizione sportiva in velocità non autorizzata, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

**1.20**

[BATTISTA, ZIN](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», *sopprimere i commi secondo, terzo, quinto e sesto;*

b) al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», *sostituire il settimo comma con il seguente:*

«Si applica la pena della, reclusione da otto a dodici anni al conducente di un veicolo che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona».

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 1, sopprimere le parole: «e nautiche».*

*Conseguentemente sostituire il titolo del presente disegno di legge, con il seguente: «Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».*

**1.21**

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, ometta il soccorso ai sensi dell'articolo 593 ovvero si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice».

**1.22**

[GIOVANARDI, ALBERTINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al secondo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Si applica la stessa pena se il conducente per le, condotte di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ha per almeno due volte commesso violazioni del codice della strada che hanno comportato la decurtazione di almeno 5 punti ciascuna dalla patente di guida».*

**1.23**

[STEEANI, CROSIO, CENTINAIO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma, dopo la parola: «km» aggiungere la parola: «/h».*

**1.24**

[GIOVANARDI, ALBERTINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

«La pena di cui al primo comma è ridotta della metà se il conducente non ha mai violato gli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

**1.25**

[GIOVANARDI, ALBERTINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sostituire il quarto comma, con i seguenti:*

«Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore nei tratti stradali in cui la velocità



massima consentita è fino ai 50 km/h, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore nei tratti stradali in cui la velocità massima consentita è superiore ai 50 km/h, procedendo ad una velocità superiore della metà rispetto a quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni».

**1.26**

[GINETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni a una o più persone si applica la pena, che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave tra quelle commesse, aumentata sino al triplo, ma essa non può superare gli anni ventuno».

**1.27**

[MUSSINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, sostituire le parole: «procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km rispetto a quella consentita» con le seguenti: «procedendo ad una velocità elevata in rapporto alle condizioni allo stato dei luoghi e del veicolo».*

**1.28**

[MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, sostituire le parole: «ad una velocità pari al doppio di», con le seguenti: «superando di oltre doppio e almeno di 40 km/h».*

**1.29**

[MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, dopo la parola: «pari», aggiungere le seguenti: «o superiore».*

**1.30**

[GIOVANARDI](#), [ALBERTINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, dopo le parole: «doppio di quella consentita,» aggiungere le seguenti: «, a partire dal limite dei 50 km/h».*

**1.31**

[MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, sostituire le parole: «50 Km rispetto a quella», con le seguenti: «a 70 km/h, ovvero di più del doppio la velocità».*

**1.32**

[MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, sostituire le parole: «la reclusione da sei a nove anni», con le seguenti: «la stessa pena di cui al primo comma».*

**1.33**

[LUIGI MARINO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:*

«Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 219, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

"3-ter 1- Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale e nautico, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli"».

**1.34**

[FALANGA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis» sopprimere il quinto comma.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 590-bis», sopprimere il quarto comma.*

**1.35**

[ORELLANA, MUSSINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sopprimere il quarto comma.*

**1.36**

[FALANGA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quinto comma, dopo la parola: «attraversi», inserire le seguenti: «con velocità superiore di almeno 20Km/h rispetto a quella consentita»,».*

**1.37**

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quinto comma, sopprimere le parole: «su una strada a carreggiate separate».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 590-bis», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «su una strada a carreggiate separate».*

**1.38**

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

*«Alla stessa pena soggiace chiunque, nelle altre ipotesi di guida pericolosa, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 590-bis», quarto comma, aggiungere il seguente periodo: «Alla stessa pena soggiace chiunque, nelle altre ipotesi di guida pericolosa, determini un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia».*

**1.39**

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

*«Alla stessa pena soggiace chiunque, nei casi di cui agli articoli 9-bis, 43, 148, 154 e 173 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 590-bis», quarto comma, aggiungere il seguente periodo: «Alla stessa pena soggiace chiunque, nei casi di cui agli articoli 9-bis, 43, 148, 154 e 173 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, determini un sinistro cagionando lesioni personali dalle quali derivi una malattia»,».*

**1.40**

[MUSSINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sesto comma, sostituire le parole: «pari al doppio di quella consentita» con le seguenti: «elevata in rapporto alle condizioni allo stato dei luoghi e del mezzo».*

**1.41**

[MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sesto comma, sostituire le parole: «al doppio di», con le seguenti: «o superiore al triplo, ovvero di almeno venti nodi».*

**1.42**

[DLBIAGIO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sesto comma, dopo le parole: «per colpa la morte di una persona» inserire le seguenti: «Le medesime pene si applicano a chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, di un natante, di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, determini per colpa un*



sinistro causando la morte di una persona a causa di grave negligenza, grave imprudenza o grave imperizia, anche per inosservanza dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992».

**1.43**

[FALANGA](#)

*Al comma 1, capoverso: «Art. 589-bis», settimo comma, dopo le parole: «che si dia», inserire le seguenti: «consapevolmente».*

**1.44**

[ORELLANA, MUSSINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», settimo comma, sostituire le parole: «delle norme sulla disciplina stradale», con le seguenti: «del Codice della Strada».*

**1.45**

[LUIGI MARINO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il settimo comma aggiungere il seguente:*

«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 12 anni se il fatto è commesso:

a) a seguito della partecipazione a competizione sportiva in velocità non autorizzata, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

b) a seguito del mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di Polizia giudiziaria e, di pubblica sicurezza ad un posto di blocco e successiva fuga, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

c) a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

d) a seguito di guida distratta dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

e) a seguito di sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

**1.46**

[LUIGI MARINO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il settimo comma aggiungere il seguente:*

«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 12 anni se il fatto è commesso a seguito della partecipazione a competizione sportiva in velocità non autorizzata, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

**1.47**

[LUIGI MARINO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il settimo comma aggiungere il seguente:*

«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 12 anni se il fatto è commesso a seguito del mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ad un posto di blocco e successiva fuga, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

**1.48**

[MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ottavo comma, sopprimere le parole: «sino al triplo, ma non può superare gli anni 18».*

**1.49**

[GINETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ottavo comma, sostituire le parole: «non può superare gli anni 18» con le seguenti: «non può superare gli anni ventuno».*

**1.50**

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ottavo comma, sostituire le parole: «anni 18» con le seguenti:*

«anni ventuno».

### 1.0.1

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 187-bis.

*(Reati contro la persona commessi per guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti)*

1. Gli articoli 186, comma 2-bis, e 187, comma 1-bis, non si applicano al conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, ovvero in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, quando:

a) dalla guida deriva un incidente stradale in conseguenza del quale si verifica uno dei fatti previsti dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale;

b) il conducente versava in una delle seguenti condizioni:

1) aver preordinato lo stato di incapacità ai sensi dell'articolo 87 del codice penale, o l'ubriachezza ai sensi dell'articolo 92 secondo comma del codice penale, ovvero l'assoggettamento a stupefacenti ai sensi delle precedenti disposizioni e dell'articolo 93 del medesimo codice;

2) aver previsto e voluto l'evento di cui alla lettera a), anche come mera eventualità, presentatasi come concretamente possibile al momento in cui si metteva alla guida;

3) aver accettato il pericolo che l'evento di cui alla lettera a) si verificasse, anche solo come probabile, in conseguenza della propria azione, al momento in cui si metteva alla guida.

2. Le fattispecie di cui al comma 1 ricadono sotto le ordinarie norme di competenza e di imputabilità. Nell'irrogare la pena relativa, il giudice competente non diminuisce la pena ai sensi dell'articolo 89 del codice penale".».

### 1.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 157 del codice penale, al sesto comma, le parole: "e 589, secondo, terzo e quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: ", 589, secondo e terzo comma, e 589-bis,".».

Art. 2

### 2.1

[BATTISTA, ZIN](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e nautico».*

Art. 3

### 3.1

[ORELLANA, MUSSINI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3.

*(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali)*

*I* L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 590-bis (*Lesioni personali stradali*). ? Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di altro mezzo meccanico di trasporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico di trasporto, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle

quali derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extra urbane ad una velocità superiore di almeno 50 km rispetto a quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che abbia causato una malattia, non ottemperi agli obblighi dell'articolo 189 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo cagioni a più persone lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite della metà"».

### 3.2

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

*(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche)*

1. Nel codice penale, l'articolo 590-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 590-bis (Lesioni personali stradali e nautiche). ? Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7, e 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (*Codice della Strada*), cagioni per colpa a tal uno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica:

a) a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia;

b) a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi, con velocità superiore di almeno 20 Km/h rispetto a quella consentita, un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e determini un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia;

c) al conducente di un veicolo a motore o di un mezzo nautico che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo, terzo e quarto, lettere a) e b), del presente articolo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà».

### 3.3

[STEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

*(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche)*

1. L'articolo 589, comma 3, numero 1), del codice penale è sostituito dai seguenti:

"1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e inferiore a 0,5 grammi per litro".

2. All'articolo 590, comma 3, codice penale, secondo periodo, le parole: "dell'articolo 186, comma 2, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 186, comma 2, lettera a) e 186-bis, comma 1".

3. Nell'articolo 590, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo comma"».

### 3.4

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Articolo 590-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:*

«Articolo 590-bis (Lesioni personali stradali) ? Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico di trasporto in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni».

*Conseguentemente, al capoverso «Articolo 589-bis», sostituire il quinto comma, con il seguente:*  
«Si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni al conducente di un autoveicolo, motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico che, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona, non ottemperi agli obblighi dell'articolo 189 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche».

*Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 3, le parole: «e nautiche», sono soppresse.*

### 3.5

[GIOVANARDI](#), [ALBERTINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque», aggiungere le seguenti: «, avendo già commesso reati della stessa indole ai sensi dell'articolo 101 del Codice*

Penale,».

### 3.6

[BIGNAMI](#)

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «veicolo a motore», con le seguenti: «qualsiasi mezzo di trasporto».*

### 3.7

[STEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», primo comma sostituire le parole: «da uno a quattro anni», con le seguenti: «da due a sei anni».*

### 3.8

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», primo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni», con le seguenti: «da sei mesi a due anni».*

### 3.9

[BATTISTA](#), [ZIN](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso "Art. 590-bis", sopprimere i commi secondo e quarto;*

*b) al comma 1, capoverso "Art. 590-bis", sostituire, il quinto comma con il seguente: "La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona".*

*Consequentemente alla rubrica dell'articolo 3, sopprimere le parole: «e nautiche».*

*Consequentemente sostituire il titolo del presente disegno di legge, con il seguente: «Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».*

### 3.10

[GIOVANARDI](#), [ALBERTINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», secondo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:*

*«Si applica la stessa pena se il conducente per le condotte di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ha per almeno due volte commesso violazioni del codice della strada che hanno comportato la decurtazione di almeno 5 punti ciascuna dalla patente di guida».*

### 3.11

[GIOVANARDI](#), [ALBERTINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

*«La pena di cui al primo comma è ridotta della metà se il conducente non ha mai violato gli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».*

### 3.12

[GIOVANARDI](#), [ALBERTINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», sostituire il terzo comma con i seguenti:*

*«Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore nei tratti stradali in cui la velocità massima consentita è fino ai 50 km/h, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a tal uno lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*

*Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore nei tratti stradali in cui la velocità massima consentita è superiore ai 50 km/h, procedendo ad una velocità superiore della metà rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a taluno lesioni personali, dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».*

### 3.13

[MUSSINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», terzo comma, sostituire le parole: «procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km rispetto a quella consentita» con le seguenti: «procedendo ad una velocità elevata in rapporto alle condizioni allo stato dei luoghi e del veicolo».*

**3.14**

[GIOVANARDI](#), [ALBERTINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», terzo comma, dopo le parole: «doppio di quella consentita», aggiungere le seguenti: «, a partire dal limite dei 50 km/h.».*

**3.15**

[STEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», terzo comma, dopo la parola: «Km» aggiungere la seguente: «/h».*

**3.16**

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», sopprimere il quarto comma.*

**3.17**

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», quinto comma, sostituire le parole: «delle norme sulla disciplina stradale», con le seguenti: «del Codice della Strada».*

**3.18**

[DLBIAGIO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», quinto comma, dopo le parole: «dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.» inserire le seguenti: «Le medesime pene si applicano a chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, di un natante, di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, determini per colpa un sinistro, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona, a causa di grave negligenza, grave imprudenza o grave imperizia, anche per inosservanza dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992».*

Art. 4

**4.1**

[BATTISTA](#), [ZIN](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e nautiche».*

**4.2**

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e nautiche».*

Art. 5

**5.1**

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**5.2**

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 590-ter» con il seguente:*

*«Art. 590-ter. ? Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 589-bis, di cui all'articolo 590-bis ovvero quelle di cui al secondo comma del presente articolo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.*

*La pena di cui all'articolo 589-bis e di cui all'articolo 590-bis è incrementata di un terzo quando l'agente utilizzava apparecchi elettronici senza attivare i congegni idonei a prevenire cali di attenzione durante la guida».*



### 5.3

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 590-bis» con le seguenti: «agli articoli 589-bis, quinto comma, e 590-bis, quinto e sesto comma,».*

Art. 6

### 6.1

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6.

*(Modifiche agli articoli 219 e 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida)*

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio stradale, di cui all'articolo 589-bis del codice penale, o per il delitto di lesioni personali stradali, di cui all'articolo 590-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso, di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale".

2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1"».

### 6.2

[CAPPELLETTI](#)

*Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:*

«1. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis del codice penale consegue la revoca della patente e non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida.

2. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-bis, consegue la sospensione della patente per un periodo da due a sei anni. In caso di lesione gravissime si applica la sospensione della patente per un periodo da tre a sette anni».

### 6.3

[CAPPELLETTI](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis del codice penale consegue la revoca della patente e non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida prima di quindici anni a decorrere dalla data della condanna».

### 6.4

[FALANGA](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici», con le seguenti: «revoca della patente di guida o della patente nautica».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque», con le seguenti: «revoca della patente di guida o della patente nautica».*

### 6.5

[GINETTI](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «revoca» ed al comma 2, sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «revoca» e la parola: «due» con la seguente: «tre».*

**6.6**

[GINETTI](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «revoca» ed al comma 2, rispettivamente, le parole: «sospensione» con «revoca» e «due» con «tre».*

**6.7**

IL RELATORE

*Ai commi 1 e 2 sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «revoca».*

**6.8**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «la sospensione» fino alla fine del comma con le seguenti: «la revoca della patente di guida o della patente nautica. In caso di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dal nuovo conseguimento della patente, il giudice, tenuto conto della gravità dell'infrazione, può applicare la sanzione dell'inibizione della guida sul territorio nazionale o della guida di un mezzo nautico a tempo indeterminato».*

**6.9**

[STEEANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici» con le seguenti: «l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida o nautica ovvero se non ne era provvisto del titolo abilitante l'impossibilità di conseguire una patente di guida o nautica».*

**6.10**

[MUSSINI](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «revoca definitiva».*

*Consequentemente sopprimere le parole da: «per un periodo» fino a: «dodici».*

**6.11**

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «la sospensione» con le seguenti: «la revoca perpetua».*

*Consequentemente, sopprimere le parole: «non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici».*

**6.12**

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

*Sopprimere le parole: «della patente nautica» ovunque ricorrano.*

**6.13**

[BATTISTA](#), [ZIN](#)

*Sopprimere le parole: «o della patente nautica» ovunque ricorrano.*

**6.14**

[SPILABOTTE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici» con le seguenti: «non inferiore ad anni dieci e sino ad anni venti».*

**6.15**

[MUSSINI](#)

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La revoca è permanente se il soggetto ha già riportato una condanna ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».*

**6.16**

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Alla condanna per il reato di cui all'ultimo comma dell'articolo 589-bis del codice penale consegue la revoca della patente ed il divieto di conseguire una nuova patente di guida o un altro certificato di idoneità alla guida».*



**6.17**

[CAPPELLETTI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nel caso di persona che dopo aver cagionato il sinistro si sia data alla fuga, rendendosi irreperibile, alla condanna conseguono comunque la revoca della patente ed il divieto di conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida prima di quindici anni a decorrere dalla data della condanna».

**6.18**

[SPILABOTTE](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis, consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni quindici e sino ad anni venticinque se il condannato era già stato punito per aver commesso i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285».

**6.19**

[SPILABOTTE](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alla condanna per i reati di cui di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni dieci e sino ad anni venti se il condannato era già stato punito per aver commesso i reati di cui all'articolo 589-bis».

**6.20**

[CAPPELLETTI](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-bis, consegue la sospensione della patente per un periodo da due a cinque anni. In caso di lesioni gravissime si applica la sospensione della patente per un periodo da tre a sette anni».

**6.21**

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque» con le seguenti: «non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici».*

**6.22**

[STEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «ad anni due e sino a cinque anni» con le seguenti: «da due sino a sei anni».*

**6.23**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «In caso di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione, il giudice applica la sanzione della revoca della patente».*

**6.24**

[SPILABOTTE](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica periodica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), che deve avvenire ogni quindici giorni nei tre anni successivi alla fine della pena. Qualora il conducente non vi si sottoponga nei termini fissati il prefetto può disporre, in via

cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. Qualora dalla visita medica emerga un abituale stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool o da sostanze stupefacenti o psicotrope il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida per sei mesi».

**6.25**

[CAPPELLETTI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. È revocata la patente a chiunque, essendo condannato per uno dei reati di cui all'articolo 589-bis del codice penale, commetta nuovamente uno dei reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis. In tali casi alla revoca consegue il divieto di conseguire una nuova patente o altri titoli abilitativi alla guida».

**6.26**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Le pene di cui al comma 1 e 2 del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui i condannati per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale siano già stati puniti per aver commesso i reati di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285».

**6.27**

[DLBIAGIO](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Nei casi di recidiva specifica, ovvero di omissione di soccorso, la revoca della patente di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo diviene permanente».

**6.28**

[CAPPELLETTI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Si applica sempre la revoca della patente e degli altri titoli abilitativi alla guida nel caso di recidiva reiterata verificatasi entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data della prima violazione. In tali casi il condannato non può più conseguire una nuova patente o altri titoli abilitativi alla guida».

**6.29**

[CAPPELLETTI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nel caso in cui la sentenza abbia accertato il ricorrere di più di una delle circostanze di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, si applica sempre la revoca della patente cui consegue il divieto di conseguire una nuova patente o altri titoli abilitativi alla guida prima di quindici anni dalla data della sentenza».

**6.0.1**

[MUSSINI](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Modifiche al codice della strada in tema di guida sotto  
l'influenza dell'alcool)

1. Al comma 2-octies dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "al 20 per cento" con le seguenti: "alla metà"».

**6.0.2**

[MUSSINI](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Modifiche al codice della strada in tema di guida sotto

*l'influenza dell'alcool)*

1. Al comma 2-*octies* dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "una quota pari al 20 per cento dell'ammenda" con la seguente: "L'ammenda"».

**6.0.3**

[MUSSINI](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Modifiche al codice della strada in tema di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sopprimere il periodo: "quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo"».

**6.0.4**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Modifica dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche)*

1. Al comma 3-*ter* sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "cinque anni"».

**6.0.5**

[MUSSINI](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Modifiche del codice della strada in tema di revoca  
della patente di guida)*

1. Dopo il comma 3-*ter* dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è, inserito il seguente:

"3-*ter*.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale (*Omicidio stradale*) e il soggetto ha già riportato una condanna ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale".

2. All'articolo 219-*bis* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, h. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-*ter*.1".

3. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590-*bis*, del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida in

stato psicofisico alterato per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori».

4. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 589-bis del codice penale».

#### **6.0.6**

[MUSSINI](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Modifiche del codice della strada in tema di revoca  
della patente di guida)*

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di cui all'articolo 589-bis del codice penale (Omicidio stradale) e il soggetto ha già riportato una condanna per guida in stato d'ebbrezza non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale".

2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1)".

#### **6.0.7**

[STEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Modifiche al codice della strada)*

1. All'articolo 219 del codice della strada, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna definitiva ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale, per il reato di omicidio stradale, di cui all'articolo 589-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida. Per il soggetto condannato ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale che abbia commesso il reato di omicidio stradale senza essere provvisto di titolo abilitante alla guida di veicoli, non è possibile conseguire patente di guida".

#### **6.0.8**

[STEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*Dopo l'articolo, introdurre il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Modifiche al codice della strada)*

All'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di omicidio stradale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida";

b) dopo il comma 2-bis, inserire il seguente 2-ter:

"2-ter. Quando dal fatto derivino lesioni personali, ai sensi di cui all'articolo 590-bis, comma 1, la durata della sospensione della patente di cui comma precedente è raddoppiata.

In caso di sentenza di condanna ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale per i reati di lesioni personali di cui all'articolo 590-bis del codice penale, la durata della sospensione della patente di cui al comma precedente è raddoppiata. Nel caso in cui i reati di cui al presente comma siano commessi da conducente di età inferiore a 18 anni, non può conseguire la patente di guida prima del conseguimento del venticinquesimo anno di età».

#### **6.0.9**

[STEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Modifiche al codice della strada)*

All'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è, prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 589-bis del codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 1, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".

b) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 586-bis del codice penale"».

#### **6.0.10**

[STEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

"1. Al fine di favorire ai cittadini la più ampia accessibilità e fruibilità al sistema giudiziario esentare i ricorsi avverso le sanzioni amministrative dinanzi al giudice di pace dal pagamento del contributo unificato è di ogni imposta o bollo o spese di notificazioni a carico del ricorrente, con le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) e alla ulteriore legislazione vigente.

2. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione del comma 1. I decreti legislativi sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema dei decreti legislativi è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti

legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

3. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità del comma 1, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

#### Art. 7

##### 7.0.1

[FALANGA, MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

*(Modifiche all'articolo 215 del codice penale)*

1. All'articolo 215 del codice penale, al terzo comma è inserito il seguente numero:

"5) divieto di guidare veicoli a motore o di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto".

Art. 7-ter.

*(Introduzione dell'articolo 235-bis del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 235 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 235-bis ? *(Divieto di guidare veicoli a motore e pilotare navi, galleggianti o unità da diporto e alcohol interlock)*. - Il divieto di guida di un veicolo a motore e il divieto di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto ha la durata minima di un anno.

Il divieto è sempre aggiunto alla pena nel caso di condanna per i delitti previsti agli articoli 448-bis del codice penale, 589-bis, del codice penale e 590-bis del codice penale, nonché 186, 186-bis e 187 del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.

Il giudice, valutata ogni circostanza, può autorizzare la persona sottoposta a misura di sicurezza a condurre veicoli, purché muniti di dispositivi di *alcohol interlock* conformi alle specifiche fissate dal Regolamento del Ministro delle infrastrutture. L'installazione del dispositivo è a spese della persona sottoposta alla misura di sicurezza".

Art. 7-quater.

*(Introduzione dell'articolo 448-bis del codice penale ? Guida di veicolo privo di alcohol interlock)*

1. Dopo l'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 448-bis. ? *(Guida di autoveicolo privo di alcohol interlock)*. ? Se la persona sottoposta alla misura di sicurezza di cui all'articolo 235-bis, comma 3, manomette o tenta di manomettere il dispositivo *alcohol interlock* è punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione.

Se riesce nel proprio intento e si pone alla guida di un autoveicolo avendo preventivamente manomesso il dispositivo *alcohol interlock* la pena è aumentata.

Se si pone alla guida di autoveicolo sprovvisto di dispositivo di sicurezza *alcohol interlock* è punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione"».

##### 7.0.2.

[GINETTI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifiche al Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

"1. Al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:

?Art. 187-bis. ? *(Reiterazione delle violazioni)*. - Chiunque sia stato punito ai sensi dell'articolo



186, comma 2-*bis*, ovvero dell'articolo 187, comma 1-*bis*, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e reiteri, anche solo una delle suddette violazioni, è punito con l'arresto da otto mesi a tre anni e la sanzione della revoca della patente per anni cinque';

b) all'articolo 219, comma 3-*ter* sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: ?Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale comporta il venir meno dei requisiti abilitanti alla guida di veicoli a motore';

c) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

?2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a 2 anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai diciotto anni, lo stesso non potrà conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo la sospensione si protrae sino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca in via definitiva della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori';

d) all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ?Il prefetto, ricevuti gli atti dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni. La patente di guida è revocata laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida"».

### 7.0.3

#### GINETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

*(Modifiche al Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

"1. Al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:

?Art. 187-*bis*. ? *(Reiterazione delle violazioni)*. - Chiunque sia stato punito ai sensi dell'articolo 186, comma 2-*bis*, ovvero dell'articolo 187, comma 1-*bis*, del decreto legislativo, del 30 aprile 1992, n. 285 e reiteri, anche solo una delle suddette violazioni, è punito con l'arresto da otto mesi a tre anni e la sanzione della revoca della patente per anni cinque';

b) all'articolo 219, comma 3-*ter*, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: ?Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito, di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale, non è più possibile conseguire, una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale comporta il venir meno dei requisiti abilitanti alla guida di veicoli a motore';

c) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

?2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o

gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a 2 anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesione personali stradali di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale la durata, della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai diciotto anni, lo stesso non potrà conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso, di omicidio colposo la sospensione si protrae sino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca in via definitiva della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori'.

d) all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il prefetto, ricevuti gli atti dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni. La patente di guida è revocata laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale. Il provvedimento per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida"».



## 1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 205 (pom.) del 06/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

**MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2015  
205ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[PALMA](#)

*indi del Vice Presidente*

[BUCCARELLA](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti a propria firma presentati con

riferimento al nuovo testo unificato corretto, adottato dalla Commissione come testo base in data 28 aprile. In particolare, gli emendamenti 1.1 e 3.2 sono volti rispettivamente a sostituire l'articolo 589-*bis* del codice penale, in materia di omicidio stradale e nautico - così come introdotto dall'articolo 1 del testo unificato - e l'articolo 590-*bis* del codice penale, in materia di lesioni personali stradali e nautiche, come introdotto dall'articolo 3 del testo unificato, allo scopo di definire con maggiore chiarezza le ipotesi per le quali, con riferimento ai suddetti reati, sono previste pene più elevate da quelle per le quali la minor gravità della condotta è tale da giustificare la previsione di una cornice edittale più bassa.

L'emendamento 5.3 è invece volto a modificare la previsione di cui all'articolo 5 del testo unificato, che incide sulla valutazione delle concorrenti circostanze attenuanti, includendovi anche il riferimento alla previsione di cui all'articolo 589-*bis* comma quinto. Se l'emendamento 6.0.4 è poi finalizzato ad innalzare da tre a cinque anni il periodo di revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-*ter* del codice della strada, gli emendamenti 6.8 e 6.23 - riferiti all'articolo 6 del testo unificato, in materia di pene accessorie - sono volti a prevedere invece i casi in cui può essere applicata la sanzione accessoria della revoca della patente a seguito di condanna per i reati di omicidio stradale e nautico e di lesioni personali stradali e nautiche anche con riferimento all'ipotesi di reiterazione del reato.

All'emendamento 6.8 si prevede infatti - in caso di recidiva specifica nel delitto di omicidio di cui al citato articolo 589-*bis* verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dal nuovo conseguimento della patente dopo una prima sanzione di revoca - che il giudice, tenuto conto della gravità della infrazione, possa applicare la sanzione della inibizione sul territorio nazionale o della guida del mezzo nautico a tempo indeterminato; con l'emendamento 6.23 si prevede altresì che, a seguito della sospensione della patente a seguito della condanna per il delitto di lesioni personali e nautiche, nell'ipotesi di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione, il giudice applichi la sanzione della revoca della patente.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) illustra gli emendamenti a propria firma i quali - oltre a voler meglio specificare le fattispecie criminosi inserite nel testo proposto dal relatore, come nel caso dell'emendamento 1.5 che espunge il delitto di omicidio nautico dal codice della strada inserendolo, con diversa formulazione, all'interno del codice della navigazione - tendono ad assicurare con maggiore rigore le esigenze punitive dello Stato, a tutela delle vittime dei reati.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) comunica di aver predisposto un emendamento interamente sostitutivo all'articolo 6 del nuovo testo unificato e lo illustra brevemente.

Sull'emendamento 6.1000 - pubblicato in allegato - viene fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 14 di giovedì 7 maggio.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) sottolinea che le modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge in titolo - con particolare riferimento alla configurazione del delitto di tortura come reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio - appaiono condivisibili, nella loro impostazione di fondo, in quanto conformi agli obblighi posti dalla Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli inumane e degradanti (la cosiddetta CAT), ratificata dall'Italia nel 1988. Nell'articolo 1 della CAT la specificità del reato di tortura è infatti strettamente connessa alla partecipazione agli atti di violenza nei confronti di quanti sono sottoposti a restrizione di libertà di chi è titolare di una funzione pubblica. D'altronde, appare opportuno che con il reato di tortura vengano punite non tanto le conseguenze dannose prodotte dalla condotta delittuosa, per le quali già sono previste adeguate sanzioni nel codice penale, quanto soprattutto il comportamento illecito di chi commetta tali fattispecie criminose nell'esercizio di una funzione pubblica. Considerando che anche le modifiche recate presso l'altro ramo del Parlamento all'articolo 4 del disegno di legge in titolo non sollevano particolari problemi, in quanto rivestono carattere meramente formale, ritiene opportuno, anche al fine di evitare un ulteriore rallentamento nell'*iter* di approvazione di un provvedimento assolutamente urgente e necessario, che il disegno di legge in titolo venga approvato da questo ramo del Parlamento nel medesimo testo trasmesso dalla Camera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1844\)](#) *Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(708\)](#) *CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

[\(709\)](#) *DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

[\(1113\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

[\(1693\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

[\(1713\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

[\(1824\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) sottolinea che le modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato dovrebbero rappresentare la riforma più importante della legislatura, anche in considerazione dei molteplici richiami provenienti da istituzioni europee ed internazionali, che confermano il fatto che la normativa interna *in subiecta materia* si pone in contrasto insanabile con il diritto dell'Unione europea. Tale esigenza peraltro non sembra essere condivisa dalla maggioranza di

governo perché il testo che è stato trasmesso dalla Camera non sembra rafforzare in alcun modo la *potestas puniendi* dello Stato in relazione a reati che destano allarme sociale e di estrema gravità. Esso rappresenta invece un intervento intollerabilmente ipocrita, rispetto al quale preannuncia fin d'ora, anche a nome del proprio Gruppo, la presentazione di proposte emendative.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ricorda che l'allungamento dei termini di prescrizione produce nei fatti l'allungamento dei termini del processo. Non a caso dopo l'approvazione della legge ex Cirielli il numero dei procedimenti prescritti risulta essere diminuito, come si desume dai primi dati forniti dal Ministero della giustizia. La maggior parte delle prescrizioni, tra l'altro, si verifica nella fase delle indagini preliminari e questa tendenza sembrerebbe confermare il fatto che spesso alla prescrizione dei reati si accompagnino investigazioni non assistite da sufficienti elementi di prova. Un eccessivo incremento dei termini della prescrizione, oltre a porsi in contrasto con i principi di diritto interno ed internazionale in materia di ragionevole durata del processo ed a contraddire l'esperienza giuridica della maggior parte dei Paesi democratici, rischia di determinare ingenti costi sia per lo Stato sia per i cittadini che si trovano a dover subire, anche se innocenti, gli effetti devastanti che derivano dall'essere sottoposti a processo per un tempo molto lungo.

Il presidente [PALMA](#) rileva che i dati richiesti al Ministero della giustizia servono ad approfondire le problematiche sottese ai disegni di legge in titolo e non già a ritardarne volutamente l'esame. Dovendo avere, infatti, come stella polare il rispetto delle garanzie del giusto processo costituzionalmente previste anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, eventuali misure limitative di tali fondamentali diritti devono essere ragionevoli e strettamente necessarie all'accertamento ed alla prevenzione dei reati. Nel testo trasmesso dalla Camera, invece, l'allungamento dei termini di prescrizione non pare collegarsi ad un disegno di riforma organico e coerente, come dimostra il fatto che all'inosservanza dei termini di sospensione della prescrizione di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b) del disegno di legge n. 1844 non si accompagna la previsione di alcuna forma di sanzione o decadenza.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) osserva che i ragionamenti da condurre nella materia in esame non possono prescindere dal dato costituzionalmente prescritto della obbligatorietà dell'azione penale, che caratterizza il sistema penale italiano e lo differenzia profondamente dai sistemi penali degli altri Paesi.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) afferma, in premessa, che il disegno di legge n. 1844, come approvato dalla Camera, consente di ridurre i casi in cui il verificarsi della prescrizione impedisce in concreto l'accertamento della verità. Dichiaro peraltro di non condividere pienamente l'impostazione di fondo del disegno di legge medesimo, ritenendo preferibile la soluzione proposta dal congiunto ddl n. 1824, di iniziativa della senatrice Ricchiuti. Con quest'ultimo, infatti, si prevede un più ragionevole bilanciamento tra l'interesse sanzionatorio dello Stato ed i diritti dei cittadini ed una più chiara delimitazione della fase decorrente dal momento di consumazione del reato fino alla scoperta dello stesso, alle conseguenti indagini e all'eventuale esercizio dell'azione penale rispetto alla fase processuale in senso stretto, che decorre dal momento della formulazione dell'imputazione. All'articolo 3 del disegno di legge n. 1824 viene pertanto prevista la sospensione del corso della prescrizione dall'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale fino alla scadenza del termine per il rinvio a giudizio. A seguito del rinvio a giudizio, il superamento dei termini di prescrizione di cui all'articolo 7 (sei anni per il primo grado, quattro anni per il grado di appello, tre anni per il giudizio in Cassazione) - che scandiscono le diverse fasi processuali - determina l'improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo. Viene inoltre prevista, all'articolo 6, la riduzione di pena di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione

penale.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) rileva come le tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo debbano necessariamente essere affrontate muovendo dai principi fissati nell'articolo 111 della Costituzione e nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. In questa prospettiva, ritiene meritevole di attenzione in particolare il fatto che nell'attuale disciplina della prescrizione non siano rinvenibili strumenti idonei a collegare l'operatività della prescrizione medesima con il contenimento dei tempi processuali, in un contesto di compatibilità con il principio della ragionevole durata del processo.

Sotto un diverso profilo, la Senatrice ritiene poi che la valutazione del fenomeno in questione debba avvenire tenendo conto di come lo stesso sia strettamente connesso, seppure in via di fatto, con le tematiche relative al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

In questa prospettiva, ritiene che l'esame dei disegni di legge in titolo possa costituire un'occasione per rivedere la disciplina della prescrizione, assicurando appunto una più adeguata ed incisiva funzionalizzazione dei meccanismi mediante i quali la prescrizione opera in vista di una maggiore efficienza del processo. A tal fine peraltro riterrebbe auspicabili anche misure volte a valorizzare la diffusione in ambito giudiziario di tecniche gestionali di tipo aziendale, considerato come in alcuni uffici giudiziari l'effettiva applicazione di tecniche di questo tipo abbia effettivamente prodotto risultati apprezzabili sul piano dell'efficienza.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) rileva preliminarmente come i dati fin qui forniti alla Commissione dal Governo, circa le dimensioni del fenomeno della prescrizione, consentano in prima approssimazione di rilevare come - sebbene in termini percentuali tale fenomeno non sia particolarmente rilevante - lo stesso abbia però una significativa incidenza in termini assoluti. I dati in questione evidenziano come peraltro la prescrizione abbia un'incidenza particolarmente significativa in alcune aree specifiche e, ad esempio, confermano l'opportunità della scelta effettuata dal Parlamento nel momento in cui ha previsto il raddoppio dei termini di prescrizione per i delitti in materia ambientale, visto che questa materia è una di quelle in cui si registra una rilevante incidenza delle prescrizioni. La medesima logica ispira la previsione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, volto a prevedere un allungamento della prescrizione in relazione a fattispecie delittuose per le quali la Camera ha ritenuto elevato il rischio che la notizia di reato sia acquisita, di norma, tardivamente.

Dopo aver brevemente esaminato le previsioni di cui all'articolo 2 e 3, comma 1, lettera a) del citato disegno di legge n. 1844 - previsioni che ritiene nel merito condivisibili e sulle quali nel dibattito non sono state fino ad ora sollevate critiche - il senatore [LUMIA](#) (PD) si sofferma sulle previsioni introdotte dalla lettera b), comma 1 dell'articolo 3. Rispetto a queste ricorda come la posizione iniziale del Partito Democratico fosse favorevole a prevedere una sospensione a tempo indeterminato del decorso della prescrizione una volta intervenuto il provvedimento di rinvio a giudizio. Tale soluzione sembrava la logica conseguenza della circostanza che, con il rinvio a giudizio, lo Stato manifesta in maniera inequivocabile la sua intenzione di voler punire un determinato fatto. Il dibattito ha però portato la sua parte politica ad una modificazione di questa posizione iniziale, essendosi dovuto prendere atto della circostanza che una sospensione a tempo indeterminato della prescrizione, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe determinato in concreto una situazione il cui presumibile effetto sarebbe stato un rilevante allungamento dei tempi processuali. In questa prospettiva si è pervenuti alla diversa soluzione di prevedere una sospensione del decorso della prescrizione pari ad un massimo di due anni per il giudizio di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, una soluzione questa che è apparsa equilibrata e suscettibile di contemperare le diverse esigenze che vengono in rilievo nella materia in questione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO UNIFICATO CORRETTO ADOTTATO DALLA  
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [859](#), [1357](#), [1378](#), [1484](#), [1553](#)

Art. 6

**6.1000**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6

*(Pene accessorie)*

1. Nel codice penale, dopo l'articolo 590-ter, è inserito il seguente: "Art. 590-*quater* - Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis consegue la revoca della patente di guida e della patente nautica.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire la nuova patente di guida ai sensi dell'articolo 130, n. 2, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 o la nuova patente nautica prima che siano decorsi 12 anni dal provvedimento di revoca. Tale termine è elevato a 20 anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 30 anni nel caso in cui l'interessato si trovasse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e avesse anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 590-bis, l'interessato non può conseguire la nuova patente di guida ai sensi dell'articolo 130, n. 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o la nuova patente nautica prima che siano decorsi 4 anni dal provvedimento di revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato, sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 10 anni nel caso in cui l'interessato si trovasse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e avesse anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro."»



## 1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (pom.) del 13/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

**MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2015  
206ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[PALMA](#)**

*Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(859\)](#) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale**

**[\(1357\)](#) FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali**

**[\(1378\)](#) MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali**

**[\(1484\)](#) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale**

**[\(1553\)](#) Nadia GINETTI. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che sono stati presentati i subemendamenti all'emendamento 6.1000 del relatore, pubblicati in allegato.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5, pubblicati in allegato al resoconto del 28 aprile scorso.

Su proposta del RELATORE è disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.1, 1.13, 1.14, 1.18, 1.22, 1.23, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.37, 1.43, 1.0.2, 3.2, 3.7, 3.14, 3.15 e 5.3.

Il RELATORE esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, mentre gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono ritirati dalla senatrice [GINETTI](#) (PD). La Commissione, con separate votazioni, respinge altresì gli emendamenti 1.10, 1.11 - fatto proprio dalla senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX) e dopo che sullo stesso ha annunciato voto favorevole il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - 1.12, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.19. Sull'emendamento 1.20, interviene il senatore [BATTISTA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il quale sottolinea come appaia inopportuno estendere ai natanti la disciplina sull'omicidio stradale di cui all'articolo 1 del nuovo testo unificato alla luce dell'asserita impossibilità a rilevare la velocità delle imbarcazioni e all'estrema difficoltà nell'effettuazione in mare dei controlli legati all'alcool test.

L'emendamento 1.20, posto ai voti, è respinto dalla Commissione, mentre l'emendamento 1.21 viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.24, 1.26, 1.27, 1.32, 1.34, 1.35, 1.36, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 e 1.44, mentre gli emendamenti 1.33, 1.42, 1.45, 1.46 e 1.47 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.48, la senatrice [GINETTI](#) (PD) ritira il proprio emendamento 1.49, mentre l'emendamento 1.0.1 viene dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Vengono poi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 1.50, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 - fatto proprio dal senatore [ORELLANA](#) (Misto) - 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 4.1 - fatto proprio dal senatore [ORELLANA](#) (Misto) - 4.2 e 5.1.

Sono invece dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 3.9, 3.18 e 5.2.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I  
DISEGNI DI LEGGE

N. [859](#), [1357](#), [1378](#), [1484](#), [1553](#)



Art. 6

**6.1000/1**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

*All'emendamento 6.1000, sostituire il capoverso «Art. 590-quater» con il seguente:*

«Art. 590-quater. Alla condanna per il reato di cui all'articolo 589-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida o della patente nautica.

In caso di recidiva specifica della violazione di cui all'articolo 589-bis, verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dal nuovo conseguimento della patente, il giudice, tenuto conto della gravità dell'infrazione, può applicare la sanzione dell'inibizione della guida sul territorio nazionale o della guida di un mezzo nautico a tempo indeterminato.

Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-bis del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque. In caso di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione, il giudice applica la sanzione della revoca della patente.

L'applicazione delle pene accessorie di cui ai commi precedenti, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche nell'ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta».

**6.1000/100**

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

*All'emendamento 6.1000, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"3-ter. 1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio stradale, di cui all'articolo 589-bis del codice penale, o per il delitto di lesioni personali stradali, di cui all'articolo 590-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso, di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale".

2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1"».

**6.1000/2**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», sostituire il primo comma con il seguente:*

«Alla condanna per il reato di cui all'articolo 589-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida o della patente nautica».

**6.1000/3**

[BATTISTA](#), [ZIN](#)

*All'emendamento 6.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) capoverso "Art. 590 ? quater", al primo comma sopprimere le parole: "e della patente nautica".

b) capoverso "Art. 590 ? quater", sostituire il terzo comma, con il seguente:

"Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire la nuova patente di guida ai sensi dell'articolo 130, n. 2, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, prima che siano decorsi 12 anni

dal provvedimento di revoca. Tale termine è elevato a 20 anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b)* e *c)*, e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 30 anni nel caso in cui l'interessato si trovasse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e avesse anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro".

*c)* capoverso "Art. 590-*quater*", sostituire il quarto comma, con il seguente:

"Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 590-*bis*, l'interessato non può conseguire la nuova patente di guida ai sensi dell'articolo 130, n. 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prima che siano decorsi 4 anni dal provvedimento di revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato, sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b)* e *c)*, e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 10 anni nel caso in cui l'interessato si trovasse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e avesse anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro"».

#### **6.1000/4**

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-*quater*», sono apportate le seguenti modificazioni:*

- «a)* Al primo comma, sopprimere le parole: "e della patente nautica";
- b)* Al terzo comma, sopprimere le parole: "o la nuova patente nautica";
- c)* Al quarto comma, sopprimere le parole: "o la nuova patente nautica"».

*Consequentemente, ai commi terzo e quarto, dopo le parole: «20 aprile 1992, n. 285», sopprimere le seguenti: «, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».*

#### **6.1000/5**

[FALANGA](#)

*All'emendamento 6.1000, al comma 1, capoverso «Art. 590-*quater*», sopprimere il secondo comma.*

#### **6.1000/6**

[BARANI](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-*quater*», dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

*«È altresì disposta la cessazione dell'erogazione dell'indennità parlamentare e dei trattamenti previdenziali erogati a titolo di assegno vitalizio o pensione a favore rispettivamente dei Parlamentari in carica e di quelli cessati dal mandato che abbiano riportato, anche attraverso il procedimento di applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, condanne definitive per i reati di cui all'articolo 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale».*

#### **6.1000/7**

[STEEANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-*quater*», sostituire il terzo comma con il seguente:*

*«Quando la revoca della patente di guida e della patente nautica è disposta a seguito di sentenza di condanna definitiva ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di omicidio stradale, di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida. Per il soggetto condannato ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che abbia commesso il reato di omicidio stradale senza essere provvisto di titolo abilitante alla guida di veicoli, non è possibile conseguire patente di guida e della patente nautica».*

#### **6.1000/8**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-*quater*», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«In caso di recidiva specifica della violazione di cui all'articolo 589-bis, verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dal nuovo conseguimento della patente, il giudice, tenuto conto della gravità dell'infrazione, può applicare la sanzione dell'inibizione della guida sul territorio nazionale o della guida di un mezzo nautico a tempo indeterminato».

**6.1000/9**

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», sostituire il terzo comma, con il seguente:*

«Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis, la revoca è perpetua».

**6.1000/10**

[STEEANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», terzo comma, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 130, n. 2», fino alla fine, con le seguenti: «a tempo indeterminato».*

**6.1000/11**

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «che siano decorsi», sostituire le parole: «12 anni», con le seguenti: «30 anni».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**6.1000/12**

[GINETTI](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «che siano decorsi», sostituire le parole: «12 anni», con le seguenti: «15 anni».*

**6.1000/13**

[SPILABOTTE](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», al terzo comma, secondo periodo dopo le parole: «previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171», inserire le seguenti: «nonché nel caso l'interessato condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, sia stato in precedenza condannato per il reato di cui all'articolo 589-bis».*

**6.1000/14**

[GIOVANARDI](#), [ALBERTINI](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», il terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, solo se ha provocato lesioni gravi».*

**6.1000/15**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», sostituire il quarto comma con i seguenti:*

«Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-bis del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque. In caso di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione, il giudice applica la sanzione della revoca della patente.

L'applicazione della pena accessoria, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche nell'ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta».

**6.1000/16**

[STEEANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «siano decorsi 4 anni», con le seguenti: «siano decorsi 8 anni».*

**6.1000/17**

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», al quarto comma, sostituire le parole: «4*

anni», con le seguenti: «5 anni», e le parole: «10 anni», con le seguenti: «12 anni».

**6.1000/18**

[STEEANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», quarto comma, ultimo periodo, sostituire: «10 anni», con le seguenti: «20 anni».*

**6.1000/19**

[SPILABOTTE](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

«Qualora la revoca della patente sia stata disposta in seguito alla condanna per reati commessi ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e l'interessato abbia conseguito la nuova patente di guida o la nuova patente nautica decorsi i termini di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica periodica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), che deve avvenire ogni quindici giorni nei tre anni successivi al conseguimento della nuova patente. Qualora il conducente non vi si sottoponga nei termini fissati il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. Se dalla visita medica emerge un abituale stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool o da sostanze stupefacenti o psicotrope il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida per sei mesi».

**6.1000/20**

[STEEANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», quarto comma, aggiungere le seguenti:*

«Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 589-bis del codice penale. Nel caso si proceda per il delitto di cui all'articolo 590-bis del codice penale, la sospensione provvisoria della validità della patente non può essere inferiore a sei anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 1, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Avverso il provvedimento di sospensione della patente del presente comma, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285».

**6.1000/21**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 6», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 3-ter dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, le parole: «tre anni», sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».

**6.1000/22**

IL RELATORE

*All'emendamento 6.1000, al capoverso «Art. 6» dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale".

1-ter. All'articolo 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "commi 2 e 3", sono inserite le seguenti: "nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale";

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis

del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni"».

#### **6.1000**

#### **IL RELATORE**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6

*(Pene accessorie)*

1. Nel codice penale, dopo l'articolo 590-ter, è inserito il seguente: "Art. 590-quater - Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis consegue la revoca della patente di guida e della patente nautica.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire la nuova patente di guida ai sensi dell'articolo 130, n. 2, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 o la nuova patente nautica prima che siano decorsi 12 anni dal provvedimento di revoca. Tale termine è elevato a 20 anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 30 anni nel caso in cui l'interessato si trovasse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e avesse anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 590-bis, l'interessato non può conseguire la nuova patente di guida ai sensi dell'articolo 130, n. 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o la nuova patente nautica prima che siano decorsi 4 anni dal provvedimento di revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato, sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 10 anni nel caso in cui l'interessato si trovasse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e avesse anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro."»

## 1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 207 (pom.) del 19/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015  
**207ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[PALMA](#)**

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(859\)](#) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale**

**[\(1357\)](#) FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali**

**[\(1378\)](#) MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali**

**[\(1484\)](#) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale**

**[\(1553\)](#) Nadia GINETTI. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente **[PALMA](#)** osserva che un'eventuale proposta di riformulazione dell'emendamento 1.1 da parte del relatore - volto all'introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico di cui al nuovo articolo 589-bis del codice penale - debba fare in modo di evitare che la medesima pena si applichi anche nell'ipotesi in cui il conducente di un veicolo a motore, o di un natante, o di una imbarcazione, o



di una moto d'acqua si dia alla fuga rendendosi irreperibile. Quest'ultima fattispecie infatti andrebbe punita con maggiore gravità rispetto all'ipotesi base dell'omicidio stradale e nautico, al fine di evitare che il conducente che abbia cagionato per colpa la morte di una persona sia incentivato a porre in essere un così grave comportamento illecito. A tale riguardo si potrebbe intervenire anche immaginando un'ipotesi di aggravamento di pena per chi si dia alla fuga.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) ritiene che l'ipotesi di darsi alla fuga rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato la morte di una persona, debba essere punita con la pena più elevata prevista nel contesto in esame.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) invita a coordinare le norme contenute nel testo unificato con la disciplina del codice della navigazione, in quanto in alcune fattispecie di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 del testo unificato - rispettivamente in materia di omicidio stradale e nautico e di lesioni personali stradali e nautiche - si fa esclusivo riferimento alle disposizioni presenti nel codice della strada e non anche a quelle del codice della navigazione. Più in generale invita alla riflessione sul fatto che la maggior parte degli omicidi stradali avviene per guida distratta e per l'utilizzo di apparecchi elettronici, ipotesi queste non specificamente contemplate nel testo proposto dal relatore.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) sottolinea l'opportunità che, nell'ipotesi in cui il conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua si dia alla fuga rendendosi irreperibile, venga chiaramente precisato che l'evento morte debba essere la conseguenza del comportamento illecito. Al fine di venire incontro ai condivisibili rilievi avanzati dal Presidente, ritiene inoltre preferibile l'innalzamento delle pene previste all'articolo 189 del codice della strada, recante norme di comportamento in caso di incidente.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver ricordato che il numero degli incidenti stradali è diminuito negli ultimi anni, sottolinea la necessità di differenziare - sotto il profilo sanzionatorio - tra chi ha commesso il fatto per la prima volta e chi è recidivo.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) dichiara che l'obiettivo perseguito dal legislatore deve essere, innanzitutto, quello di disincentivare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*), condividendo le osservazioni svolte dal Presidente in merito alla maggiore gravità dell'ipotesi di fuga a seguito di omicidio colposo stradale e nautico, ritiene preferibile introdurre un aggravamento di pena per chi si dia alla fuga rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla disciplina della navigazione.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) chiede al relatore quale sia il significato esatto da attribuire al sintagma "per colpa" che è presente nelle varie ipotesi di omicidio stradale e nautico di cui all'articolo 1 del testo unificato. In alcune fattispecie infatti - come ad esempio nel caso dell'attraverso di un'intersezione con il semaforo rosso ovvero circolando contromano - la colpa appare già *in re ipsa* nella descrizione della fattispecie.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) osserva che tale specificazione appare necessaria al fine di determinare il carattere colposo della fattispecie criminosa, alla luce del disposto d'ordine generale di cui al secondo comma dell'articolo 42 del codice penale.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) e il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) si sono associati alle considerazioni testé svolte dal relatore, quest'ultimo aggiunge che attraverso la previsione di queste nuove fattispecie criminose nel codice penale - ispirate alla cosiddetta "tolleranza zero" in analogia a quanto previsto in altri ordinamenti giuridici stranieri - si intende soprattutto assicurare una più efficace risposta punitiva nei confronti dei soggetti che si pongano alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*



## 1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 208 (pom.) del 20/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

**MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015  
208ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[PALMA](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(859\)](#) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale**

**[\(1357\)](#) FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali**

**[\(1378\)](#) MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali**

**[\(1484\)](#) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale**

**[\(1553\)](#) Nadia GINETTI. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali**  
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati nella seduta del 13 maggio.

Il relatore **[CUCCA](#)** (PD) presenta le proposte emendative 1.1000, 3.1000 e 5.1000, pubblicate in allegato, che tengono conto degli ulteriori elementi emersi nel dibattito fin qui svoltosi.

La prima proposta emendativa è volta a sostituire interamente l'articolo 1 del testo unificato, differenziando con maggiore chiarezza la fattispecie dell'omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, comma 2, lettera c) (accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro), e 187 del codice della strada (punita con la reclusione da 8 a 12 anni), rispetto alla fattispecie di omicidio colposo in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b) del codice della strada (tasso alcolemico superiore a 0.8 e non superiore a 1.5 grammi per litro), punita invece con la reclusione da 7 a 10 anni.

Viene inoltre prevista una circostanza aggravante, ai sensi dell'articolo 589-*ter* del codice penale nel caso in cui il conducente si dia alla fuga.

L'emendamento 3.1000 è invece finalizzato a sostituire l'articolo 3 del testo unificato con gli articoli 3 e 3-*bis*. Il primo è volto ad introdurre il delitto di lesioni personali stradali e nautiche all'articolo 590-*bis* del codice penale - in cui si opera una differenziazione di fattispecie analoga a quella effettuata nell'articolo 589-*bis* - nonché ad introdurre un'analoga fattispecie aggravante all'articolo 590-*ter* del codice penale nel caso in cui il conducente si dia alla fuga.

L'articolo 3-*bis* - recante modifiche agli articoli 224-*bis* e 359-*bis* del codice di procedura penale - è volto invece ad ammettere il prelievo coattivo di campioni biologici nei confronti del conducente che abbia posto in essere il delitto di omicidio colposo stradale o nautico di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale ovvero di lesioni personali stradali o nautiche, di cui agli articoli 590, terzo comma, e 590-*bis* del codice penale, così come introdotti ovvero modificati con gli emendamenti in questione.

Il presidente [PALMA](#) esprime apprezzamento rispetto alle proposte presentate dal relatore, mentre il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) ribadisce l'opportunità di intervenire in sede di coordinamento formale del testo - qualora le suddette proposte venissero approvate - in quanto alcune fattispecie riferite alla guida di natanti o di imbarcazioni o di moto d'acqua vengono sanzionate in riferimento alla violazione di norme del codice della strada e non già del codice della navigazione. Ritiene altresì opportuno introdurre una specifica fattispecie incriminatrice anche a carico del conducente che abbia posto in essere il delitto di omicidio colposo ovvero di lesioni personali colpose in conseguenza dell'utilizzo di dispositivi elettronici.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), dopo aver apprezzato le proposte di modifica del relatore, rileva l'opportunità di estendere anche ai casi di omicidio e lesioni personali in caso di ebbrezza alcolica o assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, le previsioni di cui al quinto comma dell'articolo 589-*bis* - così come proposto nell'emendamento 1.1000 - e del settimo comma dell'articolo 590-*bis* del codice penale - così come introdotto dall'emendamento 3.1000 - secondo le quali la pena è diminuita qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole.

Dopo che il relatore [CUCCA](#) (*PD*) ha fatto presente che l'ipotesi prospettata dal senatore Buccarella trova comunque in parte copertura nel disposto di cui all'articolo 62, numero 5 del codice penale, prende la parola il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprimendo perplessità sulla differenziazione delle fattispecie di omicidio stradale e nautico e di lesioni personali stradali e nautiche a seconda che lo stato di ebbrezza alcolica sia riconducibile alla violazione dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada (accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) rispetto alla previsione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 186 citato (tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro).

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che con le proposte formulate dal relatore si è determinata una significativa svolta nell'esame dei disegni di legge in titolo, attraverso risposte concrete alle questioni sollevate sulla prima versione del testo unificato.

Il RELATORE, raccomanda quindi l'approvazione degli emendamenti 1.1000, 1.0.2, 3.1000, 5.1000, 6.1000/22 e 6.1000; si rimette alla Commissione con riferimento agli emendamenti 6.1000/12 e 6.1000/17, mentre sull'emendamento 6.1000/14 esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato includendovi anche le lesioni gravissime.

Su tutti gli altri emendamenti e subemendamenti il parere del Relatore invece è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dei subemendamenti 6.1000/12 e 6.1000/17 sui quali esprime parere favorevole.

Vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.1, 1.13, 1.18, 1.22, 1.23, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.37, 1.43, mentre l'emendamento 1.14 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.1000.

In sede di dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.0.2 interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il quale dichiara di non condividere la modifica al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale proposta dall'emendamento medesimo. Ritiene, infatti, che un simile intervento allungherebbe in modo eccessivo ed ingiustificato i tempi di prescrizione per la fattispecie delittuosa di cui al nuovo articolo 589-bis, tenendo conto anche degli effetti che derivano dall'innalzamento dei livelli di pena, rispetto alla vigente previsione di cui al terzo comma dell'articolo 589 del codice penale, conseguente alla testé intervenuta approvazione dell'emendamento 1.1000.

Analoghe perplessità manifestano, in ordine all'emendamento in votazione i senatori [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) e [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)).

Il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) - dopo aver ricordato che dai dati forniti dal Governo in via informale emerge che l'identificazione del responsabile per i delitti di omicidio colposo, conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, assai frequentemente non è agevole - sottolinea come l'emendamento in votazione abbia natura di coordinamento e che - tenuto conto dei limiti di pena attualmente previsti dal terzo comma dell'articolo 589 del codice penale - in mancanza dell'intervento modificativo in questione i termini di prescrizione relativi al nuovo delitto previsto dall'articolo 589-bis risulterebbero inferiori a quelli attualmente previsti (si passerebbe da un termine di prescrizione pari attualmente a venti anni a un termine di prescrizione pari rispettivamente a dodici o dieci anni nei due diversi gruppi di ipotesi considerati dal nuovo articolo 589-bis).

L'emendamento 1.0.2 viene quindi posto ai voti e approvato.

Viene poi posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.1000, risultando conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 3.

In ordine all'emendamento 5.1000, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) manifesta perplessità circa l'assenza di un rinvio - nella nuova riformulazione proposta per l'articolo 5 - al disposto di cui al quarto

comma dell'articolo 589 del codice penale.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritiene invece corretto che l'emendamento non rinvi al quarto comma dell'articolo 589 del codice penale, in quanto la previsione contenuta nel comma predetto non configura una circostanza aggravante, ma piuttosto una previsione speciale ai fini della determinazione della pena rispetto alla disciplina generale del concorso formale di reati.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 5.1000, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 5.3.

Sui subemendamenti presentati relativamente all'emendamento 6.1000 interviene in dichiarazione di voto il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale, nel raccomandare l'approvazione degli emendamenti di cui è primo firmatario, sottolinea in particolare l'esigenza di coordinare il disposto dell'articolo 219 del codice della strada con la nuova disciplina che le proposte emendative sono volte ad introdurre in tema di revoca della patente.

Sotto un diverso profilo il senatore Caliendo ritiene del tutto ingiustificata la soluzione proposta negli emendamenti del relatore, laddove la stessa prevede sostanzialmente lo stesso tipo di pena accessoria per due fattispecie delittuose aventi differenti gravità quali sono rispettivamente quelle di cui all'articolo 589-*bis* e all'articolo 590-*bis*.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,20.*

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), nel raccomandare l'approvazione dei subemendamenti di cui è firmatario, manifesta perplessità sulla previsione del subemendamento 6.1000/22 del relatore, in quanto ritiene anomala l'attribuzione ai prefetti della competenza ad adottare in via provvisoria il provvedimento di sospensione della validità della patente, quale provvedimento di natura cautelare rispetto a pene accessorie che potranno essere applicate con la sentenza di condanna dal giudice penale. Non gli risulta poi comprensibile sulla base di quali elementi il prefetto potrà esercitare, in concreto, tale competenza.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) si dichiara invece sorpreso del fatto che la Commissione si accinge a votare emendamenti che intervengono anche sul codice della strada, osservando in proposito come la riforma di tale codice sia oggetto di un disegno di legge governativo di cui è in corso in questo momento l'esame parlamentare.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) sottolinea come le modifiche proposte dagli emendamenti da lui presentati siano strettamente correlate con gli interventi modificativi di natura penale sostanziale e abbiano finalità di coordinamento. Più in particolare sottolinea poi come, già oggi, il prefetto adotti provvedimenti di natura cautelare in caso di violazioni del codice della strada che comportino la commissione dei delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, mentre, per quanto riguarda le previsioni relative alla nuova pena accessoria della revoca della patente per i delitti di omicidio stradale e nautico e lesioni stradali e nautiche, sottolinea come tale pena accessoria sia strutturata in modo da avere un'incidenza diversa in relazione alla diversa gravità dei reati in questione.

La Commissione, con separate votazioni, respinge i subemendamenti 6.1000/1, 6.1000/100, 6.1000/4, 6.1000/7, 6.1000/8, 6.1000/10, 6.1000/11, 6.1000/15 - sul quale il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto favorevole - 6.1000/16, 6.1000/18, 6.1000/20 e 6.1000/21.

I subemendamenti 6.1000/2, 6.1000/3, 6.1000/9 sono invece ritirati dai rispettivi proponenti, mentre i subemendamenti 6.1000/5, 6.1000/13 e 6.1000/19 sono dichiarati decaduti.

Il subemendamento 6.1000/6 è invece dichiarato improponibile per estraneità alla materia.

Viene poi posto ai voti ed approvato il subemendamento 6.1000/12.

Avendo il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) accettato la riformulazione proposta dal relatore, il subemendamento 6.1000/14 (testo 2) così come riformulato - pubblicato in allegato - viene posto ai voti ed è approvato.

Con distinte votazioni, la Commissione approva i subemendamenti 6.1000/17 e 6.1000/22.

La Commissione approva infine l'emendamento del relatore 6.1000, come emendato.

Conseguentemente sono dichiarati preclusi gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8 e 6.0.9.

La Commissione, con separate votazioni, respinge altresì gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 - tutti fatti propri dalla senatrice Bencini - e 6.0.4.

Gli emendamenti 6.0.10 e 7.0.1 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

La Commissione infine, con separate votazioni, respinge l'emendamento 7.0.2, fatto proprio dal senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), limitatamente al comma 1 lettera a) (essendo la parte restante dell'emendamento preclusa dall'approvazione dell'emendamento 6.1000), nonché l'emendamento 7.0.3 limitatamente alla lettera a) (essendo la parte restante dell'emendamento precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.1000).

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato proposto per i disegni di legge in titolo, con le modifiche ad esso apportate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare gli eventuali interventi di coordinamento formale che si rendessero necessari.

*La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione**

**quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca** ([n. 166](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

La senatrice [GINETTI](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che è finalizzato a dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea 2013, II semestre, avente ad oggetto il recepimento, nel diritto interno, della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Scopo della suddetta decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un'autorità giudiziaria competente in materia penale di un altro Stato membro. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della decisione medesima e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

La decisione quadro citata declina il principio del reciproco riconoscimento nella specifica materia delle "decisioni di confisca", secondo la nozione data nel corpo della stessa decisione quadro (articolo 2 paragrafo I lettera c) per il quale "la decisione di confisca è una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare taluno definitivamente di un bene." In particolare, si rammenta che è già previsto il riconoscimento del sequestro e della confisca dagli articoli da 34 a 36 della legge 22 aprile 2005, n. 69, recante "disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri". Le norme richiamate sono contenute nel capo III della legge citata, dedicato alle "misure reali", ma riguardano come previsto dall'articolo 35 della legge medesima, "il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato".

Passando specificamente all'esame dello schema del decreto legislativo, lo stesso, costituito da 16 articoli, si compone di quattro capi: il capo I (articoli 1 e 2), dedicato alle disposizioni generali; il capo II (articoli da 3 a 9), relativo alla esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri; il capo III (articoli da 10 a 12), concernente la materia della esecuzione di decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri; il capo IV (articoli da 13 a 17), contenente le disposizioni finali.

L'articolo 1 contiene le disposizioni di principio e le definizioni, dando attuazione, nell'ordinamento interno, alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della decisione quadro. In particolare, per "decisione di confisca" si intende un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il riferimento alla confisca cosiddetta di prevenzione risponde ad una precisa indicazione della legge di delegazione, e troverebbe - secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento - piena giustificazione sul piano della normazione sovranazionale, anticipando, per questa parte, la prossima attuazione della direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, che prende in esame, specificamente, le ipotesi di cosiddetta confisca senza condanna, e cioè della confisca disposta anche nei casi di impossibilità di conclusione di un procedimento con condanna penale (articolo 4, paragrafo 2). Il comma 5 dell'articolo 7 della decisione quadro 2006/783/GAI precisa tuttavia che ciascuno Stato membro può depositare presso il segretariato generale del Consiglio europeo una dichiarazione secondo cui le sue autorità competenti non riconosceranno né eseguiranno decisioni di confisca in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle



disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv).

L'articolo 2 assegna al Ministro della giustizia la competenza a trasmettere e ricevere la decisione di confisca, il relativo certificato e la corrispondenza ufficiale ad essi relativa; il Ministro cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro. Si individua nella Corte di Appello, quale organo giurisdizionale competente a provvedere al riconoscimento ed alla esecuzione, il destinatario finale degli atti trasmessi o per il tramite del Ministro della giustizia o direttamente dalla competente autorità dello Stato estero di emissione.

L'articolo 3 prevede le modalità di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da altri Stati membri determinando altresì i criteri in base ai quali spetta all'Italia provvedere in merito alle richieste formulate dagli Stati membri. In particolare, si prevede che la decisione di confisca, corredata del relativo certificato, può essere trasmessa da altro Stato membro per l'esecuzione in Italia se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia indicato in Italia la propria sede. Viene altresì definito il perimetro del reciproco riconoscimento, consentendosi l'esecuzione delle decisioni di confisca disposte per taluno dei reati specificamente elencati, sempre che nello Stato di emissione sia prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, indipendentemente dalla doppia incriminazione. Al di fuori di tali ipotesi, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana. In merito si osserva che il disposto del comma 2 dell'articolo 3 dello schema dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della decisione-quadro.

L'articolo 4 assegna alla Corte di Appello territorialmente competente la competenza a riconoscere e dare esecuzione alla richiesta proveniente da altro Stato membro.

L'articolo 5 prevede che la Corte di Appello proceda con le formalità del procedimento camerale di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Si specifica che la Corte di Appello, proprio in attuazione del modello di procedimento camerale partecipato di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, individui tra i soggetti interessati a prendervi parte anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i casi in cui oggetto della decisione di confisca sia un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. L'eventuale decisione di riconoscimento è trasmessa al procuratore generale per l'esecuzione. In attuazione dello specifico criterio contenuto nell'articolo 9 della legge di delegazione europea, vengono dettagliatamente previste le modalità di esecuzione della decisione di confisca, variabili in ragione della natura del bene che ne costituisca oggetto.

In conformità a quanto previsto dalla decisione quadro, si stabilisce che, ove le spese di esecuzione si rivelino ingenti o eccezionali, l'autorità giudiziaria debba proporre all'autorità competente dello Stato di emissione un ragionevole riparto delle stesse.

L'articolo 6 dello schema prevede che la Corte d'Appello possa rifiutare il riconoscimento: quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca; quando emergano profili di eventuale violazione del principio generale del ne bis in idem, in ragione di altri provvedimenti di confisca emessi in sede europea, nei confronti del medesimo soggetto per i medesimi fatti; quando la decisione di confisca - al di fuori dei casi di cui al comma 2, dell'articolo 3 - riguarda fatti che per l'ordinamento interno non costituiscono reato; quando vi sono immunità o privilegi che non consentono di eseguire una decisione di confisca; quando dal certificato risulta che l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l'interessato ha ricevuto personalmente o attraverso il difensore o soggetto equiparato notizia del procedimento o ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca; quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano; quando la decisione di

confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato; quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale.

Nei predetti casi, prima di rifiutare il riconoscimento la Corte di Appello può consultare l'autorità di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia.

Il comma 5 dell'articolo 6 dello schema disciplina l'ipotesi in cui l'esecuzione della decisione di confisca è impossibile perché il bene da confiscare è già stato confiscato o è scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con precisione: in tale caso la Corte di Appello ne dà comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.

In ordine alla formulazione dell'articolo 6, si invita a valutare l'opportunità dell'inserimento di una previsione di chiusura, che consenta di rifiutare il riconoscimento qualora la richiesta di riconoscimento risulti contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. In proposito si segnala che tale previsione sarebbe coerente, tra l'altro, con il richiamo, contenuto nell'articolo 1 dello schema in esame, al limite dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e in linea con le previsioni di cui all'articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 7 prevede che la Corte di Appello, con decreto motivato adottato senza formalità, può disporre il rinvio dell'esecuzione della decisione di confisca, contestualmente imponendo le misure necessarie, secondo quanto previsto dalla legge interna, ad assicurare alla confisca, soltanto rinviata, i beni e le somme di denaro che ne costituiscono oggetto. Il rinvio può essere disposto nelle seguenti ipotesi:

- a) se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora si ritenga, anche sulla base delle informazioni trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione, che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;
- b) se è stato proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo 9 e fino alla decisione definitiva;
- c) se l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso;
- d) se il bene è oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche di prevenzione.

Cessata la ragione del rinvio, la Corte di Appello adotta, senza indugio, le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca.

Il comma 2 dell'articolo 7 dispone che il decreto di rinvio dell'esecuzione è comunicato senza indugio allo Stato di emissione.

L'articolo 8 prevede che contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello gli interessati possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Con il ricorso non possono essere proposti motivi relativi alle ragioni di merito poste a fondamento del provvedimento di confisca. Si prevede espressamente che il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

L'articolo 9 contempla l'ipotesi di riconoscimento di una pluralità di decisioni di confisca contro la stessa persona e per i medesimi beni, stabilendo per l'ipotesi di incapienza alcuni criteri di priorità di esecuzione che debbono essere valutati dalla Corte di Appello, in particolare: la gravità del reato, il luogo di commissione del medesimo e le date delle rispettive decisioni. Si prevede che della decisione adottata venga data comunicazione allo Stato di emissione.

Quanto alla disciplina della esecuzione in altri Stati membri, l'articolo 10 prevede che competente a richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca, concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, è il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale o il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Il successivo articolo 11 disciplina le modalità di trasmissione della decisione di confisca e indica i



criteri che debbono presiedere alla determinazione dello Stato competente per l'esecuzione. Regola generale è quella per la quale la decisione di confisca non può essere trasmessa a più di uno Stato membro, salvo che:

- vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in più di uno Stato membro;
- la confisca del bene comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o più Stati membri.

Il successivo articolo 12 indica le ipotesi in cui la decisione di confisca può essere trasmessa a più di uno Stato membro, fermo restando che la trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia e che, nel caso di trasmissione a più Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro, l'importo totale risultante dalla esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.

L'articolo 13 prevede, per quanto non espressamente previsto, l'applicabilità residuale delle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

L'articolo 14 contiene specifiche disposizioni sulla destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano in esito alla esecuzione di decisioni di confisca emesse in altri Stati. Si prevede inoltre, in ossequio al criterio previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera v) della legge di delegazione, che ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione e che l'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 15 prevede che, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di una decisione di confisca richiesta dalla competente autorità di un altro Stato membro, il Ministro della giustizia procede, senza ritardo, a richiedere allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento per tale responsabilità, salvo che il risarcimento sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.

L'articolo 16 contiene, infine, la clausola concernente i rapporti con altri accordi o intese, mentre l'articolo 17 contiene la clausola di invarianza.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*), dopo aver sottolineato l'importanza dello schema di decreto legislativo in esame, invita a valutare l'esistenza di possibili problemi di coordinamento normativo sottesi alle disposizioni dello schema medesimo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) **Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Viene quindi fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a mercoledì 10 giugno alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [PALMA](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 21 maggio, alle ore 14, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

#### EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO CORRETTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [859](#), [1357](#), [1378](#), [1484](#), [1553](#)

Art. 1

#### **1.1000**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

*(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico).*

Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Articolo 589-bis (*Omicidio stradale e nautico*) ? Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 186-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del citato decreto legislativo, cagioni per colpa la morte di una persona.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

La stessa pena si applica:

al conducente di un veicolo a motore, che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

al conducente di un veicolo a motore, che cagioni per colpa la morte di una persona, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;

al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Articolo 589-ter (Aggravante) Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata."»

Art. 3

### 3.1000

#### IL RELATORE

*Sostituire l'articolo, con i seguenti:*

«Art.3

*(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche)*

L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Articolo 590-bis (*Lesioni personali stradali e nautiche*). - Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 186-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b), e c), e 187 del citato decreto legislativo, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da nove mesi a due anni.

La stessa pena si applica:

al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

al conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa a taluno lesioni personali, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;

al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà e, nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo e quarto sono diminuite della metà.

Articolo 590-ter (Aggravante) - Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata.".

#### Art. 3-bis

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di prelievo coattivo di campioni biologici)*

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 224-bis, al comma 1, dopo le parole: "superiore nel massimo a tre anni" sono inserite le seguenti: "per i delitti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale,";

all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave e irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale. ».

#### Art. 5

### 5.1000

#### IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5

*(Introduzione dell'articolo 590-quater del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 590-ter del codice penale è inserito il seguente: "Art. 590-quater. - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.".

Art. 6

**6.1000/14 (testo 2)**

[GIOVANARDI](#), [ALBERTINI](#)

*All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-quater», al quarto comma, dopo le parole: «di cui all'articolo 590-bis» inserire le seguenti: «limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime».*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1357  
**XVII Legislatura**

---

Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali  
**approvato con il nuovo titolo**

"Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"

**Titolo breve:** *Norme penali sull'omicidio stradale*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 98 \(pom.\)](#)

28 aprile 2015

**Sottocomm. pareri**

Attività

Esito: Non  
ostativo **su nuovo  
testo**

Discusso  
congiuntamente:  
[S. 859](#), [S. 1378](#),  
[S. 1484](#), [S. 1553](#)  
Parere destinato  
alla Commissione  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

Esito: Non  
ostativo **su nuovo  
testo**

Parere destinato  
all'Assemblea

[N. 104 \(pom.\)](#)

9 giugno 2015

**Sottocomm. pareri**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 394 \(ant.\)](#)

7 maggio 2015

Esito: Non  
ostativo **su**  
**emendamenti**

Esito: Non  
ostativo **su nuovo**  
**testo**

Discusso  
congiuntamente:  
[S.859](#), [S.1378](#),  
[S.1484](#), [S.1553](#)

Parere destinato  
alla Commissione  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

Esito: Contrario **su**  
**emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: Non  
ostativo **su**  
**emendamenti**

[N. 398 \(ant.\)](#)

14 maggio 2015

Esito: Non  
ostativo **su**  
**emendamenti**

**Nota:** Su ulteriori  
emendamenti

Esito: Non  
ostativo **su nuovo**  
**testo**

[N. 405 \(pom.\)](#)

9 giugno 2015

Parere destinato  
all'Assemblea

Esito: Non  
ostativo **su**  
**emendamenti**



**Esito: Contrario su  
emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 192 \(pom.\)](#)

24 novembre 2015

Discusso  
congiuntamente:  
[S. 859](#), [S. 1378](#),  
[S. 1484](#), [S. 1553](#)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 APRILE 2015  
98ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione  
[MORRA](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Parere alla 2ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1830) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006,**  
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (PD) illustra il disegno di legge in titolo. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1349) MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (PD) illustra gli emendamenti relativi al nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.100 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che, al comma 3, oltre alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, sia coinvolta anche la Direzione generale Archivi nell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE**

(Parere alla 8a Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con

osservazioni sul testo; in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo.

Osserva preliminarmente che i lavori pubblici, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale non costituiscono una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Pertanto, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera i), l'opportunità di prevedere come facoltà - e non come obbligo - il ricorso, da parte dei Comuni non capoluogo, a forme di aggregazione o centralizzazione di alcune tipologie di committenze, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.56 propone di formulare un parere contrario, in quanto la disposizione prevede un principio di delega volto a definire il quadro di riparto delle competenze legislative in materia di appalti pubblici, che dovrebbe piuttosto essere regolato da norma di rango costituzionale.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15.10.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 104 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/06/2015

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015  
104ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PALERMO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(859, 1357, 1378, 1484 e 1553-A) Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1259-A) Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1678-A) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo.

In primo luogo osserva che i lavori pubblici, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, non costituiscono una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Pertanto, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera u), l'opportunità di prevedere come facoltà - e non come obbligo - il ricorso, da parte dei Comuni non capoluogo, a forme di aggregazione o centralizzazione di alcune tipologie di committenze, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca ([n. 166](#))**

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo.



Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 394 (ant.) del 07/05/2015

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015  
394ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[AZZOLLINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura**  
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra l'ulteriore emendamento 29.205 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni in merito.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) chiede chiarimenti sugli effetti concreti dell'emendamento.

Il vice ministro MORANDO spiega che la proposta interviene sulle condizioni di immissione in commercio di talune specie ittiche, anche con riguardo alla dimensione degli esemplari.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

***(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE***  
(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio ha fatto pervenire un chiarimento sui profili sollevati dal relatore riguardanti, in particolare, il vantaggio conferito nelle gare alle imprese locali e di piccole dimensioni, nonché la cosiddetta "clausola sociale" sul reimpiego dei dipendenti già in servizio presso precedenti appaltatori nei casi di sostituzione del prestatore di servizi. Al riguardo, l'amministrazione citata ritiene sia sufficiente specificare che i decreti delegati dovranno agire, in ogni caso, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) prende atto delle specificazioni richieste dal Governo e ritiene che esse non comportino variazioni sostanziali all'articolato, dal momento che lo stesso è stato oggetto, nel suo complesso, di compiuta interlocuzione con gli uffici della Commissione europea. Con l'occasione, tuttavia, evidenzia le controindicazioni di possibili limitazioni alla previsione di cui alla lettera cc) del comma 1: essa è volta a superare i gravi limiti insiti nell'utilizzo del criterio del massimo ribasso nelle procedure di gara, ossia la concorrenza al ribasso ai danni dei lavoratori dipendenti, nonché a salvaguardare la posizione dei molti lavoratori che si trovano improvvisamente licenziati nei casi di sostituzione dell'appaltatore.

Il presidente [AZZOLLINI](#), apprezzata la spiegazione resa dal senatore Stefano Esposito, conclude che, se esistono margini di flessibilità concessi agli Stati membri come indicato, allora la specificazione inerente il rispetto dell'Unione europea non produrrà alcuna distorsione rispetto agli intenti del testo.

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD), preso atto degli ulteriori chiarimenti, preannuncia che proporrà uno schema di parere nel corso delle prossime sedute. Illustra, poi, gli emendamenti relativi al medesimo testo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte sia in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria sia in relazione ai possibili effetti finanziari le proposte 1.23 e 1.24. Occorre altresì valutare la proposta 1.26 al fine di comprenderne la portata in relazione alla legge di contabilità. Segnala poi che occorre valutare per i possibili effetti finanziari le proposte 1.29, 1.43, 1.44, 1.60, 1.92, 1.104, 1.105, 1.107 (questi ultimi tre in relazione al testo), 1.109, 1.114, 1.115, 1.121, 1.122, 1.123, 1.126, 1.127, 1.155, 1.156, 1.157, 1.162 e 1.162 (testo 2) in relazione al testo, 1.171, 1.172, 1.173, 1.176, 1.179, 1.180, 1.182, 1.183, 1.187, 1.193, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.210, 1.225, 1.241, 1.246, 1.261, 1.262, 1.263, 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333 (eventualmente al fine di introdurre una clausola di invarianza), 1.335 (in quanto vanifica il parere della Commissione bilancio sul testo originario), 1.336, e 1.341. Comportano maggiori oneri le proposte 1.61, 1.159, 1.184, 1.193,

1.195, 1.215, 1.341, limitatamente al comma 5 *quater* e 1.342. Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti occorre valutare la proposta 1.1000 in relazione al testo, 1.1001 per i possibili contenziosi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di esprimere la posizione del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Parere alla 2a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul nuovo testo unificato. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda gli emendamenti comportano maggiori oneri le proposte 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.10. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il PRESIDENTE osserva che le proposte emendative segnalate dal relatore aumentano la destinazione a finalità specifica di fondi rivenienti da ammende.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che l'irrigidimento di bilancio evidenziato dal Presidente può in effetti comportare difficoltà dal punto di vista finanziario. Esprime parere contrario anche sull'emendamento 6.0.10.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, dunque, l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.10. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, in relazione al prosieguo dell'esame dei disegni di legge nn. 237, 683 e 987, in materia di mercato dei metalli preziosi e delle gemme, chiede al Governo se siano disponibili le relazioni tecniche già sollecitate.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la valutazione finanziaria è stata completata per uno dei tre disegni di legge, mentre devono ancora pervenire gli elementi di valutazione da parte dell'amministrazione competente per materia, ossia il Ministero dello sviluppo economico, sui restanti due.

Il PRESIDENTE formula, dunque, un invito al Ministero di settore affinché fornisca celermente le valutazioni già richieste e possa chiudersi la procedura per la produzione delle relazioni tecniche richieste ormai da molti mesi.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per sottolineare che l'audizione del Governo sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale relativa alla *Robin tax*, già richiesta, è divenuta ancor più rilevante ed urgente dopo l'ulteriore decisione della medesima Corte sulla rivalutazione delle pensioni. Risulta, a questo punto, necessario un chiarimento complessivo sugli effetti finanziari di queste sentenze e sui possibili rimedi da adottarsi ad iniziativa del Governo e del Parlamento.

Il PRESIDENTE conferma che sarà possibile prevedere una procedura informativa già nel corso della settimana prossima.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 398 (ant.) del 14/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2015  
398ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[AZZOLLINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [AZZOLLINI](#) propone di riprendere l'esame degli emendamenti sospesi nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO ritiene possa esprimersi un parere positivo sulla proposta 1.0.300, in quanto la relazione tecnica risulta positivamente verificata. Quanto alle proposte 8.205 (testo 2), 8.206 (testo 2) e 8.207 (testo 2) esprime un parere positivo purché la riformulazione contenga una clausola di copertura del seguente tenore: "Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;".

Ritiene, infine, che le riformulazioni contenute negli emendamenti 17.0.300 (testo 2) e 17.0.302 (testo 2) non inficiano la validità delle relazioni tecniche positivamente verificate sulle formulazioni originali.

Il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente sospesi al disegno di legge in titolo e quelli ulteriormente pervenuti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.0.300, 17.0.300 (testo 2) e 17.0.302 (testo 2). Il parere di nulla osta sulle proposte 8.205 (testo 2), 8.206 (testo 2) e 8.207 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: "Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;".

La Commissione approva.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'. -** *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA. -** *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri. -** *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI. -** *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI. -** *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*  
(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che si tratta degli ulteriori emendamenti 6.1000 e relativi subemendamenti al nuovo testo unificato corretto adottato dalla 2ª Commissione dei disegni di legge nn. 859 e connessi, recante modifiche al Codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche. Per le parti di competenza sottolinea che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale di senatori, la Commissione approva.



## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) fa presente che al termine dell'audizione di ieri del vice ministro Morando, i lavori dell'Aula erano già iniziati e il ritardo dei membri della Commissione bilancio ha fatto sì che mancasse il numero legale. Chiede pertanto di tener conto, nell'organizzazione delle sedute della Commissione, della necessità dei senatori di partecipare in tempo utile ai lavori dell'Aula.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*), partendo dalla considerazione che la Commissione bilancio è continuamente sottoposta a pressioni che ne rendono spesso il lavoro condizionato dalle emergenze espresse dalle altre Commissioni e dall'Aula, chiede che si rappresenti al Presidente del Senato l'esigenza di contemperare i lavori dell'Aula con quelli della Commissione stessa.

Il PRESIDENTE raccoglie le esigenze manifestate e si fa carico di rappresentarle nuovamente al Presidente del Senato. Propone, poi, di sospendere la seduta stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea per riprenderla al termine dei medesimi.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle 12,45.*

## *IN SEDE CONSULTIVA*

### **(1261 e 1620-A) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che sul testo originale erano state presentate due relazioni tecniche negativamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato. In relazione alla proposta di nuovo testo approvata dalla Commissione affari costituzionali, evidenzia, per quanto di competenza, che il tenore del testo non è tale da escludere la necessità di ottenere una relazione tecnica positivamente verificata che quantifichi gli oneri associati al provvedimento al fine di valutarne la necessaria copertura.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la quantificazione fornita nel testo sia incompatibile con la disposizione contenuta nel provvedimento secondo cui in tutte le scuole d'Italia si deve individuare un referente sul cyberbullismo il quale dovrà obbligatoriamente partecipare a dei corsi specifici. Nel

caso, quindi, in cui la norma non venga modificata si può facilmente prevedere che gli oneri indicati siano quantificati per difetto.

Il PRESIDENTE evidenzia che in casi analoghi si è provveduto a coprire gli effetti permanenti del provvedimento mediante la previsione di un tetto di spesa annuale.

Rinvia, quindi, l'esame del provvedimento al momento in cui sarà disponibile una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria dello Stato.

Più in generale, in merito agli aspetti procedurali, osserva che ci si trova nuovamente di fronte a un provvedimento trasmesso dall'Aula senza essere preventivamente valutato dalla Commissione sotto il profilo finanziario. In questa fattispecie, l'entità degli importi è tale da non risultare particolarmente problematica, ma potrebbero verificarsi casi, come già successo in passato, in cui tale condizione non è rispettata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

***(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE***

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte sia in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria sia in relazione ai possibili effetti finanziari le proposte 1.23 e 1.24. Occorre altresì valutare la proposta 1.26 al fine di comprenderne la portata in relazione alla legge di contabilità. Segnala poi che occorre valutare, per i possibili effetti finanziari, le proposte 1.29, 1.43, 1.44, 1.60, 1.92, 1.104, 1.105, 1.107 (questi ultimi tre in relazione al testo), 1.109, 1.114, 1.115, 1.121, 1.122, 1.123, 1.126, 1.127, 1.155, 1.156, 1.157, 1.162 e 1.162 (testo 2) in relazione al testo, 1.171, 1.172, 1.173, 1.176, 1.179, 1.180, 1.182, 1.183, 1.187, 1.193, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.210, 1.225, 1.241, 1.246, 1.261, 1.262, 1.263, 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333 (eventualmente al fine di introdurre una clausola di invarianza), 1.336 e 1.341. Rileva che comportano maggiori oneri le proposte 1.61, 1.159, 1.184, 1.193, 1.195, 1.215, 1.341, limitatamente al comma 5-*quater* e 1.342.

Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti fa presente che occorre valutare la proposta 1.1000 e 1.101 (testo 2) in relazione al testo, 1.1001 per i possibili contenziosi, 1.330 (testo 2) e 1.1002 per i possibili effetti finanziari. Segnala che occorre altresì valutare la proposta 1.1003 in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti

emendamenti.

Occorre, poi, valutare le proposte 1.1001/1, 1.1003/3, 1.1003/4, 1.175 (testo 2)/5, 1.131 (testo 2)/3, 1.1002/1, 1.141 (testo 3)/1, 1.141 (testo 3)/3, 1.330 (testo 2)/1, 1.330 (testo 2)/2, 1.330 (testo 2)/3, 1.330 (testo 2)/4, 1.330 (testo 2)/6, 1.330 (testo 2)/7, 1.330 (testo 2)/8 e 1.330 (testo 2)/9. Sottolinea, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti trasmessi. È altresì pervenuta la riformulazione 1.155 (testo 2), che dev'essere valutata.

Il vice ministro MORANDO concorda con il Presidente Azzollini sulla onerosità delle proposte 1.61, 1.159, 1.84, 1.193, 1.195 e 1.215. Ritene altresì costosa la proposta 1.182 con particolare riguardo alle ultime due righe in quanto non reputa possibile che le condizioni cui si riferiscono possano essere realizzate per legge. Con riferimento all'emendamento 1.192, ritiene che il parere non ostativo possa essere concesso a condizione che venga inserita un'apposita clausola di garanzia sull'assenza di oneri finanziari. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.202 e 1.203, nell'esprimere un parere contrario fa osservare che allo stato attuale risultano all'attenzione dello stesso ramo del Parlamento provvedimenti che intendono disciplinare la questione in contraddizione l'uno con l'altro. Sottolinea, inoltre, l'onerosità delle proposte 1.204, 1.205 e 1.206.

Considera soltanto potenzialmente onerose le proposte 1.341, limitatamente al comma 5-*quater* e 1.342. Osserva che le proposte 1.23 e 1.24 non possano ritenersi direttamente foriere di maggiori oneri, pur apparendo potenzialmente problematiche. Svolge considerazioni analoghe sulle proposte 1.60, 1.114, 1.115, 1.172, 1.173, 1.179, 1.180, 1.187 e 1.225.

Non formula alcuna osservazione sugli emendamenti 1.26, 1.29, 1.43, 1.44, 1.92, 1.104, 1.105, 1.107, 1.109, 1.114, 1.115, 1.121, 1.122, 1.123, 1.126, 1.127, 1.155, 1.156, 1.157, 1.162, 1.162 (testo 2), 1.171, 1.176, 1.183, 1.201, 1.207, 1.210, 1.241, 1.246, 1.261, 1.262, 1.263, 1.1000, 1.101 (testo 2), 1.1001, 1.1002, 1.1003, nonché l'emendamento 1.75 (testo 2). Ritene, invece, onerosi i subemendamenti 1.1001/1 e 1.75 (testo 2)/5.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 1.330 (testo 2) si riserva di acquisire maggiori informazioni tecniche presso gli uffici.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.61, 1.159, 1.184, 1.195, 1.215, 1.182, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.75 (testo 2)/5 e 1.1001/1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.60, 1.114, 1.115, 1.172, 1.173, 1.179, 1.180, 1.187, 1.341 (limitatamente al comma 5-*quater*), 1.342, 1.207, 1.210 e 1.225. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.193 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della previsione che le spese di tenuta dell'Albo siano poste a carico dei soggetti interessati. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333, 1.336, 1.330 (testo 2) (e relativi subemendamenti), 1.155 (testo 2), 1.131 (testo 2) (e relativi subemendamenti) e 1.141 (testo 3) (e relativi subemendamenti) sulle quali il parere rimane sospeso. ".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,50.*



## 1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 405 (pom.) del 09/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015  
405ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[AZZOLLINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

#### **(859, 1357, 1378, 1484 e 1533-A) - Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.2 e 6.0.3, mentre occorre valutare la proposta 6.0.1 di analogo contenuto alla proposta 6.0.2. Comporta maggiori oneri non quantificati l'emendamento 6.0.101. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'opportunità di ribadire i pareri già resi alla Commissione di merito e considera non sostenibile finanziariamente l'emendamento 6.0.1, dal momento che destina una parte rilevante dei proventi da sanzioni al Fondo oggetto dell'emendamento, sottraendoli, così, alle finalità già esistenti. Analogamente, esprime parere contrario alla proposta 6.0.101.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.2, 6.0.3, 6.0.1 e 6.0.101. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1259-A) Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi**  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti )

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), in sostituzione del relatore Sangalli, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, la Commissione aveva già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.5 ripresentata in Assemblea. Occorre altresì valutare la proposta 1.108 al fine di escludere effetti onerosi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO, nel convenire sulla necessità di ribadire l'orientamento contrario all'emendamento 1.5, formula parere contrario sulla proposta 1.108, che considera finanziariamente onerosa.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone, dunque, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5 e 1.108. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato con la quale si forniscono elementi di riscontro alle osservazioni del relatore, già anticipate in buona parte oralmente nella seduta del 4 giugno scorso.

Il presidente [AZZOLLINI](#) prende atto dei chiarimenti forniti per iscritto, invitando il relatore a elaborare uno schema di parere sul testo da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

***(1678-A) Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, sia il comma 1, lettera qq) che il comma 4, recepiscono emendamenti sui quali è stato reso precedentemente parere di semplice contrarietà. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE si dichiara d'accordo sull'opportunità di esprimere un parere sul testo che sia coerente con le posizioni già espresse sui corrispondenti precedenti emendamenti.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra, quindi, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'articolo 1, comma 1, lettera qq) e del comma 4 del medesimo articolo, sui quali il parere è di semplice contrarietà."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

***(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario)

condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il vice ministro MORANDO prende la parola a proposito degli emendamenti riferiti all'articolo 18, escludendo effetti finanziari relativamente alla proposta 18.1, mentre considera attuabili con le risorse date le successive 18.2 e 18.3, segnalate dal relatore. Quanto agli emendamenti 19.0.1 e seguenti, il Dicastero dell'economia e delle finanze non ravvisa profili problematici sotto l'aspetto finanziario, pur dando atto dell'estrema complessità della materia.

Il PRESIDENTE ritiene che la Commissione potrebbe sottolineare la difficoltà di una puntuale delimitazione degli effetti tramite un parere di semplice contrarietà.

Il rappresentante del GOVERNO conferma l'indicazione di onerosità data dal relatore sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.0.1 e 20.0.2.

Gli effetti finanziari appaiono analoghi anche per ciò che riguarda le relative riformulazioni. Diversamente, viene valutata la proposta 20.3, che appare recare un mero aggravio di tipo informativo, così come non paiono comportare problemi finanziari gli emendamenti 20.12 e gli analoghi segnalati. Indicazioni favorevoli sono fornite anche sulle proposte 20.21 e seguenti. Rispetto alle proposte riferite all'articolo 21, ritiene di confermare le indicazioni del relatore, ad eccezione dell'emendamento 21.48, che appare equilibrato tramite possibili compensazioni nell'ambito dei servizi di competenza comunale.

Il PRESIDENTE ritiene che la Commissione potrebbe segnalare tramite un parere di semplice contrarietà quelle proposte che, pur mantenendo fermo il principio di copertura dell'intero costo di servizi pubblici locali, prefigurano un aggravio a carico di altri contribuenti tramite un meccanismo di compensazione.

Il vice ministro MORANDO segnala l'onerosità della proposta 21.57, esclude l'insorgenza di oneri in relazione alle successive 21.10 e 21.13, mentre considera oneroso l'emendamento 21.58. Esprime una posizione governativa non ostativa sull'emendamento 21.0.1.

Il PRESIDENTE suggerisce l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 21.0.1 citato.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che la proposta 22.0.1 necessita di una relazione tecnica per escludere la presenza di oneri finanziari, mentre l'emendamento 22.0.2 appare interferire con la materia dell'energia, con conseguente necessità, anche in questo caso, di una relazione tecnica. Sull'emendamento 23.0.5 evidenzia la presenza di effetti finanziari complessivamente trascurabili, mentre non ritiene vi siano osservazioni contrarie alla proposta 23.2. Analogo orientamento esprime sull'emendamento 23.15, pur prescindendo da qualsiasi valutazione sul merito dell'innovazione proposta. Esclude effetti finanziari anche relativamente alle proposte 23.5 e 23.11.

Il PRESIDENTE considera coerente esprimere un parere non ostativo anche sugli emendamenti analoghi al 23.5, segnalati dal relatore. Sull'emendamento 23.0.5 (testo 2), appare necessario prescrivere una soppressione della copertura, dal momento che non è stata ritenuta necessaria, come confermato dal rappresentante del Governo.



Il vice ministro MORANDO considera oneroso l'emendamento 24.7, in termini di riduzione del gettito fiscale, mentre propone di limitare il parere ad una semplice contrarietà sulle proposte 24.1 e 24.0.1, che presentano il rischio di una interferenza con competenze comunali non in linea con il restante quadro normativo. L'emendamento 25.15 rischia di comportare una complicazione delle procedure, senza però effetti finanziari diretti. Propone, poi, di accantonare momentaneamente l'emendamento 25.0.1, per analogia con la proposta 13.0.1, sulla quale il Governo si è impegnato ad un approfondimento. Suggerisce il rinvio della trattazione anche degli emendamenti 25.12, 25.13 e 25.14.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano considerazioni critiche sugli emendamenti 25.26 e seguenti, segnalati dal relatore.

Il vice ministro MORANDO ritiene non vi siano controindicazioni dal punto di vista finanziario sulle proposte evidenziate.

Il relatore [GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2, 20.0.2 (testo 2), 21.28 (limitatamente al capoverso "Conseguentemente"), 21.57, 21.58, 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.1 (testo 2), 22.0.1 (testo 2)/3, 22.0.1 (testo 2)/8, 23.14, 24.7, 24.8 e 24.14. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 18.2, 18.3, 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 20.12, 20.13, 20.14, 21.48, 21.0.1, 23.0.5, 23.2, 23.4, 24.1, 24.0.1, 24.0.2, 25.15 e 25.30. Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 23.0.5 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2 del capoverso "Articolo 23-bis". Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 18 all'articolo 28, ad eccezione delle proposte 25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.12, 25.13 e 25.14, sulle quali il parere rimane sospeso. Il parere è altresì sospeso sugli emendamenti 3.1, 13.0.1 e su tutti gli altri riferiti agli articoli dal 29 al termine."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## **1.4.2.3. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

## 1.4.2.3.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 192 (pom.) del 24/11/2015

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015  
**192ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) richiama i numerosi e complessi provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione, segnalando l'esigenza di definire una efficace organizzazione dei lavori per le prossime sedute, al fine di assicurarne un *iter* d'esame spedito. La questione riguarda in particolare il disegno di legge n. 1678-B, recante delega per il recepimento delle direttive in materia di appalti pubblici e concessione e il riordino della normativa connessa, e il disegno di legge n. 1880-B, relativo alla riforma della RAI, che sono entrambi alla terza lettura parlamentare e hanno, quindi, maggiore urgenza.

Propone pertanto di dare priorità ai suddetti provvedimenti, accogliendo nel contempo la richiesta fattagli da alcuni senatori di poter rinviare alla seduta successiva la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1638, recante la delega per la riforma del codice della strada, nella quale si dovrà avviare l'esame degli emendamenti e ordini del giorno presentati lo scorso 3 novembre.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente in ordine all'organizzazione dei lavori.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) fa presente di aver sollecitato la Presidenza perché sia organizzata quanto prima l'audizione del ministro Delrio in Commissione, con particolare riguardo alla preannunciata privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato, sia in relazione alle recenti decisioni adottate in materia dal Consiglio dei ministri, sia in considerazione degli approfondimenti che la Commissione sta da tempo portando avanti su questo tema con l'apposito affare assegnato.

Il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut) richiama il disegno di legge n. 859 e connessi, relativo all'introduzione del reato di omicidio stradale, recentemente esaminato in Commissione in sede consultiva. Nel ribadire il proprio sostegno all'inasprimento delle sanzioni per comportamenti pericolosi alla guida che causino la morte o il ferimento di altre persone, evidenzia l'incongruenza dell'attuale legislazione, che, come in un caso recente, rischia di lasciare impuniti o di sanzionare in maniera troppo lieve chi si è reso responsabile di tali reati, a volte anche per una interpretazione troppo permissiva di alcuni magistrati giudicanti.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD) interviene in merito alla missione svolta lo scorso 9 novembre dalla Commissione presso i cantieri dell'alta velocità ferroviaria del Terzo Valico. Nel corso della visita l'attenzione della Commissione è stata richiamata soprattutto dal problema dell'amianto trovato negli scavi dell'opera.

Alla luce delle indicazioni acquisite durante la visita e anche della documentazione successivamente pervenuta, ritiene opportuno che la Commissione torni a occuparsi quanto prima della questione, anche in concorso con la Commissione ambiente. La rilevanza del tema e l'allarme suscitato sui mezzi di informazione, che hanno creato preoccupazione anche tra le popolazioni locali, impone infatti di fare chiarezza sul tema dell'amianto, che rischia anche di far passare in secondo piano le questioni di carattere infrastrutturali di un'opera che rimane di grande rilevanza strategica.

In risposta al senatore Filippi, il [PRESIDENTE](#) segnala di aver già contattato il ministro Delrio per dare corso quanto prima all'audizione richiesta.

Per quanto concerne la questione del disegno di legge n. 859 e connessi, pur comprendendo l'esigenza di dare una risposta alle legittime aspettative delle famiglie delle vittime della strada, ritiene che lo stesso, in alcune parti, abbia una impostazione eccessivamente punitiva e che sia stato scritto più sotto la spinta dell'emotività che sulla base di una adeguata ponderazione.

Per quanto riguarda la questione segnalata dal senatore Borioli, si riserva di assumere le opportune iniziative, ricordando che la documentazione acquisita dalla Commissione fornisce importanti elementi di riflessione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2085\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei

deputati e sul quale l'8ª Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla Commissione Industria. Osserva che è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, predisposto dal Governo sulla base della previsione contenuta nell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, ed è finalizzato a rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Si suddivide in 52 articoli, raggruppati in dieci Capi. Il Capo I indica le finalità del provvedimento; il Capo II interviene sul settore delle assicurazioni e dei fondi pensione; il Capo III reca misure in materia di comunicazioni e il Capo IV di servizi postali; il Capo V contiene disposizioni relative al settore dell'energia; i Capi dal VI al IX sono rispettivamente dedicati all'ambiente, ai servizi bancari, ai servizi professionali e ai servizi sanitari; il Capo X interviene sul settore del turismo e dei servizi di trasporto.

Per quanto riguarda i profili di interesse per la Commissione, segnala innanzitutto alcune delle disposizioni contenute nella parte del provvedimento dedicata alle assicurazioni, finalizzata complessivamente ad aumentare la concorrenza nel settore attraverso il riconoscimento di sconti e riduzioni sul costo delle polizze e l'introduzione di misure antifrode più stringenti.

In particolare, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, nell'introdurre nel codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005) un nuovo articolo 132-ter, tra le condizioni per le quali le imprese di assicurazione sono tenute a praticare sconti sulle polizze per l'assicurazione obbligatoria Rc auto, indica anche l'installazione sul veicolo della scatola nera e di ulteriori dispositivi per la registrazione dell'attività del veicolo, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dei meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora il guidatore abbia un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge per la guida.

Sempre l'articolo 3, al comma 3, introduce all'articolo 148 del codice delle assicurazioni, relativo alla procedura di risarcimento, un nuovo comma 11-bis in cui si stabilisce che resta ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese abilitate di autoriparazione di propria fiducia. L'impresa di autoriparazione deve fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

Il comma 4 prevede che, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'ANIA e le associazioni dei consumatori definiscano apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte.

Sempre in tema di assicurazioni, richiama l'articolo 9 che, mediante l'inserimento del nuovo articolo 145-bis nel Codice delle assicurazioni, attribuisce piena prova nei procedimenti civili alle risultanze della scatola nera o degli altri dispositivi elettronici montati sui veicoli. Deve inoltre essere garantita l'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi che registrano l'attività dei veicoli nel caso di passaggio da una compagnia di assicurazione ad un'altra, prevedendo sanzioni a carico dell'impresa di assicurazione e di chi installa il dispositivo (cosiddetto "provider di sicurezza telematica") in caso di mancato adeguamento ai suddetti obblighi.

Segnala peraltro che, in base a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3, del disegno di legge in esame, i proventi delle sanzioni inflitte in applicazione del nuovo articolo 145-bis sono destinate ad alimentare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

L'articolo 10, nell'introdurre ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative, integra l'articolo 201 del codice della strada per inserire, tra i casi per i quali non è necessaria la contestazione immediata, anche l'accertamento, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo di assicurazione RC auto, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi.

Un'ulteriore integrazione all'articolo 201 specifica che la presenza degli organi di polizia stradale non è necessaria qualora l'accertamento avvenga tramite dispositivi o apparecchiature omologati o approvati per un funzionamento completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dalla polizia stradale. La sanzione applicata qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati, si verificasse che al momento del rilevamento il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è quella prevista per tale fattispecie dal codice della strada (multa da 848 a 3.393 euro).

Segnala infine che l'articolo 14 contiene alcuni interventi di coordinamento in materia assicurativa, tra i quali l'innalzamento degli importi minimi di copertura per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere.

Il Capo III del provvedimento contiene disposizioni relative al settore delle comunicazioni, finalizzate, in linea generale, a facilitare il passaggio dei clienti di telefonia mobile da un operatore all'altro e a favorire una più marcata trasparenza dei costi di recesso, limitando per tale via il potere degli operatori di vincolare i clienti. Evidenzia la rilevanza di tali disposizioni, che vengono incontro alle esigenze e ai disagi di molti cittadini nel loro rapporto non sempre facile con gli operatori telefonici.

In particolare, l'articolo 18, comma 1, prevede che le spese e gli altri oneri comunque previsti in caso di recesso o trasferimento dell'utenza ad altro fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche debbano essere commisurati al valore del contratto e che vadano in ogni caso resi noti al consumatore nonché comunicati, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in modo da permettere un più efficace controllo preventivo delle spese richieste per il recesso. Le modalità di recesso dal contratto nonché il passaggio ad altro gestore devono inoltre essere semplici e di immediata attuazione. La durata del contratto, nel caso in cui siano comprese offerte promozionali, non può essere superiore a ventiquattro mesi e, nel caso di risoluzione anticipata, gli eventuali costi di uscita devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta. I gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche devono acquisire il previo consenso espresso per l'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi. Vengono infine estesi i poteri di vigilanza e di sanzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 18, comma 2, modifica poi il Codice delle comunicazioni elettroniche in relazione ai contenuti obbligatori del contratto, stabilendo che debbano essere indicate eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato.

L'articolo 19 dispone che il Ministero dello sviluppo economico individui e iscriva in un apposito registro, tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che, per erogare servizi voce e dati al pubblico, utilizzino indirettamente risorse nazionali di numerazione. Tale registro sarà tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mentre i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel nuovo registro devono, in ragione della loro attività prevalente, richiedere la relativa autorizzazione verranno definiti con decreto ministeriale.

Con l'articolo 21 vengono semplificate le procedure di passaggio della clientela da un operatore di telefonia mobile all'altro, prevedendo la possibilità di procedere per via telematica all'identificazione indiretta del cliente e di utilizzare, sempre ai fini del passaggio ad altro operatore, il sistema pubblico dell'identità digitale.

L'articolo 23 dispone l'aggiornamento della disciplina relativa al registro delle opposizioni - attualmente riferita al solo uso della numerazione telefonica per finalità commerciali - al fine di consentirne l'applicazione anche con riguardo all'impiego della posta cartacea per le medesime finalità.

L'articolo 24 limita al momento della risposta dell'operatore la tariffazione delle chiamate per i servizi a pagamento forniti verso numerazioni non geografiche, vale a dire le numerazioni per le quali è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante.

Nel Capo IV, richiama poi l'articolo 25, che interviene sui servizi postali per sopprimere, a decorrere dal 10 giugno 2017, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.

L'articolo in esame integra poi la disciplina sulle condizioni per il rilascio agli operatori del settore postale della licenza individuale per l'effettuazione di singoli servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, prevedendo che, con riferimento alla notificazione degli atti giudiziari e delle multe, il rilascio della licenza sia subordinato a specifici obblighi relativi alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione del servizio prestato.

La definizione dei requisiti specifici e degli obblighi per il rilascio delle licenze individuali, nonché dei requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità di coloro che richiedano la licenza è demandata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia.

Vengono infine soppressi il riferimento ai servizi affidati in esclusiva nella disciplina del fondo di compensazione degli oneri del servizio universale nonché le sanzioni previste dalla normativa vigente per i casi di espletamento, da parte di altri soggetti, dei servizi finora attribuiti in esclusiva al fornitore del servizio universale.

Nel Capo V, l'articolo 36, recante misure di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, detta anche disposizioni per la verifica dell'incompatibilità, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, degli impianti di distribuzione ubicati all'interno e all'esterno dei centri abitati, per la quale i titolari degli impianti devono presentare un'apposita dichiarazione in merito alla sussistenza o insussistenza di tale incompatibilità.

Nel Capo X, l'articolo 51 intende rafforzare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, mediante l'introduzione dell'obbligo per i concessionari e per i gestori di tali servizi, sia su gomma che su rotaia o via mare, di informare i passeggeri, entro la conclusione del servizio di trasporto, sulle modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare sulle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi o indennizzi.

L'articolo 52, infine, integra le disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea prevedendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale, possa essere svolto anche a mezzo di velocipedi.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut) si dichiara deluso per il fatto che l'articolo 25, nel sopprimere l'attribuzione in esclusiva a Poste italiane Spa dei servizi per le notificazioni degli atti giudiziari e delle multe, ne preveda la decorrenza solo dal 10 giugno 2017, anziché già dal 2016 come sarebbe stato più logico. Ricorda in proposito che tale riforma è da tempo attesa, non giustificandosi più il monopolio dei Poste italiane in questo settore, peraltro a fronte di tariffe elevate e di una puntualità di recapito spesso assai scarsa, anche in confronto alle esperienze di altri Paesi europei.

Nel contempo, anche sulla base delle audizioni svolte dalla Commissione di merito con le associazioni di categoria del settore del recapito postale, emerge il rischio che la privatizzazione si accompagni ad una frammentazione esasperata del sistema, mentre sarebbe necessario che le aziende più grandi e organizzate possano operare sul mercato per assicurare un servizio più efficiente e competitivo.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD) ricorda che la Commissione, insieme alla Commissione Industria, si era occupata a lungo della questione dei rapporti tra le compagnie di assicurazione e le officine di autoriparazione. Chiede quindi chiarimenti sulla portata dell'articolo 3, comma 3, in combinato disposto con il comma 4: pur essendo salvaguardata la facoltà dell'assicurato di rivolgersi alle officine di propria fiducia per le riparazioni del veicolo danneggiato, segnala il rischio che, in assenza di opportune cautele, tale previsione potrebbe essere di fatto vanificata. Infatti, il risarcimento

dell'assicurazione è subordinato al fatto che la riparazione sia eseguita "a regola d'arte", ma le linee guida per definire quando una riparazione possa considerarsi tale, sono decise sulla base di un confronto tra le associazioni di categoria dell'autoriparazione, l'Ania e le associazioni dei consumatori, il che potrebbe non dare sufficienti garanzie di oggettività.

Segnala poi che nel provvedimento sono inserite una serie di disposizioni che hanno diretta incidenza sul codice della strada: sarebbe pertanto auspicabile, anche alla luce del lavoro che la Commissione sta facendo in merito, che vi fosse un coordinamento attento, per evitare che si creino asimmetrie e incongruenze tra le varie disposizioni in fase di applicazione. Ad esempio, in merito all'introduzione della cosiddetta scatola nera prevista dal successivo articolo 9, ritiene contraddittorio che alla stessa si attribuisca pieno valore probatorio nei procedimenti civili in materia di incidenti, mentre non si prevede lo stesso valore anche nei procedimenti penali e amministrativi legati agli stessi incidenti.

Infine, esprime la propria condivisione sull'articolo 51 che rafforza la tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea attraverso le carte dei servizi.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) evidenzia la grande rilevanza del disegno di legge in esame, che potrebbe aprire finalmente alla concorrenza una serie di settori di grande rilevanza per la vita dei cittadini, ma nei quali persistono logiche di tipo oligopolistico o monopolistico.

Ad esempio, il settore assicurativo andrebbe reso realmente concorrenziale a vantaggio dei cittadini: cita al riguardo il meccanismo ormai inadeguato del *bonus malus* e condivide le osservazioni del senatore Borioli circa l'opportunità di estendere anche al campo penale e amministrativo il valore probatorio della scatola nera in caso di incidente. In proposito, auspica un coinvolgimento diretto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ancora, i meccanismi farraginosi e i risarcimenti a volte esigui erogati dalle assicurazioni in caso di incidente vanno a penalizzare le vittime della strada e ricadono in definitiva sulla collettività. Critica poi l'eccessiva rigidità delle compagnie di assicurazione per quanto riguarda le procedure di recesso o di transito tra una compagnia e l'altra.

Più in generale, chiede di segnalare alla Commissione di merito, l'esigenza che sulle questioni di carattere trasportistico sia coinvolta, come organismo di regolazione del settore, anche l'Autorità di regolazione dei trasporti. Sullo stesso tema, auspica che per i servizi di trasporto di linea si consenta quanto prima il pagamento dei biglietti anche attraverso dispositivi elettronici.

Infine, chiede alla relatrice di inserire alcune osservazioni relative alla necessità di liberalizzare sempre più i servizi degli operatori telefonici.

Il presidente [MATTEOLI](#) (FI-PdL XVII) ricorda che nella sua veste di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aveva in passato già auspicato l'adozione della scatola nera sui veicoli, anche come strumento per la prevenzione degli incidenti. Si dichiara quindi soddisfatto che siano state superate le opposizioni alquanto sterili del passato e che si stia ora valutando l'utilizzo di questi strumenti.

Sulla questione del rapporto tra assicurazioni e officine di autoriparazione, ritiene necessario ribadire, nel parere che sarà reso alla Commissione di merito, l'importanza di mantenere la piena libertà dell'assicurato di rivolgersi ad un riparatore di sua fiducia, senza meccanismi surrettizi che possano limitare tale facoltà.

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) si riserva di predisporre, per la seduta successiva, una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*IN SEDE REFERENTE*

**(1678-B) Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda l'indicazione testé convenuta di dare precedenza alla trattazione del provvedimento in titolo al fine di assicurarne un *iter* spedito.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) condivide l'urgenza di chiudere il disegno di legge in tempi rapidi e, possibilmente, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati. Tale urgenza scaturisce, oltre che dalla esigenza di non rinviare una riforma da tempo attesa, anche da quella di rispettare la scadenza molto ravvicinata (18 aprile 2016) imposta dall'Unione europea per il recepimento delle direttive comunitarie.

In termini generali, segnala che la Camera dei deputati, rispetto al testo licenziato dal Senato, ha apportato numerose e rilevanti modifiche, in alcuni casi migliorative e condivisibili, in altri che destano invece alcune perplessità. Cita in particolare la riscrittura della disposizione di cui alla nuova lettera r) del comma 1, relativa alla centralizzazione delle committenze e alla riduzione delle stazioni appaltanti: il testo, per quanto riguarda i comuni non capoluogo di provincia, pone ora l'obbligo di ricercare forme di aggregazione o di centralizzazione delle committenze a livello di unioni di comuni o comunque in ambito subprovinciale. In tal modo, si correrebbe però il rischio di moltiplicare enormemente il numero delle stazioni appaltanti (secondo alcuni fino a 1.500-2.000 soggetti), il che sarebbe del tutto contrario alle finalità che hanno ispirato la norma in Parlamento. Chiede pertanto al Governo di chiarire questo aspetto.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, condivide l'esigenza di accelerare il più possibile l'*iter* del provvedimento in titolo, come pure quello del disegno di legge n. 1880-B. Chiede pertanto di fissare da subito il termine per la presentazione dei relativi emendamenti e ordini del giorno. Nel merito, dichiara infine di condividere le perplessità manifestate dal relatore su alcune modifiche apportate alla Camera, tra cui quelle in tema di contratti di lavori, forniture e servizi affidati dai titolari di concessioni, che rispetto al testo approvato dal Senato sembrano aver ampliato le deroghe al principio di totale affidamento con gara ad evidenza pubblica.

Infine, esprime perplessità sull'eliminazione della previsione di emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici: sarebbe infatti opportuno conservare un livello di regolazione amministrativa del settore in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ruolo che le attribuzioni di *soft law* dell'ANAC non possono surrogare, trattandosi di cosa diversa.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto delle indicazioni emerse, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per martedì 1°

dicembre, alle ore 15.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore **RANUCCI** (PD) illustra il provvedimento in titolo che torna in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati. Osserva che la discussione presso l'altro ramo del Parlamento ne ha confermato l'impianto complessivo, con interventi di modifica ed integrazione che riguardano principalmente l'ampliamento dei contenuti del nuovo Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, le funzioni e le responsabilità del direttore generale in fase di prima applicazione della normativa introdotta, la disciplina relativa ai contratti conclusi dalla RAI e dalle società da essa interamente partecipate.

Per quanto riguarda l'articolo 1, che novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) in relazione alla disciplina del contratto nazionale per lo svolgimento del servizio pubblico e alle disposizioni sulle sedi che svolgono tale servizio nei territori ove sono presenti minoranze linguistiche, evidenzia che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche significative, quanto piuttosto finalizzate a rendere più efficace la coerenza e la chiarezza del testo.

In relazione all'articolo 2, che interviene sull'articolo 49 del Testo unico per delineare il nuovo assetto della *governance* della RAI, sono state sostanzialmente confermate le norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione nonché sui requisiti richiesti per la nomina a consigliere e sulle relative modalità e procedure. Segnala tuttavia che, al comma 4-*bis* introdotto nell'articolo 49 del Testo unico dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del testo in esame, il riferimento all'assenza di cumulo di cariche in società concorrenti, come requisito per la nomina nel consiglio di amministrazione, è stato sostituito con quello all'assenza di titolarità di cariche nelle medesime società e che, tra le cause di ineleggibilità, è stato soppresso il riferimento al presidente della giunta provinciale ed aggiunto quello al presidente della provincia.

Al nuovo comma 7 dell'articolo 49, come novellato dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*) del testo in esame, è poi stato precisato che la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, deliberata dall'assemblea, acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (nel testo approvato dal Senato il riferimento era alla conformità rispetto alla deliberazione della Commissione parlamentare), mentre, al comma 8 dello stesso articolo 49, il termine entro il quale si deve procedere alla nomina dei nuovi consiglieri o del presidente nel caso di dimissioni, impedimento o revoca è prolungato dai trenta ai novanta giorni successivi alla data formale di comunicazione.

Con riferimento poi all'amministratore delegato, le cui funzioni sono disciplinate nei nuovi commi da 10 a 12 dell'articolo 49 del Testo unico, come sostituiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*) del testo in esame, segnala innanzitutto che la Camera dei deputati ha integrato la disposizione relativa al potere di gestione del personale (nuovo comma 10, lettera *c*)), prevedendo che l'amministratore delegato, oltre a

nominare i dirigenti di primo livello, possa assumere, nominare, promuovere e stabilire la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti.

Nel confermare il potere dell'amministratore delegato di firmare gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, alla Camera è stato inoltre esplicitato l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché gli atti e i contratti che siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

Ricorda che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato integrato in maniera significativa il contenuto del nuovo Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che l'amministratore delegato propone per l'approvazione al consiglio di amministrazione (lettera g) del nuovo comma 10 dell'articolo 49). Tra le informazioni da rendere conoscibili agli utenti, anche mediante la pubblicazione sul sito *internet* della società, sono stati infatti inclusi i *curricula* e i compensi lordi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore a 200.000 euro; i criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni; i dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, nonché l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei *curricula* dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso; i criteri e le procedure per le assegnazioni dei contratti di cui al successivo articolo 49-ter.

In analogia poi con la modifica già esposta in relazione ai requisiti necessari per i membri del consiglio di amministrazione, anche per l'amministratore delegato, nel nuovo comma 10-bis dell'articolo 49, il riferimento all'assenza di cumulo di cariche in società concorrenti è stato sostituito con quello all'assenza di titolarità di cariche nelle medesime società.

Nel nuovo comma 12-ter, che fa salve le funzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, è stato soppresso l'obbligo per il consiglio di amministrazione di consegnare a tale organo l'elenco dei soggetti invitati, oltre che partecipanti, alle trasmissioni.

L'articolo 3, che riguarda l'attività gestionale della Rai, con il comma 1 introduce nuovi articoli dopo l'articolo 49 del Testo unico sui media.

La Camera dei deputati ha innanzitutto modificato la rubrica del nuovo articolo 49-bis, riferendolo alla responsabilità degli organi della Rai e non delle società partecipate.

Altre modifiche di tale nuovo articolo riguardano gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti dall'azienda. In particolare, la Camera ha novellato il comma 2 e soppresso i commi 3 e 4 dell'articolo 49-bis, per tener conto delle novità introdotte dall'articolo 2 del disegno di legge in relazione al Piano per la trasparenza.

La formulazione del comma 2 dell'articolo 49-bis contenuta nel testo in esame dispone quindi che l'amministratore delegato provveda alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione. Si stabilisce inoltre che l'inadempimento di tali obblighi di pubblicazione costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista, e che l'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.

La Camera dei deputati ha poi ampliato la portata del nuovo articolo 49-ter, che regolava i contratti conclusi dalla Rai, per riferirla anche ai contratti delle società partecipate.

Fa quindi presente che il comma 1 di tale articolo prevede quindi l'esclusione dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la

coproduzione di programmi televisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, conclusi sia dalla Rai che dalle società da essa interamente partecipate.

Il comma 2, come modificato dalla Camera, esclude i contratti conclusi dalla Rai e dalle società partecipate, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dagli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal Codice dei contratti pubblici, solo nel caso in cui si tratti di contratti collegati, connessi o funzionali ai contratti indicati nel precedente comma 1. E' inoltre specificato che l'affidamento dei contratti "sotto soglia" avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

La Camera ha infine introdotto un ulteriore comma all'articolo 3, in base al quale, in sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale è approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta giorni.

Segnala poi che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento non sono state apportate modifiche di rilievo all'articolo 4 del disegno di legge, che contiene le abrogazioni e la delega al Governo per il riassetto normativo del settore, mentre si è intervenuti sull'articolo 5, relativo alle disposizioni transitorie e finali.

In particolare, è stato riformulato il comma 3 di tale articolo, sui poteri transitori del direttore generale, prevedendo che, in fase di prima applicazione e fino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, egli eserciti, oltre alle attribuzioni che gli spettano in base allo statuto della società, anche i poteri e i compiti affidati all'amministratore delegato dal comma 10 dell'articolo 49 del testo unico, come novellato dal provvedimento in esame, ferma restando la sua facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione. Al direttore generale, sempre sino al primo rinnovo del consiglio, si applicano inoltre le disposizioni riferite all'amministratore delegato, introdotte con l'articolo 49-bis dall'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Il nuovo comma 5 dell'articolo 5 demanda al Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, l'avvio una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione.

Il nuovo comma 6 dispone infine che il Ministero dello sviluppo economico trasmetta alla Commissione parlamentare di vigilanza, affinché si esprima con parere, lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente e che, in sede di prima applicazione, lo schema di contratto di servizio venga trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione successivo alla scadenza di cui all'articolo 49, comma 1, del Testo unico, fissata al 6 maggio 2016.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*Misto-LC*) esprime le proprie perplessità sul provvedimento in esame: nel corso delle ultime settimane sono emerse una serie di questioni che mettono in discussione tutto l'impianto di questa riforma della Rai e la sua stessa opportunità. Cita in primo luogo le gravi irregolarità in materia di gestione di appalti della Rai sulle quali sta attualmente indagando la Magistratura e che sono costate anche il licenziamento del capo dell'ufficio affari legali. Nel corso della odierna audizione dei vertici dell'azienda presso la Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il Direttore generale non ha voluto rilasciare dichiarazioni per non intralciare il lavoro della Magistratura, ma si tratta di fatti estremamente gravi.

Sottolinea quindi l'incoerenza dell'inserimento nel nuovo testo dell'articolo 49-ter del Testo unico dei servizi di *media*, modificato dal provvedimento in esame, di deroghe alle procedure del codice dei contratti pubblici a favore della Rai. La pessima gestione, le gravi irregolarità riscontrate in questi anni dovrebbero invece consigliare di irrigidire le prescrizioni e le procedure di controllo. Meglio sarebbe, a

suo avviso, accantonare l'esame del disegno di legge n. 1880-B e procedere piuttosto con la trattazione del 1678-B.

Anche la pessima prova data dalla dirigenza della Rai, imporrebbe di non procedere a una riforma della *governance* come quella proposta dal disegno di legge. Ci sono poi altre questioni, quali l'annunciata possibilità di trasformazione della Rai in una *pay-tv* che, sebbene ufficialmente smentita dal Direttore generale, pone però problemi gravi di speculazioni e abusi di mercato che si sommano a quelli riguardanti la gestione di Rai Cinema, quanto mai opaca e penalizzante per i cittadini che, attraverso il canone, pagano il finanziamento di produzioni cinematografiche che poi di fatto non vedranno sulla televisione pubblica se non molto tardi.

Ancora, ricorda l'imminente scadenza dell'attuale concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, fissata per il 6 maggio 2016: nell'esame del provvedimento in Parlamento, non si è voluto affrontare il nodo della ridefinizione dei contenuti del servizio pubblico, che però resta irrisolto e condiziona tutte le successive decisioni, considerando anche che la nuova concessione potrebbe essere affidata pure ad un soggetto diverso dalla Rai. Anche la consultazione pubblica in materia prevista dall'articolo 5, comma 5, del disegno di legge è palesemente insufficiente.

Tutto ciò si lega poi all'imminente inserimento del pagamento del canone di abbonamento nelle bollette elettriche che porterà altri problemi.

Conclusivamente, osserva che il disegno di legge appare ormai superato e chiede che l'esame sia rinviato per essere trattato insieme al tema del rinnovo della concessione.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) concorda con le osservazioni del senatore Maurizio Rossi. L'audizione dei vertici della Rai svolta in Commissione di vigilanza ha fornito molte informazioni preziose e anche il riserbo da essi mantenuto sullo scandalo degli appalti non ha potuto però nascondere l'esistenza di gravi problemi di gestione. Sottolinea che, mentre nella riforma degli appalti esaminata dalla Commissione tutti hanno concordato sull'esigenza di abbandonare il criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, la Rai continua ad utilizzarlo per gran parte dei suoi contratti, che è una palese contraddizione. Concorde anche sull'inefficienza della gestione di Rai Cinema, ispirata a criteri antiquati e opachi e si unisce alla richiesta di rinviare la trattazione del provvedimento per dare precedenza alla riforma del codice degli appalti.

Il senatore [CERVellini](#) (*Misto-SEL*) esprime anch'egli critiche all'impostazione del provvedimento in esame, condividendo molte delle osservazioni formulate dai colleghi. In Rai, si vive ormai una situazione di grave sofferenza: mancano strategie chiare e si continua ad adottare vecchie logiche che sono ormai superate, con grave disagio degli stessi dirigenti e dipendenti. Tra le questioni più gravi cita anch'egli lo scandalo legato agli appalti della Rai e l'inserimento del canone in bolletta, per il quale mancano ancora indicazioni chiare.

Ricorda l'atteggiamento sempre responsabile tenuto dalle opposizioni nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge sulla riforma della Rai: tuttavia, le numerose questioni poste all'epoca non furono prese in considerazione né dal Governo né dalla maggioranza, a cominciare da quella di ridefinire chiaramente il contenuto e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo. Chiede pertanto che si identifichino alcuni temi di fondo e che, anche nel corso della terza lettura, vi sia un esame serio e costruttivo e non solo di facciata.

Il senatore [ARACRI](#) (*FI-PdL XVII*) critica anch'egli l'approssimazione con la quale si stanno affrontando una serie di questioni legate all'assetto dell'azienda Rai. Questo rende ancora più inaccettabile la scelta del Governo di spostare il pagamento del canone di abbonamento nella bolletta elettrica, perché non dà ai cittadini la percezione chiara dei servizi per i quali si chiede questo pagamento. Inoltre, le modalità tecniche di effettuazione dello stesso non sono state ancora definite e il rischio è che, anche in ragione della pluralità di operatori elettrici in Italia, vi siano gravi disagi.

Chiede quindi di fermarsi per le necessarie riflessioni.

Il sottosegretario GIACOMELLI ritiene che sul disegno di legge sia stato svolto un lavoro serio e costruttivo, con un ampio confronto con le forze parlamentari sia al Senato, sia alla Camera, come è dimostrato dal fatto che rispetto al testo originariamente proposto dal Governo siano state apportate numerose e rilevanti modifiche.

Ritiene pertanto eccessive e ingiustificate le critiche rivolte da alcuni senatori: anche per quanto concerne la nuova modalità di pagamento del canone, ricorda che, proprio per venire incontro alle preoccupazioni espresse in Commissione, si era scelto di espungere la delega per la riforma e di inserire una norma più chiara direttamente nella legge di stabilità. In questo modo, si prevede ora la rateizzazione del pagamento, si fa pagare un importo più basso agli abbonati e si garantisce un forte recupero dell'evasione, dando maggiore certezza di risorse alla Rai.

Restano ovviamente alcune questioni aperte nell'ambito della riforma, sulle quali il Governo sta comunque lavorando. In replica a una richiesta di chiarimenti del senatore [AIROLA](#) (M5S), precisa che si sta valutando anche la possibilità di utilizzare una quota delle risorse del canone, soprattutto dell'eventuale extragettito, anche per altri scopi, ma si è ancora in una fase di riflessione.

Circa il disagio che starebbe serpeggiando tra il personale della Rai, ritiene fisiologico che, come già accaduto altre volte in passato, alla vigilia di un'importante riforma vi possano essere legittime preoccupazioni, ma ritiene che non vi siano fondati motivi al riguardo. Certamente, la riforma che si intende introdurre sarà incisiva e intende ridare forza all'azienda: i nuovi vertici Rai avranno ora adeguati poteri, cui corrisponderanno anche però anche precise responsabilità. Ritiene comunque che sapranno essere all'altezza del compito.

Circa la questione delle irregolarità in materia di appalti, è opportuno lasciare che la Magistratura svolga le proprie indagini. Semmai, tale vicenda dimostra ancora una volta l'esigenza di un rafforzamento dei controlli aziendali all'interno della Rai e del superamento di vecchie logiche burocratiche. In ogni caso, anche le norme previste nel disegno di legge non creano nessuna deroga rispetto al codice degli appalti vigente, ma riconoscono solo le procedure semplificate già previste per i contratti relativi alla produzione e alla commercializzazione dei contenuti dell'attività editoriale, che sono opere dell'ingegno.

Conclusivamente, fatta salva la libertà di ciascun parlamentare di proporre gli emendamenti che riterrà più opportuni, ritiene che il disegno di legge dovrebbe essere approvato nel testo attuale e auspica un *iter* il più possibile rapido.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto delle sollecitazioni dei colleghi, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame, per martedì 1° dicembre, alle ore 16.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**



## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1357  
**XVII Legislatura**

---

Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali  
**approvato con il nuovo titolo**

"Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"

**Titolo breve:** *Norme penali sull'omicidio stradale*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 459 \(ant.\)](#)

**Dibattito connesso**

4 giugno 2015

Discusso congiuntamente: [S. 859](#), [S. 1357](#), [S. 1378](#), [S. 1484](#), [S. 1553](#)

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 5 giugno 2015  
alle ore 13:00

[N. 461 \(pom.\)](#)

**Discussione generale**

9 giugno 2015

*Replica del relatore*

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **T.U. della Commissione**.

Conclusa la discussione generale.

[N. 462 \(ant.\)](#)

**Trattazione articoli**

10 giugno 2015

Esame art. da 1 a 7 del T.U. della Commissione (approvati emendamenti, accantonati emendamenti all'art. 1, accolto odg) (replica del Governo).

[N. 463 \(pom.\)](#)

**Trattazione articoli**

10 giugno 2015

Esame art. 1 (emendamenti accantonati, approvati emendamenti).

**Voto finale**

Esito: **approvato in T.U.**

T.U. con [S. 1357](#), [S. 1378](#), [S. 1484](#), [S. 1553](#)

*Titolo ddl trasmesso diverso da quello riportato in resoconto, a seguito del coordinamento*

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 163, contrari 2, astenuti 65, votanti 230, presenti 231.



## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 459 (ant.) del 04/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 459a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,  
indi del vice presidente GASPARRI  
e della vice presidente LANZILLOTTA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 10,01).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[MAURO Giovanni](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signor Presidente, intervengo anzitutto per ricordarle che anche stanotte sono sbarcati a Pozzallo più di mille immigrati, di cui circa trecento minori non accompagnati.

Chiedo, inoltre, la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale, ma che nessuno dimentichi le tante promesse fatte.

#### Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale. *(I senatori Giovanardi, Buemi e Scibona segnalano di non essere riusciti a far constatare la loro presenza).*

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Prendiamo atto della presenza dei senatori Giovanardi, Buemi e Scibona in occasione della verifica del numero legale. Comunque ci saranno altre votazioni in mattinata che potranno testimoniare la vostra presenza.

### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 10,08)*.

### Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 25 giugno 2015.

Il calendario della prossima settimana è integrato con l'esame dei disegni di legge sull'omicidio stradale e di delega per il recepimento di direttive in materia di appalti e concessioni pubbliche. Nel pomeriggio di giovedì 11 giugno sarà convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale. Pertanto, la prevista seduta di *question time* non avrà luogo.

In relazione all'andamento dei lavori presso la Camera dei deputati, l'esame del decreto-legge sul rilancio del settore agricolo avrà luogo nella settimana compresa tra il 23 e il 25 giugno.

Altre integrazioni concernono, nella giornata di mercoledì 24 giugno, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015, nonché, nella stessa giornata, la votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Inoltre, nel pomeriggio di giovedì 25 giugno avrà luogo il *question time*.

Restano confermati gli altri argomenti già previsti dal precedente calendario.

### Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2015:

- Disegno di legge n. 859 e connessi - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale
- Disegno di legge n. 1678 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento il calendario dei lavori fino al 25 giugno 2015:

|           |    |        |      |             |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----|--------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giovedì   | 4  | giugno | ant. | h. 10-14    | - Seguito disegno di legge n. 667 e connesso - Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica                                                                                              |
| Giovedì   | 4  | giugno | pom. | h. 16       | - Interpellanze e interrogazioni                                                                                                                                                                          |
| Martedì   | 9  | giugno | pom. | h. 16,30-20 | - Disegno di legge n. 859 e connessi - Norme penali sull'omicidio stradale                                                                                                                                |
| Mercoledì | 10 | "      | ant. | h. 9,30-13  | - Disegno di legge n. 1678 - Delega recepimento direttive appalti e concessioni ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> )                                                                  |
| "         | "  | "      | pom. | h. 16,30-20 | - Disegno di legge n. 112 - Responsabilità disciplinare dei magistrati                                                                                                                                    |
| Giovedì   | 11 | "      | ant. | h. 9,30-14  | - Disegno di legge n. 1259 - Delega per la riforma dei confidi ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> )<br>- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari |

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 112 (Responsabilità disciplinare dei magistrati) e 1259 (Delega per la riforma dei confidi) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 4 giugno.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 859 e connessi (Norme penali sull'omicidio stradale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 5 giugno.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1678 (Delega recepimento direttive appalti e concessioni) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 8 giugno.

**Il Parlamento in seduta comune sarà convocato nel pomeriggio di giovedì 11 giugno per la votazione relativa all'elezione di due giudici della Corte costituzionale.**

|           |    |        |      |             |                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----|--------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martedì   | 16 | giugno | pom. | h. 16,30-20 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi<br>- Disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso -                                                                                 |
| Mercoledì | 17 | "      | ant. | h. 9,30-13  | Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali ( <i>Prima deliberazione del Senato</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> )                 |
| "         | "  | "      | pom. | h. 16,30-20 | - Disegno di legge n. 1568 e connesso - Agricoltura sociale ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )                                                                           |
| Giovedì   | 18 | "      | ant. | h. 9,30-14  | - Mozione n. 379, Di Biagio, sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram<br>- Mozione n. 245, Romano, sulle tariffe assicurative RC auto |
| Giovedì   | 18 | giugno | pom. | h. 16       | - Interpellanze e interrogazioni                                                                                                                                                     |

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso (Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali) e al disegno di legge n. 1568 e connesso (Agricoltura sociale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 giugno.

|           |    |        |      |             |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----|--------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martedì   | 23 | giugno | pom. | h. 16,30-20 | - Eventuale seguito ddl non conclusi<br>- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo ( <i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Scade il 5 luglio</i> ) |
| Mercoledì | 24 | "      | ant. | h. 9,30-13  | - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 ( <b>mercoledì 24</b> )                                                                    |
| "         | "  | "      | pom. | h. 16,30-20 | - Comunicazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ( <i>Votazione a scrutinio segreto mediante schede</i> ) ( <b>mercoledì 24</b> )                 |
| Giovedì   | 25 | "      | ant. | h. 9,30-14  | - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento                                                                                                               |
| Giovedì   | 25 | giugno | pom. | h. 16       |                                                                                                                                                                                                    |

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...**

**(Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

|                                      |      |     |
|--------------------------------------|------|-----|
| Relatore                             |      | 40' |
| Governo                              |      | 40' |
| Votazioni                            |      | 40' |
| Gruppi 5 ore, di cui:                |      |     |
| PD                                   | 1 h. | 9'  |
| FI-PdL XVII                          |      | 39' |
| M5S                                  |      | 33' |
| AP (NCD-UDC)                         |      | 33' |
| Misto                                |      | 32' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE  |      | 26' |
| GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV) |      | 23' |
| LN-Aut                               |      | 23' |
| CRi                                  |      | 23' |
| Dissenzienti                         |      | 5'  |

**DE PETRIS** (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, desidero intervenire sul calendario dei lavori, al di là del fatto che probabilmente ci sarà la necessità di riconvocarsi - come lei sa, Presidente, è già stato detto in sede di Conferenza dei Capigruppo - per valutare l'inserimento di altri argomenti nel calendario.

Noi, insieme al Movimento 5 Stelle, abbiamo avanzato da molte riunioni della Conferenza dei Capigruppo la proposta di inserire finalmente nel calendario - visto anche che lo stiamo predisponendo praticamente per tutto il mese di giugno - la discussione dei provvedimenti in materia di reddito di cittadinanza e reddito minimo garantito. Vorrei ricordare che lei, signor Presidente, si era già impegnato nelle altre Conferenze dei Capigruppo a sollecitare i lavori della Commissione che sta esaminando tali provvedimenti in sede referente e a parlare con il suo Presidente, per fare in modo che essi possano finalmente essere discussi in Assemblea. Nelle scorse settimane, almeno, sembrava che molti esponenti della maggioranza fossero disponibili a entrare nel merito di una proposta attesa da

molti cittadini. Lei, signor Presidente, che è molto attento a questi aspetti, sa che durante questa settimana ci sarà la mobilitazione in piazza dell'associazione Libera, per l'istituzione del reddito di dignità, come Libera ha giustamente chiamato questa misura. Questa sarebbe una vera risposta alla situazione molto grave che molte persone vivono nel nostro Paese.

Vorrei ricordare, per tutti noi, che, secondo i dati ISTAT, nel nostro Paese ci sono circa 9 milioni di persone che vivono in uno stato di povertà o nella sua prossimità e sarebbe dunque necessario che finalmente, dopo due anni, questa Assemblea, e anche la Commissione competente, dessero la precedenza assoluta all'esame di proposte recanti misure di natura universalistica come quella di cui stiamo parlando. Vorrei anche ricordare che, insieme alla Grecia, siamo l'unico Paese europeo che non prevede una misura di questo genere. Visto che nel calendario è prevista la discussione, ancora una volta, della comunicazione del presidente Renzi in vista del Consiglio europeo, è evidente che discutiamo molto d'Europa, ma poi non adottiamo le misure vere, le uniche su cui dovremmo concentrarci per ottemperare a quello che ci chiede l'Europa - ma a cui questa volta non obbediamo - e che dovrebbero essere prioritarie per tutti.

Pertanto, non vogliamo certo esagerare chiedendo una calendarizzazione dei provvedimenti per la prossima settimana, ma proponiamo che proprio nella settimana in cui sono calendarizzate le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo - stiamo quindi parlando di due settimane di tempo e c'è dunque tutta la possibilità per la Commissione competente di lavorare - sia inserita la discussione delle due proposte di legge sul reddito di cittadinanza e sul reddito minimo garantito.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, come già richiesto dal Presidente del mio Gruppo in Conferenza dei Capigruppo, vorrei provare a chiedere all'Assemblea di pronunciarsi a favore dell'inserimento in calendario dell'esame della mozione n. 422 in merito al caso di Davide Cervia. Vorrei spiegare molto brevemente di che cosa si tratta e qual è l'obiettivo della mozione.

Il caso Cervia è il caso di una scomparsa, avvenuta per un presunto sequestro o per una sparizione spontanea - questo ancora non è dato saperlo - nel 1990. Da allora la famiglia ha subito una serie di atti, in alcuni casi depistaggi, soprusi e altre situazioni abbastanza spiacevoli, tanto che ad esempio, negli anni, sono stati forniti alle autorità giudiziarie ben quattro fogli matricolari diversi, relativi allo stesso Cervia. Alla fine di questo *iter*, che non ha portato all'individuazione né di un colpevole, né di eventuali rapitori (quindi tutto il procedimento è ancora aperto, nel senso che comunque non ci sono ancora indagati o imputati), la famiglia ha intentato una causa civile di risarcimento del danno nei confronti dei Ministeri competenti, ovvero al Ministero della difesa - individuato come soggetto a capo dell'Arma dei carabinieri, visto che alcuni dei suoi appartenenti sono stati protagonisti di quel processo - e alla Marina militare, in riferimento alla fornitura di alcuni documenti.

In questo procedimento civile, a breve - l'11 giugno - si arriverà alla prescrizione del diritto della famiglia di vedersi eventualmente risarcita - dato che la ricongiunzione con il familiare non è possibile con il procedimento civile - o di vedersi almeno riconosciuta da un giudice la circostanza che in questi anni ci sono state effettivamente fattispecie che possono determinare un indennizzo. Si tratta quindi di una causa civile, ma l'obiettivo non è il risarcimento vero e proprio, bensì quello di dare ad un giudice il potere di valutare se gli elementi portati dalla famiglia possano effettivamente configurare una serie di violazioni degne di essere indennizzate. Non si tratta però, lo ribadisco, di una questione legata al vero e proprio indennizzo, bensì al riconoscimento di quanto avvenuto.

Questo tipo di mozione, pertanto, impegnerebbe il Governo a rinunciare alla prescrizione in sede civile, per permettere alle parti di portare le proprie argomentazioni ed al giudice quindi di proseguire nell'accertamento di eventuali fattispecie degne di procurare un indennizzo alla famiglia.

Questo è l'ambito in cui ci si muove: trattandosi pertanto di un argomento abbastanza specifico, siamo di fronte ad un impegno al Governo affinché dia istruzioni all'Avvocatura dello Stato di rinunciare alla prescrizione, ai sensi dell'articolo 2937 del codice civile: questa è la richiesta che avanzo.



La mozione, tra l'altro, si può risolvere anche in poco tempo, con una breve discussione: a mio avviso, può dunque essere "incastrata" nella prima seduta utile o in quella che la Presidenza riterrà di volere utilizzare, considerando che il termine scade l'11 giugno. La vera e propria rinuncia alla prescrizione deve avvenire immediatamente dopo che si è compiuta la prescrizione, quindi i tempi ci sarebbero tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

**MARTON** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, in Conferenza dei Capigruppo tutti erano disponibili ad inserire in calendario la discussione della mozione n. 422, ove fosse stata illustrata a dovere: rinnovo dunque la richiesta di calendarizzarla a breve.

Chiederei inoltre - come già ha fatto la senatrice De Petris - che si potesse aggiungere la trattazione del provvedimento incentrato sul reddito di cittadinanza durante la settimana dal 22 al 26 giugno, nella convinzione che sia il momento di accelerare l'iter del provvedimento.

**PRESIDENTE**. Senatore Marton, per rispondere anche alla senatrice De Petris, vorrei precisare di aver portato a termine l'impegno che avevo assunto: ho sollecitato infatti anche per iscritto il Presidente della Commissione competente su questo provvedimento, che potrebbe procedere con maggior celerità.

**MONTEVECCHI** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, sono qui a chiedere che nel calendario dei lavori dell'Aula sia inserita con urgenza la nostra mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin.

È di qualche giorno fa la notizia che l'Organizzazione mondiale della sanità ha respinto la richiesta della Novartis di inserire Lucentis tra i farmaci essenziali per la cura della maculopatia, in quanto in quella lista è già presente il farmaco Avastin, che costa quaranta volte di meno. Noi fummo i primi a denunciare questo presunto cartello tra le due case farmaceutiche, con un'interrogazione del maggio 2013, alla quale la ministra Lorenzin non ha mai risposto. Abbiamo anche presentato altre interrogazioni, alle quali ha risposto in modo confuso e fumoso, dimostrando di non conoscere la vicenda (se vogliamo pensare bene), o di non volerla risolvere per il bene di non so chi (a voler pensare male).

Quando poi l'*Antitrust* inflisse la multa a Novartis e a Roche, la Ministra, anziché sanare la situazione, emanò un provvedimento che prevedeva e prevede l'uso del farmaco meno costoso per il Servizio sanitario nazionale solo nelle strutture pubbliche specializzate o in quelle convenzionate, eliminando di fatto tutta la parte ambulatoriale privata o le strutture senza laboratori specializzati.

Questo provvedimento non ha affatto sanato la situazione, perché ha fatto in modo che il farmaco meno costoso non sia ancora disponibile e che quindi vi siano ancora malati di questa grave patologia che non si possono curare, date le lunghe liste d'attesa all'interno del servizio pubblico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Noi nel giugno 2014, quasi un anno fa, depositammo una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro, perché un Ministro in grado di reggere un Dicastero come quello, un Ministro competente, avrebbe dovuto sanare definitivamente la questione, anche alla luce di ciò che affermava l'OMS. Oggi ci ritroviamo di nuovo davanti ad un'Organizzazione mondiale della sanità che rifiuta di immettere in commercio il farmaco Lucentis proprio perché esiste già Avastin. Quella mozione di fiducia, chiesta più di un anno fa, non è mai stata calendarizzata perché quest'Aula non si è mai voluta assumere la responsabilità di fare un gesto coraggioso rimuovendo un Ministro incompetente da un Dicastero così importante. *(Applausi delle senatrici Bulgarelli e Bottici)*.

Sono allora qui, dopo quasi un anno, di nuovo a chiedere per l'ennesima volta che questa Assemblea faccia un gesto di coraggio, al di là delle logiche politiche che imperano in questa Aula e che soggiacciono a logiche di mantenimento degli equilibri politici (per non far cadere quello che sarebbe già dovuto cadere da un pezzo) *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami e Vacciano)*, e calendarizzi la discussione di questa mozione di sfiducia perché i cittadini non possono aspettare le

logiche perverse che dettano l'agenda di questa Aula. I cittadini hanno bisogno di essere curati! Abbiamo bisogno di vivere in un Paese che garantisca a tutti i cittadini il diritto alla salute e ad essere curati con un minor costo per il nostro sistema sanitario nazionale. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Vacciano, Bignami e De Pietro).*

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, nell'unirmi alla richiesta del mio Capogruppo che venga calendarizzata prima possibile la discussione del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, così come da impegni da lei stesso assunti, sono a chiederle l'integrazione del calendario con l'inserimento della discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano da noi presentata.

Signor Presidente, con esattezza, il Gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia nel luglio del 2013, una mozione di sfiducia nel novembre del 2014 e una mozione di sfiducia nel maggio del 2015. I fatti, imputabili alla non capacità del ministro Alfano di ricoprire un ruolo di fondamentale importanza come quello di Ministro dell'interno, sono palesi e tutti e li abbiamo davanti agli occhi. Credo quindi sia un nostro diritto richiedere l'immediata calendarizzazione di tale mozione di sfiducia.

Tra l'altro, signor Presidente, più volte lei ha detto che questo ramo del Parlamento deve impegnarsi e lavorare tutti i giorni della settimana. Le devo dare atto che così praticamente sta facendo o quasi: praticamente l'Aula del Senato inizia i suoi lavori il martedì pomeriggio per finire il giovedì all'ora di pranzo; tant'è vero che oggi, che è giovedì, come si può vedere i senatori hanno già pronti i *trolley* per fuggire nel pomeriggio.

Le chiedo di lanciare finalmente un esempio e un segnale preciso; questo deve avvenire anche da parte sua: calendarizziamo la discussione della mozione di sfiducia che tante volte abbiamo richiesto un venerdì mattina, magari anche presto in modo da liberare i colleghi senatori e consentire loro di assolvere ai loro impegni. Si potrebbe fare domani, venerdì mattina, alle 7. Non è una provocazione, signor Presidente: tantissimi italiani iniziano a lavorare alle 7 o alle 8 del mattino.

Chiedo che non si perda tempo utilizzando il tempo prezioso dedicato ai lavori di Aula o di Commissioni, ma che venga utilizzata una giornata vuota come quella di domani mattina alle 7 o alle 8 per discutere finalmente la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, credo che a questo punto la discussione necessiti di essere ampliata a tutte le mozioni di sfiducia nel tempo presentate nei confronti dei Ministri di questo Governo. È certamente vero infatti che esiste una mozione di sfiducia presentata nei confronti della ministra Giannini, come nei confronti del Ministro dell'interno, piuttosto che - come abbiamo appena appreso - del Ministro della salute.

C'è da chiedersi se il Governo abbia ancora la fiducia del Parlamento, visto che quella dei cittadini sembra abbastanza scemata.

Si portino in discussione e in votazione tutte le mozioni di sfiducia presentate nei confronti dei singoli Ministri. Si inseriscano in calendario e si dia la possibilità di verificare se il loro operato è ancora congruente rispetto agli indirizzi espressi dal Parlamento.

Obietto, rispetto a quanto appena proposto dal collega Santangelo in merito all'orario, che all'ora indicata sarebbe sicuramente difficile avere non l'Aula del Senato piena ma i banchi del Governo pieni.

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, nel concordare con il calendario presentato vorrei sottolineare all'Assemblea che è legittimo chiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'ordine del giorno ma, nel momento in cui si chiede, per esempio, di discutere la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin, non si può fare anche una requisitoria o un processo, né si può



emanare una condanna. I nostri lavori infatti sono seguiti da centinaia di migliaia di persone e allora non si può entrare nel merito di una questione, fare accuse così pesanti e immotivate, senza che poi ci sia il tempo e il modo per rispondere nel merito alle accuse mosse dalla collega del Movimento 5 Stelle nei confronti di un Ministro, in una sede dove si dovrebbero solo proporre gli argomenti da inserire nel calendario dei lavori.

Quando tali questioni saranno all'ordine del giorno dell'Assemblea ne discuteremo, ma io respingo questo metodo truffaldino che consente di fare una requisitoria e infangare un Ministro. *(Commenti dal Gruppo M5S. Applausi del senatore Torrisi).*

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la prego di avanzare la sua proposta di modifica del calendario, grazie.

[BONERISCO](#) (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CRi). Signor Presidente, stamani ho partecipato per la prima volta come Presidente di un Gruppo alla Conferenza dei Capigruppo, nella quale il nostro Gruppo ha valutato con attenzione le sue proposte.

Le propongo, quindi, di inserire, all'interno della comunicazione prevista da parte del Presidente del Consiglio in occasione del Consiglio europeo, la trattazione di una proposta di risoluzione di questo Senato su alcuni temi economici di particolare rilevanza, vale a dire l'occupazione in riferimento alle grandi crisi aziendali e di settore e le tematiche legate ad alcune categorie economiche particolarmente esposte alla crisi. Questo per noi sarebbe il completamento di un calendario che ci pare già abbastanza impegnativo e importante, ma nel quale riteniamo possa essere utile inserire da subito, in occasione della comunicazione del Presidente, anche la trattazione di una proposta di risoluzione di questo tipo. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, quando la proposta di risoluzione verrà presentata ne valuteremo l'inserimento nel calendario dei lavori.

[BIGNAMI](#) (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (Misto-MovX). Signor Presidente, volevo fare una proposta semplice per una questione di giustizia: facciamo uno "sfiducia day", cioè un giorno in cui si discutono tutte le questioni di sfiducia presentate nei confronti dei ministri, così accontentiamo tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Buemi).*

PRESIDENTE. Senatrice Bignami, la stessa proposta mi sembra sia stata avanzata dal senatore Candiani.

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, mi unisco alle richieste avanzate dal mio Gruppo sia per la discussione del provvedimento in materia di reddito di cittadinanza, che ritengo davvero fondamentale e sul quale, tra l'altro, stanno per concludersi i lavori, che della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano. È ben chiaro, infatti, il fallimento di Triton, perché il numero di vittime di questa situazione anziché diminuire è aumentato; quindi è assolutamente urgente discutere la mozione di sfiducia.

Mi unisco anche alla richiesta, sottolineando che si potrebbero anche allungare i tempi dei lavori d'Aula, di calendarizzare la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Giannini: stiamo infatti continuando a lavorare su un disegno di legge relativo alla scuola sul quale vengono rilevate criticità da ogni parte e la cui impostazione non è condivisa. Sono stati già fatti degli errori sul concorso per gli specializzandi in medicina: chiariamo la questione una volta per tutte prima di andare avanti con un disegno di legge che non piace a nessuno.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione delle proposte di modifica del calendario.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori De Petris e Marton, volta ad inserire l'esame dei disegni di legge in materia di reddito minimo garantito e

reddito di cittadinanza.

**Non è approvata.**

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Crimi, volta ad inserire l'esame della mozione n. 422 sul caso Cervia.

**Non è approvata.**

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Montecchi, volta ad inserire l'esame della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin.

**Non è approvata.**

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Santangelo, volta ad inserire l'esame della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

**Non è approvata.**

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Candiani e Blundo, volta ad inserire l'esame della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Giannini.

**Non è approvata.**

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(667) CIAMPOLILLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica**

**(1421) GASPARRI. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (Relazione orale)(ore 10,35)**

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 667, con il seguente titolo: *Modifica all'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 667 e 1421.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**BUCCARELLA, relatore.** Signor Presidente, non credo sia necessaria una particolare replica. Negli interventi della giornata di ieri i Gruppi politici hanno chiarito le proprie posizioni e sono emersi chiaramente due fronti nettamente contrapposti: da una parte, coloro che sono favorevoli al testo

licenziato dalla Commissione, che modifica il testo vigente dell'articolo 278 del codice penale, diminuendo le pene sostanzialmente, riducendole a una pena pecuniaria o a quella detentiva nei casi più gravi di attribuzione di un fatto determinato; dall'altro, i Gruppi politici, come quello a cui appartengo, che invece sostengono la necessità di una abrogazione *tout court* del reato in questione.

Da parte mia non c'è nulla da aggiungere, perché penso che il dibattito sia stato molto semplice e chiaro per tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho seguito il dibattito e per il Governo il testo licenziato dalla Commissione tiene conto di diverse considerazioni, quindi rappresenta un punto di equilibrio importante: da una parte, gli episodi meno gravi vengono puniti non più con la reclusione, ma con la pena pecuniaria; dall'altra, per i fatti più gravi, quindi quando l'offesa riguarda un fatto determinato, è prevista la pena della reclusione, seppur più attenuata. Da una parte, si mantiene l'impianto, e quindi la tutela dell'onore e del prestigio delle istituzioni, mentre dall'altra si conserva la possibilità di lasciare a ciascuno il diritto di critica, anche aspro e duro; ma nel momento in cui si passa a ledere il prestigio del Presidente della Repubblica si gradua la pena a seconda del tipo di offesa.

Secondo il Governo, è un testo equilibrato, pertanto esprimeremo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame del disegno di legge n. 667, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BUCCARELLA](#), *relatore*. Signor Presidente, stante il numero particolarmente ridotto degli emendamenti e l'orientamento chiaro emerso nel dibattito, a cui ho fatto riferimento nel mio intervento precedente, il relatore ritiene opportuno lasciare all'Assemblea e ad ogni Gruppo politico la piena libertà di determinazione in relazione all'accoglimento di tutti gli emendamenti, soprattutto di quelli che hanno una portata particolarmente incisiva e che riproporrebbero il nuovo testo dell'articolo 278, così come previsto nei disegni di legge originari, a prima firma del senatore Ciampolillo e del senatore Gasparri.

Ritengo pertanto opportuno, essendo io stesso sottoscrittore di uno dei suddetti disegni di legge, rimettermi all'Assemblea nella valutazione del voto relativo ad ogni emendamento.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti prima ancora di esprimere un parere contrario su tali proposte, perché - lo ripeto - in Commissione è stato fatto un lavoro molto attento ed efficace e si è raggiunto un equilibrio importante che davvero tiene conto di tanti fattori e anche della giurisprudenza della Corte costituzionale. Insisto pertanto nell'invito al ritiro e solo in subordine, proprio per le considerazioni che ho cercato di svolgere, esprimo parere contrario.

Penso tuttavia che in questo caso un invito al ritiro sia la strada migliore, proprio per il lavoro che è stato fatto dalla Commissione giustizia e da tutte le forze politiche presenti in quella sede, quindi sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Inoltre, il Governo ha cercato, anche nell'esprimere i pareri in Commissione, di tener conto di tutte le esigenze.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

[CIAMPOLILLO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO](#) (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 1.100 è volto a riprodurre il testo originario del disegno di legge n. 667, nel senso di proporre l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.

Tale disposizione, che appare per la prima volta nel codice Rocco del 1930, risulta ormai eccessivamente limitativa della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione. Ciò anche in forza del fatto che, sulla base della consolidata giurisprudenza, l'ipotesi

criminosa enunciata dal citato articolo 278 del codice penale non richiede, per l'integrazione della fattispecie, il vilipendio, ma prevede semplicemente l'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato. La formulazione vigente dell'articolo 278, dunque, rappresenta il retaggio di un sistema ordinamentale teso a contenere, limitandola, l'espressione della libera opinione, segnatamente di carattere politico, apparendo in sostanziale violazione dei principi base di un ordinamento democratico.

La nostra Carta costituzionale, ripudiando lo Stato autoritario, ha reso incompatibili le norme di diritto penale di stampo marcatamente fascista ed allora, nel solco di una evoluzione legislativa che tende ad abbandonare progressivamente l'uso di strumenti preventivo-repressivi diretti a sopprimere la libera manifestazione del pensiero ed il diritto alla critica anche politica, l'unica via ragionevole non può che essere quella dell'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale.

Per le ragioni esposte riteniamo insufficiente il testo così riformulato ed oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea. Il pur apprezzabile sforzo di venire incontro all'iniziativa del Movimento 5 Stelle non risolve del tutto il problema, lasciando aperta - seppur in forma attenuata - la possibilità di abusi e di ingiustificate limitazioni dei diritti costituzionali di riferimento in tema di libera espressione del pensiero dei cittadini, specie riguardo al potere e alla politica.

Chiediamo quindi l'appoggio di tutti sull'emendamento in votazione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Mussini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

[LUMIA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, vorrei annunciare il ritiro degli emendamenti 1.104 e 1.106 a mia prima firma. Nella dichiarazione di voto finale spiegherò perché il Partito Democratico è d'accordo con il testo votato da tutti i Gruppi in Commissione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Gasparri.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.106 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.101, presentato dalla senatrice Mussini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[STEFANI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello al nostro esame è un provvedimento sul quale si poteva avere un po' più di coraggio.

La versione originaria del disegno di legge effettivamente prevedeva l'abrogazione totale del reato, che, ricordiamo, era sì previsto nel codice Rocco ma - alla faccia di quelli che lo considerano semplicemente un retaggio di natura fascista - anche nel codice Zanardelli.

Si tratta di una fattispecie di reato che mira a punire la condotta di chi offende la reputazione del Presidente della Repubblica. Ebbene, noi ci domandiamo: forse il rispetto delle istituzioni deve passare attraverso la previsione di un reato? Forse è ancora necessario oggi prevedere questo tipo di sanzioni, quale la reclusione, anche per l'ipotesi in cui venga semplicemente offeso il decoro del Presidente della Repubblica? Ci chiediamo se in realtà questo reato non nasconda ancora un reato di opinione e se non si voglia in questa maniera semplicemente limitare la libera espressione del pensiero.

I tempi sono decisamente cambiati dal primo Novecento ad oggi: è cambiata la cultura, è cambiato molto il vivere sociale; sono cambiate di gran lunga le espressioni. Con questo non vogliamo dire che non debba essere portato il necessario e dovuto rispetto a tutte le istituzioni che rappresentano il nostro Paese. Riteniamo, però, che la previsione di questa fattispecie di reato, anche dopo l'esame in Commissione, che ha inteso per certi versi comunque modificarla, ma senza arrivare all'abrogazione totale del reato, a nostro avviso si presti ancora a dubbi.

Se consideriamo che l'attribuzione di un fatto determinato possa comportare anche la reclusione fino a due anni, ci domandiamo allora quale possa essere considerata la portata normativa dell'offesa visto che, esaminando le varie pronunce giurisprudenziali che si sono succedute sul tema, considerare indegno un Presidente della Repubblica è altamente offensivo quando invece, in una fattispecie «normale» di ingiuria, probabilmente il termine «indegno» non viene considerato nemmeno di portata offensiva.

Ci poniamo, poi, anche altre domande, che derivano piuttosto da dubbi. Per esempio, se noi prevediamo sanzioni penali elevate, è facile che quel reato non venga nemmeno contestato; mentre, prevedendo sanzioni penali di portata ridotta, forse ci sarebbe una sua maggiore applicazione. Probabilmente non sono parole che si vorrebbe sentir dire in quest'Aula, ma si tiene conto di quello che purtroppo accade.

Quest'Assemblea aveva, a nostro avviso, la possibilità di fare un'operazione coraggiosa, ovvero abrogare una fattispecie di reato che consideriamo per di più anacronistica. Lo diciamo noi della Lega Nord, che, in questo momento - lo sottolineo - a differenza di altri Gruppi politici, non abbiamo nemmeno l'interesse politico a che la fattispecie di reato sia abrogata.

Anni fa avemmo anche percorsi giudiziari sul vilipendio alla bandiera e non solo.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) **(ore 10,50)**

*(Segue STEFANI)*. Attualmente vi sono altri procedimenti aperti e probabilmente qualche altro Gruppo politico ha interessi ed esprime un voto intenzionato ad incidere sui procedimenti in corso.

Noi riteniamo ancora fortemente - e come Gruppo della Lega Nord abbiamo sempre espresso questo giudizio, questa opinione sulla legge Reale-Mancino, che ha portato a discrasie e decisioni assolutamente abnormi per tutte queste fattispecie di reato - che in un Paese in cui esiste la libertà di



esprimere le proprie opinioni si debbano attraversare passaggi profondamente riformatori.

Dobbiamo avere la possibilità di esprimere liberamente il nostro pensiero, il che non deve mai portare a trascendere, ad arrivare all'offesa o a terminologie poco simpatiche. Delle volte, però, solo attraverso un'espressione forte si riesce a far comprendere la natura di un pensiero.

Quindi, come Gruppo della Lega Nord, in relazione a questo provvedimento annunciamo il nostro voto sfavorevole perché, per quanto il lavoro della Commissione sia stato decisamente inteso a modificare la portata normativa del reato attuale, non è stata raccolta un'opportunità.

Insistiamo, pertanto, esprimendo il nostro voto contrario. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni.*)

**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo perché anche se poco è meglio di niente: questo è il primo disegno di legge in cui finalmente si riducono le pene.

Certamente in Commissione il dibattito è stato ampio e articolato. Con il Presidente Palma e il relatore abbiamo fatto un lavoro serio e credo abbia fatto bene il relatore a rimettersi all'Aula sugli emendamenti perché in quella sede, su una fattispecie di reato che risale agli inizi del Novecento, eravamo giunti a un punto di equilibrio importante. L'equilibrio raggiunto, in effetti, ci ha portato ad affermare che non è possibile che qualcuno si alzi la mattina e inizi ad offendere la reputazione o l'onorabilità del Presidente della Repubblica. Il comportamento del «buon padre di famiglia», di una persona educata, deve essere tale da non offendere nessuno, nemmeno, cara collega Stefani, con espressioni forti. Le espressioni forti possono e devono essere educate, ancorché forti, e non devono essere offensive.

Credo quindi che l'equilibrio trovato in Commissione rappresenti il punto d'incontro di un sentire diffuso nel Paese. Pertanto, chi rappresenta l'unità d'Italia, la bandiera italiana, deve poterlo fare sempre a testa alta e senza che ci sia qualcuno che lo tiri in ballo con ingiurie ed offese.

Ho molto apprezzato il senatore Lumia (forse per la prima volta e forse sto invecchiando), perché ha ritirato i suoi due emendamenti giustizialisti, dal momento che egli brama l'aumento delle pene, ancorché solo pecuniarie, da 20.000 a 30.000 euro; ancorché in termini di anni da scontare, da due a tre: sembra si diverta. Questa volta però è riuscito a ritirare due emendamenti e questo fa sì che all'orizzonte forse si intraveda qualche schiarita: non è solo tempesta.

Signor Presidente, riteniamo che un reato di opinione contro il Presidente della Repubblica non possa essere preso mai in considerazione, chiunque sia il magistrato, perché se viene espressa un'opinione, sarebbe un reato, un abuso del magistrato. Al contrario, se invece di un'opinione si tratta di un'offesa, di un'ingiuria bella e buona, e tra l'altro gratuitamente falsa, è giusto che anche il Presidente della Repubblica, soprattutto in quanto rappresentante dell'unità italiana, sia difeso.

Presidente, convintamente riteniamo, come ha detto il sottosegretario Ferri, che ha fatto una proposta a nome del Governo che condivido, di ritirare tutti gli emendamenti perché in Commissione avevamo lavorato bene e portato avanti un buon testo, che credo sia condiviso. Soprattutto è certo che è condiviso dal popolo sovrano.

**DE CRISTOFARO** (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CRISTOFARO** (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi non voteremo a favore del testo perché lo consideriamo un compromesso al ribasso che non risponde all'esigenza che avevamo chiesto anche nei nostri emendamenti, cioè quella di abrogare l'articolo 278 del codice penale.

Naturalmente, come sappiamo bene, nel nostro sistema penale sono ancora presenti, e spesso puniti con pene particolarmente gravi, reati introdotti nel periodo fascista, finalizzati chiaramente alla

repressione di chi si opponeva allo Stato dittatoriale e che, a nostro avviso, non si conciliano più con le norme costituzionali e, in particolare, con l'articolo 21 della Costituzione. Ciò a nostro avviso evidenzia una vistosa contraddizione del nostro ordinamento giuridico: da un lato si riconosce e si tutela, a livello costituzionale, la libertà di pensiero, di opinione, di espressione e di manifestazione e, dall'altro, sopravvivono, nel codice penale, reati che puniscono tale manifestazione di libertà. Si tratta del retaggio di un sistema normativo teso a limitare nel modo più drastico ogni espressione di dissenso, specialmente di carattere politico; tali norme, del resto, si sono sempre prestate ad una funzione di controllo ideologico, in violazione dei principi base di un ordinamento democratico. Questo vale anche per il reato di vilipendio al Capo dello Stato di cui stiamo trattando.

Il testo entrato in Commissione giustizia prevedeva l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale e, invece, ci ritroviamo in Aula con un testo che non sopprime il reato, ma lo sanziona con una multa e con una previsione del carcere fino a due anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Per quanto riguarda il reato di vilipendio, ricordiamo che nessun articolo contenuto nel Titolo II della Seconda parte della Costituzione, quello relativo al ruolo e alle funzioni del Presidente della Repubblica, prevede che la carica abbia necessità di particolari tutele in ordine al suo prestigio simbolico e alla sua funzione ordinamentale. Il codice penale italiano risale al 1930; è un prodotto di epoca fascista, in particolare in materia di libertà, pensiero e parola e ne ha portato a lungo i segni. Il vilipendio rientra nell'ordine delle questioni relative alla libertà di opinione ed espressione, verbale e scritta, che non può essere sottoposta a restrizione alcuna e di cui non può essere ipotizzato un grado diverso di punibilità in ordine al grado di prestigio della personalità verso cui si indirizza l'opinione di disprezzo. Nel 2006, con la riforma dei reati di opinione, le pene previste per la maggior parte dei reati di vilipendio furono sostituite da pene pecuniarie. Non fu così per l'articolo 278 del codice penale che tutela l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica.

Va ricordato ancora che i reati di opinione e le battaglie contro di essi e contro il codice Rocco hanno occupato in Italia gran parte della modernità *post* regime fascista, accompagnando la lunga stagione caratterizzata dalla spinta democratica di una parte importante del Paese a restringere il *gap* tra Costituzione formale e Costituzione materiale degli assetti e del funzionamento degli apparati e dei corpi dello Stato. Questa battaglia si è riflessa in diversi continuati pronunciamenti di tribunali e della Corte costituzionale.

Rimane ancora un'altra questione, a nostro avviso. Il nocciolo della questione, al di là della chiarezza costituzionale dell'articolo sulla libertà di pensiero, di opinione e di espressione, è soprattutto da ricercare nella concezione dello Stato e nel rapporto tra Stato e cittadini. Il sottofondo di tutta la materia del vilipendio rimanda infatti ad un'idea autoritaria dello Stato, ad una sovranità sussunta da un corpo astratto e da istituzioni incarnate in personalità ipostatizzate in quella astrazione, ad una sovranità, cioè, che eccede quella che la Costituzione attribuisce al popolo, che la esercita ovviamente attraverso la rappresentanza e il legislatore (e non ce n'è, a nostro avviso, nessun'altra).

Noi ci ritroviamo a discutere su un testo che non solo mantiene il reato di vilipendio e lo sanziona in via amministrativa, ma che, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, mantiene anche la reclusione fino a due anni. Dunque non si è tenuto conto a nostro avviso - come viene sottolineato anche dai firmatari della proposta di legge - di un'evoluzione legislativa che tende ad abbandonare progressivamente l'uso di strumenti preventivo-repressivi diretti a sopprimere la libera manifestazione del pensiero e il diritto alla critica, anche politica. Quindi l'unica via ragionevole non può che essere quella dell'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale.

Mantenere la previsione del carcere per un reato come il vilipendio è quanto di più miope si possa immaginare, non solo perché le condizioni delle carceri italiane - come ben sappiamo - sono del tutto inaccettabili, e quindi non viene garantito nemmeno il rispetto minimo della dignità delle persone, ma soprattutto perché il sistema penitenziario è tutt'altro che idoneo a rispondere all'esigenza di rieducazione del condannato e a quella della tutela della collettività.

Pertanto a nostro avviso - parlo per il Gruppo Misto, oltre che per Sinistra Ecologia e Libertà - il

carcere non può essere la risposta dello Stato nei confronti di ogni tipo di reato e il ricorso alla pena detentiva deve costituire quell'*extrema ratio* riservata ai reati che creano maggiore allarme sociale o alle condotte che creano effettivi e concreti danni alla collettività e ai singoli, ma non certamente ai reati di opinione. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

**GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, per la verità nella discussione in Commissione si era partiti da posizioni di riflessione più generale sui reati di vilipendio. Inizialmente, ad esempio, la mia era una posizione che tracciava un parallelo con il fatto di avere sostanzialmente depenalizzato la bestemmia, che pure è un'offesa alla divinità, per chi ci crede (basta vedere come viene trattato in alcune religioni chi offende la divinità), ma che oggi tuttavia nel nostro codice penale viene sanzionata semplicemente con un'ammenda. Viceversa, per difendere l'onore del Capo dello Stato, si arriva ad una pena detentiva (com'era già prima), con alcuni colleghi e cittadini che hanno davvero rischiato o hanno subito storicamente il carcere per aver magari ironizzato sul Capo dello Stato. Devo dire che mi fa un po' impressione questa diversità di trattamento fra la bestemmia verso la divinità, sanzionata semplicemente con un'ammenda, e l'offesa portata ad un uomo o a una donna (anche se ricopre un incarico importante come quello di Capo dello Stato), sanzionata penalmente con il carcere.

Approfondendo la riflessione su alcune fattispecie e su alcuni accadimenti storici, mi viene in mente, per altro verso, l'indegna campagna diffamatoria che venne portata avanti nei confronti del presidente Leone, con conseguenze devastanti sugli equilibri politici del Paese. Il presidente Leone venne costretto alle dimissioni sulla base di tutta una serie di affermazioni calunniose e diffamatorie fatte nei suoi confronti, che si rivelarono poi totalmente infondate. Quando arrivarono le condanne, era troppo tardi per riparare ai danni che possono derivare non tanto da un'offesa generica, ma - come abbiamo scritto - dall'attribuzione di fatti determinati al Capo dello Stato, magari di tipo diffamatorio e calunnioso, che possono, se reiterati, colpire effettivamente non soltanto l'incarico di chi rappresenta l'unità nazionale, ma anche indebolirlo fino al punto da creare ripercussioni politiche molto importanti.

In realtà, l'aver lasciato la pena fino a due anni non vuol dire che qualcuno può andare in carcere - perché una condanna fino a due anni, giustamente, non comporta il fatto di essere incarcerati - ma sottolinea in maniera importante che non è possibile cavarsela soltanto con una multa, se si attribuiscono al Capo dello Stato fatti determinanti e se magari queste accuse vengono reiterate da parte di chi può non curarsi della multa, poiché ha disponibilità economiche e può quindi continuare una campagna di tipo diffamatorio.

Pur comprendendo che si tratti di un equilibrio difficile da raggiungere, credo comunque che, dopo aver lavorato in Commissione, in Aula ci si sia sostanzialmente arrivati. Con questo nuovo testo facciamo un passo in avanti, perché si colpiscono comunque determinati comportamenti, impedendo però lo scandalo di vedere persone finire in carcere semplicemente per aver espresso un'opinione che possa risultare sgradita o irrispettosa nei confronti del Capo dello Stato, come rischiavamo che accadesse con il precedente testo della norma.

Come ultima considerazione, aggiungo a tale proposito che il Capo dello Stato, nell'interpretazione costituzionale degli ultimi tempi, con le sue dichiarazioni e con i suoi comportamenti, ha assunto anche un'incidenza politica talmente rilevante che è difficile pensare che, davanti a sue iniziative che incidono profondamente nel merito della vita politica, non ci sia la possibilità per i parlamentari o per i cittadini di criticarne un comportamento. Succede negli Stati Uniti, dove il Presidente, eletto direttamente dal popolo, è potentissimo, ma può benissimo essere criticato, perché è parte del gioco politico. Qui, negli ultimi anni, si è creata questa strana situazione per la quale il Presidente della Repubblica, che è il Capo dello Stato, gioca un ruolo politico determinante ed incisivo, ma, nel momento in cui qualcuno lo critica, non è più il Capo dello Stato o il Presidente della Repubblica che incide sulla vita politica, ma diventa *super partes* e quindi una personalità esente da critiche, come la Regina d'Inghilterra.

Con questo testo, invece, ritengo abbiamo trovato un equilibrio: rendiamo possibile anche la critica,



purché naturalmente non travalichi il buon senso e non passi all'offesa, evitando che situazioni imbarazzanti come quelle verificatesi in capo ad alcuni nostri colleghi - ricordo l'onorevole Storace, ad esempio - possano ripetersi in futuro.

Alla luce di tali considerazioni, il Gruppo Alleanza Popolare-Nuovo Centrodestra voterà a favore del testo proposto dalla Commissione. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

[CIAMPOLILLO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO \(M5S\)](#). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle, con il disegno di legge a mia prima firma, ha posto il problema della revisione dell'articolo 278 del codice penale. La nostra posizione, com'è noto, è stata quella di proporre l'abrogazione totale della suddetta norma, per ragioni che meritano di essere qui richiamate.

Tale disposizione, specie nella presente epoca delle comunicazioni informatiche e dello sviluppo della rete Internet, appare difatti eccessivamente limitativa della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione. Ciò anche in forza del fatto che, sulla base della consolidata giurisprudenza, l'ipotesi criminosa enunciata dal citato articolo 278 non richiede per l'integrazione della fattispecie il vilipendio, ma prevede semplicemente l'offesa all'onore ed al prestigio del Capo dello Stato.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA\(ore 11,10\)](#)

*(Segue CIAMPOLILLO)*. In altri termini, per la sussistenza del delitto previsto dall'articolo 278, non è richiesto un dolo caratterizzato da specifiche finalità, ma è sufficiente la mera volontà di compiere l'azione offensiva, con la consapevolezza di arrecare ingiuria alla persona investita della carica di Capo dello Stato.

La formulazione vigente dell'articolo 278 del codice penale rappresenta dunque il retaggio di un sistema ordinamentale teso a contenere, limitandola, l'espressione della libera opinione, segnatamente di carattere politico, apparendo in sostanziale violazione dei principi base di un ordinamento democratico. La nostra Carta costituzionale, ripudiando lo Stato autoritario, ha reso incompatibili le norme di diritto penale di stampo marcatamente fascista. Nel solco di una evoluzione legislativa che tende ad abbandonare progressivamente l'uso di strumenti preventivo-repressivi diretti a sopprimere la libera manifestazione del pensiero e il diritto alla critica anche politica, l'unica via ragionevole non può che essere quella dell'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale. Nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di espressione non può in alcun modo essere limitata o soppressa. Resta fermo che il diritto penale comune assicura comunque, a qualsiasi cittadino, idonei strumenti di tutela nel caso ritenga offeso il proprio onore o ritenga di essere vittima di ingiuria.

Va peraltro segnalato che, ai sensi dell'articolo 313 del codice penale - connesso all'articolo 278 dello stesso codice - per il reato in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica non può procedersi senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia, basata «su un giudizio di opportunità che implica la valutazione di ogni elemento del fatto anche in relazione alla personalità del suo autore» (Cassazione, 1958). Tale fase procedimentale caratterizza ancor più sotto il profilo politico il reato di cui all'articolo 278, in cui il potere esecutivo ha la facoltà di autorizzare l'autorità giudiziaria che ritenga di esercitare l'azione penale in tal senso. I tempi appaiono dunque maturi per un deciso ripensamento e superamento dell'impostazione, che caratterizza l'articolo 278 vigente. Del resto, lo stesso Giorgio Napolitano, quando era ancora Presidente della Repubblica, aveva avuto occasione di affermare e ribadire come spettasse a quanti dispongono del potere di iniziativa legislativa proporre l'abrogazione della suddetta disposizione del codice penale, riaffermando la sovranità del Parlamento in materia. Orbene, il dibattito promosso dal Movimento 5 Stelle ha comunque portato all'attuale testo di modifica dell'articolo 278 del codice penale, nel senso di una significativa attenuazione del relativo regime sanzionatorio.

Cogliendo dunque la volontà della maggioranza di aderire alla nostra iniziativa, pur con le osservazioni di cui sopra, riteniamo di poter votare a favore del presente disegno di legge. Il tutto

anche considerando che la presente è la prima iniziativa di legge del Movimento 5 Stelle che riceve l'approvazione di questo ramo del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**GASPARRI** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GASPARRI** (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, giunge finalmente in Assemblea per la decisione il tema del vilipendio. Avevo posto per primo la questione, con una mia iniziativa legislativa dell'aprile del 2014 e rivendico anche questo primato temporale, perché il tema se sia necessario o no mantenere una normativa come questa, sul reato di vilipendio a tutela del Capo dello Stato - posto che nell'ordinamento ci sono comunque norme di tipo ordinario, che puniscono calunnia e diffamazione - è un tema discusso da tempo, era latente ed ha assunto una rinnovata attualità quando, negli anni scorsi, si è avviato un processo che ha riguardato l'onorevole Francesco Storace. Il vilipendio può essere perseguito attraverso particolari e complesse procedure, con un'autorizzazione del Ministro della giustizia Guardasigilli, e, nel caso appena citato, si è verificato l'avvio di un procedimento giudiziario.

Personalmente, anche se non da solo - perché vedo che il consenso dell'Assemblea su questo tema è ampio - ho maturato il convincimento che si dovesse intervenire su tale normativa, sopprimendo il reato e la possibilità del carcere.

Ricordo, al di là di questo fatto ancora attuale - del processo Storace mi pare sia stato svolto il primo grado e, probabilmente, ci saranno ulteriori gradi di giudizio - un caso storico, avvenuto molto tempo fa, che riguardò Guareschi ed anche altri casi in cui i reati di opinione hanno portato a pene detentive.

Abbiamo ancora da risolvere, ma è un'altra materia, il problema dei giornalisti. Abbiamo discusso della diffamazione a mezzo stampa e, quindi, della necessità di sanzionare, con misure di carattere economico e di altra natura e non con il carcere, quel tipo di reati. Siamo adesso in attesa di una determinazione alla Camera, dopo che il Senato faticosamente, con un dibattito che ha attraversato diverse legislature, si è orientato, anche in quel caso, verso l'abolizione della sanzione carceraria.

La mia proposta di legge prevedeva l'abolizione *tout court* dell'articolo 278 del codice penale. Resto di tale opinione e, per questo, ho mantenuto l'emendamento che modificava il testo portato all'attenzione dell'Aula. Ritengo che l'abolizione dell'articolo 278 resti la scelta migliore. Ripeto che questo non vuol dire poter offendere liberamente. Non c'è la libertà di vilipendio, perché esiste comunque una sanzione che può essere erogata in base ad altri principi. Ieri anche il relatore Buccarella ha ricordato che esiste una ulteriore norma che tutela la libertà del Presidente della Repubblica e, quindi, al di là degli aspetti della diffamazione e quant'altro, il nostro ordinamento prevede altre norme in materia. È lungi dalla mia intenzione, dunque, favorire una libera attività di dissacrazione e di insulto. Ritenevo, però, che questa specifica normativa fosse superata.

Nel corso della discussione in Commissione, poi, si è addivenuti ad una sorta di compromesso, perché il testo che stiamo per votare esclude il carcere per il reato di vilipendio che, in quanto tale, sparisce, ma mantiene una sanzione più severa, anche teoricamente di natura detentiva, che prevede la reclusione fino a due anni, quando si attribuisca al Capo dello Stato un fatto specifico, cioè quando si dica che ha commesso un determinato fatto.

Capisco questa cautela e ritengo che il voto del Gruppo di Forza Italia potrà essere comunque favorevole al testo, fatta una media ponderata tra la nostra posizione di abolizione *tout court* della norma contenuta nell'articolo 278 e il fatto che, anche personalmente, ho particolarmente insistito per la calendarizzazione di questo provvedimento in numerose conferenze dei Capigruppo, discutendone con i colleghi degli altri Gruppi e anche con la Presidenza. E, quindi, avere ottenuto, finalmente, la possibilità di discutere in Aula questo provvedimento mi spinge ad accettare il testo così come è stato presentato.

Il sottosegretario Ferri aveva auspicato anche il ritiro del mio emendamento, che però ho voluto mantenere. Non è stato approvato dall'Aula, ma in tal modo ho voluto mantenere lo spirito originario della proposta. Ritengo, però, che la valutazione della funzione decisiva della mia iniziativa legislativa

e della sollecitazione costante alla calendarizzazione in Aula possa determinare, comunque, un giudizio favorevole ad un esito che è un po' di compromesso.

Francamente, tale compromesso si poteva anche evitare. Talvolta, infatti, il dibattito su questo tema mi è apparso quasi condizionato da fatti specifici o da riferimenti a persone mentre, come si dice nei titoli di coda dei film, ogni riferimento a fatti e persone esistenti dovrebbe essere escluso. Anch'io ho citato la vicenda che ha investito l'onorevole Storace, ma noi facciamo la legge in termini assoluti, prescindendo dalla cronaca, anche se a volte essa spinge ad assumere delle decisioni. Ho citato prima il caso dei giornalisti, che mi auguro trovi alla Camera un esito definitivo e diventi legge. Spesso abbiamo discusso al riguardo, e ricordo il caso dell'attuale direttore di «Panorama», Mulè, o la vicenda del direttore de «Il Giornale» Sallusti, che portò addirittura l'allora Capo dello Stato, oggi presidente emerito della Repubblica e senatore a vita Napolitano, alla concessione della grazia nei suoi confronti.

Noi riteniamo che per alcune casistiche, quando siamo di fronte ad un reato di opinione, la vicenda carceraria debba essere esclusa dalle norme sia che riguardi il caso dei giornalisti che la fattispecie del vilipendio. Nel caso ricordato, infatti, il fatto che si sia intervenuti con la grazia è merito di chi la grazia ha concesso. Ciò, però, porta tutto - questo sì - ad un rapporto personale all'interno delle istituzioni, ad una valutazione che spesso è condizionata da fattori di natura politica. E se il reato di vilipendio è antiquato, anche la grazia, che è un istituto ancora più antico ed antiquato, peraltro mai utilizzato anche quando sarebbe stato opportuno, lo è.

Annuncio, quindi, che il voto del Gruppo FI-PdL XVIII Legislatura a questo testo sarà favorevole. Si poteva fare di più e meglio, ma comunque rivendichiamo il merito di aver portato l'Aula a questa decisione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[LUMIA \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUMIA \(PD\)](#). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Partito Democratico vota sì alla modifica dell'articolo 278 del codice penale in materia di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.

Il Gruppo Partito Democratico ha proposto la soluzione: una soluzione di equilibrio, che è stata fatta propria all'interno della Commissione da parte di tutti i Gruppi. Riteniamo che l'articolo 278 debba rimanere ancora nel nostro codice, e ci sono buone ragioni perché permanga, naturalmente cambiandone radicalmente la struttura.

Penso che con questo risultato si possa in Aula arrivare, come mi sembra stia avvenendo, ad una soluzione ampiamente condivisa.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 11,22\)](#)

*(Segue LUMIA)*. Colleghi, la nostra giurisprudenza ha vagliato più volte l'articolo 278 del codice penale ed ha ritenuto più volte che fosse coerente con la nostra Costituzione. E ciò anche perché, cari colleghi, la libertà di opinione, di critica dura, la libertà di espressione in tutte le forme in cui i cittadini, le forze politiche e l'informazione volessero esprimersi, è tutelata. Figurarsi la satira!

Naturalmente, dobbiamo distinguere la libertà d'opinione in tutte le sue forme dall'offesa personale, dall'ingiuria, dalla possibilità di mettere in discussione l'onore e la personalità del Presidente della Repubblica.

Colleghi, sappiamo che in questo ventennio la funzione di equilibrio, la funzione di rappresentanza del Presidente della Repubblica, di terzietà ha avuto una sua evoluzione: una evoluzione dinamica, attiva in grado di poter raccogliere l'evoluzione stessa della società e della politica italiane. Ci apprestiamo a discutere riforme che rafforzeranno l'Esecutivo, per cui quella moderna evoluzione di terzietà attiva subirà un ulteriore riassetto, rafforzandone queste caratteristiche. Ecco perché, cari colleghi, dobbiamo accettare e votare la soluzione che abbiamo individuato. Non è un privilegio. Assolutamente non lo è.

Questa protezione, tra l'altro, non viene attivata direttamente dal Presidente. È una funzione che viene attivata dalle procure e autorizzata dal Ministro della giustizia e sappiamo che nelle discussioni che si sono svolte nel nostro Paese raramente si è avuta la possibilità di incidere con norme penali in tal

senso.

Tra l'altro, modifichiamo strutturalmente la natura del reato. Si passa dalla pena detentiva a quella pecuniaria, dalla multa di 5.000 a quella di 20.000 euro e, nei casi di applicazione detentiva della sanzione, si ha una riduzione da 5 a 2 anni; il minimo da un anno a 15 giorni. E l'ambito di applicazione della reclusione è limitato ai soli casi in cui l'offesa al Capo dello Stato consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

Ecco perché la modifica strutturale apportata ci mette nelle condizioni di fare un passo in avanti senza cancellare questo tipo di reato.

Cari colleghi, avete visto che nell'esperienza francese, dove il Presidente della Repubblica ha davvero una funzione diretta d'indirizzo politico e di governo politico, di fronte ad un'aggressione che la Francia ha subito, il popolo si è stretto intorno al suo Presidente, anche quando si trovava in condizioni minime di consenso elettorale. E la grande manifestazione svolta a Parigi è stata emblematica della grande capacità di unificazione e di rappresentanza esercitata da questa figura.

Penso che nel nostro Paese, di fronte ad una carica che non ha quel carattere di partecipazione diretta all'indirizzo della vita politica, ma di terzietà attiva e dinamica, questo elemento di tutela debba essere mantenuto.

Ecco perché voteremo, cari colleghi, a favore di questa soluzione e della soluzione individuata in Commissione. E siamo anche soddisfatti del fatto che ci apprestiamo a votarla all'interno della maggioranza insieme all'opposizione.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 667, composto del solo articolo 1, con il seguente titolo: «Modifica all'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1421.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 11,28).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica all'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica ([667](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (\*)

Art. 1.

1. All'articolo 278 del codice penale le parole: «con la reclusione da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 5.000 a 20.000 euro e, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, con la reclusione fino a due anni».

(\*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

EMENDAMENTI

**1.100**

[CIAMPOLILLO](#), [CRIMI](#), [CAPPELLETTI](#)

**Respinto**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica e conseguenti modifiche al codice penale)*. - 1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.

2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-bis, la parola: "278," è soppressa;
- b) all'articolo 301, primo comma, la parola: "278," è soppressa;
- c) all'articolo 313, primo comma, la parola: "278," è soppressa».

**1.101**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

**Respinto**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato».

**1.102**

[MUSSINI](#)

**Id. em. 1.101**

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato».

**1.103**

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere le parole: «e, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, con la reclusione fino a due anni».

**1.104**

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

**Ritirato**

Al comma 1, sostituire la parola: «20.000», con la seguente: «30.000».

**1.105**

[GASPARRI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sostituire le parole: «con la reclusione fino a due anni», con le seguenti: «con la multa da 10.000 a 40.000 euro».

**1.106**

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

## **Ritirato**

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a due», con le seguenti: «fino a tre».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

### **1.0.100**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

## **Respinto**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-*bis*, la parola: "278," è soppressa;
- b) all'articolo 301, primo comma, la parola: "278," è soppressa;
- c) all'articolo 313, primo comma, la parola: "278," è soppressa».

### **1.0.101**

[MUSSINI](#)

## **Id. em. 1.0.100**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-*bis*, la parola: "278," è soppressa;
- b) all'articolo 301, primo comma, la parola: "278," è soppressa;
- c) all'articolo 313, primo comma, la parola: "278," è soppressa».

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL  
DISEGNO DI LEGGE N. 667

Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del  
Presidente della Repubblica ([1421](#))

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

*(Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale)*

1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.

Art. 2.

*(Ulteriori abrogazioni)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-*bis*, la parola: «278,» è soppressa;
- b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278,» è soppressa;
- c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278,» è soppressa .

*Allegato B*

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Airola, Anitori, Berger, Bubbico, Caleo, Cassano, Casson, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Cioffi, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fattori, Fattorini, Fedeli (*dalle ore 11*), Ferrara Elena, Formigoni, Giacobbe, Granaiola, Gualdani, Longo Fausto, Guilherme, Marton, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stefano, Stucchi, Taverna, Turano, Uras e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Borioli, Fabbri e Pelino, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul



lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

#### **Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore De Cristofaro cessa di far parte della componente "Sinistra al Lavoro" ed entra a far parte della componente "Sinistra Ecologia e Libertà" all'interno del Gruppo Misto.

Conseguentemente la componente "Sinistra al Lavoro" cessa di esistere.

#### **Governo, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di aprile e maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quindici delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Nello scorso mese di maggio 2015 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'esercizio finanziario 2015, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Con lettera in data 15 maggio 2015 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).

#### **Regioni e province autonome, trasmissione di atti**

Con lettere in data 26 e 29 maggio 2015, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Regione, rispettivamente, del 26 maggio 2015, n. 56, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Nuragus (Cagliari), e del 28 maggio 2015, n. 60, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Suergiu (Carbonia-Iglesias).

#### **Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti e documenti**

Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 26 maggio 2014, ha inviato la relazione - ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 - sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2014 (*Doc. CXCVIII*, n. 3), nonché la relazione presentata in pari data all'Assemblea ordinaria dei partecipanti, corredata delle considerazioni finali (*Atto n. 565*).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente.

#### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato il testo di cinque risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata del 15 aprile 2015:

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce un comitato per la protezione sociale e che abroga la decisione 2004/689/CE (*Doc. XII*, n. 690). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce il comitato per l'occupazione e che abroga la decisione 2000/98/CE (*Doc. XII*, n. 691). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE,

Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020 (*Doc. XII, n. 692*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione su una commemorazione europea del centenario del genocidio armeno (*Doc. XII, n. 693*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione in occasione della Giornata internazionale dei rom - antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale (*Doc. XII, n. 694*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pagliari, Puppato, Ricchiuti e Susta hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01950 del senatore Fravezzi ed altri.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04030 della senatrice Bertorotta ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 21 maggio al 3 giugno 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 86

AUGELLO: sull'arredo natalizio di piazza Navona a Roma (4-03204) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

BARANI: sulle misure di profilassi contro i casi di infezione da legionella (4-03211) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

BIANCONI: sull'istituzione del registro nazionale dell'endometriosi (4-03068) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

CASALETTO ed altri: sull'esenzione dal pagamento dei farmaci per i pazienti malati di endometriosi (4-02224) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

CENTINAIO: sulla gestione del fenomeno dei flussi migratori di minori stranieri non accompagnati (4-02477) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sui disservizi del Museo archeologico nazionale di Napoli (4-03230) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

sulla tutela e valorizzazione dei reperti archeologici ritrovati a Novate Milanese (Milano) (4-03357) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

DE CRISTOFARO: sulla tutela dei beni culturali situati presso la linea ferroviaria Napoli-Portici (4-03602) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

DONNO ed altri: sull'inserimento dell'endometriosi tra le malattie invalidanti (4-01159) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

FUKSIA ed altri: sull'aggiornamento delle "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" del 2000 (4-03513) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

GASPARRI, AMORUSO: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato in Puglia (4-01821) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

LIUZZI: sulla riduzione dei contributi pubblici alle bande musicali (4-03311) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

MARAN: sull'uniformità di applicazione delle norme sul diritto di asilo in Europa (4-02862) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MARINO ed altri: sull'inserimento del Polo reale di Torino tra i siti museali con direttore dirigente di I fascia (4-02557) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)



MAURO Mario: sulla soppressione del reparto maternità dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio (Milano) (4-03256) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

NUGNES ed altri: sulla realizzazione del "Grande progetto centro storico Unesco di Napoli " (4-02766) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PUGLIA ed altri: sulla tutela della Villa d'Elboeuf a Portici (Napoli) (4-01809) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PAGNONCELLI: sulla riorganizzazione della sanità in Lombardia, con riguardo all'azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo (4-03363) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

ROSSI Gianluca: sulla chiusura dei presidi di Polizia postale di Terni e di Polizia ferroviaria di Orvieto (4-01819) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

SANTANGELO ed altri: sulle misure per la gestione dei flussi migratori, con particolare riguardo alla Sicilia (4-02368) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

TURANO: sulle conseguenze della chiusura dell'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo (4-03976) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Mozioni

[EAVERO](#), [SUSTA](#), [DLGIORGI](#), [COCIANCICH](#), [CIRINNA'](#), [CARDINALI](#), [GINETTI](#), [ZAVOLI](#), [FILIPPI](#) - Il Senato,

premessi che:

il 13 maggio 2015, la Commissione europea ha approvato l'"Agenda europea globale sulla migrazione" che rappresenta una svolta significativa e un primo passo concreto verso l'adozione di una politica comune europea per la gestione di un fenomeno complesso ed in continua evoluzione;

gli interventi previsti si concentrano su 4 settori principali, che sono stati al centro del dibattito dei mesi scorsi: un nuovo sistema comune di asilo, una nuova politica europea sulla migrazione legale, una lotta più decisa alla migrazione irregolare e alla tratta di esseri umani, la revisione delle operazioni di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea e il rafforzamento delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione di Frontex;

quanto al sistema comune di asilo, la Commissione ha indicato l'obiettivo di superare le attuali divergenze tra le diverse politiche nazionali in materia di asilo e di progredire verso un efficace uso delle misure di ricollocazione e reinsediamento dell'Ue, mediante: una piena applicazione del sistema europeo comune di asilo tramite un nuovo meccanismo di monitoraggio; una valutazione del sistema Dublino entro la metà del 2016 in vista della sua revisione; l'attuazione di risolutive iniziative per combattere gli abusi del sistema di asilo; una riflessione sull'istituzione di un unico processo decisionale in materia di asilo per garantire la parità di trattamento dei richiedenti asilo in tutta Europa; considerato che:

con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la materia del diritto di asilo, di protezione sussidiaria e protezione temporanea, è stata assunta nella politica comune dell'Unione europea (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) impegnando, così, gli Stati aderenti ad una comune regolamentazione;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce e garantisce il diritto di asilo nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo *status* dei rifugiati, e a norma del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 18). In tale ambito, sono vietate le espulsioni collettive e le espulsioni ed estradizioni verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19);

le richieste di asilo nei Paesi dell'Unione europea sono disciplinate dal regolamento (UE) n.604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cosiddetto «Dublino III»), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide;

il regolamento «Dublino III» intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito

dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta medesima (diritto alla dignità umana, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, rispetto della vita privata e familiare, diritto del bambino e diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale);

lo stesso regolamento «Dublino III» ha lo scopo di realizzare un sistema di asilo europeo basato su criteri uniformi di riconoscimento del diritto d'asilo dei richiedenti, sul rispetto dei diritti umani nei Paesi d'accoglienza e sulla solidarietà tra gli Stati membri. Si propone, inoltre, di consentire la rapida determinazione ed identificazione dello Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, senza pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle relative domande;

considerato inoltre che:

l'Italia ha riconosciuto il diritto di asilo nell'articolo 10, comma terzo della Costituzione, senza farne discendere una disciplina organica con legge ordinaria;

in un primo tempo, alcune disposizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato sono state adottate con il decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990 (cosiddetta legge Martelli), che ha abolito la riserva geografica alla Convenzione di Ginevra del 1951, che limitava il riconoscimento dello *status* ai rifugiati provenienti dall'Europa;

successivamente, sono intervenuti il decreto legislativo n. 286 del 1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e la legge n. 189 del 2002 recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo". Quest'ultima ha influito notevolmente in materia d'asilo, anche attraverso la decentralizzazione della procedura e l'istituzione di commissioni territoriali con il compito di esaminare le istanze di riconoscimento della protezione internazionale;

recependo le direttive europee in materia, l'Italia si è dotata di un quadro normativo di riferimento, comune agli altri Paesi dell'Unione. Il decreto legislativo n. 140 del 2005 di attuazione della direttiva 2003/9/CE (direttiva "accoglienza"), ha stabilito le norme sull'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato nel territorio nazionale, in linea con gli *standard* europei e con il diritto internazionale dei rifugiati (in particolare, con la Convenzione di Ginevra del 1951). Il decreto legislativo n. 251 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/83/CE (direttiva "qualifiche") ha stabilito i criteri di riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria. Il decreto legislativo n. 25 del 2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, ha introdotto norme minime per le procedure da applicare per il riconoscimento della protezione umanitaria. I 2 ultimi decreti menzionati hanno modificato in maniera sostanziale le normative sull'asilo, abrogando, ad esempio, il trattenimento dei richiedenti asilo ed introducendo l'effetto sospensivo del ricorso contro il diniego della domanda d'asilo con alcune categorie per le quali l'effetto sospensivo non è automatico e la possibilità, anche per coloro cui è stata concessa una protezione sussidiaria, di ottenere il ricongiungimento familiare;

ritenuto che:

ai sensi della normativa descritta, la richiesta di diritto di asilo e protezione internazionale può essere presentata dal cittadino straniero e dall'apolide per vedersi riconosciuto lo *status* di rifugiato o quello della protezione sussidiaria, all'ufficio di Polizia di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia, o in alternativa può essere presentata direttamente all'ufficio immigrazione della Questura;

il rifugiato è colui che non vuole far ritorno nel Paese dal quale proviene a causa del timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche. Invece, è ammissibile alla protezione sussidiaria colui che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese dal quale proviene, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno;

in seguito alla presentazione della domanda, la Questura provvede ad inviare la domanda alla commissione territoriale, l'unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello *status* di rifugiato, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta di asilo in attesa della

definizione del procedimento. La commissione territoriale, qualora non riconosca lo *status* di rifugiato e neppure la protezione sussidiaria, può trasmettere gli atti del procedimento al questore, affinché sia rilasciato il permesso di soggiorno umanitario, nel caso ritenga che sussistano gravi motivi di questo carattere;

le commissioni territoriali sono distribuite sul territorio nazionale attualmente ne sono operative 20 e sono composte da 4 membri, un funzionario dell'ufficio territoriale di Governo (Prefettura) come presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale, e un rappresentante UNHCR; tutti i membri hanno diritto di voto e la decisione sui casi individuali può essere adottata a maggioranza, o con il voto favorevole di almeno 3 membri. Esiste inoltre una commissione nazionale per il diritto di asilo che decide sui casi di revoca e di cessazione della protezione internazionale e svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, formazione e aggiornamento delle commissioni territoriali. La commissione nazionale è responsabile del monitoraggio delle richieste, attraverso la costituzione di un'apposita banca dati e della documentazione sulla situazione socio-politica dei Paesi di origine dei richiedenti. La commissione nazionale ha 5 membri, è presieduta da un Prefetto ed è composta da dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno (dipartimento libertà civili e immigrazione e dipartimento di pubblica sicurezza) e un rappresentante UNHCR con funzioni consultive;

nell'esame della domanda la commissione territoriale deve valutare, in relazione al richiedente: la situazione nel suo Paese di origine, riferita al momento in cui l'istanza va decisa, previa verifica del relativo sistema normativo e regolamentare; le dichiarazioni e la documentazione fornite (l'interessato è tenuto a precisare se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi); la sua situazione personale, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età; l'eventualità che con la sua condotta, successiva a quando ha lasciato il Paese di origine, abbia intenzionalmente precostituito le condizioni per presentare l'istanza di protezione in questione; la possibilità che possa avvalersi della protezione di un altro Paese;

il richiedente che abbia ricevuto una decisione di rigetto totale o parziale da parte della commissione territoriale o una decisione di revoca o cessazione da parte della commissione nazionale può presentare ricorso innanzi al giudice ordinario. La legge prevede 3 gradi di giudizio, in cui tribunale di primo grado e la Corte di Appello possono decidere nel merito, mentre la Corte di cassazione può decidere solo su questioni di legittimità/diritto. La competenza per la materia è attribuita al giudice in composizione monocratica del capoluogo del distretto di Corte di Appello dove ha sede la commissione territoriale o in cui ha sede il centro in cui è accolto o trattenuto il richiedente. Il termine per impugnare la decisione può variare dai 15 ai 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso può essere depositato anche attraverso una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, entro 60 giorni;

rilevato che:

nel corso del 2014, secondo i dati forniti dall'Eurostat a marzo 2015, il numero dei richiedenti asilo è più che raddoppiato, passando dai circa 26.000 del 2013 agli oltre 64.000 dell'anno scorso. Un aumento che segna un incremento del 143 per cento contro un aumento, a livello dell'Unione europea pari al 44 per cento, dove le richieste hanno toccato quota 626.000. Per quanto riguarda l'origine di chi chiede asilo in Italia, nel 2014 il primo Paese è la Nigeria, da dove sono arrivate oltre 10.000 domande (il 16 per cento del totale), seguito dalle 9.800 dal Mali (il 15 per cento) e 8.500 dal Gambia (il 13 per cento delle richieste complessive). Se si considerano le domande accettate in prima istanza, in Italia nel 2014, su 35.180 casi presi in considerazione ne sono state accettate 20.580, oltre il 58 per cento. Un numero decisamente maggiore rispetto alla media Ue dove in prima istanza sono state accettate il 45 per cento delle domande presentate. In Italia l'anno scorso Pakistani e Afghani si sono visti accettare il maggior numero di domande (12 per cento per entrambi i Paesi), seguiti dai nigeriani al 10 per cento. In conclusione, l'Eurostat certifica che l'Italia si colloca al terzo posto, dopo la Germania e la Svezia;

valutato che:

il sistema dell'accoglienza e della gestione dei richiedenti asilo e protezione internazionale nel nostro Paese, presenta diverse criticità;

tra queste, vengono in evidenza la mancanza o l'insufficienza del personale addetto alle traduzioni in lingua, con conseguenti imprecisioni o errori nella identificazione dei richiedenti e nella valutazione delle domande, esponendo così le persone ad una possibile assenza di tutela;

in molti casi, i richiedenti non hanno sufficiente cognizione dei diritti e delle procedure in materia di asilo e, in assenza di un supporto tecnico, offrono una rappresentazione inadeguata della loro situazione oppure sbagliano nell'uso delle procedure, rischiando il rigetto della domanda. Si ricorda che non sempre le commissioni territoriali dispongono delle competenze previste dalla legge e della presenza di uno psicologo;

le commissioni territoriali risultano ancora poche in tutta Italia, nonostante il continuo afflusso di immigrati. Ciò rallenta l'*iter* burocratico della procedura, che attualmente si attesta nei tempi medi di oltre 2 anni;

i percorsi di integrazione per gli stranieri, organizzati dalle varie associazioni umanitarie e dalle comunità locali, comportano costi crescenti a carico della collettività e un importante investimento di risorse umane ed economiche che rischiano di rivelarsi inutili dati i lunghi tempi di attesa e gli incerti esiti delle richieste che potrebbero concludersi con l'espulsione del soggetto;

accade, inoltre, che risulti una disparità di valutazione delle domande pur quando esse provengono da richiedenti aventi analoga provenienza e condizione personale. Ci si domanda se, in tali casi, intervengano elementi non oggettivi o comprovati a condizionare l'esito del pronunciamento finale;

infine, la scarsa efficienza della procedura di espulsione prevista per gli immigrati vittime non riconosciute della violenza subita nei loro Paesi di origine, genera non solo episodi di emarginazione ma, in alcuni casi, alimenta il loro disadattamento e fornisce "manodopera" alla criminalità organizzata sempre pronta ad approfittare di una situazione tanto drammatica;

le problematiche descritte devono essere affrontate e risolte dalle istituzioni nazionali, in modo da evitare che ci siano pesanti ricadute che coinvolgano non solo i richiedenti asilo e protezione internazionale, che fuggono dalle drammatiche situazioni in cui versano i loro Paesi d'origine, ma anche le comunità che rischiano di vedere dispersi gli sforzi economici e sociali messi in campo per accoglierli,

impegna il Governo:

1) a completare il quadro normativo in materia di asilo in coerenza con la disciplina europea, anche prevedendo l'adozione di un testo unico, facendone discendere disposizioni regolamentari che assicurino ai richiedenti e a tutti gli operatori coinvolti un sistema di riferimento certo ed univoco, dal quale far discendere le decisioni da adottare;

2) a favorire un ulteriore incremento delle commissioni territoriali competenti per il riconoscimento dell'asilo politico e la protezione internazionale, presenti sul territorio italiano, integrandole con tutte le competenze necessarie a garantire in tempi certi e rapidi l'esito delle procedure di esame;

3) a dare un indirizzo comune a tutti gli operatori chiamati a decidere in merito alle richieste di asilo, definendo parametri e criteri mediante i quali motivare la decisione;

4) a considerare il notevole impegno delle comunità locali in tema di accoglienza ed integrazione, valorizzando l'adesione effettiva dei richiedenti asilo ai progetti di inserimento scolastico e lavorativo loro proposti sia nell'ambito della procedura di esame della domanda sia al fine di riconoscere ai soggetti meritevoli il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma V, del decreto legislativo n. 286 del 1998 in caso di rigetto della protezione internazionale;

5) ad implementare il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e di integrazione dei rifugiati sostenendo l'attività delle amministrazioni locali e di tutti gli operatori istituzionali, sociali e volontari che possano essere coinvolti in progetti di sperimentazione di buone pratiche locali.

(1-00424)

Interrogazioni

[BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CATALEO](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il complesso delle Terme del Corallo, altrimenti denominato "Stabilimento termale Acque della Salute", è situato a Livorno, tra via Orosi e piazza Dante, in prossimità della stazione centrale;

la costruzione del complesso termale fu iniziata nel 1903 e terminata nell'anno successivo su progetto dell'ingegner Angiolo Badaloni. L'area prescelta nella quale furono edificate le Terme del Corallo corrispondeva al terreno in cui fu scoperta in modo fortuito nel 1854 la sorgente Acqua della Salute o Sovrana che si riteneva fosse dotata di proprietà terapeutiche. Successivamente, nei primi anni del Novecento, furono scoperte altre sorgenti nelle aree limitrofe cosicché, quando il 31 luglio 1904 la Società delle acque della Salute inaugurò la struttura, le sorgenti attive erano 5: la Corsia, la Vittoria, la Salute, la Preziosa, il Corallo Vecchio, utilizzate all'interno dello stabilimento a scopo terapeutico ed imbottigliate e vendute. In tal modo Livorno si trovò ad avere varie fonti che, per composizione chimica, si riteneva possedessero proprietà curative, per un totale di 25.000 litri di acqua al giorno. Lo stabilimento livornese divenne quindi una delle mete turistiche predilette dell'epoca tanto da meritarsi l'appellativo di "Montecatini a Mare", data anche la posizione facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto dell'epoca, in particolare con il tram elettrico da piazza Vittorio Emanuele II, oggi piazza Grande, linea che fu realizzata appositamente in occasione dell'apertura del complesso;

le Terme del Corallo hanno un'originale forma ad anfiteatro: al centro si trova il corpo principale al quale si accede da una scalinata monumentale disposta in facciata e da 2 scale minori laterali, tutte e 3 riunite in un'ampia terrazza con balaustra. L'edificio centrale è collegato a 2 padiglioni laterali per mezzo di un colonnato che si affaccia sul giardino e al suo interno trovavano spazio il salone dei concerti che, sormontato da cupola, poteva accogliere fino a mille spettatori, le sale di lettura ed il ristorante, mentre nel piano inferiore era situato lo stabilimento balneare;

il padiglione posto, sulla destra entrando nell'edificio centrale, è costituito dalla sala della mescita, caratterizzata da una grande abside, nella quale venivano raccolte le 5 Acque utilizzate nella terapia idropinica che sgorgavano dalle cinque teste leonine in maiolica;

il padiglione posto sul lato opposto, a sinistra entrando nell'edificio centrale, accoglieva invece gli uffici detti gabinetti dei medici;

nel parco che circonda l'intero stabilimento si trovano ancora oggi varie strutture, all'epoca adibite a diverse funzioni, come: una torre merlata, una loggia a terrazza progettata da Adriano Unis, le torrette ottagonali delle varie sorgenti, il padiglione del Corallo e i locali per l'imbottigliamento; al fine di proteggere le preziose falde da agenti contaminanti, fu costruita una corazza interrata che si estendeva per qualche chilometro intorno alle terme;

le Terme del Corallo erano frequentate dagli esponenti della nobiltà e dell'alta borghesia che potevano alloggiare nei vicini Hotel Corallo e Hotel Sovrana, tra i vari ospiti illustri si ricorda il Re Vittorio Emanuele III. Proprio per consentire ai cittadini livornesi meno abbienti di usufruire delle Acque della Salute fu costruito il cosiddetto padiglione popolare, edificato fuori dallo stabilimento al di là dell'odierna via Orosi, dove con pochi centesimi i residenti ricevevano le cure;

il complesso delle Terme del Corallo è uno dei primi edifici civili costruiti in cemento armato in Italia, impreziosito da maioliche come quelle di Ernesto Bellandi, pitture come quelle di Oreste Malfanti o decorazioni in cemento di Gaetano Sammoggia;

lo stabilimento rimase in vita fino al 1936 quando cessò la sua attività termale, mai più ripresa, interrompendo anche la produzione delle cinque Acque della Salute. Lo stabilimento continuò tuttavia ad imbottigliare un'acqua minerale chiamata Corallo che fu impiegata anche per ottenere bibite come Aranciata, Chinotto e Ginger Soda. Dal 1937 la struttura termale fu adibita a sala da ballo fino al 1968, quando un incendio danneggiò gravemente il corpo centrale dello stabilimento. L'anno precedente a questo tragico evento, nel 1967, lo stabilimento era passato in proprietà alla società S.T.I.B. SpA, acquisita successivamente dalla Coca-Cola SpA, la quale decise di sospendere la produzione di acqua e bibite Corallo;

il complesso delle Terme del Corallo è oggi proprietà del Comune di Livorno; dal 1982 sopra il complesso è stato costruito un cavalcaviaferrovia;  
considerato che a quanto risulta agli interroganti:  
in occasione dell'ultima edizione dell'iniziativa FAI (Fondo ambiente italiano) i "Luoghi del Cuore", la delegazione FAI di Livorno si è fatta promotrice e sostenitrice della candidatura delle Terme del Corallo, tenuto conto del forte interesse dimostrato attraverso le numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e delle associazioni labroniche;  
il risultato ottenuto è stato di grande significato, il bene ha raggiunto la 7a posizione nella classifica nazionale con 30.445 segnalazioni (firme). Sebbene il complesso non sia stato tra i primi segnalati, l'ampia partecipazione, della cittadinanza e non solo, all'iniziativa testimonia quindi il notevole interesse nei confronti del monumento e del suo recupero;  
il complesso è studiato da molti studenti delle facoltà di Architettura delle università italiane, rappresentando un elemento di interesse, anche didattico, indiscutibile;  
se il complesso non ha avuto ancora cedimenti strutturali ciò è dovuto alla costruzione in cemento armato la cui durata, peraltro, non è eterna;  
il Comune di Livorno, proprietario del bene, non ha nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per tutti gli interventi necessari, anche a causa del decremento dei trasferimenti statali;  
a giudizio degli interroganti si rende necessario intervenire concretamente per tutelare un bene con così grandi potenzialità ed arrestarne il degrado, anche in considerazione del fatto che dal recupero del complesso delle Terme del Corallo possono derivare alla città di Livorno un forte ritorno di immagine ed una concreta ricaduta turistica ed occupazionale,  
si chiede di sapere:  
quali azioni di propria competenza intenda promuovere il Ministro in indirizzo per valorizzare il complesso delle Terme del Corallo e contrastarne non solo il degrado, ma anche il possibile cedimento strutturale;  
se vi siano a tal fine fondi disponibili nel bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

(3-01958)

[DEL BARBA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nell'ambito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza, è stata contestata a numerosi autotrasportatori la violazione delle disposizioni previste dalla normativa doganale dell'Unione europea in materia di franchigia dai dazi; in particolare, a decorrere dal luglio 2012, sono stati notificati verbali di contestazione a circa 70 aziende di autotrasporto, con l'imposizione del pagamento delle accise e delle relative sanzioni per un totale di circa 6 milioni di euro;

le violazioni contestate riguardano, con riferimento al periodo 2009-2012, l'importazione dal Comune di Livigno (territorio extradoganale ai sensi dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) di carburante contenuto all'interno di serbatoi ritenuti non "normali" in quanto di dimensioni maggiorate rispetto a quelli installati dai costruttori dei rispettivi veicoli;

secondo quanto previsto dal citato regolamento comunitario, il Comune di Livigno è parificato dal punto di vista doganale ad un Paese esterno all'Unione europea; pertanto, le merci spedite dal suo territorio soggiacciono alla regolamentazione doganale dell'Unione europea;

in particolare, per le spedizioni dal territorio di Livigno è applicabile l'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n.1186/2009, che prevede la franchigia dai dazi doganali e quindi l'esenzione per il carburante contenuto all'interno dei serbatoi dei mezzi di trasporto merci, a condizione che detti contenitori siano "normali";

considerato che:

la nozione di "normalità" del serbatoio, in quanto non univocamente determinata sul piano normativo, è stata oggetto nel tempo di diversi pronunciamenti giurisprudenziali, anche parzialmente divergenti;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-247/97 del 3 dicembre 1998, ha inizialmente affermato che i serbatoi maggiorati installati da un concessionario del costruttore o da un carrozziere, e non dal costruttore stesso, non possano intendersi come "normali" e dunque non possano dare diritto all'esenzione daziaria;

successivamente, la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito di un giudizio in materia di tassazione di prodotti energetici (causa C-152/2013, sentenza del 10 settembre 2014), pur facendo salvi gli effetti della precedente sentenza, ha esteso e riformulato la nozione di "serbatoio normale", affermando che vi debbano essere ricompresi tutti i serbatoi installati permanentemente dal costruttore o da terzi su veicoli commerciali, purché consentano a tali veicoli l'utilizzazione diretta del carburante; a fronte di tale orientamento della Corte di giustizia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quindi rivolto una formale richiesta di chiarimento alla Commissione europea per accertare se la nozione più estensiva di "serbatoio normale" si possa applicare anche ai fini dell'esenzione delle franchigie doganali, ricevendone al riguardo una risposta negativa: la nozione estensiva sarebbe applicabile alla sola circolazione di carburanti all'interno del mercato unico (disciplina delle accise) e non anche - come nel caso in questione - all'importazione da un Paese terzo verso detto mercato (disciplina delle dogane);

accertata, pertanto, la necessità di corrispondere il tributo (accise) non assolto per la parte di carburante importato oltre i limiti della franchigia previsti dalla normativa doganale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dunque rivolto 2 successive richieste di parere all'Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilità di non applicare le sanzioni amministrative in applicazione di altrettante disposizioni dello "Statuto dei diritti del contribuente", di cui alla legge n. 212 del 2000: l'articolo 10, comma 3, che prevede che non siano irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori, quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della norma tributaria; l'articolo 10, comma 2, che tutela il legittimo affidamento del contribuente in buona fede;

con riferimento alla prima richiesta, l'Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto che nella vicenda in esame l'irrogazione delle sanzioni amministrative fosse pienamente legittima, non potendosi configurare alcuna incertezza normativa, mentre, con riguardo al secondo quesito, ha riconosciuto come applicabile la norma che tutela il legittimo affidamento a condizione che ricorrano "in punto di fatto e con valutazione da effettuarsi caso per caso (rimessa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli) una serie di circostanze consistenti nella apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'amministrazione finanziaria e nella buona fede del contribuente" (note dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. nn. 48642 P e 94496 P, rispettivamente del 30 gennaio 2015 e del 24 febbraio 2015); considerato, altresì, che:

a fronte dei chiarimenti ottenuti circa il quadro normativo applicabile, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha impartito istruzioni ai propri uffici nel senso indicato dall'Avvocatura generale dello Stato, per cui in presenza di un nesso diretto ed immediato tra il comportamento dell'amministrazione e quello dell'operatore in buona fede non si sarebbe dovuto procedere all'applicazione delle sanzioni; nel frattempo, diverse sentenze della commissione tributaria provinciale di Sondrio, nel rigettare i ricorsi di parte avverso la richiesta di pagamento del tributo e degli interessi, escludevano esplicitamente, con identiche motivazioni, che nelle vicende in questione fosse utilmente invocabile l'articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000; i giudici tributari hanno in particolare escluso che gli autotrasportatori si fossero conformati ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ovvero che il comportamento o la condotta tenuta fosse stata posta in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa;

al momento, a fronte di 60 sentenze di rigetto dei ricorsi presentati dagli operatori interessati (56 innanzi alla commissione tributaria provinciale di Sondrio e 4 innanzi alla commissione tributaria regionale di Milano), solo due pronunce della commissione tributaria regionale di Milano (sez. 7, sent. n. 1970/2015 depositata l'11 maggio 2015 e sent. n. 2265/2015, depositata il 22 maggio 2015) sono risultate favorevoli all'appellante sotto il profilo della sussistenza del principio dell'affidamento e della buona fede;



in questi ultimi due casi, il giudice tributario, pur in presenza dei medesimi presupposti su cui si sono fondate le precedenti sentenze sfavorevoli agli autotrasportatori, ha ritenuto provata la buona fede degli stessi, in considerazione del "ritardo con cui l'Amministrazione finanziaria ha provveduto ai controlli che la hanno condotta ad emettere l'atto di accertamento" (commissione tributaria regionale Milano, sent. n. 1970/2015) e "atteso che la rilevante affluenza di trasportatori professionali che sono prossimi a Livigno e che riforniscono i propri automezzi in zona franca avrebbe dovuto indurre l'Agenzia delle dogane ad una verifica della regolarità dei serbatoi utilizzati in epoca antecedente e senza ritardo" (commissione tributaria regionale Milano, sent. n. 2265/2015);

l'esclusione della sussistenza del legittimo affidamento e della buona fede ha determinato per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'obbligo, in tutti i casi decisi dal giudice tributario in modo negativo per gli operatori, di procedere all'irrogazione anche delle sanzioni amministrative; ne è derivato un ulteriore contenzioso, tuttora pendente, innanzi alla commissione tributaria provinciale di Sondrio, chiamata a pronunciarsi in merito ai ricorsi proposti dagli autotrasportatori avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative;

come ulteriore conseguenza, nel corso delle ultime udienze innanzi alle commissioni tributarie, i legali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno rinunciato a richiedere il rinvio, fino ad allora invocato in pendenza dei chiarimenti in sede amministrativa, con l'effetto di determinare la contestuale emissione, per i fatti contestati, di circa trecento cartelle di pagamento indirizzate ad aziende e singoli lavoratori;

a fronte di tale situazione, anche su sollecitazione dei numerosi autotrasportatori colpiti da sentenze sfavorevoli di primo grado, alcuni parlamentari della Provincia di Sondrio, tra cui il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, si sono attivati per instaurare un dialogo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di effettuare una ricognizione generale della situazione sotto entrambi i profili, amministrativo e giurisprudenziale, e di pervenire ad una sollecita risoluzione del contenzioso; a tal fine, l'Agenzia delle dogane ha interpellato nuovamente l'Avvocatura generale dello Stato (con richiesta di parere del 28 maggio 2015), per accertare se le pretese sanzionatorie dell'amministrazione fiscale possano essere riconsiderate alla luce delle citate sentenze della commissione tributaria regionale di Milano che, a parità di fatti e circostanze rispetto alle pregresse pronunce avverse agli autotrasportatori, hanno ritenuto sussistente il legittimo affidamento e la buona fede degli stessi;

rilevato, infine, che:

il percorso di dialogo e collaborazione con l'Agenzia delle dogane avviato nei mesi scorsi, anche su impulso dell'interrogante, ha permesso di chiarire alcuni aspetti della questione, evidenziando la persistente incertezza normativa a riguardo della "normalità" dei serbatoi degli automezzi e la manifesta buona fede degli autotrasportatori, già sottoposti durante il periodo in questione a puntuali controlli doganali, senza che alcuna irregolarità fosse rilevata nelle loro dichiarazioni e nelle procedure utilizzate per il rifornimento e il passaggio in zona doganale;

in particolare, nell'ambito di 2 successivi incontri svoltisi presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso la Direzione generale delle dogane è stata riconosciuta la necessità di pervenire in tempi rapidissimi a una rapida e omogenea risoluzione di tutte le controversie pendenti,

si chiede di sapere:

se, in pendenza della definizione dei giudizi innanzi alle commissioni tributarie nei confronti degli autotrasportatori che abbiano importato carburante oltre i limiti previsti dalla franchigia doganale, non si ritenga innanzitutto opportuno sollecitare l'amministrazione fiscale e le sue articolazioni territoriali affinché:

procedano ad una tempestiva rivalutazione della posizione amministrativa degli stessi autotrasportatori ogni qual volta, nell'ambito dei giudizi instaurati sulle sanzioni, emergano ulteriori elementi o nuove valutazioni degli organi giudicanti che comprovino la sussistenza dei presupposti applicativi dell'articolo 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000;

venga concessa, a fronte di motivata richiesta da parte degli operatori ed in presenza di idonea garanzia, la sospensione amministrativa della riscossione degli importi contenuti negli atti sanzionatori



fino all'esito del giudizio di primo grado;

in generale, con quali modalità il Ministero e le sue articolazioni territoriali intendano attivarsi, nei limiti delle rispettive prerogative e competenze, per pervenire ad una sollecita definizione del contenzioso, attraverso il riconoscimento in punta di fatto della buona fede degli autotrasportatori, da accertarsi caso per caso (come riconosciuto dall'Avvocatura generale dello Stato) ancorché sulla base di criteri omogenei e coerenti di valutazione, che escludano ogni disparità di trattamento;

in definitiva, se non si giudichi indispensabile un intervento del Governo, nei limiti di propria competenza, posto che l'effetto combinato dell'imposto pagamento delle accise e delle relative sanzioni, per un totale di circa 6 milioni di euro, assommato alle spese legali di difesa, sta colpendo pesantemente l'attività delle numerose aziende di autotrasporto operanti nella provincia di Sondrio e i singoli lavoratori coinvolti, esponendo le prime al rischio di fallimento e i secondi alla necessità di difendersi in giudizio dall'ingiusta accusa di contrabbando, avendo soltanto svolto il loro lavoro e avendo sempre dichiarato correttamente i rifornimenti effettuati.

(3-01959)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[LUMIA](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

dall'inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dai pubblici ministeri Amelia Luise, Francesco Del Bene e Annamaria Picozzi, sono emersi gravissimi fatti legati al malaffare e alla criminalità organizzata che hanno portato all'arresto di vari uomini politici e uomini vicini ad ambienti mafiosi, tra cui Giuseppe Bevilacqua, candidato alle ultime elezioni amministrative di Palermo e primo dei non eletti al Consiglio comunale;

grazie ai suoi rapporti con i *boss* di "Cosa nostra" Bevilacqua avrebbe gestito un certo pacchetto di voti che durante le elezioni regionali del 2012 avrebbe offerto ad alcuni candidati all'Assemblea regionale siciliana in cambio di vari favori, incarichi e finanziamenti;

inoltre, dalle indagini della Procura, sarebbe emerso che Bevilacqua avrebbe utilizzato a fini elettorali il servizio di distribuzione gratuita di generi alimentari ai poveri, gestito dal Banco delle Opere di Carità nell'ambito del Pead (programma europeo di aiuto alimentare ai bisognosi). In particolare Bevilacqua, oltre a chiedere il voto ai cittadini indigenti, avrebbe preteso da loro un contributo in denaro in cambio del pacco della spesa e, addirittura, avrebbe venduto i prodotti alimentari più costosi ad alcuni ristoratori;

al di là della indiscutibile gravità del fatto criminoso relativo al "voto di scambio", risulta particolarmente fastidioso leggere che nella commissione del crimine si sarebbero utilizzati gli aiuti ai bisognosi per accrescere il potere di controllo sull'elettorato, ovvero nei confronti di quei cittadini spesso in estreme condizioni di difficoltà economiche;

non si tratterebbe, purtroppo, di un caso isolato, ma di un fenomeno abbastanza diffuso. Molti politici senza scrupoli strumentalizzerebbero il servizio alimentare attraverso l'ausilio di associazioni e patronati a loro riconducibili e radicati nei vari quartieri di diverse città della Sicilia e dell'Italia intera a dispetto di altre realtà che operano nello stesso campo con rigore e senza alcun uso strumentale a fini politici o elettorali,

si chiede di sapere quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché siano implementati sistemi efficaci di controllo che permettano un costante monitoraggio dell'attività svolta da detti organismi in qualunque parte del Paese si trovino, al fine di prevenire, contrastare e combattere eventuali ipotesi di utilizzo improprio e anche criminoso del programma europeo di aiuto alimentare ai bisognosi e di qualsiasi altra forma di aiuto alimentare finanziato dalle istituzioni nazionali, regionali ed europee.

(4-04054)

[IURLARO](#) - *Ai Ministri della giustizia e della difesa* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: l'arresto cautelare nel 2012 di 4 militari dell'Arma dei Carabinieri di stanza a Lucera in provincia di Foggia (Giovanni Aidone, Giuseppe Sillitti, Michele Falco e Luigi Glori, militari che hanno ricevuto

negli anni enomi), ritenuti responsabili dalla procura della Repubblica di Lucera (soppressa con la riforma degli uffici giudiziari) di concorso in associazione per delinquere, estorsione e favoreggiamento (richiesta di arresto fondata su un numero di intercettazioni telefoniche ed ambientali assai rilevanti, che hanno richiesto per la loro attuazione di imponenti risorse pubbliche, umane e finanziarie), ha destato sorpresa e incredulità da parte di coloro che conoscono, e apprezzano, il valore degli arrestati;

la restrizione della libertà personale fu richiesta dal dottor Domenico Seccia (già procuratore di Lucera, ed oggi a capo della procura della Repubblica di Fermo), dal sostituto procuratore Alessio Marangelli (assegnato alla procura di Foggia) e dal dottor Severino Antonucci, allora giudice per le indagini preliminari, avallante la misura cautelare. La custodia carceraria venne disposta presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), con isolamento diurno e notturno;

la detenzione sarebbe stata a giudizio dell'interrogante erroneamente applicata, per una non corretta lettura delle intercettazioni, che ne ha stravolto il senso ed il contenuto, da parte dei 2 magistrati inquirenti e del magistrato dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari: sul punto, infatti, il tribunale di Bari nell'ottobre 2012, ha annullato, dopo circa un mese di detenzione, la misura carceraria a carico dei 4 militari per totale insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sostenuti dai magistrati e dal giudice per le indagini preliminari;

il tribunale di Bari ha dichiarato, in particolare, che "il presupposto ravvisato dal g.i.p. per l'attribuzione del fatto a titolo omissivo agli indagati è indimostrato...né il g.i.p. e né il p.m. evidenziano elementi fattuali denotanti la conoscenza da parte degli indagati dell'esistenza di estorsioni...il compendio indiziario posto a fondamento della ordinanza custodiale non appare idoneo a fondare l'applicazione della misura custodiale applicata";

i magistrati hanno quindi ricorso alla suprema Corte di Cassazione per contrastare il provvedimento emesso dal tribunale di Bari. Anche in questo caso, nel 2013, la Corte ha rigettato le posizioni dei magistrati definendole "forzature";

il procedimento penale a carico dei 4 militari celebrato presso la Corte di Assise di Foggia è stato oggetto di forte clamore mediatico, dal quale non sono estranei il dottor Seccia e al dottor Marangelli, i quali, senza alcuna osservanza del riserbo istruttorio, avrebbero persino sollecitato il Comune di Lucera a costituirsi parte civile contro i militari;

nel settembre 2013, la Corte di Assise di Foggia ha stabilito la totale insussistenza dei fatti addebitati ai carabinieri e piena sentenza assolutoria;

nel luglio 2014, anche la Corte di Assise di Appello di Bari (su richiesta dello stesso procuratore generale) ha confermato quanto già pronunciato in primo grado ed evidenziava i comportamenti lacunosi commessi dagli inquirenti;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

durante il dibattimento tenutosi presso la Corte di Assise di Foggia, con riferimento all'operato del dottor Alessio Marangelli sarebbe emerso che:

avrebbe chiesto ad un militare dell'Arma dei Carabinieri, il tenente Enrico Pozzone, con un ordine impartito oralmente, e non accolto dal militare, di simulare una rapina in danno di un indagato per installare un dispositivo di rilevamento nella vettura di quest'ultimo. Successivamente alla sua deposizione il tenente Pozzone Enrico è stato trasferito in altra sede, con conseguenze negative in termini di progressione di carriera;

avrebbe commesso gravissime illegalità, quali la compilazione di verbali falsi, contenenti false dichiarazioni, apposizione di false date e simulate presenze. Sul punto, si evidenzia che la procura della Repubblica di Lecce (funzionalmente competente a decidere dei reati attribuiti ai magistrati operanti sul territorio di Lucera), non ha ravvisato, a giudizio dell'interrogante in modo incomprensibile, reati a carico del dottor Marangelli, sebbene sia stato evidenziato che "nonostante l'apparente negazione dei fatti ad opera del dott. Marangelli, è lo stesso contenuto del "decreto" da lui sottoscritto che (sebbene con una formula meno eclatante) conferma quali fossero le azioni illecite, sia pure in forma "simulata", che il magistrato aveva ordinato verbalmente e, poi, in forma scritta di

compiere ai militari dei Carabinieri. Occorre ora verificare se il grave e certamente illegittimo comportamento del dr. Marangelli consistito nell'ordinare...anche con modalità tali da integrare, se compiute, gravissimi reati contro il patrimonio e/o contro la persona, integri o meno fattispecie di reato"; "...è pertanto evidente che nel caso di specie l'ordine dato dal dr. Marangelli esorbitasse dai confini tracciati con le massime della Suprema Corte sopra riportate. Quanto in concreto avvenuto oggetto delle specifiche doglianze del Maresciallo Sillitti e del ten. Pozzone, vale a dire l'ordine di compiere una finta rapina...certamente delinea un ordine non legittimo che quindi correttamente i militari non eseguivano, ma nonostante tutto ciò non integra una condotta penalmente rilevante...pur versandosi in ipotesi di violazione di legge difettano nel caso di specie gli altri elementi del delitto di cui all'art. 323 c.p....deve, quindi, ordinarsi l'archiviazione del procedimento con riferimento alla posizione del dr. Marangelli Alessio, la cui condotta certamente non conforme ai crismi della legittimità andrà valutata in altra sede, non integrando alcun illecito di natura penale";

è a giudizio dell'interrogante grave, ed allarmante per la credibilità della giustizia, che il dottor Alessio Marangelli abbia potuto commettere presunti illeciti senza che alcun provvedimento disciplinare sia stato sino ad oggi disposto a suo carico e che questi possa continuare ad operare, si chiede di sapere:

se al Ministro della giustizia risulti l'entità delle spese sostenute per le intercettazioni telefoniche ed ambientali per i soli procedimenti relativi alle operazioni denominate "Reset" e "Atlantic City" richieste dottor Alessio Marangelli, nel periodo di reggenza della procura della Repubblica del tribunale di Foggia da parte del dottor Domenico Seccia;

se il Ministro della giustizia, in relazione al fatto illustrato in premessa, attivi i propri poteri ispettivi presso l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;

quali siano i motivi del trasferimento del tenente Enrico Pozzone, disposto dal comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

(4-04055)

**MUNERATO** - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

i commi 707-709 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), hanno previsto un tetto alle cosiddette pensioni d'oro, introducendo un meccanismo correttivo alle previsioni di legge di cui alla riforma Fornero (decreto-legge n. 201 del 2011, art. 24, comma 2) di applicare il calcolo contributivo sulla quota di pensione derivante dalla contribuzione successiva al 1° gennaio 2012 anche per coloro che vantavano più di 18 anni di versamenti contributivi al 31 dicembre 1995;

in altri termini si è trattato di porre un tetto alle pensioni alte, onde evitare che i percettori potessero andare in pensione con addirittura il 115 per cento dell'ultima retribuzione;

i citati commi della legge di stabilità, dunque, hanno previsto il ricalcolo delle pensioni liquidate dal 1° gennaio 2012, disponendo, altresì, che le economie derivanti dal ricalcolo medesimo andassero a confluire in un apposito fondo istituito presso l'Inps, "finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti";

ad oggi non risulta all'interrogante sia stato ancora emanato il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonostante l'Istat abbia rilevato che oltre il 74 per cento dei trattamenti previdenziali ed assistenziali è al di sotto dei 1.000 euro,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quali siano i motivi che hanno impedito in 6 mesi l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ex comma 709, art. 1, della legge n. 190 del 2014, richiamato in premessa;

se siano già confluite nel fondo Inps richiamato in premessa economie derivanti dall'applicazione del

ricalcolo dei trattamenti già liquidati ai sensi dei citati commi 707 e 708 ed a quanto ammontino.

(4-04056)

[LUMIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

come emerge da notizie di stampa ("La Spezia Oggi") si rileva uno "strano" traffico di migranti che parte da varie province italiane e porta a Firenze strumentalizzando la speranza di trovare un posto di lavoro. Questo singolare flusso verso Firenze ha snodi di partenza dalla Liguria e dalla provincia di La Spezia;

l'interesse verso l'accogliente città toscana è motivato da un passaparola che sta circolando tra le comunità degli immigrati ed in particolar modo tra quella egiziana, ovvero il facile ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro. Gli egiziani, rispetto agli altri immigrati provenienti dall'Africa, sono molto organizzati e conoscono la legge italiana che regola i flussi migratori, ovvero che l'ingresso in Italia per motivi di lavoro deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei "decreti - flussi";

per il 2015 saranno a disposizione 17.850 quote, 5.500 per stranieri provenienti dall'estero e 12.350 conversioni di permessi di soggiorno. Alcuni di loro, per tali ragioni, avrebbero costituito vere e proprie agenzie di lavoro con un "reclutatore" egiziano, un'impresa individuale con sede a Firenze (titolare egiziano) ed un commercialista italiano, con le sembianze quasi di "un'associazione per delinquere" ben strutturata;

lo scopo, infatti, sarebbe quello di ottenere il permesso di soggiorno con "assunzioni fasulle". Molti egiziani, quindi, raggiungono Firenze per essere assunti, fittiziamente, da tali ditte. Molto spesso si tratta di persone che non hanno più un contratto di lavoro, oppure un permesso di soggiorno di diversa motivazione che poi trasformano in quello "per lavoro", grazie alla presentazione dei fogli di assunzione;

sembra che la società in questione, nell'arco dell'anno, assuma e licenzi un numero sproporzionato di dipendenti e che il giro di affari avrebbe coinvolto ben oltre 500 persone. Il compito dell'impresa sarebbe quello di assumere il migrante per il tempo necessario all'ottenimento del permesso di soggiorno, per poi licenziarlo subito dopo il rilascio dello stesso;

in passato, già altri casi sono venuti fuori in odor di cronaca, purtroppo indagini di questo genere, in Italia, ce ne sono molte. Aziende che in anni e anni di presunta attività non hanno mai prodotto utili né pagato tasse, continuano ad assumere e licenziare lavoratori stranieri. Così come i professionisti italiani coinvolti, nonostante le denunce all'autorità giudiziaria, continuano indisturbati la loro opera, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda verificare tali informazioni ed evitare che si creino illegali affari intorno ai flussi degli immigrati e alla loro collocazione nei territori.

(4-04057)

[DI BIAGIO](#), [MICHELONI](#), [GIACOBBE](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

come emerso da recenti approfondimenti giornalistici, sussistono in capo alle dinamiche applicative della Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni sul reddito del 1972 alcuni punti di equivoca interpretazione, che stanno sollevando molteplici criticità sul fronte dell'onere fiscale relativo ai dipendenti con cittadinanza marocchina e italiana operanti presso l'ambasciata italiana a Rabat con contratti a legge locale;

nello specifico, in Marocco, sono operativi 24 impiegati a contratto assoggettati a ritenute alla fonte dell'erario italiano, in applicazione dell'articolo 19 della citata Convenzione bilaterale: infatti l'articolo 19 prevede la potestà impositiva esclusiva all'Italia in caso di personale di cittadinanza italiana, non disciplinando la fattispecie dei cittadini marocchini e dei cittadini in possesso di terza cittadinanza, per i quali la convenzione rimanda ad un criterio impositivo concorrente, legittimando una sorta di *impassé* impositiva in ragione della quale entrambi gli Stati avrebbero la legittimità al prelievo fiscale, e prevedendo, nel caso di doppia imposizione, l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 21 della Convenzione;

risulta all'interrogante che gli impiegati a contratto che sono attualmente oggetto di accertamento

fiscale non dispongono di altri redditi e quindi per loro non trova nemmeno applicazione il meccanismo facente capo al calcolo dell'aliquota fiscale previsto dall'articolo 21 della Convenzione tra Italia e Marocco. Nello specifico, le autorità marocchine tassano il reddito percepito da lavoro dipendente degli impiegati, già assoggettato a tassazione alla fonte dall'Erario italiano. Di conseguenza non si tratta del calcolo dell'aliquota per altri redditi in Marocco, ma si tratta di una vera e propria doppia imposizione;

appare opportuno segnalare che ai sensi dell'articolo 86 del "Code Général des Impôts" del Marocco, gli impiegati che percepiscono un solo stipendio, corrisposto da un unico datore di lavoro, non sono tenuti ad effettuare la dichiarazione annua del reddito perché essa è a cura del datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 156 dello stesso "Code Général des Impôts" del Marocco (legge imperativa), tutti i datori di lavoro operanti in Marocco sono tenuti ad assolvere al compito di sostituto d'imposta, dovendo operare alla fonte le ritenute previste per legge. Dai contatti avuti *in loco* non risultano esservi rappresentanze straniere accreditate sul territorio del Marocco che invitino i propri impiegati ad assolvere in maniera autonoma i doveri fiscali derivanti dall'assoggettamento a fiscalità dello stipendio;

come risulta da ultima risposta del vice ministro Lapo Pistelli (prot. n. 1151/85954 del 23 aprile 2015) all'interrogazione a risposta scritta 4-07571 (presentata da Marco Fedi), si conferma che di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze è stato formalmente proposto che l'inquadramento delle remunerazioni del personale a contratto in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari italiane, benché erogate in funzione di un rapporto di lavoro dipendente, fosse ascrivibile all'art. 19 (funzioni pubbliche) della suddetta convenzione e non all'art. 15 (lavoro dipendente) in base al quale invece l'amministrazione fiscale del Marocco tassa dette remunerazioni. Negli scambi quindi con le autorità marocchine, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, era stato chiesto alle medesime se concordassero con tale punto di vista;

come riscontro, il Ministero degli affari esteri marocchino ha chiesto alla parte italiana di proporre un nuovo testo che possa risolvere l'equivoco. Risulta all'interrogante che l'eventuale proposta non sia ancora pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

l'eventuale accettazione dell'interpretazione dell'amministrazione fiscale del Marocco che voleva tassare tali remunerazioni in base all'articolo 15 (lavoro dipendente sulla base della residenza), non solo è contro lo spirito della convenzione che tende ad evitare la doppia imposizione, perché tutte le remunerazioni del personale a contratto sono soggette alla fonte dall'erario italiano, ma vengono implicate anche le remunerazioni del personale a contratto a legge italiana;

nel 2012 le autorità marocchine hanno assunto la decisione di provvedere con un assoggettamento fiscale esclusivo del personale a contratto di cittadinanza marocchina, imponendo il pagamento delle imposte e degli arretrati relativi agli ultimi 5 anni ed escludendo l'ipotesi di ricorrere a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione in materia di meccanismi di compensazioni in caso di doppia imposizione;

a seguito della citata decisione da parte delle autorità di Rabat, come è stato evidenziato dal vice ministro degli esteri *pro tempore* Dassù in occasione del riscontro ad un atto di sindacato ispettivo sul medesimo argomento "l'amministrazione ha interessato il dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia che, il 18 novembre scorso (2013) ha chiesto formalmente alle autorità Marocchine l'avvio di una procedura amichevole per giungere ad un'interpretazione condivisa del testo convenzionale. Contestualmente l'Ambasciata d'Italia a Rabat sta esercitando i suoi buoni uffici al fine di ottenere la riduzione o la dilazione dei debiti pregressi";

malgrado le suddette dinamiche, non si è giunti ad alcuna rettifica della norma, mentre di contro, negli ultimi giorni il prelievo fiscale di cui alle citate decisioni è diventato ingiuntivo, con notifiche di pignoramenti e cartelle esattoriali trasmesse dalle autorità locali ai lavoratori, che, vale la pena segnalarlo, percepiscono retribuzioni particolarmente basse;

risulta all'interrogante che dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia stata segnalata la necessità di riunire in tempi celeri un tavolo di consultazione tra esperti marocchini e

italiani, al fine di chiarire in via definitiva la configurazione dell'assoggettabilità dei contrattisti locali al fisco marocchino, alla luce della confusione normativa sollevata dalla suddetta Convenzione;  
al fine di operare il chiarimento normativo di cui premessa sarebbe auspicabile operare una revisione della Convenzione, prevedendo, nello specifico che, in deroga al paragrafo uno dell'articolo 19 della convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, siano esonerati nello Stato di soggiorno, in virtù degli usi internazionali e delle disposizioni della medesima convenzione, trattamenti, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che in uno dei due Stati contraenti afferiscono al personale del rango diplomatico dell'ambasciata che presta servizio sul territorio dell'altro Stato, così come al personale non diplomatico assunto direttamente dall'ambasciata o dai suoi servizi esterni che ne costituiscano parte integrante, sussistendo la condizione che tale personale abbia la nazionalità del primo Stato,

si chiede di sapere:

se si intendano predisporre iniziative volte ad individuare soluzioni urgenti che, nelle more della revisione delle disposizioni della Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, consentano di sospendere l'esecutività del prelievo fiscale da parte del fisco marocchino;

quali siano le risultanze del confronto attualmente avviato con le autorità marocchine sul tema in oggetto;

come si intenda intervenire sulla Convenzione di cui in premessa, al fine di superare l'equivoco interpretativo relativo all'articolo 19.

(4-04058)

**BOTTICI, PAGLINI, PUGLIA** - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con prot. n. 3543 del 28 marzo 2013, in esecuzione della determina n. 194 del 21 marzo 2013, è stato pubblicato il bando disciplinare relativo al "Concorso di Progettazione in due fasi per la Riqualficazione del sistema Piazze del Capoluogo" del comune di Monsummano Terme (Pistoia);

gli elementi salienti del bando e delle linee guida risultano i seguenti: a) tutto il sistema delle piazze è stato oggetto di studio da parte dell'Università di Firenze, facoltà di Architettura, e la relazione conclusiva di tale studio, i piani quotati ed i rilievi dei fronti delle facciate sono allegati al bando in modo che la progettazione possa trarre spunti e basarsi sulla storia architettonica della città; b) l'ambito di intervento riguarda il complesso delle piazze del capoluogo di Monsummano Terme, e comprende le piazze Ferdinando Martini, Giuseppe Giusti, Piazza Amendola, Piazzetta San Carlo, Piazza del Popolo, Piazza IV Novembre, con riferimento anche alle riverberazioni sulle vie di accesso a tali piazze: Toti, Mazzini, Boninsegni, Matteotti eccetera; c) la soluzione progettuale dovrà tenere presente la necessità di ritrovare collocazione per i posteggi del mercato, con eventuali modesti scostamenti; d) il monumento del poeta Giuseppe Giusti deve essere mantenuto nella omonima piazza ed adeguatamente valorizzato; e) deve essere valutata l'eventualità di prevedere percorsi ciclabili; f) è necessario riordinare l'assetto della circolazione e il sistema della sosta, prevedendo forme di parziale pedonalizzazione della piazza Giusti, lato sud e considerando l'accesso da via Matteotti come tratto d'accesso veicolare alla Piazza in cui prevalgono le ragioni dei pedoni; g) la progettazione dovrà prevedere una fontana od altro elemento che richiami l'acqua; h) il progetto potrà prevedere la collocazione di piccole quantità di piante, arboree od arbustive, in modo da poter favorire la permanenza delle persone nella piazza durante il periodo estivo; i) occorre ripensare il sistema dell'arredo urbano per dargli riconoscibilità, identità e renderlo omogeneo ed adeguato alle diverse funzioni che caratterizzano ciascuno spazio specializzato e prevedere la possibilità di collocare *dehors*, indicandone specifiche tipologie; l) è necessario consentire l'accesso dei veicoli, ma in modo che il transito avvenga a velocità moderata, e liberando parte di piazza Giusti dal parcheggio veicolare; m) a piazza del Popolo occorre ridisegnare l'assetto del verde e dei piani stradali, valorizzare la presenza del teatro Yves Montand e del fianco dell'oratorio San Carlo, riorganizzare l'assetto viario ed il parcheggio; n) a piazza Amendola è necessaria la sistemazione del piano pavimentato e della



vegetazione, con previsione di possibilità di sosta e fruibilità pedonale, con eliminazione degli stalli di sosta;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

al termine del concorso di progettazione, con determina n. 27 del 21 gennaio 2014 è stata approvata la graduatoria finale, dalla quale risulta primo classificato R.T.P., con capogruppo lo studio dell'architetto Marco Bigozzi di Milano e mandanti lo studio dell'architetto Massimo Bigozzi, lo studio dell'architetto Marco Migliore e la società Coprat Società Coop;

con prot. n. 4551 del 24 marzo 2014 è stata richiesta, con osservazioni ed integrazioni, ai vincitori del concorso di progettazione la trasmissione dei documenti integrativi necessari all'approvazione del progetto ed alcune modifiche al progetto stesso;

con prot. n. 8044 del 27 maggio 2014 sono pervenute al protocollo dell'ente le integrazioni richieste;

con delibera di Giunta comunale n. 12 del 12 febbraio 2015 è stato approvato il progetto preliminare di riqualificazione del sistema delle piazze del capoluogo certificandone la conformità al vigente strumento urbanistico;

non sono state eseguite la VIA (valutazione impatto ambientale) e la VAS (valutazione ambientale strategica);

con delibera di Giunta comunale n. 34 del 26 marzo 2015 è stato approvato il piano degli obiettivi 2015 dove, al punto 10, si indica la "Nuova area Mercatale", ovvero la volontà di predisporre un nuovo regolamento e nuove posizioni dei banchi del mercato in esplicita previsione di inizio del progetto di riqualificazione delle piazze cittadine e, al punto 14 del piano stesso, si indica: "Progettazione definitiva ed esecutiva ed affidamento lavori" entro ottobre del primo stralcio relativo a piazza Amendola con circa 200.000 euro già nel piano delle opere;

l'amministrazione comunale nel bando si è riservata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le priorità nel programma annuale delle opere pubbliche, di affidare in via prioritaria al vincitore del concorso l'incarico della progettazione, anche per singoli lotti funzionali, definitiva e/o esecutiva ed eventualmente anche la direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, senza stabilire nello stesso bando il relativo corrispettivo come previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006, art. 99, comma 5;

le aree oggetto di intervento e modifiche sostanziali risultano tutelate ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 recante "Protezione delle bellezze naturali", poi abrogata e sostituita prima dal decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", successivamente dal decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche e integrazioni;

la legge regionale Toscana n. 65 del 2014 recante "Norme per il governo del territorio" ed in particolare gli articoli 58, 59, 60, 134, 151, 152, 153, 154 e 155 disciplinano nel piano paesaggistico PIT (piano indirizzo territoriale) la tutela di dette aree, in ossequio degli articoli 131, 133, 135, 143 e 145 del codice dei beni culturali, prevedendo sanzioni per i trasgressori;

considerato inoltre che a giudizio degli interroganti:

la commissione esaminatrice del concorso piazze non ha i requisiti prescritti per le commissioni paesaggistiche contenute nel codice e nella legge regionale Toscana n. 65 del 2014;

l'area oggetto di intervento e modifiche sostanziali di cui al progetto approvato è compresa nelle invarianti strutturali del piano strutturale vigente normato con particolare attenzione in quanto soggetta a vincoli;

l'area oggetto di intervento e modifiche di cui al progetto approvato è compresa nella zona A2.1 che individua il nucleo originario del capoluogo, come normato dal regolamento urbanistico vigente di cui all'art. 53 e nello specifico si indica che "non sono ammessi interventi che modificano pregiudicano il valore storico artistico di opere e manufatti di arredo esterno, di valore comprese le aree pertinenziali scoperte (cancellate, edicole, pozzi, fontane, cippi, statue, muri di sostegno e recinzione, pavimentazioni, giardini, parchi, eccetera)";

considerato infine che a quanto risulta agli interroganti:

"La norma tuttavia non esonera l'ente locale dall'obbligo di munirsi di autorizzazione paesaggistica, il cui omesso rilascio configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004" (Corte di cassazione, Sez. III penale, 16 gennaio 1996; in relazione all'articolo 8, comma 13, decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88). Non a caso la norma procedurale invocata rinvia alla validazione di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 il quale prescrive che sia verificata "l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto" (quindi anche l'autorizzazione paesaggistica). L'assenza della citata verifica rende illegittima la deliberazione di approvazione ai fini urbanistici sostitutiva del permesso di costruire; quindi mancando l'autorizzazione paesaggistica l'inizio dei lavori integra il reato ex articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

qualora l'approvazione del progetto non sia stata preceduta dall'autorizzazione ai fini paesaggistici, essa risulta illegittima, anche se l'autorizzazione potrà essere acquisita successivamente, in via di sanatoria (purché prima dell'inizio dei lavori, in quanto diversamente la sanatoria non è pacifica anzi, di norma, è preclusa); fino ad allora (o col diniego dell'autorizzazione) il progetto non sarà realizzabile e l'inizio dei lavori sarà sanzionato per effetto dell'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ma non sotto il profilo strettamente urbanistico, per i motivi espressi;

inoltre, l'approvazione del progetto, con la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'articolo uno, della legge n. 1 del 1978 (ora abrogata), comporta un mutamento di qualità del bene sul quale l'opera deve sorgere; per cui deve essere necessariamente preceduta, laddove occorre, dall'autorizzazione ai fini paesaggistici, senza la quale il progetto non è realizzabile, né tale illegittimità è suscettibile di essere sanata dal successivo rilascio di quest'ultima autorizzazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 aprile 1996, n. 462);

a parere degli interroganti è tuttavia possibile l'acquisizione tardiva dell'autorizzazione paesaggistica che, se non sana il vizio della deliberazione illegittima, consente una nuova deliberazione di approvazione del progetto, ai fini della fattibilità, in quanto è escluso che l'aver omesso un nulla osta, acquisito in ritardo (purché effettivamente, non solo potenzialmente), possa impedire per sempre la realizzazione dell'opera pubblica compatibile con il vincolo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare le opportune iniziative al fine di verificare il rispetto delle normative nazionali e regionali, delle prescrizioni in materia di tutela dei beni architettonici e paesaggistici, in materia urbanistica regionale (PIT) e comunale (piano strutturale e regolamento urbanistico) nonché la legittimità dell'incarico da parte degli organi comunali della redazione del progetto definitivo ai progettisti ritenuti vincitori del concorso, in quanto hanno redatto un capitolato di spesa su un progetto di larga massima e non su un conforme progetto esecutivo approvato dagli organi istituzionali di legge, ed anche in contrasto col bando di concorso.

(4-04059)

[FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#), [SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [Maurizio ROMANI](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [CERONI](#), [VACCIANO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BUCCARELLA](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la legge n. 210 del 25 febbraio 1992 e successive modificazioni prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, nonché al personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto infezione da HIV (human immunodeficiency virus) o da epatite virale durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezioni da HIV o epatiti virali;

il Parlamento, ammettendo una responsabilità pubblica, ha riconosciuto un sostegno economico ai suddetti cittadini resi fisicamente o psichicamente menomati tramite la legge del 1992 che ha riconosciuto ai contagiati, a titolo di solidarietà, il diritto a un indennizzo che prescinde dal risarcimento del danno in conseguenza del contagio. Si tratta di un assegno bimestrale, compreso tra i 500 e i 700 euro al mese a seconda della gravità dei danni subiti. La volontà del legislatore è stata, a giudizio degli interroganti, parzialmente compromessa e la vicenda che riguarda i soggetti danneggiati



da sangue infetto prosegue ormai da oltre 20 anni in quanto numerose vittime ancora sono in attesa di risarcimento;

più recentemente, con l'art. 27-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è stata prevista una "procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie";

il comma 1 del citato articolo, in particolare, prevede che ai soggetti, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa sia riconosciuta una equa riparazione determinata nella misura di 100.000 euro per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di 20.000 euro per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;

considerato che:

a giudizio degli interroganti le somme destinate alla equa riparazione sono assolutamente esigue e non possono essere definite una equa riparazione;

nell'anno 2007 lo Stato italiano aveva avviato un'analoga procedura volta ad addivenire ad una transazione delle cause civili pendenti in materia di danni da trasfusioni di sangue o emoderivati o da vaccinazioni (leggi n. 222 del 2007 e n. 244 del 2007), mentre a distanza di anni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di adesione a transazione (19 gennaio 2010) tale procedimento non si è ancora concluso e la generata situazione di immobilità è stata portata anche all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo;

considerato inoltre che:

molti emodanneggiati che hanno fatto domanda di adesione alla transazione prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, ad oggi non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte del Ministro della salute, né di accoglimento, né tantomeno di rigetto della domanda stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda informare i soggetti danneggiati da sangue infetto riguardo allo stato delle loro domande di risarcimento e, nel caso, avvisare immediatamente e senza indugio qualora dovessero accedere positivamente alla transazione;

quali misure di propria competenza intenda adottare al fine di reperire le risorse necessarie ad incrementare le dotazioni finanziarie disponibili e di conseguenza le somme destinate ai soggetti danneggiati da sangue infetto.

(4-04060)

[BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [CATALEO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a parere degli interroganti:

in data 16 maggio 2015, in occasione del comizio tenuto dal *leader* della Lega Nord, Matteo Salvini, a Massa, si sono verificati fatti gravissimi a danno di alcuni cittadini che manifestavano il proprio dissenso nei confronti dell'esponente leghista;

come documentato da alcuni video amatoriali pubblicati dalle testate giornalistiche "Corriere della Sera" e "la Repubblica" *on line*, oltre che come riportato da numerosi quotidiani e agenzie di stampa locali, un gruppo di manifestanti, dopo essersi trovati di fronte a un cordone della Polizia che gli impediva di avvicinarsi al luogo dove si stava svolgendo il comizio leghista, è stato violentemente ed immotivatamente caricato da alcuni agenti in tenuta antisommossa;

come si evince chiaramente dalle riprese, nel momento in cui alcuni cittadini inermi e privi di qualsiasi protezione fisica venivano aggrediti senza alcun motivo nel corso di 2 cariche condotte dagli agenti di polizia con numerose manganellate, i manifestanti non erano affatto numerosi e stavano protestando pacificamente il proprio dissenso (alcuni di loro, come testimoniato dalle immagini, si erano "armati" tutt'al più di gommoncini e materassini da spiaggia per protestare contro le politiche sull'immigrazione portate avanti dalla Lega Nord);

le cariche a giudizio degli interroganti risultano palesemente immotivate, anche perché in quell'istante

i manifestanti non stavano forzando il cordone della Polizia e non era in corso alcun lancio di sassi, bastoni o di qualunque altro oggetto nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine, tanto è vero che dalle riprese si evidenzia il tentativo di alcuni funzionari della Polizia di fermare gli uomini antisommossa e di riportarli indietro;

durante le cariche, come si apprende dai mezzi di stampa e dai video trasmessi sul *web*, Silvano, un uomo di mezza età che stava manifestando insieme al figlio, veniva brutalmente aggredito e picchiato dagli agenti di polizia con manganellate, alcune delle quali lo colpivano perfino sulla testa procurandogli profonde ferite lacero-contuse;

dalle riprese si vedrebbe l'uomo, sanguinante e con i calzoncini calati, trascinato a forza dagli agenti presso il blindato della Polizia, mentre un paramedico, presente sul posto, si fa avanti per prestargli soccorso, venendo però bloccato senza motivo dai poliziotti che gli impediscono di avvicinarsi al manifestante;

Silvano verrà poi trasportato con un'ambulanza locale al pronto soccorso dove gli saranno applicati numerosi punti di sutura al capo. Oltre a lui e al figlio, anche altri manifestanti hanno riportato diverse ferite e contusioni a seguito delle cariche della polizia;

a giudizio degli interroganti la gravità di quanto accaduto a Massa avrebbe richiesto un immediato intervento del Ministro in indirizzo, che al momento non risulta essersi verificato;

considerato inoltre che:

dopo un lungo processo di rinnovamento iniziato dagli incidenti del G8 di Genova del 2001, la Polizia ha varato un nuovo regolamento operativo, una sorta di testo unico adottato a maggior garanzia dei cittadini e che coinvolge tutti gli addetti alla sicurezza e all'ordine pubblico;

il principio su cui si basa il regolamento è quale debba essere l'utilizzo dei mezzi di coazione e fino a dove sia necessario l'uso della forza: la prima regola sta nell'evitare il più possibile il contatto fisico tra gli addetti alla sicurezza e i manifestanti, perché quello che conta nei cortei e nelle manifestazioni è cercare di non trovarsi in situazioni di scontro;

il messaggio che la nuova regolamentazione tiene a diffondere tra gli operatori della sicurezza è che lacrimogeni, cariche e manganelli, debbano essere l'*extrema ratio*, cioè a tutto vantaggio del dialogo, della trattativa e della mediazione;

ogni forza politica responsabile è tenuta a non "gettare benzina sul fuoco" e ad agevolare la determinazione delle modalità più sicure per l'esercizio della libertà di riunione e di manifestazione in un contesto di regole certe. A quest'esigenza in Parlamento anche il Movimento 5 Stelle si è mostrato sensibile, proponendo l'emendamento 10-*bis*.1 all'atto Senato n. 1079, che era volto ad attribuire la possibilità al Ministero dell'interno di valutare, con propri provvedimenti, l'obbligo di utilizzo di un codice identificativo per gli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico, affinché fossero identificabili (emendamento che è stato respinto);

la tematica dell'identificabilità delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico è assai controversa. Tempo fa lo stesso Ministro dell'interno *pro tempore* Cancellieri e il defunto capo della Polizia Manganelli si dichiararono disponibili a ragionare a patto che le modalità non mettessero in pericolo l'incolumità dei singoli agenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se risulti da chi sia stato impartito l'ordine di caricare il gruppo di manifestanti e quali siano le ragioni a fondamento della decisione;

quali iniziative intenda intraprendere, qualora non risultino motivate ragioni all'intervento delle forze dell'ordine, nei confronti dei poliziotti coinvolti relativamente all'eventuale comportamento violento assunto;

se non ritenga opportuno rimuovere il responsabile in campo delle operazioni di quel giorno per scarsa attitudine al comando e se risulti che i suoi uomini, abbiano aggredito i manifestanti, rispondendo a precisi ordini;

se e quali misure di propria competenza intenda assumere per evitare che episodi a parere degli

interroganti gravissimi, come quello descritto possano ripetersi;  
quali iniziative intenda assumere per attuare anche in Italia il "codice europeo per l'etica della polizia" del Consiglio d'Europa, rafforzando così l'immagine delle forze di Polizia come istituzione trasparente e al servizio dei cittadini;  
se abbia assunto o intenda adottare iniziative in merito al raggiungimento dell'obiettivo dell'identificabilità degli agenti mediante esposizione visibile del numero di matricola.

(4-04061)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6a Commissione permanente*(Finanze e tesoro):

3-01959, del senatore Del Barba sull'applicazione della normativa doganale europea in materia di franchigia dei dazi relativamente al trasporto di carburanti;

*7a Commissione permanente*(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01958, della senatrice Bottici ed altri sulla tutela del complesso Terme del Corallo a Livorno.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-04052, del senatore Di Biagio.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 458<sup>a</sup> seduta pubblica del 3 giugno 2015, a pagina 21, alla settima riga dell'intervento del senatore Buccarella, sostituire le parole: "l'Atto Senato 421" con le seguenti: "l'Atto Senato 1421".

## 1.5.2.2. Seduta n. 461 (pom.) del 09/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 461a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015

Presidenza del presidente GRASSO,  
indi della vice presidente LANZILLOTTA  
e del vice presidente GASPARRI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LAN-S, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dà lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 4 giugno.

Sul processo verbale

[FALANGA](#) (CRi). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) (CRi). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

Sulle modalità di composizione delle Commissioni permanenti

**MUSSINI** (*Misto-MovX*). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MUSSINI** (*Misto-MovX*). Signor Presidente, recentemente questo Senato è stato interessato da una discussione che riguardante la composizione delle varie Commissioni permanenti. Con una decisione presa da lei, signor Presidente, in riferimento agli articoli del Regolamento e all'interpretazione data nel 2011 dalla Giunta per il Regolamento, è stato impedito alla sottoscritta di partecipare, come membro permanente, ai lavori della 7a Commissione, in quanto risultante allora composta da senatori in un numero tale per cui la Presidenza ha rilevato che avrebbero potuto esserci scompensi e squilibri tra maggioranza e opposizione rispetto ai numeri corrispondenti nell'Assemblea.

Osservo che, nel frattempo, la senatrice D'Onghia è stata sostituita proprio oggi dal senatore Davico. Osservo anche che è stata aggiunta la senatrice Merloni, come rappresentante aggiunto e non sostituito per il Gruppo per le Autonomie, portando, quindi, il numero dei membri della Commissione permanente a ventisei, di cui quindici di maggioranza e undici di opposizione.

Siccome stiamo affrontando un provvedimento sicuramente molto importante per la Commissione istruzione, che tra l'altro ha visto, proprio oggi, un'espressione di parere non del tutto favorevole da parte della Commissione affari costituzionali, vorrei capire, signor Presidente, che cosa devo pensare adesso, io che sono stata esclusa dalla Commissione istruzione, dopo che in questa Commissione è stata creata una supermaggioranza in una proporzione veramente sorprendente: 15 a 11, quando all'epoca era di 14 a 12 e si supponeva che il senatore Di Maggio avrebbe potuto non corrispondere agli intenti del Governo e che quindi nella Commissione ci sarebbe stata di fatto una parità di 13 a 13. Io la pregherei, prima che si passi al voto degli emendamenti in Commissione, di risolvere questa questione, perché a questo punto mi domando quale potrebbe essere la riflessione all'esterno di quest'Aula e quale potrebbe...

**PRESIDENTE.** Senatrice, la posso interrompere? Chiaramente, il problema è alla massima attenzione della Presidenza. Quella decisione valeva nel momento in cui è stata presa e nella situazione che lei stessa ha rappresentato, quella cioè di una parità tra maggioranza e opposizione; naturalmente, ciò non toglie che, mutate le circostanze, si può procedere a una rivalutazione. Questo è quindi ovvio, se oggi la situazione è mutata.

Vorrei altresì precisare che non c'era niente di personale, perché il suo Capogruppo poteva certamente

sostituire un componente della Commissione con la senatrice Mussini. Il problema, quindi, era questo, e non era personalizzato sulla senatrice Mussini. Ribadisco comunque che, mutate le condizioni, si possono avanzare nuovamente delle istanze di assegnazione.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Sì, non vorrei sentirmi dire a questo punto...

PRESIDENTE. Faccia fare l'istanza al suo Capogruppo e avrà la risposta che è giusto che ci sia ai sensi del Regolamento.

#### **Discussione dei disegni di legge:**

[\(859\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) *FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) *MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) *STUCCHI. - Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) *GINETTI. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Relazione orale) (ore 16,41)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Il relatore, senatore Cucca, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[CUCCA](#), relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, preannuncio che la complessità del tema mi imporrà di consegnare il testo completo della relazione affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[CUCCA](#), relatore. La ringrazio, signor Presidente. È tuttavia necessario svolgere alcune considerazioni.

Il disegno di legge approvato quale testo unificato dalla Commissione giustizia giunge in Aula dopo un intenso lavoro di discussione e di confronto serrato su un tema estremamente importante sul quale una decisione era attesa praticamente da tutti. Poiché il tempo è tiranno, desidero ringraziare da subito, a prescindere dall'esito finale della discussione, tutti i colleghi della 2a Commissione che hanno dato un importante contributo alla stesura del testo proposto all'Aula; mi sia altresì consentito un ringraziamento non di maniera anche ai funzionari della 2a Commissione, dottor Cavallucci e dottor Smurra, per le elevatissime professionalità e competenza con cui hanno supportato i lavori della Commissione stessa e, se mi consentite, anche per la pazienza con cui hanno sopportato la mia persona.

Con la sua approvazione, il Senato introduce e disciplina i reati di omicidio stradale e nautico e di lesioni personali stradali e nautiche e dà finalmente risposta a un'esigenza di giustizia estremamente diffusa nell'opinione pubblica, di fronte al ripetersi incessante di tragici episodi di sinistri stradali determinati soprattutto da soggetti che si mettono alla guida di veicoli a motore sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, cagionando la morte o lesioni a persone incolpevoli, che spesso casualmente si trovavano nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Si dà quindi inoltre risposta anche a quelle vicende relative a fattispecie molto ricorrenti di violazione delle norme del codice della strada.

Di fronte al fatto che il sistema vigente troppo spesso non è stato capace di offrire sanzioni adeguate alla gravità dei fatti, si è diffusa nell'opinione pubblica la necessità di un nuovo sistema sanzionatorio che, da un lato, punisca con pene adeguate i responsabili di fatti così gravi, impedendo anche che essi possano rimettersi alla guida poco dopo il verificarsi dell'evento. Dall'altro lato, si è diffusa l'esigenza che il nuovo sistema svolga anche un efficace ruolo di deterrenza e di prevenzione.

Al riguardo, tuttavia, mi preme sottolineare che, quando il provvedimento entrerà in vigore, il percorso non potrà considerarsi concluso. In questa sede è infatti necessario sottolineare che rimane la necessità che si svolga una adeguata opera di prevenzione ed educazione che induca finalmente il cittadino a comprendere che le norme dettate dal codice della strada non sono norme di serie B ma, anzi, sono norme il più delle volte dettate dall'esigenza della salvaguardia dell'incolumità personale ed altrui.

Si tratta, in sostanza, di far comprendere a tutti che mettersi alla guida di un veicolo su una strada pubblica equivale ad impugnare un'arma, il cui uso sconsiderato può provocare effetti letali, pur in presenza della massima perizia nel suo utilizzo. In questo senso, auspico pure che, oltre a una capillare campagna di sensibilizzazione e di educazione, vengano incrementati i controlli da parte delle Forze di polizia.

È necessario altresì fare presente fin da subito che sono stati proposti diversi emendamenti che prevedono lo stralcio, o meglio la soppressione della parte del testo che prevede l'omicidio nautico. In effetti, i testi originari dei disegni di legge prevedevano solo la figura dell'omicidio stradale, e solo successivamente è stata introdotta anche quella dell'omicidio nautico.

A parere del sottoscritto, ma sarà poi l'Assemblea a decidere l'esito di quegli emendamenti, l'accoglimento della proposta di soppressione della parte riguardante la nautica potrebbe essere utile, dato che il Senato, nel novembre 2014, aveva già approvato il disegno di legge delega per il riordino del codice della nautica da diporto, attualmente all'esame della Camera dei deputati. In tal modo, si potrebbe ottenere il risultato di un provvedimento più agile e snello e inquadrato nel sistema della circolazione stradale, regolato dal codice della strada, lasciando sempre, al fine di ottenere una corretta inquadratura sistematica, che le figure dell'omicidio nautico siano previste e regolate dall'emanando codice della nautica da diporto, evidentemente con l'auspicio che esso venga approvato nei tempi più brevi possibili, in maniera tale da dare anche continuità al percorso che noi oggi stiamo tracciando.

Non mi soffermerò sul contenuto degli articoli, se non in maniera breve. Nel merito, è opportuno sottolineare che all'articolo 1 si introduce la figura autonoma del cosiddetto omicidio stradale e nautico, attualmente, sempre inquadrata nell'ambito della colpa, punito con la reclusione da otto a dodici anni, quando esso sia compiuto da persona che si metta alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nell'ipotesi in cui l'omicidio sia stato cagionato mediante la commissione delle condotte imprudenti citate nel suddetto articolo (perché ne vengono enucleate delle altre, con una pena inferiore, punita da sette a dieci anni), in tutti questi casi, quando l'omicidio sia stato cagionato mediante la commissione di questa condotta, ma la morte non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione dell'agente, la pena è diminuita.

L'ultimo comma del nuovo articolo codicistico prevede un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma con il limite massimo di diciotto anni.

Si novella poi l'articolo 590-*bis* del codice penale, che egualmente prevede una figura autonoma delle lesioni personali stradali e che è speculare all'articolo 589-*bis*, che introduce l'omicidio stradale. Vengono previsti anche degli aumenti di pena, qualora le lesioni siano gravi o gravissime. Di contro, quando le lesioni sono lievi, le pene vengono diminuite.

Discorso a parte merita il caso della fuga, che è quello che più coinvolge e interessa le vicende delle quali ci stiamo occupando, perché spessissimo i conducenti dei veicoli coinvolti si danno alla fuga e

vanno via. In questo caso, sempre perché il provvedimento possa spiegare un effetto di deterrenza e prevenzione, si è previsto d'introdurre una circostanza aggravante nel caso appunto in cui il conducente si dia alla fuga. Ovviamente, il sensibile aumento della pena nei confronti del responsabile del sinistro che venga individuato dopo essersi dato alla fuga rende più rischioso scappare.

Il nuovo articolo 590-*quater* del codice penale tratta della comparazione e del computo delle circostanze e stabilisce un divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti che siano diverse da quelle di cui agli articoli 98 (fatto commesso da un minore imputabile) e 114 del codice penale (contributo di minima importanza del concorrente nel reato). Al di fuori di queste ipotesi, non è prevista la comparazione, quindi è stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti. È previsto inoltre, con l'articolo 590-*quinquies*, che alla condanna ovvero alla sentenza di patteggiamento consegua la revoca della patente di guida e di quella nautica.

Con riguardo all'omicidio stradale e nautico, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida, dopo che gli sia stata revocata, ma che per effetto per esempio della riabilitazione sia venuto meno l'effetto della revoca: nel provvedimento si stabilisce che l'interessato non possa conseguire nuovamente la patente sostenendo il nuovo esame di guida prima che sia decorso un limite di tempo che va dai quindici ai trent'anni, a seconda dei casi e delle circostanze specifiche nelle quali l'evento si è determinato. Altrettanto accade, nello stesso sistema di revoca della patente e quindi d'impossibilità di conseguirla, per quanto riguarda le lesioni personali stradali: il termine, in questo caso, va da cinque sino a dodici anni.

Il tema della revoca della patente è stato estremamente discusso ed ha aperto un profondo dibattito sia in Commissione sia nei mezzi di comunicazione. Si è parlato diffusamente del cosiddetto ergastolo della patente, la cui introduzione era stata richiesta da molti. Senonché, tale misura non avrebbe potuto conciliarsi con i principi del nostro sistema, peraltro recepiti anche da numerose sentenze della Corte europea, che non ammettono provvedimenti definitivi o più comunemente perpetui: essi non passerebbero al vaglio della legittimità costituzionale. Si pensi appunto a questo: lo stesso ergastolo, quale pena principale, è ammesso soltanto perché è espressamente previsto che, con il decorso del tempo e la concomitanza di altri requisiti oggettivi e soggettivi, il condannato possa comunque riacquistare la libertà. Nel caso che ci occupa, come ho detto, con la concessione della riabilitazione, anche l'eventuale ergastolo della patente cesserebbe i propri effetti e l'interessato potrebbe conseguire la nuova patente di guida.

Per ovviare a questi inconvenienti, la Commissione ha preferito stabilire la misura della revoca della patente associandola tuttavia all'impossibilità di sostenere un nuovo esame per il suo conseguimento prima che sia trascorso, come ho già detto, un determinato lasso di tempo (che va da quindici a trent'anni, nel caso dell'omicidio stradale, e da cinque a dodici anni nel caso delle lesioni stradali gravi o gravissime). In tal modo, si è introdotto un sistema estremamente rigoroso, ma soprattutto certo, per evitare che chi si rende responsabile di fatti tanto gravi, dopo un breve periodo, possa rimettersi alla guida di un veicolo.

L'articolo 3 contiene modifiche di coordinamento al codice penale, mentre l'articolo 4 del disegno di legge reca modifiche in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. Questa è un'altra novità, un principio assolutamente innovativo introdotto dalla norma, che prevede che chi si rifiuta di sottoporsi agli esami per stabilire lo stato d'ebbrezza alcolica o di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sia coattivamente sottoposto ai prelievi biologici per gli accertamenti. Ovviamente, si rispettano i diritti di difesa mediante tutti gli accorgimenti già previsti nel nostro sistema del codice di procedura penale. In questo modo avremo però la possibilità di effettuare gli accertamenti e di non consentire a chi si rende responsabile di tali reati di sottrarsi agli stessi, rendendo quindi vana la norma.

L'articolo 5 del disegno di legge reca modifiche di coordinamento al codice di procedura penale. In primo luogo, il comma 1, alla lettera *a*), inserisce un'ulteriore lettera all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso di omicidio stradale, mentre per quanto riguarda il delitto di lesioni colpose stradali è previsto l'arresto facoltativo.



Le disposizioni successive recano norme di coordinamento con il codice della strada. A questo riguardo voglio confermare che si è resa evidente la necessità di un'adeguata revisione anche delle norme del codice della strada che - voglio ripeterlo - è già in discussione presso l'8a Commissione permanente del Senato. In questo senso sarà necessario svolgere anche un'opera di coordinamento tra il nuovo sistema che si sta introducendo nel codice penale con il provvedimento in esame e le ipotesi sanzionatorie previste dal codice della strada, anche dopo la riforma. Nella normativa in esame c'è già una previsione riguardante il codice della strada, la quale stabilisce che, nel caso di omicidio stradale, la patente venga sospesa con provvedimento prefettizio fino a cinque anni e che tale termine possa essere anche raddoppiato fino a dieci, nel caso sia intervenuta una sentenza non definitiva di condanna, al fine di evitare che - come purtroppo accade abbastanza sovente - il responsabile di fatti tanto gravi si possa rimettere alla guida in tempi brevi. Una volta che la sentenza sarà diventata definitiva scatteranno le sanzioni e le pene di cui ho parlato in precedenza, ovvero la revoca della patente e l'impossibilità di sostenere un nuovo esame prima che sia decorso un determinato lasso di tempo. L'articolo 7, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento di cui ci occupiamo è di estrema importanza come ho già avuto modo di dire, perché è atteso da tanto tempo e in troppi avevano ormai perso la speranza che esso venisse mai approvato. Evidenzio dunque l'importanza di tale tema e la condivisione diffusa con cui è stato trattato: tengo ancora a sottolineare questo aspetto, perché da parte di tutte le forze politiche in Commissione, pur con sfumature diverse, che sono assolutamente fisiologiche, era sentita l'esigenza di dare a tutta questa materia un nuovo inquadramento e credo che, con questo provvedimento, stiamo dando una risposta all'esigenza di giustizia diffusa. Auspico quindi che il provvedimento venga approvato nei tempi più brevi possibili. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

**LUMIA (PD).** Signor Presidente, questo è un momento importante della vita parlamentare. È uno di quei momenti in cui il Parlamento si mette in sintonia con il Paese e si apre alle istanze migliori, che sono giunte da tante realtà, dalle famiglie e dalle associazioni.

Collegli, l'assenza della previsione del reato di omicidio stradale ha causato un immenso dolore nella nostra società. Ci sono tante vite spezzate, che non sono state mai adeguatamente valutate in termini di rigorosa giustizia, con costi umani e sociali notevolissimi e - perché no? - anche con elevatissimi economici. Ecco perché da più parti si è levato un grido di dolore forte e intenso, ma che è stato accompagnato anche da suggerimenti progettuali interessanti. Ha fatto bene il Parlamento a rompere gli indugi e a non nascondersi dietro alcuni *cliché* e ad alcuni istituti classici del nostro diritto penale, soprattutto in materia di colpa. Esso ha saputo trovare, senza sfigurare il nostro codice, le soluzioni più moderne e adeguate per affermare che l'omicidio stradale deve trovare piena cittadinanza all'interno del nostro sistema penale e codicistico.

Ringrazio il relatore e tutti i Gruppi per l'attenzione e per il lavoro certosino con il quale si è scavato al fine di individuare le migliori soluzioni tecniche e convergere con le associazioni e con l'opinione pubblica che, nel frattempo, incalzavano perché si potesse procedere velocemente.

Finalmente abbiamo individuato le soluzioni più adeguate, con l'introduzione nel codice penale, all'articolo 589-*bis*, del nuovo reato di omicidio stradale e nautico. In questo modo, cari colleghi, sarà possibile evitare che si determini quella situazione scandalosa per la quale finora chiunque uccideva qualcuno per guida in stato di ebbrezza, o addirittura sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, oppure facendo manovre particolarmente pericolose, spericolate o indegne, rischiava di incorrere nella pena minima di due anni di reclusione, per cui di fatto non vedeva il carcere. Questo ora non sarà più possibile.

Cari colleghi, il messaggio ai cittadini è molto chiaro: chi è in condizione di passività, in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope non deve guidare. Nel caso in cui una

persona in tali condizioni si ponga ugualmente alla guida e produca un danno, cagionando lesioni gravi o addirittura la morte di una persona, sarà sottoposto a norme rigorosissime: per quanto riguarda specificamente l'ipotesi dell'omicidio colposo, è prevista la pena della reclusione da otto a dodici anni. Allo stesso modo, chi è in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o chi ha fatto un uso smodato di alcol non deve mettersi alla guida: nel caso in cui, ponendosi alla guida, cagioni lesioni o la morte di qualcuno, sarà sottoposto a sanzioni penali severe. Nel caso dell'omicidio colposo, anche in questa ipotesi è prevista la pena della reclusione da otto a dodici anni.

Colleghi, con le norme che stiamo esaminando si interviene anche contro coloro che, esercitando professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose, si pongano alla guida con uno stato di ebbrezza alcolica - con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro in questo caso - o in una condizione di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. In questa ipotesi la pena della reclusione per omicidio colposo va da sette a dieci anni.

Come diceva poco fa il relatore, cari colleghi, si è intervenuto altresì nei confronti di chi cagiona danni alla vita delle persone, con lesioni anche gravi, attraverso l'utilizzo dei mezzi nautici. Sul punto c'è stata una discussione in Commissione che ha portato ad inserire una disciplina specifica nel testo in discussione oggi in Aula. Naturalmente ci sarà la possibilità di valutare meglio la questione, intervenendo anche su alcuni emendamenti: infatti, essendo in corso una riscrittura del codice della navigazione, è necessario raccordare il nostro lavoro con quello che, soprattutto alla Camera, si sta portando avanti, per evitare sovrapposizioni e fare in modo che il Parlamento nel suo insieme sappia dare sistematicità ed organicità al proprio intervento. Sarà dunque sottoposta all'attenzione del Parlamento - in questo caso dell'Aula del Senato - la possibilità di mantenere o mettere da parte nel provvedimento in esame il riferimento al diritto nautico.

Colleghi, gli interventi si sono indirizzati anche a fare in modo che vi sia finalmente una risposta molto seria alla fuga, vale a dire a quell'atteggiamento vigliacco, ma spesso anche voluto e cinico di chi pensa che, attraverso la fuga, si possano addirittura o paradossalmente avere dei benefici, vista la natura del nostro codice. Questo non sarà più possibile: è stato previsto infatti un combinato disposto per dire chiaramente a chi fugge, a chi non assiste e non interviene, facendo il proprio dovere di cittadino responsabile, che sarà soggetto a pene severissime.

Si è intervenuto anche sulle pene accessorie: mi riferisco, in particolare, alla sospensione della patente, intorno alla quale si è svolta una discussione molto laboriosa. Da questo punto di vista ci si è dovuti muovere anche tenendo conto dei vincoli costituzionali che abbiamo di fronte, senza naturalmente far riferimento al vincolo costituzionale per avere un atteggiamento remissivo. La soluzione che è stata trovata prevede la revoca e la sospensione della patente, con la necessità di sottoporsi a nuovi esami per poterla riacquistare, con tempi molto lunghi e rigorosi: si può arrivare in alcune situazioni fino a trent'anni.

Pertanto, anche da questo punto di vista viene lanciato un messaggio molto chiaro e netto. Ecco perché, onorevoli colleghi, la discussione svolta in Senato e conclusasi il 20 maggio, la capacità di mettere insieme i cinque testi dei disegni di legge, la disponibilità ad individuare le migliori soluzioni sono una risorsa per questa Assemblea perché consentono di qui a poche ore di arrivare finalmente all'approvazione del testo e di trasmettere alla Camera dei deputati un lavoro ben fatto, in grado di diventare legge al più presto e di poter dire che il Parlamento si è messo in sintonia con la società, ha ascoltato il dramma e il dolore di molte famiglie e dice chiaramente agli italiani che si volta pagina perché la guida deve diventare responsabile e chi non si sottopone a questa responsabilità incorrerà nel rigore della legge, una legge severa, puntigliosa e precisa, in grado di raggiungere i migliori risultati.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Colleghi, rivolgiamo un saluto alle studentesse e agli studenti del corso di diritto parlamentare presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Siena che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 859-1357-1378-1484-1553 (ore 17,05)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

**STEFANI (LN-Aut).** Grazie, signor Presidente.

Alex, 2 giugno 2011, Vicenza: morto a ventiquattro anni a causa di un altro ragazzo che guidava la propria vettura in stato di ebbrezza e contromano. Nell'arco di ventiquattro ore, colpita da un dolore insuperabile, la madre si suicida.

Il ragazzo che ha provocato l'incidente, ad oggi, è stato condannato in primo grado a tre anni e otto mesi ed è in fase di impugnazione e attualmente ha scontato solo venti giorni di arresti domiciliari. Alla fine, forse, ha subito solo l'oltraggio di essere condotto in manette al momento dell'arresto.

Ma questo caso, il caso di Alex, non è nient'altro che uno fra i mille che sono stati registrati fra il 2008 e il 2012: su 35.000 sinistri provocati da conducenti alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati registrati 1.000 morti e 35.000 feriti.

Dopo anni, arriviamo in quest'Aula a discutere del reato di omicidio stradale. Forse un po' in ritardo. Abbiamo cominciato a parlarne l'estate scorsa in Commissione dove sono state svolte anche delle audizioni, ma il provvedimento giunge solo ora all'esame dell'Aula del Senato quando, a nostro avviso, poteva essere affrontato prima e, probabilmente, con la stessa metodologia. È un ritardo che offende le vittime della strada. Basti pensare al caso del ragazzo vicentino che ho appena menzionato; certamente, il responsabile della morte di Alex non subirà la condanna in conseguenza dell'approvazione di questo provvedimento.

Episodi come questo si verificano quotidianamente, gravissimi drammi che qualcuno potrebbe liquidare dicendo che si è trattato di una disattenzione, o che forse si è bevuto un bicchiere di birra o di whisky, ma quei bicchieri hanno provocato una morte ed è difficile che i familiari, gli amici possano capire, tollerare, perdonare un fatto come questo.

In Italia forse è mancata una cultura della criminalità stradale.

Nella mia professione di avvocato ho assistito a processi per omicidi colposi con guida in stato di ebbrezza e, credetemi, le pene attualmente sono molto lievi. Effettivamente, con il provvedimento in esame forse si può arrivare a conseguenze serie, non solo per il gusto punitivo, per pura voglia di vendetta: chi è abituato a mettersi al volante in stato di ebbrezza o quando sa di aver bevuto, non lo deve più fare. Deve essere previsto un divieto assoluto per cui chi guida non deve bere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Questo forse appartiene ad altre culture. Ma in Italia? Questo fenomeno da noi è considerato quasi con permissività. Invece si deve arrivare effettivamente alla tolleranza zero, che per noi dovrebbe valere anche per le pene accessorie. Infatti, il disegno di legge attualmente varato dalla Commissione, che registra aspetti altamente positivi, a nostro avviso avrebbe dovuto prevedere effetti punitivi ancora maggiori, soprattutto sotto il profilo delle sanzioni amministrative.

Il Gruppo della Lega Nord già da tempo sostiene si debba parlare - anche se la terminologia è poco tecnica - di "ergastolo della patente". Quando qualcuno si mette alla guida in stato di ebbrezza deve sapere che se provoca un sinistro da cui deriva la lesione o la morte di una persona, questo qualcuno non deve guidare mai più nella sua vita. Di fronte ad una norma così, magari qualcuno ci pensa anche prima. L'abbiamo proposto come emendamento. Il testo attuale prevede sicuramente una revoca della patente ma poi la possibilità di rifare la patente, magari a distanza di quindici, venti o trent'anni, a seconda della casistica. Ebbene, noi riteniamo invece che debba esservi un «no» definitivo nei confronti di chi provoca questo tipo di sinistro. Costui non deve più avere la patente e di fronte a sé

deve avere la prospettiva della pena carceraria.

Il Gruppo della Lega Nord, soprattutto nel settore della giustizia, sostiene ampiamente che le pene devono esistere, essere decisamente rigorose e certe. (*Applausi del senatore Candiani*). Dobbiamo dar vita ad un sistema in cui chi commette un reato deve sapere a cosa va incontro e la normativa deve essere applicata con estremo rigore, con estrema serietà e con estrema responsabilità. Solo così potremo magari vedere un mondo migliore. Ricordiamoci, è finito il tempo di fare ricreazione e andare in macchina allo stesso tempo. Ricordiamolo: tolleranza zero.

Vedremo ora se in sede emendativa vi sarà la possibilità di migliorare ulteriormente questo testo che ben venga ma, signori, per il Gruppo della Lega Nord è un po' troppo tardivo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

**ORELLANA** (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo provvedimento si intende introdurre nel codice penale nuovi reati: omicidio stradale, omicidio nautico, lesioni stradali e lesioni nautiche. Sono reati che vengono commessi ogni giorno in Italia in gran quantità ma, in genere, non sanzionati adeguatamente. L'attuale codice della strada e quello della navigazione sono evidentemente insufficienti.

L'attenzione poi che si ha su questi delitti è altalenante: incidenti particolarmente gravi hanno grande risalto mediatico ma tanti altri, altrettanto meritevoli di attenzione e di condanna passano sotto silenzio. Si tende a pensare così che siano situazioni ineluttabili, che sia stato il destino a uccidere una persona di cui leggiamo distrattamente il nome sul giornale. Invece no. La responsabilità è direttamente imputabile a chi guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze

stupefacenti. Non è il fato, non è il caso a uccidere, sono gli uomini con le loro azioni. Ecco le ragioni che ci spingono a inserire questi nuovi reati nel codice penale.

Andando all'esame del testo oggi qui in Aula, questo esame mi porta a considerazioni contrastanti. Da una parte questo testo dovrebbe riuscire a sanzionare in modo significativo chi procura, guidando un veicolo a motore, la morte o lesioni ad altri utenti della strada, e in questo senso dovrebbe e potrebbe diventare un serio deterrente per diffusi stili di guida irresponsabili che non tengono in dovuto conto le possibili e, ahinoi, altamente probabili conseguenze. Da un altro punto di vista però questo testo effettua alcune scelte assolutamente discutibili e che mi auguro nel corso della votazione degli emendamenti verranno modificate.

L'identificazione dei reati di omicidio stradale e di lesioni stradali indica una chiara specificità. Questo aspetto è già di per sé un passo avanti nel combattere l'uso irresponsabile, ma forse è meglio dire criminale, delle automobili e delle motociclette.

La guida sotto l'influsso dell'alcol o di droghe e la guida a elevatissima velocità sono comportamenti che, con alta probabilità - direi quasi con certezza - potranno produrre conseguenze nefaste. Le sanzioni previste sono però definite con due differenti intervalli di pena: da otto a dodici anni piuttosto che da sette a dieci. Differenze che, dal mio punto di vista, non hanno alcuna ragione di essere. Si distingue infatti fra un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro, sanzionato con una pena da otto a dodici anni, e quello fra 0,8 e 1,5 grammi per litro, per cui la sanzione prevista è fra sette e dieci anni; nel primo caso, anche se si scegliessero i riti alternativi, si arriverebbe certamente ad una pena detentiva, nel secondo caso questo non è più certo.

Ribadisco che non concordo assolutamente con questa differenziazione. Ricordo che l'attuale codice della strada vieta di guidare con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro e che già cinque anni fa con la legge n. 120 del 2010 si erano intraprese azioni per prevenire la guida in stato di ebbrezza. Infatti questa legge del 2010 ha reso obbligatoria dal 13 novembre di quell'anno, per tutti i locali che somministrano alcolici, la cui attività si protrae oltre la mezzanotte, l'esposizione delle tabelle alcolemiche, che a molti di noi sarà capitato di vedere. Le tabelle devono essere affisse all'entrata, all'interno e all'uscita del locale e i gestori dei locali devono tenere a disposizione dei clienti uno strumento per la misurazione del tasso alcolemico. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e

all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica.

Leggendo queste tabelle si evince che con un tasso alcolemico fra 0,9 e 1,5 grammi per litro si ha sensazione di disorientamento e di confusione mentale. Mi domando: vogliamo davvero che chi guida con questi sintomi abbia una pena ridotta?

Nello stesso intervallo fra 0,9 e 1,5 grammi per litro si possono avere - sempre secondo questa tabella - i seguenti sintomi: compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo, comportamenti socialmente inadeguati, linguaggio mal articolato, alterazione dell'equilibrio, compromissione della visione, della percezione di forme, colori e dimensioni. Si tratta, in definitiva, della descrizione di una persona semplicemente ubriaca e per quale ragione dovremmo concedere una pena inferiore se questa persona si mette alla guida e uccide qualcuno? Non leggo la descrizione dei sintomi di chi supera il tasso di 1,5, che è ancora più grave, ma già questa differenziazione fra il superamento degli 0,8 grammi per litro e il superamento di 1,5 grammi per litro del tasso alcolemico la ritengo del tutto fuori luogo.

Un altro aspetto che mi trova fortemente critico è la mancata introduzione della guida distratta dall'uso improprio di apparecchiature elettroniche. È oramai una abitudine molto diffusa quella di guidare e contemporaneamente inviare sms, scrivere su WhatsApp o navigare su Internet usando *smartphone* e *tablet*; questa abitudine è pericolosissima e ha procurato già tanti incidenti mortali. È un'abitudine da combattere e sradicare completamente. Sembra invece non vi sia percezione diffusa delle conseguenze che questo tipo di guida può procurare. È assolutamente necessario introdurre questa fattispecie nel testo che approveremo non solo per l'aspetto sanzionatorio, ma anche perché agisca da deterrente.

Passando agli aspetti positivi, ben venga invece la sanzione per chi cagiona la morte guidando a velocità elevatissima. Chi, ad esempio, guida superando i 100 chilometri orari in un centro urbano è cosciente di star mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri: se l'evento luttuoso poi avvenisse, la sanzione deve essere assolutamente adeguata.

Nella categoria degli aspetti condivisibili di questo testo vi è sicuramente anche l'aggravante per chi fugge dal luogo dell'incidente, omettendo quindi di prestare soccorso. Non è giusto che chi, pur avendo cagionato la morte per la sua guida irresponsabile, si ferma comunque a prestare soccorso sia punito allo stesso modo del vigliacco che fugge dal luogo dell'incidente e spera così di sfuggire alle proprie responsabilità.

Ho tralasciato sinora un altro aspetto controverso: l'introduzione dei reati di omicidio nautico e di lesioni nautiche. La differente realtà cui si riferiscono - mare, laghi e fiumi al posto della strada, solo per fare un esempio - mi spinge a ritenere che una differente trattazione andrebbe fatta per queste situazioni; difficoltà oggettive nel rilevare la velocità dei natanti, ad esempio possono inficiare le pur buone intenzioni di un testo riferito a questi nuovi reati.

In conclusione, con questo testo ritengo che si possano raggiungere due obiettivi: sanzionare adeguatamente chi uccide o ferisce attuando volontariamente comportamenti esecrabili e criminogeni e fungere da deterrente affinché questi comportamenti non si ripetano. Entrambi gli obiettivi hanno un effetto educativo: nel primo caso nei confronti del reo, tramite la sanzione penale e l'eventuale pena detentiva, nel secondo caso nei confronti di tutti gli automobilisti, che devono prendere coscienza e consapevolezza della responsabilità che si prendono ponendosi alla guida. (*Applausi del senatore Vacciano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borioli. Ne ha facoltà.

**BORIOLI (PD).** Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, a commento di questo provvedimento spenderò alcune riflessioni schematiche e per punti.

La prima riflessione è la seguente. Ringrazio il relatore e la Commissione per un lavoro importante che oggi consegna all'Aula un provvedimento che, come è stato ricordato, è molto atteso. Esso è molto atteso perché corrisponde ad una domanda di giustizia intorno ad una fattispecie che da troppi anni ha

provocato in questo Paese ormai molti morti e molte vittime, senza ottenere un'adeguata sanzione che fosse in grado di corrispondere a questa domanda di risarcimento, anche morale, da parte delle famiglie.

È vero, come ha detto qualcuno, che, per alcuni aspetti, oggi noi possiamo dire che questo provvedimento arriva anche troppo tardi, quando la conta delle vittime e dei morti è ormai molto, ma molto consistente. Però - me lo si lasci dire all'Aula - menomale che questo Governo e questa legislatura pongono finalmente fine a questo *vulnus* grave, laddove altre legislature ed altri Governi che hanno avuto molto più tempo per provvedere ancora non lo avevano fatto. Credo che, anche in quest'Aula, ci voglia chiarezza nel raccontare ai cittadini come si svolgono e come si sono svolte le cose.

La seconda riflessione che voglio fare riguarda l'apprezzamento per l'equilibrio del testo che viene oggi consegnato all'Aula. Sappiamo che ci sono ancora emendamenti che riguardano l'ipotesi di stralcio della parte che ha a fare con il codice nautico. Naturalmente, su questo tema non mi esprimo direttamente, ma mi pare che alcune delle osservazioni che ha fatto il relatore abbiano una loro rilevanza e, se l'Aula ne vorrà tener conto, credo che si potrà comunque, in sede di definitiva approvazione del codice nautico, eventualmente procedere allo stralcio di questa parte dal testo oggi in esame. Tuttavia, come dicevo, voglio lodare e apprezzare il punto di equilibrio che questo testo ha raggiunto, perché, così come è importante registrare che questo provvedimento risponde ad una domanda di giustizia che sale dalla società e dalle famiglie italiane, allo stesso modo, non è facile quando si legifera, a partire anche da comprensibili moti di emozione e di coinvolgimento successivo, tenere un punto di equilibrio che non faccia debordare la normativa verso approdi che, in qualche misura, mettano in discussione i pilastri fondamentali del nostro diritto, che, insieme alla severità delle sanzioni, sono naturalmente rappresentati anche dal tentativo del recupero delle persone.

Qui c'è l'ultimo punto, che mi pare molto rilevante e che ha introdotto il senatore Cucca nella sua relazione, su cui vorrei concludere il mio intervento. Siamo in procinto di passare - penso dovremmo fare in fretta (lo dico essendo relatore di quel provvedimento in Commissione lavori pubblici) - all'esame del nuovo codice della strada, che, come si sa, è stato già approvato nell'altro ramo del Parlamento. È chiaro, signor Presidente e cari colleghi, che se vogliamo che questa importante nuova normativa (che rende più severe le pene e che le accompagna con pene accessorie molto rilevanti) possa produrre - come mi auguro e come accaduto, ad esempio, con la normativa contro il fumo nei locali pubblici - una normativa sanzionatoria, ma anche pratiche e comportamenti positivi, non possiamo affidare la risposta soltanto alla pur sacrosanta e rilevante parte che attiene all'applicazione della pena e del codice penale in cui questi reati vengono oggi introdotti. Se non vogliamo trasformare la responsabilità di cui diamo prova oggi in irresponsabilità nella messa in atto di un diverso comportamento quando ci si mette alla guida, è molto importante che nel codice della strada siano contestualizzate quelle misure che hanno a che fare con la riorganizzazione dello spazio stradale, a cominciare dall'ambito urbano, che è quello in cui più frequentemente, peraltro, si verificano incidenti mortali causati da comportamenti come quelli che le modifiche contenute nella normativa in esame introducono. Allo stesso modo, occorre porre maggiore attenzione - questo è forse un limite nel testo del codice della strada oggi licenziato dalla Camera dei deputati - a tutta la parte che riguarda l'addestramento delle persone (soprattutto di quelle giovani, dei neopatentati) alla pratica della guida. Lo dico perché credo che, oltre all'importante lavoro che facciamo oggi, affrontando in Aula l'esame di questo provvedimento, che introduce sanzioni severe - sacrosantamente severe - nei confronti di chi si rende responsabile della morte e delle lesioni gravi alla vita altrui in maniera irresponsabile, sia altrettanto importante che noi sappiamo agire anche sul fronte della cultura, della formazione e della prevenzione, perché questo è lo scopo. Io credo che per primi il relatore, il rappresentante del Governo e tutti noi ci auguriamo che l'introduzione di questa nuova normativa produca il minor numero possibile di persone condannate, costrette al carcere e alla revoca della patente per questi comportamenti, non perché non le si punisca quando danno luogo a comportamenti così lesivi, ma perché si contiene il numero di coloro che a questi comportamenti danno atto.



Mi auguro quindi che si possa procedere in questa direzione e credo di poter rinnovare, in questo senso, il mio assoluto apprezzamento per il lavoro che la Commissione, il relatore e il Governo hanno svolto in questa circostanza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 17,25)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (CRI). Signora Presidente, devo premettere al sottosegretario Ferri, rappresentante del Governo in Aula, che da questo momento, per quanto mi riguarda, vi è un'opposizione motivata, ma comunque direi anche moderata, nel senso di poter condividere, quando sono condivisibili, quei provvedimenti di legge che ci vengono dalla maggioranza o dal Governo. Con questo intendo dire che ci sono tanti modi di fare opposizione; io ritengo di voler percorrere la strada di un'opposizione che sia tecnica, che sia ragionata, che sia motivata e che sia anche per un certo verso collaborativa, per correggere taluni errori che talvolta si commettono nello stendere un provvedimento di legge che va ad incidere sulla vita e il quotidiano dei cittadini.

Devo esprimere ancora un ringraziamento al senatore Cucca, relatore del provvedimento, il quale è partito da un primo originario testo che presentava una serie di incoerenze e di anomalie; devo dargli atto di aver saputo accogliere, con grande senso di responsabilità, un emendamento a mia prima firma, il quale, cominciando da una sistemazione dottrinarina corretta dell'originario provvedimento ed intervenendo poi su altre questioni, in qualche modo riusciva a far emergere un testo più o meno coerente. Tuttavia sono rimasti degli errori, e di questo mi dispiaccio (di qui ad un attimo ne elencherò qualcuno), su cui sicuramente interverrà la Corte costituzionale, come già ha fatto nel caso di altri provvedimenti. Ricordo ad esempio la legge Cirielli e il tema del vincolo al giudice volto ad impedire la comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti; tale vincolo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale. Credo che i giudici della Corte dovranno risolvere tale errore anche nel caso di questo provvedimento, perché è stato commesso di nuovo.

Nell'insieme devo dire che è diffusa nella pubblica opinione, come tra gli operatori della sicurezza stradale e del diritto, l'idea di un'inadeguatezza delle norme penali vigenti in tema di omicidio colposo quando derivante da condotte di guida. Al di là del fenomeno complessivo dell'infortunistica stradale, ciò che desta maggiore allarme è la crescita di sinistri gravi con morti e feriti causati da chi si pone alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Vi sono naturalmente delle cause sociologiche (diffusione del consumo di alcool tra i giovani, crescita della presenza di immigrati spesso sospinti all'abuso di alcol dal disagio sociale e psicologico nel quale vivono) che ci debbono interrogare sul piano degli strumenti per la diffusione di un'educazione stradale e della lotta alle dipendenze. Occorre, però, anche ripensare gli strumenti repressivi in una prospettiva di più efficace prevenzione sia generale, che speciale. Il punto di maggiore criticità della norma attuale, ovvero dell'articolo 589 del codice penale, è rappresentato dalla circostanza che il responsabile venga punito in tutti i casi di omicidio derivante dalla violazione di norme comportamentali fissate dal codice della strada a titolo esclusivamente di colpa, nel presupposto, dunque, che l'evento mortale non sia mai effettivamente voluto dal conducente.

Ebbene, prevedere una sanzione forte per chi si mette alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti ci fa allontanare dal campo della colpa e ci avvicina a quello del dolo e quindi del delitto doloso. Per il caso dell'omicidio stradale non possiamo mai arrivare ad affermare l'ipotesi di un delitto doloso, e quindi di un omicidio volontario, ma, con effetti sanzionatori molto forti, possiamo avvicinarci ad educare chi si mette alla guida in determinate condizioni, affinché capisca che con quel suo comportamento è vero che non vuole l'evento morte, ma è vero anche che vuole porsi in una condizione e in una situazione tale per cui l'evento morte può capitare. È in questo gioco di avvicinamento il punto centrale della norma.

Io, per la verità, avevo presentato un disegno di legge - lo ricorderà il senatore Cucca - che interveniva, piuttosto che sull'articolo 589, sull'articolo 586 del codice penale. Devo dire che questa mia costruzione - che continuo a ritenere la più corretta e valida - è stata anche condivisa da altri colleghi; mi riferisco, ad esempio, alla senatrice Stefani e ad altri colleghi della Lega Nord. Vi è stato, cioè, chi

ha inteso intervenire sull'articolo 586 del codice penale e non sul 589, cioè sull'evento morte come conseguenza di altro delitto. Questa mia sistemazione non è stata accolta e ritengo che questo sia stato un errore tecnico, ma la norma, così come licenziata, in ogni caso raggiunge l'obiettivo di sanzionare in maniera più efficace chi si pone alla guida di un veicolo nelle condizioni che ho poc'anzi indicato.

Senatore Cucca, c'è qualche incoerenza nel provvedimento. Era previsto che la stessa pena riservata a chi si pone alla guida sotto l'effetto di droghe si applicasse anche a chi si rifiuta di sottoporsi all'alcol test: tale previsione è stata eliminata. Per la verità, su questo punto ora esprimo il mio dissenso. Infatti, comparando questa fattispecie a quella in tema di disconoscimento o riconoscimento di paternità, è stato sempre affermato che il diniego a sottoporsi al test del DNA costituisce prova di paternità, a meno che non vi siano giustificati motivi, come recita la norma in quella fattispecie. Ebbene, anche in questo caso si poteva ripetere la medesima situazione, cioè fare in modo di prevedere che se, senza giustificato motivo, il soggetto si rifiuta di sottoporsi all'alcol test, praticamente questo rifiuto poteva rappresentare una prova concreta della sua colpevolezza.

Si irrobustiscono tutte le norme del codice della strada e si arriva al punto - su questo faccio appello al Sottosegretario, perché è un magistrato - di prevedere nel disegno di legge in esame qualcosa che nel nostro codice è già previsto come delitto. Come fanno due norme concernenti la stessa fattispecie delittuosa a prevedere due sanzioni diverse? Onorevole Sottosegretario, mi riferisco all'omissione di soccorso, che già è prevista come condotta delittuosa dall'articolo 189 del codice della strada. Noi in questo caso affermiamo che chi omette di soccorrere, cioè chi va via (è la stessa cosa in punto di sostanza) dopo aver causato l'incidente senza fermarsi incorre nell'ulteriore sanzione. Ebbene, o si deve abrogare l'articolo 189 del codice della strada, oppure in qualche modo bisogna trovare un adeguato collegamento tra le due norme. Io credo che i giudici risolveranno il problema in sede di applicazione della norma, ma è evidente che lo faranno applicando o l'una o l'altra; non vi può essere un cumulo di sanzioni previste da due norme per una medesima fattispecie delittuosa. Questo è uno dei punti.

Vi è poi un altro tema e anche in questo caso faccio appello all'esperienza, alla professionalità e alla preparazione del Sottosegretario. Ebbene, come dicevo poc'anzi, in merito alla comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, nel momento in cui in una norma si afferma che non si può operare questa sorta di equiparazione, si crea un vincolo al magistrato giudicante, il quale non ha più la discrezionalità di valutare le varie circostanze ed eventualmente compararle l'una all'altra. In proposito vi ricordo e ricordo a me stesso che è già intervenuta la Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 105 del 2014, la quale, seppur in altra materia (si parla di prescrizione e di ex legge Cirielli), ha censurato il legislatore colpendolo con l'incostituzionalità della norma laddove ha previsto che al giudice era impedito di operare una comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. Disturberemo ancora la Corte per questa ragione.

Passando poi all'esame del profilo sanzionatorio amministrativo, signori colleghi, si è parlato di vent'anni. Ho sentito poc'anzi la rappresentante della Lega Nord, onorevole Stefani, affermare che vent'anni di tempo non sono sufficienti al soggetto incorso in un incidente stradale dal quale è conseguita una morte per essere riabilitato. La senatrice Stefani parlava di ergastolo della patente.

Vedete, io vi comprendo, perché voi parlate sull'onda emotiva di una società che, in questi giorni, negli ultimi mesi e negli ultimi anni, parla di omicidio stradale da sanzionare con dieci, venti o trent'anni di reclusione. Signori, ma l'esagerazione non fa bene. Noi qui abbiamo equiparato le pene, anche se io riconosco che era necessario un intervento che le rendesse più efficaci, considerando che in precedenza, dopo il fermo, i responsabili dell'incidente venivano immediatamente liberati. Quindi, c'era sì bisogno di un irrigidimento delle pene, ma non di arrivare a pene equiparabili a quelle previste per l'estorsione e per reati gravissimi.

Tra poco ci renderemo conto di ciò che stiamo facendo. Ci vorrà qualche anno per comprendere che per i reati contro la pubblica amministrazione abbiamo previsto delle pene che sono esagerate, ma in un quadro di diritto penale e di codice penale che non è più equilibrato: il furto in appartamento è punito in modo di gran lunga inferiore rispetto a un incidente stradale, senza che questo neanche causi



la morte. Ebbene, il furto in appartamento è una violenza che il cittadino subisce nella propria dimora, e nel Nord Italia questi sono casi che si verificano quotidianamente.

Stiamo perdendo di vista una sistemazione organica del nostro codice: lo abbiamo fatto con la prescrizione per i reati di corruzione; l'abbiamo fatto per i reati contro la pubblica amministrazione; oggi lo stiamo facendo per il cosiddetto omicidio stradale. Questo termine per la verità è anche nuovo, ma del tutto inutile perché, per quanto ci siamo avvicinati all'omicidio volontario, attenzione, non perdiamo di vista che siamo sempre nell'ambito dell'omicidio colposo. Noi avevamo già un articolo che prevedeva l'omicidio colposo: bastava semplicemente, per queste fattispecie, aumentare le pene, ma aumentarle in maniera adeguata.

In un primo momento, come il senatore Cucca certamente ricorda, nel testo non era prevista neanche la distinzione tra il tasso alcolemico fino a 0,80 e fino a 1,5, laddove nel codice della strada questa previsione era presente. Ebbene, noi stavamo predisponendo una norma che presentava due diverse soluzioni sulla base della stessa ipotesi. Devo riconoscere, e per questo motivo io l'ho ringraziato, che su questo punto il senatore Cucca mi ha ascoltato e ha condiviso che occorreva distinguere le due fattispecie. Sotto il profilo degli effetti, è scientificamente provato che avere un tasso alcolemico di 0,5, 0,6 o 0,7 per taluni soggetti abituati all'uso di alcol, o che lo bevono ordinariamente, non fa perdere la lucidità e la capacità anche di guidare un veicolo. Se si verifica l'incidente, dunque, questo può essersi verificato per altre cause, e non per il tasso alcolemico di 0,6 o 0,7. I relatori hanno accolto parzialmente questi miei rilievi, e hanno operato una distinzione prevedendo due diverse pene per i due diversi tassi.

Concludendo, meglio qualcosa d'imperfetto che niente: lo dirò poi in dichiarazione di voto, ma anticipo che voteremo questo provvedimento e vedremo gli emendamenti. I miei emendamenti sono inspiegabilmente spariti, essendo passato da un Gruppo ad un altro (cosa per la verità che non ho apprezzato da parte degli Uffici), in ogni caso, farò mio qualche emendamento presentato da altri senatori, interverrò anche su questi ed anticipo che in dichiarazione di voto il nostro Gruppo annuncerà voto favorevole al provvedimento, auspicando che possa essere migliorato nel corso del dibattito e dell'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

**ALBANO (PD).** Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, i tristi fatti di cronaca di cui troppe volte veniamo a conoscenza, riguardanti incidenti mortali sulla strada, causati spesso da conducenti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, lasciano tutti noi fortemente indignati di fronte ad un uso spregiudicato ed inconsapevole dei veicoli, che cagiona la morte di uomini innocenti.

Si tratta sicuramente di un tema che necessita di attente riflessioni, che devono condurre all'introduzione di espedienti che limitino il più possibile episodi di questo tipo. Vorrei esprimere il mio pensiero positivo sulla proposta di legge che vuole introdurre una nuova fattispecie di reato, quella dell'omicidio stradale. L'intento sarebbe quello d'introdurre un maggior deterrente per chi guida un veicolo violando le norme del codice della strada attraverso l'inasprimento delle pene e la creazione di una fattispecie di omicidio autonoma, rispetto a quella disciplinata dagli articoli 575 e 589 del codice penale.

È bene specificare che la materia è già disciplinata nel nostro ordinamento e, come spesso accade in Italia, basterebbe soltanto applicare le leggi già esistenti, senza bisogno di legiferare ulteriormente, generando ancor più confusione. Il codice penale vigente prevede infatti che l'omicidio colposo compiuto in violazione del codice della strada venga punito con la pena della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme su una disciplina della circolazione stradale da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni.

Si tratta di pene sostanzialmente eque, anche in considerazione del fatto che l'omicidio colposo aggravato può condurre ad una condanna fino a dodici anni di reclusione. Nel caso in cui il giudice accertasse che l'evento morte sia stato causato da un soggetto che, pur non volendo cagionarlo, se l'è

rappresentato come conseguenza possibile della propria condotta e, invece di bloccare la propria azione, in considerazione di tale eventualità, l'ha posta in essere accettando il rischio che l'evento paventato si verificasse, l'omicidio sarebbe a tutti gli effetti doloso, sussistendo appunto l'elemento psicologico del dolo eventuale. È evidente quindi che, nei casi in cui un soggetto non rispettasse i limiti di velocità, accettando il rischio di causare un incidente stradale da cui possa derivare la morte di un uomo, il giudice che ritenesse sussistere l'elemento soggettivo del dolo eventuale potrebbe - e dovrebbe - infliggere una condanna per omicidio doloso. Purtroppo, nonostante in alcuni casi più gravi i giudici di merito abbiano ritenuto di dover ravvisare gli estremi dell'omicidio volontario, sotto il profilo del dolo eventuale, la Cassazione non ritiene mai configurabile l'omicidio doloso, applicando sempre l'istituto della colpa cosciente. Sarebbe stata auspicabile una maggiore attenzione da parte della magistratura nei confronti della criminalità stradale ed un'adeguata applicazione delle norme di legge già esistenti nel nostro codice penale, che fornisce tutti gli strumenti per applicare una pena alta ai pirati della strada e non presenta alcuna lacuna normativa in materia.

La mancata applicazione delle leggi già esistenti, com'è avvenuto nella maggior parte dei casi, determina la necessaria introduzione di una nuova ipotesi di omicidio, quello stradale, che prevede un notevole inasprimento delle pene. Nonostante l'accertamento dell'esistenza del dolo o della colpa spetti al giudice e il nostro ordinamento fornisca già lo spazio per condannare per omicidio doloso chi non rispetta le norme di legge, l'introduzione di pene più alte si rende fondamentale al fine di punire coloro che cagionano la morte guidando i veicoli in modo sconsiderato. Non bisogna però dimenticare che l'aumento delle pene non cancella un reato, né spesso ne aumenta l'effetto deterrente; ci vuole ben altro: educazione civica, educazione stradale e un maggiore controllo su se stessi. Bisogna porre in essere una maggiore azione di prevenzione, che consista, innanzitutto, nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica e soprattutto dei giovani che decidono di mettersi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Bisognerebbe poi necessariamente introdurre un maggior numero di forze di polizia per strada, nonché più autovelox e telecamere. La presenza delle forze di polizia, infatti, oltre a rappresentare di per sé un forte deterrente per i conducenti, determina anche una maggiore certezza dell'applicazione delle norme di legge. Il semplice aumento delle pene con l'intento di scongiurare il verificarsi del reato e di creare un deterrente più efficace può rivelarsi del tutto inutile se non viene accompagnato da un severo controllo sul territorio attraverso l'applicazione di sanzioni immediate ed efficaci da parte delle forze di polizia, che rappresenterebbe il più efficace deterrente e determinerebbe una reale riduzione degli incidenti. Vorrei infine esprimere il mio consenso rispetto alla decisione di prevedere un'aggravante per chi si dà alla fuga, punendo più severamente un comportamento moralmente inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto a rappresentanze di studenti

**PRESIDENTE.** Sono presenti in Aula ad assistere ai nostri lavori una rappresentanza di studenti della facoltà di economia della Libera Università di Bolzano e una rappresentanza di studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Innsbruck, che sono in visita al Senato. Diamo loro il nostro benvenuto. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553 (ore 17,51)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.

**SCILIPOTI ISGRÒ' (FI-PdL XVII).** Signora Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Ferri, il

provvedimento oggi al nostro esame intende colmare un vuoto normativo e rispondere ad un'esigenza di sicurezza e giustizia avvertita in modo sempre più urgente dai nostri concittadini. È sotto gli occhi di tutti l'ultimo tragico avvenimento verificatosi nelle strade della capitale; non voglio utilizzarlo per strumentalizzare o accendere una nuova polemica, che farebbe solo del male, ancora una volta, ai nostri cittadini e alle persone che hanno subito in prima persona questo atroce lutto, ma vorrei solo sottolineare come l'occasione che abbiamo oggi è importantissima per dimostrare che questo Parlamento può rispondere alle richieste della società civile e per dare prova che noi, seduti in quest'Aula, possiamo effettivamente rappresentare gli interessi della Nazione e tutelare i diritti degli italiani.

Tuttavia, se l'obiettivo di punire efficacemente chi provoca la morte sulle nostre strade ora è un po' più vicino, dobbiamo riconoscere che avremmo dovuto agire con più sollecitudine. Avremmo dovuto dare risposte più rapide a questioni che, come la sicurezza stradale, provocano grande allarme sociale. Solo per inciso, la proposta normativa che porta la mia firma risale ormai a due anni fa. Senza dubbio arriviamo a formare una disciplina sanzionatoria degli omicidi che si commettono sulle strade con troppi anni di ritardo rispetto agli altri grandi Paesi europei.

Molti episodi di criminalità stradale, che purtroppo continuano a verificarsi nelle nostre città, avrebbero potuto essere sanzionati con la severità che meritavano, assicurando alle persone coinvolte e alle famiglie delle vittime una giustizia rapida ed efficace. In altre parole, siamo di fronte ad un provvedimento che, nonostante arrivi con grave ritardo, rappresenta sicuramente un passo fondamentale perché il nostro Paese raggiunga gli *standard* europei di tutela dei diritti dei suoi cittadini in materia di sicurezza stradale. Con questa proposta finalmente il giudice potrà ponderare, con un giusto criterio di proporzionalità, i beni che si mettono a repentaglio - vita ed integrità fisica - e l'atteggiamento psicologico degli autori di questi delitti. È sembrato da subito fondamentale, non solo prevedere pene severe, ma anche inquadrare l'atteggiamento psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle quasi inevitabili conseguenze.

Negli ultimi anni alcuni giudici, superando le interpretazioni di delitto meramente colposo, hanno dato rilevanza alla condotta di chi, in presenza di particolari presupposti oggettivi - come lo stato di ebbrezza o l'alterazione da sostanze stupefacenti - si sia comunque posto alla guida di un veicolo e abbia accettato di porre in pericolo il bene supremo della propria vita e, soprattutto, della vita altrui.

Ora è arrivato il momento di riconoscere anche a livello normativo che questi atti criminosi sono dei veri delitti, ancor più gravi rispetto a quelli colposi, che per definizione sono caratterizzati da un livello di disvalore sociale decisamente minore.

Altro fattore che ha spinto alla codificazione dei delitti stradali è rappresentato dal costo economico per la collettività delle conseguenze di questi deprecabili comportamenti alla guida: gli episodi di infortunistica stradale producono, infatti, costi per circa il 2,6 per cento del prodotto interno lordo italiano.

Per entrare brevemente nel merito della proposta della Commissione, vorrei sottolineare la presenza di disposizioni che sembrano andare in una giusta ed efficace direzione sanzionatoria.

Chi guida sotto l'effetto dell'alcol o di droghe e provoca la morte di una o più persone potrà essere condannato alla reclusione da otto a dieci anni; se si provocheranno lesioni personali, la reclusione potrà durare da due a quattro anni. Particolarmente positive paiono, inoltre, le differenti modulazioni di pena a seconda del livello alcolemico registrato in chi provoca l'incidente stradale, variazioni che sono ispirate alla logica idea di punire più severamente chi si rende autore di comportamenti che compromettono in misura maggiore le capacità di guida sicura.

Inoltre, viene disposta la revoca della patente in caso di omicidio stradale per un periodo che, nei casi più gravi, può arrivare fino a trent'anni, mentre in caso di lesioni gravi o gravissime la revoca può protrarsi fino a dodici anni.

In questi ultimi casi, tuttavia, si sarebbe potuto e dovuto fare di più. Come siamo stati abituati

purtroppo a constatare in questi mesi, la maggioranza di Governo spesso assume un approccio teoricamente condivisibile su specifici argomenti senza poi avere il coraggio di tradurre in norme concrete i buoni propositi immaginati. Anche in questa occasione si può rilevare un'eccessiva timidezza nel prevedere sanzioni esemplari: sarebbe opportuno cogliere l'occasione per introdurre la pena accessoria più severa per i casi più gravi, prevedendo, in caso di recidiva specifica di chi è stato già condannato per omicidio stradale, la revoca della patente a tempo indeterminato, il cosiddetto ergastolo della patente. Un'opzione simile è quella attualmente in esame alla Camera nel progetto di riforma del codice della strada: ovvero, chi si rende autore di un omicidio stradale non potrà più conseguire una nuova patente, dopo avere subito la revoca della propria e non potrà mai ottenerla, se non ne era già in possesso. Manca nella formulazione del testo della Camera il presupposto della recidività del reato per la revoca permanente della patente, presupposto invece richiesto dalle modifiche proposte dal mio Gruppo in quest'Aula.

Per completare il quadro sanzionatorio, il provvedimento prevede che le pene della reclusione debbano essere applicate anche in presenza di comportamenti di guida particolarmente pericolosi e sprezzanti dell'incolumità altrui. È soggetto alla reclusione, infatti, chi provoca la morte di una persona per eccesso di velocità (anche in acqua con imbarcazioni, argomento delicatissimo), per un passaggio con semaforo rosso, per guida contromano o per un sorpasso o un'inversione in punti di divieto.

Per concludere, con questo provvedimento potremo dare una risposta a quella richiesta di giustizia che è arrivata forte e decisa anche nel corso delle audizioni della Commissione giustizia e che è mossa dal semplice presupposto alla base della convivenza civile: chi sbaglia deve pagare.

Allo stato attuale il nostro ordinamento non contiene gli strumenti appropriati affinché l'irrinunciabile esigenza di punire chi irresponsabilmente causa la morte di altre persone alla guida possa essere adeguatamente soddisfatta. Fino ad oggi lo Stato ha dato l'impressione di essere impotente, sordo e indifferente alla piaga delle morti stradali. Oggi facciamo un primo e significativo passo avanti. Domani non ci si deve fermare, ma continuare con speditezza per tradurre in legge queste norme il prima possibile.

Fare questo passo è doveroso e non è riconducibile ad una fazione politica o all'altra: appartiene a noi tutti in quanto esseri umani. Personalmente sono stanco di assistere a scene strazianti in cui una madre, un padre, un marito o una moglie perde un proprio caro e sono stanco soprattutto del fatto che uno Stato come la nostra Italia non riesca ancora oggi a dare risposte e certezze.

Quando si perde una persona cara soprattutto in un modo atroce e alcune volte incomprensibile, come può essere in un incidente automobilistico causato dall'indolenza e superficialità di talune persone, vorrei che il mio Stato non mi facesse sentire ancora più solo. Certo, nessuna legge o disegno di legge sarà in grado di far ritornare in vita una persona; nessun atto normativo potrà alleviare il dolore di una vita spezzata; niente potrà farci rassegnare all'idea di aver perso per sempre un nostro caro, ma un Paese e i suoi cittadini devono avere la certezza che lo Stato, in particolare il proprio Governo, riesca ad essere giusto e a colpire chi così brutalmente, con azioni insensate, ha distrutto, ferito ed ucciso un altro essere umano. *(Applausi del senatore Scoma)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pezzopane. Ne ha facoltà.

**PEZZOPANE (PD).** Signora Presidente, senatrici, senatori, oggi ci apprestiamo a discutere e finalmente approvare un disegno di legge molto atteso; un primo importante segno di risarcimento politico ed istituzionale alle famiglie di troppe vittime di omicidi stradali rimaste, purtroppo, nel tempo impuniti.

Solo negli ultimi giorni si sono verificati numerosi casi di morti e lesioni per guida pericolosa. Troppo spesso chi era al volante è risultato positivo all'alcol test o aveva assunto droghe. Ai magistrati, alle Forze dell'ordine, agli avvocati spetta il compito di perseguire i colpevoli e di applicare le giuste sanzioni e pene; ma a noi spetta il compito di fare buone leggi che consentano ai cittadini di avere più fiducia nelle istituzioni, nelle regole, nella giustizia giusta.

**Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,04)**

(Segue PEZZOPANE). Ho partecipato qualche giorno fa ad una fiaccolata a Celano, vicino L'Aquila, in Abruzzo. C'erano migliaia di persone. Salutavamo un ragazzo di quindici anni, Marco Zaurrini, travolto sul motorino nella strada tra Celano e Avezzano, dalla macchina di un uomo alla guida senza patente, che aveva assunto alcol e farmaci: un recidivo. Dopo l'incidente è fuggito e ha lasciato quel corpicino sulla strada.

C'è una madre, quindi, che non vede ritornare a casa un figlio; c'è un fratello che non può giocare più a pallone; c'è un padre che non si dà pace a pensare che un uomo con precedenti possa avergli sottratto per sempre il figlio. C'è un'intera comunità che invoca giustizia, reclama verità e chiede allo Stato di essere Stato.

La storia di Marco è simile a mille altre, purtroppo. Storie uguali e sempre diverse. La famiglia di Marco rischia di vivere lo stesso tormento di troppe altre famiglie. Per questo, colleghi, mi auguro che dopo l'approvazione in Senato, questo disegno di legge passi velocemente alla Camera e che la legge di cui oggi discutiamo possa trovare subito applicazione.

Ho seguito altre storie drammatiche, ho seguito la vita e il lavoro di alcune importanti associazioni di familiari delle vittime che nel 2011, di fronte a un'inerzia dello Stato, si spinsero anche a presentare un disegno di legge di iniziativa popolare che chiedeva il reato di omicidio stradale. Ho presentato anche io qui in Senato, con il collega Moscardelli ed altri, una proposta e, in sostituzione del collega Casson, ho avuto la preziosa occasione, di cui ringrazio il Partito Democratico - di seguire in Commissione giustizia il dibattito.

Ringrazio quindi tutti i colleghi della Commissione, il presidente Palma, il relatore Cucca e, naturalmente, il sottosegretario Ferri e il Governo, perché tutti insieme stiamo vincendo una piccola, grande battaglia di civiltà. I punti principali richiesti dalle associazioni ci sono tutti e quindi vanno ringraziate anche quelle associazioni, quei familiari, quelle persone che, pur in sofferenza, hanno dimostrato ancora fiducia nello Stato e nelle istituzioni. E bene ha fatto il presidente del Consiglio Renzi ad impegnarsi per la nuova legge volta ad istituire il reato di omicidio stradale.

Con questo disegno di legge si modifica il codice penale, introducendo il reato di omicidio stradale e nautico ed il reato di lesioni personali per chi è alla guida con un determinato tasso alcolemico o in alterazione da sostanze stupefacenti. Si prevede un aumento di pena se il conducente si dà alla fuga ed è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Insomma, si punisce più duramente la condotta di chi guida sotto l'effetto di alcol con pene adeguate, ma talvolta persino insufficienti. Chi sale in macchina ubriaco o drogato è come se avesse in mano un'arma col colpo in canna; può uccidere. Le pene pertanto devono essere giuste e commisurate al danno e alle inevitabili conseguenze, purtroppo, che chi assume quelle sostanze può produrre una volta che si è messo alla guida del mezzo.

Nel disegno di legge si prevede anche una sorta di quasi «ergastolo della patente», con una revoca da quindici a trent'anni. E anche pene severe, da sette a dieci anni per condotte di guida oggettivamente pericolose, velocità eccessiva, contromano e altre violazioni del codice della strada. Le pene sono ancora più dure se l'omicidio è plurimo. Certo non basterà una legge da sola, perché diventare responsabili delle proprie azioni quando si guida sembra essere per alcuni un processo impossibile, difficile e lungo, quasi che egoismo e narcisismo prevalgano sul rispetto della vita altrui. Ma la legge è comunque importante per ristabilire un equilibrio tra la gravità del reato - gravissimo, altro che estorsione, quando si spezza una vita umana - e la pena e tra la responsabilità collettiva e le scelte personali di assunzione di alcol e droga.

È infatti allucinante dover constatare che in Italia nessuna vittima della irresponsabilità altrui fino ad ora ha ricevuto giustizia. È necessario quindi punire i comportamenti criminali, punire la colpevole arroganza di chi si mette alla guida sapendo di essere armato. È un primo passo, un senso di progresso e di civiltà, che va certo accompagnato da un aumento dei controlli sulle strade, da campagne di educazione e prevenzione, da programmi speciali per i giovani, da maggiori manutenzioni di strade ed infrastrutture, miglioramento delle tecnologie. Nessuna legge restituirà Marco a noi e soprattutto alla sua famiglia, così come non verranno restituite le tante, troppe vittime di omicidio stradale, ma una buona legge aiuterà a fare giustizia e a ridare fiducia nelle istituzioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

**TOSATO** (LN-Aut). Signor Presidente, la Lega Nord è favorevole alla introduzione del reato di omicidio stradale. Gli omicidi su strada hanno assunto infatti ormai proporzioni intollerabili ed è dovere del Parlamento dare finalmente risposta alle famiglie delle vittime rispetto ad una legislazione, quella attuale, che è ormai assolutamente inadeguata. È inoltre nostro dovere adottare provvedimenti che rappresentino un reale ed efficace deterrente dal compimento di tali omicidi. Alcuni Paesi europei, e non solo europei, hanno adottato misure severe e in tali Paesi è più bassa la mortalità legata a tali reati. Questo è un dato di fatto.

In un recente passato, alcune norme della nostra legislazione hanno cercato di aumentare le pene, ma i risultati sono stati assolutamente insufficienti ed inadeguati e le pene risultano ancora oggi inadeguate rispetto alla gravità dei delitti che continuano senza sosta a verificarsi sulle nostre strade. Si rende quindi necessario eliminare la discrezionalità interpretativa da parte dei magistrati, l'incertezza giuridica e la disparità di trattamento nelle sentenze. È necessaria una risposta equa e certa. Elevare quindi le pene in modo tale che possano portare alla carcerazione non è certamente una decisione da assumere a cuor leggero, ma abbiamo il dovere di tutelare la vita e l'incolumità dei nostri concittadini. Bisogna comprendere che guidare in modo irresponsabile è un atto gravissimo, un atto di indifferenza totale al valore della vita altrui. Si deve intervenire per rispetto delle vittime e dei loro famigliari. Qualcuno verrà privato della propria libertà individuale con la carcerazione? Forse accadrà, ma molti, troppi innocenti sono stati privati senza alcuna colpa della propria vita; molti, troppi cittadini hanno perso per sempre i propri figli, i propri genitori, i propri congiunti. È nostro dovere ridurre il numero delle vittime innocenti causate dal comportamento irresponsabile di alcuni automobilisti.

Oggi si può uccidere e non pagare adeguatamente per tale grave delitto. È nostro dovere intervenire ed approvare una nuova normativa ormai assolutamente necessaria e non più rinviabile. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

**CANDIANI** (LN-Aut). Signor Presidente, è da tanto tempo che si discute, nelle Aule parlamentari ed ancora di più sui giornali, della necessità di porre in essere provvedimenti che siano in grado di affrontare il problema del cosiddetto omicidio stradale. Quello che mi lascia perplesso è che ci si debba arrivare, per l'ennesima volta, sotto lo stress emotivo di incidenti accaduti e quindi, come spesso avviene nel nostro Paese, non per il ragionamento e non per la prevenzione che dovrebbe stare alla base dell'agire di chi legifera, ma per dare una risposta alla pressione emotiva che giustamente viene dai cittadini quando si trovano di fronte a casi come quelli cui abbiamo potuto assistere anche nei giorni di pirati della strada che falciano vite sulle strade semplicemente perché non sanno essere responsabili al volante o, peggio ancora, perché sono dei veri e propri criminali in fuga dalle Forze dell'ordine.

Io mi auguro che questo non sia l'ennesimo provvedimento adottato semplicemente per soddisfare questa emotività. Se così fosse, si dovrebbe modificare l'antico adagio «fatta la legge, trovato l'inganno» nel seguente: fatta la legge, abbiamo risolto il problema. Nella realtà non è così, perché non è semplicemente approvando una normativa, modificando o elevando le pene per omicidio compiuto con l'autoveicolo o con un mezzo nautico che si risolve il problema, se manca alla base - lancio un appello al Governo - anche una seria politica di educazione.

Ricordiamoci che possono esserci casi di disgrazia. C'è chi commette un incidente stradale per disgrazia; chi lo commette con superficialità; chi in preda ai fumi dell'alcol o sotto l'effetto di droghe (penso ad un criminale che scappa dalle Forze dell'ordine, o, addirittura, a un giovane o a una persona di avanzata età). Sono tutte situazioni differenti, ma alla base delle quali c'è certamente una necessità, che è quella di portare avanti anche politiche serie di educazione nelle scuole. Dio sa quanto c'è bisogno di educazione nelle scuole prima che venga presa la patente. Ancora di più, occorrono azioni di verifica del codice della strada quanto a sicurezza delle nostre strade. Infatti, ci sono incidenti che spesso sono causati da imprudenza e incidenti che possono essere evitati risolvendo modalità pericolose di incrocio stradale.

Torniamo però a parlare della fattispecie principale, in questo caso quella che ha mosso emotivamente



l'opinione pubblica nei giorni passati: mi riferisco agli incidenti causati dai disgraziati, da coloro che prendono l'autoveicolo e, con questo, con comportamento irresponsabile e criminale, commettono omicidi. La mia perplessità è la seguente. Nei confronti di un criminale non occorrono le regole che vengono applicate alla società civile, perché un criminale non ha certamente bisogno della patente per guidare l'autoveicolo: lo guida senza autorizzazione proprio perché è un criminale. In questo caso, certamente occorre una grande severità nelle pene. Occorrono pene che non portino il criminale ad essere scarcerato dopo pochi giorni o addirittura dopo poche ore.

Signor Sottosegretario, il fatto è certamente sotto gli occhi di tutti. L'incidente avviene ma dopo poche ore il magistrato chiamato a valutare la situazione reputa che non ci sia la pericolosità sociale dell'individuo, il quale quindi viene rimesso in libertà. Ciò deve essere impedito da questa legge. Il criminale che, utilizzando un mezzo, commette un omicidio deve scontare l'intera pena in galera, senza avere accesso ad alcun beneficio. In caso contrario, il danno che realmente viene compiuto nei confronti di chi ha subito il crimine e della famiglia del poveretto è ulteriormente aggravato. Ciò è cosa differente rispetto all'omicidio colposo e ad altre circostanze che possono esserci. Stiamo parlando del criminale, quello per cui non ha alcuna importanza perdere i punti sulla patente o non avere la patente per guidare l'autoveicolo, proprio perché è mosso da altre ragioni fuori da quelle del rispetto delle regole.

Dovrebbero essere considerate anche circostanze di controllo. Signor Ministro, se ci fosse qui il suo collega Ministro dell'interno, egli dovrebbe spiegare all'Aula come è possibile che in alcuni territori accadano certe cose. Le porto un semplice esempio: un territorio vasto come quello della Regione Umbria ha in servizio, di notte, una sola pattuglia di polizia stradale. Ciò avviene certamente non per negligenza da parte degli operatori del comparto delle Forze dell'ordine, ma perché agli stessi non vengono forniti i mezzi, le misure e le risorse per poter completare il proprio dovere di controllo e di sicurezza stradale.

Quindi, parlare di sicurezza raggiunta semplicemente approvando una legge come questa può essere un utile deterrente rispetto all'opinione pubblica. Noi però dobbiamo pretendere che ci sia un completo sistema di sicurezza sulle nostre strade, con mezzi a disposizione del comparto delle Forze dell'ordine, che debbono poter espletare il proprio compito fino in fondo, con politiche svolte all'interno delle scuole per l'educazione e con risorse messe a disposizione anche dal territorio, per impedire che tratti stradali di per sé pericolosi diventino addirittura mortali in circostanze di banali incidenti stradali.

E da ultimo mi sia consentito rimproverare al Governo di aver inserito, tra le fattispecie sottoposte a depenalizzazione (con il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015 in vigore a partire dal 2 aprile 2015) anche quella dell'omissione di soccorso. Non è una fattispecie che può essere valutata come lieve o di lieve entità. L'omissione di soccorso è qualcosa da sanzionare in maniera grave, forte e pesante, perché una società dove il cittadino non venga educato a prestare soccorso, anche con sanzioni forti, non è una società che porta rispetto alle vittime. Ribadisco che in queste circostanze, come in molte altre, noi dobbiamo stare prima dalla parte di Abele e poi pensare a Caino. *(Applausi del senatore Arrigoni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, io penso che il disegno di legge di cui stiamo discutendo oggi meriterebbe forse qualche elemento di ulteriore approfondimento, perché credo che ci siano alcuni aspetti che dovremmo guardare con maggiore attenzione. Non vorrei che quest'Aula parlamentare oggi mettesse in campo una normativa da una parte ben poco efficace e, dall'altra, in grado invece di segnare un precedente dal mio punto di vista assai discutibile. Proverò a spiegarmi.

Si tratta di un disegno di legge che, come sappiamo, è volto a punire in maniera più grave e quindi astrattamente a predisporre una più efficace tutela rispetto ai reati connessi alla circolazione stradale, soprattutto laddove gli stessi coinvolgano beni primari come la vita o l'incolumità fisica. Vorrei anzitutto sottolineare che questo intervento normativo si inserisce nel solco di un dibattito politico serio e con implicazioni sociali profonde (che quindi non va naturalmente sottovalutato), sorto a seguito di un numero considerevole di cosiddette vittime della strada e aggravato da un clamore

mediatico destato da alcuni fatti di cronaca, peraltro sottolineato anche dalle tante associazioni che da tempo lottano per vedere riconosciuta una tutela giuridica adeguata alla diffusione del fenomeno e che hanno, a mio avviso, inevitabilmente inciso sull'andamento del dibattito pubblico.

Vorrei anche aggiungere che, dal punto di vista strettamente penalistico, il nostro sistema ha già subito nel tempo alcune importanti modifiche, che, proprio in recepimento di queste istanze, hanno aggravato il trattamento sanzionatorio previsto per i soggetti responsabili di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nel caso appunto in cui si trovino o in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. Conosciamo il codice penale vigente, in particolare l'articolo 589, e conosciamo le pene: da due e sette anni in caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da tre a dieci anni se il soggetto è ubriaco o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e, se le vittime sono più di una, la pena aumenta fino al triplo. Ovviamente un analogo trattamento aggravato era stato previsto anche per le lesioni personali connesse alla circolazione stradale. Tutto questo per dire che probabilmente non è così vero che la legislazione attuale è poco severa. Anzi, ad oggi il nostro sistema sanzionatorio - sarebbe stata opportuna anche una maggiore comparazione con il sistema degli altri Paesi europei - è un sistema severo, non certo un sistema blando. Però, nonostante sia un sistema severo, l'Italia risulta essere al primo posto in Europa per numero di decessi causati da incidenti stradali. Io vorrei allora che i miei colleghi si ponessero questo come primo elemento di riflessione: se le pene sono severe e però il numero di decessi è molto alto, è evidente che qualcosa non funziona. Se cioè all'inasprimento delle pene non corrisponde una significativa riduzione del reato, evidentemente c'è un punto che merita una specifica maggiore. Tra l'altro, penso di poter dire che questa argomentazione non vale semplicemente per l'omicidio stradale, ma vale sempre; questo Parlamento avrebbe fatto bene, anche nei mesi passati, a interrogarsi un po' più seriamente su questo aspetto così significativo.

Dal punto di vista giuridico, sappiamo che, nel dibattito specifico che stiamo affrontando in merito all'elemento soggettivo del reato, ritenuto da alcuni non riconducibile alla colpa ma molto più vicino al dolo, quello della colpa e del dolo è proprio uno dei punti di discussione. Questa considerazione, peraltro, si basa sul fatto che la responsabilità del soggetto che si mette alla guida di un'autovettura dopo aver assunto alcol o stupefacenti non potrebbe, in caso di incidente, essere ricondotta semplicemente a negligenza, imprudenza, imperizia, quindi a fattispecie colpose, ma presenterebbe elementi riconducibili invece alla volontarietà dell'azione e, quindi, al dolo.

Naturalmente, se così fosse, ciò dovrebbe tradursi in un trattamento sanzionatorio più grave. Tuttavia la giurisprudenza - come sappiamo - non ha mostrato particolare favore per questa tesi, ritenendo, invece, applicabile, appunto, la pena per l'omicidio colposo, seppure aggravato.

In realtà, il disegno di legge di cui stiamo discutendo, con l'introduzione di due nuovi reati (l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali), si inserisce esattamente in questa discussione. La responsabilità del fatto reato è attribuita, in maniera quasi oggettiva (diciamo che sarebbe una sorta di dolo misto a colpa), al soggetto agente sulla base del fatto che l'evento morte o le lesioni sarebbero stati cagionati ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti.

Tuttavia, questa formulazione rischia, a nostro avviso, di rivelarsi di difficilissima interpretazione e pensiamo, quindi, che sarà soggetta a grandi problemi di applicazione. Peraltro, per entrambe le fattispecie di reato sono state previste pene molto severe, sebbene contenute nel massimo, se cagionate da soggetto sotto l'effetto di alcol o stupefacenti (come abbiamo sentito dalla discussione di questa sera), ossia con la reclusione da otto a dodici anni per l'omicidio stradale o nautico, fino a diciotto anni se viene causata la morte di più persone e, se il conducente si dà alla fuga, vi è un aumento ancora maggiore di pena (per un comportamento, del resto, esecrabile come quello della fuga dopo l'incidente). Si prevede, inoltre, l'arresto obbligatorio nel caso di omicidio stradale e il ritiro della patente con una durata variabile a seconda della gravità della violazione.

Ora, il dato giuridico di maggior rilievo, a nostro avviso, è rappresentato dalla soglia elevata non tanto del massimo, quanto del minimo: è su questo che vorremmo, da parte di questo Parlamento,



un'ulteriore riflessione, anche per capire se è possibile, in corso d'opera, intervenire su di esso. Si tratta, infatti, di una cosa molto, molto significativa perché, in pratica, elevare la soglia del minimo significa che il giudice, nell'irrogare la pena al soggetto responsabile di omicidio stradale, non potrà scendere sotto una determinata soglia (appunto gli otto anni). L'intervento legislativo, nei fatti, mira quindi ad introdurre una normativa stringente che non lasci la possibilità, soprattutto con una pena minima così alta, di evitare il carcere. Questo è il punto su cui vorrei che dentro quest'Aula si discutesse in maniera un po' più seria. Altrimenti rischiamo davvero discussioni schizofreniche: il lunedì ci occupiamo del sovraffollamento carcerario e il martedì ci occupiamo del suo opposto. Questa discussione, a mio avviso, rischia di essere davvero un po' particolare.

Abbiamo presentato due emendamenti che modificano i limiti edittali, abbassando sia la pena massima che quella minima, prevedendo una pena minima di sei anni, proprio per poter usufruire di misure alternative al carcere. A nostro avviso, infatti, il punto è questo. È evidente che la pena carceraria non risolve il problema; sarebbe, invece, a nostro avviso, necessario e auspicabile che quest'Assemblea avesse un po' più di coraggio e non legiferasse semplicemente sulla base di un'emozione, ma sulla base di una ragionevolezza (cosa che dovrebbe sempre fare il legislatore). Penso che sarebbe giusto che quest'Assemblea intraprendesse il cammino di lunga durata, faticoso e impegnativo, che si chiama "prevenzione". Questa è la parola magica che esiste molto nel resto d'Europa e che invece nel dibattito politico italiano è messa molto da parte.

Naturalmente, siamo tutti assolutamente convinti del fatto che si parla di un tema serissimo, che questa tragedia che si consuma sulla strada merita evidentemente una grande attenzione e che merita una grande solidarietà e un totale rispetto chiunque si sia trovato in una situazione del genere o abbia avuto un familiare coinvolto in questo tipo di situazione. Infatti, questo problema non riguarda soltanto i familiari delle vittime, ma riguarda e coinvolge tutti, soprattutto le più giovani e i più giovani, le ragazze e i ragazzi, i neopatentati che, nell'incoscienza di un'età giovane, come sappiamo, si possono lasciar andare a comportamenti suicidi e omicidi, naturalmente gravissimi, ma che forse andrebbero studiati in maniera più attenta.

Noi siamo del tutto coscienti di questa ecatombe (io la voglio addirittura chiamare così) e proprio per questo riteniamo che la sola pena carceraria non sia la soluzione di questo problema. A nostro avviso è necessaria una valutazione del caso, considerando anche che le regole della strada sono spesso eluse da molti cittadini. Per questo abbiamo immaginato alcuni emendamenti per noi decisivi, perché laddove non si intervenisse su questo terreno non saremmo nelle condizioni di votare a favore del presente disegno di legge. Inoltre, abbiamo anche presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a introdurre una strategia di educazione stradale nelle scuole, per prevedere percorsi rieducativi obbligatori per gli autori dei reati contro la persona.

Tutto questo per dire che non si può puntare semplicemente sull'aspetto repressivo, perché non è vero che da solo esso risolverà il problema degli incidenti stradali che hanno esiti fatali per la vita delle persone e perché perseguire questa unica soluzione del fenomeno comporta inevitabilmente l'aumento del numero dei detenuti con un lungo fine pena, implementando anche il problema ben serio del sovraffollamento.

Signor Presidente, mi lasci fare un'ultima breve considerazione. Come ho detto in apertura, oggi parliamo di omicidio stradale, ma purtroppo questo è un andazzo generalizzato, che peraltro si inserisce in un tempo in cui la popolazione di questo Paese è particolarmente irritata da una crisi sociale latente, profonda e drammatica. Mi riferisco cioè all'idea che si possa rispondere alle ansie e alle paure del Paese semplicemente assecondando l'emotività, la pancia, e pensando che le nostre emergenze si risolvono semplicemente con questa metodologia, cioè elevando le pene e lavorando solo su questo aspetto. È una strada facile che forse porta anche consenso, perché la propaganda è sempre più facile dei ragionamenti complessi, ma non è utile per il nostro Paese.

Chiedo pertanto ai nostri colleghi di riflettere fino in fondo, non solo sull'omicidio stradale, ma su tutto quello che stiamo facendo in questi mesi e di ragionare su questo punto: non sarà l'inasprimento delle pene che risolverà i problemi dell'Italia. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e del senatore Manconi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la mia storia di impegno su questo tema mi consentirà di dire anche qualcosa contro corrente rispetto alle osservazioni che ho sentito dei colleghi.

Intanto ricordo che sulla vicenda degli incidenti stradali e delle stragi del sabato sera sono stato più volte battuto in Parlamento. Penso alle mie proposte. Quando ci furono 9.000 giovani morti in quei terribili incidenti stradali, il Parlamento non volle neanche imporre la limitazione alla somministrazione dei superalcolici alle ore quattro del mattino: la Lega Nord votò contro a questa limitazione e così anche il Partito Democratico. È una storia lunga quella del contrasto a una realtà, che è anche un'emergenza. Tuttavia in venti anni siamo passati da 8.000 a 3.000 morti all'anno; quindi vent'anni fa, quando ogni anno morivano 8.000 persone in incidenti stradali non so neanche cosa fosse, visto che oggi sono 3.000. Ricordo inoltre che sono 3.000 perché per fortuna il legislatore ha introdotto alcuni inasprimenti di pena e soprattutto controlli. Mi riferisco alle cosiddette operazioni Street dragon condotte la notte, che hanno convinto del rischio di avere sanzioni serie nei casi di guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Questa emergenza, giustamente, risponde ad alcune emotività giustificate dell'opinione pubblica. Ci riferiamo sempre ai pirati della strada o a chi, ubriaco, drogato o senza patente, uccide delle persone. Su questo punto di vista io penso che non vi siano problemi: pene da dieci a dodici anni. Il colpevole deve sapere che non deve ubriacarsi, che non deve drogarsi e che se in quelle condizioni guida in una certa maniera e provoca un incidente e uccide una persona, ne pagherà le conseguenze.

Ma il problema, per chi ha letto il provvedimento, è che questo non si rivolge solo a quelle fattispecie, ma anche a quei 20 milioni di italiani che tutte le mattine si mettono in macchina: alla nonna, alla mamma che ogni mattina accompagna il bambino a scuola, all'agente di commercio, al ragazzo neopatentato. Il provvedimento si rivolge a tutti coloro ai quali, non perché vogliono farlo, ma per distrazione, perché c'è il sole o per qualsiasi altro motivo, capita di passare con il rosso o con il giallo, di fare inversione di marcia o di imboccare una strada contromano a causa della nebbia (naturalmente senza accorgersene). Ebbene, anche per loro la pena va da sette a dieci anni di carcere.

Allora io vorrei capire la *ratio* di un provvedimento che parte dai pirati della strada, dagli ubriachi, da quelli che magari rientrano nel contesto di un evento che potevano prevedere, e si estende invece a 20 milioni di persone che tutte le mattine dovrebbe essere terrorizzate perché, nel momento in cui salgono in macchina, pensano che se capita loro qualcosa finiranno in carcere. Ma per quale motivo tenere in carcere una madre di famiglia? Che funzione ha in questo caso il carcere rispetto a chi ha provocato un incidente?

Poiché mi tornava alla mente il caso di un ragazzo che si è suicidato dopo avere provocato due incidenti, ho fatto una verifica. Se cercate i dati su Internet, scoprirete che sono cinque i guidatori che hanno provocato incidenti mortali e che poi si sono suicidati. Per una persona normale, infatti, onesta e tranquilla venire coinvolto in un incidente stradale che provoca una vittima è già un trauma che gli segna tutta la vita e per il quale, naturalmente, vi saranno responsabilità civili. Non dobbiamo fare un provvedimento per il quale in Italia solo chi ha l'autista sta tranquillo, perché tanto guida l'autista e il passeggero non corre nessun rischio.

Allora io mi sono assicurato, ma vorrei che ciò venisse esplicitato dal relatore, del fatto che, quando noi parliamo di pene dai sette ai dieci anni di carcere, non ci riferiamo a persone che non hanno mai provocato un incidente in vita loro, che hanno una vita integerrima e alle quali può capitare questo incidente, così come può capitare a ciascuno di noi o ai nostri familiari. In ogni famiglia, infatti, può capitare che un figlio o un congiunto sia vittima di un incidente stradale; e in ogni famiglia può capitare che un figlio o un congiunto provochi un incidente stradale. Tutti siamo soggetti a entrambe le eventualità.

Allora io mi sono fatto assicurare che, nel caso in cui non ci siano precedenti e che questo evento fortuito sia veramente un incidente, cioè che non ci sia nessuna volontarietà (perché può capitare per strada di provocare un incidente), vi saranno delle attenuanti. Vi sarà sicuramente la responsabilità

civile e l'affidamento ai servizi sociali. Chi ha provocato un incidente mortale, anche se madre di famiglia, andrà ai servizi sociali. Ma non facciamo un provvedimento con il quale assommiamo al trauma di chi si rovina la vita provocando un incidente stradale, anche il fatto di tenerlo mesi o anni in carcere. Qualcuno infatti mi deve spiegare se vogliamo davvero equiparare queste fattispecie (l'ubriaco, il drogato, chi è senza patente o scappa al posto di blocco, che è già punito con altre norme e deve essere severamente punito) alla persona che ha la sfortuna di provocare un incidente. Si pensi al caso di un anziano che, a causa della nebbia, imbocca la strada contromano. Capita spessissimo. Se in quel momento arriva dall'altra parte una macchina che va a 180 chilometri all'ora e che, centrandolo, provoca la morte dell'autista. Ebbene io ho qualche dubbio sul fatto che l'anziano, anche con concorso di colpa, se procedeva a tre chilometri all'ora lungo la strada, debba andare in carcere. Ho qualche dubbio - ripeto - che questo comportamento sia saggio e ispirato ad equità. E avverto i colleghi che, se non moduliamo bene la norma, la prima volta che capiterà il caso di una madre di famiglia, di una signora o di un lavoratore che rientrano all'interno di questa fattispecie che andranno in carcere, ci sarà una mobilitazione da parte dell'opinione pubblica al contrario che dirà: «Ma come, quello non è mica un pirata! Non ha mica bevuto! Non è mica drogato», ma purtroppo - come può succedere a tutti nella vita - ha fatto una cosa per imprudenza, negligenza, disattenzione o fatalità che ha provocato un incidente.

Siamo quindi favorevoli a questo provvedimento: vorrei solo che venisse calibrato in maniera tale per cui - lo vedremo domani anche con gli emendamenti - il carcere spetti a chi se lo merita ed ai pirati della strada, anche come deterrente. La storia ha dimostrato infatti che si può scendere da 8.000 a 3.000 ed anche a 2.000 morti, dunque occorre attenuare questo fenomeno per salvare vite umane. Non servono invece norme penali generalizzate, che potrebbero colpire anche persone nelle quali non è ravvisabile alcun tipo di dolo, quindi non vi è alcuna necessità di aggravare una situazione che, per la famiglia coinvolta e le persone a cui è capitato quell'accidente, è già una fatalità che rovina la vita. *(Applausi del senatore Sangalli).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

**LIUZZI** (CRi). Signor Presidente, ancora un reato e l'ulteriore identificazione di un reato nella già affollata costellazione dei codici italiani, quasi a sottolineare - se ve ne fosse bisogno - il vizio tutto nazionale di legiferare a dismisura e di appellarsi alla norma, ammettendo così il *deficit* di buon senso e di buone maniere, la discrasia dei valori e la discrepanza fra intenzioni buone, tese a limitare il ricorso a nuova legislazione, e la pratica governativa e parlamentare di regimentare, di inserire per forza in un alveo e di "mettere a posto le carte", prosaicamente parlando.

Ho l'impressione che questa volta, così come sta accadendo con impressionante frequenza, la spinta a fare la legge sia di derivazione popolare e demagogica, con una buona dose di propensione ad assecondarla. A mettere mano al codice della strada ci si ritrova in tanti: l'omicidio stradale e nautico è una fattispecie che drammaticamente condiziona le coscienze ed impressiona gli individui. Certo, da alcuni decenni, gli incidenti stradali sono causati dalla guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze psicotrope.

C'è già l'articolo 186 del codice della strada che vieta la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche. Reputo giusto intervenire a tale proposito e urgente introdurre sanzioni e pene per chi non riconosce nel proprio comportamento irresponsabile un danno incalcolabile per il prossimo. Troppe vite bruciate, troppe stragi del sabato sera, troppi titoli di quotidiani, troppe aperture di telegiornali che squarciano i tranquilli pomeriggi delle domeniche italiane annunciando l'ennesimo incidente con decessi, feriti, investimenti, atti di pirateria e stragi di bagnanti.

È il primo intervento, signor Presidente, che svolgo a nome del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Italiani: alle vittime della strada va il mio pensiero deferente e commosso. Cosa manca in tutto ciò? A parer mio, il ricorso, anche da parte del legislatore, al buon senso ed al richiamo forte alla responsabilità. Francamente, signori senatori e signore senatrici, avrei preferito leggere nell'articolato delle varie proposte in discussione il ricorso a pratiche di prevenzione. C'è tutto il mondo inesplorato

di assunzione delle responsabilità, individuali e collettive: occorrono pertanto maggiore educazione stradale, più attenzione da parte delle agenzie formative, a cominciare dalla scuola e dalla famiglia e sui *media*, all'uso responsabile dei mezzi di locomozione, alla considerazione più umanitaria della velocità come fattore di progresso da usare in pillole, cioè meno mito dei 200 all'ora e più rispetto per l'estetica e la tecnica superlativa dell'oggetto veloce.

Avrei preferito percorsi rieducativi per gli autori dei reati contro la persona connessi alla circolazione stradale. È un salto di qualità quello che va proposto, un'apertura culturale. Non vanno inoltre sottovalutati i comportamenti delle pubbliche amministrazioni, richiedendo più agenti sulle strade e sui percorsi delle vacanze, sulle strade statali e provinciali del ritorno, più controlli dei mezzi e di chi è alla loro guida, insomma più investimenti e risorse finanziarie del Governo in forze di polizia, dotandole di tecnologie e attrezzature idonee a prevenire. Insomma, serve più personale reclutato con lo specifico compito di tutelare gli innocenti: così si risparmierebbero vite umane, ci saranno meno infortuni e meno invalidi, se ne gioveranno le casse dello Stato e delle Regioni, in minori spese per la sanità per far fronte all'emergenza e ai traumi. Servono dunque più controlli da subito, a cominciare dalla prossima estate, dai prossimi *weekend*, dai prossimi ponti festivi, dalle prossime serate in discoteca, affinché ciò che deve riguardare il diritto individuale e collettivo al benessere e alla serenità sia un punto di forza delle buone pratiche messe in campo dalle istituzioni, per assicurare ai cittadini adulti, anziani, giovani e bambini, il diritto alla vita e al progresso. *(Applausi del senatore Carraro. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

**CAPPELLETTI** (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, vorrei fare qualche considerazione preliminare. Innanzitutto do atto al relatore di non essersi risparmiato quanto a revisioni del testo, accogliendo molte delle richieste emerse dal dibattito in Commissione.

Secondariamente, entrando nel merito del provvedimento e guardando all'*iter* che ha avuto in Commissione, vorrei ricordare che è unanimemente emersa in Commissione una sostanziale consapevolezza da parte delle forze politiche della necessità di intervenire con uno strumento legislativo idoneo a ridurre le cause degli incidenti stradali, in particolar modo quelli con conseguenze gravi e commessi da soggetti in stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol e droghe. Certo, si è discusso di soluzioni diverse, dall'inasprimento delle pene già previste nel nostro ordinamento all'introduzione di un reato proprio, ipotesi quest'ultima che c'è parsa come la più appropriata. Certo, nel nostro Paese esiste un enorme problema di certezza della pena e il legislatore è quindi obbligato ad individuare minimi di pena molto alti, per garantire almeno dei periodi minimi di effettiva detenzione in carcere. In Italia, senza pene minime elevate, non si va in prigione.

Voglio fare un'ultima premessa: ritengo che l'introduzione del reato di omicidio stradale nel nostro ordinamento sia una scelta di civiltà, perché anche se il numero degli incidenti mortali nel nostro Paese è in diminuzione, abbiamo tutti l'obbligo di adoperarci ulteriormente per far tendere questa cifra allo zero. Questo provvedimento sembra dunque fornire un significativo contributo in questa direzione.

Qual è dunque il risultato del testo uscito dalla Commissione?

Si tratta di un testo giustamente molto severo, che alle pene detentive previste per chi commette il reato di omicidio stradale, in stato di alterazione per abuso di alcol o droga, aggiunge la pena accessoria della revoca della patente dai quindici ai trent'anni. Quindi, pur non arrivando all'ergastolo della patente, si è giunti ad una proposta di pena accessoria che credo possa trovare una unanime condivisione quanto a severità e straordinaria portata deterrente.

Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto esplicitamente l'introduzione delle pene accessorie della revoca della patente, proprio perché crediamo che possa essere molto rilevante, sotto il profilo della deterrenza e, quindi, della prevenzione dei sinistri. Siamo quindi soddisfatti di questo testo, che riteniamo possa tuttavia ancora migliorare, pervenendo a modifica in fase emendativa.

Ci sono quattro aspetti che convincono meno e che vorrei brevemente illustrare, se avrò l'attenzione del relatore. *(Brusio)*.

AIROLA (M5S). Se non vi fate troppo i fatti vostri qua dentro! Grazie.

CAPPELLETTI (M5S). Come ho anticipato, sarò breve.

Innanzitutto, nel caso di minore apporto al concorso di colpa, sia nell'ipotesi di omicidio stradale che di lesione, le pene proposte potrebbero essere considerate, probabilmente non a torto, eccessivamente penalizzanti. Nei casi di concorso di colpa, infatti, anche in presenza di una percentuale di «colpa» molto bassa, si potrebbe pervenire a condanna per lesioni o omicidio stradale. In altre parole, se un soggetto si trovasse, suo malgrado, ad essere coinvolto in un sinistro causato da grave violazione del codice della strada attribuibile ad altro soggetto, sarebbe probabilmente più opportuno pensare di far scattare le attenuanti, peraltro già previste al comma 4 dell'articolo 1, cioè nelle ipotesi di guida particolarmente pericolosa.

La seconda perplessità riguarda il fatto che sia l'articolo 589-ter che il 590-ter prevedono comprensibilmente un'aggravante per il conducente che si desse alla fuga. Appare tuttavia sussistere un problema di coesistenza con il reato, già previsto nel nostro ordinamento, di omissione di soccorso.

Una terza perplessità, non meno rilevante, riguarda la decisione di trattare contemporaneamente, nello stesso provvedimento legislativo, sia l'omicidio stradale che quello cosiddetto nautico. Si tratta di fattispecie di reato naturalmente molto diverse per motivi oggettivi e che potevano essere trattate separatamente. Auspichiamo dunque che possa essere stralciata la parte relativa alla nautica e che la stessa possa essere discussa in separata sede: mi pare che, rispetto a questo punto, questa sia anche l'opinione del relatore.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)(ore 18,51)

(Segue CAPPELLETTI). Infine, un ultimo punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula riguarda la guida da parte di minore o di soggetto sprovvisto di patente, che non è stata probabilmente ben considerata dalle previsioni dell'articolo 2, relativo alle pene accessorie della revoca della patente; patente che per l'applicazione della norma si presuppone quindi esistere. Appare dunque opportuno valutare l'estensione della portata dell'articolo 2 anche a chi è sprovvisto di patente e commette il delitto di omicidio stradale.

Concludo dicendo che il delitto di omicidio stradale non è, né può considerarsi alla stregua di un semplice omicidio colposo. Non si deve e non si può guidare l'auto in condizioni psicofisiche non adeguate perché, guidando l'auto in stato di alterazione psicofisica, si accetta la possibilità di ammazzare qualcuno. È esattamente come usare un'arma. Si configura, quindi, una responsabilità che va ben oltre la mera colpa e di questo il legislatore con il testo in discussione pare abbia tenuto ben conto. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, noi stiamo legiferando anche sull'onda emotiva: quello in esame è il classico esempio di un disegno di legge che viene discusso di corsa per vicende che si verificano nella società e che provocano onde emotive. Per questo motivo la discussione in esame, almeno per quanto riguarda gli emendamenti, richiederebbe una grande attenzione: volevo solo ricordare questo all'Aula, perché stiamo rischiando davvero - e ho sentito in questo senso commenti trasversali - di introdurre delle norme estremamente pericolose. *(Applausi del senatore Buccarella).*

PRESIDENTE. La ringrazio. Condivido la preoccupazione.

Saluto al Consiglio comunale dei ragazzi del progetto «Crescere Cittadini» (Alessandria)

[PRESIDENTE](#). Salutiamo i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi facenti parte del progetto «Crescere Cittadini» dei Comuni di Conzano, Giarole, Mirabello, Occimiano, Terruggia e



Villanova Monferrato della provincia di Alessandria. Vedo che almeno i ragazzi hanno già fatto l'Unione dei Comuni, visto che i grandi non ci riescono mai. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 859-1357-1378-1484-1553 (ore 18,53)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Lo Moro. Ne ha facoltà.

**LO MORO (PD).** Signora Presidente, onorevoli colleghi, sostanzialmente non condivido l'impostazione del disegno di legge e gli interventi che mi hanno preceduto di esponenti del mio stesso partito e vorrei brevemente spiegare le mie ragioni.

Innanzitutto, le ragioni di fondo di questo provvedimento le capiamo e le condividiamo tutti perché in Italia e nel mondo si muore più per omicidi stradali che per altre ragioni. Quindi che ci sia un problema e che vada affrontato, soprattutto con l'educazione stradale, è innegabile. Do quindi per scontato che siamo tutti dalla stessa parte e che oggi non ci dobbiamo schierare dalla parte di chi è a favore o contro nulla. Siamo quindi tutti consapevoli della gravità del problema.

Molte delle cose che penso le ha già dette il collega De Cristofaro, quindi non mi ripeto. Mi limiterò a segnalare dei limiti forti che vedo in questo provvedimento. Comincio da quelli formali che sono, probabilmente, i meno suggestivi ma che hanno la loro implicazione (il provvedimento l'ho esaminato oggi pomeriggio, ma dei limiti sono abbastanza evidenti).

Un primo limite è che questo provvedimento, che pure avrebbe l'ambizione - che può essere condivisibile - di creare un nuovo reato e quindi una disciplina di quello che viene definito "omicidio stradale" in realtà non raggiunge questo effetto perché mantiene in vita l'articolo 589 del codice penale, secondo comma (richiamerò poi questo punto nella parte di merito del mio discorso). Se dovesse passare questo provvedimento, l'omicidio stradale sarebbe regolato sia dalle norme di legge che oggi ci troviamo a valutare, che dall'articolo 589 del codice penale in materia di omicidio colposo e, in particolare, dal secondo comma di questo articolo che continua ad essere in vigore e che recita: «Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni».

Quindi, ci sarebbe un omicidio stradale base (quello previsto dal secondo comma dell'articolo 589 del codice penale) punito con una reclusione da due a sette anni e poi ce ne sarebbe un altro che è quello di cui stiamo parlando qui oggi pomeriggio. Il che rappresenta un limite formale perché abbiamo l'ambizione di unificare la disciplina e non ci riusciamo.

Un altro limite formale che non è privo di conseguenze e, soprattutto, non lo sarà in fase di applicazione del diritto da parte degli interpreti e dei giudici, è che mentre prima nel terzo comma che viene abrogato, si diceva: «si applica la pena di (...), se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetti in stato di ebbrezza e quant'altro» quindi una colpa particolare non generica, quella da violazione delle norme stradali, nella nuova fattispecie di omicidio stradale si parla di colpa in modo generico. Quindi, si passa dalla violazione delle norme del codice della strada e del codice nautico alla colpa generica. Questo è un punto di domanda ed è necessario capire. Lo capirà soprattutto l'interprete, ma mi auguro che questa deficienza possa essere colmata perché non sarebbero più le norme sul codice della strada il distinguo, ma una colpa generica.

Ci sono poi dei limiti sostanziali che mi impediscono di condividere questa normativa dei quali mi accingo subito a parlare. Qualcuno ha già detto che il limite grande è quello del minimo della pena che viene portato, a seconda delle circostanze, a otto e a sette anni.

Il collega del Gruppo Movimento 5 Stelle, interpretando un sentimento popolare molto diffuso, ma che non deve condizionare né il legislatore, né tantomeno i giudici quando applicano la legge, dice: le pene vanno previste alte nel minimo perché altrimenti nessuno va in galera. Questo però non è un argomento giuridico, ma un argomento che qualcuno potrebbe definire di buon senso. Personalmente non ritengo che sia di buon senso; è un argomento che non ha nulla di giuridico e che io, dal punto di

vista sostanziale, non potrei mai condividere.

In realtà, si arriva ad un minimo e ad un massimo in maniera sempre proporzionata perché il legislatore non prevede delle conseguenze e quindi pone delle pene in maniera assolutamente irragionevole e sproporzionata. La pena deve essere proporzionata al fatto; e qui veniamo al dunque della normativa oggi al nostro esame.

Non mi riferisco tanto alla circostanza di qualcuno che guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di droghe, ma faccio riferimento all'omicidio stradale commesso da un cittadino. Per questa fattispecie il legislatore - o meglio i colleghi che hanno lavorato su questo testo e quindi la Commissione giustizia - ha cercato di codificare una serie di casi di colpa che evidentemente ha ritenuto particolarmente gravi. Quindi si è sorvolato sul concetto di colpa lieve, grave o gravissima prevista dal codice penale e si è ritenuto di prevedere, una dietro l'altra, una serie di ipotesi nelle quali la pena doveva essere determinata in maniera completamente diversa.

Tutto questo è irragionevole e ve lo dico portando un esempio che tra l'altro è stato richiamato in quest'Aula senza pensare alle conseguenze di ciò che si diceva. Arriveremmo alla conseguenza immediata che in alcuni casi - ad esempio in quello di colui che non si ferma ad un posto di blocco perché non è previsto che commetta una violazione del codice della strada, commettendo infatti violazione di altro genere - si applicherà l'articolo 589, comma 2, del codice penale, che prevede la pena minima di due anni. Invece, chi sulla strada, per qualsiasi ragione, procede contromano subirà una pena dai sette ai dodici anni.

Tutto questo è irragionevole. Un legislatore saggio non discute con la pancia, non ragiona soltanto con le associazioni delle vittime, di chi ha vittime in famiglia, ma deve mettersi in una posizione terza e soprattutto ha il dovere di capire quali sono le conseguenze. La sproporzione evidente e il fatto che in Commissione giustizia sono stati enucleati alcuni casi, quando ce ne sarebbero tantissimi altri - ed io che ho partecipato a tanti processi di omicidio stradale ne sono consapevole - anche più gravi di quelli enumerati come casi gravissimi, dimenticandosi di tutta una serie di circostanze che restano fuori dalla norma, produce la seguente conseguenza: che per quei casi il legislatore, facendosi interprete di un sentimento raccolto non so bene in che modo dispone una pena particolarmente alta nel minimo e nel massimo (ma soprattutto nel minimo) mentre nel resto dei casi, magari anche più gravi, come quello di chi uccide qualcuno mentre sta forzando un blocco stradale, prevede il minimo, dai due anni in su, stabilito dall'articolo 589, comma 2, del codice penale, che rimane invariato. Tutto questo è - ripeto - irragionevole.

Per tutte queste ragioni non posso condividere questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL e dei senatori Campanella e Bignami).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

**MALAN** (FI-PdL XVII). Signora Presidente, preliminarmente, a seguito di contatti informali con alcuni Gruppi, credo dovremmo prendere una decisione sul fatto di rinviare a domani...

PRESIDENTE. Senatore Malan, lo faremo dopo aver concluso la discussione generale e le repliche. Allora valuteremo il prosieguo della seduta. Terminiamo intanto la discussione generale e le repliche e poi vediamo come procedere.

**MALAN** (FI-PdL XVII). Grazie, signora Presidente. Mi riallaccio a questo aspetto pratico perché credo sarebbe utile una riflessione. Se fossi stato tra i primi ad intervenire in questa discussione generale avrei avuto un quadro diverso della situazione. Ora, dopo aver ascoltato tanti interventi, anche di colleghi che si sono iscritti all'ultimo minuto, vedo che c'è una fortissima perplessità da parte di tutti i Gruppi, davvero di tutti, su questo provvedimento. Siamo tutti d'accordo - e noi di Forza Italia lo siamo certamente - a voler modificare le leggi in modo da ridurre il più possibile il numero delle persone che muoiono sulla strada. L'introduzione della patente a punti, avvenuta una decina di anni fa con il secondo Governo Berlusconi, portò ad una forte riduzione degli incidenti e dei morti sulle strade. È stata una misura. Altre sono state prese. Non dobbiamo neppure escludere - perché noi legislatori non dobbiamo pensare di essere onnipotenti in quanto sarebbe il più grave errore che

potremmo fare - che si tratti anche di una maturazione nell'atteggiamento medio degli italiani di rapportarsi alla circolazione stradale.

Naturalmente sulle cronache non compaiono i 5.000 morti in più che non ci sono stati nell'anno in corso e che dieci anni fa invece c'erano, perché è una non-notizia quella dell'incidente stradale che non avviene, anche se però è una realtà. Le cronache sono invece piene di episodi gravissimi, che sicuramente causano sconcerto, rabbia e volontà di fare qualcosa. La richiesta che ci viene attraverso tanti canali, che per lo più fanno riferimento a delle associazioni, di introdurre il reato di omicidio stradale è sicuramente frutto di quegli episodi che avvengono e che sicuramente dobbiamo fare il possibile per prevenire. Per prevenire gli episodi criminali, però, dobbiamo fare in modo che si puniscano gli atteggiamenti e gli atti criminali, i casi in cui si ravvisi una grave colpa. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi alla mia sinistra di abbassare il tono della voce, consentendo al senatore Malan di svolgere il proprio intervento.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Credo che anche il loro sia un utile dibattito, e lo dico seriamente, seppure sorridendo.

Stavo dicendo che, in questa come in altre circostanze, si rischia invece di assimilare chi provoca accidentalmente un incidente al criminale, che magari più di una volta nella sua vita si mette alla guida in condizioni nelle quali non dovrebbe assolutamente farlo, ubriaco o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, a velocità assurde e pericolose di per sé, tenendo atteggiamenti di grave pericolosità e mettendosi deliberatamente in una situazione di pericolo e finendo per uccidere una persona o per causarle gravi lesioni. Caso ben diverso è quello di chi commette le infrazioni che, leggendo il relativo articolo del codice della strada, sono le stesse, ma con effetti, intenzioni e grado di colpevolezza completamente diversi.

Ho apprezzato molto già in Commissione il tentativo del relatore di dare vita ad un testo che avesse la sua coerenza, ma temo che sia una fatica impossibile. Trasformare quella che dovrebbe essere un'aggravante - e lo hanno detto in tanti nel corso di questa discussione - in una fattispecie rischia, infatti, di essere in sé sbagliato. Come hanno detto molto bene altri prima di me, da ultima la senatrice Lo Moro, ci sono ben altre fattispecie pericolose e pericolosissime che in questo caso non rientrano perché giustamente non possiamo inserirne tantissime: più ne inseriamo, più rischiamo, infatti, di punire atteggiamenti pericolosi, che certamente devono essere repressi, ma con pene da otto a dodici anni o da sette a dieci anni di carcere, che appaiono francamente eccessive. Facendo una scelta, rischiamo però di ottenere un risultato veramente paradossale.

C'è poi anche un altro problema: l'aumento delle pene può aumentare la paura, favorire l'aumento dell'importo delle assicurazioni, nonché un atteggiamento sbagliato nel mettersi alla guida, ma difficilmente può prevenire quegli episodi che poi, quando vengono riportati, suscitano la rabbia collettiva. Non possiamo pensare di reprimere - ad esempio - un episodio come quello recente del diciassettenne che si è messo alla guida e ha ucciso una persona con la sospensione della patente, quando quel ragazzo evidentemente la patente non aveva.

Prendiamo il caso dei cinque suicidi, citati dal senatore Giovanardi, commessi da persone che hanno causato, evidentemente in modo del tutto indipendente dalla loro volontà, magari per imprudenza, la morte di una persona: possiamo pensare di spaventare queste persone che si sono inflitte da sole la morte aumentando di qualche anno le pene previste?

Spesso si dice che bisogna dare un segnale ma io, abbastanza spesso, dico che il segnale che dobbiamo dare come legislatori è di fare bene il nostro mestiere, e non di dare segnali purché sia.

Quando andiamo dal medico, chiediamo che ci dia non dei segnali, ma la giusta diagnosi e la giusta terapia. Non chiediamo certo che ci dia un segnale indossando un camice particolarmente sgargiante o prescrivendoci degli esami medici particolarmente spettacolari, ma chiediamo che ci prescriva gli esami e la terapia che servono.

C'è poi il problema, citato dal collega del Movimento 5 Stelle, del concorso di colpa. Leggendo il testo, siamo portati a pensare che la fattispecie del concorso di colpa vada bene: uno ha il 90 per cento



della colpa, ma poi l'incidente avviene anche perché l'altra persona ha una parte di colpa. E invece no. Secondo come è scritto, è punito anche chi ha il 10 per cento di colpa. Quanti sono capaci, nei pochi secondi che il traffico consente, di capire quei segnali di divieto di transito o di accesso, a volte fatti di decine di righe di testo, presenti all'ingresso delle zone a traffico limitato, e nei quali sono anche riportate le indicazioni a seconda che l'auto rientri nella categoria Euro 0, Euro 2 o Euro 3, che sia domenica o festivo, che sia la ricorrenza del santo patrono o via dicendo? Si tratta di 20, 30 righe di testo. Nei centri urbani succedono queste cose. Abbiamo dei paradossi, perché una persona accede in zone di questo genere, magari in contromano, e poi arriva uno che, in moto o in auto, va a 150 chilometri orari e si ammazza (se si va a quella velocità e ci si scontra, ci si ammazza). La colpa è di colui che, poveretto, ha fatto capolino in una strada contromano. Richiamo anche il caso citato dal senatore Giovanardi: mi riferisco a chi imbocca per sbaglio, ad esempio con la nebbia, una strada contromano, ed è soggetto a pene da sette a dieci anni di carcere.

C'è poi un problema ulteriore. Qui - per esempio - puniamo chi va contromano ma non chi entra in una zona pedonale. Pertanto, chi va in una zona dove il traffico è vietato non è colpito, mentre è colpito chi lo fa con un natante. È infatti prevista la fattispecie di chi, con un natante, va in una zona dove è proibito circolare con un mezzo a motore per acqua. La stessa cosa, fatta in un'isola pedonale, come ad esempio, piazza del Pantheon, non è punita. Sono davvero delle bizzarrie.

Noi rischiamo, tra l'altro, che, nel momento in cui si arriva all'applicazione della normativa, ci sia una pronuncia per irragionevolezza da parte della Corte costituzionale.

Aggiungo un altro problema. Non abbiamo considerato il fatto che le lesioni o la morte possono essere causate anche ad una persona che si trova nel nostro stesso veicolo. Se non sbaglio, nel leggere il testo, le lesioni guaribili in più di venti giorni danno luogo ad un'azione d'ufficio e non a querela di parte. Può, quindi, succedere che la persona che è con noi in auto (che si presume sia un nostro congiunto, una persona a noi vicina) probabilmente, considerate le circostanze, non vorrà presentare denuncia. Tuttavia, se si procura un danno (ad esempio, si rompe un braccio e, trattandosi di una frattura, la prognosi sarà probabilmente superiore ai venti giorni), c'è il rischio di anni di carcere magari a danno del marito, del padre o del figlio. Rischiamo veramente di fare qualcosa di dannoso.

Al di là del fatto di votare domani e di dare segnali, e alla luce proprio del dibattito svolto, credo che, se la discussione generale serve a qualcosa (direi che oggi è davvero servita), dobbiamo prendere qualche provvedimento utile dal punto di vista della dinamica e dell'andamento dei lavori, così da elaborare qualcosa di diverso. Alla luce della discussione svolta, del lavoro compiuto in Commissione e degli interventi fatti, potremmo adottare - sì - un provvedimento che venga incontro a tutto quello che in pratica gli interventi hanno detto. Credo non sia davvero la strada giusta approvare una legge dicendo - io ho sentito fare questi commenti, anche da parte di chi non ha parlato - che è terribile e ha degli aspetti veramente paradossali, ma deve essere votata. In questo modo rischiamo che qualcuno dica che il Parlamento è inerte e altro ancora. Ma rischiamo molto di più se adottiamo una legge ingiusta e grave, che potrebbe accrescere ulteriormente la sfiducia della gente nella legge, nello Stato e anche nel Parlamento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippi. Ne ha facoltà.

**FILIPPI (PD).** Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, mi sono permesso di prendere la parola in ragione del particolare punto di vista che sulla materia ho maturato, essendo membro della Commissione trasporti del Senato ormai da più di nove anni e in ragione dell'aver seguito molto da vicino due precedenti provvedimenti di riordino del codice della strada (uno, per altro, anche come relatore).

In questi anni, in ragione di tale lavoro, ho avuto il privilegio di entrare in contatto confidenziale - come è naturale - con molti esperti del settore che, per competenze e ruolo, sono ogni giorno a contatto con la strada e con la problematica applicazione del codice. Grazie a loro, in questi anni, ho maturato un livello di consapevolezza dei problemi differente rispetto a nove anni fa e, sempre grazie a loro, ho cambiato un approccio ai problemi fatto talvolta di approssimazioni, ma anche di resistenze e pregiudizi.

Va subito detto, a scanso di equivoci, che i dati sull'incidentalità nel nostro Paese, nonostante un sensibile miglioramento negli ultimi anni (specie per i decessi), rimangono ancora molto alti e assolutamente inaccettabili. Sebbene abbiamo quasi dimezzato le morti per incidenti stradali dal 2001 ad oggi, la loro composizione anagrafica e la tipologia delle vittime - le utenze deboli della strada, deboli perché meno protette - ci inducono a ritenere che la nostra missione non solo non sia terminata o sia già a buon punto, ma al contrario sia appena all'inizio. Ciononostante, proprio per meglio corrispondere all'obiettivo comunitario che prevede per i prossimi dieci anni l'ulteriore dimezzamento del numero delle vittime sulla strada, occorre che le norme che il legislatore è chiamato ad assumere facciano un salto di qualità corrispondente all'innalzamento dell'obiettivo atteso. Al legislatore non è chiesto, quindi, di agire in termini emotivi, in ragione di un fenomeno complesso che richiede al contrario un approccio scientifico, determinato e magari anche intransigente su alcuni principi che costituiscono i principali fattori di incidentalità, particolarmente gravi.

Vorrei ricordare che, in questi anni, molte norme che il Parlamento ha approvato hanno costituito fattore di successo perché hanno superato una visione ideologica o di parte. In spirito davvero *bipartisan*, sono state abbandonate norme frutto di un approccio emotivo, come quelle legate all'inasprimento delle sanzioni, nella errata convinzione che costituissero un efficace deterrente alle infrazioni. Sono state assunte iniziative più sostanziali, come quelle legate ai maggiori controlli sulla strada o alla previsione di norme ferree, come quelle che hanno interessato, per ragioni opposte, i neopatentati e gli autisti professionisti. Significativi interventi sono stati rivolti all'educazione stradale, specie per i più giovani e i giovanissimi nelle scuole. Voglio segnalare anche l'efficacia che ha registrato l'introduzione della patente a punti e il suo costante affinamento sul piano del funzionamento procedurale. In questi anni di grandi innovazioni tecnologiche, molti sono stati anche i cambiamenti che, di riflesso, si sono registrati sulle strade, da un generalizzato miglioramento delle infrastrutture e delle strumentazioni di controllo (si pensi, per esempio, al *tutor*) a quelli sulle autovetture, con prestazioni sempre migliori anche in termini di sicurezza.

È bene essere chiari: l'aspetto su cui occorre fare ancora molta strada è quello invece legato ai comportamenti dei conducenti. Venti anni fa era sicuramente la velocità - come è stato detto - la prima, principale e quasi esclusiva causa di morte. Oggi sappiamo che non è più l'unico fattore, perché ad essa deve essere correlato anche lo stato di guida del conducente (ebbrezza, ubriachezza, stordimento o distrazione). Correre sulla strada con macchine sempre più veloci aveva portato il nostro Paese ad avere ogni anno progressivi, tristi primati di incidentalità e di vittime. Negli anni che ci stanno alle spalle, sono stati lo stato di ebbrezza e più spesso di manifesta ubriachezza le cause che hanno causato i più tragici incidenti, talvolta unite all'omissione di soccorso. Quest'ultimo è un comportamento particolarmente odioso e disumano e, per questo, meritevole di un effettivo inasprimento sanzionatorio. Per questo occorre assumere norme ancora più radicali ed intransigenti in materia, per arrivare ad affermare - com'è stato ricordato - il concetto che o si guida o si beve.

Ma, negli anni a noi ancora più recenti, sembra sia il fenomeno delle distrazioni al volante quello che tende trasversalmente a causare il maggior numero di incidenti stradali, talvolta con esiti anche drammatici. Tutto ciò per dire che spesso il legislatore si è ritagliato il ruolo di assecondare le tendenze in atto, registrando in ritardo le evoluzioni che, sul piano delle innovazioni o dei comportamenti, andavano determinandosi. Più raramente il legislatore è stato in grado di anticipare le tendenze e di porvi preventivo rimedio. Ma mi sento di dire che mai il legislatore ha assecondato lo spirito emotivo del momento, sia che si trattasse dei rilevanti interessi delle case automobilistiche o delle concessionarie autostradali, sia che si trattasse della disperazione inconsolabile dei parenti delle vittime.

Nell'approcciare questo provvedimento, pur comprendendone la *ratio* e la stretta che si intende porre sui recenti fenomeni di pirateria stradale, legando, magari forse anche non del tutto appropriatamente, alcune fattispecie di incidenti con la volontarietà del danno prodotto (in particolar modo circa lo stato di ebbrezza e l'assunzione di sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida dell'autovettura), meno riesco a comprendere perché dalla trasgressione di alcune norme si voglia far discendere la

volontarietà e, conseguentemente, con l'inasprimento della pena. Già l'eccesso di velocità, in condizioni di guida sobria, può costituire un fattore che percettivamente risulta estremamente differenziato a seconda della autovettura e del conducente, ma mi rendo conto che l'inasprimento della pena vuole avere - immagino - anche un fine propedeutico ad una maggiore specifica attenzione.

Di certo l'inversione ad "U" può costituire un comportamento non tollerabile sul piano del rispetto delle norme basilari del codice e la cui volontarietà è generalmente abbastanza evidente, anche intuitivamente. E quindi, in caso di provocato decesso, può essere comprensibile una sanzione esemplare per queste due fattispecie.

Ma le due fattispecie su cui mi sorgono - e non solo a me - non poche perplessità sono quelle riferite alle sanzioni conseguenti al decesso determinato sugli attraversamenti pedonali e sull'attraversamento in corrispondenza dell'incrocio con semaforo rosso. Ciò non dipende certo dal fatto che sia meno grave il comportamento, ma le statistiche e le testimonianze dirette ci segnalano come ricorrenti siano tali incidentalità e come le soluzioni vadano ricercate probabilmente su un altro piano, non sempre riconducibile ad una volontarietà del conducente. Basti pensare alla quantità di incidenti che avvengono sugli attraversamenti pedonali in strade urbane a doppia corsia e ad alta intensità di traffico per capire che, talvolta, il problema risiede nella mancanza o nella non adeguata segnalazione di tali attraversamenti e/o a regole del codice che probabilmente devono essere rimodulate, prevedendo più appropriati attraversamenti semaforici a chiamata.

E cito poi l'attraversamento di incroci con il semaforo rosso. Credo che molti di noi siano incorsi involontariamente nell'infrazione suddetta, per distrazione, perché abbagliati dal sole o perché non funzionante il semaforo.

Ecco, mi appunto solo su queste due fattispecie e raccomando al Governo e al relatore prudenza: prudenza a scrivere norme che rischiano di generare più problemi di quanti possono risolverne e soprattutto rischiano di essere sconfessate dalla realtà delle cose; norme che su queste due fattispecie, come sommessamente ci viene detto dagli esperti più affidabili, rischiano di essere inapplicate, se non addirittura di produrre danni ingenti, specie per i soggetti meno abbienti, per essere adeguatamente tutelati in giudizio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[CUCCA](#), *relatore*. Signora Presidente, molto rapidamente e in maniera estremamente schematica, tratto gli argomenti che sono stati portati all'attenzione di quest'Aula.

In merito al problema dell'ergastolo della patente, mi sono già espresso nel corso della relazione introduttiva: l'ergastolo della patente è inattuabile e non è possibile, perché sarebbe una misura assolutamente inidonea, in quanto, con la riabilitazione, di fatto, diventerebbe non operativa e si avrebbe la restituzione della patente in tempi estremamente brevi. Come ho detto, quindi, a seguito del confronto in Commissione, si è optato per un sistema sanzionatorio sicuramente più grave, più efficace e soprattutto più certo di quanto sarebbe l'ergastolo della patente che, al di là della suggestione della terminologia, non otterrebbe l'effetto cui sarebbe destinato.

Altri hanno auspicato un sistema sanzionatorio più grave, includendo anche l'ipotesi di cui all'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del codice della strada nel sistema sanzionatorio che è stato previsto, invece, esclusivamente per la fattispecie di cui alla lettera *c*). A questo riguardo, bisogna dire che effettivamente anche questo problema è stato posto in Commissione, ma si è optato per una differenziazione - come ha ricordato anche il senatore Falanga nel corso del suo intervento - proprio per la demarcazione abbastanza netta esistente tra gli effetti che può avere un grado alcolemico come quello previsto dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 186, rispetto agli effetti di quello invece previsto dalla lettera *c*).

Un altro argomento decisamente più sensibile è relativo ad alcune fattispecie di violazione introdotte, come è stato ricordato dal senatore Filippi nel corso dell'ultimo intervento. Questo problema in Commissione è stato affrontato.

Non c'è una preclusione di tipo pregiudiziale perché venga affrontato questo tema anche in sede emendativa. Tuttavia, vorrei ricordare che abbiamo preso in considerazione, prevedendole espressamente nel testo del disegno di legge in discussione, le fattispecie statisticamente indicate come quelle che hanno causato numerosi morti. Non è vero, quindi, che si configura un doppio sistema: da un lato, quello previsto dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale (che rimane in piedi) e, dall'altro, quello che prevede - sì - l'omicidio stradale. Infatti, se una persona fa retromarcia assolutamente ordinaria, non veloce, e, per una distrazione, non vede che dietro c'è una persona, è evidente che in quel frangente si rimane nell'ambito della pena prevista dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale. Altro caso è, invece, quello riferito alle situazioni più ricorrenti, che abbiamo introdotto nell'articolo di legge e che più di tutte causano morti. Vorrei ricordare - come ho già detto nella relazione introduttiva - che il problema del semaforo rosso è di educazione: dobbiamo, cioè, abituarci a capire che, quando siamo in macchina, dobbiamo pensare a guidare e non a fare altro. E sarà poi il giudice a valutare se il sole in faccia impediva la visuale libera o una fronda copriva il semaforo, che sono quei casi in cui è evidente che la responsabilità è esclusa.

Al contrario, non condivido assolutamente ciò che si è detto in merito all'inosservanza dell'ordine di fermarsi da parte delle forze di polizia. Di questo caso abbiamo avuto un esempio recentissimo con la morte della signora filippina, i cui responsabili adesso non sono indagati per omicidio colposo, ma per omicidio volontario, perché la scelta di superare un posto di blocco implica un atto fatto con coscienza e volontà e, quindi, si risponde di omicidio doloso e non colposo. Mi sembra, pertanto, un argomento assolutamente pretestuoso. E tornerò successivamente sulla questione dell'entità delle pene.

Il senatore Falanga ha sostenuto che a chi si rifiuta di sottoporsi all'esame dovrebbe essere applicata la stessa pena prevista per l'ipotesi in cui invece questo accertamento possa essere fatto. Ebbene, io non credo si possa equiparare l'esame del DNA e il rifiuto di sottoporsi a tale esame in caso d'indagine sulla paternità ad una fattispecie penale per la quale è prevista una pena estremamente grave. Inoltre, non credo esista un giudice disponibile a condannare, sulla base di una presunzione di colpa (perché di presunzione si tratterebbe), chi si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti, né si può prevedere altrettanto.

Si è parlato poi della fuga ed è stata appositamente prevista un'aggravante, che non va confusa con l'omissione di soccorso. Nell'ipotesi in cui si verifichi anche l'omissione di soccorso, è evidente che il responsabile risponderà sia della fuga con l'aggravante prevista da questa normativa, che dell'omissione di soccorso, la quale, perché sia configurabile, deve presentare i requisiti previsti dalla norma di legge. Stasera ho sentito di nuovo parlare di dolo eventuale, ma mi sembra inutile farlo, perché le sentenze della Cassazione, soprattutto le ultime, hanno ormai sgombrato il campo da qualsiasi ragionevole dubbio: di dolo eventuale non si può parlare e, in questo caso, siamo sicuramente nell'ambito della colpa e in esso dobbiamo rimanere.

Il senatore De Cristofaro ha parlato del problema delle pene. Mi riferisco al sistema che è stato adottato e, cioè, l'innalzamento dei minimi delle pene. Premesso che concordo con il fatto che non è la galera - come ho detto in maniera estremamente chiara anche nella relazione introduttiva - che risolve questi problemi, dobbiamo riflettere, tenendo conto del computo delle circostanze, su quel minimo della pena.

Apro qui una rapida parentesi per dire che, nel corso delle audizioni, è emerso in maniera inequivocabile il problema che si è soliti applicare i minimi della pena e da essi si parte sempre. E allora bisognerà andare dalla madre e dal padre del bambino di quattro anni che è stato loro strappato dalle mani e ucciso da un motociclista che viaggiava ad altissima velocità per spiegargli perché continuiamo a consentire l'applicazione della pena di sei mesi. Ciò significa che, di fatto, non esiste alcuna conseguenza sul piano penale per quelle persone. Come sapete, infatti, con la pena di sei mesi si rientra nell'ambito della concessione della sospensione condizionale della pena e non si vede la galera.

Ma quella galera di cui parlava il senatore De Cristofaro, partendo dai minimi della pena prevista, non si vedrà egualmente, perché si dovrà, ovviamente, accedere alle misure alternative e, quindi, all'affidamento in prova ai servizi sociali, che sicuramente serviranno a rieducare chi si è reso

responsabile di fatti così gravi. Ma quegli otto anni sono evidentemente la soglia minima per evitare che venga concessa la sospensione condizionale della pena e, quindi, che gli effetti penali di una condanna per fatti così gravi vengano posti nel nulla. Quella soglia di otto anni è effettivamente il minimo che consente di evitare la sospensione ma, contestualmente, la galera nella maggior parte dei casi (evidentemente non parlo della recidiva, perché non sarebbe possibile accedervi), con le misure alternative alla detenzione.

È vero che le norme sono estremamente severe, ma è ciò che ci è richiesto. Si tratta di dare, finalmente, efficacia a queste norme che, fino ad oggi, sono state considerate di serie B. Le norme del codice della strada sono poste a tutela dell'incolumità personale e altrui. Dobbiamo abituarci a comprendere che, quando ci mettiamo alla guida di una vettura, stiamo utilizzando un'arma e che quell'arma può uccidere, anche per fatti di lievissima entità, come può sembrare il passaggio col semaforo rosso o anche l'attraversamento pedonale.

A tutti noi, nella vita quotidiana, credo sia capitato di protestare quando, fermi davanti alle strisce pedonali per far attraversare qualcuno, affianco (anche per fatti del genere si è verificata una seria infinita di morti) è sfrecciata una moto, incurante del fatto che ci si ferma non per il gusto di farlo, ma per rispettare una regola del codice della strada che impone di far passare i pedoni che attraversano le strisce pedonali. È evidente che, se quella moto sfreccia, se ne infischia del contenuto delle norme del codice della strada che - come ho già detto - sono poste a tutela dell'incolumità della collettività.

Noi dobbiamo, quindi, svolgere senz'altro un serio servizio di educazione, ma sono anche convinto che le norme che stiamo introducendo svolgeranno un serissimo servizio di prevenzione e di osservanza del codice della strada, da troppo tempo svillaneggiato e la cui inosservanza ha causato effettivamente la morte di tante persone assolutamente incolpevoli.

È vero che il sistema sanzionatorio è grave, ma voglio ricordare che le persone morte non torneranno mai più in vita. Spesso sono bambini, e quasi sempre vittime assolutamente incolpevoli dell'inosservanza di norme da parte di tutti noi, che pensiamo di essere bravi piloti e di avere padronanza delle vetture. Lo facciamo tutti, e includo me stesso, perché siamo soliti pensare che incidenti del genere non ci possano accadere. Purtroppo, invece, la storia ci dice che nella quotidianità accade che, dalla inosservanza di quelle norme, apparentemente inutili, deriva una serie infinite di morti di persone che non torneranno mai più agli affetti dei loro cari, ma vivranno solo nel loro ricordo. Concediamo loro almeno di vedersi data una giustizia seria ed efficace, che - come ho detto - non è la galera. Sono sempre stato contrario all'innalzamento delle pene, sebbene sia l'unico sistema per dare una risposta in qualche maniera veramente rispondente alle esigenze. E non si finirà in galera, perché, a conti fatti - ed è sufficiente farli per vederlo - i tanti sistemi alternativi di cui ho parlato non faranno finire in galera per lungo periodo le persone, le quali potranno dunque sicuramente evitarla. È evidente poi che, in sede emendativa, quei casi di cui ha parlato anche il collega Filippi, che ha chiuso la discussione generale con il suo intervento, potranno essere eventualmente rivisitati, tenendo però sempre presente - tengo a sottolinearlo - che anche l'inosservanza di norme che sembrano elementari può provocare, comunque, la morte di un soggetto.

Quando invece sussistono i motivi per cui non è stato possibile osservarle, come nei casi citati in precedenza, è evidente che il buon senso del giudice porterà alla corretta applicazione della legge e consentirà di evitare l'applicazione di pene tanto severe per fattispecie che, di fatto, non sono rispondenti a quelle previste dalla nuova normativa.

**PRESIDENTE.** Colleghi, il Governo - credo anche al fine di approfondire gli elementi emersi durante la discussione - data l'ora a cui siamo giunti, ritiene di replicare nella seduta di domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Parlamento in seduta comune, convocazione

**PRESIDENTE.** Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 11 giugno 2015, alle ore 15, per la votazione relativa all'elezione di due giudici della Corte costituzionale. La chiama avrà inizio dai senatori.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

**LO GIUDICE (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LO GIUDICE (PD).** Signora Presidente, colleghe e colleghi, stamattina, dopo più di un anno e mezzo di lotta contro il cancro, è morto a Madrid, a soli cinquantacinque anni, Pedro González Zerolo.

È stato uno dei principali attivisti europei per i diritti LGBT. Avvocato, consigliere comunale di Madrid dal 2003 al 2011, presidente del Partito Socialista di Madrid dal 2007, Zerolo iniziò il proprio impegno politico già nel 1998, come Presidente della FELGT, la Federazione spagnola delle organizzazioni LGBT, finché nel 2004 Zapatero lo chiamò a ricoprire la carica di responsabile nazionale del PSOE per le ONG ed i movimenti sociali.

In quegli anni, Zerolo fu il principale animatore della battaglia per l'estensione del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso, approvata poi nel 2005. Per la prima volta, un Paese dell'Europa meridionale riconosceva il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, presto seguito da altri Paesi latini, dal Portogallo all'Argentina, dall'Uruguay al Messico, al Brasile.

Lo conobbi quell'anno, quando lo invitammo in Italia a raccontarci com'era stato possibile che un Paese così fortemente cattolico, con alle spalle una dittatura liberticida, avesse preso una decisione che, all'epoca, era innovativa e coraggiosa, assunta sino ad allora solo da Olanda e Belgio. Si era rotto un argine di pregiudizio ed era partita un'onda che avrebbe prodotto la stessa legge in 14 Stati europei nel giro di pochi anni.

Pedro Zerolo è stato protagonista anche di una legge importante sull'identità sessuale e sui diritti delle persone transessuali, che ha portato in Spagna la possibilità di un cambiamento e di un'attribuzione anagrafica del sesso anche senza l'operazione chirurgica: anche in questo caso, una misura seguita da tanti altri Paesi europei.

Grande comunicatore, Zerolo uscì fuori pubblicamente con la sua malattia - un cancro al pancreas - affrontandola senza timore, con grande forza, e senza abbandonare quel partito che amava tanto e in cui continuò a militare fino alla fine. Ateo, repubblicano, gay, femminista, socialista: un difensore dei diritti civili di cui oggi mi fa piacere che l'Assemblea possa ricordare la figura, perché è stata una di quelle che ha prodotto, all'interno del continente europeo, un grande vento di libertà e un grande esempio di lotta per i diritti civili, per la civilizzazione del suo Paese e dell'Europa intera. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**\*PAGLIARI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAGLIARI (PD).** Signora Presidente, voglio portare in questa Assemblea la solidarietà per il caso della fabbrica "ex Fincuoghi" di Borgotaro, in Val di Taro, provincia di Parma. Lo scorso 8 giugno, i 120 lavoratori di questa fabbrica hanno ricevuto la comunicazione della cessazione dell'attività produttiva, senza nessuna spiegazione e senza giustificazione alcuna. Sono così cominciate le procedure di legge per la messa in cassa integrazione e per tutte le attività conseguenti. C'è stata una forte reazione del territorio e di tutti i lavoratori, per l'importanza che questa fabbrica riveste in un'economia di montagna, già depressa, in cui chiudere una fabbrica di questo tipo vuol dire far precipitare l'occupazione a livelli ancora più bassi di quelli che comporta la crisi economica.

Insieme ai deputati Maestri e Romanini, che provengono dalla mia stessa città, abbiamo presentato un'interrogazione con carattere d'urgenza al Ministro del lavoro. Voglio dunque richiamare



l'importanza di un intervento deciso dello stesso Ministro del lavoro e dell'apertura di un tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico, per dare un supporto e una soluzione a questa vicenda, che non può finire in questo modo. Al di là della crisi, si tratta di uno stabilimento che deve poter riprendere l'attività, dal momento che non c'è alcuna ragione per cui debba essere interrotta. Lo stesso gruppo, che ha comunicato i licenziamenti, pochi giorni prima aveva dato notizia positive sullo sviluppo dell'attività in questo stabilimento. Voglio dunque testimoniare ciò, in questa sede, ribadendo un impegno nei confronti dei lavoratori e la mia solidarietà a questi ultimi e alle loro famiglie, per questo momento della loro vita certamente molto doloroso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 10 giugno 2015

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 10 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta *(ore 19,42)*.

*Allegato B*

**Testo integrale della relazione del senatore Cucca sul disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553**

Il disegno di legge, approvato quale testo unificato dalla Commissione giustizia, giunge in Aula dopo un intenso lavoro di discussione e di confronto serrato su un tema estremamente importante e tanto atteso da tutti. E poiché il tempo è tiranno, voglio da subito ringraziare, a prescindere da quello che sarà l'esito finale, i colleghi della 2a Commissione i quali, tutti, hanno dato un importante contributo alla stesura del testo proposto all'Aula. E mi sia consentito anche un ringraziamento ai funzionari della 2a Commissione dottori Cavallucci e Smurra, per le elevatissime professionalità e competenza con cui hanno supportato i lavori della Commissione stessa e per la pazienza con cui hanno sopportato la mia persona.

Con la sua approvazione, il Senato fornisce, introduce e disciplina i reati di omicidio stradale e nautico e di lesioni personali stradali e nautiche e si dà finalmente risposta ad un'esigenza di giustizia estremamente diffusa nell'opinione pubblica, di fronte al ripetersi incessante di tragici episodi di sinistri stradali, determinati soprattutto da soggetti che si mettono alla guida di veicoli a motore sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, cagionando la morte o le lesioni a persone incolpevoli che spesso casualmente si trovavano nel posto sbagliato e nel momento sbagliato.

Di fronte al fatto che il sistema vigente troppo spesso non è stato capace di offrire sanzioni adeguate alla gravità dei fatti, si è diffusa nell'opinione pubblica la necessità di un nuovo sistema sanzionatorio che, da un lato, punisca con pene adeguate i responsabili di fatti così gravi, impedendo anche che essi possano rimettersi alla guida poco dopo il verificarsi dell'evento. Dall'altro lato, si è diffusa l'esigenza che il nuovo sistema svolga anche un efficace ruolo di deterrenza e prevenzione.

Al riguardo, tuttavia, mi preme sottolineare che quando il provvedimento entrerà in vigore il percorso non potrà considerarsi concluso. Credo infatti che in questa sede sia necessario sottolineare che rimane la necessità che si svolga un'adeguata opera di prevenzione e di educazione, che induca finalmente il cittadino a comprendere che le norme dettate dal codice della strada non sono norme di serie B, ma anzi sono norme il più delle volte dettate dall'esigenza di salvaguardia dell'incolumità personale ed altrui. Si tratta in sostanza di far comprendere a tutti che mettersi alla guida di una vettura su una

strada pubblica equivale ad impugnare un'arma il cui uso sconsiderato può provocare effetti letali, pur in presenza della massima perizia nel suo utilizzo.

In questo senso, auspico pure che, oltre ad una capillare campagna di sensibilizzazione e di educazione, vengano incrementati i controlli da parte delle forze di polizia.

È altresì necessario far presente immediatamente che sono stati proposti diversi emendamenti che prevedono lo stralcio, o meglio la soppressione della parte del testo che prevede l'omicidio nautico. In effetti, i testi originari prevedevano solo la figura dell'omicidio stradale e solo successivamente è stata introdotta la figura dell'omicidio nautico. Parrebbe opportuno e utile accogliere le proposte di soppressione della parte del provvedimento che riguarda la nautica, dato che il Senato nel novembre 2014 aveva già approvato la legge delega per il riordino del codice della nautica da diporto che, attualmente, è all'esame della Camera dei deputati. In tal modo si otterrebbe il risultato di un provvedimento più agile e snello e inquadrato nel sistema della circolazione stradale, regolato dal codice della strada, lasciando sempre per una corretta inquadratura sistematica, che le figure dell'omicidio nautico siano previste e regolate dall'emanando codice della nautica di cui si è parlato, con l'auspicio che esso venga approvato nei tempi più brevi possibili.

Nel merito il provvedimento si compone di sette articoli.

L'articolo 1, comma 1, introduce nel codice penale, all'articolo 589-*bis*, il nuovo reato di omicidio stradale e nautico. Il delitto in questione sanziona: con la pena della reclusione da otto a dodici anni l'omicidio, colposo commesso da: un qualunque conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; conducenti di veicoli a motore che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; con la pena della reclusione da sette a dieci anni l'omicidio colposo commesso: dai conducenti di veicoli a motore o di natanti o di imbarcazioni o di moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); dai conducenti di veicoli a motore che abbiano superato determinati limiti di velocità; dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o abbiano circolato contromano; dai conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi ovvero di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua; dai conducenti di natanti o di imbarcazioni o di moto d'acqua che abbiano superato determinati limiti di velocità o navigato in aree non consentite.

Nelle ipotesi in cui l'omicidio sia stato cagionato mediante la commissione delle condotte imprudenti citate (diverse dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti), ma la morte non sia esclusiva conseguenza della azione o omissione dell'agente, la pena è diminuita.

Nel corso dell'esame in Commissione si è posta la questione relativa alla possibilità di applicare la circostanza attenuante comune di cui all'articolo 62, numero 5), del codice penale - "l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa" - alle ipotesi di omicidio colposo di cui all'articolo 589-*bis*, e di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590-*bis*. Da un riscontro con il "diritto vivente" emerge che, per l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 5 del c.p., non è sufficiente che la condotta della persona offesa si inserisca nella serie causale determinativa dell'evento ai sensi dell'articolo 41 c.p., ma è altresì necessario che essa sia collegata con la condotta del colpevole anche sul piano della causalità psicologica, oltre che su quello della causalità materiale, nel senso che l'offeso deve aver voluto lo stesso evento avuto di mira dal soggetto attivo del reato (cfr., *exempli gratia*, Cass. pen. sez. V, 21 dicembre 2010, n. 7051; sez. I, 5 novembre 2009, n. 49966; sez. I, 11 marzo 2008, n. 13764; sez. I, 9 maggio 1994 n. 1994). Tali considerazioni tendono a ritenere inapplicabile tale previsione ai casi di concorso di colpa del danneggiato in materia di omicidio stradale e nautico e di lesioni stradali e nautiche sia perché appare inconcepibile che, nelle fattispecie *de quibus*, le vittime abbiano voluto, su



di sé, lo stesso evento provocato in loro danno dal conducente; sia perché l'ipotesi della diminuzione non potrebbe comunque applicarsi per fatti che, pur non essendo imputabili esclusivamente ad azioni o omissioni del conducente, siano riconducibili non già alla persona offesa, ma a soggetti terzi.

L'ultimo comma del nuovo articolo codicistico prevede un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, con il limite massimo degli anni diciotto.

Quest'ultimo comma riproduce quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 589 c.p. In sede di esame in Commissione era stato sollevato il dubbio che la suddetta previsione potesse costituire un'aggravante. Ebbene, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'ultimo comma dell'articolo 589 c.p. configura un'ipotesi speciale di concorso formale di reati nella quale l'unificazione rileva solo *quoad poenam* non rilevando per gli altri effetti, con la conseguenza che ciascun reato rimane autonomo e distinto (cfr., *ex plurimis*, Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37762; sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 3119; sez. IV, 3 ottobre 2011, n. 35805; sez. I, 9 gennaio 1996, n. 175). È rimasta invece isolata la tesi secondo cui la previsione de qua costituisca un'autonoma figura di reato complesso, mentre deve escludersi - sulla base della giurisprudenza di legittimità - che la predetta previsione possa integrare un'aggravante del reato di omicidio colposo.

Il comma 1 dell'articolo 1 introduce poi nel codice penale l'articolo 589-ter, il quale reca un'ulteriore circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale ovvero di un omicidio stradale come definito dall'articolo 589-bis c.p. si sia dato alla fuga.

L'articolo 2 del disegno di legge, oltre a riscrivere l'articolo 590-bis c.p., introduce nel codice tre ulteriori disposizioni (gli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quinquies).

L'articolo 590-bis c.p., come integralmente sostituito dal disegno di legge, disciplina il reato di lesioni personali stradali e nautiche. Il delitto in questione sanziona: con la pena della reclusione da due a quattro anni le lesioni personali provocate da: un qualunque conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; con la pena della reclusione da nove mesi a due anni le lesioni personali provocate: dai conducenti di veicoli a motore o di natanti o di imbarcazioni o di moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); dai conducenti di veicoli a motore che abbiano superato determinati limiti di velocità; dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o abbiano circolato contromano; dai conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, ovvero di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua; dai conducenti di natanti o di imbarcazioni o di moto d'acqua che abbiano superato determinati limiti di velocità o navigato in aree non consentite.

Aggravanti ulteriori sono previste dal quarto comma dell'articolo 590-bis nei casi di lesioni personali gravi (la pena è aumentata da un terzo alla metà) e di lesioni personali gravissime (la pena è aumentata dalla metà a due terzi).

Con riguardo alle ipotesi contemplate dal quarto comma dell'articolo 590-bis (ovverosia di condotte imprudenti diverse dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti), è prevista una diminuzione di pena (fino ad un terzo) nel caso in cui l'evento lesivo non sia esclusiva conseguenza della azione o omissione dell'agente.

Al riguardo, richiamo il ragionamento già svolto in precedenza con riferimento all'omicidio stradale.

In ordine al regime di procedibilità il delitto in questione, è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze

aggravanti indicate nell'articolo 583 c.p. con riguardo al reato di lesioni personali gravi.

L'ultimo comma del nuovo articolo codicistico prevede un aumento della pena nel caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, con il limite massimo degli anni sette.

L'articolo 590-*ter* introduce un'ulteriore circostanza aggravante nel caso di fuga dell'agente. Tale aggravante dovrà avere un effetto di deterrenza grave posto che, purtroppo, in troppi casi colui che ha cagionato l'evento si dà alla fuga nel tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità. Il sensibile aumento della pena nei confronti del responsabile del sinistro che venga individuato dopo che si era dato alla fuga rende quindi poco conveniente scappare.

Il nuovo articolo 590-*quater*, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-*bis* c.p., reca una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 69 c.p. in materia di computo delle circostanze. La disposizione stabilisce un divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - diverse da quelle previste dagli articoli 98 (fatto commesso dal minore imputabile) e 114 c.p. (contributo di minima importanza del concorrente nel reato; minorazione psichica della persona determinata a cooperare nel reato) - rispetto alle circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); 589-*ter*, (omicidio colposo di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* c.p. aggravato dalla fuga del conducente); 590, terzo comma, (lesioni personali commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); 590-*bis* (lesioni personali stradali gravi e gravissime) e 590-*ter* (lesioni personali di cui agli articoli 590, terzo comma e 590-*bis* c.p. aggravate dalla fuga del conducente). Per espressa previsione normativa le diminuzioni di pena per effetto di circostanze attenuanti (non ritenute minusvalenti) vanno operate sul *quantum* di pena determinato ai sensi delle aggravanti medesime.

Infine il nuovo articolo 590-*quinquies* prevede che alla condanna, ovvero alla sentenza di patteggiamento, per i reati di omicidio stradale e nautico e di lesioni personali stradali e nautiche gravi o gravissime consegue la revoca della patente di guida e della patente nautica.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, il quale prevede, come è noto, che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie, la revoca della patente deve essere disposta anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Con riguardo all'omicidio stradale e nautico l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida o una nuova patente nautica prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste per le violazioni commesse con unità da diporto (articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171). Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Relativamente al reato di lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime nel caso di applicazione della pena accessoria della revoca della patente, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida o una nuova patente nautica prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Questo tema è stato oggetto di un'approfondita discussione sia in Commissione che nei mezzi di

comunicazione. Si era parlato del c.d. ergastolo della patente, la cui introduzione era stata diffusamente richiesta. Senonché, tale misura non avrebbe potuto conciliarsi con i principi del nostro sistema, peraltro recepiti anche da numerose sentenze della Corte europea, che non ammettono provvedimenti definitivi o, più comunemente, perpetui. Essi non passerebbero il vaglio di legittimità costituzionale. Lo stesso ergastolo quale pena principale è ammesso soltanto perché è espressamente previsto che col decorso del tempo e con la concomitanza di altri requisiti oggettivi e soggettivi, il condannato possa riacquistare la libertà.

Nel caso che ci occupa, con la concessione della riabilitazione anche l'eventuale ergastolo della patente cesserebbe i suoi effetti e l'interessato potrebbe conseguire la nuova patente di guida. Per ovviare a questi inconvenienti, la Commissione ha preferito stabilire la misura della revoca della patente, associandola tuttavia all'impossibilità di sostenere nuovo esame per il conseguimento della patente stessa prima che sia decorso un determinato lasso di tempo che va da quindici a trenta anni, a seconda delle fattispecie, per quel che riguarda l'omicidio stradale e da cinque a dodici anni nel caso delle lesioni stradali gravi o gravissime. In tal modo, si introduce un sistema estremamente rigoroso e soprattutto certo per evitare che chi si rende responsabile di fatti tanto gravi dopo un breve periodo possa rimettersi alla guida di un veicolo.

L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento al codice penale, conseguenti alla introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis*, sui reati di omicidio colposo (articolo 589, c.p.) e lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.).

Il comma 1, lettera b) interviene sul secondo comma dell'articolo 589, introducendovi una clausola di salvaguardia e escludendo quindi dall'ambito applicativo del reato di omicidio colposo le ipotesi contemplate dal nuovo articolo 589-*bis* c.p. Il comma 1, lettera c) dell'articolo 3 dispone poi l'abrogazione dell'aggravante ad effetto speciale prevista dal comma terzo dell'articolo 589 c.p., ormai superata dall'introduzione del nuovo articolo 589-*bis* nel codice penale. Infine le lettere d) ed e) del comma 1 modificano il terzo comma dell'articolo 590.

Un'importante novità è costituita dall'introduzione dell'articolo 4 del disegno di legge, che reca modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici.

Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 224-*bis* c.p.p., inserendo fra i reati, per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelievo di campioni biologici o di accertamenti medici, anche l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma c.p.), l'omicidio stradale e nautico, le lesioni personali connesse alla violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma) e le lesioni stradali e nautiche (articolo 590-*bis* c.p.).

La lettera b) del comma 1 inserisce nell'articolo 359-*bis* c.p.p. un ulteriore comma, il quale prevede che nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, e 590-*bis* del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei casi d'urgenza, qualora sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero può disporre il prelievo o l'accertamento coattivi con decreto motivato, adottato anche oralmente ma successivamente confermato per iscritto, che deve essere convalidato dal gip entro le 48 ore. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. La disposizione fa rinvio inoltre ai commi 1 e 2 dell'articolo 365 c.p.p., il quale disciplina quegli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere pur senza avere il diritto del preventivo avviso del loro compimento. Per effetto del rinvio in questione si prevede, in particolare, che, ove l'interessato sia privo di un difensore di fiducia, debba esserne nominato uno d'ufficio ai sensi dell'articolo 97, comma

3, c.p.p. Inoltre, in base a quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-*bis* c.p.p., le operazioni peritali (che non devono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona) devono essere eseguite nel rispetto della dignità e del pudore del soggetto che vi è sottoposto.

L'articolo 5 del disegno di legge reca modifiche di coordinamento al codice di procedura penale. In primo luogo la lettera a) del comma 1 inserisce un'ulteriore lettera all'articolo 380, comma 2 c.p.p., prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche nel caso di delitto di omicidio colposo stradale e nautico<sup>2</sup>.

La lettera b) del comma 1 introduce nell'articolo 381 c.p. la lettera m-*quinqüies*, la quale prevede per il delitto di lesioni colpose stradali e nautiche gravi o gravissime l'arresto facoltativo in flagranza.

La disposizione successiva (articolo 6) apporta le necessarie modifiche di coordinamento al codice della strada, confermando quanto già detto in precedenza circa la necessità di un'adeguata revisione del codice stesso, che comunque è già in fase di discussione davanti all'ottava Commissione del Senato. Più in particolare la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 222 del codice della strada, in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, disponendo in primo luogo la soppressione del quarto periodo del comma 2, il quale prevede nel caso di lesioni personali provocate da soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. La lettera inserisce inoltre dopo il comma 3 un'ulteriore disposizione, la quale esclude dall'ambito applicativo delle sanzioni amministrative contemplate i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime. La lettera b) del comma 1 interviene poi sull'articolo 223, comma 2 del codice della strada inserendo fra i reati per i quali è previsto il ritiro della patente anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime.

L'articolo 7 infine dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Signor Presidente, signor Sottosegretario e onorevoli colleghi, il provvedimento del quale ci occupiamo era atteso da tanto tempo e in troppi avevano perso la speranza che esso venisse mai approvato. L'importanza del tema trattato e la condivisione diffusa delle esigenze che esso rappresenta, pur con sfumature differenti, mi induce a ritenere che esso potrà essere portato a termine in tempi estremamente brevi.

---

<sup>1</sup> Con riguardo alla rimodulazione delle sanzioni accessorie è opportuno segnalare come a legislazione vigente nel caso di omicidio colposo stradale l'articolo 222, comma 2, del codice della strada, prevede la sospensione della patente nel massimo fino a quattro anni. Il comma 2-*bis* inoltre prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni sia diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. (Vedi infra le modifiche apportate dall'articolo 6 del disegno di legge all'articolo 222 in questione). Sempre in relazione alle pene accessorie si rileva l'esigenza di coordinare le modifiche in questione con quelle, *de jure condendo*, apportate alla medesima disposizione codicistica dall'articolo 10, comma 3 della proposta di legge n. 423 e connessi attualmente all'esame dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento. L'articolo 10 interviene in materia di sanzioni per la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare, al comma 1, modifica l'articolo 187 del codice della strada nel senso di specificare appunto che lo stato di alterazione psicofisica oggetto della sanzione prevista dall'articolo (ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno) deve essere causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non meramente successivo allo stesso (il testo vigente fa infatti riferimento a uno "stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope"). Il comma 2 dell'articolo 10 prevede, attraverso un'integrazione dell'articolo 219 del codice della strada, un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero in stato di alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione

stradale (articolo 589, terzo comma, del codice penale). Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo. Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 10 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, che nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione che emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.

2 Si segnala in proposito l'erroneità del riferimento alla lettera m-bis), in quanto con il recente decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (cd. Decreto legge antiterrorismo - missioni internazionali) conv. con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015 n. 43, sono state inserite nell'articolo in esame le lettere m-bis) e m-ter).

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bubbico, Cassano, Casson, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Pin, De Poli, D'Onghia, Fedeli (*dalle ore 17,30*), Granaiola, Marino Luigi, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rubbia, Saggese, Sollo, Stucchi, Taverna, Tonini, Torrisi, Vicari, Zanda e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borioli, D'Adda, Fabbri, Favero, Fucksia e Munerato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Spilabotte, per attività della Comitato delle questioni degli italiani all'estero; De Pietro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Battista, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà ha comunicato che il senatore Davico sostituisce il sottosegretario D'Onghia nella 7a Commissione permanente.

Con lettera in data 5 giugno 2015, la Presidente del Gruppo parlamentare Conservatori, Riformisti italiani (CRi) ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Eva Longo, cessa di farne parte il senatore Di Maggio.

### **Commissione parlamentare per le questioni regionali, Ufficio di Presidenza**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto all'elezione di un Vice Presidente.

E' risultato eletto il senatore Albert Lanièce.

### **Insindacabilità, richieste di deliberazione**

Il Tribunale Ordinario di Campobasso - Sezione penale, con lettera pervenuta il 3 giugno 2015, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento penale (n. 1780/12 R.G.N.R. - n. 121/15 R.G.T.) pendente nei confronti del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti.

In data 5 giugno 2015, i predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV-ter*, n. 8).

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Verini Walter, Amendola Vincenzo, Carra Marco

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (1949)

(presentato in data 05/6/2015 );

*C.1460 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1332, C.1334, C.2440, C.2747, C.2813);*  
Onn. Bonafede Alfonso, Agostinelli Donatella, Businarolo Francesca, Colletti Andrea, Ferraresi Vittorio, Micillo Salvatore, Sarti Giulia, Turco Tancredi, Gallinella Filippo  
Disposizioni in materia di azione di classe (1950)  
(presentato in data 05/6/2015 );  
*C.1335 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.3017).*

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Aracri Francesco, Gasparri Maurizio, Giro Francesco Maria  
Valorizzazione della professionalità dei volontari che operano nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1951)  
(presentato in data 08/6/2015 ).

**Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*I<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Morra Nicola

Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1939)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/06/2015 );

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013 (1937)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo) ;

(assegnato in data 09/06/2015 )

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

Dep. Bragantini Matteo ed altri

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza (1936)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

*C.219 approvato da Commissioni 1° e 8° riunite*

(assegnato in data 09/06/2015 );

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale*

Sen. Guerra Maria Cecilia ed altri

Disposizioni per l'introduzione di una misura universale di contrasto alla povertà denominata reddito minimo (1919)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/06/2015 );

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale*

Sen. Sacconi Maurizio, Sen. Pagano Pippo

Delega al Governo per l'introduzione del pensionamento flessibile, il sostegno alla maternità e l'allungamento della vita attiva (1941)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità')  
(assegnato in data 09/06/2015 ).

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 05/06/2015 la 8ª Commissione permanente Lavori pubblici ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE" (1678).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 5 giugno 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 13, comma 2, e 17, comma 13, della legge 11 agosto 2014, n. 125 - lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (n. 175).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 5 giugno 2015 - alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 20 luglio 2015. La 5ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 5 luglio 2015.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 giugno 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 572).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 4 giugno 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Cassa Conguaglio GPL nell'anno 2013, nonché sul bilancio di previsione per l'anno 2014 e sulla consistenza organica del medesimo Ente.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 573).

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2014 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XLV*, n. 3).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 29 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *e*), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la relazione concernente i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato, predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, relativa all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione permanente (*Doc. CCXV*, n. 2).

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 9 giugno 2015, hanno trasmesso una relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il predetto documento è stato trasmesso alla 5ª Commissione permanente (*Doc. LVII-bis*, n. 3).

### **Garante del contribuente, trasmissione di atti**

Il Garante del contribuente per la regione Emilia Romagna, con lettera in data 28 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 568).

### **Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti**

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 25 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio 2014.

Il predetto documento è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 571).

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

La Corte costituzionale, con lettera in data 28 maggio 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 94 dell'11 febbraio 2015, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 127).

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 26 maggio e 4 giugno 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 275);

dell'Autorità portuale di Napoli, per gli esercizi 2012 e 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 276);

della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) SpA, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 277);

dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 278);

dell'Istituto nazionale di studi romani, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 279);

della SO.G.I.N. - Società gestione impianti nucleari S.p.A., per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 280);

dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 281).

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

La Corte dei conti ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la nota illustrativa ed il conto finanziario della Corte stessa relativo all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del



Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 569).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 giugno 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con delibera n. 9/2015, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2015 (*Doc. XLVIII*, n. 9).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

E' pervenuto al Senato un voto della Regione Trentino-Alto Adige volto a prevedere il divieto per gli autisti di camion di effettuare il riposo settimanale di cui all'articolo 4 del Regolamento CE 561/2006 a bordo del mezzo, nelle aeree di sosta lungo l'Autostrada del Brennero nel territorio della nostra Regione, al fine di scongiurare e diminuire la concorrenza sleale dei Paesi dell'Est, in accordo con i vertici dell'Autostrada e delle Forze dell'ordine.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (n. 57).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Margiotta, Pezzopane, Sollo, Giacobbe, Mattesini, Amati, Fasiolo, Lucherini, Valdinosi, Padua, Ricchiuti, Orrù, Cucca, Dalla Zuanna, Fravezzi, Romano e Molinari hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00424 della senatrice Favero ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Le senatrici Mussini e Bignami hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00277 del senatore Barozzino ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Bignami e De Petris hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01957 del senatore Campanella ed altri.

Il senatore Cotti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01962 del senatore Santangelo ed altri.

I senatori Santangelo, Cappelletti, Blundo, Mangili e Nugnes hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04036 della senatrice Donno ed altri.

Mozioni

[PADUA](#), [DI GIORGI](#), [TONINI](#), [LUMIA](#), [PAGLIARI](#), [ORRU'](#), [PIGNEDOLI](#), [DIRINDIN](#), [SILVESTRO](#), [RUSSO](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MATTESINI](#), [FAVERO](#), [AMATI](#), [FILIPPIN](#), [COLLINA](#), [PARENTE](#), [PUPPATO](#), [MARGIOTTA](#), [FASIOLO](#), [MINEO](#), [VALDINOSI](#), [SANGALLI](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SONEGO](#), [SPILABOTTE](#), [SOLLO](#), [ROMANO](#), [MANCUSO](#) - Il Senato, premesso che:

il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 2011, stabilendo modalità, tempi, principi e criteri direttivi, ha delegato il Governo ad adottare atti idonei alla riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incrementi di efficienza;

l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, in esecuzione della delega, ha soppresso i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla allegata tabella A;

l'art. 8 (cosiddetto "taglia-tribunalini") ha stabilito che, per specifiche ragioni organizzative e funzionali, il Ministro della giustizia potesse disporre l'utilizzo a servizio dei tribunali, per un periodo non superiore a 5 anni, a partire dalla data di efficacia del decreto, degli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale, interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 119 del 1981, adibiti a servizio degli uffici giudiziari;

con decreto ministeriale 19 settembre 2013 il Ministro *pro tempore* ha costituito presso il suo Gabinetto un gruppo di lavoro cui sono stati affidati compiti di monitoraggio relativi allo stato di realizzazione della riforma della geografia giudiziaria, stante l'esigenza di rilevare eventuali criticità e

proporre idonee soluzioni organizzative e normative, da adottare nell'arco di tempo concesso per l'emanazione dei decreti correttivi; le conclusioni dello studio sono state pubblicate il 4 giugno 2014 all'interno della "Relazione finale sulla nuova geografia giudiziaria";

la politica di revisione giudiziaria è stata basata sui criteri della razionalizzazione della spesa pubblica e dei tribunali stessi, finalizzata a realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza;

tuttavia, almeno per talune strutture giudiziarie presenti sul territorio nazionale, appare evidente come non si sia tenuto in debito conto della situazione infrastrutturale esistente, essendo stati chiusi uffici di sedi nuove o ristrutturare di tribunali accorpate per i quali la logica della cosiddetta *spending review*, connessa all'incremento dell'efficienza e dei servizi, non sembra aver trovato luogo;

tale considerazione vale, ad esempio, per le ex sedi di tribunali quali Modica, Bassano del Grappa o Chiavari;

in merito al tribunale siculo, ad esempio, si rileva come l'immobile ove oggi ha sede il tribunale di Ragusa (accorpante quello di Modica e la sezione distaccata di Vittoria) è strutturalmente inadeguato a far fronte alle gravose sopravvenienze conseguite al citato processo al punto che, al fine di dare risposte alle nuove domande di giustizia, il Comune di Ragusa ha dovuto indicare un'altra struttura, il palazzo ex Ina, ai fini dell'utilizzo di locali per le funzioni giurisdizionali. Al contempo, però, si è rinunciato ad utilizzare in via definitiva l'esistente palazzo di giustizia dell'ex tribunale di Modica, ultimato nel 2004, con un costo di circa 12 milioni di euro, posto nelle vicinanze della principale arteria di viabilità (strada statale 115) e realizzato proprio per tale destinazione;

nella sostanza è stata chiusa, priva finora di alcuna destinazione d'uso, una sede moderna, funzionale, antisismica, attrezzata con un grande parcheggio, servita da tutti i più avanzati impianti tecnologici e telematici e nella condizione di ospitare al meglio le funzioni giudiziarie del territorio;

fra l'altro, sia la sede centrale del tribunale di Ragusa, che l'altra acquisita successivamente (ex palazzo Ina), come evidenziano anche numerose fonti giornalistiche, sono state recentemente interessate da crolli di calcinacci o di pannelli dai soffitti, che hanno imposto nuovi e urgenti interventi, anche di manutenzione straordinaria (copertura dell'ampio lastrico solare con pannelli) ancora in atto, nonché ulteriori impegni di spesa;

in via generale l'adeguamento di altri immobili alle nuove finalità ha prodotto spese rilevanti e nuovi costi per servizi di guardiania (circa 370.000 euro), climatizzatori (300.000 euro), spese di manutenzione e straordinarie (150.000 euro), pulizie e materiali di consumo (300.000 euro) e nuovi canoni di locazione (circa 111.000 euro): il totale delle spese è quantificabile in circa un milione e 300.000 euro l'anno;

l'utilizzo della seconda struttura per le funzioni del tribunale ragusano impone, quindi, costi annui di gestione, ordinari e straordinari, che sarebbero risparmiati consentendo l'utilizzo degli uffici modicani, stante l'ottica della permanenza nel territorio di un solo presidio di giustizia nell'ambito dell'esigenza di contenimento delle spese;

il caso di Modica, ma non solo, rappresenta un esempio eclatante di come occorra attentamente valutare le esigenze della funzionalità e dell'organizzazione nell'ottica del più generale obiettivo del risparmio della spesa pubblica, principio guida delle decisioni prese con la legge n. 148 del 2011, e di maggiore efficienza di giustizia in quanto appare difficilmente giustificabile la scelta di non servirsi di strutture ed uffici nuovi o ristrutturati di recente;

il palazzo di giustizia già a servizio del tribunale di Modica, distante da Ragusa appena 14 chilometri, è una struttura moderna, funzionale, antisismica, la quale, paradossalmente, rischia di essere destinata, pur nel gravissimo momento economico e sociale, all'abbandono ovvero ad un utilizzo improprio, ben diverso dalla sua originaria destinazione, che imporrebbe ulteriori costi;

solo per citare un altro caso piuttosto eclatante, anche il presidente dell'ordine degli avvocati del soppresso tribunale di Bassano del Grappa, ha dichiarato, come riporta anche la "Relazione finale sulla geografia giudiziaria", in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 2014, come l'accorpamento al tribunale di Vicenza abbia creato, tra gli altri, "problemi di gestione ai limiti dell'assurdità" per cui soggetti inabili sono "costretti, a proprie spese, all'utilizzo di ambulanze che dai più reconditi comuni

dell'Altopiano di Asiago provvedono a coprire un impegnativo percorso montano, il tutto per chiedere al servizio Giustizia di soccorrere il proprio stato di incapacità";

in conclusione, vi sono strutture dove appare palese che la riforma della geografia giudiziaria non ha portato i benefici sperati, palesando invece, al netto delle buone intenzioni, l'affiorare di evidenti criticità logistiche, con ripercussioni negative da un punto di vista economico od organizzativo;

se, come riporta anche la "Relazione sulla geografia giudiziaria", in via generale, il processo di accorpamento dei tribunali soppressi "è avvenuto mediante un migliore utilizzo degli spazi già a disposizione (con evidenti risparmi di spesa)", tuttavia permangono alcune questioni aperte circa l'utilizzo, o il mancato utilizzo, di strutture adatte all'allocazione di alcuni uffici giudiziari,

impegna il Governo:

1) a valutare gli esiti dei processi di accorpamento delle sezioni distaccate e delle sedi di ex tribunali dismessi, a seguito di quanto disposto dai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2011, ai fini della quantificazione degli oneri effettivi non calcolati e dei risparmi di spesa concretamente realizzati;

2) ad adottare opportuni provvedimenti normativi correttivi volti a permettere, previa apposita valutazione dei singoli casi, delle strutture attualmente in uso e di quelle effettivamente fruibili ai fini del risparmio della spesa pubblica connesso alla maggiore efficienza e qualità dei servizi erogati, la fruizione dei locali e degli uffici nuovi o ristrutturati delle strutture giudiziarie accorpate nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria;

3) ad adottare altresì opportuni provvedimenti normativi correttivi ai fini dell'istituzione, ove ritenuto opportuno e in linea con gli obiettivi del processo di *spending review*, di sezioni distaccate dei tribunali accorpanti nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria, con giurisdizione limitata alle funzioni proprie delle sezioni.

(1-00426)

[Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [GASPARRI](#), [BRUNO](#), [PELINO](#), [FLORIS](#), [AMORUSO](#), [MINZOLINI](#), [ALICATA](#), [RIZZOTTI](#) - Il Senato,

premessi che:

nella giornata di domenica 7 giugno 2015, 2.371 migranti provenienti dalle coste libiche sono stati salvati nel corso di vari interventi coordinati dal centro nazionale di soccorso della Guardia costiera, a Roma;

le operazioni di salvataggio hanno riguardato 15 imbarcazioni (12 gommoni e 3 barconi) che navigavano a circa 45-50 miglia dalla Libia, tutti stipati di migranti. Le unità intervenute sono la nave della Marina britannica "Bulwark", la nave di Medici senza frontiere "Bourbon Argos" ed alcuni assetti del dispositivo Frontex, in particolare una nave inglese, una svedese, una spagnola, la nave della Marina italiana Fasan, la nave Dattilo della Guardia costiera e un mercantile;

lunedì 8 giugno sono giunti in Italia altri 1.750 profughi;

quanto verificatosi negli ultimi giorni conferma la gravità della situazione in atto nel Mediterraneo e la dimensione del fenomeno migratorio, che impongono, con la massima urgenza, azioni efficaci nei confronti dei Paesi di origine e interventi concreti da parte di tutta l'Unione europea;

considerato che:

il 22 aprile, al termine del dibattito svoltosi sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 23 aprile, le assemblee di Camera e Senato hanno approvato 2 risoluzioni del gruppo FI-PdL, che impegnavano il Governo:

a rappresentare con vigore in seno al Consiglio europeo la necessità morale di un umanitarismo efficace, coinvolgendo l'Unione europea in azioni umanitarie e di soccorso armato, inteso come Polizia internazionale, per la prevenzione di pericoli mortali mentre sono in atto crimini contro l'umanità;

ad istituire un tavolo di coesione nazionale per l'emergenza immigrazione e per le crisi internazionali in atto, che coinvolga i rappresentanti dei Governi che hanno maturato un'esperienza nel passato, e le forze politiche di buona volontà;

ad adottare ogni iniziativa per promuovere un'azione incisiva a livello europeo, attraverso scelte chiare che implicino: un sistema di *intelligence* forte e radicato che monitori all'origine del problema e fino

alla sua destinazione; il contrasto tenace e determinato ai trafficanti di morte, anche attraverso interventi mirati in Libia; un piano sostenibile di accoglienza e solidarietà in Europa e nei Paesi di origine;

a valutare l'opportunità di ricorrere anche ad altri strumenti di intervento, quali la sottrazione del costo che sosteniamo per far fronte ad un'emergenza che è di tutta l'Europa dal contributo che ogni anno il nostro Paese versa all'Unione europea;

a valutare l'opportunità di proporre al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'adozione di una risoluzione che autorizzi interventi mirati in Libia, volti a sostenere un processo di stabilizzazione del Paese e a debellare l'attività criminale degli scafisti;

a valutare l'opportunità di proporre in sede di Consiglio europeo un *summit* internazionale, sotto l'egida delle Nazioni Unite, al fine di giungere ad uno strumento condiviso con cui affrontare con modalità risolutive, di ampio spettro, il fenomeno migratorio nel Mediterraneo e tale da consentire al nostro Paese di avere un ruolo di *leadership* di una forza multilaterale sotto l'egida delle organizzazioni internazionali;

a porre in essere operazioni analoghe all'operazione dell'Unione europea "Atalanta" di contrasto alla criminalità, a sollecitare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) a valutare l'opportunità di emanare risoluzioni che permettano alla comunità internazionale l'applicazione di misure in accordo con quanto stabilito dagli articoli 41 e 42 della carta delle Nazioni Unite;

a valutare l'opportunità di sollecitare l'Unione europea ad una revisione delle clausole del regolamento di "Dublino III", che coinvolga fattivamente tutti gli Stati dell'Unione europea e non soltanto quelli maggiormente esposti ai flussi di migranti;

nel corso del dibattito svolto in Senato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha confermato la necessità di una risposta organica e strategica alle stragi nel Mediterraneo, e la necessità di fornire risposte politiche per affrontare la pressione migratoria;

secondo fonti britanniche (stando alle notizie pubblicate dal quotidiano "The Guardian"), in Libia ci sarebbero "tra 450.000 e 500.000 migranti" in attesa di partire;

dalle stime in corso, riportate anche dalla stampa quotidiana, risulta che, ad oggi, sono 76.486 i migranti presenti nei centri temporanei, nei CARA, nelle diverse strutture messe a disposizione dalle amministrazioni locali, mentre ammonterebbe a 130.000 il numero dei migranti che potrebbero arrivare in Italia entro la fine dell'anno;

dai dati del Ministero dell'interno, risulta che le persone sbarcate in Italia dal mese di gennaio 2015 ad oggi, sono 52.671;

rilevato che:

nei primi mesi del mandato, il Governo Renzi ha completamente disatteso gli impegni di vigilanza strategica assunti nel 2013 con il Governo americano;

occorre ricordare che l'operazione "Mare nostrum", varata dal Governo Letta nell'autunno 2013, prevedeva, unitamente alle operazioni di soccorso in mare dei migranti, anche l'opzione militare, totalmente disattesa dal Governo in carica, rivelandosi totalmente inadeguata sotto il profilo della gestione delle organizzazioni criminali;

occorre, altresì, evidenziare che l'operazione "Mare nostrum" aveva un raggio di azione fino a ridosso alle coste libiche, mentre "Triton" ha come obiettivo il controllo e il pattugliamento delle frontiere dell'Unione europea;

la cessazione dell'operazione "Mare nostrum" (focalizzata su operazioni di salvataggio) e la sua sostituzione con la missione europea "Triton" (indirizzata a un maggior controllo delle frontiere), non hanno interrotto, né indebolito i flussi migratori e per tale motivo la situazione impone una ferma presa di coscienza e interventi concreti, a livello nazionale e internazionale, e richiedono una risposta europea unanime;

da tempo si sollecita la riforma del regolamento Dublino III, che stabilisce i meccanismi e i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide,

riconoscendo la profonda inefficacia, con l'obiettivo di sollecitare una responsabilizzazione dei singoli Paesi europei;

tenuto conto che:

in seguito agli sbarchi menzionati, i presidenti delle regioni Lombardia, Veneto e Liguria hanno espresso le proprie rimostanze ed hanno paventato l'ipotesi di adottare provvedimenti volti alla non accettazione di nuovi immigrati nei territori delle rispettive Regioni;

in base all'ultima direttiva del Ministero dell'interno, riguardante la sistemazione di 8.406 profughi giunti sulle coste italiane negli ultimi giorni, la quota per la Lombardia era fissata a 2.116 persone e quella per il Veneto a 1.926;

tutte le iniziative e le misure poste in essere fino ad oggi, per fronteggiare e risolvere il fenomeno migratorio, non hanno avuto alcun esito positivo; al contrario, si può constatare che gli eventi degli ultimi mesi hanno determinato un peggioramento della situazione e che si è registrato l'ennesimo fallimento di una politica europea comune delle migrazioni;

il piano ipotizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel corso del vertice del G7 di Berlino (che da quanto si apprende oggi dalla stampa, potrebbe concretizzarsi un decreto-legge da adottare prima del *summit* UE del prossimo 25 giugno), di dare la possibilità ai comuni virtuosi, che ospiteranno i migranti, di sfiorare i vincoli del patto di stabilità interno, ovvero di corrispondere "misure compensative" ai comuni con i bilanci in rosso, appare assolutamente demagogico;

l'Italia non è più in grado di affrontare e gestire da sola i continui sbarchi, considerato che i centri di accoglienza ubicati sul territorio nazionale hanno raggiunto, e in taluni casi superato, le soglie di capienza,

impegna il Governo:

1) anche in vista del Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015, ad adottare, con la massima urgenza e con assoluta fermezza, ogni utile iniziativa per dare corso agli impegni assunti nelle Aule parlamentari il 22 aprile 2015, e nello specifico:

2) a sollecitare tempestivamente la definizione di una politica europea Comune dell'immigrazione in seno al Consiglio d'Europa, per rafforzare il sistema di *intelligence* e per pianificare ogni azione utile volta ad un definitivo contrasto ai trafficanti di morte, considerato il totale fallimento delle proposte sulla suddivisione dei migranti, che non hanno prodotto i risultati sperati;

3) ad istituire un tavolo nazionale per l'emergenza immigrazione, con rappresentanti delle istituzioni coinvolte;

4) a prevedere che, in mancanza di un reale e concreto impegno degli altri Paesi europei, venga sottratto il costo che l'Italia sopporta per far fronte da sola all'emergenza immigrazione dal contributo che il nostro Paese versa annualmente all'Unione europea;

5) a proporre al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite una risoluzione che consenta interventi mirati sul suolo libico, anche con forze multinazionali a guida italiana, per sostenere un processo di stabilizzazione e debellare le organizzazioni criminali che organizzano i fenomeni migratori;

6) a imporre una seria discussione in seno all'Unione europea finalizzata ad una revisione delle clausole del regolamento di "Dublino III" per coinvolgere tutti gli Stati dell'Unione europea.

(1-00427)

Interpellanze

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#) -

*Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

i flussi migratori in atto nel Mediterraneo costituiscono ormai un evento sistematico e permanente, con fasi più acute in relazione all'aggravarsi dei conflitti presenti in ampie parti del continente africano e del Medio Oriente, e per il diffondersi di condizioni di particolare pericolosità e rischio per la dignità e la sopravvivenza di milioni di persone;

ormai risultano interessate, e comunque giustamente partecipi dello sforzo di accoglienza e assistenza, tutte le Regioni italiane;

in questi giorni, in particolare, anche la Sardegna è stata coinvolta nello sforzo umanitario nazionale e

pertanto il sistema degli enti locali, delle organizzazioni religiose e sociali, del volontariato e della solidarietà, dei privati possessori di strutture di accoglienza cercano di operare al fine di garantire al meglio la risposta alle esigenze di persone in condizioni di evidente sofferenza fisica e morale; tale attività è regolata dalle leggi e affidata al coordinamento delle prefetture e delle competenti autorità pubbliche;

inoltre, l'impegno nell'accoglienza richiede un più consistente coinvolgimento delle autorità locali e regionali e delle più esperte organizzazioni di solidarietà (come la Caritas), soprattutto nelle prime caotiche fasi di arrivo e accoglienza, in realtà territoriali di norma scarsamente interessate ai fenomeni di migrazione di massa come la Sardegna;

in particolare i migranti aventi i requisiti e intenzionati a richiedere asilo rappresentano la maggioranza delle persone in arrivo attraverso il passaggio nel Mediterraneo con i cosiddetti "barconi", e qualora ospitati in fase di prima accoglienza nell'isola insistono perché le procedure di riconoscimento dello *status* di rifugiato siano accelerate, spesso al fine di raggiungere familiari e/o parenti presenti presso altre Regioni o Stati europei,

si chiede di conoscere:

se al Ministro in indirizzo risulti quale sia l'attuale situazione in Sardegna soprattutto sul piano della efficienza dei soccorsi, della prima accoglienza e della adeguata sistemazione dei migranti in strutture idonee alla integrale salvaguardia della dignità delle persone e per la migliore conduzione di ogni necessaria attività di assistenza;

se sia in atto una puntuale attività di monitoraggio delle esigenze dei soggetti in condizioni di maggiore sofferenza e bisogno al fine di impegnare le strutture pubbliche, anche sanitarie, e le organizzazioni laiche e religiose del volontariato e della solidarietà più esperte nella attività di assistenza;

se le procedure poste sotto il diretto controllo delle competenti strutture statali, concernenti il sostegno dei necessari costi degli interventi di assistenza umanitaria, siano regolarmente svolte o abbiano subito o subiscano ritardi, e con quale modalità e tempistica il Ministero intenda superare tali ritardi;

se siano stati coinvolti nelle attività in corso la Regione e gli enti locali sardi, in modo adeguato, attraverso un puntuale coordinamento da parte del competente Ministero, e se e come si preveda eventualmente di farlo;

se le procedure di riconoscimento dello *status* di rifugiato siano attualmente adeguate, nei tempi e nei modi del loro ordinario svolgimento, o possano essere significativamente accelerate sul piano amministrativo e/o legislativo, anche ai fini di consentire il ricongiungimento dei migranti con propri familiari/parenti presenti nel territorio nazionale ed europeo.

(2-00278)

[DE PIN](#), [BENCINI](#), [CAMPANELLA](#), [MASTRANGELI](#), [CASALETTO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta agli interpellanti:

il 30 maggio 2015 il console generale statunitense a Napoli, Colombia Barrosse, in un'intervista a "LASICILIA" ha rilasciato dichiarazioni oggettivamente violente e minacciose nei confronti del Governo italiano. Ecco il passo dell'intervista non smentita: "La faccenda del Muos? «Viene seguita con molta attenzione dalla Casa Bianca», la stessa che «mi auguro ci sarà da parte del governo italiano», nell'ambito di «un rapporto di alleanza storico e solido». Sullo stop al sistema satellitare da parte della giustizia «c'è ottimismo che la verità e il lavoro e la pazienza verranno a galla per chiarire le cose e a rimuovere gli ostacoli». Ma adesso la strategia americana non sarà soltanto attendista, perché «nella misura in cui gli ostacoli dovessero ancora continuare, ci sarà più attenzione e molto meno pazienza». Ma soprattutto «bisognerà trovare una diversa soluzione». Così parlò, a muso duro - nonostante il sorriso perennemente friendly nel corso della lunga intervista - il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Colombia Barrosse";

autolegittimandosi come unico e solo rappresentante del Governo americano sulla questione MUOS alla domanda del giornalista "Console, sul Muos in Sicilia non è andata come avevate

previsto.. "dichiara ancora proditoriamente: "«Allora, io vengo, come governo americano. Faccio riunioni con i governi nazionale, regionale, locale. Produco certificati e dati, firmo accordi... Tutto quello necessario per far partire l'impianto. Poi, dopo qualche anno, un piccolo gruppo di persone pensa di sfasciare tutto: questo certificato non è valido, questa cosa non è buona per la salute... È una speculazione, che non ha fondamento logico, né scientifico. Una speculazione dove ci sono agende politiche, antiamericanismo, antimilitarismo»";

la console arriverebbe a definire "intimidazioni" l'attività informativa dei rappresentanti No-MUOS in una scuola di Niscemi, coinvolta dal Consolato stesso in una visita organizzata alla base militare di Sigonella, i quali avrebbero sostenuto nella sede scolastica, presso cui erano stati accolti per un libero dibattito, le ragioni e le proprie riserve su una visita ad una base militare. A giudizio degli interpellanti professori e dirigenti della scuola sono sufficientemente "attrezzati intellettualmente" ed autonomi nel saper valutare con indipendenza se una proposta sia praticabile senza per questo sentirsi intimiditi da cosiddette "minoranze di facinorosi";

incalzata del giornalista con la seguente domanda: "Si rende conto della gravità delle sue affermazioni? In fondo i No Muos rappresentano i siciliani che sono contrari..", la console americana, si lascia andare ad affermazioni contenenti un assoluto disprezzo per le istituzioni italiane e in particolare per la magistratura, laddove essa afferma: "«Ci saranno sempre persone contrarie, qualsiasi cosa noi diremo o faremo. Inizialmente abbiamo fatto qualche errore di comunicazione, ma da due anni tutto è chiaro e limpido per la popolazione. La propaganda può liberamente dire: "Non mi piacciono gli americani, né i militari". Ma un'altra cosa è manipolare il processo giuridico, sfruttando la paura della gente, su una base non fattuale, non scientifica e non logica per poter arrivare a un fine politico che non è positivo per la comunità regionale»", sostenendo che la magistratura avrebbe pedissequamente assecondato e fatti propri senza alcuna base di logica, di fattualità e scientificità le tesi sostenute dal movimento No-Muos;

la pesante intromissione critica e immotivata nelle regole normative e procedurali nell'ordinamento giuridico italiano e nelle dinamiche istituzionali costituzionalmente sancite, da parte della console americana, si spinge fino a criticare aspramente l'operato del Governo italiano quando dichiara che a suo giudizio, pur rispettando le procedure italiane oltreché il diritto di fare indagini e di tutelare la salute della gente, "il Governo italiano non doveva considerare il Muos come un tema da trattare in corti giuridiche di livello regionale perché si tratta di una materia di interesse nazionale oggetto di un trattato internazionale. Si devono garantire i patti non si possono cambiare le regole del gioco";

risibili infine a giudizio degli interpellanti le affermazioni della console per sostenere un ruolo ed un impiego pacifico del Muos, laddove essa afferma che si tratterebbe di un sistema che rende possibile ad un medico sperduto in un deserto di essere rintracciato facilmente semplicemente comunicando "Sono qui. C'è un problema". Sarebbero stati dunque spesi 60 milioni di dollari solo per questi scopi umanitari o non piuttosto per garantire la effettiva capacità di guida di droni armati pronti a sganciare ordigni su siti lontanissimi dagli operatori e incapaci di valutare le reali condizioni sul terreno, come è stato per il cooperante palermitano Giovanni Lo Porto ucciso come "danno collaterale" e senza neppure le scuse formali (se non quelle televisive) e le spiegazioni ufficiali di quanto accaduto. E senza che il Governo italiano le abbia pretese; considerato inoltre che:

l'Italia è uno stato di diritto nel quale anche le azioni dei governanti debbono sottostare alle leggi e, in caso di loro violazione, sono sottoposte al giudicato dei tribunali. Nel caso del Muos basta l'evidenza della pronuncia del Tar e del sequestro disposto dalla magistratura penale a smentire quanto sostenuto dalla console Barrosse riguardo il rispetto della normativa italiana;

nessun trattato internazionale legittimamente approvato nelle forme previste dalla Costituzione obbliga l'Italia al mantenimento delle basi ad uso esclusivo degli Usa sul nostro territorio,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di dover stigmatizzare con serietà e preoccupazione le affermazioni della console, impegnandosi a presentare una formale protesta presso l'ambasciatore americano, per la



rinnovata ed immotivata intrusione negli affari interni della nostra Repubblica da parte di un rappresentante diplomatico estero;

se non ritenga opportuno e non più procrastinabile attivarsi, entro i limiti di propria competenza, per avviare un serio ed approfondito dibattito parlamentare sui quei trattati internazionali ritenuti vincolanti, pur senza alcuna approvazione parlamentare, per riaprire finalmente la questione dei protocolli sottoscritti e mai comunicati al Parlamento, benché abbiano avuto non pochi effetti sulla popolazione italiana, non ultima la vicenda del Cermis.

(2-00279)

Interrogazioni

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il comune di Eboli (Salerno) è stato chiamato al voto per le elezioni comunali e regionali del 31 maggio 2015;

nel mese di marzo 2015 è stato arrestato, a seguito di un'indagine della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per certificati elettorali, il responsabile *pro tempore* dell'ufficio anagrafe di Eboli, accusato di aver prodotto falsi certificati di residenza per far votare cittadini stranieri;

in data 30 maggio 2015, i Carabinieri della compagnia di Eboli (stazione S. Cecilia) a meno di 24 ore dall'apertura dei seggi elettorali, avrebbero rinvenuto, nell'abitazione di un residente, venti tessere elettorali, già compilate e timbrate, e i timbri degli uffici comunali di Eboli e Battipaglia utilizzati solitamente per vidimare le tessere elettorali. Secondo quanto appreso dagli organi di stampa locali i carabinieri stanno investigando per individuare quale personaggio politico locale possa essere interessato dal possesso di queste tessere elettorali ed in che modo i timbri comunali, se autentici, siano stati consegnati alla persona fermata;

interrogati dai Carabinieri, i titolari delle tessere elettorali avrebbero dichiarato o di non sapere come il loro documento fosse in possesso della persona fermata, o di averlo smarrito senza provvedere alla denuncia;

nel giorno delle votazioni, la compagnia dei Carabinieri di Eboli ha messo a punto un servizio d'ordine e di verifica nei pressi dei seggi elettorali, per accertare la regolarità del voto, in quanto precedentemente già vi erano state segnalazioni di inquinamento del voto nei seggi del centro città e delle zone periferiche;

a seguito di tali controlli venivano identificate 10 persone, intente ad effettuare irregolarità nei pressi dei seggi elettorali per inquinare il voto democratico;

la procura della Repubblica di Salerno avrebbe aperto un fascicolo su segnalazione della compagnia dei Carabinieri di Eboli;

il tentativo di inquinare le elezioni amministrative è a giudizio dell'interrogante palese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, per quanto di competenza, perché sia verificata tempestivamente la regolarità dei voti espressi nella città di Eboli, al fine di accertare se i casi in oggetto siano singoli episodi o se si tratti di una associazione a delinquere finalizzata al voto di scambio, per far eleggere un candidato sindaco o consiglieri comunali di stretta fiducia dell'organizzazione.

(3-01963)

[PEPE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nel quadro di un sostanziale ridimensionamento delle grandi opere previste negli anni precedenti, nel documento economico finanziario 2015 il Governo ha prospettato invece la futura realizzazione dell'intera autostrada pedemontana lombarda (si veda la scheda allegata al SILOS 25 del documento di economia e finanza 2015, Programma delle infrastrutture strategiche, *dossier* n. 168, Doc. LVII, n. 3, Allegato VI, schede di lettura) e tale intenzione è stata ribadita anche dal Ministro Delrio nelle dichiarazioni comparse sulla stampa nei primi giorni di aprile 2015;

tale intenzione è giustificata dall'apparente copertura economico-finanziaria dell'opera come si evince dalla lettura della scheda Silos 25 del documento di economia e finanza, dedicata all'autostrada



pedemontana. Sulla base di questo documento le risorse disponibili al 31 dicembre 2014 per l'attuazione dell'opera sarebbero equivalenti alla cifra necessaria per la realizzazione dell'opera ossia 4.166,464 euro, essendo ricavate in quota parte dai fondi della legge obiettivo, 1.131,700 euro (fonte delibera CIPE n. 97 del 2009) dai fondi pubblici, 131,200 euro (fonte delibera CIPE n. 97 del 2009), dal finanziamento prodotto dall'autostrada pedemontana lombarda 2.921,564 euro (fonte delibera CIPE 97/2009);

tale situazione economico - finanziaria, però, è di fatto solo apparente dal momento che gli unici finanziamenti certi a favore dell'opera sono stati fino a questo momento di natura pubblica (fondi legge obiettivo e fondi pubblici attribuiti), mentre ben diversa è la situazione patrimoniale e il contributo da parte dei privati ad autostrada pedemontana SpA. In primo luogo la composizione societaria di Pedemontana SpA è costituita al momento per il 79 per cento da Serravalle, che è una società di emanazione della Provincia di Milano transitata con un debito patrimoniale di circa 700 milioni alla città metropolitana tramite Regione Lombardia; per il resto Pedemontana è costituita per il 13,36 per cento da Equiter; per il 4 per cento da Intesa Sanpaolo e per il 3,34 per cento da Ubi Banca. In secondo luogo il piano finanziario di Pedemontana prevedeva di operare con un'*equity* pari a 536 milioni di euro, ma questa condizione non si è mai verificata, infatti il capitale/patrimonio di Pedemontana disponibile oggi corrisponde solo al suddetto capitale sociale, pari appunto a 536 milioni di euro, oltre a una contribuzione limitata a 60 milioni da parte di soci privati (le banche), da altri 38 milioni concessi come liberalità dalla controllante Serravalle. A questa cifra complessiva di 634 milioni di euro è possibile aggiungere in termini puramente contabili l'importo della defiscalizzazione di 349 milioni di euro (delibera CIPE 1° agosto 2014) da far valere entro il 2027, qualora il *closing* finanziario dell'opera venga realizzato entro un anno dall'efficacia dell'atto aggiuntivo n. 2 alla convenzione unica tra CAL e APL;

tenuto conto che, sommando tutte queste cifre, il conto finale delle risorse ipoteticamente disponibili per la realizzazione di Pedemontana arrivano attorno alla cifra di 1.100 milioni di euro, bisogna concludere che il divario tra la quota a carico di Pedemontana (euro 2.2921,564) e la quota effettivamente necessaria è di circa 1.800 milioni di euro. Tale è il fabbisogno reale ancora necessario per la realizzazione di Pedemontana, opera alla quale di fatto manca l'*equity* e tutta la programmazione preventivata con i vari provvedimenti di programmazione economica;

la situazione economico-finanziaria deve essere considerata anche alla luce della mancata effettiva realizzazione dell'autostrada Pedemontana nelle porzioni o tratte già in essere o in fase di avanzamento. In data 14 aprile 2015 è stata approvata in Consiglio della Regione Lombardia con la deliberazione n. X/677 la mozione concernente il monitoraggio delle compensazioni ambientali e protezione degli spazi aperti per la tangenziale di Varese, il primo lotto della tangenziale di Como e i tratti A e B1 dell'autostrada Pedemontana;

in data 14 maggio 2015 l'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Sorte, durante un incontro con i sindaci della tratta B2 ha dichiarato che l'apertura della tratta B1, denominata "Variante Expo", sarà inaugurata al termine della manifestazione internazionale. L'annuncio è confermato anche nel verbale d'incontro della segreteria tecnica del 18 maggio 2015 laddove oltretutto si evidenzia un avanzamento lavori pari al 42 per cento;

pertanto i cantieri avviati con urgenza, e in assenza delle adeguate autorizzazioni da parte del Ministero che sono giunte solo in data a cantieri già aperti, rimarranno fermi per mesi senza che l'opera sia portata a compimento nella sua traccia d'asfalto e tantomeno nella sua parte di viabilità complementare senza altresì le previste mitigazioni e compensazioni ambientali;

nel mese di aprile 2015 è stato avviato il percorso di progettazione della tratta B2, che riguarda i comuni di Barlassina, Meda, Seveso, Lentate sul Seveso, Cesano Maderno, procedendo preventivamente alla predisposizione di un piano di caratterizzazione per l'area contaminata da TCDD (diossina) frutto dell'incidente ICMESA del 1976, che riguarderà anche i comuni di Desio e Bovisio Masciago (tratta C). Tale piano di caratterizzazione è previsto dalla prescrizione Cipe n. 3 (delibera CIPE pubblicata nel supplemento ordinario n. 34 della *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2010),

è stato richiesto all'unanimità dal Consiglio di Regione Lombardia con mozione votata in data 17 settembre 2013. Il Comune di Desio ha fatto esplicita richiesta di estendere questa prescrizione anche al territorio del suo Comune;

considerato che precedenti analisi sull'area a seguito di indagini realizzate da Pedemontana in contraddittorio con ARPA (aprile - giugno 2008 e successive integrazioni) hanno classificato contaminate alcune delle aree che saranno interessate dal passaggio di Pedemontana nella tratta B2, si ha ragione di prevedere che la realizzazione del piano di caratterizzazione farà emergere nuovamente presenza di TCDD e implicherà di conseguenza la realizzazione di un piano di Bonifica e una successiva bonifica;

in considerazione della situazione drammatica dell'opera dal punto di vista economico finanziario, della mancata realizzazione di una notevole parte dell'opera stessa nelle tratte già avviate, dell'aumento dei costi dell'opera stessa rispetto alle previsioni per il reperimento di diossina TCDD e la conseguente necessaria bonifica,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano promuovere per affrontare la questione esposta; se non sia opportuno utilizzare le risorse residue per completare le tratte già in essere, sia per il nastro autostradale, sia per le opere di connessione, compensazione ambientale e mitigazione e fermare l'opera prima dell'innesto nella tratta B2.

(3-01966)

[MONTEVECCHI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [SERRA](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [CRIMI](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

presso il Comune di Firenze sono state presentate interrogazioni e risoluzioni dal gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle, al fine di porre in evidenza il problema delle istituzioni culturali del Comune stesso, quali: la Biblioteca nazionale, l'Opificio delle Pietre Dure, l'Archivio di Stato e la prestigiosa Accademia della Crusca;

l'art. 9 della Costituzione italiana recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

a parere degli interroganti grave è la condizione in cui versano le più grandi istituzioni culturali del nostro Paese, che rischiano l'estinzione nella più totale indifferenza del Governo ed in parte anche dell'opinione pubblica;

la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, come noto, conserva importantissimi fondi librari e manoscritti di uomini che hanno fatto la storia del nostro Paese e per questo è da sempre un fondamentale punto di riferimento per studenti e studiosi di numerosissime discipline;

si apprende da notizie di stampa ("la Repubblica" del 5 marzo 2015) che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha operato tagli che hanno comportato una diminuzione dell'80 per cento dei fondi destinati all'attività ordinaria della suddetta biblioteca che nel 2015 ammontano a soli 196.397 euro, determinando uno stato di totale abbandono ed incuria, tanto che "nella Sala di Consultazione si deve studiare col cappotto, piove dai lucernari, i bagni sono spesso inagibili, le finestre non si possono aprire perché pericolanti". Inoltre, negli ultimi anni, la biblioteca è stata interessata dal blocco delle assunzioni che non hanno permesso il normale e fisiologico *turnover* dei ruoli tecnico-scientifici;

tra i sostenitori del progetto di salvaguardia di una delle più importanti istituzioni culturali, vi è anche l'associazione "Assolettori" di Firenze, tra cui spiccano nomi di professori universitari e uomini di cultura che hanno a cuore la tutela dell'immenso patrimonio librario della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, i quali, in data 14 febbraio 2015, hanno inviato una missiva al Ministro Franceschini, chiedendo che vengano assegnati fondi adeguati, e, soprattutto, che vengano indetti concorsi per selezionare con contratti a tempo indeterminato il personale specializzato, il solo in grado di gestire una macchina del sapere complessa e insostituibile;

considerato che:

la stessa drammatica situazione investe l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, il primo laboratorio per la lavorazione artistica delle pietre dure, fondato nel 1588 da Ferdinando I de' Medici, che per tre secoli ha continuato la sua attività fino a quando, con la costituzione del Regno d'Italia, cominciò a specializzarsi soprattutto nel restauro delle opere d'arte; specializzazione che ha avuto notevole impulso con il restauro delle opere d'arte danneggiate durante la II Guerra Mondiale e ancora di più in seguito alla tragica alluvione di Firenze del 1966 che lo vide fondersi con il Gabinetto di restauro della Soprintendenza alle Belle Arti per divenire uno dei centri all'avanguardia nel mondo del restauro, sintetizzando tradizione e modernità tecnologica;

presso l'Opificio delle Pietre Dure è attiva fin dal 1978 una Scuola di restauro, dal 1998 denominata Scuola di alta formazione e di studio, equiparata al diploma di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, della durata di 5 anni, a cui partecipano anche numerosi studenti stranieri, ed oggi messa in difficoltà dalla mancanza di fondi per il pagamento dei docenti esterni provenienti da istituti impegnati nella ricerca e nell'attività di tutela e conservazione;

anche per questo istituto culturale il blocco del *turnover* nella pubblica amministrazione ha ridotto in maniera drastica il personale, tanto che in alcuni laboratori, come il laboratorio Terrecotte, il laboratorio Arazzi, il laboratorio Oreficeria e il laboratorio Tessili risulta impiegato rispettivamente soltanto un esperto;

in almeno tre di questi laboratori nel corso del 2015 il personale addetto andrà in pensione e non ci sarà nessuna sostituzione e/o passaggio di consegne, dunque nessuno in grado di mantenere aperte queste specifiche attività di restauro che non possono essere demandate a personale non qualificato per evidenti ragioni di responsabilità dato l'inestimabile valore delle opere che vengono trattate;

i fondi inviati dal Ministero per la copertura delle attività di funzionamento, utenze e lavori pubblici, ammontano nel 2013 a 700.000 euro e nel 2014 a 348.000 euro, con una diminuzione di circa il 50 per cento. Per il 2015 non è stato destinato ancora nessun fondo e ciò anche in ragione della programmazione che di solito viene inviata nel mese di novembre per l'anno successivo; considerato inoltre che:

altra istituzione di cultura investita dai suddetti tagli è l'Archivio di Stato di Firenze, presso il quale sono custoditi numerosissimi documenti di importanza inestimabile per la testimonianza dell'identità storica e culturale della Toscana e dell'Italia, dall'VIII secolo ai giorni nostri;

anche per l'Archivio di Stato nel corso degli anni il blocco del *turnover* nella pubblica amministrazione ha ridotto il personale del laboratorio di restauro da 14 a 1 unità, mettendo a rischio il mantenimento di questa eccellenza che fu creata proprio per far fronte ai danni dell'alluvione del 1966 e di cui l'Italia è fiera e famosa in tutto il mondo. Difatti delle 54 persone attualmente impiegate nell'Archivio di Stato 12 sono funzionari e tra questi 11 sono prossimi alla pensione (entro uno o due anni);

a distanza di quasi cinquant'anni dall'alluvione del 1966, attualmente giacciono ancora moltissimi documenti in attesa di restauro, si stima nell'ordine di 2,5 chilometri di documenti. Nonostante la descritta emergenza, l'ultimo finanziamento erogato per il restauro risale al 2010 ed ammontava a 96.000 euro;

considerato infine che:

l'Accademia della Crusca, costituita ufficialmente il 25 marzo 1585, è la più prestigiosa istituzione linguistica italiana che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia della nostra lingua. L'Accademia della Crusca è la più antica accademia linguistica del mondo, che nei suoi oltre quattro secoli di attività si è sempre distinta per lo strenuo impegno a mantenere "pura" la lingua italiana originale, pubblicando, già nel 1612, la prima edizione del vocabolario degli Accademici della Crusca, esempio lessicografico anche per le lingue francese, tedesca ed inglese;

l'importantissimo compito dell'Accademia della Crusca è quello di acquisire e diffondere nella società italiana, ed in particolare nella scuola, la conoscenza storica della nostra lingua e la coscienza critica della sua evoluzione attuale, nel quadro degli scambi interlinguistici del mondo contemporaneo. Anche in questo caso i tagli dei finanziamenti comporteranno il mancato rinnovo contrattuale dei 30 ricercatori che si occupano dei fondamentali progetti dell'Accademia a cui si aggiunge la mancata

erogazione del contributo regionale che metterà in seria difficoltà il bilancio dell'Accademia stessa, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali provvedimenti, ognuno per quanto di competenza, intendano assumere per garantire alle citate istituzioni culturali l'erogazione di risorse economiche per la normale ed ordinaria amministrazione, nonché per lo sviluppo generale in un'ottica di respiro internazionale;

quali iniziative intendano adottare al fine di colmare il vuoto generazionale frutto della mancata rotazione di personale specializzato e della mancata assunzione di personale qualificato a tempo indeterminato tramite concorso pubblico nelle citate realtà.

(3-01967)

[CATALEO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il comma 235, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2013)", destina al fondo per gli esodati le risorse non utilizzate a nuove ulteriori salvaguardie, o a necessità derivanti da quelle in lavorazione, nonché per i permessi derivanti dalle legge n. 104 del 1992 o ai congedi destinati all'assistenza di parenti disabili;

risulta agli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze abbiano disatteso quanto stabilito dall'art. 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che tramite apposito decreto interministeriale venga istituito un tavolo tecnico e/o una conferenza di servizi con tutti gli attori coinvolti, comprese le direzioni generali INPS, al fine di chiudere le salvaguardie terminate e far confluire le risorse non utilizzate al già citato fondo per gli esodati di cui alla legge n. 228 del 2012 e/o attivare "vasi comunicanti" con altre salvaguardie;

considerato che:

le salvaguardie sono considerate concluse quando hanno meno di 100 domande giacenti in lavorazione. Risulta agli interroganti che la prima, la terza, la quarta e la quinta salvaguardia siano terminate da molti mesi, la seconda avrebbe in lavorazione poche pratiche di mobilitati del 2014 e la sesta è quasi giunta al termine;

a giudizio degli interroganti è possibile alimentare subito con le risorse non utilizzate il fondo esodati di cui alla legge n. 228 del 2012 per destinarle a una settima salvaguardia, che si auspica sia definitiva, si chiede di sapere:

quali siano i dati inerenti alle domande giacenti, in lavorazione o escluse (per dinieghi o mancate risposte) per ognuna delle previste 6 salvaguardie ed in particolare quante siano le domande escluse della quinta e della sesta salvaguardia, al fine di comprendere quale sia l'effettivo numero di esodati ancora da salvaguardare;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che le informazioni relative all'*iter* delle suddette domande debbano essere necessariamente riportate nei *report* delle salvaguardie mensili dell'INPS, nella tabella riepilogativa e di dettaglio di ogni salvaguardia e suddivise per tipologia, considerato che i numeri delle domande giacenti consentono di definire terminata una salvaguardia che presenti meno di 100 domande giacenti in lavorazione;

quali iniziative intendano assumere al fine di destinare le risorse non utilizzate al fondo esodati;

se non considerino di dover chiudere definitivamente con una settima salvaguardia la vicenda che vede coinvolti gli esodati e che da circa 3 anni sta generando in migliaia di famiglie gravi problemi.

(3-01968)

[FUCKSIA](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [CATALEO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che in data 20 maggio 2015, alle ore 18.20, presso il reparto Chirurgia e Trapianti d'organo dell'IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) "San Camillo" di Roma, moriva un uomo, precedentemente sottoposto a due interventi di trapianto del fegato;

il primo di tali interventi sarebbe avvenuto in data 8 marzo 2015, ma l'organo impiantato sarebbe stato

di un gruppo sanguigno diverso rispetto al suo. In particolare, il sito di informazione *on line* del "Corriere della sera", edizione di Roma, il 22 maggio 2015 riporta che "l'organo appena impiantato era di gruppo Ab positivo, mentre il sangue del paziente (come da medaglietta appesa al collo) era Ab negativo". Per questa ragione a tale intervento ne sarebbe seguito un secondo, avvenuto in data 30 aprile 2015;

a seguito della vicenda, come riporta una nota della Regione Lazio del 22 maggio 2015, il centro regionale trapianti e la direzione dell'Azienda ospedaliera e dell'IRCCS "Spallanzani" hanno attivato, nell'immediatezza dei fatti, un'indagine interna per verificare le circostanze dell'accaduto e le azioni di miglioramento da attivare con particolare riferimento all'evento avverso verificatosi durante il primo intervento chirurgico;

sempre in data 22 maggio 2015, si sarebbe tenuto un *audit* interno alla struttura ospedaliera per verificare le procedure adottate, la metodologia e la cronologia degli eventi e delle operazioni eseguite, al fine di fare confluire le informazioni che emergeranno in una dettagliata relazione che dovrà essere inviata alla Commissione regionale per il rischio clinico;

considerato che:

sin dal 9 marzo 2015, il CNT (Centro nazionale trapianti) sarebbe stato edotto del caso e la segnalazione sarebbe stata immessa nel flusso SIMES (sistema informativo per il monitoraggio degli errori in Sanità) del Ministero della salute;

in una intervista rilasciata al sito "Quotidianosanità" il 24 maggio 2015, il direttore generale del CNT, dottor Alessandro Nanni Costa, dichiarava che "il paziente ha sì ricevuto un fegato proveniente da un donatore con gruppo sanguigno diverso ma abbiamo certezza del fatto che quel fegato era stato accettato dall'organismo del ricevente senza problemi legati alle possibili incompatibilità dovute ai due gruppi sanguigni diversi. Esso infatti ha funzionato per un lungo periodo e la scelta di fare un secondo trapianto non è stata motivata dal sangue diverso ma dal fatto che quel fegato, a un certo punto, ha iniziato a non funzionare più a dovere, a prescindere, lo ripeto, dall'incongruenza del gruppo sanguigno tra donatore e ricevente", aggiungendo inoltre che "se vi fossero stati problemi legati all'incompatibilità dei gruppi sanguigni avremmo potuto sostituire il fegato dopo pochissimi giorni" e, ancora, che "l'errore c'è stato e anche grave. Ma al di fuori del circuito trapiantologico";

considerato inoltre che:

nei 2 anni precedenti il decesso il paziente avrebbe effettuato una serie di esami, ai fini di un possibile trapianto, non presso un centro trasfusionale, ma presso il laboratorio dell'istituto "Spallanzani" di Roma. Il giorno successivo al trapianto, il CNT, d'intesa con il Ministero della salute, ha inviato una lettera a tutti i centri trapianto italiani per chiedere la verifica che l'identificazione del gruppo sanguigno dei soggetti in lista d'attesa del trapianto fosse stata effettuata presso un centro trasfusionale e dando indicazione di ripetere l'esame laddove ciò non fosse stato fatto,

si chiede di sapere:

di quali elementi il Ministro in indirizzo disponga in merito ai fatti citati in premessa e quali urgenti iniziative di competenza abbia inteso assumere;

se non ritenga opportuno, per quanto di competenza e con la massima tempestività, esercitare i poteri ispettivi in possesso per accertare gli eventuali profili di responsabilità che dovessero sussistere attorno al caso descritto.

(3-01969)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [Maurizio ROMANI](#), [RIZZOTTI](#), [DIRINDIN](#), [ROMANO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, nel 2012 si sono verificati 9.250 decessi per polmonite, prevalentemente nei soggetti con più di 65 anni, non vaccinati alla nascita;

si tratta di un fenomeno di grande rilevanza, se si considera che, nello stesso anno, si sono verificati ad esempio, a prescindere dall'età, 3.900 decessi per incidenti stradali;

la vaccinazione svolge un ruolo determinante nella prevenzione di questa patologia;

nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza è previsto che il 5 per cento del fondo sanitario nazionale

sia destinato alla prevenzione, ma le Regioni non hanno mai utilizzato integralmente tali risorse per le finalità previste;

peraltro, il rapporto Ocse-Ue "Health at a Glance: Europe 2012" indica che l'Italia si colloca all'ultimo posto in Europa per gli investimenti in prevenzione, spendendo appena lo 0,5 per cento della spesa sanitaria complessiva, contro una media Ue del 2,2 per cento, sopra la quale si collocano Paesi come Germania (3,2 per cento), Svezia (3,6 per cento), Olanda (4,8 per cento) e Romania (6,2 per cento);

premesso inoltre, che:

secondo le conclusioni delle indagini conoscitive svolte dalle Commissioni permanenti Affari sociali e Bilancio e Igiene e Sanità rispettivamente di Camera e Senato, la prevenzione può contribuire in maniera significativa non solo alla salute della popolazione, ma anche alla sostenibilità del sistema, in quanto la maggior parte degli interventi sugli stili di vita e dei programmi di *screening* e vaccinali producono effetti consistenti non solo nel medio-lungo periodo, ma anche nel breve, soprattutto se si considera una prospettiva più ampia che supera l'ambito dei costi sanitari diretti e indiretti ma considera anche l'ambito sociale;

inoltre, lo sviluppo di politiche per la prevenzione e la riduzione dei fattori di rischio sulla vita e sulla salute di un ambiente contaminato, insalubre e poco sicuro può ridurre in modo significativo i costi sociali ed economici (compresi quelli sanitari) che ricadono sulla collettività, in particolare a danno delle persone socialmente più svantaggiate;

considerato che:

il piano nazionale della prevenzione 2014-2018 affronta la tematica degli interventi vaccinali, evidenziando la necessità di integrare l'offerta universale con interventi personalizzati rivolti alle persone più fragili;

lo stesso piano rileva che, nel prossimo quinquennio, l'impegno dovrà essere volto a superare le differenze territoriali in termini sia di *standard* di copertura vaccinale che di qualità dell'offerta;

la vaccinazione pneumococcica, per tutte le età, è oggi ritenuta dall'organizzazione mondiale della Sanità una priorità sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, al fine di ridurre le morti evitabili, migliorare la qualità e le aspettative di vita;

lo studio CAPIA, un *trial* che ha coinvolto circa 85.000 soggetti, condotto dal "Julius Clinical Center" e dal centro medico dell'Università di Utrecht, ha dimostrato l'efficacia della vaccinazione con il vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato 13-valente verso le polmoniti acquisite in comunità (CAP) anche nei soggetti adulti dai 65 anni in su;

a livello mondiale sono state distribuite oltre 600 milioni di dosi del suddetto vaccino, che ha dimostrato un elevato profilo di sicurezza;

ad oggi, nel nostro Paese tale vaccino è inserito nel calendario vaccinale nazionale per le età pediatrica ed evolutiva ma non è previsto per l'età adulta. Il calendario per la vita, elaborato dalle società scientifiche pediatriche, di medicina generale e di sanità pubblica, suggerisce, invece, l'offerta della vaccinazione anti-pneumococcica anche per i soggetti con più di 50 anni;

in Italia, peraltro, si riscontrano già alcune *best practices* regionali in questo ambito meritevoli di essere mutate in tutto il territorio nazionale;

in Puglia, ad esempio, il modello di programmazione della campagna di vaccinazione contro lo pneumococco prevede l'offerta attiva a 3 coorti di nascita (65 anni, 70 anni e 75 anni), in modo da coprire, nell'arco di 5 anni, la fascia di età 65-80 anni (l'offerta è gratuita per i soggetti *over 75* e per i soggetti a rischio di ogni età);

l'esperienza della Puglia ha dato esiti tangibili di riduzione della patologia a soli 2 anni dall'introduzione del vaccino: i risultati, che sono stati recentemente presentati nel congresso europeo di malattie infettive (ECCMID-Copenhagen), mostrano infatti una riduzione del 50 per cento delle polmoniti da pneumococco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa;

quale sia lo stato di elaborazione del nuovo piano di prevenzione vaccinale nazionale;



se non ritenga necessario includere nel nuovo piano di prevenzione vaccinale anche la vaccinazione anti-pneumococcica per l'adulto.

(3-01970)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta alle interroganti:

il 3 giugno 2015, in un'apposita riunione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stata data indicazione non scritta agli uffici scolastici regionali di rilevare i fabbisogni di organico per aree omogenee di attività, relative classi di concorso e per ambiti territoriali. A seguito dell'incontro sono state emanate delle note da parte di alcuni uffici regionali per chiedere ai dirigenti scolastici, previa pronuncia dei collegi dei docenti e sulla base di una scheda di rilevazione, di evidenziare le richieste di organico potenziato sulla base di quanto previsto nel disegno di legge;

considerato che:

i collegi dei docenti, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 sull'autonomia, hanno piena facoltà di rigettare eventuali richieste di delibere essendo esse fondate su nessuna norma, ma solo su di un disegno di legge che ad oggi non risulta ancora approvato, se non in prima lettura presso la Camera dei deputati;

si tratta di una misura che chiama in causa i collegi dei docenti costringendoli ad un lavoro a giudizio delle interroganti inutile e inutilizzabile, dal momento che nessuna legge lo richiede,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, nel più breve tempo possibile, per fare revocare tutte le note emanate illegittimamente dai direttori degli uffici scolastici regionali che violano il decreto del Presidente della Repubblica citato.

(3-01964)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

la legge 11 agosto 2014, n. 125 ha istituito la nuova disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo;

il percorso attuativo della legge prevede, tra le altre cose, tre regolamenti attuativi, secondo gli artt. 16 comma 1, 17 comma 13 e 20 comma 1, rispettivamente per l'istituzione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, per l'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia e per il riordino e il coordinamento delle disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in coerenza all'istituzione dell'Agenzia;

il decreto ministeriale 28 novembre 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 10 dicembre, ha istituito il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge, ma solo con il successivo decreto del 17 aprile 2015 si è completata la designazione dei suoi membri;

nello spirito della legge il nuovo Consiglio rappresenta lo strumento permanente di partecipazione, di consultazione e di proposta sulle scelte politiche, sulle strategie e sulla programmazione, nonché sulle forme di intervento, la loro efficacia, la valutazione delle stesse;

la legge prevede che esso "esprime pareri", quindi, ad opinione degli interroganti e considerata la sua istituzione prima del compimento degli altri atti attuativi sarebbe stato opportuno, una volta nominati i suoi componenti, convocare il Consiglio per consultarlo sul processo attuativo in quanto "strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta" così come previsto dalla legge;

il vice ministro Pistelli, in una intervista al *magazine* "Vita" del 19 dicembre 2014, aveva dichiarato che "entro fine anno, massimo inizio dell'anno prossimo, il Consiglio verrà convocato affinché inizi a pronunciarsi sulle nomine";

a circa 6 mesi dalla sua istituzione non è mai stato ancora convocato;

gli altri due regolamenti previsti dalle citate disposizioni della legge avrebbero dovuto essere emanati entro 180 giorni dall'approvazione della legge n. 125 del 2014; entro lo stesso termine doveva essere

approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che determinava la dotazione organica dell'Agenzia;

il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), previsto dall'articolo 15 della legge, non risulta essere mai stato convocato, così come non risulta essere approvato, come prevede la legge entro il 31 marzo, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo;

i ritardi sin qui registrati nell'applicazione della legge stanno seriamente mettendo a rischio l'operatività della cooperazione allo sviluppo a partire dal prossimo anno 2016, tenuto anche conto che il Ministero sta al momento negando proroghe ai progetti in corso delle organizzazioni non governative che ne stanno facendo richiesta,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione della legge n. 125 del 2014 alla luce delle considerazioni esposte in premessa e con particolare riferimento alla Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, alla riorganizzazione della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e al Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo;

quale sarà l'impegno del Governo italiano, in vista della conferenza di Addis Abeba del prossimo luglio 2015, per il raggiungimento da parte dell'Europa entro il 2020 dello 0,7 per cento del Pil da destinare all'aiuto allo sviluppo.

(3-01965)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[ARRIGONI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della salute* - Premesso che:

da notizie provenienti dai mezzi di informazione si apprende che mercoledì 3 giugno 2015, è partita l'operazione 'Vento di maestrale' che vede impegnati oltre 50 Carabinieri del comando provinciale di Viterbo, insieme ai militari di altri comandi provinciali competenti, 25 militari del Noe (nucleo operativo ecologico) di Roma e 38 agenti della Polizia stradale di Viterbo;

il *blitz* ha dato esecuzione a 9 ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, per reati di truffa, frode in pubblica fornitura, falso materiale, falso ideologico, abuso d'ufficio, connessi alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti e dello spazzamento di Viterbo;

sono state eseguite anche 9 perquisizioni negli uffici amministrativi di enti pubblici a carico di funzionari addetti al settore rifiuti nonché presso le sedi legali e operative delle società oggetto di indagine, Ecologia Viterbo e la Viterbo Ambiente del gruppo Gesenu e il sequestro condizionato di un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti della Ecologia Viterbo di Casale Bussi;

da quanto descritto su "il Fatto Quotidiano", secondo l'accusa, la società "avrebbe gestito in modo fraudolento i rifiuti del Lazio e di Roma, incassando la tariffa rifiuti pagata dai cittadini ma omettendo totalmente - fino al 2012 - di produrre il combustibile dai rifiuti e la frazione organica stabilizzata, ossia l'ex compost";

inoltre, sembra che negli anni successivi al 2012, sia stata prodotta solo una minima parte di compost rispetto a quanto richiesto dal contratto e con procedure non consentite dalle autorizzazioni, come l'aggiunta di calce;

secondo quanto riportato da "il Fatto Quotidiano", la situazione dell'impianto rifiuti di Casale Bussi sarebbe "disastrosa" e "nessuna ecoballa di Cdr sarebbe conforme alle prescrizioni"; agli arresti domiciliari sono finiti il responsabile amministrativo e gestore dell'impianto della Ecologia Viterbo, il direttore tecnico della discarica, il responsabile dell'impianto e della pesa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze e indipendentemente dalle indagini svolte dalla magistratura, intenda appurare, attraverso analisi specifiche e caratterizzazioni da effettuare da parte del Noe e dell'ISPRA, l'incidenza sull'ambiente e sul territorio circostante che ha avuto e che tuttora ha la cattiva gestione dell'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti della Ecologia Viterbo di Casale Bussi, allo scopo di garantire la salute



dei cittadini e la tutela dell'ambiente.

(4-04067)

**CONSIGLIO** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

numerosi organi di informazioni hanno riportato in questi giorni la notizia di indagini in corso inerenti ad esponenti e dirigenti dell'associazione *onlus* campana "Un'ala di riserva";

nell'inchiesta, coordinata dalla Procura di Napoli, sarebbero contestati i reati di truffa, peculato e appropriazione indebita. Dagli organi di stampa si ricava che i dirigenti ed i vertici dell'associazione avrebbero utilizzato risorse economiche destinate all'accoglienza di immigrati e profughi "per l'utile personale e in funzione di un guadagno illecito";

sempre gli organi di informazione segnalano come i magistrati stiano concentrando la loro attenzione su un ulteriore filone di indagini, legato al servizio civile nazionale;

l'associazione "Un'ala di riserva" è infatti ente di servizio civile nazionale di 1a classe, iscritto all'albo nazionale degli enti di servizio civile, ed è presente in 11 regioni con 143 sedi accreditate, oltre ad una sede estera in Guatemala;

in veste di ente di servizio civile nazionale, l'associazione ha ricevuto l'approvazione da parte del Dipartimento gioventù e servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una notevole quantità di progetti, con il coinvolgimento di moltissimi giovani. Per la precisione nel 2011 sono stati approvati progetti per l'impiego di 342 giovani, nel 2003 per 226 giovani;

nel bando del 2015, conclusosi da poche settimane, i giovani ingaggiabili dall'associazione sono 394, giovani che dovranno essere avviati al servizio nelle prossime settimane;

risulta inoltre all'interrogante che un'altra cinquantina di giovani dovrebbero essere impiegati in servizio civile presso le strutture dell'associazione, mediante il bando di servizio civile, finanziato dal programma europeo "Garanzia Giovani", della Regione Campania;

a tale proposito organi di stampa riportano le dichiarazioni di una giovane che avrebbe dichiarato ai pubblici ministeri di aver avuto «un contratto di servizio civile che prevedeva un compenso di 400 euro al mese. Io non ho mai prestato tale servizio civile ed andavo solo a firmare all'"Ala di riserva" a Pozzuoli. Io ho firmato solo nei primi mesi poi non sono andata più a firmare»;

quanto evidenziato non può non destare profonda preoccupazione, visto che dal 2011 ad oggi le strutture centrali del servizio civile nazionale non hanno ravvisato alcun comportamento illecito da parte dell'associazione, oggi oggetto di indagini;

la preoccupazione non può che accrescersi alla luce di quanto previsto dal disegno di legge delega su terzo settore e servizio civile nazionale, che prevede un accentramento ulteriore, a discapito delle Regioni, di tutte le decisioni e i controlli presso il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, ovverosia la struttura che in questi anni non ha rilevato alcuna anomalia nelle attività e nei comportamenti dell'associazione "Un'ala di riserva",

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno sospendere immediatamente e in via cautelativa l'avvio al servizio civile degli oltre 390 giovani destinati all'associazione "Un'ala di riserva" dal bando di servizio civile 2015, al fine di evitare il potenziale coinvolgimento dei giovani nelle attività di un ente indagato per reati che confliggono chiaramente con gli ideali di cittadinanza attiva e solidarietà che sono alla base del servizio civile nazionale;

se non ritenga opportuno procedere immediatamente e in via cautelativa alla sospensione dell'accreditamento di ente di servizio civile per l'associazione "Un'ala di riserva", almeno sino alla conclusione delle indagini da parte della magistratura, al fine di impedire la possibile reiterazione di reati.

(4-04068)

**CENTINAIO** - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

stando a quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa, nel primo turno delle elezioni 2015 per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Voghera (Pavia), dodici elettori

sarebbero stati identificati e segnalati all'autorità giudiziaria per la violazione delle normative sul voto. Gli elettori sarebbero stati colti in flagranza di reato mentre scattavano foto alla scheda elettorale; sempre secondo le indiscrezioni pubblicate dalla stampa, sarebbero in corso indagini volte ad accertare se si tratti di voto di scambio, fattispecie di reato che prevede l'arresto immediato in flagrante e che, se provato, aggraverebbe sia la posizione dei denunciati sia di chi li ha corrotti; la procura ipotizza si tratti di voto di scambio, considerato che le schede fotografate riporterebbero preferenze per 2 candidati della stessa lista; garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto deve essere il primo e più importante obiettivo da perseguire in uno Stato democratico; nel comune di Voghera si dovrà tornare ad elezioni per il secondo turno di ballottaggio; ai sensi dell'articolo primo della Costituzione la sovranità appartiene al popolo e il popolo la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione. Il riconoscimento del diritto di voto e le sue caratteristiche, enunciate nel secondo comma dell'articolo 48, concorrono pertanto alla definizione dello Stato come Stato democratico. Attraverso di esso si realizza, infatti, il principio di organizzazione che caratterizza ogni democrazia, in forza del quale ogni decisione deve essere direttamente o indirettamente ricondotta alle scelte compiute dal popolo, detentore della sovranità, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto accaduto nel comune di Voghera e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare per rafforzare i controlli nei seggi elettorali in occasione del turno di ballottaggio.

(4-04069)

[AMATI](#), [ANGIONI](#), [BONERISCO](#), [CIRINNA'](#), [DE PETRIS](#), [FASIOLO](#), [FISSORE](#), [GRANAIOLA](#), [LO GIUDICE](#), [MATTESINI](#), [MORGONI](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PETRAGLIA](#), [PUPPATO](#), [SCALIA](#), [VALENTINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

emergono di frequente casi di gravi illeciti in allevamenti italiani;

del fenomeno si sono occupate di recente anche due trasmissioni televisive ("Report", nella puntata del 17 maggio 2015 con il servizio "Vitelli dopati, consumatori ingannati" e "Announo", nella puntata "No carne?" del 21 maggio dedicata in particolare agli allevamenti intensivi di suini in Italia); sul medesimo tema è stata realizzata nel 2013 dalla *onlus* "Compassion in world farming" (CIWF) una video-inchiesta presentata anche in Senato;

la preoccupante diffusione nel nostro Paese di un fenomeno di tale gravità rivela l'inefficacia e l'insufficienza degli attuali sistemi di controllo in tale settore, sistemi necessari per garantire l'effettiva implementazione delle norme previste per la tutela del benessere degli animali negli allevamenti e per la tutela della salute pubblica;

considerato che:

la legge n. 189 del 2004, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", interessa tutte le categorie di animali, compresi quelli da allevamento;

per quanto riguarda gli *standard* minimi che l'Italia è tenuta a far rispettare, il quadro normativo nazionale prevede: la direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, attuata con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 e successive modifiche; la direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, attuata con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, modificato dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331, e la direttiva 2008/119/CE, sullo stesso tema, attuata con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126; la direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, attuata con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, modificato, dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, e la direttiva 2008/120/CE, sullo stesso tema, attuata con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122; le direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, attuate con il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 e successive modifiche; la direttiva 2007/43/CE per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, attuata nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 27 settembre 2010 n. 181;

considerato che:

la violazione di tali norme comporta gravi conseguenze per quanto riguarda le sofferenze inflitte ad esseri senzienti, costituisce un evidente problema per la salute pubblica e arreca danno all'intero settore produttivo;

le autorità competenti in merito sono la direzione generale della Sanità animale e del farmaco veterinario (D.G.S.A) del Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome ed i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;

l'allegato I del piano nazionale sul benessere animale del 2010 stabilisce la programmazione minima dei controlli da effettuare su base annuale;

considerato che:

l'inefficacia e l'insufficienza degli attuali sistemi di controllo si sono palesate in tutta la loro gravità; per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 1999/74/CE, norme minime per la protezione delle galline ovaiole, il 22 maggio 2014 la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia per inadempienze;

pur riconoscendo la natura perentoria e improrogabile del termine impartito, nel corso del contenzioso l'Italia ha sostenuto che "non le era stato possibile intervenire e sanzionare in tempo utile il mancato adeguamento delle aziende";

per quanto riguarda la direttiva 2008/120/CE, norme minime per la protezione dei suini, pur non avendo ancora aperto una procedura di infrazione contro l'Italia, la Commissione europea ha ritenuto di mantenere aperto un "negoziato", in forma di scambio di note e di informazioni, per monitorarne l'attuazione, come confermato dalla risposta del sottosegretario di Stato alla salute, Paolo Fadda, all'interrogazione 4-00513 del 9 luglio 2013;

la relazione annuale sui controlli effettuati per la protezione degli animali in allevamento, predisposta dal Ministero della salute, riporta che nel 2013 sono stati controllati 1.996 allevamenti suinicoli su un totale di 8.534 e che le infrazioni riscontrate sono state 776;

da ciò si evince che più di un terzo degli allevamenti suinicoli sottoposti a controllo hanno evidenziato irregolarità per quanto riguarda lo spazio disponibile, gli edifici e i locali di stabulazione, la pavimentazione, l'assenza di materiale manipolabile e la tenuta dei registri;

considerato, altresì, che:

secondo i dati di Eurobarometro, l'82 per cento dei cittadini europei ritiene che la tutela dei diritti degli animali sia un dovere, indipendentemente dai costi che potrebbe comportare;

la mozione 258 in tema di benessere animale, approvata dal Senato nel corso della seduta del 5 maggio 2015, impegna il Governo a rafforzare i controlli lungo tutta la filiera produttiva, a promuovere una cultura di impresa e di filiera connotata da una forte valorizzazione della responsabilità sociale, a promuovere la formazione del personale addetto alla cura e alla gestione degli animali e a promuovere l'adozione di un sistema di etichettatura dei prodotti che renda facilmente e univocamente chiari gli *standard* di benessere animale adottati lungo tutta la filiera;

ritenuto che:

è necessario garantire l'efficacia delle norme in materia di benessere degli animali negli allevamenti e promuovere ulteriori progressi, che superino la concezione dell'animale "inteso esclusivamente come mezzo per il soddisfacimento di interessi e bisogni umani", anche al fine di favorire un più ampio "vantaggio per la società nel suo complesso, compreso quello del mondo produttivo, nel rispetto della salute umana, del benessere degli animali e della sostenibilità ambientale", come sottolineato dal comitato nazionale di bioetica, nel parere del 2012 in materia di "Alimentazione umana e benessere animale";

nell'orientare le proprie scelte di consumo, i cittadini hanno il diritto di essere adeguatamente informati sugli *standard* di benessere degli animali osservati durante tutta la filiera produttiva,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Ministro di indirizzo rispetto ai gravi fatti denunciati dalle inchieste e dai servizi televisivi citati;

quali e quante siano state dal 2008 le sanzioni comminate agli allevamenti non conformi agli *standard* minimi obbligatori;  
per quanto riguarda i suini, quale sia la percentuale di allevamenti che in Italia non fornisce a questi animali arricchimento ambientale adeguato come prescritto dalla legge (quale la paglia) e mozza loro sistematicamente la coda;  
se non ritenga opportuno valutare l'opportunità di istituire una *task force* che si occupi dei temi segnalati e che possa contare sul contributo delle associazioni della società civile che lavorano sul tema del benessere animale e, in particolare, sul tema del benessere degli animali negli allevamenti;  
quali misure intenda adottare al fine di favorire la tracciabilità di tutta la filiera produttiva;  
quali misure urgenti intenda altresì intraprendere al fine di prevenire casi, come quelli citati;  
se non ritenga opportuno aumentare la programmazione minima dei controlli annuali obbligatori, considerato l'elevato numero di infrazioni riscontrate;  
se non ritenga opportuno (eventualmente in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) elaborare delle linee guida che possano fornire un primo contributo per l'elaborazione di un sistema di etichettatura relativa agli *standard* di benessere animale utilizzati;  
se non ritenga altresì necessario intraprendere, anche alla luce delle potenziali ripercussioni negative sui settori coinvolti da danni di immagine, le opportune iniziative (eventualmente in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) volte ad incentivare l'uso volontario di indicazioni sugli *standard* di benessere animale utilizzati nelle filiere produttive, nonché a sensibilizzare le imprese italiane sulla necessità di osservare la dovuta diligenza durante tutte le fasi di produzione.  
(4-04070)

[AUGELLO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data 5 giugno 2015, intorno alle ore 10.30, sulla linea B della metropolitana di Roma Capitale avveniva un incidente tra le stazioni Magliana ed Eur Palasport, dovuto allo scontro fra due treni, sembrerebbe procedenti nella medesima direzione e che ha provocato 21 feriti;

l'incidente poteva avere conseguenze molto più gravi come affermato e riportato dalla stampa per bocca del vicecomandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Marcello Lombardini, "poteva essere una strage";

nell'ottobre 2006, sulla linea A della metropolitana di Roma, avvenne un incidente simile che provocò un morto e 230 feriti;

in quell'occasione furono riscontrati dalla magistratura, dalle commissioni di inchiesta e dagli organismi preposti alla vigilanza sul trasporto su ferro, una serie di infrazioni ed inadempienze a carico della dirigenza responsabile delle metropolitane di Roma;

l'assessore alla mobilità di Roma Capitale, Guido Improta, immediatamente dopo l'incidente, ha dichiarato ai *mass media* "probabilmente è un errore umano " "i feriti non sono in pericolo di vita perché l'impatto è avvenuto a una velocità massima di 30 chilometri orari";

le immagini disponibili dei treni coinvolti nell'incidente fanno ritenere che la velocità di impatto sia stata decisamente inferiore a quella indicata dall'assessore Guido Improta;

le immagini disponibili della tratta dove sarebbe avvenuto lo scontro tra i convogli riscontrano una deficienza di illuminazione derivante dal funzionamento non ottimale delle luci in galleria;

nel giorno dell'incidente pare fossero in svolgimento sulla linea B della metropolitana una serie di adempimenti relativi alla verifica di materiale rotabile e alla formazione di nuovi macchinisti che avrebbero molto implementato il traffico in linea;

risulterebbe che la centrale controllo ed i DCT di linea abbiano dato l'indicazione ai macchinisti di procedere "a vista" e tale modalità di movimento presuppone un abbassamento dei livelli di sicurezza;

le metropolitane, come tutto il trasporto su ferro, sono infrastrutture che per la loro complessità gestionale adottano regolamenti di esercizio molto precisi e puntuali e sistemi di sicurezza atti, di fatto, a rendere impossibile, rispettando norme e condizioni di sicurezza, incidenti come quello sommariamente descritto,

si chiede di sapere:

quali determinazioni gli organismi di vigilanza del Ministero hanno adottato relativamente alla dirigenza ed alle linee della metropolitana di Roma Capitale dopo il drammatico incidente sulla linea A dell'ottobre 2006;

in quale modo i sistemi di sicurezza metro ferroviaria mettono effettivamente al sicuro lavoratori ed utenza da possibili errori di distrazione e/o malori dei macchinisti e se tali prassi risulterebbero essere state effettivamente rispettate nella vicenda oggetto di interrogazione;

se risulti che l'eventuale errore umano, in condizioni di un esercizio rispettoso dei regolamenti metro ferroviari e con i sistemi di sicurezza attivi e non degradati, avrebbe effettivamente potuto provocare l'impatto;

se, in virtù di quanto accaduto il 5 giugno 2015 e di quanto oramai asseverato riguardo i fatti avvenuti il 17 aprile 2015 sulla linea A, non si ritenga opportuno far effettuare dagli organismi di vigilanza e dipendenti dal Ministero, un'approfondita ispezione sulle metropolitane, il materiale rotabile, le prassi operative e di esercizio e sistemi di sicurezza e segnalamento ricadenti sotto la competenza di Atac.

(4-04071)

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [CAMPANELLA](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [DE PIN](#), [MUSSINI](#), [CASALETTO](#), [DE PIETRO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [MASTRANGELI](#), [PEPE](#) -

*Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 29 maggio 2015 l'avvocato e *blogger* Mario Piccolino è stato ucciso a sangue freddo con un colpo di arma da fuoco di piccolo calibro nel suo studio in via della Conca a Formia (Latina);

l'omicidio ha scosso l'intera comunità della zona del sud pontino per via dell'estrema ferocia e della modalità che fanno pensare ad una vera e propria esecuzione;

ad aggravare questa situazione concorre il fatto che l'avvocato Piccolino è stato coinvolto in passato in spiacevoli episodi, come quando nel 2009 fu aggredito nel suo studio con un *crick* da un esponente di una nota famiglia legata alla criminalità organizzata, o ancora quando, nel 2012, trovò teste di pesce tagliate e lasciate sul suouscio di casa;

considerato che:

al momento le indagini sono in procinto di iniziare e solo al termine gli inquirenti saranno in grado di stabilire la matrice dell'omicidio. Tuttavia è un dato di fatto che il sud pontino sia una zona ad alto tasso di infiltrazione della criminalità organizzata e pertanto le forze dell'ordine si trovano davanti al difficilissimo compito di individuare se le cause dell'omicidio descritto siano da imputare al fenomeno mafioso oppure a crimini di altra natura;

considerato altresì che:

per confermare l'importante permeabilità del basso Lazio ai fenomeni legati alla criminalità organizzata, basta scorrere le cronache degli ultimi anni: nel 2010 la Direzione investigativa antimafia di Napoli ha smantellato un'organizzazione criminale attiva soprattutto nella zona di Fondi che controllava il settore ortofrutta e trasporti, mentre nel 2014 il nucleo di Polizia tributaria di Roma e gli agenti della squadra mobile di Latina hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare disposte dal giudice per le indagini preliminari di Napoli smantellando una vasta organizzazione che agiva tra la zona di Formia e di Caserta gestendo un traffico di auto verso la Germania e che faceva capo al *clan* camorristico dei Casalesi;

nel 2012 il procuratore di Tivoli, Luigi de Ficchy, già sostituto della direzione distrettuale antimafia, a proposito dell'agguato sulla spiaggia di Terracina, nel quale è stato ucciso il *boss* degli "Scissionisti" Gaetano Marino ha dichiarato: "Il basso Lazio ha una tale densità criminale, da sempre, che stupirsi ancora è inammissibile. Camorra e 'ndrangheta, in quella zona, sono radicate, così come i clan della criminalità locale. Investono e hanno centri di potere, controllano l'economia. La situazione più difficile è proprio quella della provincia di Latina. Le aree di interesse e le zone vengono spartite tra gruppi criminali. Non è un caso che si discutesse di istituire una sezione distaccata della direzione investigativa antimafia proprio lì";

nonostante le condizioni eccezionali dovute dalla forte presenza di criminalità organizzata della zona



del sud pontino (lo stesso capo della direzione distrettuale antimafia di Roma dottor Pignatone ha denunciato l'alta permeabilità del territorio alle mafie), nel 2013 è stata chiusa la sezione distaccata del tribunale di Latina presente a Gaeta che forniva un forte deterrente alle attività illecite dei *clan camorristici*;

considerato inoltre che:

a prescindere dal risultato delle indagini sull'omicidio Piccolino è chiaro che nella zona del sud pontino si concentra un tipo di criminalità che per complessità ed intensità non ha paragoni nel resto del Paese;

a causa della *spending review*, del blocco del *turnover* e del taglio indiscriminato e costante delle risorse le forze dell'ordine e le questure di tutta Italia si trovano in situazione di grossa sofferenza, per non dire di emergenza;

a quanto risulta agli interroganti la questura di Latina non fa eccezione a questa regola, anzi si trova in situazione di grave carenza di mezzi e di personale;

non è ulteriormente tollerabile che il nostro Paese, inteso come istituzione, lasci il proprio territorio in balia della criminalità organizzata e della malavita per mere esigenze economiche;

la politica dei tagli continui ai servizi pubblici viola i principi fondamentali della Costituzione e mette a repentaglio la stessa natura di stato civile: il rispetto ad ogni costo dell'art. 81 sul bilancio pubblico non può mettere a repentaglio la sicurezza nazionale e la vita dei nostri cittadini,

si chiede sapere:

quale misure intenda mettere in atto il Ministro in indirizzo al fine di porre argine alla situazione emergenziale del sud pontino che ad oggi subisce una fortissima infiltrazione da parte della criminalità organizzata e per questo necessita di forze eccezionali per il contrasto all'illegalità;

quali siano le effettive condizioni dei mezzi e del personale messi a disposizione delle forze dell'ordine in provincia di Latina ed in particolare se la questura di Latina sia fornita di tutte le risorse necessarie per far fronte alla difficilissima lotta alla criminalità organizzata.

(4-04072)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 21 ottobre 2014, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo si è recato, presso l'ispettorato di pubblica sicurezza sito in piazza dei Caprettari a Roma, per sporgere una denuncia-querela nei confronti di alcuni utenti del *social network* "Facebook" che avevano pubblicato numerosi *post* contenenti minacce gravi e ingiurie nei confronti del medesimo;

unitamente alla denuncia, l'interrogante ha altresì consegnato le relative stampe contenenti le minacce e le ingiurie succitate, quali parti integranti della stessa, nonché una *e-mail* allo stesso indirizzata contenente minacce di morte;

alla data odierna, non risulterebbero né avviate le indagini, né individuati gli autori delle gravi minacce e delle ingiurie, e l'autore della *e-mail* contenente la minaccia di morte;

la situazione descritta è anomala e incresciosa e desta molte perplessità, tenuto conto che dalla data della denuncia, sono trascorsi parecchi mesi, senza che siano state neanche avviate le indagini,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti per quali ragioni non siano ancora state avviate le indagini relative a quanto esposto in premessa, considerate la gravità delle minacce di cui lo scrivente è stato destinatario; quali provvedimenti intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per giungere ad una celere risoluzione della vicenda.

(4-04073)

[DONNO](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il gruppo Sangalli opera nel settore del vetro piano attraverso 4 stabilimenti produttivi: Sangalli Vetro Manfredonia, Sangalli Vetro Porto Nogaro, Sangalli Vetro Satinato, Sangalli Vetro Magnetronico;

lo stabilimento produttivo Sangalli Vetro Manfredonia è situato presso Monte Sant'Angelo (Foggia) e,

secondo quanto riportato da fonti aziendali, ha una capacità produttiva di circa 600 tonnellate lorde al giorno pari a più di 200.000 tonnellate lorde annue;

con comunicato del 5 novembre 2014, l'azienda rendeva noto quanto segue: "viste le difficili condizioni in cui versa il mercato del vetro piano in Italia, il Gruppo Sangalli si sta adoperando per ridurre la propria capacità produttiva mantenendo un livello di produzione in linea con le esigenze dei nostri clienti. Il forno di Manfredonia si sta avvicinando alla fine della sua ciclo vita e verrà, pertanto, fermato nel mese di dicembre 2014. Successivamente, abbiamo in programma una riparazione a freddo che richiederà un periodo di tempo prolungato";

il 2 dicembre 2014 si svolgeva il primo incontro tecnico nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico riguardante le problematiche del gruppo Sangalli. In tale sede, l'azienda rappresentava le forti difficoltà finanziarie dell'intero gruppo comprensivo di quattro stabilimenti in Italia di cui uno situato a San Giorgio di Nogaro (Udine), la Sangalli Vetro Porto Nogaro con 140 addetti, e 3 localizzati a Monte Sant'Angelo: la Sangalli Vetro Manfredonia SpA con 198 addetti, la Sangalli Vetro Satinato Srl con 15 addetti e la Sangalli Vetro Magnetronico Srl con 26 addetti. Il gruppo altresì preparava un piano industriale riguardante la riorganizzazione produttiva dei suoi stabilimenti sottoposto all'approvazione del ceto bancario in data 27 ottobre 2014;

il piano prevedeva lo spegnimento del forno per la produzione del vetro *float* a Manfredonia ed il trasferimento dell'impianto che produce vetro magnetronico, con spostamento della produzione a San Giorgio Nogaro. Il piano, oltre al rifacimento del forno fusorio di Manfredonia negli anni 2015-16, contemplava investimenti per 17 milioni di euro per la riorganizzazione, l'efficientamento produttivo e il rifacimento del forno, con conseguente richiesta di appoggio delle banche e dei soci. L'azienda, infine, rendeva nota la richiesta di 12 mesi di cassa integrazione per 165 addetti alla Sangalli Vetro Manfredonia;

ulteriori incontri si succedevano presso il Ministero dello sviluppo economico circa la situazione di crisi aziendale del gruppo anzidetto;

in data 7 gennaio 2015 si teneva, presso il Ministero, un incontro tecnico nazionale riguardante le problematiche di tutti gli stabilimenti in Italia del gruppo Sangalli. In tale occasione, così come riportato dal verbale di riunione, l'azienda illustrava un piano concordatario non ancora presentato all'autorità giudiziaria, avente ad oggetto la liquidazione della Sangalli Vetro Manfredonia, mantenendo in vita la Sangalli Vetro Magnetronico, Sangalli Vetro Satinato a Monte Sant'Angelo, e la Sangalli Vetro Porto Nogaro a San Giorgio di Nogaro. Il piano prevedeva altresì l'acquisto della quota del 58 per cento della *holding* di proprietà della famiglia Sangalli da parte di un terzo soggetto imprenditoriale, probabilmente una *new company*;

durante un ulteriore incontro tecnico nazionale del 28 gennaio 2015 presso il Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante incaricato riferiva che a seguito di una pesante e inaspettata situazione deficitaria dell'azienda Sangalli Vetro di Porto Nogaro, nel corso dell'ultimo CdA era occorso un abbattimento del capitale ed una svalutazione delle azioni dei soci ordinari di Porto Nogaro. A seguito di ciò, Friulia (finanziaria del Friuli-Venezia Giulia) risultava essere azionista di maggioranza della sede friulana. All'uopo, nel verbale di riunione, veniva riportato che "Friulia risulta azionista di maggioranza di Vetro Porto Nogaro, la quale società ha un debito pregresso verso il FRIE (fondo di rotazione iniziative economiche del Friuli-Venezia Giulia). L'azienda ha ricevuto finanziamenti agevolati dal FRIE per 70 milioni, ed ha inoltre un debito verso la banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia di 4 milioni". Si rendeva altresì noto che l'istanza di concordato preventivo in continuità per tutte le aziende Sangalli in Puglia veniva presentata il 22 gennaio 2015;

durante un incontro tecnico nazionale del 17 febbraio 2015 presso il Ministero dello sviluppo economico, si informava che il consiglio di amministrazione dell'azienda, contrariamente a quanto gli era stato consigliato dalle parti nel corso dell'ultimo incontro che si era svolto il 28 gennaio 2015, aveva deciso di andare avanti con il piano concordatario. Veniva inoltre precisato che il tribunale di Treviso, nella fase preconcordataria, nominava a garanzia dei creditori 2 commissari giudiziali;

in data 1° aprile 2015, si svolgeva a Roma, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un

incontro per l'esame congiunto della richiesta di cassa integrazione per i lavoratori della Sangalli Vetro Manfredonia del 18 marzo 2015. Il Ministero, nelle persone della sottosegretaria di stato Bellanova e del direttore generale Onelli, dichiarava l'impossibilità tecnica di concedere l'integrazione salariale a causa della mancata presentazione di ammissione al concordato da parte dei responsabili aziendali. I responsabili aziendali venivano dunque invitati a procedere senza ulteriori ritardi (già incidenti in maniera negativa sulla decorrenza dell'eventuale concessione della cassa integrazione guadagni) alla presentazione al tribunale di Treviso della documentazione necessaria insieme a un piano credibile di ripresa delle attività produttive;

in data 22 aprile 2015, presso la Sangalli Vetro Manfredonia SpA si teneva un incontro tra i rappresentanti aziendali e le organizzazioni sindacali. Queste ultime avanzavano le seguenti richieste: la corresponsione del restante 50 per cento delle competenze stipendiali di dicembre 2014; la corresponsione delle competenze stipendiali maturate e non corrisposte dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015; il versamento delle quote relative al fondo di previdenza complementare (Fonchim) non versate dal mese di ottobre 2014 in poi; il versamento delle quote relative alla cessione del quinto dello stipendio dei dipendenti, ancora non versate alle società erogatrici dei prestiti; le somme rivenienti dalla contrattazione di II livello per gli anni 2013 e 2014;

considerato, inoltre, che a quanto risulta agli interroganti:

con decreto del Tribunale di Treviso del 27 gennaio 2015, veniva concesso alla società Sangalli Vetro Manfredonia SpA il termine del 15 maggio 2015 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la richiesta di documentazione completa o di una domanda omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

successivamente, con decreto depositato in cancelleria l'11 maggio 2015, il tribunale di Treviso concedeva alla società Sangalli Vetro Manfredonia una proroga di 60 giorni decorrenti dal 15 aprile 2015 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione riguardante il concordato preventivo. Autorizzava altresì la società a sospendere per ulteriori 60 giorni i contratti di somministrazione di idrogeno, azoto e gas, il contratto di stoccaggio di gas, i contratti di anticipazione bancaria e strumenti finanziari derivati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza fatti esposti e se, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano adottato o intendano adottare provvedimenti al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché la produzione degli stabilimenti interessati;

quali provvedimenti di competenza intendano assumere affinché siano tutelate celermente la condizione, la dignità, le legittime aspettative retributive nonché ogni ulteriore spettanza dei lavoratori coinvolti nella vicenda.

(4-04074)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto ministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014 individua i principi contabili e contiene in dettaglio gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale al quale le università si devono attenere;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

il bilancio unico dell'esercizio 2013 dell'Università di Siena è stato approvato il 29 ottobre 2014, con 6 mesi di ritardo e pubblicato, dopo un sollecito del sindacato Usb, sull'*home page* dell'Ateneo il 9 gennaio 2015;

le più importanti voci del bilancio sono costituite da: contributi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e altre amministrazioni centrali (121 milioni di euro), partite di giro ed entrate per conto terzi (75 milioni di euro), entrate contributive (26,7 milioni di euro), altri enti pubblici e UE (30,5 milioni di euro);

con un disavanzo di amministrazione di 46 milioni di euro (al 31 dicembre 2012), il bilancio di previsione 2013 indica una perdita d'esercizio di 6 milioni di euro, alla quale aggiungerne altri 13 tra mutui e investimenti;

il collegio dei revisori dei conti, nell'esprimere «parere contrario all'approvazione da parte del CdA del



bilancio di previsione 2013, auspica che il Ministero definisca i criteri per il dissesto finanziario e quindi possa assoggettare l'Ateneo a tale procedura prima che la situazione economica, finanziaria e patrimoniale degeneri ulteriormente»;

ciò nonostante, l'amministrazione universitaria ha chiuso il consuntivo 2013 con un avanzo di competenza di 6,91 milioni di euro, quando, invece, era previsto un consistente disavanzo;

visto che:

il rendiconto finanziario consuntivo 2013 illustra alcune voci patrimoniali attive e passive relative all'anno 2013 e al 31 dicembre 2012, evidenziando i movimenti verificatisi nel 2013 riferiti ai 2 anni, mostrando così i residui delle voci patrimoniali al 31 dicembre 2013. Con riferimento all'anno 2012, alla voce "oneri per il personale" risulta, al 31 dicembre 2012, un "residuo" di 32.745.809 euro, un "pagato" di 7.778.009,64 euro e un "rimasto da pagare" per 10.660.759,58 euro, con una differenza aritmetica di 14.307.039 euro, che non appare in evidenza nel patrimoniale al 31 dicembre 2013. Analogamente, alla voce "interventi a favore degli studenti" risulta, al 31 dicembre 2012, un "residuo" di 10.410.378 euro, un "pagato" di 576.118,20 euro e un "rimasto da pagare" di zero, con una differenza aritmetica di 9.834.259,80 euro, che non appare in evidenza nel patrimoniale al 31 dicembre 2013;

per adeguarsi ai nuovi "principi contabili", i due valori, che non appaiono in evidenza nel patrimoniale al 31 dicembre 2013, sembra siano stati riclassificati, sempre nel patrimoniale al 31 dicembre 2013, nei "ratei e risconti passivi" per 18.421.376,97 euro e nel "fondo rischi e oneri" per 5.803.181,47 euro. I ratei e risconti passivi si riferiscono a progetti e ricerche in corso, mentre il "fondo rischi e oneri" è riferito a copertura di future sopravvenienze passive o per coprire costi che alla data di chiusura dell'esercizio non hanno dato origine a obbligazioni giuridicamente perfezionate;

l'amministrazione universitaria senese, nonostante ci sia stata una pubblica richiesta (avanzata il 21 maggio 2015), non ha ancora messo a disposizione degli organi di governo e di controllo e ai soggetti interessati il dettaglio dei ratei e risconti passivi;

la nota integrativa al bilancio (esercizio 2013) non mette in evidenza (nonostante il preciso obbligo del decreto n. 19 del 2014, art. 2, comma 1, punto 9) «tutte le informazioni complementari necessarie per la comprensibilità e l'attendibilità del bilancio medesimo»;

come ricorda il decreto interministeriale, «un documento contabile per poter essere chiaro deve, innanzitutto, essere veritiero»;

accertato che a quanto risulta all'interrogante:

le partite di giro, che, per gettito, a Siena costituiscono la seconda voce di bilancio, devono rappresentare un'entrata e un'uscita "senza rilevanza economica o patrimoniale" e vanno inserite tra le voci degli accertamenti incassati e degli impegni pagati;

nel rendiconto finanziario consuntivo 2013, le partite di giro e le entrate per conto terzi (per un importo pari a 75,1 milioni di euro) sono state inserite (e sommate) tra tutte le poste che costituiscono la previsione definitiva delle entrate 2013; analogamente, la stessa voce (per un importo pari a 64,7 milioni di euro) è stata inserita tra le poste che costituiscono la previsione definitiva delle uscite 2013; tale impropria allocazione delle partite di giro ha portato a un avanzo di competenza di 6,91 milioni di euro, mentre il suo corretto inserimento (come avvenuto per il rendiconto finanziario consuntivo 2014), "senza alcuna rilevanza economica o patrimoniale", porterebbe a un disavanzo di competenza di 3,5 milioni di euro;

appurato inoltre che:

il bilancio unico dell'esercizio 2013, nonostante il ritardo nell'approvazione e nella pubblicizzazione, è sprovvisto di atti che costituiscono il presupposto essenziale all'approvazione del bilancio medesimo: mancherebbe il verbale del collegio dei revisori dei conti, il verbale del nucleo di valutazione interna, la relazione sui risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico e sui finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati prevista dall'art. 3-*quater* del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009; per quest'ultima inadempienza il Ministero dovrebbe penalizzare l'ateneo senese nell'attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul

fondo per il finanziamento ordinario (di cui all'art. 5, legge n. 537 del 1993) e sul fondo straordinario; il nucleo di valutazione interno, in qualità di organismo indipendente di valutazione dell'ateneo (OIV), ha «evidenziato per l'Università di Siena, l'assenza di un Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e di un Piano di Prevenzione della Corruzione», obblighi stabiliti dal decreto legislativo n. 150 del 2009, dalla legge n. 190 del 2012 e dal decreto legislativo n. 33 del 2013;

la sola "nuova impostazione grafica del bilancio", sbandierata dall'amministrazione universitaria senese, non può considerarsi "una soluzione innovativa nelle relazioni con i portatori di interesse", si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, perché sia fatta chiarezza sulla vicenda, tanto più se si considera che è in corso il processo sul dissesto dell'ateneo senese, che è iniziato il 30 settembre 2014, continuerà con la sesta udienza il 21 luglio 2015 e vede sul banco degli imputati 2 ex rettori, 3 ex direttori amministrativi, 4 revisori dei conti per peculato, truffa, falso ideologico e abuso d'ufficio per una voragine da 250 milioni di euro nei conti dell'Università di Siena;

se sia stato valutato adeguatamente il nesso con l'attuale procedura concorsuale (30 posti per professore associato) che trova legittimazione solo in un bilancio risanato.

(4-04075)

**MANDELLI** - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

non si arresta l'ondata di migranti che in fuga da povertà, carestie, guerre e persecuzioni sbarcano sulle coste italiane per raggiungere il nord Europa;

secondo quanto appreso da notizie di stampa dal primo gennaio 2015 sono arrivati in Italia oltre 55.000 migranti, quasi 8.000 migranti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

le cifre parlano di circa 80.000 migranti bisognosi di assistenza ed il sistema di accoglienza è già al collasso;

secondo quanto rivelato dal quotidiano britannico "The Guardian" in Libia altri 500.000 migranti attendono di imbarcarsi alla volta dell'Europa;

considerato che:

si prefigura uno scenario spaventoso, con sbarchi continui nei prossimi mesi ed il rischio di nuove tragedie del mare;

molte delle strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano hanno ormai raggiunto la massima capienza e la maggior parte dei Comuni non è in grado di gestire un simile esodo;

le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui sono costretti i migranti, nonché la presenza nei Paesi di provenienza di focolai di gravi infezioni e malattie richiedono la massima attenzione da parte delle autorità sanitarie italiane, al fine di prevenire una vera e propria emergenza sanitaria,

si chiede di sapere quale sia il piano sanitario adottato dal Ministro in indirizzo per fronteggiare lo stato di emergenza e quali siano le iniziative che intenda intraprendere per garantire condizioni di sicurezza sanitaria in tale difficile situazione, sia per tutti gli operatori coinvolti che per la popolazione nazionale e per gli stranieri presenti sul territorio italiano.

(4-04076)

**MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI** - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che:

con precedente atto di sindacato ispettivo 3-01469 pubblicato il 26 novembre 2014, si rappresentava la situazione di disparità determinatasi tra gli specializzandi medici e gli specializzandi non medici, a seguito del mancato riconoscimento nei confronti di questi ultimi del diritto ad ottenere un trattamento economico-normativo del tutto analogo a quello dovuto ai laureati in medicina ammessi ad una scuola di specializzazione;

con riferimento alle notizie di stampa circa l'intento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di prendere in considerazione, nell'ambito del riordino delle scuole di specializzazione, l'esclusione degli specializzandi non medici dal riassetto previsto dal decreto ministeriale del 1° agosto 2015, si evidenziava come un simile intervento, invece che risolvere il problema, lo avrebbe eliminato

alla radice, senza porre rimedio alla suddetta grave discriminazione;  
nell'interrogazione si invitavano quindi i Ministri in indirizzo a voler adottare specifiche azioni volte all'equiparazione dello *status* contrattuale ed economico dello specializzando "non medico" a quello dello specializzando medico, anche in considerazione degli obblighi imposti dalla sentenza n. 6037 del 2013 del Consiglio di Stato;

considerato che:

con decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia Farmacia ospedaliera;

con decreto ministeriale recante "Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2014/2015" sono stati finanziati, per l'anno accademico in corso, esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici,

si chiede di sapere:

per quale ragione i contratti di formazione non siano stati estesi anche ai farmacisti, lasciando disatteso quanto previsto dal decreto n. 68 del 2015;

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di evitare un'ulteriore ingiustificata discriminazione nei confronti dei farmacisti, anche in considerazione del ruolo fondamentale che tale professione assume nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

(4-04077)

[BENCINI](#), [PETRAGLIA](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il ponte sospeso di San Marcello Pistoiese (Pistoia) è una passerella pedonale che collega i due versanti del torrente Lima tra Mammiano Basso nel comune di San Marcello Pistoiese e Popiglio nel comune di Piteglio;

il ponte è realizzato con strutture che poggiano su quattro cavi di acciaio mantenuti in tensione; misura 227 metri di lunghezza, 36 metri di altezza massima sull'alveo del fiume e 80 centimetri di larghezza. Nel 1990 è stato inserito nel "Guinness dei primati" che lo annoverava come "il più lungo ponte sospeso pedonale del mondo". Dal 2006 il testimone è passato al Kokonoe Yume Bridge in Giappone; inaugurato nel giugno del 1923, fu costruito seguendo l'idea di Vincenzo Douglas Scotti, conte di San Giorgio della Scala, direttore del laminatoio di Mammiano Basso della Società metallurgica italiana. Esso sarebbe servito a permettere il passaggio degli operai che da Popiglio si dovevano recare a lavorare nelle fabbriche situate sul versante opposto: senza una struttura del genere, infatti, gli operai avrebbero dovuto percorrere a piedi circa 6 chilometri per raggiungere il posto di lavoro;

l'opera, che ha perso la sua funzione originale, quella di migliorare le condizioni di viabilità nella vallata, ha subito nel corso degli anni importanti lavori di manutenzione e di consolidamento. Gli ultimi, che risalgono all'anno 2004, hanno permesso di mettere in sicurezza il ponte rendendolo più stabile e resistente attraverso la completa sostituzione dei cavi, dei tiranti laterali, delle passerelle e delle protezioni, con materiale più resistente e leggero. Nel 2014 è stata inaugurata l'illuminazione notturna del ponte;

dato che:

il 5 marzo 2015 i territori comunali di San Marcello Pistoiese e Piteglio sono stati fortemente interessati da un evento atmosferico che ha provocato il danneggiamento di diverse strutture pubbliche e private, determinando la dichiarazione di stato di emergenza regionale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a) della legge regionale toscana n. 67 del 2003;

a causa di tale evento e a seguito di sopralluogo tecnico, i sindaci di San Marcello Pistoiese e Piteglio hanno, con ordinanza congiunta, predisposto la chiusura del ponte sospeso per ragioni di sicurezza;

considerato che:

l'opera rappresenta un'attrattiva importante di un territorio a forte vocazione turistica, essendo ancora oggi il ponte sospeso più lungo d'Europa, nonché un manufatto di archeologia industriale di importante

valore;

la chiusura del ponte, inizialmente prevista solo fino alle vacanze pasquali, si sta prolungando anche nella stagione turistica estiva con grave danno per le attività commerciali del luogo;

la spesa per la messa in sicurezza del ponte è stimata intorno ai 40.000 euro e l'intervento, a detta del sindaco di Piteglio, dovrebbe richiedere una settimana di lavoro, ma non viene effettuato per mancanza di risorse economiche;

è notizia recentissima che l'amministrazione di San Marcello Pistoiese, a seguito di una verifica commissionata all'ufficio ragioneria sui mutui iscritti in bilancio, ha verificato la disponibilità di circa 40.000 euro quali porzioni di finanziamenti risparmiati sulle opere pubbliche cui erano destinati. Proprio tali risorse, secondo quanto affermato dal sindaco, saranno utilizzate per il pagamento dei lavori necessari alla riapertura del ponte sospeso,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché gli enti locali interessati e la Regione Toscana, si adoperino con urgenza per la messa in sicurezza e la riapertura del ponte sospeso.

(4-04078)

[DIVINA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la signora A. D. di Cles (Trento), circa due anni fa, si è suicidata gettandosi nel lago di S. Giustina; nonostante le ricerche, durante le quali i cani hanno segnalato il punto in cui la signora si sarebbe gettata, il corpo non è più stato ritrovato (nel lago si sarebbe suicidato anche un altro signore il cui corpo non è mai stato trovato);

il marito ha chiesto sia all'ex Sindaco di Cles, sia ai Vigili del Fuoco, di poter abbassare il livello delle acque per poter avere la speranza di dare degna sepoltura alla moglie, ma purtroppo è stato risposto che non era di loro competenza;

lo stesso assessore Mellarini afferma di aver parlato con "Dolomiti Energia", ma invano;

nel corso del tempo è stato risposto che la competenza sarebbe del Governo e, in particolar modo, del Ministero dello sviluppo economico;

durante il colloquio avvenuto con il neo sindaco di Cles, Ruggero Mucchi, si sarebbe concordato di sollecitare il Governo affinché, durante i periodi primaverili, quando il lago si abbassa, si possa diminuire di qualche metro ancora (6-7) l'acqua in modo tale da poter cercare meglio i corpi,

si chiede di sapere se sia possibile, eccezionalmente, concordare un abbassamento del livello del lago, in modo da esperire un ultimo tentativo di ritrovamento delle spoglie della signora scomparsa.

(4-04079)

[BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [CASALETTO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

secondo quanto appreso dagli interroganti, in data 12 maggio 2015, la minore F. C. di anni 12, affetta da disturbo dello spettro autistico, frequentante la classe 5a B dell'istituto comprensivo di Bovalino (Reggio Calabria) sarebbe stata esclusa, senza alcun giustificato motivo, dalla uscita didattica presso il museo di Locri (Reggio Calabria), senza che i suoi genitori venissero avvisati;

la bambina, pertanto, entrando a scuola nell'orario consueto, si sarebbe trovata improvvisamente sola e impreparata in una classe vuota, senza i suoi compagni;

la bambina è affetta da una patologia che comporta reazioni innanzi a cambiamenti inaspettati, pertanto trovandosi in una classe vuota, senza i compagni, e senza che nessuno l'avesse preparata al cambiamento, avrebbe provato un forte disagio e avrebbe reagito con ira contro i banchi e contro un'insegnante;

la minore, pur essendo seguita da un'insegnante di sostegno e da un'assistente educativa, sarebbe stata esclusa dalla uscita didattica senza nessun avvertimento, il che appare in contrasto con gli articoli 3, 34 e 38 della Costituzione e con la convenzione dell'ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la legge 3 marzo 2009, n. 18;

non è stato ancora chiarito se sia stato consultato preventivamente il medico che aveva in cura la

bambina, né se vi sia stato un raccordo tra l'insegnante di sostegno, il neuropsichiatra infantile del distretto sanitario competente, per definire precauzioni e strumenti utili ai fini di permettere la partecipazione di F. alla uscita didattica o per escluderne la partecipazione;

secondo quanto appreso dagli interroganti, né l'insegnante di sostegno di F. né nessun altro avrebbero informato i genitori della uscita didattica del 12 maggio 2015 e dell'esclusione della minore, venendo meno alle normative vigenti;

i genitori avrebbero pertanto chiesto immediati chiarimenti al dirigente scolastico dell'istituto scolastico avrebbero interessato l'autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria che sarebbe intervenuta in data 3 giugno 2015 con una lettera inviata alle autorità competenti;

ad oggi i genitori di F. non avrebbero ancora ricevuto alcun chiarimento da parte del dirigente interpellato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga opportuno intervenire per chiedere un chiarimento al dirigente dell'istituto comprensivo di Bovalino sui fatti esposti per offrire un doveroso riscontro ai genitori della minore, della quale apparirebbero lesi i diritti all'istruzione, all'integrazione e alla salute.

(4-04080)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1a Commissione permanente*(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01963, del senatore Cardillo, su presunti episodi di voto di scambio a Eboli (Salerno) alle elezioni amministrative del maggio 2015;

*7ª Commissione permanente*(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01967, della senatrice Montevicchi ed altri, sulla carenza di personale e di risorse delle istituzioni culturali di Firenze;

*11a Commissione permanente*(Lavoro, previdenza sociale):

3-01968, della senatrice Catalfo ed altri, sulle risorse da destinare per il fondo degli esodati;

*12a Commissione permanente*(Igiene e sanità):

3-01969, della senatrice Fuchsia ed altri, su un caso di decesso all'ospedale San Camillo di Roma a seguito di trapianto di fegato;

3-01970, del senatore D'Ambrosio Lettieri, sull'inclusione nel nuovo piano di prevenzione vaccinale del vaccino contro la polmonite da pneumococco.

## 1.5.2.3. Seduta n. 462 (ant.) del 10/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 462a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,  
indi del vice presidente GASPARRI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LAN-S, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dà lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 4 giugno.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(859) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale**

**(1357) FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali**

**(1378) MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali**

**(1484) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale**

**(1553) GINETTI. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali**

*(Relazione orale) (ore 9,37)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale ed hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore.

Ha facoltà di parlare il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Nencini.

**NENCINI**, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signora Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che discutiamo oggi non ha soltanto un significativo valore simbolico. Citerò soltanto pochissimi dati, a conferma della validità della misura che oggi l'Aula sta per assumere.

Nel corso degli ultimi cinque anni, l'Italia ha visto precipitare il numero dei morti sulla strada nelle varie tipologie fino ad una misura di circa il 50 per cento; con gli ultimi dati ISTAT, stiamo entrando quasi in linea con le misure che l'Unione europea ha consegnato ai suoi Stati. Sono assolutamente d'accordo con chi ritiene che questa misura di adeguamento ai parametri europei possa essere presto raggiunta. Molto dobbiamo alla patente a punti e ad una maggiore sicurezza sulle strade, ma molto dovremo fare anche per quanto riguarda la manutenzione di alcune strade italiane, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, dove, come ci è stato concretamente segnalato, alcuni incidenti provocano la morte di donne e di uomini senza alcuna responsabilità.

A fronte di una caduta verticale del numero dei morti sulle strade, corrisponde un'altrettanta



preoccupante ascesa delle morti che vengono provocate da ragioni che possiamo definire assolutamente non indirette, quindi delle morti per responsabilità. Non è facile trovare una misura precisa nel numero: c'è chi sostiene che siano fra il 25 ed il 27 per cento e chi ormai censisce il numero intorno al 30-33 per cento. Sto parlando di omicidio stradale vero e proprio e di morti sulla strada provocate da chi guida in stato di ebbrezza (ubriaco, come si dice dalle mie parti, senza alcuna altra forma di sottigliezza linguistica da Accademia della crusca).

Abbiamo norme che possono essere applicate, naturalmente, e che lo sono state, ma nel numero complessivo, in questa forma di omicidio stradale vero e proprio, in netta e preoccupantissima ascesa, siamo di fronte ad una magistratura che applica pene decisamente lievi. Non entrerò nel merito, perché lo farà poi il sottosegretario Cosimo Ferri, con la sua capacità e la sua competenza, ma i numeri che abbiamo di fronte sono preoccupanti da due punti di vista: da una parte, l'ascesa di questa forma di omicidio; dall'altra, una pena che possiamo considerare decisamente non adeguata. Se la pena non è adeguata - per modalità, forme, attenuanti e patteggiamenti che poi verranno messi in rilievo dal sottosegretario Ferri - vi è bisogno di un provvedimento che crei equità, perché la giustizia - come sosteneva giustamente Bonaventura - si manifesta nel segno del silenzio e dell'equità. Se cresce questo numero di omicidi stradali e se il resto d'Europa, in testa l'Inghilterra, si muove per far fronte ad una condizione che altri Paesi - l'Inghilterra stessa, la Francia, la Spagna e la Germania - hanno vissuto, seppur in maniera più lieve di quanto non sia avvenuto in Italia, vi sono buone ragioni per farlo anche da noi. Sono fiero del fatto che la Commissione abbia condiviso in larga massima, se non interamente, la relazione del relatore Cucca e di chi ne ha seguito i lavori.

Mi permetto di sottolineare due aspetti, in conclusione di questo mio intervento. In primo luogo, nell'immaginario collettivo, questa misura viene reputata necessaria. Guardo sempre con attenzione la piazza, ma non perché debba decidere sulle sorti e sulle decisioni che un Parlamento deve assumere. Ho condiviso invece la ragione di chi sostiene che, a fronte di una penalità lieve, debba corrispondere una maggiore equità; non lo hanno gridato nelle piazze soltanto le madri ed i padri, i genitori, dei morti sulla strada, ma una ragione di giustizia equa.

In secondo e ultimo luogo, con riferimento alle misure all'interno del testo presentato, possiamo fare un lavoro di maggior equilibrio, legandolo a due fattori in modo particolare. In primo riguarda la questione dei natanti, che può essere espulsa da quel testo per essere inserita all'interno di un provvedimento più adeguato, perché ne esiste uno all'interno del quale introdurla, non per sminuirne la fattispecie, ma per collocarla all'interno di una cornice giuridico-istituzionale che è la più corretta da questo punto di vista.

In terzo luogo, sono assolutamente d'accordo con chi sostiene che debba esserci - e ci sono emendamenti che vanno in questa direzione - un maggiore equilibrio tra una pena prevista per l'omicidio stradale, rispetto a chi guida un mezzo in stato di ebbrezza alcolica oppure sotto l'effetto di stupefacenti, e altre fattispecie che vanno messe in una misura alta, ma con una maggiore corrispondenza in giustizia tra fattispecie che hanno, nella loro serietà, una diversa equazione di gravità.

Ringrazio anch'io i relatori, ringrazio chi ha condiviso questa impostazione e il Senato per la posizione che ha tenuto in Commissione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la giustizia, dottor Ferri.

**FERRI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, signori senatori, ieri ho seguito il dibattito al Senato con molta attenzione e, come spesso accade, anche questa volta si sono susseguiti diversi interventi costruttivi e propositivi. Ho apprezzato molto la dialettica che c'è stata in quest'Aula.

Come Governo - lo ha già detto il vice ministro Nencini meglio di me - abbiamo molto a cuore questo provvedimento, che il Paese aspetta ormai da tanto tempo, perché comunque oggi abbiamo diverse norme sul tema, ma l'omicidio stradale non è tipizzato come reato autonomo. Questo è il fattore principale e l'aspetto più importante di questa norma perché, da circostanza, un reato così grave e così importante diventa reato autonomo. Questo è il segnale più forte, anche dal punto di vista giuridico.



Devo dire, però, che molte osservazioni emerse ieri nel dibattito sono già superate dalla giurisprudenza, perché tutte le preoccupazioni che alcuni hanno sollevato in realtà rientrano in casi giurisprudenziali che la stessa giurisprudenza ha risolto. Piuttosto, si può lavorare, raccogliendo diversi spunti, per una prevenzione più efficace dal punto di vista della sicurezza stradale, e anche rispetto a tutte quelle condotte che il Senato, e in particolare la Commissione giustizia, ha deciso di inserire nel tipizzare le ipotesi da punire. Penso soprattutto che ciò debba portarci a fare un ragionamento di politica generale anche dal punto di vista preventivo, nel rendere più sicure le nostre strade, concentrandoci, quindi, su tutta la parte che riguarda la segnaletica, la posizione stessa dei semafori, la segnalazione degli incroci, ovvero tutte quella attività per porre attenzione ed aiutare anche il conducente dell'autovettura attraverso una segnaletica più precisa, magari anche ripetuta a distanza di pochi metri, consentendo a chi si mette alla guida di essere in grado di sapere che si è in presenza di un incrocio piuttosto che di un passaggio pedonale e così via.

Ieri, per esempio, tra i tanti interventi su questo fronte, si è soffermato il senatore Filippi, che ha evidenziato taluni aspetti su cui possiamo lavorare, senza modificare magari la struttura del disegno di legge, ma puntando ad una migliore organizzazione e sensibilizzando al contempo le istituzioni locali. Per esempio, la casistica, purtroppo, dice che molti incidenti stradali avvengono nelle vicinanze del passaggio pedonale; quindi, anziché eliminare questa ipotesi, una riflessione può essere quella di chiederci il perché e quindi valutare se investire nella sicurezza, nell'attenzione e anche nel verificare le posizioni in cui vengono previsti questi passaggi pedonali, perché forse potrebbero essere rivisti e messi in posizioni più sicure per il pedone ma anche per lo stesso conducente che si pone alla guida. Tra l'altro, ho seguito i lavori anche in Commissione giustizia e devo dire che la spinta ad inserire queste diverse casistiche parte sempre da casi che si sono verificati e quindi merita l'attenzione del legislatore intervenire per sortire quell'effetto deterrente in maniera efficace.

Tengo poi ad aggiungere che per quanto riguarda la prova e i criteri della colpa - perché si tratta di omicidi colposi - la stessa giurisprudenza è severa nel valutare l'imperizia, l'imprudenza e la negligenza, quindi tutta la serie di argomentazioni che correttamente sono state evidenziate ieri saranno poi valutate dal giudice, come ad esempio il caso di chi passa con il semaforo rosso ma è abbagliato da un'altra autovettura o ha la visuale limitata dalla nebbia o è condizionato da altri fattori che non possono essere valutati come prevedibili. Tali fattori saranno valutati in concreto dal giudice nell'individuare in maniera rigida i criteri della colpa, che non è un fatto automatico: rimane pur sempre la prova di un elemento soggettivo diverso dal dolo ma che comunque, anche a titolo colposo, richiede tutta una serie di argomentazioni e di criteri che il nostro codice già prevede e che sono criteri generali di imputazione a titolo soggettivo per reati colposi. Su questo la giurisprudenza della Corte di cassazione e la pratica giudiziaria richiederà, a seconda del fatto e dell'episodio, una valutazione in concreto da parte del giudice.

Un altro tema sarà quello poi del nesso di causalità, quindi anche sulla prova di tale nesso sarà il giudice ad intervenire e a valutare se una determinata condotta abbia causalmente provocato un decesso.

I criteri generali quindi ovviamente rimangono, la giurisprudenza ha già delineato come definirli anche nei casi concreti, pertanto penso che l'impianto del disegno di legge abbia raggiunto un punto d'equilibrio e dia un segnale efficace di fronte ad un fenomeno che però richiede, come è emerso dalla premessa che sta alla base di tutti gli interventi che si sono svolti ieri, che si intervenga comunque dal punto di vista normativo. È vero che le norme ci sono già, ma queste non sono risultate sufficienti. Anche la norma relativa all'omicidio colposo con colpa specifica di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale per violazione del codice della strada, che è stato citato e di cui ha parlato la senatrice Lo Moro nel suo intervento di ieri, oggi prevede che tale reato sia punito con la pena della reclusione da due a sette anni, ma nella pratica, con il bilanciamento e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, si è sempre finito per applicare la pena minima prevista al primo comma dello stesso articolo consistente nella reclusione di sei mesi. Si partiva quindi dalla pena minima di sei mesi per violazioni anche di un certa gravità, come quelle per le quali oggi abbiamo voluto prevedere la

pena della reclusione da sette a dieci anni.

In questo modo si mette ordine, si introducono pene più severe e più efficaci che quindi avranno un effetto deterrente maggiore e richiederanno, da una parte, maggiore attenzione, perché chiaramente si ha la consapevolezza, con pene così severe del disvalore del fatto che magari non viene percepito talvolta da chi si mette alla guida (e sappiamo purtroppo quanti episodi di questi tipo accadono ogni giorno) e dall'altra ci deve indurre - e su questo c'è l'impegno del Governo ad accogliere anche diversi ordini del giorno, se ci saranno, che andranno in questo senso - a cercare, chiaramente insieme alle Commissioni ed ai Dicasteri competenti, di rivedere la politica preventiva e quindi ad investire nella prevenzione, ma anche nella sicurezza stradale.

Per quanto riguarda poi la graduazione delle pene e la corrispondenza tra il fatto concreto e il tipo di pena che il giudice andrà poi ad erogare, un punto d'equilibrio anche dal punto di vista tecnico può essere quello di accogliere due emendamenti del Movimento 5 Stelle. Un altro argomento che è emerso ieri e che presenta profili ed effetti anche dal punto di vista giuridico è quello del concorso. Molte volte, infatti, nel sinistro stradale ci può essere il concorso di un altro conducente, di un terzo o della stessa persona che poi ne risulta vittima sia nel caso di omicidio che in quello di lesioni. Pertanto, si può consentire al giudice, nell'ipotesi di concorso, di graduare maggiormente la pena. Questo è un argomento che può rappresentare, alla luce del dibattito di ieri, un punto d'equilibrio. Penso quindi che gli emendamenti 1.123 e 1.126, presentati dai senatori Buccarella e Cappelletti, possano ottenere l'effetto di lasciare al giudice la possibilità di graduare la pena in caso di concorso, quando, cioè, diminuisce il grado di colpa, perché concorre anche un altro soggetto.

Il Governo è ancora aperto alla discussione, ma riteniamo che tornare indietro rispetto all'impianto del testo sia un errore, proprio perché in questo modo raggiungiamo un effetto deterrente e cristallizziamo una norma che da tanto aspettavamo, che comunque punisce i fatti gravi, che non sto a ricordare, perché sarebbe lungo l'elenco: in alcuni interventi avete ricordato episodi specifici di morti bianche, di individui, anche minori, che purtroppo hanno lasciato questo mondo a causa di comportamenti di soggetti che si sono messi alla guida senza avere la consapevolezza di quello che voleva dire rispettare il codice della strada. Su questo penso che non si possa tornare indietro.

Il Governo è, invece, disponibile ad esprimere parere favorevole sullo stralcio di tutta la parte che riguarda la nautica. Anche sulla nautica, infatti, ci possono essere profili di difficoltà, anche dal punto di vista probatorio, per quanto riguarda, ad esempio, la velocità e altri aspetti. Siccome dovremo a breve discutere la delega a rivedere il codice della navigazione, forse è meglio rimandare a quel momento tutta la disciplina riguardante il codice della navigazione e della nautica, proprio per non creare confusione e, anche dal punto di vista sistematico, lasciare l'impianto del disegno di legge riservato solo ai reati che prevedono, come colpa specifica, la violazione delle norme di circolazione sulla strada.

Invito davvero ad andare avanti e a non tornare indietro. Sono sicuro che con questa norma si faranno anche passi avanti importanti nel salvare tante vite umane e, allo stesso tempo, nel graduare il tipo di colpa, distinguendo da caso a caso e verificando il concorso di altri soggetti o tante altre ipotesi che si possono determinare. Non arretriamo rispetto ad un impianto che, secondo me, è importante.

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

**CIOFFI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CIOFFI (M5S).** Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Dopo il provvedimento in esame, dovremo affrontare il codice degli appalti, Atto Senato 1678, e, nell'elenco degli emendamenti, figurano i nuovi emendamenti presentati dai relatori: vorrei chiedere alla Presidenza se ci concede due o tre ore per presentare i subemendamenti. Ci sono, infatti, sette nuovi emendamenti rispetto a quelli originariamente presentati: possiamo fissare un termine per subemendare, visto che non è fissato?

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 12. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**CUCCA, relatore.** Signora Presidente, il parere è favorevole, con la consueta modifica del dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

**FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Senatore De Cristofaro, è d'accordo con tale modifica del suo ordine del giorno?

**DE CRISTOFARO (Misto-SEL).** Sì, Presidente.

**PRESIDENTE.** Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**ORELLANA (Misto).** Signora Presidente, io ho presentato diversi emendamenti e illustrerò fondamentalmente quali punti di modifica questi propongono. Mi riferisco, in particolare, ad aggiungere la fattispecie della guida distratta dall'uso non consentito di apparecchi elettronici. Come ho detto in discussione generale, si tratta di una abitudine molto pericolosa, che sta causando tante morti e tanti incidenti stradali. In particolare negli emendamenti 1.100, 1.103, 1.104, 1.116, 1.120 e 1.121 tratto l'introduzione di questa previsione.

Analogamente, vorrei aggiungere la fattispecie del guidatore che si impegna in una competizione, ovviamente non autorizzata, con altre persone, che è oggetto degli emendamenti 1.120 e 1.122.

Vorrei invece eliminare la fattispecie del passaggio con il semaforo rosso e anche contromano, che è presente nel testo, in quanto secondo me questi sono eventi sì molto gravi, ma puntuali. Essi non sono legati ad un'abitudine, come può essere il caso di chi si mette alla guida ubriaco o di chi si abitua a guidare controllando lo *smartphone* o inviando messaggi. Questi eventi, invece, potrebbero essere legati a un singolo episodio di distrazione e una sanzione così grave, quale l'omicidio stradale piuttosto che la lesione stradale, mi sembra eccessiva. Io spero, infatti, che non ci siano persone che abitualmente passano con il semaforo rosso o che abitualmente entrino contromano nelle autostrade piuttosto che nelle strade. In particolare per questo caso, io ho presentato l'emendamento 1.115.

Mi fa piacere che il Governo sia dell'idea di eliminare la casistica legata alla nautica e questo punto è l'oggetto degli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.118.

Mi soffermo infine su ciò che io ritengo più importante, dal mio punto di vista, a livello emendativo: eliminare la distinzione tra le lettere *b)* e *c)* degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero la distinzione fra il superamento di 0,8 grammi per litro o di 1,5 grammi per litro di tasso alcolemico. Già a partire dal superamento di 0,8 grammi per litro, infatti, le condizioni psicofisiche della persona sono talmente degradate che la si può definire, fondamentalmente, una persona ubriaca, che non dovrebbe assolutamente mettersi alla guida.

Io ho seguito la discussione in Commissione e questa distinzione, che in alcuni momenti della discussione non era presente e che è stata introdotta successivamente, mi trova completamente in disaccordo. Questo aspetto è trattato in vari emendamenti e, in particolare, nell'emendamento 1.100, che mi auguro venga accolto.

**BIGNAMI (Misto-MovX).** Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, vorrei tanto parlare di insiemistica. Ogni volta che si legifera si deve determinare un insieme in modo categorico, perché si determinano delle categorie per le quali vale e non vale una regola. Il ragionamento di inclusione o esclusione deve essere dettato da criteri ragionevoli, e per tutti comprensibili. Quindi, bisogna passare da insiemi sovraordinati.

Mi piacerebbe tanto, però, che mi ascoltaste perché questo è un concetto importante.

Mi chiedo, quindi, perché prevedere nel testo solo i veicoli a motore? La bicicletta con pedalata assistita è un veicolo a motore? Se un uomo conduce un carretto trainato da cavalli sotto effetto dell'alcol e uccide qualcuno, vale forse meno? Perché non usiamo dei termini che esprimano delle categorie?

Io posso anche proporre una modifica all'emendamento 1.11, nel senso che si può utilizzare la dicitura «mezzo di trasporto soggetto al codice della strada». In questo modo potrebbero valere tutte queste categorie. Questo è il nostro lavoro, e ritengo che la dicitura «mezzo di trasporto soggetto al codice della strada» sia efficace e fuori da ogni ragionevole dubbio.

**STEEANI** (*LN-Aut*). Signora Presidente, l'emendamento 1.106 è semplicemente volto a sottoporre all'Aula la possibilità di valutare addirittura un aumento delle pene già previste. È vero che qualcuno dice che in realtà una pena feroce non vale nulla se non è effettivamente applicata, ma noi auspichiamo che al rigore, all'aumento delle pene segua effettivamente una severa punizione.

L'emendamento 1.133 interviene sulla circostanza aggravante prevista all'articolo 1. Tale aggravante riguarda il caso in cui il responsabile del sinistro che ha comportato la morte e l'omicidio stradale si dia alla fuga. Nella disposizione è previsto semplicemente l'aumento della pena, noi invece riteniamo di suggerire all'Assemblea di valutare la possibilità di prevedere che l'aumento della pena sia da un terzo alla metà. Ovvero, se guardiamo la norma, l'aumento della pena potrebbe anche essere di un giorno; noi invece vogliamo che in questo caso l'incremento sia veramente effettivo e quindi che vada da un terzo alla metà.

**MALAN** (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, stiamo illustrando gli emendamenti all'articolo 1 che rappresenta la parte principale del provvedimento; inoltre, da esso dipende l'articolo 2, perché le pene dovrebbero essere proporzionali, quindi dovrebbe esservi una relazione tra gli articoli 1 e 2.

Il Gruppo Forza Italia ha presentato diversi emendamenti che derivano dalla necessità di evitare degli squilibri nel sistema penale generale, perché non possiamo trattare questi reati, o questo istituendo reato, in un modo e poi non essere conseguenti sul resto. Se arriviamo a pene fino a dodici anni per il cosiddetto omicidio stradale, che è pur sempre non volontario per quanto possa rivestire tutte le colpe, la proporzione con un omicidio volontario - e magari premeditato - vorrebbe che per qualunque tipo di omicidio volontario, con tutte le attenuanti di questo mondo, ci fosse sostanzialmente l'ergastolo o ancora altro. Non si possono cioè fare delle cose squilibrate perché oggi si parla molto dell'omicidio stradale.

Non so perché si parli molto dell'omicidio stradale; ogni morte, anche quelle che si potrebbero evitare, è un trauma, un fatto di cui preoccuparsi fortemente; tuttavia, il fatto che anno per anno diminuiscano i morti per incidente stradale dovrebbe indurre a un ragionamento più articolato di quello che ho sentito nella seconda delle tre repliche. Non si può cioè dire che dobbiamo andare avanti perché è bello così, quando l'intera discussione generale è stata ricchissima di argomenti da parte di intervenuti di tutti i Gruppi; pertanto, affermare che si deve andare avanti perché qualcuno ha deciso, guardando qualche sondaggio, che bisogna farlo mi sembra una argomentazione un po' debole.

Un altro punto è il seguente: ho sentito avvalorare una tesi, sia pure in modo vaghissimo perché non ci sono numeri sulle cause; infatti, ho sentito parlare di numeri che ci spaventano ma non ho sentito i numeri. Ci sono delle statistiche che tentano di discernere quali sono le cause di questi circa 3.000 morti e migliaia di feriti che ci sono per le strade? Sarebbe bene approfondire perché altrimenti più che statistiche sono aspetti impressionistici.

Quanto alla relazione tra la situazione italiana e gli altri Paesi dell'Unione europea, la mortalità per incidenti stradali in Italia è sostanzialmente uguale alla media europea. Questo non vuole dire che non dobbiamo fare nulla e anzi il Gruppo di Forza Italia è perfettamente d'accordo sul fatto che sia necessario intervenire. Sarebbe bello poter dire che si interviene perché non si ripetano più incidenti stradali mortali, ma il mondo reale non funziona così: si interviene per evitare che si ripetano casi come quelli nei quali, almeno stando alle notizie che abbiamo (poi il processo non si fa, grazie al cielo, con le notizie né tantomeno con i titoli), i responsabili sono rimasti in carcere pochi giorni o addirittura non hanno neppure visto il carcere dopo aver causato incidenti con palese e gravissima colpa.

Dobbiamo, però, anche avere il coraggio di dire una cosa: se il diritto vigente, se le norme vigenti danno la possibilità di infliggere fino a dieci anni di carcere (questo ci dicono i documenti che sono in distribuzione in Aula e che sarebbe utile consultare) e ci sono persone che dopo avere causato incidenti con gravissima ed evidente colpa non scontano la giusta pena, dobbiamo dire che ciò dipende anche dal fatto che se il magistrato tra il minimo e il massimo applica il minimo a casi in cui andrebbe applicato il massimo o comunque una pena vicina al massimo, la colpa non è dell'assenza di una norma bensì di chi applica male una norma esistente. Cerchiamo quindi di agire con un certo equilibrio e parlando di cose reali, non soltanto degli aspetti impressionistici della questione, anche se quando si parla di una morte, non soltanto stradale ma anche altrove, l'impressione è giustamente molto forte.

Uno degli squilibri contenuti nel disegno di legge al nostro esame è tra le lesioni e la morte quando evidentemente la differenza non è nel comportamento ma semplicemente nelle conseguenze. Siamo d'accordo sul fatto che naturalmente le conseguenze abbiano la loro importanza, ma che il massimo della pena, per esempio in caso di lesioni anche gravissime, sia tre anni con le aggravanti e che il minimo, in caso di morte, sia di sette anni mostra un *gap* che non si capisce bene a cosa sia dovuto quando abbiamo ben visto che nelle fattispecie introdotte dal quarto comma ci sono comportamenti che possono avere configurazione di colpevolezza dal bassissimo al gravissimo anche tra i comportamenti che non sono inclusi.

Spero quindi che ciò che non è stato detto nelle repliche venga detto nei pareri, però io sono piuttosto scettico sulla possibilità di migliorare il testo attraverso emendamenti che, per forza di cose, o non vengono presi in considerazione perché provano a rivisitare tutta la legge oppure intervengono su punti specifici. Quando è l'intero meccanismo che crea un problema, infatti, è difficile intervenire sui singoli punti. Speriamo comunque di migliorare il testo con gli emendamenti che sono stati presentati e con il voto.

Considero positiva la disponibilità, visto che è problematico l'insieme, ad estrapolare dal testo la fattispecie dell'omicidio nautico. Ma quando ci sarà il primo bagnante arrotato da un delinquente che corre a velocità del tutto ingiustificate in mezzo ai bagnanti non so se saremo tanto contenti di averlo fatto, visti in tale fattispecie casi particolarmente gravi. Speriamo quindi di poter fare migliorare il testo con gli emendamenti ma non siamo partiti con il piede giusto.

Chi ha ascoltato la discussione generale inoltre conosce non soltanto l'orientamento degli intervenuti ma anche le ragioni che sono state addotte praticamente da tutti: fare finta che tale discussione non si sia svolta e soprattutto che non siano state presentate delle argomentazioni valide non mi sembra la strada giusta per migliorare adeguatamente il testo.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, a dimostrazione che non vi è nulla di ideologico in questa materia ma solo buon senso, i miei emendamenti sono molto simili a quelli presentati dal senatore Malan. Il mio intervento, quindi, durerà trenta secondi perché condivido buona parte del suo ultimo intervento.

Peraltro ieri in discussione generale ho spiegato perché, dal nostro punto di vista riteniamo squilibrato quest'intervento legislativo. Crediamo infatti che possa arrecare un danno all'equilibrio generale del sistema del diritto penale. Ricordo discussioni estremamente tese in quest'Aula su altre questioni molto serie in cui molti di noi hanno ribadito la centralità di un principio sacrosanto dell'ordinamento giuridico: la proporzionalità delle pene, un principio che esprime la civiltà giuridica di un Paese.

Credo che in questa impostazione, al di là delle cose dette ieri dal relatore, rimane questo elemento di fondo. Quando si interviene esclusivamente, o comunque con grande centralità, sulle pene - operando per di più su una legislazione che a nostro avviso già oggi prevede pene comunque significative e attivando un meccanismo per cui sembra che la soluzione a questo problema di notevole allarme sociale non sia nient'altro che il carcere - penso che si faccia un errore politico molto grave. Insisto: questi emendamenti non hanno niente di ideologico se non il tentativo di introdurre un elemento di buon senso e di maggiore equilibrio del sistema penale.

[MUSSINI](#) (*Misto-MovX*). Signora Presidente, intervengo solo per una brevissima osservazione. Sebbene la formulazione originaria dell'emendamento 1.113 contenesse una descrizione più specifica



dell'eccesso di velocità come causa di eventi tragici, desidero soffermarmi su un altro aspetto che è mio avviso non è stato adeguatamente considerato. Mi riferisco allo stato del veicolo. Se c'è un'attenzione sul tema si potrebbe pensare di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che tratti in modo specifico la questione dello stato dei veicoli. Di fatto sappiamo che una notevole percentuale di incidenti è legata anche ad uno stato del veicolo che, al di là delle obbligatorie revisioni previste dal codice della strada, non è sufficiente a garantire che un veicolo, soprattutto se incidentato, ritorni su strada in condizioni tali da garantire un'adeguata risposta del veicolo ai riflessi di chi guida.

Visto che ci sono altri provvedimenti relativi a temi specifici come la delega sul codice della strada ma anche altri provvedimenti attualmente alla Camera che riguardano in modo specifico la riparazione dei veicoli incidentati, credo sarebbe opportuno che il Governo si impegnasse a porre paletti molto precisi per avere la garanzia che i veicoli, soprattutto quelli incidentati, possano tornare su strada solo previa una verifica molto stringente della solidità del mezzo.

**FILIPPI (PD).** Signora Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 1.114 e 1.117; prima però mi sia consentito di ringraziare e manifestare un sincero apprezzamento nei confronti del vice ministro Nencini e del sottosegretario Ferri per le loro repliche. È di conforto e fa piacere che sia stato recepito il senso del mio intervento in discussione generale e l'attenzione che ho posto su fattispecie specifiche inerenti il codice della strada. E rivolgendomi in particolar modo al sottosegretario Ferri aggiungo però che mi aspettavo un maggior sforzo conseguente.

Avrei infatti maggiormente apprezzato che vi fosse stata anche una consequenzialità rispetto alle riflessioni - che ho davvero apprezzato - attraverso una proposta emendativa specifica, magari da far assumere al relatore. Così non è e - onde evitare di ribadire il concetto espresso in discussione generale, ovvero il non automatismo tra infrazione pur grave e volontarietà dell'evento propongo due emendamenti. Mi rendo conto che essi sono molto grossolani perché intervengono in termini soppressivi, ma lo sono perché riteniamo che quelle fattispecie siano meglio regolamentate e meglio previste nella revisione del codice della strada. Come ha recepito il sottosegretario Ferri, vi sono alcune fattispecie da prendere in considerazione, sia nel caso dell'attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso, perché nella stragrande maggioranza dei casi non c'è una volontarietà, o - peggio ancora - nel caso di un attraversamento pedonale, soprattutto nelle strade urbane ad alta densità di traffico e a doppia corsia, laddove il rallentamento e la frenata di un'auto non sempre fanno percepire alla vettura a fianco la presenza di un attraversamento pedonale. Molti di noi hanno rischiato di essere investiti così come pedoni oppure di investire così un pedone.

Lo segnalo perché il numero degli incidenti è davvero rilevante e - come diceva molto bene il senatore Malan - probabilmente anche sui dati occorre sviluppare maggiormente un nesso tra causa ed effetto, che consenta anche un elemento di lettura. Esistono i referti della polizia stradale, ma questo elemento è tradotto solo come mero numero statistico. Sugli attraversamenti stradali nelle strade urbane ad alta intensità di traffico a doppia corsia occorre davvero porre una questione di doppio comando, di doppio «alt», da un lato con strisce pedonali maggiormente evidenziate e dall'altro con attraversamenti pedonali a chiamata semaforica.

Talvolta gli elementi tecnici hanno l'effetto di risolvere delle questioni. Mi preme infine fare una precisazione al relatore e al mio Capogruppo: gli emendamenti sono grossolani per i motivi che ho cercato di rappresentare, conformemente al dichiarato spirito di collaborazione, qualora vi fosse un giudizio negativo da parte del relatore, li ritirerò. *(Applausi della senatrice Albano).*

**BUCCARELLA (M5S).** Signora Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.123 e 1.126, che riteniamo possano dare un buon contributo per portare a ragionevolezza ogni aspetto spigoloso emerso nel dibattito che si è tenuto fino ad ora.

L'impianto sanzionatorio del cosiddetto omicidio stradale è indubbiamente molto severo: abbiamo pena edittali che vanno da otto a dodici anni o da sette a dieci anni. L'esperienza, che chi frequenta le aule giudiziarie ben conosce, ci insegna che nella gran parte dei casi di sinistri stradali vi è un concorso causale nel sinistro, ovvero un concorso di colpa. Partendo dall'ipotesi di un concorso al 50 per cento - che è quella prevista dal codice civile - molto spesso all'esito dei giudizi sia civili che penali, si

distingue una responsabilità più o meno squilibrata tra i conducenti coinvolti nell'incidente. Ebbene, con gli emendamenti in esame diamo la possibilità al giudice di poter calibrare la pena nel caso concreto, disponendo una diminuzione di pena ed estendendo questa possibilità, già prevista nel testo di legge all'articolo 1, anche ai primi due commi, ovvero anche in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se è condivisibile il principio secondo cui, se la mia colpa - detto con termini tecnici - è pari al 10 dieci o al 20 per cento dell'evento morte altrui, è giusto che la pena erogata sia in qualche maniera proporzionata a questa partecipazione all'evento causale. Questo anche per recuperare il principio di proporzionalità, cui poco fa faceva riferimento il collega De Cristofaro.

Quindi, con l'emendamento 1.123 si intende estendere questo sacrosanto criterio di ragionevolezza anche alle ipotesi oggi escluse, mentre l'emendamento 1.126 è finalizzato a dare la possibilità al giudice di disporre la diminuzione di pena, che altrimenti sarebbe limitata al massimo ad un terzo, come da regola del codice penale, fino alla metà.

Ciò vuol dire che, in caso di sinistro mortale causato per colpa, a fronte di un impianto sanzionatorio certamente severo, che prevede una pena minima di otto anni, al giudice si concede la possibilità, caso per caso e valutate le circostanze in senso giuridico e tecnico e valutata una percentuale assolutamente minoritaria nel concorso alla causazione dell'evento, di calibrare la pena, anche scendendo al di sotto del minimo per dare un criterio di ragionevolezza. Secondo me questo è un contributo che può essere preso in considerazione proprio per mantenere l'impianto sanzionatorio e per mantenere il messaggio severo che il legislatore vuole dare: o guidi o bevi, tradotto nei massimi termini. Si mantiene così anche la massima attenzione a quei casi di violazione di norme del codice della strada che, secondo le statistiche a nostra disposizione, sono le principali cause di sinistri mortali. Questa è l'illustrazione degli emendamenti del Movimento 5 Stelle, di cui chiediamo la vostra approvazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, vorrei nuovamente richiamare l'attenzione dell'Aula e del Governo sulle due parti che compongono questo provvedimento.

Vi è anzitutto la fattispecie di una persona drogata o ubriaca che provoca incidenti mortali, nella quale vi è un dolo eventuale; questa persona, mettendosi alla guida in quella maniera e guidando in maniera imprudente, provoca la morte o la lesione di persone. A tal proposito non vi è discussione sul fatto di punire gravemente questi fatti. Del resto, c'è tutta la discussione sui *media* è sui pirati della strada e su coloro che, ubriachi, drogati o senza patente, hanno commesso gravi infrazioni. Su questo non vi è niente da dire.

Aggiungiamo, però, un'altra fattispecie presente in questo provvedimento: mi riferisco a chiunque - l'insegnante che si reca al lavoro, l'agente di commercio, il papà o la mamma che accompagna i bambini a scuola (tutti, salvo chi ha l'autista) - si mette alla guida di un'automobile e incorre nei seguenti casi: passa con il rosso, circola contromano, fa inversione di marcia in prossimità di una intersezione, di una curva o di dossi, o sorpassa in corrispondenza della linea continua. Si tratta di comportamenti in cui chiunque può accidentalmente incappare. Se questi comportamenti provocano la morte di una persona, la norma prevede una pena da sette a dieci anni di carcere. C'è chi ha già il trauma o la sfortuna di provocare un incidente di questo tipo. Ieri ho letto che, solo nell'ultimo anno, cinque persone che hanno provocato incidenti si sono suicidate per il senso di colpa che derivava loro dal fatto che, essendo persone perbene senza nessun precedente, sono incappate in un incidente di questo tipo.

In uno di questi casi (ossia se nell'auto proveniente dall'altra parte muoiono due persone), si stabilisce che la condanna è pari a diciotto anni di carcere. Vorrei capire cosa succede in una fattispecie totalmente colposa, dove la persona, che non ha alcun precedente di guida scorretta, che è un guidatore modello e a cui non hanno mai ritirato i punti della patente, ha magari imboccato con la nebbia una strada in senso contrario per distrazione. Questa persona provoca un incidente e viene condannata a diciotto anni di carcere. Scusate, ma perché deve stare diciotto anni in carcere? Quale sarebbe la *ratio*? Che cosa si vuole punire in questi casi? L'imprudenza? La negligenza? Il dolo eventuale? Che effetto

ha la sanzione? Se da domani sapremo che, in caso di incidente, c'è la possibilità di stare diciotto anni in carcere, credo che ci saranno 20 milioni di persone che, tutte le volte che si mettono alla guida di un autoveicolo per lavoro o per necessità, si sentono terrorizzate. Infatti, si rischia una pena superiore a quella prevista per un omicidio doloso. Si rischia di più così che non se si architetta qualcosa per ammazzare una persona.

Forse - signor rappresentante del Governo - non si fa più in tempo con questo provvedimento - ma io ho pensato, con questo emendamento, di differenziare le fattispecie. Se ho avuto la sfortuna di aver provocato un incidente - ahimè - ne pagherò le conseguenze civili e penali; però ci sarà una differenza, ad esempio in caso di eccesso di velocità, se chi ha provocato l'incidente è già stato multato in passato per eccesso di velocità e gli hanno tolto dei punti quindi è recidivo in quel comportamento oppure no. Lo stesso discorso vale per chi ha già ricevuto delle multe perché è passato con il rosso oppure perché ha avuto dei comportamenti scorretti alla guida. Ci sarà una differenza fra chi nella sua storia ha già provocato incidenti o a suo carico sono state rilevate infrazioni per questi comportamenti, e chi per una volta nella vita commette un errore, a causa di una distrazione, di un colpo di sonno o di qualunque cosa possa capitare, rischiando teoricamente fino a 18 anni di carcere.

Credo che l'opinione pubblica giustamente ci abbia chiesto di intervenire drasticamente sui pirati della strada e di far cessare lo scandalo per cui persone, che hanno provocato stragi di esseri umani, sono rimaste impunte. Queste persone paghino duramente per quello che hanno provocato con il loro comportamento, tra l'altro prevedibile il caso di drogati, ubriachi, eccetera. Non credo però che l'opinione pubblica ci chieda di fare una norma in base alla quale, se entrerà in vigore, chiunque si metta alla guida rischia fino a diciotto anni di carcere se gli capita un imprevisto.

Mi rivolgo nuovamente al Governo e al relatore, chiedendo loro di differenziare queste fattispecie; altrimenti introduciamo nel nostro ordinamento una norma inopportuna, come risulterà chiaro la prima volta che accadrà un fatto di questo genere.

A questo proposito, rivolgo un richiamo al collega D'Ascola: il concorso di colpa ha senso nel civile nello stabilire il risarcimento. Se uno per errore, a causa della nebbia, imbocca una strada contromano scontrandosi con una vettura a 150 chilometri all'ora, è chiaro che c'è un concorso di colpa. Ma penalmente i diciotto anni se li prende lo stesso perché non c'è concorso di colpa nel penale; penalmente al soggetto viene attribuita per intero la colpa che noi abbiamo indicato nella legge. Quindi, se dall'altra parte l'auto fa una carambola e ci sono due morti, chi ha imboccato la strada contromano, anche solo per 20 metri, si fa diciotto anni di carcere. Questa a me sembra una cosa assolutamente sproporzionata e immotivata, perché il carcere dovrebbe avere un effetto afflittivo e redentivo. Se uno commette un errore, passerà poi gran parte della sua vita in carcere, a fare che cosa?

Riformulo il mio appello, rivolgendomi al relatore. Posso anche ritirare il mio emendamento; chiedo però che al Senato, se facciamo in tempo, oppure alla Camera si ponga rimedio a questa situazione, differenziando le due fattispecie. È vero che si prevedono da otto a dodici anni in caso di ubriachezza o di droga, mentre nel caso di cui sto parlando si prevedono da sette a dieci anni; però in entrambi i casi, se le vittime sono più di una, la pena può arrivare fino a diciotto anni. Mi chiedo e chiedo all'Assemblea di differenziare, perché bisogna anche avere un senso di giustizia e capire che, al netto dei pirati della strada, un incidente stradale è un dramma sia per la famiglia che subisce una vittima, sia per la famiglia, il cui componente ha provocato l'incidente.

Sono eventi che segnano la vita dei singoli e la vita delle famiglie. La giustizia deve essere giusta e deve colpire in maniera graduata i comportamenti, a seconda che siano illeciti, prevedibili o con dolo eventuale, rispetto invece ad errori che possono capitare a tutti. Noi possiamo fare tutte le prevenzioni possibili ed immaginabili, ma, se uno è preda di un colpo di sonno e provoca un incidente, è chiaro che lo dobbiamo punire. Se poi il relatore mi garantisce che, con una pena da sette a dieci anni (salvo che venga provocata più di una vittima), attraverso tutta una serie di meccanismi si va ai servizi sociali e non si finisce in carcere, io spero che sia così. Posso infatti capire che, nei casi di cui ho parlato prima e che possono riguardare chiunque, ci sia una condanna con l'affidamento ai servizi sociali; il carcere invece mi sembra sicuramente sproporzionato. Invito quindi l'Aula a fare una riflessione su questo



punto. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[CUCCA](#), *relatore*. Signora Presidente, facendo presente in premessa, per brevità, che vi è sempre un invito al ritiro e che, ove questo non venga accolto, il parere si intende contrario, esprimo dunque parere contrario sugli emendamenti 1.100, 1.11, 1.103, 1.104, 1.106, 1.15, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.113 - tema sul quale potrà essere eventualmente proposto un ordine del giorno - 1.116, 1.117, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.127, 1.129, 1.130 e 1.131.

Invito a ritirare gli emendamenti 1.105 e 1.125, altrimenti il parere è contrario, e 1.128, che però potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.101, 1.102, 1.112, 1.118 e 1.119 - che però sarebbero assorbiti in caso di approvazione dell'emendamento 1.101 - 1.123, 1.126, 1.132 e 1.133, identico al precedente.

Mi rimetto all'Aula sugli emendamenti 1.114 e 1.115, identico al precedente.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Anche con riferimento agli emendamenti sui quali il relatore si è rimesso all'Aula, l'1.114 e l'1.115?

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, signora Presidente.

[GATTI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI (PD). Signora Presidente, le chiedo un'informazione sull'emendamento 1.117, sul quale il parere del relatore è contrario e quello del Governo è ad esso conforme: è stato ritirato?

PRESIDENTE. Come ha detto il relatore, la richiesta è di ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

GATTI (PD). Dunque ancora non è stato ritirato: in tal caso lo faccio mio, altrimenti aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

[BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signora Presidente, vorrei sottoscrivere gli emendamenti 1.107, 1.108 e 1.111, a prima firma De Cristofaro, 1.126, a prima firma Cappelletti, e 1.125, del senatore Giovanardi.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

[FALANGA](#) (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (CRi). Signora Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 1.102, a prima firma Lumia, per una ragione molto semplice: non perché non riteniamo...

PRESIDENTE. Non siamo più in fase di illustrazione, quindi basta la dichiarazione di volerlo sottoscrivere.

FALANGA (CRi). Le chiedo scusa, ma semplicemente perché alla Camera si sta esaminando la riforma del codice della navigazione, quindi si rischia una duplicazione. È solo questa la ragione, e non perché non riteniamo che vada sanzionato chi commette un omicidio in acqua.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Orellana.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Bignami.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

[LUMIA \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUMIA \(PD\)](#). Signora Presidente, a scanso di equivoci, il Partito Democratico ritiene altrettanto gravi gli omicidi che si consumano in mare quanto quelli che si consumano sulla strada; quindi niente indulgenza, niente atteggiamento di sottomissione, naturalmente, rispetto a quel settore produttivo che riteniamo importante, strategico, decisivo, che va rivalorizzato rispetto a precedenti penalizzazioni. Ma non è questa la strada per farlo.

Chi consuma incidenti o lesioni a mare, attraverso qualunque tipo di natante, deve essere censurato alla pari di chi lo fa sulla strada. Riteniamo, però, che questa misura non vada contenuta in questo provvedimento perché noi interveniamo sul codice della strada, mentre bisogna stabilire con una *technicality* specifica il mezzo, il tipo di velocità, le distanze dal mare da rispettare. Tutte cose che hanno bisogno di incastonarsi nel codice della navigazione, che in questo momento colleghi, dopo essere stato approvato dal Senato, è in discussione alla Camera; quindi, quella è la via maestra da seguire per fare un intervento corretto e in grado di ottenere lo stesso effetto che noi stiamo producendo sul codice della strada. Per questo abbiamo presentato un emendamento soppressivo, che è una sorta di stralcio che ha questo tipo di motivazione e nessun'altra.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Orellana.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.102 deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Orellana, fino alle parole «consentita cagioni per colpa la morte di una persona».

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.103 e l'emendamento 1.104.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Marino Luigi, fino alle parole «*le seguenti*».

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.105 e gli emendamenti 1.106, 1.15 e 1.107.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.110, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.111 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 1.113 è stata avanzata da parte del Governo una proposta di eventuale trasformazione in ordine del giorno: l'accoglie, senatrice Mussini?

[MUSSINI](#) *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, accolgo l'invito alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno limitatamente alla parte delle condizioni del vincolo, cercando una formulazione che possa essere conveniente per il Governo ed anche rispetto all'adequatezza dei termini.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.113 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.114, identico all'emendamento 1.115.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo che siano accantonati per una verifica.

[PRESIDENTE](#). Ne dispongo l'accantonamento.

Chiedo al Governo ed al relatore se anche l'emendamento 1.116 è connesso a questi due emendamenti identici e pertanto debba essere accantonato.

[CUCCA](#), *relatore*. L'emendamento 1.116 consiste in una sostituzione del testo con la quale s'introduce una fattispecie differente, cioè quella della guida distratta dall'utilizzo di apparecchi elettronici. Lo possiamo anche accantonare e votare successivamente, ma è stato spiegato anche in precedenza che il parere su tale proposta è contrario in quanto la prova sarebbe diabolica ed impossibile da fornire, quindi si tratta di un emendamento totalmente inutile. Se lei ritiene che debba essere accantonato e votato dopo che saranno stati votati gli altri due emendamenti 1.114 e 1.115, va bene, ma questo emendamento di fatto, nella sua forma attuale, non ha nulla a che vedere con il contenuto degli emendamenti 1.114 e 1.115.

[PRESIDENTE](#). La riflessione che le proponevo, signor relatore, è che siccome l'emendamento 1.115 del senatore Orellana recita esattamente, come l'emendamento 1.114: "Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma sopprimere il numero 2)" e tale concetto viene ripreso nell'emendamento 1.116, ritenevamo che anche quest'ultima proposta emendativa fosse connessa alle due precedenti. Non lo è e ne prendiamo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.116, presentato dal senatore Orellana.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.117.

[FILIPPI](#) *(PD)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FILIPPI](#) *(PD)*. Signora Presidente, in conseguenza dell'accantonamento dell'emendamento 1.114, chiedo, se possibile, al relatore l'accantonamento anche dell'emendamento 1.117, perché le

motivazioni, al di là della fattispecie, attengono ad un unico ragionamento.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi sulla richiesta di accantonamento testé formulata dal senatore Filippi.

**CUCCA, relatore.** Signora Presidente, non c'è alcuna preclusione all'eventuale accantonamento dell'emendamento 1.117, ma voglio far presente che si tratta di fattispecie completamente diverse, che nulla hanno a che vedere l'una con l'altra. Non vi è attinenza tra il numero 2) e il numero 3) dell'articolo 589-*bis*, quarto comma: contengono riferimenti a fattispecie differenti, quindi l'emendamento potrebbe anche essere votato. Tuttavia, non vi è alcuna preclusione per un eventuale accantonamento.

**FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Dispongo quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.117.

Gli emendamenti 1.118 e 1.119 devono intendersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.101.

**FALANGA (CRi).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FALANGA (CRi).** Signora Presidente, vorrei far notare al relatore e al Governo che l'approvazione del primo emendamento, quello che sostanzialmente esclude l'ipotesi dell'omicidio nautico, compromette tutto l'assetto del provvedimento di legge, che deve essere corretto in varie parti. Suggestirei, allora, un momento di sospensione per consentire al relatore e al Governo di sistemare tutto il testo sulla base della soppressione della parte relativa all'omicidio nautico che abbiamo operato. Anche nel titolo di taluni articoli, infatti, leggiamo «Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico»: anche questo deve essere corretto. È un'operazione puramente tecnica e correttiva del titolo della legge, ma deve essere fatta, perché non possiamo introdurre nel nostro sistema ordinamentale una norma che si intitola «Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico» e poi l'omicidio nautico non c'è. Poiché si tratta di una sistemazione puramente tecnica, per approvare un provvedimento che non faccia ridere gli operatori e gli esperti, suggestirei al relatore e al Governo - e chiedo a lei, signora Presidente - di sospendere per mezz'ora i lavori dell'Assemblea, per consentire ai due soggetti indicati, primi responsabili di questo provvedimento, di apportare le correzioni che il testo merita. *(Applausi della senatrice Bignami).*

**PRESIDENTE.** Intanto abbiamo già cambiato il titolo, senatore Falanga.

Chiedo comunque al relatore di esprimersi su tale proposta.

**CUCCA, relatore.** Signora Presidente, come ha appena specificato lei, nell'emendamento 1.101 è già scritto: «conseguentemente sostituire il titolo». Eventualmente, tali correzioni saranno apportate in sede di coordinamento. È evidente, perché la *ratio* dell'emendamento è chiara e il lavoro è stato già fatto. Sappiamo che eventualmente ci dovrà essere solo un lavoro di coordinamento e mi pare che si possa proseguire serenamente.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.120.

**CUCCA, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CUCCA, relatore.** Signora Presidente, intervengo per una specificazione. Ho già spiegato il motivo per il quale non è possibile l'accoglimento di questo emendamento concernente gli apparecchi elettronici. Vorrei specificare - perché potrebbe sembrare un controsenso - che la parte attinente alle competizioni sportive è già regolata dal codice della strada, agli articoli 9-*bis* e 9-*ter*. L'articolo 9-*bis*, tra l'altro, inizia con le parole «Salvo che il fatto costituisca più grave reato». Automaticamente, quindi, nell'ipotesi in cui vi fossero fattispecie già ricomprese in questa legge, si applica la normativa che stiamo andando ad approvare.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.120, presentato dal senatore Orellana, fino alle parole «, cagioni per colpa la morte di una persona».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.120 e l'emendamento 1.121.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.122, presentato dal senatore Orellana.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.123, presentato dai senatori Buccarella e Cappelletti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.124.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.125.

[ALBERTINI](#) *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALBERTINI](#) *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, a nome del senatore Giovanardi, presentatore dell'emendamento 1.125, chiedo che esso venga accantonato.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se acconsentono a tale richiesta.

[CUCCA](#), relatore. Sì, signora Presidente.

[FERRI](#), sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, signora Presidente.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 1.125 è dunque accantonato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.126, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.127, presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 1.128 il relatore ed il rappresentante del Governo hanno invitato al ritiro, proponendone la trasformazione in ordine del giorno. Chiedo al presentatore, senatore Di Biagio, se accoglie tale richiesta.

[DLBIAGIO](#) *(AP (NCD-UDC))*. Sì, signora Presidente, accolgo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo. Ritiro pertanto l'emendamento 1.128 e lo trasformo nell'ordine del giorno G1.128.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.128 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.129.

[DLBIAGIO](#) *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DI BIAGIO](#) *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, sottoscrivo gli emendamenti 1.129, 1.130 e 1.131, del senatore Marino Luigi, e contestualmente ne annuncio il ritiro.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 1.129, 1.130 e 1.131 sono pertanto ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.132, presentato dal relatore, identico all'emendamento 1.133, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Collegli, non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 1, essendo stati accantonati alcuni emendamenti ad esso riferiti.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[ORELLANA](#) (*Misto*). Signora Presidente, gli argomenti riferiti all'omicidio stradale valgono anche per le lesioni stradali.

Visto però il risultato delle votazioni degli emendamenti all'articolo 1 che, per molte mie proposte, mi hanno visto soccombente, ora devo valutare quali emendamenti all'articolo 2 ritirare. Non avrebbe infatti senso una eventuale, anche se molto improbabile, approvazione di alcune fattispecie solo per lesioni stradali, quando non le abbiamo approvate nell'omicidio stradale.

L'unico mio commento è questo. Farò pervenire quanto prima alla Presidenza la lista degli emendamenti a mia firma ritirati.

[STEEANI](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, intervengo solo per evidenziare che gli emendamenti da noi proposti all'articolo 2 ricalcano le stesse motivazioni degli emendamenti proposti all'articolo 1. *In primis* un aumento delle pene; secondariamente con l'emendamento 2.122, e similmente a quanto previsto per l'aggravante della fuga, anche in questo caso proponiamo che la pena sia aumentata non in senso generico, ma da un terzo alla metà.

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Signora Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula sugli emendamenti 2.117 e 2.120 che, in tema di lesioni personali gravi e gravissime, riproducono anche in questo caso, come per l'omicidio, le ipotesi attenuanti nel caso di concorso di colpa, quindi per dare la possibilità al giudice di quantificare la pena; nel caso di specie, qualora il contributo causale alle lesioni sia ridotto rispetto al 50 per cento, si intende la possibilità di ridurre la pena ed estendere questo beneficio anche nel caso di chi è alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

[GALIMBERTI](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei solo evidenziare che l'emendamento 2.128 intende rafforzare le disposizioni previste con la pena accessoria. A seguito della revoca della patente viene infatti introdotto un corso di riabilitazione alla guida, che di fatto dovrebbe permettere di poter accedere nuovamente a conseguire un nuovo titolo abilitativo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[CUCCA](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.103, 2.104, 2.109, 2.117, 2.120, 2.121, 2.122, 2.127, 2.132 (tali ultimi verrebbero assorbiti dalla eventuale approvazione dell'emendamento 2.103 del senatore Orellana), 2.136, 2.139 (anch'esso peraltro verrebbe assorbito in caso di approvazione dell'emendamento 2.103) e 2.140. Invito a ritirare ed eventualmente a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.110, altrimenti il parere è contrario, e a ritirare l'emendamento 2.126. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[FALANGA](#) (*CRi*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*CRi*). Signor Presidente, poc'anzi ho fatto notare al relatore che l'approvazione dell'emendamento 1.101 del senatore Orellana avrebbe comportato la necessità di porre maggiore attenzione alla sistemazione dell'intero provvedimento.

Adesso faccio notare al distratto relatore, che peraltro esprime parere favorevole sui suoi stessi emendamenti, cosa alquanto singolare, che ove mai venisse approvato l'emendamento 2.101 del senatore Caliendo volto a sostituire l'articolo 2 con il seguente: «Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche» noi ci troveremmo di fronte a quella distonia che io avevo anticipato. Allora, forse, sarebbe il caso di fare attenzione e di espungere da questo emendamento che di qui ad un



attimo voteremo, la parola «nautiche» perché assorbita dall'emendamento approvato.

Ecco perché dicevo di fare attenzione: infatti se noi dovessimo approvare questo emendamento si verificherebbe l'ipotesi che avevo anticipato, e cioè che pur non prevedendo la fattispecie del delitto nautico ci ritroveremmo con espressioni che vi farebbero espresso riferimento. Suggestirei quindi al relatore, quantomeno in sede di correzione, di modificare il proprio parere ritenendo assorbita la parte in cui, in questo emendamento, si fa riferimento all'omicidio nautico.

PRESIDENTE. Grazie dell'attenzione, senatore Falanga.

[BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere gli emendamenti 2.117 e 2.120 dei senatori Cappelletti e Buccarella e l'emendamento 2.119 del senatore Giovanardi.

[ORELLANA](#) (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (Misto). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.105, 2.106, 2.114, 2.115 e 2.116.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Orellana.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dalla senatrice Bignami.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore Orellana.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

L'emendamento 2.104 deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

[RANUCCI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI (PD). Signora Presidente, intervengo per fare una dichiarazione di voto su questa proposta emendativa sebbene sia stata testé dichiarata assorbita. Come già approvato all'articolo 1, sono a favore del fatto che sia espunto dal provvedimento il delitto nautico. Tuttavia vorrei fare una raccomandazione al Governo. Visto che in questo momento è in discussione alla Camera il codice della nautica, che conterrà anche il delitto nautico, chiedo al Governo di fare in modo che sia approvato al più presto. Siamo ormai alle porte dell'estate e la guida in stato di ubriachezza di mezzi

nautici, moto d'acqua e gommoni è estremamente pericolosa.

La mia richiesta al Governo è di fare in modo che la Camera possa approvare velocemente il provvedimento affinché anche questo tipo di delitto possa essere annoverato nel codice della nautica.  
(Applausi dal Gruppo PD).

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti 2.105 e 2.106 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.108, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.109, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Senatrice Mussini, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 2.110?

MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 2.110 perché l'ordine del giorno G1.113, precedentemente accolto, è tale da valere per entrambi gli emendamenti.

**SCIBONA (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SCIBONA (M5S).** Signora Presidente, avevamo stabilito il termine delle ore 12.00 per subemendare con riferimento al disegno di legge n. 1678. Tuttavia, essendo impegnati nelle votazioni non riusciamo a farlo. Le chiedo pertanto di spostare in avanti questo termine o di darci un quarto d'ora per poter subemendare.

**PRESIDENTE.** La richiesta di un quarto d'ora, dalle 12 alle 12,15, è accolta.

**SCIBONA (M5S).** Ma con una sospensione, signora Presidente, altrimenti non riusciamo.

**PRESIDENTE.** Senatore Scibona, abbiamo fissato il termine all'inizio della seduta, quando la richiesta è stata avanzata. C'erano due ore e sapevate che saremmo stati in Aula. Proseguiamo, anche perché conoscete i termini della questione da ieri mattina.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.111, presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.112, presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.113, presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Gli emendamenti 2.114, 2.115 e 2.116 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.117.



[CUCCA](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, intervengo solo per un fatto di correttezza nei confronti dei colleghi. Ho dato parere contrario all'emendamento 2.118 ma, di fatto, se verrà approvato l'emendamento precedente 2.117, esso risulterà assorbito. Oggettivamente si è trattato di un mio errore nella valutazione dell'emendamento 2.118. (*Applausi della senatrice Bignami*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.117, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 2.118 deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.119, presentato dai senatori Giovanardi e Barani.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.120, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.121, presentato dal relatore, identico all'emendamento 2.122, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.123, presentato dal senatore Orellana.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.124, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.125, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Sull'emendamento 2.126 è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori intendono ritirarlo?

LUMIA (PD). Lo ritiriamo, signora Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.127 deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.103.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.128, presentato dai senatori Galimberti e Gibiino.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.129, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.130, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.131.

[STEFANI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, l'emendamento 2.131, presentato dal Gruppo della Lega Nord, propone una misura che viene volgarmente definita "ergastolo della patente". Il testo proposto dalla Commissione prevede già una sanzione amministrativa piuttosto pesante nel caso del cosiddetto omicidio stradale. Riteniamo però che non debba nemmeno essere valutata la possibilità di riavere la patente dopo quindici, venti o trent'anni, perché pensiamo che chi commette un reato così grave, come quello di togliere la vita a una persona, in conseguenza della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la patente non debba più riaverla per l'intera vita. Per questa ragione intendiamo sottoporre all'Assemblea l'emendamento in esame, anche se abbiamo la consapevolezza che la tematica è stata già più volte sollevata proprio dal Gruppo della Lega Nord e che la Commissione giustizia ha già previsto un conseguente aumento delle sanzioni amministrative.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.131, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.132 deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.103.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.133, presentato dalla senatrice Mussini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.134, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.135, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.136, presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.137 risulta pertanto precluso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.138, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.139 deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.103.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.140, presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) (ore 11,20)

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CUCCA](#), relatore. Il parere sull'emendamento 3.100 è contrario.

[FERRI](#), sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Giovanardi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Ricordo che gli emendamenti 5.100 e 5.101 devono intendersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.101.

[CUCCA](#), relatore. Il parere sull'emendamento 5.102 è ovviamente favorevole.

[FERRI](#), sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.102.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.102, presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**MUSSINI** *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che, prima che si arrivi all'evento tragico, sarebbe più opportuno adottare tutte le misure possibili ed immaginabili al fine di svolgere un'adeguata attività di prevenzione e di aumentare il potere deterrente delle misure stesse.

Ora, sicuramente ci sono due aspetti che sono fortemente condizionanti e che possono realmente cominciare ad innescare un meccanismo virtuoso, tale da indurre coloro che si pongono alla guida ad essere molto più attenti ai loro comportamenti e alle loro abitudini.

Nei miei emendamenti propongo sia un maggiore restringimento della possibilità di fruire di una patente di guida, se si ha ampiamente dimostrato di non essere in grado di gestirla nella correttezza e nel rispetto degli altri, sia di intervenire sul fondo per la prevenzione degli incidenti notturni, che venne istituito nel 2007 proprio con finalità di prevenzione. Questo fondo, in realtà, dopo la sua istituzione, è stato poi attivato con una certa inerzia ed una certa pigrizia, attraverso i regolamenti attuativi. Oggi non è chiarissimo quali funzioni esso abbia. Non è chiaro quali siano i contenuti delle relazioni trimestrali che teoricamente dovrebbero essere trasmesse e non è neanche chiaro se e come vengano effettivamente redatte tali relazioni, che dovrebbero essere presentate alle Camere. A me risulta che solo il Ministero dell'istruzione si sia preoccupato di fornire un'opportuna relazione. E per giunta, non abbiamo neanche precisa contezza di quale sia il risultato della prevenzione attuata con questo fondo, che dovrebbe essere incrementato non solo con una parte dei proventi delle sanzioni applicate agli incidenti stradali avvenuti nelle ore notturne, ma anche con una cifra *ad hoc*. Non abbiamo contezza, insomma, di ciò che questo fondo ha potuto realizzare.

Io sarei anche disponibile a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 6.0.2, che riguarda l'aumento della quota destinata al fondo per la prevenzione degli incidenti notturni, a patto però che tale ordine del giorno preveda un impegno vero, da parte del Governo, ad aumentare la qualità del controllo su questo fondo e a verificare l'esattezza della presentazione delle relazioni che coloro che sono coinvolti nel suo utilizzo avrebbero dovuto presentare. Dovrebbe inoltre essere chiaro che detto fondo, in quanto per la prevenzione, può servire anche all'educazione nelle scuole. Non essendo però sufficiente, perché l'educazione stradale nelle scuole viene fatta, ci vuole certamente qualcosa di più. E allora chiedo allora che il fondo venga utilizzato anche per implementare i controlli e soprattutto la ricerca fatta. Abbiamo ascoltato in audizione soggetti che fanno ricerca sulle analisi, ossia sull'efficacia e sulla capacità delle analisi di essere più selettive e di individuare in modo specifico le sostanze assunte da chi si è messo alla guida in uno stato alterato. Il fondo dovrebbe essere, quindi, utilizzato anche per aumentare la ricerca in questo senso e, dovrebbe essere inoltre aumentata la percentuale ad esso destinata. Faccio presente che a detto fondo è destinato il 20 per cento non della sanzione totale, ma soltanto della quota aggiuntiva che deriva dal fatto di non aver pagato la sanzione entro i termini, e per giunta in riferimento ad incidenti che avvengono soltanto nelle ore notturne, dalle 22 alle 7 di mattina.

Allora, capite anche voi che, se vogliamo veramente impegnarci nella prevenzione, dobbiamo essere certi di ciò che viene fatto e delle risorse che vengono assegnate e, quindi, chiedo un aumento delle risorse stesse e che sia anche migliorata la qualità del denaro destinato al fondo in questione.

**LUMIA** (PD). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti a mia prima firma, del Gruppo del PD, che sono il 6.104 e 6.106.

Il combinato disposto che il relatore ha individuato come pena accessoria raggiunge, infatti, l'obiettivo di renderla rigorosa e adeguata alla sfida che lanciamo al nostro Paese: bisogna guidare bene e con responsabilità ed avere un atteggiamento molto corretto quando si sta alla guida, e la patente è la cifra di questo comportamento.

**DL BLAGIO** (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, così come consigliato dal relatore, ritiro l'emendamento 6.27 e lo trasformo in ordine del giorno.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**CUCCA**, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.100, 6.101, 6.200, 6.103, 6.0.1, 6.0.3 e 6.0.101.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.0.100 e sull'ordine del giorno G6.27.

Invito al ritiro degli emendamenti 6.109 e 6.0.2 proponendone la trasformazione in ordini del giorno, sui quali il parere sarebbe favorevole: con riferimento al secondo, in particolare, debbo dire che la senatrice Mussini ha sollevato un problema sicuramente molto serio, e di questo la dobbiamo ringraziare.

**PRESIDENTE**. Chiedo ai presentatori se accolgono la richiesta avanzata dal relatore.

**DE CRISTOFARO** (Misto-SEL). Sì, signor Presidente.

**MUSSINI** (Misto-MovX). Sì, signor Presidente.

**FERRI**, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, anche per quanto riguarda gli ordini del giorno. Come Governo, ribadiamo comunque, in questa sede, l'invito a ritirare gli emendamenti 6.109 e 6.0.2, dei quali però siano favorevoli alla trasformazione in ordini del giorno, poiché affrontano temi che - a nostro avviso - potranno essere ripresi in un secondo momento.

Anche il tema del fondo contro l'incidentalità notturna è importante, in quanto potrà aiutare ad utilizzare meglio le risorse che in esso entrano ed a lavorare sulla prevenzione, altro aspetto che deve andare di pari passo con il disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda i pareri contrari espressi dal Governo sugli emendamenti che miravano ad introdurre l'ergastolo della patente, desidero solo evidenziare come, di fatto, ci siamo comunque arrivati. Con il meccanismo creato, è infatti prevista una sospensione da cinque a dieci anni che il prefetto potrà subito disporre appena avvenuto il sinistro e vi è poi la possibilità d'incidere dai quindici ai trent'anni sul periodo successivo alla revoca della patente. Oggi, infatti, poteva verificarsi che la patente, una volta revocata, venisse di fatto restituita, essendo questa pena strutturata come accessoria. Ci siamo però accorti che l'introduzione dell'ergastolo della patente come pena accessoria, oltre a presentare profili di costituzionalità, avrebbe avuto un effetto vano: con la riabilitazione, infatti, ogni effetto penale sarebbe stato estinto e sarebbe venuto meno l'ergastolo della patente, la quale sarebbe quindi stata restituita.

In questo modo, invece, noi interveniamo sul periodo temporale, marcando sul fatto che chi commette questo tipo di reato non possa riavere la patente dopo un periodo che va dai quindici ai trenta anni - che è un periodo certamente considerevole ed importante - che incide non sulla riabilitazione ma sulle condizioni soggettive per poter riavere la patente una volta riabilitati. Quindi, diventa una misura efficace che non può essere vanificata né dalla riabilitazione né da altri tipi di estinzione della pena.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

**SANTANGELO** (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con questo emendamento noi proponiamo un termine non più di tre anni ma di cinque anni da quando la patente è stata tolta (questo al di là della sospensione) per poterne prendere un'altra. Siamo allo stesso tempo contrari, anche per ragioni di costituzionalità, sottolineate dal relatore, alla sospensione permanente della patente, perché riteniamo che si debba sempre rispettare quanto previsto dalla Costituzione, e cioè la pena deve mirare alla riabilitazione, o quantomeno bisogna dare una seconda possibilità. Noi vorremmo, però, che questa seconda possibilità fosse data un paio di anni dopo, perché qui ci si riferisce ai casi in cui c'è stata una violazione degli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada.

Per questo voteremo a favore dell'emendamento 6.101.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.101, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dalla senatrice Mussini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.102 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.103, presentato dal senatore Giovanardi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 6.104 al 6.109 sono stati ritirati.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.27 e G6.109 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.0.2 è stato trasformato nell'ordine del giorno G6.0.2.

[MUSSINI](#) *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSSINI](#) *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, oltre all'emendamento 6.0.2 ritiro l'emendamento 6.0.1 proponendo un ordine del giorno che riguarda il fondo per la prevenzione degli incidenti stradali.

[PRESIDENTE](#). Faccio presente alla senatrice Mussini il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 6.0.2, 6.0.1 e 6.0.3.

[MUSSINI](#) *(Misto-MovX)*. Ritiro anche l'emendamento 6.0.3. L'ordine del giorno G6.0.2 è da intendersi come trasformazione dell'emendamento 6.0.2.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 6.0.2, 6.0.1 e 6.0.3 sono stati quindi ritirati.



Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.0.2 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100, presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

[DLBIAGIO](#) *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei che risultasse che nell'ultima votazione il mio voto sarebbe stato favorevole.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.101 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 precedentemente accantonati. Si tratta, specificatamente, degli emendamenti identici 1.114 e 1.115 e degli emendamenti 1.117 e 1.125, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CUCCA](#), *relatore*. Il relatore mantiene le medesime indicazioni che aveva dato in precedenza.

PRESIDENTE. La invito a rinnovarle, in quanto è cambiata la Presidenza.

CUCCA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.114, identico all'emendamento 1.115, mi rimetto all'Aula, mentre sugli emendamenti 1.117 e 1.125 il parere rimane contrario.

Vorrei far presente che emendamenti riferiti all'articolo 2 di contenuto analogo a quello degli emendamenti 1.114 e 1.115, che trattavano le lesioni colpose stradali, mentre adesso stiamo trattando l'omicidio stradale, sono stati respinti. Lo faccio presente per un fatto di coordinamento e per correttezza, anche se evidentemente non c'è un effetto preclusivo, perché parliamo di un tema diverso.

PRESIDENTE. Lei a questo punto si dichiara contrario o conferma di rimettersi all'Aula?

CUCCA, *relatore*. Confermo che mi rimetto all'Aula, ma personalmente voterò contro.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, visto che ha fatto chiarezza sui pareri relativi agli emendamenti accantonati, sull'emendamento 1.114, identico all'emendamento 1.115, il Governo esprime parere contrario, mentre sugli altri emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Il Governo, quindi, è contrario anche sugli emendamenti per i quali, invece, il relatore si rimette all'Assemblea.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.114, identico all'emendamento 1.115.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*



[ORELLANA](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Misto*). Signor Presidente, approfittando della disponibilità del relatore, che si è rimesso all'Assemblea, chiedo il voto favorevole sull'emendamento 1.115, nonostante la difficoltà di coordinamento del testo tra l'articolo 1 e l'articolo 2.

La fattispecie del passaggio con il semaforo rosso - atto di mera e semplice distrazione e non comportamento abituale, come possono essere quello di chi si mette alla guida dopo aver bevuto o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o di chi solitamente guida ad altissima velocità - secondo il mio parere è un caso molto più puntuale. Prevedere una pena come quella per l'omicidio stradale, che sappiamo arrivare fino a dodici anni, mi sembra eccessivo. Abbiamo anche parlato di una giusta proporzionalità delle pene e credo quindi che questo sia il momento di eliminare queste situazioni.

Oltre al passaggio con il semaforo rosso, vi è la fattispecie della guida contromano: io abito in una zona del Nord, a Pavia, famosa per la nebbia, dove credo che purtroppo in tante situazioni di scarsa visibilità capitino anche questi eventi. Se, malauguratamente, si andasse a colpire un pedone, che magari non è ben visibile, o più facilmente un ciclista, anch'esso privo di un'adeguata segnalazione, si potrebbero determinare spiacevoli situazioni, come il fatto di cagionargli la morte.

Per questa motivazione, quindi, sono d'accordo con l'appello del relatore a cercare di votare favorevolmente questo emendamento.

[CUCCA](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per un chiarimento. Questa fattispecie non è punita fino a dodici anni ma con una pena inferiore, da sette a dieci anni. La pena, quindi, non è quella che ha indicato erroneamente il senatore Orellana, ma è espressamente inferiore perché si tratta di una fattispecie differente.

Il senatore Orellana, poi, ha parlato di una semplice distrazione. Non è così e su questo punto devo richiamare l'esaustivo intervento in replica del sottosegretario Ferri, che ha chiarito il problema della valutazione della colpa e del grado della colpa.

Quindi, reputo il ragionamento che è stato fatto oggettivamente sbagliato.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che mantiene comunque la sua rimessione all'Assemblea.

[BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, su tutto il provvedimento mantengo un atteggiamento di riflessione, ma su questo specifico punto dobbiamo essere consapevoli del fatto che, attraversare la strada con il semaforo rosso su un mezzo, vuol dire sparare con una pistola carica in una piazza, dove ci può non essere nessuno o ci possono essere molte persone. (*Commenti del senatore Falanga*). Quando siamo alla guida, quindi, dobbiamo essere consapevoli che il punto più critico è ciò che succede davanti a noi e non possiamo essere occupati su altro.

Pur ritenendo le pene particolarmente pesanti - e da questo punto di vista, forse, vi può essere un atteggiamento di maggiore riflessione - rilevo la necessità di sanzionare in maniera severa coloro che attraversano con il semaforo rosso, qualsiasi sia la giustificazione, e quindi per un calo di attenzione, per una visibilità non adeguata o per una distrazione alla guida. Costoro devono sapere che il loro comportamento, se porta alla morte delle persone, richiama una responsabilità sanzionatoria particolarmente grave.

Appoggio, quindi, il Governo da questo punto di vista.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, condivido perfettamente le valutazioni del senatore Buemi sul fatto che non bisogna passare con il semaforo rosso. Ma qui parliamo dell'attraversamento della

strada con il semaforo rosso per distrazione.

È vero che anche la distrazione non deve esserci e, infatti, chi attraversa con un semaforo rosso, causando così la morte di una persona, viene certamente punito. E viene punito non soltanto per infrazione al codice stradale, ma anche per omicidio colposo.

Faccio però notare che l'identico ragionamento condotto sulla gravità del fatto andrebbe svolto per l'immissione in una strada senza rispettare il segnale di stop, che è l'identica situazione dell'attraversamento con semaforo rosso, sotto ogni punto di vista: anziché esserci il semaforo, dal momento che ci si trova su una strada palesemente meno importante e trafficata dell'altra, c'è un segnale di stop. Per questa fattispecie, però, non è previsto l'omicidio stradale.

Pertanto, per coerenza con il fatto che i mancati rispetti della precedenza e del segnale di stop non rientrano nelle fattispecie in cui si fa ricadere l'omicidio stradale, è logico votare a favore di questo emendamento, sul quale opportunamente il relatore si rimette all'Aula, salvo poi esprimere una valutazione personale.

[GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, vorrei richiamare ancora una volta l'attenzione dei colleghi su quanto stiamo facendo.

Noi siamo partiti dall'alcol, dalla droga, dai pirati della strada, dagli atteggiamenti gravissimi che indignano l'opinione pubblica. E poi abbiamo votato un emendamento del Movimento 5 Stelle in base al quale, anche se il guidatore è ubriaco fradicio e vi è concorso di colpa, gli viene attenuata la pena.

Quindi, proprio in uno dei casi di scuola, se il pirata della strada provoca una strage ma vi è una corresponsabilità di chi si trovava dall'altra parte, gli viene attenuata la pena, proprio con quell'emendamento approvato dall'Aula. Invece, per la persona che nella vita si è sempre comportata benissimo, non ha precedenti ed è prudentissima, ma una volta ha avuto un colpo di sonno, prevediamo che, se arriva una macchina dall'altra direzione ed egli uccide due persone, dovrà scontare fino a diciotto anni di carcere. Secondo me c'è qualcosa che non va, e lo segnalo anche al Governo.

L'emendamento 1.114 magari elimina una causa, mentre io manterrei le cause: il semaforo rosso, il procedere contromano, la linea continua. Invece il mio emendamento 1.125, in questa logica, prevede solo tre fattispecie: la prima riguarda gli ubriachi, i drogati e i pirati della strada. E su questa siamo sostanzialmente d'accordo.

La seconda fattispecie riguarda chi è recidivo nell'avere uno stile di guida pericoloso ed ha già subito un taglio dei punti, avendo superato i limiti di velocità o per essere passato con il semaforo rosso o per aver commesso una serie di infrazioni. E se queste infrazioni le ripete ancora una volta e, passando con il semaforo rosso, provoca un incidente, questa persona deve sapere che, avendo già ricevuto sanzioni ed avvertimenti, può arrivare a ricevere da sette a dieci anni e, in casi specifici, diciotto anni di carcere.

La terza fattispecie interesserà i circa 22 milioni di guidatori italiani da quando questa legge entrerà in vigore. È mai possibile affermare che un colpo di sonno, una distrazione, il sole negli occhi o qualsiasi altro evento, possa essere valutato dai magistrati in un *range* di pene che vanno dai sette ai dieci anni e anche fino ai diciotto anni di carcere? È mai possibile che un semplice guidatore che gira per le strade debba avere il terrore, se gli capita un incidente, di andare per diciotto anni in galera? Ma non vi sembra che queste tre fattispecie (il pirata ubriaco, chi ha precedenti di infrazioni al codice della strada e la persona alla quale nella vita capita di provocare un incidente) siano differenti?

Ripeto ancora al Governo che dobbiamo graduare in maniera tale da approvare una misura gradita a tutti gli italiani che desiderano vadano in galera i pirati della strada, e non un padre, una madre, l'agente di commercio o il ragazzo che nella vita possono commettere un errore, come lo abbiamo commesso tutti noi. E questo lo sa chiunque in quest'Aula abbia preso una multa, salvo che - come ho già detto - abbia l'autista, perché costui è tranquillo e sa che non commetterà mai infrazioni.

Rinnovo, allora, la mia preghiera adesso qui. Vogliamo scrivere una norma tale che, se ad una persona capita una disgrazia, colposamente, non la puniamo con anni di carcere, mentre puniamo severamente i

pirati della strada. E puniamo severamente anche chi ha causato un incidente ed ha già avuto dei precedenti, è stato già multato, gli hanno tolto i punti della patente, è recidivo, ha avuto degli avvertimenti e ci casca ancora.

È questa la richiesta che rivolgiamo fortemente all'Aula. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

[BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signor Presidente, intervengo per associarmi ad alcuni interventi e, da ultimo, a quello del collega Giovanardi, nonché allo stesso emendamento 1.115 del senatore Orellana, rispetto al quale il relatore, pur avendo l'influenza negativa del collega Lumia, è riuscito a dire di rimettersi all'Aula.

Non capisco il Governo, a cui vorrei dire ad alta voce che la prevenzione è importante. Signor Sottosegretario, nella prima Repubblica un Ministro ha fatto miracoli sulla prevenzione senza modificare il codice penale e senza essere giustizialista. È stato il Ministro dei 110 chilometri all'ora (poi siamo arrivati ai 130 chilometri all'ora), un limite che ha salvato migliaia di vite umane e non ha procurato un anno di carcere a chi, pur con eccesso di velocità, ha procurato dei danni, perché all'epoca si ebbe la capacità di capire che si doveva lavorare sulla prevenzione e non sulla repressione.

Io sottoscrivo l'intervento del collega De Cristofaro che, ieri, ha invitato a non legiferare con la pancia e a non sentire la piazza, né quei presentatori dei *talk show* che, magari in preda alla cocaina o all'alcol (bisognerebbe fare il test anche a loro), dicono ai loro telespettatori che i pirati della strada vanno fustigati, fucilati e frustrati.

Noi stiamo parlando anche di distrazione. Ieri il collega Cucca, con una certa accoratezza demagogica, ha chiesto: chi ridà il figlio di quattro anni a quella donna a cui è stato strappato. Non lo riavrà neanche dopo aver dato comminato l'ergastolo a chi lo ha messo sotto con la macchina. Quella donna ha perduto il figlio, non c'è niente da fare e neanche Gesù Cristo glielo può ridare. Bisogna passare alla prevenzione, ma questa è una parola che non conoscete e non avete la possibilità di conoscere, perché la vostra mente di giustizialisti è tale che non riuscite a capire il danno che si sta facendo. Quella donna potrebbe avere un altro figlio il quale, se per caso fosse responsabile di un incidente stradale, le verrebbe strappato per diciotto anni e, quindi, avrebbe perso due figli.

In mezzo alla strada ci sono ogni giorno 20 milioni di italiani e sono tutti a rischio. Quindi, dobbiamo fare prevenzione, come avviene in Europa. L'Europa ci chiede non queste misure, ma la prevenzione, come fanno negli altri Stati, o come è stato fatto con l'introduzione dell'obbligo di indossare il casco, che ha praticamente eliminato la frattura dell'atlante e del rachide cervicale, ed è una misura di prevenzione. Bisogna portare le nostre pattuglie sulle strade a fare l'alcol test, a fermare le persone. Occorre fare in modo che sia certo che verranno fermate e controllate. Occorre la certezza del controllo. Non si deve verificare un incidente, non deve succedere una tragedia, per comminare diciotto anni di carcere. Ha quindi ragione il senatore De Cristofaro quando afferma che un giorno approviamo le misure svuota carceri e un altro giorno approviamo norme per riempirle. A questo punto mi viene da fare una battuta. Quando una persona provoca un incidente, forse se prende una pistola e spara alla vittima avrà la metà della pena di quella che invece gli spetterebbe per una violazione del codice della strada.

Io voto quindi a favore e chiedo al Governo di rivedere la propria posizione, proprio sulla base di quell'anamnesi che ho compiuto rispetto a ciò che si fece nella prima Repubblica, ancorché durante il Governo De Mita, che non ha sicuramente la mia fiducia né quella dei socialisti. Basterebbe, poi, sentire cosa dice l'attuale governatore della Campania De Luca su De Mita per capire di cosa stiamo parlando. E, nonostante questo, in quel Governo vi è stato qualcuno lungimirante, che ha puntato tutto sulla prevenzione e non sulla repressione. E vista l'esistenza di una parentela biologica, invito il Sottosegretario ad avvicinarsi anche politicamente a quel grande Ministro.

[ROSSI Luciano](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, nel condividere le considerazioni del collega Barani, che credo meritino grande attenzione da parte di noi tutti, chiedo di sottoscrivere gli emendamenti 1.115 del senatore Orellana e 1.125 del senatore Giovanardi.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 1.115, aggiungo che non ho seguito le indicazioni di voto del relatore e del rappresentante del Governo su diversi articoli, perché mi sembra che ci siamo fatti un po' prendere dall'emozione.

Anche nella Commissione competente avevo fatto presente quanto tutti noi vogliamo introdurre il delitto di omicidio stradale, perché è giusto colpire i pirati della strada e chi guida in stato di ebbrezza o dopo avere usato sostanze stupefacenti. Non possiamo, però, farci trascinare da fatti che hanno colpito, giustamente, la nostra emotività, perché c'è anche chi, per motivi di lavoro, è costretto purtroppo a guidare tutti i giorni. C'è anche chi è costretto, perché non ha l'autista, a guidare quando è stanco, perché deve rispettare degli impegni o perché deve tornare a casa. C'è anche chi guida magari impensierito, perché ha il coniuge che sta morendo o perché ha qualche problema che lo distrae, giocoforza, dall'attenzione nei confronti della strada, o perché siamo esseri umani e, come tutti gli esseri umani, possiamo anche sbagliare.

Vi prego, quindi, di tenere distinti i veri pirati della strada e le occasioni in cui la colpa è grave da coloro che si trovano in circostanze che sono purtroppo dovute alla distrazione o ad errori umani. Non possiamo rovinare tutta la vita ad un ragazzo di diciannove anni perché magari si è distratto o perché una circostanza lo porta a superare un semaforo rosso senza accorgersene. Purtroppo può capitare, e capita soprattutto a chi non ha l'autista e a chi, sfortunatamente, è costretto a guidare per lavoro.

RUTA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (*PD*). Signor Presidente, vorrei fare una premessa ed una breve considerazione.

In premessa, vorrei dire che il diritto scritto, la norma, può e deve svolgere una funzione educativa, di indirizzo, e il fatto di richiamare tutti ad una condotta di guida altamente prudentiale e massimamente attenta fa onore al Parlamento che impone e sceglie una tale norma.

Fatta questa premessa educativa, l'altra considerazione - e chiedo al relatore di ascoltare questo punto - è relativa al diritto positivo, che deve essere in linea con il buonsenso e non per un modo di dire, ma perché ciò è richiesto dai principi fondamentali della nostra Carta costituzionale. E non parlo semplicemente del comune sentire, ma proprio del buonsenso.

Vorrei proporre all'Aula e al relatore i seguenti due esempi. Qualche giorno fa - e lo dico anche al Governo che ha espresso parere contrario - l'incidente occorso nelle strade di Roma, in pieno centro, che ha provocato una strage di persone, è stato causato da persone che non so se si trovassero in uno stato alterato dovuto a bevande o ad altre sostanze, ma che hanno tenuto una condotta che metteva in conto il rischio di travolgere vite umane. In tal caso, tutti pensano che, anche se i responsabili non avevano bevuto, la loro condotta deve essere punita nell'ordinamento giuridico nella maniera più severa. Ovviamente, infatti, non è neanche più omicidio colposo, è qualcosa di più. Ma la condotta di chi mette in conto di rischiare e di far rischiare gli altri è percepita dall'opinione pubblica come una condotta che deve essere punita.

Facciamo invece l'ipotesi di una persona perbene - una persona incensurata, tranquilla, riconosciuta da tutti come perbene - che esce di casa e come ogni giorno va a fare la spesa al mercato, poi si rimette in macchina con la spesa, ritorna verso casa, il sole sul parabrezza gli impedisce di vedere un semaforo rosso (non lo vede per caso, per distrazione) e quindi investe e ammazza una persona; per quella stessa persona è una tragedia infinita: non solo chi muore, anche la persona che ha investito vede cambiare la propria vita. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Se chiedessi agli italiani se pensano di dover punire

quella persona allo stesso modo dell'altra, il buonsenso degli italiani li porterebbe a rispondere di no. Gli italiani infatti sanno distinguere le cose di buon senso da quelle populiste, inutili e dannose, perché va bene trattare situazioni uguali in modo uguale, ma situazioni diverse vanno trattate in maniera diversa, per senso di giustizia.

Si tratta di fattispecie che devono essere specificate. Lo dico al relatore, ai Capigruppo e al Governo: bisogna specificare, togliere una fattispecie che non vogliamo venga introdotta. La disgrazia, vale a dire l'incidente casuale, non voluto, non può essere punita come il comportamento di chi mette in conto una condotta pericolosa. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e LN-Aut).*

**FALANGA** (CRi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (CRi). Signor Presidente, mi permetto sommamente di tradurre, anche sotto un profilo squisitamente tecnico, il contenuto dell'intervento del collega che mi ha preceduto e forse anche dei senatori Giovanardi e Barani.

Dovete rendervi conto che stiamo facendo un'operazione estremamente delicata. Dall'attuale sistema giuridico del nostro codice, che prevede l'omicidio stradale come un'ipotesi di delitto colposo, ci stiamo avvicinando, anche in virtù del sistema sanzionatorio efficace che abbiamo immaginato, all'omicidio volontario. Forse è giusto fare questa operazione, che peraltro non rappresenta una novità nell'ambito del nostro sistema penale, ma attenzione, perché è necessario avere un minimo di partecipazione consapevole nella determinazione della situazione da cui deriva poi l'evento della morte; quella ci deve essere ed è questa l'operazione delicata.

Pertanto, se un soggetto assume sostanze stupefacenti, droghe o è in condizioni tali, avendo assunto notevoli quantitativi di alcol, da non avere più la lucidità necessaria alla guida di un autoveicolo, in quel momento si ha la partecipazione consapevole del soggetto nel creare la situazione da cui poi deriva l'evento morte. In questo senso, quindi, l'avvicinamento dall'omicidio colposo al reato doloso appare giustificato e - ripeto - non è neanche ignoto all'attuale nostro sistema penale (ricordo l'articolo 586 del codice penale). Se però, come si diceva prima, in maniera sicuramente più efficace, l'incidente avviene senza questa necessaria e consapevole partecipazione nel determinare la situazione, non possiamo comminare una sanzione così elevata. Ecco perché passare con il semaforo rosso, che peraltro - i colleghi mi devono consentire - in Campania rappresenta una sorta di suggerimento forzato, un *optional... (Ilarità)*, mi pare non si possa paragonare la condotta di chi passa con il semaforo rosso, anche in quell'ipotesi di luce abbagliante avanzata dal collega, a quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o alcol in grande quantità e che dunque non possono essere sanzionate nella stessa maniera. In questo senso e per questo verso deve intervenire la nostra ragionevolezza.

Inviterei dunque il Sottosegretario, dopo che il relatore su questo punto si è rimesso all'Assemblea, a riflettere e a considerare che non vi può essere la medesima grave sanzione per due fattispecie così diverse nella partecipazione consapevole e nell'elemento della volontà da parte dell'agente.

Come Gruppo, ovviamente, voteremo a favore dell'emendamento in esame, per le ragioni che vi ho molto modestamente illustrato.

**BENCINI** (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (Misto). Signor Presidente, anche io voterò a favore di questo emendamento e vorrei rafforzare la tesi della necessità di prevedere un'eventuale pena minore nel caso in cui una persona si trovi nella condizione di dover passare con il semaforo rosso o di accedere contromano in una strada a senso unico, accidentalmente, in uno stato di "coscienza", senza cioè essere alterato da alcol o da altre sostanze.

Può infatti accadere di passare con il semaforo rosso o di accedere contromano in una strada a senso unico o in autostrada, per un motivo che viene definito di coscienza dissociata. Si potrebbe ad esempio essere soprapensiero, perché carichi di pensieri e di problemi, magari perché si sta pensando - come nell'esempio fatto in precedenza - alla moglie che sta male o ad altro: in questi casi c'è quindi una



dissociazione temporanea del soggetto, che non si rende conto dell'azione che compie. A dimostrazione dell'esistenza di casi del genere, ricordo i casi di abbandono di minori in automobile: purtroppo è accaduto in diverse occasioni che siano stati lasciati dei bambini chiusi in automobile, anche per ore, e che ciò abbia portato alla loro morte. In alcuni casi i genitori non sono stati condannati, in quanto è stata dimostrata una dissociazione del soggetto, che ha causato l'abbandono del bambino. Lo stesso può purtroppo avvenire quando siamo alla guida. Credo quindi sia necessario che la pena sia inferiore.

Ricordo inoltre al senatore Falanga, che ha affermato che in Campania si passa con il semaforo rosso, che qualcuno passerà pure con il rosso, in Campania, ma che fortunatamente sono molti coloro che rispettano i semafori e si fermano, perché se il semaforo è rosso, lo si deve rispettare in tutti i casi. *(Applausi della senatrice Albano).*

Vorrei infine sottoscrivere l'emendamento 1.115 a prima firma del senatore Orellana.

[MUSSINI](#) (*Misto-MovX*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione brevissima. L'approvazione o il rigetto dell'emendamento in esame cambia decisamente la struttura di questo provvedimento: non si tratta semplicemente di un emendamento che inserisce una modifica, ma esso cambia quello che era stato descritto come il perimetro iniziale della normativa. Di conseguenza, l'approvazione o meno di tale emendamento può cambiare l'atteggiamento nel voto finale sul disegno di legge.

Si era iniziato un percorso con l'intenzione di circoscrivere quelli che potevano essere considerati atteggiamenti seriali - diciamo così - sui quali sarebbe stato necessario lavorare non solo nella direzione di una maggiore repressione, per dare anche soddisfazione alle famiglie delle vittime, ma anche, e a mio avviso soprattutto, cercando di eliminare questi comportamenti, ben prima di arrivare ad un evento tragico. Mettere insieme, invece, dei comportamenti che hanno una natura così diversa, come è stato ampiamente illustrato tecnicamente e con esempi anche pratici della vera vita quotidiana già dai miei colleghi in precedenza, modifica veramente il senso di questo provvedimento, così come abbiamo visto iniziarne il percorso in Commissione.

Pertanto, credo che sia necessaria la massima attenzione ed esprimo personalmente il voto favorevole a questo emendamento.

[CUCCA](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, all'esito della discussione che è stata fatta, avremmo necessità di una sospensione dei lavori di dieci minuti, un quarto d'ora, per valutare la possibilità di trovare una soluzione.

[PRESIDENTE](#). Sospendo la seduta per quindici minuti in modo che si possa riprendere spero con una soluzione.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,36).*

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Vedo che la riformulazione sta ancora definendosi nei suoi dettagli. Senatore Cucca, abbiamo ripreso i lavori in teoria; intende intervenire?

[CUCCA](#), *relatore*. Presidente, c'è una richiesta di riformulazione degli emendamenti accantonati. Con riguardo agli identici emendamenti 1.114 e 1.115, chiediamo semplicemente che venga aggiunta la parola «grave» dopo le parole «cagioni per colpa». Nel caso in cui venisse accolta la riformulazione, il parere sarebbe favorevole.

[PRESIDENTE](#). Senatore, gli emendamenti in questione sono soppressivi, quindi è bene che ci faccia avere il testo della riformulazione per acquisirlo agli atti; dobbiamo sapere bene cosa valutiamo.

CUCCA, *relatore*. Ha ragione, Presidente, le chiedo allora qualche altro minuto di sospensione in modo da far pervenire il testo.

PRESIDENTE. Suspendo pertanto la seduta, anche per dar modo di distribuire una copia del testo ai Gruppi, data la delicatezza della materia.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,38, è ripresa alle ore 12,41).*

Riprendiamo i nostri lavori.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ragionevolmente credo che, con un'interruzione dopo l'altra, non si giunga a nulla. Sarebbe molto meglio che il relatore si rapportasse con le forze politiche e che ci si ritrovasse in Aula direttamente all'inizio del pomeriggio.

[PRESIDENTE](#). Il testo della riformulazione è pervenuto alla Presidenza, ma dobbiamo ancora distribuirlo ai Gruppi. Mi sembra quindi ragionevole, vista anche la rilevanza sociale del punto che stiamo trattando, cioè la sicurezza stradale ed il comportamento degli utenti, e dal momento che la seduta terminerebbe in ogni caso tra un quarto d'ora, essendo fissata la Conferenza dei Capigruppo per le ore 13, la proposta del senatore Candiani di riprendere l'esame degli emendamenti e svolgere le dichiarazioni di voto all'inizio della seduta pomeridiana.

Se i Gruppi sono d'accordo - e mi pare che sia così, non facendosi osservazioni - credo sia più ragionevole agire in questo modo, sospendendo ora i lavori con un quarto d'ora di anticipo rispetto all'orario previsto, così consentendo a tutti di prendere visione del testo riformulato e potersi pronunciare su di esso.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla mancata risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo

[AMIDEI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi ritrovo a fare il solito intervento di sollecito delle interrogazioni e delle interpellanze che non hanno risposta. Tra l'altro, debbo anche notare che le difficoltà aumentano più passa il tempo, perché mi hanno anche tolto il microfono e sono costretto a fare le contorsioni per riuscire a parlare: ciò mi rende ancora più disagiata una condizione già inaccettabile, quale quella che si protrae ormai da due anni, in cui non si risponde alle interrogazioni.

Nella mia calendarizzazione avevo anticipato che sarei intervenuto una volta alla settimana: con il trascorrere del tempo passerò a fare l'intervento giornaliero. Qui - ahimè - si continua a fregarsene totalmente delle mancanze di risposta a queste interpellanze e interrogazioni. Non so se esistano altre forme di protesta, oltre a quella di continuare inutilmente su questa strada, rilevando ancora una volta il totale disinteresse del Governo. È un disinteresse che rasenta non solo l'inaccettabilità, ma anche la vergogna di trovarci, nonostante tutto, a ripetere sempre le stesse cose e a chiederci se ha ancora senso intervenire a fine seduta per rimarcare il fatto che non si risponda. Signor Presidente, veramente la inviterei a sollecitare il Governo e i Ministri in questo senso.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, si fa un gran parlare di affari illeciti connessi alla



gestione dell'emergenza degli immigrati e delle risorse che, a quanto pare, più che essere dirottate in servizi assistenziali, alimentano clientele e malaffare. Sfugge, però, un po' a tutti che dietro questo c'è anche una leggerezza dello Stato nel non aver compreso bene cosa avrebbe significato la privatizzazione della Croce rossa italiana. L'attualità sta confermando che il venir meno della presenza pubblica della Croce Rossa in settori delicati come la gestione dei centri di accoglienza presta il fianco alla degenerazione del *business* degli immigrati da parte dei privati, perché resta scoperto un ambito di azione precedentemente di competenza della Croce Rossa e attualmente alla mercé di soggetti privati, ognuno, ovviamente, con le proprie velleità.

Un esempio tra tutti è quello di un campeggio romano adibito a centro di accoglienza, la cui gestione è stata affidata dalla prefettura ad una cooperativa. Quest'ultima, non avendo le competenze e gli strumenti, mi risulta che abbia coinvolto, senza legittimità, sia volontari della Croce rossa specializzati nel settore, che quindi al momento lavorano a ritmi serrati, sia molti dipendenti del comitato provinciale di Roma della Croce rossa. Pertanto, ci troviamo davanti al paradosso di una Croce Rossa subappaltata da una società privata cui lo Stato riconosce fondi.

Credo sia davvero il caso di fare una riflessione con il Governo su quanto sta accadendo - che ho denunciato anche in atti parlamentari - anche perché a pagare lo scotto di questo errato calcolo amministrativo sono, come sempre, i cittadini più bisognosi.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,47*).

*Allegato A*

#### DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche ([859](#) -1357-1378-1484-1553)

*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:*

Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale ([859](#))

Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali (1357)

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (1378)

Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-*bis* e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale (1484)

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (1553)

#### ORDINE DEL GIORNO

##### **G100**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

##### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge 859, 1357, 1378, 1484 e 1553A (*Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*),

premessi che:

il fenomeno della pirateria automobilistica, uno dei tanti segnali della crescente barbarie che connota il tempo presente, pone ormai il nostro Paese al primo posto in Europa per il numero di decessi causati da incidenti stradali;

il presente disegno di legge si pone lo scopo di predisporre una più efficace tutela a fronte dei reati contro la persona connessi alla circolazione stradale, in modo particolare verso quei casi nei quali le conseguenze per la vita delle persone risultano irreparabili;

il numero dei reati è sensibilmente cresciuto, nel corso degli ultimi anni e ciò in corrispondenza di un aumento tanto del consumo di alcool quanto di sostanze stupefacenti, come si può constatare sempre più frequentemente dinanzi ad incidenti in cui restano coinvolti soggetti di giovane età;

occorre dunque affrontare il crescente fenomeno della pirateria stradale puntando certamente sull'aspetto repressivo assicurando i colpevoli alla giustizia;

occorre tuttavia essere consapevoli del fatto che una strategia di contrasto, esclusivamente basata sulla previsione di pene detentive accentuatamente afflittive non può, di per sé, garantire l'obiettivo della diminuzione degli incidenti stradali che abbiano esiti fatali per la vita delle persone: perseguire questa unica soluzione del fenomeno comporta inevitabilmente accrescere il numero di detenuti con un lungo «fine pena», implementando il sovraffollamento carcerario,

considerato che:

la chiave per la soluzione di un problema così grave ed urgente sta dunque in un'autentica politica di prevenzione capace di andare alla radice del fenomeno,

impegna il Governo:

- ad introdurre od incentivare una sistematica strategia di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;

- a prevedere percorsi rieducativi obbligatori per gli autori dei reati contro la persona connessi alla circolazione stradale;

- ad incentivare le attività dei servizi sociali e delle associazioni che si occupano del sostegno dei giovani in situazioni di disagio correlate all'abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, anche attraverso la promozione di campagne di sensibilizzazione e di prevenzione;

- ad intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di attuare interventi di prevenzione degli incidenti stradali sia attraverso il miglioramento della rete stradale e della relativa segnaletica, sia attraverso il potenziamento dei controlli da parte delle Forze dell'ordine.

**G100 (testo 2)**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge 859, 1357, 1378, 1484 e 1553A (*Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*),

premessi che:

il fenomeno della pirateria automobilistica, uno dei tanti segnali della crescente barbarie che connota il tempo presente, pone ormai il nostro Paese al primo posto in Europa per il numero di decessi causati da incidenti stradali;

il presente disegno di legge si pone lo scopo di predisporre una più efficace tutela a fronte dei reati contro la persona connessi alla circolazione stradale, in modo particolare verso quei casi nei quali le conseguenze per la vita delle persone risultano irreparabili;

il numero dei reati è sensibilmente cresciuto, nel corso degli ultimi anni e ciò in corrispondenza di un aumento tanto del consumo di alcool quanto di sostanze stupefacenti, come si può constatare sempre più frequentemente dinanzi ad incidenti in cui restano coinvolti soggetti di giovane età;

occorre dunque affrontare il crescente fenomeno della pirateria stradale puntando certamente sull'aspetto repressivo assicurando i colpevoli alla giustizia;

occorre tuttavia essere consapevoli del fatto che una strategia di contrasto, esclusivamente basata sulla previsione di pene detentive accentuatamente afflittive non può, di per sé, garantire l'obiettivo della diminuzione degli incidenti stradali che abbiano esiti fatali per la vita delle persone: perseguire questa unica soluzione del fenomeno comporta inevitabilmente accrescere il numero di detenuti con un lungo «fine pena», implementando il sovraffollamento carcerario,

considerato che:

la chiave per la soluzione di un problema così grave ed urgente sta dunque in un'autentica politica di prevenzione capace di andare alla radice del fenomeno,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

- introdurre od incentivare una sistematica strategia di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;

- prevedere percorsi rieducativi obbligatori per gli autori dei reati contro la persona connessi alla circolazione stradale;

- incentivare le attività dei servizi sociali e delle associazioni che si occupano del sostegno dei giovani in situazioni di disagio correlate all'abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, anche attraverso la promozione di campagne di sensibilizzazione e di prevenzione;

- intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di attuare interventi di prevenzione degli incidenti stradali sia attraverso il miglioramento della rete stradale e della relativa segnaletica, sia attraverso il potenziamento dei controlli da parte delle Forze dell'ordine.

---

(\*) Accolto dal Governo

#### ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 1.

#### **Accantonato**

##### *(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico)*

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-bis. - (*Omicidio stradale e nautico*). - Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una

persona;

4) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. - (*Circostanza aggravante*). - Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**1.100**

**ORELLANA**

**Respinto**

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Introduzione del delitto di omicidio stradale*). - 1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 589-bis. - (*Omicidio stradale*). - Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extra urbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona;

4) al conducente di un veicolo a motore che partecipando a competizione non autorizzata in velocità, cagioni per colpa la morte di una persona.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni di una o più «persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. - (*Circostanza aggravante*). - Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata».

*Consequentemente sostituire il titolo del disegno di legge in esame con il seguente:*  
«Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».

#### **1.11**

**BIGNAMI**

#### **Respinto**

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «veicolo a motore», con le seguenti: «qualsiasi mezzo di trasporto».

#### **1.101**

**ORELLANA**

#### **Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis.», apportare le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano nel testo, sopprimere le parole: «o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua»;

b) al quarto comma sopprimere il punto 4);

c) alla rubrica sopprimere le parole: «e nautico».

*Consequentemente all'articolo 5, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), le parole: «e nautico» sono soppresse;

b) alla lettera b), le parole: «e nautiche» sono soppresse.

*Consequentemente sostituire il titolo del disegno di legge in esame con il seguente:*  
«Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».

#### **1.102**

**LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI, FALANGA (\*)**

#### **Assorbito**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis» primo e terzo comma sopprimere le parole: «o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua».

*Consequentemente al capoverso «Art. 589-bis», quarto comma sopprimere il numero 4).*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **1.103**

**ORELLANA**

**Le parole da: «Al comma» a: «consentita cagioni per colpa la morte di una persona;» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis» primo comma, sostituire le parole: «articoli 186, comma 2, lettera c), e 187», con le seguenti: «articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187».

*Consequentemente al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il primo comma inserire il seguente:

«La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extra urbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona;

4) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel

quale non è consentita la navigazione, cagioni per colpa la morte di una persona;

5) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a competizione non autorizzata in velocità, cagioni per colpa la morte di una persona;

6) al conducente di un veicolo a motore, che guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa la morte di una persona»;

*b) sopprimere il terzo e il quarto comma.*

**1.104**

[ORELLANA](#)

**Precluso**

Al comma 1, al capoverso «Art. 589-bis», sostituire le parole: «articoli 186, comma 2, lettera c), e 187», con le seguenti: «articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187».

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il primo comma inserire il seguente:*

«La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona;

4) al conducente di un veicolo a motore che partecipando a competizione non autorizzata in velocità, cagioni per colpa la morte di una persona»;

*b) sopprimere il terzo e il quarto comma.*

**1.105**

[Luigi MARINO](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «da otto a dodici anni» con le seguenti: «da dieci a quattordici anni».

**1.106**

[STEEANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

**Precluso**

Al capoverso «Art. 589-bis», comma 1, sostituire le parole: «da otto a dodici anni» con le seguenti: «da nove a diciotto anni».

**1.15**

[MALAN](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «da otto a dodici anni», con le seguenti: «da sei a nove anni».

**1.107**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BARANI](#) (\*)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «da otto a dodici anni» con le parole: «da sei a dieci anni».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**1.108**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),  
[BARANI](#) (\*)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sei».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**1.109**

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#), [LANIECE](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sopprimere il terzo comma.

**1.110**

[STEEANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», terzo comma, sostituire le parole: «da sette a dieci anni» con le seguenti: «da sei a undici anni».

**1.111**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),  
[BARANI](#) (\*)

**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», terzo comma, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «sei».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**1.112**

Il Relatore

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, alinea, sostituire le parole: «La stessa pena si applica:» con le seguenti: «La pena di cui al comma precedente si applica altresì:».

**1.113**

[MUSSINI](#)

**Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 2.110 nell'odg G1.113**

Al comma 1, capoverso «art. 589-bis» quarto comma, numero 1), sostituire le parole: «procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore e comunque non inferiore a 70km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita» con le seguenti: «procedendo ad una velocità elevata in rapporto alle condizioni dello stato dei luoghi e del veicolo».

**G1.113 (già emm. 1.113 e 2.110)**

[MUSSINI](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 859-A,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre misure volte a garantire la massima condizione di sicurezza al parco veicoli circolante con particolare riferimento alla certezza del ripristino della completa efficienza dei veicoli incidentati.

---

(\*) Accolto dal Governo

**1.114**

[FILIPPI](#)



**Accantonato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, sopprimere il numero 2).

**1.115**

[ORELLANA](#), [Luciano.ROSSI](#) (\*), [BENCINI](#) (\*)

**Accantonato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma sopprimere il numero 2).

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**1.116**

[ORELLANA](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma sostituire il numero 2), con il seguente:«2) al conducente di un veicolo a motore che guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici cagioni per colpa la morte di una persona».

**1.117**

[FILIPPI](#), [GATTI](#) (\*)

**Accantonato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, sopprimere il numero 3).

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**1.118**

[ORELLANA](#)

**Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.101**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma sopprimere il numero 4).

**1.119**

[MALAN](#)

**Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.101**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, numero 4), sostituire le parole:«al doppio» con le seguenti: «al triplo, ovvero di almeno venti nodi».

**1.120**

[ORELLANA](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «, cagioni per colpa la morte di una persona;» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma dopo il numero 4), inserire i seguenti:

«4-bis) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa la morte di una persona;

4-ter) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a competizione non autorizzata in velocità cagioni per colpa la morte di una persona».

**1.121**

[ORELLANA](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa la morte di una persona».

**1.122**

[ORELLANA](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) al conducente di un veicolo a motore che partecipando a competizione non autorizzata in velocità, cagioni per colpa la morte di una persona».

**1.123**

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quinto comma, sostituire le parole: «Nelle ipotesi di cui al quarto comma» con le seguenti: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti».

**1.124**

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#), [LANIECE](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quinto comma, all'alinea, sostituire le parole: «di cui al quarto comma», con le seguenti: «di cui al terzo e al quarto comma».

**1.125**

[GIOVANARDI](#), [BARANI](#) (\*), [Luciano ROSSI](#) (\*)

**V. testo 2**

Al comma 1, al capoverso «589-bis» quinto comma, dopo le parole: «o dell'omissione del colpevole» inserire le seguenti: «o non risultino a suo carico precedenti infrazioni al codice della strada o della navigazione per le fattispecie di cui ai punti 1), 2), 3), 4), dello stesso quarto comma».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**1.125 (testo 2)**

[GIOVANARDI](#), [BARANI](#), [Luciano ROSSI](#)

**Accantonato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sesto comma, sostituire le parole: «nelle ipotesi di cui ai commi precedenti» con le seguenti: «nell'ipotesi dei primi tre commi e del quarto comma, numero 1)».

**1.126**

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [BARANI](#) (\*)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fino alla metà».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**1.127**

[MALAN](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sesto comma, sopprimere le parole: «aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto».

**1.128**

[DLBIAGIO](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G1.128**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le medesime pene si applicano a chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, di un natante, di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, determini per colpa un sinistro causando la morte di una persona a causa di grave negligenza, grave imprudenza o grave imperizia, per inosservanza dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992».

**G1.128 (già em. 1.128)**

[DLBIAGIO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale»;

premessi che:

il testo in esame definisce alcune modifiche al codice penale introducendo il reato di omicidio stradale e nautico e il reato di lesioni personali stradali e nautiche;

le stime sulla mortalità stradale riferiscono un'incidenza annuale di più di quattromila vittime della strada;

oltre il 50 per cento degli incidenti mortali sono causati da grave negligenza dovuta all'utilizzo, da parte dei conducenti, di apparecchi elettronici cellulari in piena violazione dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Si tratta di elementi di notevole rilevanza che meritano rinnovata attenzione da parte delle istituzioni, nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie,

impegna il Governo a definire le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a garantire un maggiore controllo e una rinnovata attenzione al problema dell'uso illecito delle apparecchiature telefoniche alla guida dei veicoli, predisponendo altresì opportune campagne di sensibilizzazione e prevenzione dai comportamenti illeciti.

---

(\*) Accolto dal Governo

**1.129**

[Luigi MARINO, DLBIAGIO](#) (\*)

**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il comma sesto aggiungere il seguente:

«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 12 anni se il fatto è commesso a seguito della partecipazione a competizione sportiva in velocità non autorizzata, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**1.130**

[Luigi MARINO, DLBIAGIO](#) (\*)

**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il comma sesto aggiungere il seguente:

«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 8 anni se il fatto è commesso:

a) a seguito della partecipazione a competizione sportiva in velocità non autorizzata, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

b) a seguito del mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ad un posto di blocco e successiva fuga, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

c) a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

d) a seguito di guida distratta dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

e) a seguito di sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**1.131**

[Luigi MARINO, DLBIAGIO](#) (\*)

**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il comma sesto aggiungere il seguente:

«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 8 anni se il fatto è commesso a seguito del mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ad un posto di blocco e successiva fuga, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**1.132**

Il Relatore

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da un terzo alla metà».

**1.133**

[STEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

**Id. em. 1.132**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da un terzo alla metà».

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

**Approvato nel testo emendato**

*(Modifica dell'articolo 590-bis e introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quinquies del codice penale)*

1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 590-bis. - *(Lesioni personali stradali e nautiche)*. -- Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da nove mesi a due anni.

La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

4) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo e quarto sono diminuite della metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter. - (*Circostanza aggravante*). -- Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata.

Art. 590-quater. - (*Computo delle circostanze*). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-quinquies. - (*Pene accessorie*). - Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida e della patente nautica.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida o una nuova patente nautica prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b*) e *c*), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida o una nuova patente nautica prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b*) e *c*), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro».

EMENDAMENTI

**2.100**

[ORELLANA](#)

**Respinto**

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 2. - (Modifica dell'articolo 590-bis e introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quinquies del codice penale) - 1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Art. 590-bis. - (*Lesioni personali stradali*). - Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze

stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extra urbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

2) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

4) al conducente di un veicolo a motore che partecipando a competizione non autorizzata in velocità, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo e quarto sono diminuite della metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-*ter.* - (*Circostanza aggravante*). - Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e 590-*bis*, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata.

Art. 590-*quater.* - (*Computo delle circostanze*). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-*ter.*, 590, terzo comma, 590-*bis* e 590-*ter.*, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-*quinquies.* - (*Pene accessorie*). - Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio stradale, di cui all'articolo 589-*bis* o per il delitto di lesioni personali stradali, di cui all'articolo 590-*bis*, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al primo comma comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale"».

**2.101**



[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

### **Respinto**

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 2. - (Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche) - 1. Nel codice penale, l'articolo 590-bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 590-bis (*Lesioni personali stradali e nautiche*). - Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7, e 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica:

a) a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia;

b) a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi, con velocità superiore di almeno 20 Km/h rispetto a quella consentita, un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e determini un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia;

c) al conducente di un veicolo a motore o di un mezzo nautico che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo, terzo e quarto, lettere a) e b), del presente articolo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà".

**2.102**

[BIGNAMI](#)

### **Respinto**

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «veicolo a motore», con le seguenti: «qualsiasi mezzo di trasporto».

**2.103**

[ORELLANA](#)

### **Approvato**



Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano nel testo, sopprimere le parole: «o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua»;

b) ovunque ricorrano nel testo, sopprimere le parole: «o una nuova patente nautica»;

c) al comma 4 sopprimere il punto 4);

d) al capoverso «Art. 590-quinquies», al comma 3, sopprimere le parole: «e della patente nautica»;

e) alla rubrica dell'articolo sopprimere le parole: «e nautiche».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), e parole e: «e nautico», sono soppresse;

b) alla lettera b), le parole: «e nautiche», sono soppresse;

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge in esame con il seguente:  
«Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».

## **2.104**

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

### **Assorbito**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», primo e terzo comma, sopprimere le parole: «o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua».

## **2.105**

[ORELLANA](#)

### **Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», primo comma, sostituire le parole: «articoli 186, comma 2, lettera c), e 187», con le seguenti: «articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187».

Conseguentemente:

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis»:

a) dopo il primo comma inserire il seguente:

«La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contro mano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

4) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

5) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a competizione non autorizzata in velocità cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

6) al conducente di un veicolo a motore, che guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa a taluno lesioni personali»;

b) sopprimere il terzo e il quarto comma.

## **2.106**

[ORELLANA](#)

### **Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», primo comma, sostituire le parole: «articoli 186, comma 2, lettera c), e 187», con le seguenti: «articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187».

*Conseguentemente:*

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis»:*

a) dopo il primo comma inserire il seguente:

«La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

2) al conducente di un veicolo a motore, che guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

4) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a competizione non autorizzata in velocità cagioni per colpa a taluno lesioni personali.»;

*b) sopprimere il terzo e il quarto comma.*

**2.107**

[STEEANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

**Respinto**

Al capoverso «Art. 590-bis», primo comma, sostituire le parole: «da due a quattro anni», con le seguenti: «da due a sei anni».

**2.108**

[STEEANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

**Respinto**

Al capoverso «Art. 590-bis», terzo comma, sostituire le parole: «da nove mesi a due anni», con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

**2.109**

Il Relatore

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», quarto comma, alinea, sostituire le parole: «La stessa pena si applica», con le seguenti: «La pena di cui al comma precedente si applica altresì».

**2.110**

[MUSSINI](#)

**Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.113 nell'odg G1.113**

Al comma 1, capoverso «art. 590-bis», quarto comma, numero 1), sostituire le parole: «procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita», con le seguenti: «procedendo ad una velocità elevata in rapporto alle condizioni dello stato dei luoghi e del veicolo».

**2.111**

[ORELLANA](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al quarto comma, sopprimere il numero 2).

**2.112**

[ORELLANA](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al quarto comma sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;».

**2.113**

[ORELLANA](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al quarto comma sopprimere il numero 4).

**2.114**

[ORELLANA](#)

**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al quarto comma dopo il numero 4) inserire i seguenti:

«4-bis) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

4-ter) al conducente di un veicolo a motore che partecipando a competizione non autorizzata in velocità, cagioni per colpa a tal uno lesioni personali;».

**2.115**

[ORELLANA](#)

**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al quarto comma dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;».

**2.116**

[ORELLANA](#)

**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al quarto comma dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) al conducente di un veicolo a motore che partecipando a competizione non autorizzata in velocità, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;».

**2.117**

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BARANI](#) (\*)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», sesto comma, sostituire le parole: «di cui al quarto comma» con le seguenti: «di cui ai commi precedenti».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**2.118**

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#), [LANIECE](#)

**Assorbito**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al sesto comma, all'alinea, sostituire le parole:«di cui al quarto comma», con le seguenti: «di cui al terzo e al quarto comma».

**2.119**

[GIOVANARDI](#), [BARANI](#) (\*)

**Respinto**

Al comma 1, al capoverso «590-bis» sesto comma, dopo le parole: «o dell'omissione del colpevole», inserire le seguenti: «o non risultino a suo carico precedenti infrazioni al codice della strada o della navigazione per le fattispecie di cui ai punti 1), 2), 3), 4), dello stesso quarto comma».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**2.120**

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [BARANI](#) (\*)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«fino alla metà».

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**2.121**

Il Relatore

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da un terzo alla metà».

**2.122**

[STEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

**Id. em. 2.121**

Al capoverso «Art. 590-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da un terzo alla metà».

**2.123**

[ORELLANA](#)

**Respinto**

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 590-quinquies», con il seguente:

«Art. 590-*quinquies*. - (*Pene accessorie*) - 1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio stradale, di cui all'articolo 589-*bis*, o per il delitto di lesioni personali stradali di cui all'articolo 590-*bis*, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al primo comma comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale.».

**2.124**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

**Respinto**

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 590-quinquies», con il seguente:

«Art. 590-*quinqes*. 1. Alla condanna per il reato di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale consegue la revoca della patente di guida o della patente nautica.

In caso di recidiva specifica della violazione di cui all'articolo 589-*bis*, verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dal nuovo conseguimento della patente, il giudice, tenuto conto della gravità dell'infrazione, può applicare la sanzione dell'inibizione della guida sul territorio nazionale o della guida di un mezzo nautico a tempo indeterminato.

Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque. In caso di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione, il giudice applica la sanzione della revoca della patente. L'applicazione delle pene accessorie di cui ai commi precedenti, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche nell'ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta».

**2.125**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Alla condanna per il reato di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale consegue la revoca della patente di guida o della patente nautica».

**2.126**

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», dopo le parole: «la revoca» inserire la seguente: «perpetua».

**2.127**

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

**Assorbito dall'approvazione dell'em. 2.103**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», primo comma sopprimere le parole: «e della patente nautica».

**2.128**

[GALIMBERTI](#), [GIBIINO](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», primo comma, dopo le parole: «revoca della patente di guida e della patente nautica» aggiungere, in fine, le seguenti: «con obbligo di frequentare in ogni caso, prima del conseguimento di un nuovo titolo abilitativo, specifici corsi di guida sicura, da disciplinare con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero nei casi di reati commessi da titolari di patente di guida o patente nautica rilasciate da un Paese Estero, inibizione alla guida di veicoli a motore e natanti sul territorio nazionale e nelle acque territoriali nazionali, da adottarsi mediante provvedimento prefettizio, per una durata pari ai periodi di impossibilità di conseguimento di un nuovo titolo abilitativo nazionale, indicati per le diverse fattispecie, nei commi seguenti».

**2.129**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dal nuovo conseguimento della patente, il giudice, tenuto conto della gravità dell'infrazione, può applicare la sanzione dell'inibizione della guida sul territorio nazionale o della guida di un mezzo nautico a tempo indeterminato.».

**2.130**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», sostituire il terzo comma con il seguente:

«3. In caso di recidiva specifica della violazione di cui all'articolo 589-*bis*, verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dal nuovo conseguimento della patente, il giudice, tenuto conto della gravità dell'infrazione, può applicare la sanzione dell'inibizione della guida sul territorio nazionale o della guida di un mezzo nautico a tempo indeterminato».

**2.131**

[STEEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida o nuova patente nautica prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca» con le seguenti: «l'interessato è impossibilitato a conseguire per l'intera vita una nuova patente di guida o nautica ovvero se non ne era provvisto del titolo abilitante l'impossibilità di conseguire una patente di guida o nautica per l'intera vita».

*Conseguentemente, sopprimere le parole:* «Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del

decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta nel caso in cui l'interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro».

**2.132**

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

**Assorbito dall'approvazione dell'em 2.103**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «o una nuova patente nautica».

**2.133**

[MUSSINI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «Tale termine è elevato a venti anni» con le seguenti: «La revoca è definitiva».

**2.134**

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#), [LANIECE](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», terzo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c) e 2-bis)», con le seguenti: «di cui all'articolo 186, commi 2, lettera c), e 2-bis)».

*Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis)», con le seguenti: «di cui all'articolo 186, commi 2, lettera c), e 2-bis)».*

**2.135**

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#), [LANIECE](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

**2.136**

Il Relatore

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», terzo comma, terzo periodo, dopo le parole: «l'interessato» inserire le seguenti: «si sia dato alla fuga ovvero» e quarto comma, terzo periodo, dopo le parole: «l'interessato» inserire le seguenti: «si sia dato alla fuga ovvero».

**2.137**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque. In caso di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione, il giudice applica la sanzione della revoca della patente. L'applicazione della pena accessoria, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche nell'ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta».

**2.138**

[STEEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

**Respinto**

Al capoverso «Art. 590-quinquies», quarto comma sostituire le parole: «l'interessato non può conseguire una. nuova patente di guida o nuova patente nautica prima che siano decorsi cinque anni dalla. Revoca» con le seguenti: «l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida o nautica ovvero se non ne era provvisto del titolo abilitante prima che siano decorsi dodici anni».



*Conseguentemente, sopprimere le parole:* «Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro».

## 2.139

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

### Assorbito dall'approvazione dell'em. 2.103

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», quarto comma sopprimere le parole: «o una nuova patente nautica».

## 2.140

Il Relatore

### Approvato

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 590-quinquies» aggiungere il seguente:

«Art. 590-sexies. - 1. Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade *extraurbane* le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2.».

### ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 3.

### Approvato

*(Modifiche di coordinamento al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;
- b) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «Se il fatto è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589-bis, se il fatto è commesso»;
- c) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato;
- d) all'articolo 590, terzo comma, le parole: «Se i fatti di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis, se i fatti di cui al secondo comma»;
- e) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

### EMENDAMENTO

## 3.100

[GIOVANARDI](#)

### Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e 589-bis».

### ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 4.

### Approvato

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale,»;
- b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del



codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».

Art. 5.

### **Approvato nel testo emendato**

*(Modifiche di coordinamento al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) delitto di omicidio colposo stradale e nautico previsto dall'articolo 589-bis del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

«*m-quinqies*) delitto di lesioni colpose stradali e nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice penale».

### **EMENDAMENTI**

#### **5.100**

[ORELLANA](#)

#### **Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.101**

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), *sopprimere le parole e: «e nautico»;*

b) alla lettera b), *sopprimere le parole: «e nautiche».*

#### **5.101**

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

#### **Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.101**

Al comma 1, lettera b) capoverso «*m-quinqies*», quarto comma sopprimere le parole: «e nautiche».

#### **5.102**

Il Relatore

### **Approvato**

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: "di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale", sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale".

*b-ter*) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: "per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale".

*b-quater*) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: "per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale", sono sostituite dalle seguenti: "per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale".

*b-quinqies*) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente: "*e-bis*) lesioni personali stradali e nautiche, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale;".

*b-sexies*) all'articolo 552 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale", inserire le seguenti: "e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice";

2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale" inserire le seguenti: "e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice"».

#### ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 6.

#### Approvato

*(Modifiche di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis*, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale»;

b) all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi previsti dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis*, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni».

#### EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

##### 6.100

[STEEANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

#### Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 6. - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 219 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna definitiva ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida.

Per il soggetto condannato ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale che abbia commesso il reato di omicidio stradale senza essere provvisto di titolo abilitante alla guida di veicoli, non è possibile conseguire patente di guida".

b) all'articolo 222:

1) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di omicidio stradale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida";

2) dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente 2-*ter*:

"2-*ter*. Quando dal fatto derivino lesioni personali, ai sensi di cui all'articolo 590-*bis*, comma 1, la durata della sospensione della patente di cui comma precedente è raddoppiata.

In caso di sentenza di condanna ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale per i reati di lesioni personali di cui all'articolo 590-*bis* codice penale, la durata della sospensione della patente di cui al comma precedente è raddoppiata. Nel caso in cui i reati di cui al presente comma siano commessi da conducente di età inferiore a 18 anni, non può

conseguire la patente di guida prima del conseguimento del 25° anno di età".

c) all'articolo 223:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 589-*bis* codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 1, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".

2) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 586-*bis* codice penale"».

**6.101**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

**Respinto**

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 219, comma 3-*ter*, sostituire le parole: "tre anni", con le seguenti: "cinque anni"».

**6.200 (già 6.0.6)**

[MUSSINI](#)

**Respinto**

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Dopo il comma 3-*ter* dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"3-*ter*.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale (Omicidio stradale) e il soggetto ha già riportato una condanna per guida in stato d'ebbrezza non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale".

2. All'articolo 219-*bis* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-*ter*.1"».

**6.102**

[Luigi MARINO](#), [DLBIAGIO](#) (\*)

**Ritirato**

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 219, dopo il comma 3-*ter*, aggiungere il seguente:

"3-*ter*.1) Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale e nautico, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo

precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli"».

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**6.103**

[GIOVANARDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire la parola: «dispone», con le seguenti: «può disporre».

**6.104**

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: «la sospensione provvisoria», con le seguenti: «la revoca perpetua».

*Conseguentemente, sopprimere le parole da: «fino ad un massimo di cinque anni», a: «fino ad un massimo di dieci anni».*

**6.105**

[SPILABOTTE](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «venti anni».

**6.106**

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «otto anni».

**6.107**

[SPILABOTTE](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla condanna per i reati di cui di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), 2-bis, ovvero di cui all'articolo 181, commi 1 ed 1-bis, consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni dieci e sino ad anni venti se il condannato era già stato punito per aver commesso i reati di cui all'articolo 589-bis».

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6.108**

[SPILABOTTE](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis del codice penale, consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni quindici e sino ad anni venticinque se il condannato era già stato punito per aver commesso i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 ed 1-bis».

*Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.*

**6.24**

[SPILABOTTE](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis). Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica periodica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), che deve avvenire ogni quindici giorni nei tre anni successivi alla fine

della pena. Qualora il conducente non vi si sottoponga nei termini fissati il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. Qualora dalla visita medica emerga un abituale stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool o da sostanze stupefacenti o psicotrope il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida per sei mesi».

**6.27**

[DLBIAGIO](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G6.27**

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis). Nei casi di recidiva specifica, ovvero di omissione di soccorso, la revoca della patente di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo diviene permanente».

**G6.27 (già em. [6.27](#))**

[DLBIAGIO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 859 e seguenti (*Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*);

premesso che:

la *ratio legis* è quella di predisporre una efficace tutela a fronte dei reati contro la persona connessi alla circolazione stradale o nautica;

si rende necessario affrontare il crescente fenomeno della pirateria stradale puntando certamente sull'aspetto repressivo, assicurando i colpevoli alla giustizia, ma anche puntando su una efficace azione preventiva, capace di agire come deterrente al compimento di condotte di tal genere,

impegna il Governo a predisporre percorsi rieducativi obbligatori per gli autori dei reati contro la persona connessi alla circolazione stradale e nautica e a subordinare il rilascio della nuova patente - al termine della pena conseguente alla condanna per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis - solo in seguito ad una attenta e positiva valutazione dell'idoneità del soggetto alla guida.

---

(\*) Accolto dal Governo

**6.109**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G6.109**

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: "alla pena della reclusione", aggiungere le seguenti: "per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale nonché".

**G6.109 (già em. [6.109](#))**

[DE CRISTOFARO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 859-A,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.109.

---

(\*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6 E  
ORDINE DEL GIORNO

**6.0.2**

[MUSSINI](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G6.0.2**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(*Modifiche al codice della strada in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool*)

1. Al comma 2-*octies* dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "una quota pari al 20 per cento dell'ammenda" con la seguente: "L'ammenda"».

**G6.0.2 (già em. 6.0.2)**

[MUSSINI](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3-*bis* della legge n. 160 del 2007 ha istituito il Fondo di incidentalità notturna con lo scopo di finanziare campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada, analisi cliniche, ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, nonché finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;

il codice della strada all'articolo 208, commi 3 e 3-*bis*, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determini annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità e trasmetta annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi effettuato nell'anno precedente (in realtà questa relazione è stata redatta solo nel 2011 e solo dal MIUR),

impegna il Governo:

ad aumentare dal 20 per cento al 50 per cento la quota dell'ammenda destinata al Fondo contro l'incidentalità notturna, qualora il reato fosse stato commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00;

a fare chiarezza sul Fondo contro l'incidentalità notturna, a dare piena attuazione allo stesso e a destinare quota parte maggiormente alla prevenzione nella ricerca di controlli, di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti affinché dia la massima utilità sociale e rendimento per la collettività.

(\*) Accolto dal Governo

**6.0.1**

[MUSSINI](#)

**Ritirato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

*(Modifiche al codice della strada in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool)*

1. Al comma 2-*octies* dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "al 20 per cento" con le seguenti: "alla metà"».

**6.0.3**

[MUSSINI](#)

**Ritirato**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

*(Modifiche al codice della strada in tema di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sopprimere il periodo: "quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo"».

**6.0.100**

Il Relatore

**Approvato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

*(Modifica di coordinamento al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)*



1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, comma 1, lettera *a*), le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono soppresse».

**6.0.101**

[STEFANI](#), [CROSIO](#), [CENTINAIO](#)

**Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Al fine di favorire ai cittadini la più ampia accessibilità e fruibilità al sistema giudiziario esentare i ricorsi avverso le sanzioni amministrative dinanzi al giudice di pace dal pagamento del contributo unificato e di ogni imposta o bollo o spese di notificazioni a carico del ricorrente, con le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) e alla ulteriore legislazione vigente.

2. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione del comma 1. I decreti legislativi sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema dei decreti legislativi è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanati uno o più decreti corretti vi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

3. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di comma 1, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Allegato B*

**Pareri espressi dalla 1 a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553 e sui relativi emendamenti**

La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle



proposte 6.0.2, 6.03, 6.0,1 e 6.0.101.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553:

sull'emendamento 2.135, la senatrice Repetti avrebbe voluto esprimere un voto di astensione;

sull'emendamento 6.0.100, la senatrice Valdinosi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Collina, Colucci, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Fazzone, Fedeli (*dalle ore 11,30*), Granaiola, Lucidi, Manconi, Marino Luigi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Romani Maurizio, Rubbia, Saggese, Stucchi, Taverna, Vicari e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per attività di rappresentanza del Senato; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; De Pietro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Battista, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

**Parlamento europeo, trasmissione di documenti**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 20 maggio 2015, ha inviato il testo di ventisette risoluzioni e una decisione approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 27 al 30 aprile 2015:

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare e/o ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione internazionale del 1995 dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (*Doc. XII, n. 695*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a, alla 9a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III - Commissione (*Doc. XII, n. 696*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (*Doc. XII, n. 697*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*Doc. XII, n. 698*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (*Doc. XII, n. 699*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e

la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (*Doc. XII*, n. 700). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee (*Doc. XII*, n. 701). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco (*Doc. XII*, n. 702). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (*Doc. XII*, n. 703). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul seguito dell'attuazione del Processo di Bologna (*Doc. XII*, n. 704). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul cinema europeo nell'era digitale (*Doc. XII*, n. 705). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (*Doc. XII*, n. 706). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (*Doc. XII*, n. 707). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (testo codificato) (*Doc. XII*, n. 708). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (testo codificato) (*Doc. XII*, n. 709). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (testo codificato) (*Doc. XII*, n. 710). Il predetto documento è stato trasmesso, ai

sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (testo codificato) (*Doc. XII*, n. 711). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III - Commissione e agenzie esecutive (*Doc. XII*, n. 712). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione) (*Doc. XII*, n. 713). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul secondo anniversario del crollo dell'edificio Rana Plaza e la situazione del Patto di sostenibilità del Bangladesh (*Doc. XII*, n. 714). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo (*Doc. XII*, n. 715). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, in relazione all'uccisione di studenti in Kenya per mano del gruppo terroristico al-Shabaab (*Doc. XII*, n. 716). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish (*Doc. XII*, n. 717). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione nelle Maldive (*Doc. XII*, n. 718). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla Banca europea per gli investimenti - Relazione annuale 2013 (*Doc. XII*, n. 719). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione in Nigeria (*Doc. XII*, n. 720). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla situazione nel campo profughi di Yarmouk in Siria (*Doc. XII*, n. 721). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sull'arresto di attivisti impegnati a favore dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori in Algeria (*Doc. XII*, n. 722). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bencini, De Petris, Petraglia, Simeoni, De Pin, Molinari e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04080 della senatrice Bignami ed altri.

## Mozioni

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [Maurizio ROMANI](#), [BOCCHINO](#), [MASTRANGELI](#) - Il Senato,

premessi che:

in Italia il termalismo rappresenta una risorsa fondamentale a disposizione del Servizio sanitario nazionale, atteso che le cure termali, per la loro efficacia terapeutica e per la loro duttilità di impiego, si sono da sempre rivelate particolarmente idonee ad esplicare un' incisiva azione per la tutela globale della salute in ciascuna delle 3 fasi della prevenzione, cura e riabilitazione e costituiscono, da sempre, uno strumento indispensabile per il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico ed un valido rimedio per una pluralità di patologie cronico-corrosive ampiamente diffuse nella popolazione;

il sistema termale del nostro Paese è costituito da un' articolata rete di imprese, omogeneamente operanti su tutto il territorio nell' ambito della sanità pubblica e privata, che offrono prestazioni all' avanguardia, all' altezza di quelle presenti nel resto d' Europa e nel mondo;

tale risultato è diretta conseguenza degli investimenti attivati anche grazie all' istituzione della Fondazione per la ricerca scientifica in materia termale, che è alimentata con il contributo della quasi totalità delle imprese del settore;

il termalismo nel nostro Paese è anche una delle componenti maggiormente radicate nel vivo del patrimonio turistico, culturale e storico, oltre che in quello sanitario, contando 378 stabilimenti distribuiti in 20 regioni e 170 comuni, occupando oltre 60.000 addetti (tra quelli diretti e quanti lavorano nell' indotto) e producendo un fatturato annuo diretto di 800 milioni di euro circa, che arriva a più di 1,5 miliardi di euro, considerando i servizi ad esso correlati (alberghiero, ristorazione, commercio, eccetera);

le località termali rappresentano un *asset* rilevante per il sistema turistico nazionale (pari a circa il 5 per cento del turismo italiano) in grado di favorire significativi processi di destagionalizzazione attraverso la combinazione di fattori quali la consolidata tradizione di cura, l' offerta di "benessere termale" ed i vari attrattori di cui i territori termali sono normalmente dotati;

in questo quadro, il termalismo rappresenta una risorsa determinante per vaste aree del Paese per le quali il termalismo rappresenta l' unica risorsa economica ed occupazionale;

al pari di altri comparti afferenti sia al mondo della sanità che a quello del turismo, il settore termale è stato pesantemente colpito dalla crisi economica, avendo subito una contrazione del fatturato per cure, nel periodo 2008-2013, di almeno il 15 per cento;

la minore disponibilità di risorse finanziarie da parte delle famiglie ha indotto una forte contrazione anche dei periodi di soggiorno da parte degli utenti termali, provocando pesanti ricadute negative sull' intero sistema economico che gravita intorno al turismo termale;

tale situazione ha determinato il sostanziale blocco degli investimenti per ammodernamenti ed ampliamenti delle strutture termali, come pure per la realizzazione di nuove strutture ricettive o per la ristrutturazione di quelle esistenti;

l' articolo 1, comma 301, della legge di stabilità per il 2015 (di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha disposto che dal 1° gennaio 2016 le cure termali che prevedevano l' erogazione di prestazioni economiche accessorie da parte di Inps e Inail non saranno più a carico delle rispettive gestioni previdenziali;

in base al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 riguardante la nuova prestazione di sostegno al reddito, i lavoratori stagionali (che già da anni vivono la fase di difficoltà del settore attraverso la contrazione del loro periodo di lavoro e la conseguente riduzione del loro reddito) potrebbero subire penalizzazioni e non avere la completa copertura economica dei periodi non lavorati nell' anno;

l' INPS, con la circolare n. 94 del 2015 si è occupato della transizione dalla vecchia alla nuova disciplina, ma, al momento, non ha fornito garanzie per gli anni futuri;

l' evolversi del mercato di riferimento, con la nuova offerta termale e di benessere termale proveniente dai sistemi di altri Paesi europei e extraeuropei e capaci di realizzare politiche commerciali e di

*marketing* fortemente aggressive, rende necessario consentire al termalismo nazionale di poter continuare a competere ad un livello paritario;

appare ormai indifferibile dare concreta attuazione al progetto di rilancio del settore termale del nostro Paese, in una più complessiva ottica di valorizzazione delle economie locali;

esistono numerose questioni afferenti al settore termale che richiedono interventi normativi immediati e soluzioni "su misura" che garantiscano agli imprenditori e agli investitori certezze normative e risorse minime che costituiscono il presupposto ineludibile per lo svolgimento di una ordinata attività economica fondata sulla programmazione di investimenti nel medio e lungo termine e definizione di strategie di ampio respiro;

appare in particolare, urgente un intervento normativo volto a: a) stanziare le risorse finanziarie necessarie per la revisione per il triennio 2016-2018 delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale erogate per conto del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto del costante incremento dei costi di produzione; b) chiarire in via interpretativa l'inapplicabilità del decreto legislativo 26 marzo 2009, n. 59 (di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta "Direttiva Bolkenstein") alle attività termali, in quanto attività di erogazione di servizi sanitari, recependo i chiarimenti forniti sul tema, sia dalla Commissione europea che dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche comunitarie; c) agevolare il reinserimento sul mercato e l'attuazione dei percorsi di privatizzazione previsti per legge delle imprese termali pubbliche, per le quali è indifferibile il recupero delle corrette e normali modalità di gestione, anche attraverso un impegno diretto di Cassa Depositi e Prestiti;

la soluzione della maggior parte delle questioni fin qui descritte risulterebbe senz'altro agevolata dalla rapida approvazione di un provvedimento legislativo di revisione della legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, nel quale potrebbero trovare spazio ulteriori disposizioni quali: a) la delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali; b) la semplificazione amministrativa, con particolare riguardo all'onnicomprendività dell'autorizzazione all'apertura; c) il rafforzamento della tutela della terminologia "termale", con inasprimento dell'apparato sanzionatorio attualmente previsto; d) l'implementazione degli stabilimenti termali nell'ambito dell'offerta di prestazioni sanitarie a livello territoriale; e) la realizzazione presso le aziende termali, di sistematiche attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie, con stabile partecipazione all'attuazione di programmi istituzionali di educazione sanitaria e campagne di prevenzione delle patologie a forte impatto sociale; f) l'ampliamento del ruolo degli accordi nazionali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 323 del 2000 volti a garantire l'unitarietà del sistema termale nazionale; g) l'individuazione di un percorso di attuazione del profilo professionale dell'operatore termale, previsto dall'articolo 9 della citata legge n. 323 del 2000 che ne consenta la definizione in tempi certi e brevi, atteso che il ritardo fino ad oggi accumulato risulta doppiamente penalizzante, sia sul piano della competitività in termini di qualità dell'organizzazione e delle prestazioni erogate, sia sul piano dell'occupazione, soprattutto quella giovanile, che potrebbe trovare un ulteriore ed utile sbocco in uno di quegli ambiti formativi intermedi tra l'università ed il diploma che sono, invece, ampiamente coltivati negli altri Paesi dell'UE,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare idonei provvedimenti di sostegno per il settore termale, scongiurando l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 301, della legge di stabilità per il 2015, reintroducendo per le cure termali, che prevedevano l'erogazione di prestazioni economiche accessorie da parte di Inps e Inail, la copertura da parte delle rispettive gestioni previdenziali;
- 2) a destinare risorse finanziarie sufficienti per la revisione per il triennio 2016-2018 delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale erogate per conto del Servizio sanitario nazionale;
- 3) a condividere ed accelerare l'*iter* di approvazione di un disegno di legge di revisione della legge di riordino del settore termale di cui alla legge 24 ottobre 2000 n. 323, per provvedere all'adeguamento normativo al mutato contesto economico e sociale di riferimento del settore;

- 4) ad attivarsi per introdurre, nel primo provvedimento legislativo utile, una disciplina che definisca i criteri per il rilancio degli stabilimenti termali in mano pubblica, attraverso idonee modalità di ristrutturazione dei debiti accumulati che siano contestualmente accompagnate da profondi processi di ristrutturazione organizzativa, anche attraverso un impegno diretto di Cassa Depositi e Prestiti;
- 5) a chiarire che la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, applicabile a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale, si interpreta nel senso di escludere dall'ambito di applicazione le attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni;
- 6) a dare attuazione al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 38, di recepimento della Direttiva 2011/24/UE relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera, prevedendo efficaci strumenti applicativi specifici per il settore termale, che consentano a quest'ultimo di poter cogliere le opportunità che offre un nuovo mercato potenzialmente destinato ad interessare 600 milioni di europei dei 28 Paesi, 2 milioni di medici e 20 milioni d'infermieri e operatori termali, garantendo al settore nazionale una preziosa opportunità di crescita che avrebbe ricadute economico-occupazionali estremamente positive anche per i singoli territori di riferimento e costituirebbe una nuova attrattiva anche per il turismo tradizionale e per quello del benessere termale;
- 7) ad adottare idonei provvedimenti volti a promuovere e sensibilizzare, anche attraverso mezzi di informazione e iniziative mediatiche, l'utilizzo di terapie termali, quali cure mirate alla salute ed al benessere psico-fisico dell'individuo, implementando la promozione anche attraverso campagne informative rivolte ai medici di base al fine di indirizzare i propri pazienti a curarsi nelle strutture termali, laddove possibile;
- 8) ad adottare idonee iniziative al fine di costituire un insieme di distretti del termalismo finalizzati a valorizzare le eccellenze delle singole realtà, riconosciuti e coordinati a livello nazionale così da rendere il sistema termale italiano ancora più competitivo sui mercati internazionali, anche attraverso la predisposizione di progetti di filiera che possano eventualmente prendere parte ad opportunità finanziarie di tipo comunitario;
- 9) a considerare una diversa formulazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in materia di sostegno al reddito per lavoratori stagionali, tenendo conto anche della particolarità dei lavoratori termali e prevedendo finanziamenti aggiuntivi, nei limiti delle risorse disponibili, a copertura degli eventuali ulteriori fabbisogni per i lavoratori stagionali.

(1-00428)

Interrogazioni

[MICHELONI](#), [TURANO](#), [GIACOBBE](#), [DLBIAGIO](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ZIN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

l'Italia è attualmente rappresentata nel mondo attraverso strutture consolari e ambasciate che svolgono un ruolo fondamentale per la cooperazione politica, la promozione delle relazioni economiche, la cooperazione allo sviluppo, la cooperazione culturale e scientifica, nonché per i servizi resi ai cittadini italiani, in mobilità e residenti all'estero;

nonostante le considerevoli riduzioni di risorse economiche degli ultimi anni, tali strutture hanno continuato, nella gran parte dei casi, a svolgere i compiti ad esse affidati con immutata lena, perizia e dedizione;

i tagli operati negli ultimi anni sul bilancio complessivo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (fatti salvi capitoli di spesa notoriamente difficili da modificare) hanno comportato lo smantellamento e la chiusura delle sedi consolari all'estero, strumenti essenziali ai fini della proiezione internazionale del nostro Paese e della tutela dovuta ai nostri concittadini all'estero;

rilevato che:

in data 28 maggio 2014 il Senato, in sede di discussione della mozione, 1-00187 (testo 2), alla



presenza del vice ministro Pistelli, ha approvato con 168 voti favorevoli, 28 contrari e 9 astenuti, l'ordine del giorno G.100 con impegnava il Governo:

1) a presentare alle Commissioni parlamentari competenti un piano di riorientamento della rete e dei servizi diplomatico-consolari seguendo le direttive contenute nella legge sulla revisione della spesa in invarianza dei servizi, del rapporto della Commissione *spending review* del Ministero degli affari esteri nel 2012 e delle linee indicate dal programma di lavoro del commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica Carlo Cottarelli;

2) ad approntare in tempi rapidi, nelle sedi oggetto di provvedimenti di chiusura, anche sulla base di un confronto con le istituzioni locali, strumenti leggeri alternativi di presenza culturale e di erogazione dei servizi consolari;

3) a pianificare politiche per il rilancio dell'azione degli Istituti italiani di cultura, anche attraverso la razionalizzazione dell'uso delle risorse attraverso la revisione delle spese di funzionamento, valutando l'opportunità di un razionale utilizzo di personale a contratto locale, e a utilizzare la massima trasparenza nella procedura di scelta dei direttori e delle altre posizioni negli istituti italiani di cultura, al fine di evitare il verificarsi di abusi nella selezione nonché nello svolgimento delle funzioni;

4) a garantire la maggiore trasparenza nella gestione degli istituti italiani di cultura, favorendo l'adozione di misure volte a facilitare la consultazione da parte dei cittadini dei bilanci certificati;

5) a indicare analiticamente, per ogni singolo intervento di riduzione o riorientamento della rete estera del Ministero, i risparmi che si prevede di conseguire;

successivamente all'approvazione del citato ODG, con spirito di collaborazione e di proattività, dopo aver rilevato la disponibilità da parte di alcuni Stati esteri e delle comunità a concedere a titolo gratuito l'utilizzo di alcuni locali pubblici dove allocare gli uffici consolari, dopo un'attenta analisi della situazione per il contenimento dei costi sono state formulate al viceministro Pistelli alcune soluzioni per consentire l'apertura degli uffici consolari in questione;

considerato che:

ad oltre un anno dall'approvazione del citato ODG il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non solo non ha ancora formulato il nuovo piano di riorientamento della rete e dei servizi diplomatico-consolari, ma ha continuato inesorabilmente ad adottare provvedimenti fortemente penalizzanti nei confronti di circa il 50 per cento delle nostre strutture all'estero, proprio in un momento di forte intensificazione di nuovi flussi di mobilità e di emigrazione degli italiani a cui lo Stato deve garantire tutela e servizi di supporto;

appaiono, inoltre, disattese anche le proposte avanzate dall'assemblea parlamentare di ridurre la diplomazia in quei Paesi dove attualmente è necessario garantire solo i servizi alla comunità e alle imprese italiane per destinarla, debitamente formata, a quelle aree del mondo di potenziale sviluppo della presenza politica ed economica italiana,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dar seguito agli impegni assunti con l'approvazione dell'ODG G.100, approvato nella seduta del 28 maggio 2014 e richiamato in premessa, per poter garantire ai cittadini italiani residenti all'estero e a quelli in mobilità la necessaria tutela e i necessari servizi di cui hanno bisogno.

(3-01972)

[SERRA](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [MONTEVECCHI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 4 giugno 2015 dall'ufficio scolastico regionale (USR) dell'Abruzzo veniva inviata una circolare, a firma del direttore generale Ernesto Pellecchia, con numero di protocollo n.0004145, ai dirigenti scolastici della Regione e agli ambiti territoriali. Il provvedimento recava come oggetto il disegno di legge in materia di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Nello specifico il testo riportava: "DDL n. 1934/2015 art. 2: autonomia scolastica ed offerta formativa-"Organico potenziato"";

nel documento si ricordava che il disegno di legge è oggetto di discussione al Senato e che lo stesso



consente di realizzare pienamente l'autonomia scolastica, anche attraverso l'assegnazione di un organico potenziato aggiuntivo;

nella comunicazione dell'USR si invitavano i dirigenti scolastici, nelle more della conclusione dell'*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge, a convocare i collegi dei docenti e i consigli d'istituto per deliberare la proposta dell'organico potenziato da inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di individuare i relativi fabbisogni di personale, secondo uno schema allegato. Nella circolare si chiedeva, inoltre, di trasmettere i dati ai rispettivi ambiti territoriali, previa acquisizione della deliberazione degli organi collegiali, entro e non oltre la data del 20 giugno 2015;

lo schema allegato alla comunicazione riportava come intestazione del documento: "Fabbisogno di posti di organico potenziato - autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa - art. 2 DDL 1934/2015"; l'indicazione degli estremi della delibera del consiglio di istituto, gli estremi della delibera del collegio docenti;

considerato che:

successivamente, l'USR annullava il provvedimento con un'altra circolare. Tuttavia, a parere degli interroganti, tale condotta appare arbitraria e illegittima, in quanto venivano impartite disposizioni attuative sulla base di un disegno di legge ancora oggetto di discussione da parte del Parlamento;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

la comunicazione in questione racchiude in sé diverse opacità nel merito e nella forma che necessiterebbero di chiarimenti. Non si comprendono, infatti, quali siano i fondamenti giuridici in virtù dei quali il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo decideva di adottare un provvedimento con cui dare impulso ad una serie di procedure che gli istituti scolastici avrebbero dovuto adempiere. Tra esse vi è l'individuazione da parte del dirigente scolastico di un organico potenziato, la necessità di una delibera del consiglio di istituto e del collegio dei docenti;

non si comprende, inoltre, quali siano i criteri in base ai quali sia stato individuato il termine perentorio del 20 giugno 2015 e se lo schema allegato sia ministeriale o dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo;

il disegno di legge in questione non ha ancora prodotto gli effetti giuridici tipici e vincolanti previsti dall'ordinamento, per cui qualsiasi provvedimento emanato in ragione di una legge non ancora entrata in vigore risulta viziato *ab origine* in quanto mancherebbe la fonte originaria legittimante,

si chiede di sapere:

sulla base di quali presupposti normativi l'atto in questione sia stato adottato, anche in considerazione del fatto che è stato emesso in virtù di disposizioni normative contenute in un disegno di legge ancora in discussione e non ancora produttivo di effetti cogenti;

se la citata iniziativa che ha comportato l'invio della circolare da parte dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo abbia avuto origine dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

qualora l'iniziativa abbia una matrice ministeriale, quali esigenze non procrastinabili siano state poste a fondamento dell'avvio della procedura citata.

(3-01973)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[PAGLIARI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la "Fincuoghi SpA" è una storica azienda del settore ceramico, con sedi e stabilimenti a Sassuolo, Fiorano (Modena), Bedonia e Borgo Val di Taro (Parma). L'azienda, dopo aver attraversato una difficile crisi ed essere stata ammessa, in seconda istanza, al concordato, il 3 ottobre 2011 è stata completamente acquisita, con l'esclusione dello stabilimento di Bedonia, da parte della "Kale Group", *leader* turco e terzo produttore europeo nel settore delle ceramiche;

all'atto dell'acquisizione il gruppo Kale si è impegnato ad avviare un piano di ristrutturazione aziendale con investimenti per 25 milioni di euro nei successivi 5 anni per il riposizionamento sul mercato dei 3 storici marchi (Edilcuoghi, Edilgress e Campani) e, in particolare, per l'ottimizzazione dell'efficienza

produttiva e dei costi di produzione nello stabilimento di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, con l'obiettivo di collocare già nel 2013 lo stabilimento tra i poli di eccellenza in Emilia-Romagna; l'8 giugno 2015 l'azienda ha comunicato l'intenzione di cessare tutte le attività produttive dello stabilimento di Borgo Val di Taro, con l'immediata apertura di procedura di messa in mobilità dei dipendenti, che fino al prossimo 19 luglio resteranno in cassa integrazione, benché, solo pochi mesi fa, il gruppo Kale avesse fornito ampie rassicurazioni su un piano industriale di rilancio, basato su terzisti e su una rinnovata spinta tecnologica;

in serata si è svolta a Borgo Val di Taro un'assemblea sindacale alla quale sono intervenuti anche i parlamentari, i consiglieri regionali e i sindaci dell'Alta Val Taro, nel corso della quale è stata espressa una forte preoccupazione per le ricadute occupazionali della chiusura: 122 lavoratori già oggi in cassa integrazione straordinaria;

l'assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, ha immediatamente convocato per giovedì 11 giugno un incontro del Tavolo regionale per una valutazione della situazione aziendale con l'obiettivo di fare di tutto per salvaguardare lo stabilimento e i livelli occupazionali, ricordando che solo un anno fa era stato rinnovato un accordo per l'utilizzo di ammortizzatori sociali utili alla prosecuzione dell'attività aziendale definendo un'intesa anche sugli esuberi;

la chiusura dello stabilimento di Borgo Val di Taro, che si aggiunge a quella di Bedonia, rappresenterebbe un duro colpo per l'economia della montagna parmense con un depauperamento del proprio patrimonio industriale e un aggravarsi della crisi occupazionale,

si chiede di sapere di quali azioni i Ministri in indirizzo intendano farsi promotori, in coordinamento con le amministrazioni locali e la Regione Emilia-Romagna, con l'obiettivo di scongiurare la chiusura degli stabilimenti ex Fincuoghi di Borgo Val di Taro e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, anche assicurando fin d'ora l'accesso ai più utili strumenti di ammortizzazione sociale per sostenere i lavoratori coinvolti.

(3-01971)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[DLBIAGIO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

- Premesso che:

le dinamiche correlate all'inchiesta di "Mafia Capitale" e le ulteriori determinazioni della seconda fase dell'inchiesta emerse nell'ultime ore stanno evidenziando in maniera vistosa una fitta rete coinvolgente politici e referenti del mondo dell'associazionismo e delle cooperative, operanti nella solidarietà che lascia emergere una trama di interessi e affari illeciti che sembrano trovare nel *business* dell'accoglienza una fonte inesauribile di sostentamento;

stando a quanto emerso nell'ambito dell'inchiesta e con riferimento a quanto riportato dai *media* è stata accertata la "centralità, nelle complessive dinamiche dell'organizzazione mafiosa diretta da Massimo Carminati, di Salvatore Buzzi", ritenuto "riferimento di una rete di cooperative sociali che si sono assicurate, nel tempo, mediante pratiche corruttive e rapporti collusivi, numerosi appalti e finanziamenti della Regione Lazio, del Comune di Roma e delle aziende municipalizzate";

sebbene l'ambito di azione entro il quale i suddetti profili operavano fosse quello dell'illecito (sottolineato anche dagli inquirenti) che afferiva all'"accoglienza dei profughi e dei rifugiati, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, manutenzione del verde pubblico" e ad altri settori oggetto di gare pubbliche, come ad esempio "i lavori connessi all'emergenza maltempo a Roma e le attività di manutenzione delle piste ciclabili", appare evidente che il *business* dell'emergenza migranti rappresenta un versante di intervento preferenziale, configurandosi come un nuovo ed attraente bacino di speculazione economica, nel quale trovano spazio realtà operanti nell'illecito, nel silenzio e talvolta nella connivenza delle istituzioni;

l'inchiesta e tutti i suoi evidenti riverberi lascia emergere la sussistenza di uno scenario normativo incerto e lacunoso, entro il quale sembrano operare talune cooperative sociali, in particolare sussistendo le condizioni di emergenza e soprattutto la messa in disponibilità di ingenti risorse da parte dello Stato destinate a fronteggiarla;

dall'inchiesta emergono anche vistose anomalie concernenti il lavoro del Tavolo di coordinamento nazionale sull'accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale, presso il Ministero dell'interno, nelle dinamiche di assegnazione dei flussi di immigrati a determinate strutture e conseguente riconoscimento di cospicue somme per la gestione degli immigrati assegnati;

sembra rilevante evidenziare, come ulteriore elemento correlato ai riverberi della citata inchiesta, che appare verosimile che il venir meno della presenza pubblica della Croce rossa italiana, attualmente privatizzata nelle sue strutture locali e provinciali, in comparti operativi delicati, come la gestione dei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, rischia di alimentare la "degenerazione" speculativa relativa al *business* della gestione migranti, essendo di fatto scoperto un teatro di azione precedentemente di legittima competenza della CRI, ed attualmente alla mercé di soggetti privati potenzialmente incappabili in reti operative promiscue sotto il profilo legale. Pertanto l'inchiesta testimonierebbe, tra le altre cose, quanto possa essere deleterio in termini di risvolti pratici sul versante della qualità, della correttezza e della operatività il processo di privatizzazione della CRI;

sebbene non si intenda trascurare il valore sociale delle cooperative segnatamente sul fronte dell'erogazione di servizi e del sostegno al disagio sociale, soprattutto in questo delicato momento storico, non si può tralasciare che l'attuale scenario normativo rischia di legittimare una degenerazione operativa delle stesse come l'attualità sta dimostrando;

data la delicatezza delle argomentazioni nonché le criticità emerse nel corso dell'inchiesta, sarebbe prioritario avviare una riforma della disciplina vigente in materia di funzionamento delle cooperative sociali soprattutto per quanto riguarda la partecipazione a gare pubbliche e alle dinamiche di assegnazione di fondi, segnatamente in scenari di gestione di *budget* nell'ambito di iniziative correlate alla gestione dell'emergenza migranti, nonché l'esigenza di un monitoraggio stringente sull'operato delle cooperative e sociali e la rispondenza delle attività a determinati *standard* qualitativi e quantitativi;

attualmente è in discussione al Senato, in seconda lettura, il disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", che prevede il conferimento al Governo di "apposite deleghe, volte a introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno",

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano intraprendere al fine di avviare una verifica dell'operato delle società, associazioni, cooperative sociali destinatarie dei fondi nell'ambito della gestione dell'emergenza migranti;

se si intendano rivedere le dinamiche di funzionamento del Tavolo di coordinamento nazionale sull'accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale;

se non si ritenga opportuno prevedere un sistema di controllo pubblico maggiormente stringente a cui le cooperative assegnatarie di servizi di gestione devono attenersi;

se si intendano apportare, nell'ambito del provvedimento oggetto di deleghe di cui in premessa, norme atte a rivedere le dinamiche operative delle società/associazioni/cooperative sociali, al fine di definire un ambito operativo e funzionale che sia realmente in linea con i presupposti del "rinnovato sistema" obiettivo della citata legge delega.

(4-04081)

[SPILABOTTE](#), [BENCINI](#), [DI BIAGIO](#), [IDEM](#), [CIRINNA'](#), [SOLLO](#), [BIGNAMI](#), [PEZZOPANE](#), [MATTESINI](#), [D'ADDA](#), [LIUZZI](#), [FASIOLO](#), [Elena FERRARA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DIGIORGI](#) -

*Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da alcune segnalazioni risulta agli interroganti che si siano verificate, nel recente passato, una serie di ostacoli e inadempienze nella richiesta e nel rinnovo dei permessi di soggiorno ad istanza del progetto "FVG in rete contro la tratta: integrazione sociale delle vittime *ex art. 18* decreto legislativo 286/98"

realizzato dal Comune di Trieste;  
nello specifico risulta che il dirigente dell'ufficio Immigrazione:  
disconoscerebbe la valenza dell'art. 13 della legge n. 228 del 2003 recante 'Misure contro la tratta di persone' come strumento di emersione, ritenendo la comunicazione di presa in carico, *ex art. 13*, equivalente alla comunicazione dell'ospitalità di persone clandestine e paventando dunque l'ipotesi di emanare un decreto di espulsione;  
non consentirebbe la proroga prevista dall'art.18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, una volta superato il periodo dei 18 mesi per AD.SN. beneficiario del programma, pur in presenza di motivata richiesta nella relazione sociale con una promessa di occupazione a breve;  
non consentirebbe la proroga prevista dall'art.18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, una volta superato il periodo dei 18 mesi per MN. RN. beneficiario del programma, pur in presenza di una relazione sociale e ricerca attiva di un lavoro, nel frattempo trovato;  
in entrambi i casi menzionati rifiuterebbe di concedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione perché i due soggetti sono considerati non aventi diritto;  
riterrrebbe di rinnovare i permessi di soggiorno rilasciati *ex art. 18* del decreto legislativo n. 286 del 1998 da altre questure solo in seguito ad una verifica relativa all'"attendibilità" del nullaosta rilasciato dal procuratore della Repubblica interessato nel procedimento penale che ha consentito il primo rilascio del permesso di soggiorno;  
considerati gli sforzi fatti per raggiungere un accordo con il dirigente dell'ufficio immigrazione della Questura di Trieste, la Rete regionale FVG antitratta, sezione di Trieste, si troverebbe costretta a chiedere l'intervento del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri affinché chieda alla Questura di Trieste dei chiarimenti su quanto esposto;  
è altresì in fase di stallo la procedura del rinnovo dei permessi di 2 soggetti in quanto, a detta del dirigente, non sussistono più i motivi che hanno portato all'apertura del programma di protezione (come da citazione da parte della questura triestina della sentenza n. 6347 del 22 dicembre 2014 del Consiglio di Stato);  
il primo soggetto, AF. OI, accolto a Trieste il 19 giugno 2014, ha presentato in data 14 agosto 2014 la richiesta del permesso di soggiorno *ex art. 18*. Il primo permesso è scaduto in data 6 dicembre 2014, sei mesi esatti a partire dalla data in cui gli è stato concesso il nulla osta da Ragusa, ovvero il 6 giugno 2014;  
il secondo soggetto, AA. SO, accolto a Trieste il 7 maggio 2014, ha presentato in data 20 maggio 2014 la richiesta di permesso di soggiorno *ex art. 18*. Tale permesso è stato ritirato il 3 settembre con validità fino al 20 novembre 2014. Si fa presente che la data del permesso coincide con la richiesta e non con l'erogazione del documento. La persona in questione è stata inserita fino al 20 agosto nel progetto *ex art. 13* della legge n. 228 del 2003 e poi è passata sotto il progetto *ex art. 18* del decreto legislativo n. 286 del 1998, rimanendo presso la stessa struttura;  
a parere degli interroganti è fondamentale che i programmi di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento possano proseguire senza ulteriori difficoltà, favorendo in tal modo la tutela dei diritti di soggetti particolarmente vulnerabili,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, per quanto di propria competenza, per consentire che i procedimenti amministrativi afferenti a tali casi possano svolgersi nel rispetto della normativa vigente.

(4-04082)

[DAVICO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: in Italia sono utilizzate circa 600 scorte, disposte in favore di personalità politiche, del mondo dell'impresa, della cultura, dello spettacolo e del giornalismo. Nella sola capitale se ne contano oltre 200;  
come è noto, le scorte possono prevedere dispositivi di primo livello (rischio elevato, equipaggio composto da 3 auto blindate e 9 agenti), di secondo livello (rischio alto, 2 auto e 6 agenti), di terzo livello (rischio intermedio, 1 auto e 2 agenti) e di quarto livello (rischio basso, 1 auto e 1 o 2 agenti).

Va inoltre considerato che queste unità di scorta impiegate vanno triplicate per i turni giornalieri che sono almeno tre nell'arco delle 24 ore;  
il costo stimato per mantenere quantificate in circa 4.000 unità, oscilla intorno ai 255 milioni di euro l'anno;  
a tale importante dispiegamento di forze, fanno da contraltare i numeri concernenti gli imminenti tagli del personale delle forze di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, stimati, come affermato dal capo della Polizia, Alessandro Pansa, in circa 40.000 unità, con immaginabili ripercussioni in ordine al livello medio di sicurezza per i cittadini;  
a ciò si deve aggiungere che un terzo dei 24.000 mezzi assegnati alle forze dell'ordine sono fermi nelle officine perché in riparazione. Le volanti hanno, in media, circa 200.000 chilometri al proprio attivo: nella sola capitale, su 1.600 auto, circa 500 sono guaste;  
in tutta Roma, quotidianamente, la polizia di Stato dispone di sole 40 auto (volanti) per ognuno dei 3 turni nell'arco delle 24 ore, per il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini;  
ancora, l'età media degli agenti, che si attestava negli anni ottanta sui 25 anni, è ad oggi salita a 47 anni;  
orbene, nel Fondo unico giustizia confluiscono le somme e i relativi proventi, per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;  
in base ai dati pubblicati sul sito del Ministero della giustizia, risulta che, alla data del 5 agosto 2014, le risorse intestate al Fondo unico giustizia ammontavano a circa 3,4 miliardi di euro. Di tali importi, 1,4 miliardi di euro sono liquidi, mentre 2 miliardi di euro sono costituiti da risorse non liquide (titoli, azioni, eccetera);  
parte di queste somme liquide libere potrebbero essere concretamente utilizzate per rafforzare la sicurezza dei cittadini, e dunque, per arruolare nuovi poliziotti, carabinieri, finanzieri, nonché per acquistare nuove auto e altri mezzi di supporto, e per prevedere anche aumenti di stipendi per il personale del comparto,  
si chiede di sapere:  
se ai Ministri in indirizzo risulti se sia in programma, e con quali modalità e tempi, uno studio finalizzato a verificare la possibilità di ridurre l'utilizzo delle scorte, limitandone l'uso ai casi di effettivo pericolo e di reale necessità, con eliminazione di quelle disposte in maniera eccessivamente precauzionale. Ciò nell'ottica di diminuire l'aggravio sul personale altrimenti impegnato sul territorio nazionale, e di consentire, conseguentemente, un aumento della presenza di uomini e mezzi che garantisca una maggiore sicurezza a tutti i cittadini italiani;  
se, in quale misura e con quali tempi il Governo abbia intenzione di reperire dal Fondo unico giustizia parte delle risorse per accrescere il personale delle forze dell'ordine.

(4-04083)

[SCAVONE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante un affitto su due, in Italia, non è pagato regolarmente. In media, oltre il 50 per cento dei proprietari denuncia mensilità non pagate, con punte vicine al 60 per cento a Napoli e al 45 per cento a Roma, quota che scende al 35 per cento a Milano;  
i dati sugli sfratti esecutivi nel 2013 (pubblicati dal Ministero dell'interno) rivelano che i provvedimenti di sfratto emessi sono stati circa 73.385, in crescita su base annua del 4,4 per cento. Tra i motivi, la morosità per l'89 per cento dei casi;  
per fare fronte all'emergenza abitativa, stante la grave crisi economica attraversata dal nostro Paese, il Governo ha varato nella scorsa estate (luglio 2014) il fondo per la morosità incolpevole;  
il Fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità involontaria è stato dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. L'obiettivo è quello di «garantire il rischio di morosità da parte di quei locatari, generalmente affidabili, che a causa della sfavorevole situazione economica, si trovano momentaneamente in difficoltà». L'accesso al Fondo consente la sospensione temporanea del pagamento dei canoni di affitto;



secondo dati pubblicati dal Ministero dell'interno, sul totale dei 73.385 provvedimenti di sfratto del 2013 sono diversi i motivi per cui si giunge all'insolvenza: la morosità per l'89 per cento, la finita locazione per il 7,4 per cento e la necessità del proprietario per il 3,6 per cento;

il 53,8 per cento degli sfratti riguardano i comuni capoluogo mentre il 46,2 per cento le province. Le richieste di esecuzione sono state 129.575 con una crescita del 2,15 per cento. L'aumento più importante, il 7,75 per cento, è rappresentato dagli sfratti eseguiti per morosità, 31.399. Negli ultimi 5 anni gli sfratti sono stati 332.169, di cui 288.934 per morosità. Su 332.169 sentenze sono 145.208 gli sfratti eseguiti con intervento dell'ufficiale giudiziario, mentre le richieste di esecuzione sono state 129.577. In sostanza, più di un inquilino su dieci in affitto da privati ha subito uno sfratto per morosità; l'emergenza abitativa costituisce, nell'attuale crisi economica, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi strati della popolazione appartenente, oltre alle tradizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio, professionisti e famiglie con doppio reddito;

una sospensione immediata dell'esecuzione di tutti gli sfratti, compresa la morosità incolpevole e uno stanziamento straordinario per ripristinare un fondo sociale per gli affitti adeguato alle esigenze delle famiglie in difficoltà, appaiono a giudizio dell'interrogante veramente necessarie come pure l'istituzione di un piano straordinario per gli alloggi popolari, utilizzando a tal fine e con priorità il patrimonio pubblico e le aree pubbliche;

la crisi economica ha ulteriormente amplificato il problema: le paghe e le pensioni sono le più basse d'Europa. Ai sensi dell'art. 25 della dichiarazione dei Diritti dell'uomo firmata anche dall'Italia nel 1948 "ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà";

purtroppo, sussistono ancora le condizioni che hanno indotto a concedere la proroga dell'esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate, concessa con l'art. 8, comma 10-*bis*, del decreto "Milleproroghe" (decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015), il quale ha prorogato al 28 giugno 2015 l'esecuzione degli sfratti per finita locazione di cui alla legge 8 febbraio 2007, n. 9;

più precisamente, tale normativa ha disposto che, al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (cosiddetti inquilini "disagiati"), in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo è stata ulteriormente differita al 28 giugno 2015;

detta proroga (di 4 mesi) può essere richiesta dagli inquilini "disagiati", vale a dire quei soggetti che: hanno un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro; sono o hanno nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66 per cento; non possiedono altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza;

sono inclusi anche i nuclei familiari che, ferme le condizioni precedenti, includono figli fiscalmente a carico;

la proroga concessa fino al 28 giugno 2015 di prossima scadenza, presenta a parere dell'interrogante delle evidenti criticità. In primo luogo essa è disposta su istanza di parte, ma a discrezione del giudice che valuta caso per caso; in secondo luogo, se finora le condizioni che davano diritto alla proroga (età, reddito, *handicap*, malattie terminali, composizione dello stato di famiglia) potevano essere semplicemente autocertificate con dichiarazione consegnata all'Ufficiale giudiziario, ora invece è necessario un ricorso al tribunale e per farlo si devono sopportare dei costi anche superiori a 300 euro: tra iscrizione, copie, notifiche e l'onorario dell'avvocato. Tale importo rappresenta un'assurdità, visto

che dovrà essere sborsato da famiglie che non guadagnano neanche 1.000 euro al mese e che sono formate solo da anziani, malati terminali, nuclei con minori e portatori di *handicap*;  
la necessità di concedere un'ulteriore proroga, a condizioni più ragionevoli di quelle illustrate, emerge dal fatto che gli inquilini "disagiati" pagano regolarmente il canone di locazione e, se non fosse loro concessa una proroga, sarebbero incostituzionalmente e irragionevolmente discriminati rispetto ai conduttori morosi i quali potrebbero, invece, beneficiarne;  
con maggior impegno esplicativo, si rileva che la negazione di una proroga agli inquilini disagiati sarebbe incostituzionale per disparità di trattamento e irragionevolezza, se si considera che generalmente il locatore che ha stipulato un contratto ordinario ad equo canone, può richiedere il rilascio dell'immobile solo se ha necessità dello stesso per sé o per la propria famiglia, anche solo al fine di farne una speculazione edilizia;  
è di tutta evidenza che se l'inquilino appartenente alle cosiddette categorie disagiate (ragione per cui naturalmente riscontra maggiori difficoltà nel trovarsi un'altra sistemazione abitativa) corrisponde regolarmente il canone di locazione (quindi non è moroso), egli è certamente più meritevole di tutela rispetto all'inquilino moroso, ovvero che corrisponde un canone di locazione in misura minore del dovuto e al quale invece si concede una proroga;  
se il proprietario non ha necessità di abitare la casa, sarebbe ragionevole e conforme alla Costituzione far prevalere sull'interesse egoistico di quest'ultimo al rilascio dell'immobile, la funzione sociale del contratto liberamente concluso a suo tempo, contratto che almeno andrebbe rinnovato per altri 6 anni, semmai lasciando al giudice la possibilità di stabilire se il proprietario abbia o meno motivi validi e meritevoli di tutela per rientrare in possesso dell'immobile medesimo;  
sempre al fine di assicurare una più efficace tutela agli inquilini "disagiati" non morosi, andrebbe negata alle società di capitali proprietarie di immobili, la possibilità di richiederne il rilascio solo per perseguire un profitto o per ragioni di speculazione;  
la necessità di concessione di un'ulteriore proroga oltre il 28 settembre 2015 appare, infine, doverosa, considerata la situazione economica stringente che si riverbera proprio sui soggetti più deboli quali disoccupati, ammalati senza reddito, famiglie numerose, diseredati. Tali circostanze non possono essere ignorate da uno Stato sociale che ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione prescrive quale compito della Repubblica "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana", e che, infine, ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione "... La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti",  
si chiede di conoscere se il Governo, nell'ambito delle proprie prerogative e facoltà, intenda promuovere delle iniziative per far fronte alla situazione di difficoltà e di urgenza, ovvero se, stante la grave situazione di indigenza in cui versano centinaia di migliaia di famiglie italiane, intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, perché sia accordata la proroga dell'esecuzione degli sfratti oltre la data del 28 giugno 2015 a beneficio delle seguenti categorie di soggetti: anziani ultrasessantacinquenni; portatori di *handicap* gravi o minori; malati gravi o terminali e a soggetti che non dispongono di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, a condizione che i beneficiari non siano incorsi in morosità e posseggano un reddito annuale complessivo familiare inferiore a 27.000 euro.

(4-04084)

[DIVINA](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da qualche tempo a questa parte pare che, in coincidenza con la nomina della responsabile del distretto alto e medio Lago di Garda Valvestino, dell'ufficio territoriale di Brescia, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, non esista più il diritto ad edificare, a ristrutturare o a mutare



destinazione d'uso nel territorio dei Comuni della sponda bresciana del lago di Garda rientranti all'interno del Parco del Garda;

a quanto risulta all'interrogante gli acquirenti di lotti di terreni edificabili, situati nei comuni della sponda gardesana del lago di Garda, non possono materialmente edificare immobili, perché il progetto viene sistematicamente bocciato dagli uffici della responsabile del distretto, con motivazioni che il più delle volte appaiono pretestuose, con il risultato di costringere i richiedenti a fare ricorso al Tar (con tutto quel che ne consegue in termini di costi, tempi e di ulteriore alea, anche se il più delle volte risultano vincitori) per vedersi riconoscere un proprio diritto e sul quale i proprietari continuano a pagare una salata tassa per un'edificabilità che, di fatto, non sussiste;

anche nel caso di cambiamenti di destinazione d'uso di immobili e di terreni, nonostante il parere favorevole del Comune territorialmente competente, ci sarebbe sempre stato il parere negativo del suddetto ufficio a bloccare l'avanzamento delle pratiche;

seppur invitata ai vari tavoli di coordinamento e conferenze di servizio intersettoriali tra le varie amministrazioni competenti, la funzionaria puntualmente avrebbe evitato di partecipare, non essendo obbligatoria la sua presenza, con il risultato che ogni volta il procedimento amministrativo avanza, salvo poi bloccarsi dinanzi al diniego del visto da parte dell'ufficio retto dalla medesima, con il risultato di dare un cattivo servizio alla cittadinanza e una pessima immagine dell'amministrazione pubblica;

i comuni della sponda bresciana del lago di Garda sono esasperati da un simile comportamento da parte di un funzionario pubblico che, di fatto, espropria i comuni della loro potestà programmatica del territorio e, i privati, dei loro legittimi diritti di proprietà, d'uso e di godimento dei loro beni,

si chiede di sapere:

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero;

se, in caso di conferma dei fatti riportati, il Ministro in indirizzo intenda prendere provvedimenti urgenti utili a ricondurre il funzionamento del distretto alto e medio Lago di Garda Valvestino, dell'ufficio territoriale di Brescia, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, nel solco di una normalità di funzionamento finora disattesa, in modo da ripristinare la potestà ordinatoria e gestionale in capo ai comuni del territorio e i legittimi diritti in capo ai cittadini proprietari dei beni, oltre a rilanciare l'attività edilizia nella zona che, di fatto, attualmente risulta oltremodo penalizzata da una Soprintendenza troppo arbitra dei destini urbanistici del territorio del Garda bresciano.

(4-04085)

[DIVINA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la signora A.D. di Cles (Trento), circa due anni fa, si è suicidata gettandosi nel lago di S.Giustina;

il lago è un bacino idroelettrico fra più grandi del Trentino ed alimenta una sottostante importante centrale idroelettrica;

nonostante le ricerche, durante le quali i cani hanno segnalato il punto in cui la signora si sarebbe gettata, il corpo non è più stato ritrovato (nel lago si sarebbe suicidato anche un altro signore il cui corpo non è mai stato trovato);

il marito della signora ha chiesto sia all'ex sindaco di Cles, sia ai Vigili del Fuoco locali, di poter abbassare il livello delle acque per poter avere la speranza di dare una degna sepoltura alla moglie, ma purtroppo gli è stato risposto che la competenza non è degli enti locali;

lo stesso assessore Mellarini (provincia autonoma di Trento) si è interessato della questione, e dopo aver parlato con la concessionaria "Dolomiti Energia" ha concluso di non poter fare nulla;

nel corso del tempo è stato risposto alla famiglia che la competenza sarebbe del Governo e, in particolar modo, del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

durante il colloquio avvenuto con il neo sindaco di Cles, Ruggero Mucchi, si sarebbe concordato di sollecitare il Governo affinché, durante i periodi primaverili, quando il lago si abbassa naturalmente, si possa diminuire di qualche metro ancora (6-7) il livello dell'acqua in modo tale da poter effettuare la ricerca del corpo,

si chiede di sapere:

se la competenza relativamente al bacino di S. Giustina in Trentino sia effettivamente in capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti;  
se sia possibile, eccezionalmente, concordare un abbassamento del livello del lago, in modo da esperire un ultimo tentativo di ritrovamento delle spoglie della signora scomparsa.

(4-04086)

[STEEANO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

Teleperformance è una azienda francese che si occupa di *call center* e *telemarketing* con 2 sedi in Italia, una a Roma e una a Taranto;

il *call center* di Taranto è la seconda realtà occupazionale, dopo l'Ilva, per numero di lavoratori impiegati, dei quali oltre il 70 per cento è composto da donne;

in passato, questo operatore di *call center* è stato preso più volte ad esempio, avendo trasformato tutti i rapporti di lavoro in vigore nella sede di Taranto in contratti a tempo indeterminato, in conformità alla regolamentazione del settore voluta nel 2007 dal Ministro *pro tempore* Cesare Damiano;

dal 2008 a oggi, Teleperformance ha goduto dei benefici previsti dalla legge per la stabilizzazione dei lavoratori, tra cui, la fruizione di circa 36 mesi di ammortizzatori sociali in deroga, che ha permesso all'azienda di abbattere del 12 per cento il proprio costo del lavoro;

nel gennaio 2013 l'azienda ha sottoscritto, con istituzioni e sindacati, un accordo diventato operativo dall'aprile 2013 per il rilancio del sito di Taranto;

il 2 luglio 2014, la dirigenza di Teleperformance ha annunciato di voler trasferire in Albania una commessa ricevuta da Eni e riguardante il *back office*;

il mese di giugno 2015 è termine dell'accordo che per 2 anni ha consentito a Teleperformance di ridurre il costo del lavoro, agendo su una serie di voci: livelli, scatti di anzianità, TFR e tredicesima;

il 9 giugno l'azienda ha aperto la procedura di trasferimento e societarizzazione, ovvero una ristrutturazione che prevede la formazione di una *good company* da mantenere e una *bad company* da vendere. Proprio quest'ultima comprende gli uffici e gli occupati di Taranto (2.400 addetti tra tempo indeterminato e contratti a progetto) che, con un debito di circa 9 milioni di euro, nessun acquirente verosimilmente vorrà accollarsi;

a seguito delle comunicazioni dell'azienda, i sindacati hanno proclamato l'interruzione delle relazioni industriali e l'apertura dello stato di agitazione, non escludendo il ricorso allo sciopero;

il contesto già drammatico della città di Taranto, legato alle molteplici crisi lavorative (una su tutte l'ILVA) sarebbe colpito in maniera drammatica da questa ulteriore vicenda,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e se non ritengano necessario aprire immediatamente un tavolo interministeriale al fine di affrontare la questione in oggetto;

se non ritengano necessario assumere adeguate iniziative, affinché nel mercato italiano dei *call center* venga superato il *gap* dovuto al *dumping* e al ricorso alle gare al massimo ribasso, quanto meno da parte di soggetti o società controllate da parte pubblica, che alimentano un utilizzo speculativo degli sgravi contributivi a solo vantaggio della committenza, e senza alcuna positiva ricaduta sui livelli occupazionali e sulla qualità dei servizi erogati ai consumatori ed ai cittadini.

(4-04087)

[DALLA TOR](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il CRA-API è il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nato dall'accorpamento tra l'istituto nazionale di apicoltura (INA) e la sezione di bachicoltura dell'istituto sperimentale per la zoologia agraria (Isza);

l'istituto CRA-API di Padova, che opera senza interruzioni in Padova dal 1871, è sempre stato ai vertici dell'eccellenza mondiale della ricerca in bachicoltura e gelsicoltura;

il CRA-API di Padova è stato particolarmente produttivo in questi ultimi anni con le seguenti attività:

conservazione delle 200 razze di bachi da seta e 60 varietà di gelso, la maggior parte delle quali uniche e tipiche dell'ambiente mediterraneo. Questa banca genetica è fra le pochissime esistenti al mondo e

peculiare in Europa occidentale e custodisce anche le varietà di baco da seta francesi dell'INRA, affidate a CRA-API di Padova in seguito ad accordo fra CRA ed INRA francese, per la rinomata fama dell'istituzione italiana;

produzione di seme-bachi per gli allevatori, l'attività didattica, gli studi scientifici. E' l'unico centro italiano e dell'Europa occidentale in grado di preparare le uova da distribuire agli allevatori e laboratori che ne fanno richiesta. In collaborazione con l'agenzia agricola regionale Veneto Agricoltura, sta attivandosi per la produzione di uova di baco da seta su larga scala;

sostegno alle imprese e *start-up* che lavorano con la seta per le applicazioni del settore biomedico con la fornitura di uova, bozzolo, dieta artificiale, tecnologia di allevamento germfree (si ricordano fra le altre Spintec Engineering GmbH in Germania, Oxford Biomaterials Ltd, Regno Unito, Silk Biomaterials Srl, Italia, Nanotechnology Living Lab, Italia, Caresilk, Italia). I brevetti per la dieta artificiale e l'allevamento germfree del baco da seta hanno reso possibile queste collaborazioni ad alto contenuto tecnologico;

supporto al progetto Rete d'impresa del Veneto "La rinascita della Via della Seta", selezionato per l'evento "Growth your region", tenutosi a Bruxelles il 27-28 maggio 2015 come unico progetto in rappresentanza dell'Italia. Nell'ambito del progetto sono stati realizzati gioielli di seta e oro, presentati alla fiera orafa di Vicenza a gennaio e prescelti per l'esposizione in "Origin: Passion and Beliefs", il salone dei maestri della manifattura italiana. La seta prodotta nell'ambito del progetto è fornita da cooperative sociali, per cui la bachicoltura rappresenta un percorso per il recupero dalla disabilità fisica o mentale o dall'emarginazione sociale. Il progetto ha il supporto di Confindustria veneta, Confartigianato veneto, Coldiretti veneto;

assistenza tecnica a ditte impegnate nella ricerca cosmetica per lo sviluppo di nuovi prodotti: fra queste Fimo di Milano, che ha realizzato il dispositivo medico per la cura della pelle "Seri" in vendita nelle farmacie italiane, Respharma e Aboca;

consulenza scientifica nell'ambito di svariati progetti alcuni europei, altri locali per la realizzazione di materiali avanzati. Fra questi ricordiamo "SilkBioTech", in cui CRA-API si è valso della propria piattaforma tecnologica per la modificazione genetica del baco da seta allo scopo di produrre seta con caratteristiche antimicrobiche;

consulenza tecnico-scientifica per l'associazione internazionale d'industrie seriche italiane, francesi e svizzere, facenti parti dell'associazione AIUFFASS. CRA-API ha contribuito, nella persona della dottoressa Silvia Cappellozza, selezionata come esperta internazionale di gelsi-bachicoltura, alla redazione di uno stato dell'arte della gelsibachicoltura mondiale, sulla base di sopralluoghi nei maggiori Paesi produttori di seta a livello mondiale. Lo scopo è quello di riportare almeno una quota della produzione gelsibachicola mondiale in Europa;

collaborazione con la FAO e gli esperti internazionali di entomofagia per la redazione di un libro bianco che sarà presentato all'EXPO di Milano in un evento organizzato in concomitanza con la prossima giornata mondiale dell'alimentazione. La dottoressa Cappellozza è citata sul sito FAO, annoverata tra gli esperti mondiali di entomofagia;

collaborazione con BACSA (Black and Caspian Seas and Central Asia Silk Association) del cui comitato scientifico la dottoressa Cappellozza fa parte, come pure dell'*editorial board* della rivista internazionale "Sericologia" dell'International Silk Commission;

redazione di un disciplinare per la gelsibachicoltura biologica (primo *standard* mondiale) preparato in collaborazione tra ICEA e CRA-API e approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il CRA-API di Padova si sta organizzando in questo periodo per essere l'unico centro mondiale certificato per la produzione di uova di baco da seta biologiche, in maniera da permettere agli agricoltori italiani di produrre seta "made in Italy" e biologica;

preparazione degli agricoltori e tecnici in bachicoltura con la realizzazione di numerosi corsi professionali e assistenza tecnica alle aziende agricole. La sede di Padova è l'unico centro di incubazione delle uova del baco da seta ed ammasso del bozzolo riconosciuto a livello nazionale;

considerato che:

per la ricerca in gelsibachicoltura l'Italia è tuttora un punto di riferimento mondiale anche per giganti della produzione di seta quali India, Cina, Brasile. La sede di Padova riceve continue richieste di collaborazione e *stages* per la preparazione scientifica da tutti i Paesi del mondo;

a seguito di un investimento cospicuo della Fondazione Cassa di Risparmio, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la sede di Padova è stata completamente ristrutturata nel 2006 e dotata di tutti gli spazi adeguati allo svolgimento della propria attività. Essa è dotata di impianto fotovoltaico, geotermico e cisterna per l'accumulo dell'acqua piovana che serve a tutte le esigenze irrigue e di servizio. Inoltre, è contigua al museo degli insetti viventi Esapolis, con cui ha rapporto di intensa collaborazione e a cui ha affidato la propria biblioteca e collezioni museali per la valorizzazione espositiva. Molto del materiale biologico del museo viene fornito dalla sede in un rapporto di scambio reciproco per la divulgazione scientifica e il trasferimento dell'innovazione oltre che per la sperimentazione di nuovi contenuti didattici e formativi;

vi è un'ipotesi di accorpamento del CRA-API di Padova nel "Centro di ricerca per la difesa degli agroecosistemi e la certificazione di piante e sementi" a Cascine del Riccio (Firenze);

tale accorpamento a giudizio dell'interrogante comporterebbe:

costi per la realizzazione di un nuovo centro. Cascine del Riccio non ha gli spazi necessari, allo stato attuale, per lo svolgimento delle attività di conservazione delle razze di baco da seta che sarebbero minacciate di estinzione; anche il trasferimento della collezione di gelsi non potrebbe avvenire in tempi brevi e sarebbe onerosa e difficile. Nessun vantaggio in termini economici ne deriverebbe al CRA, che non è proprietario della sede di Padova e non potrebbe alienarla. La creazione di nuove strutture, laboratori e gelseto sarebbe invece molto costosa;

la missione del centro "difesa delle colture dagli insetti dannosi" è completamente diversa da quella di allevamento degli insetti utili. Non ci sono competenze simili e risulta pericoloso conservare collezioni di insetti benefici dove si sperimenta la lotta agli altri insetti. Una simile situazione non avrebbe analogie con nessun Paese sericolo al mondo. La sede di Padova è isolata da altre strutture di ricerca in agricoltura, proprio per la potenziale pericolosità che l'utilizzo di agenti chimici per colture o insetti, rappresenta per il baco da seta;

le competenze del personale andrebbero disperse. Si ricorda che il trasferimento a 240 chilometri di distanza della ricercatrice di ruolo non può essere richiesto, mentre il restante personale, in servizio da molti anni, assunto con contratti a tempo determinato, non accetterebbe lo spostamento della sede di lavoro. La bachicoltura è disciplina molto specifica. Le competenze del centro di Padova non possono essere rimpiazzate da nessun'altra istituzione scientifica italiana e nemmeno europea e dovrebbero rappresentare un vanto per il CRA e la comunità scientifica italiana;

tale "ristrutturazione" equivale, quindi, allo smantellamento definitivo dell'unica istituzione italiana e dell'Europa occidentale che si occupa di gelsibachicoltura e questo proprio mentre molti Paesi europei si stanno rivolgendo all'Italia per avere aiuto nella rifondazione della bachicoltura, l'industria serica sta progettando di reinstallare filande a partire dal Veneto, la Cina non riesce più a soddisfare le esigenze qualitative e quantitative della nostra manifattura, le associazioni degli agricoltori stanno tenendo riunioni informative per il rilancio dell'attività e già un forte nucleo di agricoltori è ripartito in Veneto, con l'attenzione e sostegno della Regione. Tutto ciò senza contare il ruolo che la gelsibachicoltura potrebbe avere dal punto di vista occupazionale, sociale e ambientale. In questo momento ci sarebbe bisogno di supportare l'attività della sede di Padova, con la stabilizzazione del personale e il conferimento di nuove risorse, piuttosto che pensare a riformare una struttura che ha già dimostrato di funzionare con piena efficienza anche con risorse limitate e autonomamente reperite, sia dal punto di vista della produzione scientifica (pubblicazioni, brevetti) sia dal punto di vista del trasferimento tecnologico in ambito nazionale e internazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della volontà di procedere all'accorpamento del CRA-API di Padova nel "Centro di ricerca per la difesa degli agroecosistemi e la certificazione di piante e

sementi" a Cascine del Riccio (Firenze);

se intenda attivarsi affinché la sede del CRA-API di Padova sia mantenuta nella localizzazione attuale, localizzazione che permette all'istituto di lavorare all'interno di una rete scientifica, agricola e imprenditoriale già strutturata;

quali misure si intendano adottare affinché l'istituto possa lavorare proficuamente al fine di supportare lo sviluppo della gelsibachicoltura nazionale ed europea.

(4-04088)

[LUMIA](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e della giustizia* - Premesso che:

Felice Maniero, l'ex boss della "mala del Brenta", soprannominato "faccia d'angelo" dal luglio 2010 è in regime di semilibertà, con una nuova identità. Nella sua lunga carriera criminale ha commesso rapine, assalti a portavalori, colpi in banche e uffici postali ed è stato accusato di omicidi, traffico d'armi, soprattutto con la vicina ex Jugoslavia, droga e associazione mafiosa;

arrestato nel 1980, evase due volte. Fu condannato a 33 anni, ma la pena gli venne ridotta a 20 anni e 4 mesi. Nel febbraio del 1995 decise di collaborare con la giustizia. Da lì in avanti per lui iniziò una nuova vita fino all'ottenimento del regime di semilibertà nel 2010;

in questi giorni si torna a parlare di lui, perché la trasmissione televisiva "Report" andata in onda il 7 giugno 2015, ha fatto emergere fatti molto interessanti sulla sua nuova vita. Maniero, il bandito con il volto da bambino, avrebbe la residenza in un paesino del Veneto, Campolongo Maggiore (Venezia), dove è nato e cresciuto, ma sorprendentemente il suo indirizzo di residenza corrisponde a quello di un rifugio per senzatetto, ovvero ad un indirizzo fittizio che l'amministrazione riserva proprio ai senza fissa dimora. Ma la cosa più singolare è che, attraverso una finta identità (Luca Mori), pare sia il rappresentante legale di una società che opera nel settore delle acque depurate e che fa affari con la pubblica amministrazione, utilizzando anche "marchi ministeriali";

Maniero nel settore delle acque depurate possiede un paio di brevetti sul filtraggio delle acque e la società di cui è titolare con il figlio fa ottimi affari con le amministrazioni pubbliche dall'Emilia-Romagna alla Puglia. Tutto questo a quanto risulta all'interrogante grazie al patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che tra l'altro non dovrebbe concedere patrocini ad aziende con fini di lucro, e il bollo del Ministero dello sviluppo economico. I vertici dei Ministeri hanno negato di aver concesso patrocini. Maniero, con la spavalderia che lo ha sempre contraddistinto, ha così replicato: "Nessun sotterfugio, non c'è niente... Si immagini se io vado a fare sotterfugi o robe non legali" e di fronte alla smentita che arriva da Roma sulla concessione del patrocinio, Maniero precisa: "Non sono un bugiardo, il ministero è un furbacchione. Io ex, ex di tutto, di bande armate... sono sincero, il ministero è proprio un pinocchio lungo quanto una casa",

si chiede di sapere:

quale sia la posizione di Felice Maniero oggi nei confronti della giustizia;

se corrisponda al vero il fatto che il figlio è titolare di rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione locale, regionale e nazionale e di che tipo;

se il Ministero delle politiche agricole intenda chiarire in modo inequivocabile la sua posizione rispetto alle dichiarazioni rese dallo stesso Maniero.

(4-04089)

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, della legge n. 116 del 2014), disciplina, all'articolo 26, le modalità operative relative all'erogazione delle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti solari fotovoltaici riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'art. 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

ai sensi del suddetto articolo 26, comma 2, il Gestore dei servizi energetici (GSE SpA) "eroga le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo";

il decreto ministeriale 16 ottobre 2014 (adottato dal Ministro dello sviluppo economico) e le "istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici" ai sensi dell'art. 26 del citato decreto-legge, hanno stravolto la tempistica di pagamento prevista dalla legge. In particolare al punto 2, dell'Allegato 1, al decreto e al punto 2.2 delle istruzioni operative sono indicate le "Modalità e tempistiche di erogazione delle tariffe incentivanti" secondo cui diversamente da quanto indicato dalla legge citata, i pagamenti in acconto sono effettuati, qualora sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro con cadenza: quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 chilowatt; trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 chilowatt e fino a 6 chilowatt; bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 chilowatt e fino a 20 chilowatt; mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 chilowatt;

considerato che:

così come disposto dal decreto ministeriale 16 ottobre 2014 e dal GSE, le istruzioni operative nelle quali si prevedono i pagamenti delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici con cadenza quadrimestrale e trimestrale per oltre 200.000 impianti sono in contrasto con quelle indicate dalla legge nazionale che dispone al GSE l'erogazione delle "tariffe incentivanti con rate mensili costanti"; inoltre, essendo piccoli impianti che rappresentano un numero consistente (176.557 sono solo gli impianti entrati in esercizio da 3 chilowatt), la modifica dell'erogazione dell'incentivo da rate bimestrali con una soglia di 250 euro per il pagamento a rate quadrimestrale e trimestrale determina un rischio economico per il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico, che lo ha realizzato con prestito da restituire tramite cessione del credito riconosciuto dal GSE SpA, si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza intenda attuare il Ministro in indirizzo per rendere conforme il decreto ministeriale 16 ottobre 2014 e conseguentemente le regole operative del GSE SpA alla normativa vigente.

(4-04090)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

un recentissimo comunicato stampa di Trenitalia anticipava testualmente che:

"abbonamenti AV Trenitalia, dal primo luglio stop ai viaggi in piedi

diventa obbligatoria la preventiva prenotazione del posto sul treno scelto

ogni abbonato potrà effettuarne due al giorno, una per l'andata e una per il ritorno

prenotazione gratuita e modificabile

Roma, 8 giugno 2015

Stop ai viaggi in piedi o alla ricerca di un posto libero per gli abbonati ai treni AV di Trenitalia.

Dal prossimo 1° luglio, prima di salire in treno, sarà necessario che i clienti prenotino il proprio posto. L'assegnazione sarà gratuita, compresa nel prezzo dell'abbonamento. Fino a oggi era facoltativa, al costo di 0,75 euro a viaggio.

Ogni abbonato avrà la possibilità di effettuare fino a due prenotazioni, una per l'andata e una per il ritorno, per ogni giorno solare di validità del suo abbonamento. Come accade per i biglietti a prezzo base, la prenotazione potrà essere modificata più volte prima della partenza del treno e una sola volta, entro l'ora successiva la partenza.

La prenotazione potrà essere fatta dal momento in cui si è acquistato l'abbonamento fino all'esaurimento dei posti disponibili sul treno richiesto, comodamente sul sito Trenitalia.com, oppure rivolgendosi alle biglietterie Trenitalia, alle self service, al call center 89.20.21 o alle Agenzie di Viaggio convenzionate. La prenotazione consentirà agli abbonati di conoscere subito il proprio posto, senza occupare posti che si rivelano poi già assegnati ad altri clienti, e permetterà di evitare fenomeni di sovraffollamento perché i passeggeri saranno indirizzati verso i treni con posti ancora realmente disponibili. Miglioreranno la qualità complessiva del servizio e la sicurezza a bordo.

L'abbonamento ai treni AV è una proposta commerciale di Trenitalia. In media il costo di un abbonamento AV equivale al prezzo base di 10 -12 biglietti di corsa semplice";



l'estensore del comunicato stampa sembrerebbe non conoscere la realtà dei viaggi in treno, soprattutto nella fascia del pendolarismo e sembrerebbe totalmente ignorare i servizi forniti dalle biglietterie, dai *call center* o dalle agenzie di viaggio che sempre più frequentemente, soprattutto relativamente ai treni in partenza nelle fasce orarie sovraffollate dai pendolari, forniscono informazioni sulla disponibilità reale dei posti quasi mai corrispondenti al vero;

è sempre più frequente il caso in cui utenti del servizio, in possesso ad esempio di *carnet* di prenotazioni, si sentano rispondere che il treno a cui desiderano accedere è completo e senza disponibilità di posti, mentre una volta a bordo, senza aver potuto effettuare la regolare prenotazione, scoprono una discreta disponibilità di posti non prenotati;

a partire dal 1° luglio 2015 un'eventualità come quella descritta metterebbe automaticamente l'utente nella condizione di colui che, non avendo effettuato la prenotazione preventivamente (perché negata dal servizio informatico di Trenitalia) sarebbe costretto ad effettuarla a bordo, pagando inoltre un sovrapprezzo;

il disagio per le migliaia di pendolari che ogni mattina affollano le stazioni da Salerno a Torino, a Firenze o da Venezia a Roma e Bari per poi riaffollarle la sera per il viaggio di ritorno, sarà notevolissimo, ed è sufficiente una semplice visita nelle stazioni in quegli orari per rendersi conto dello scontento, che il comunicato di Trenitalia, ha indotto in una categoria di viaggiatori da sempre trascurata dall'azienda ferroviaria,

si chiede di sapere se non si ritenga di doversi attivare, nelle opportune forme di competenza, al fine di evitare tali situazioni di forte malcontento e di grande disagio vissute in particolare dai viaggiatori della fascia di maggiore pendolarismo nella quale, tra l'altro, è stato ridotto il numero dei treni AV, con la conseguenza che gli unici che viaggiano nella fascia oraria dalle 7 alle 8 del mattino sono affollatissimi. Si tratta di disagi che vanno ad sommarsi ad altri e più gravi motivi di scontento per un servizio pubblico, ancorché gestito da una società per azioni, essenziale e vitale per l'economia italiana che già per altri versi sconta problemi e crisi non di poco conto che gravano sulla vita dei cittadini.

(4-04091)

[CROSIO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'opera ferroviaria Arcisate-Stabio è nata nel 2009 con lo scopo di collegare l'esistente Varese-Arcisate-Porto Ceresio, attraverso la stazione di Stabio, in territorio svizzero, con Mendrisio e quindi la linea Lugano-Como;

la linea è un'opera strategica per garantire un ruolo decisivo all'aeroporto di Malpensa, collegandolo direttamente alla rete europea e internazionale e facendolo diventare l'aeroporto di riferimento per la Federazione Elvetica;

la realizzazione della linea consentirebbe di collegare Varese con il Canton Ticino e con Como, ma anche di collegare le direttrici di traffico del Sempione (Losanna, Ginevra e Berna) e del Gottardo (Bellinzona e Lugano) con interscambio nella stazione di Gallarate. Con la realizzazione del nuovo traforo del Gottardo questa linea porterebbe più velocemente nel cuore dell'Europa e consentirebbe di dare nuovo impulso al turismo del territorio lombardo e di tutto il Nord Italia, alleggerendo il traffico su gomma, ormai congestionato, dirottandolo verso un più sostenibile trasporto su rotaia;

i lavori nel tratto italiano dovevano concludersi nel 2013, ma, dopo la consegna lavori avvenuta a luglio 2010, il cantiere ha purtroppo subito numerosi fermi, causando incertezza ai lavoratori coinvolti e gravi disagi alla popolazione della Valceresio interessati dall'opera;

uno dei problemi maggiori è stata la presenza di materiale inquinante nelle terre, soprattutto di arsenico naturale, che ha impedito il riutilizzo come inerte del materiale da scavo, come da progetto originario, e ne ha richiesto il conferimento in discarica, con un aumento sostanziale dei costi dell'opera;

le indagini condotte nell'estate 2013 dalla Regione e ARPA, con il supporto di Rete ferroviaria italiana, hanno consentito l'individuazione di nuovi siti di stoccaggio delle terre di risulta degli scavi; in tale contesto, è stata individuata l'ex cava "Rainer", quale possibile collocazione per le terre da



scavo;

tuttavia, la soluzione è risultata inapplicabile in quanto i sondaggi effettuati sull'area hanno evidenziato la presenza di idrocarburi e la necessità di una bonifica del sito;

successivamente, per superare le problematiche emerse, RFI ha individuato l'area "Femar", quale sito di collocazione delle terre, con conseguente adeguamento del progetto esecutivo e la sottoscrizione di un accordo, secondo cui il CIPE avrebbe dovuto approvare la variante entro settembre 2014 e l'appaltatore avrebbe dovuto proseguire i lavori con possibile iscrizione di riserva per i maggiori oneri; non essendo intervenuta l'approvazione della variante da parte del CIPE, la trattativa tra RFI e SALC si è conclusa con la risoluzione consensuale del contratto in data 8 gennaio 2015;

successivamente, in data 9 marzo 2015 la Rete ferroviaria italiana ha indetto una nuova gara per riprendere la costruzione dell'opera. Il primo giro di adesione è andato deserto e Rfi ha annunciato un nuovo giro di consultazioni;

si apprende dai *mass media* che la ditta SALC ha contestato ad ANAC il sistema di qualificazione delle imprese di RFI, ritenendo illegittima la procedura d'appalto, anche in considerazione della mancata approvazione della variante dal CIPE, ed avrebbe avanzato una "nuova proposta" a RFI ed al Ministero, sembra economicamente più vantaggiosa e con riduzione di tempi rispetto a quella posta in gara da RFI;

attualmente sono in corso le indagini dell'ANAC;

martedì 9 giugno, Rete ferroviaria italiana ha assegnato il nuovo appalto per completare i lavori di raddoppio della linea Arcisate - Stabio all'impresa SALCEF di Roma al termine della nuova gara a procedura negoziata, a seguito della precedente gara andata deserta;

l'importo posto a base di gara corrisponde ai costi delle lavorazioni ancora da eseguire del progetto esecutivo per il raddoppio in territorio italiano della linea Arcisate - Stabio, con la sola aggiunta di lavorazioni non inserite nel precedente appalto, per un totale di circa 82 milioni di euro;

l'attivazione commerciale della nuova linea è prevista per dicembre 2017;

la Confederazione elvetica ha già da tempo terminato la parte di sua competenza della stessa tratta, l'inaugurazione è avvenuta il 25 novembre 2014, risolvendo anche il problema dell'arsenico contenuto nelle terre e rocce da scavo;

la popolazione locale è in protesta, in quanto deve affrontare i disagi dei lavori fermi e il disappunto delle autorità svizzere; le amministrazioni locali hanno ripetutamente segnalato alle diverse autorità coinvolte l'esasperazione dei cittadini,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti se esiste la certezza dei tempi di esecuzione dell'opera, in pendenza della delibera CIPE che autorizza l'utilizzo della cava Femar, nonché la certezza dei costi e della data della ripresa dei lavori;

qualora la cava Femar non dovesse essere disponibile per qualsiasi problema amministrativo o ambientale, come già avvenuto per la cava Rainer, quale sia il piano alternativo che RFI intende mettere in atto per ultimare l'appalto;

se esista una collaborazione tra il Ministro in indirizzo e l'ANAC per l'adozione degli opportuni atti in merito alla possibile illegittimità della procedura negoziata di appalto scelta da RFI e dei sistemi di qualificazione adottati, che potrebbero verificarsi limitativi della concorrenza e della trasparenza nel procedimento di gara;

se sia avvenuto il collaudo e la contabilizzazione delle opere già realizzate alla chiusura bonaria del rapporto con la ditta SALC, tenuto conto che i nuovi lavori non potrebbero altrimenti iniziare;

se sia stata presa in considerazione e valutata la "nuova proposta" della ditta SALC e che cosa preveda tale proposta qualora la cava Femar non sia più disponibile.

(4-04092)

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

i risvolti degli eventuali provvedimenti in materia di immigrazione oggetto di polemiche e dibattiti in

questi giorni hanno, a dir poco, qualcosa di assurdo e paradossale a parere delle interroganti;  
il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, ha dichiarato di voler tagliare i contributi ai comuni che accoglieranno ulteriori immigrati, diffidando prefetti e sindaci;  
immediato il sostegno del neo presidente della Liguria, Giovanni Toti, e del riconfermato presidente del Veneto, Luca Zaia;  
il *premier* Renzi ha replicato promettendo l'opposto: premi" sotto forma di maggiore elasticità del patto di stabilità interno per i comuni virtuosi che si daranno da fare con l'accoglienza e "misure compensative" per i comuni in rosso che faranno altrettanto;  
nessuno sembra tener conto che in entrambi i casi a pagare le spese saranno i cittadini italiani;  
minori risorse per i comuni, infatti, equivale per i residenti a maggiori tasse e balzelli e minore offerta di servizi, perché i comuni in qualche modo devono compensare il minore introito; ciò significa, dunque, un aumento dell'addizionale Irpef comunale, della tassa sui rifiuti urbani, eccetera;  
di contro, promettere vantaggi ai comuni in rosso, a fronte di una maggiore accoglienza di migranti, significa premiare i comuni non virtuosi, cioè quelli che già non hanno saputo attuare pratiche di buona amministrazione a scapito dei propri residenti,  
si chiede di sapere se e quali provvedimenti di propria competenza il Governo intenda urgentemente adottare affinché i cittadini italiani siano tutelati dal rischio sia di un'invasione selvaggia ed incontrollata da parte di migranti e sia dall'eventualità di aumenti esponenziali della tassazione locale.  
(4-04093)

**DLBLAGIO** - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'Ufficio europeo brevetti (UEB) è un'organizzazione intergovernativa istituita il 7 ottobre 1977, sulla base della convenzione di Monaco sul brevetto europeo, firmata a Monaco di Baviera nel 1973 e sottoscritta anche dal Governo italiano;

presso l'Ufficio europeo brevetti lavorano stabilmente circa 500 funzionari italiani, con diversi inquadramenti professionali;

risulta all'interrogante che negli ultimi anni si sarebbero registrati comportamenti da parte della dirigenza dell'Ufficio, che sembrerebbero configurarsi come lesivi dei diritti dei lavoratori;

in particolare, stando a quanto risulta all'interrogante, nel corso degli ultimi 5 anni gli obiettivi da raggiungere, in termine di livelli di produzione, richiesti al personale dipendente sono stati progressivamente incrementati del 30 per cento: con particolare riferimento all'anno 2015, l'obiettivo si attesta intorno ad un incremento del 50 per cento, in base alla griglia salariale del grado rivestito dal lavoratore;

secondo i dati a disposizione dell'interrogante, finché non è stata raggiunta la produzione richiesta al personale, sembrerebbero essere applicate misure di controllo lesive dei diritti dei lavoratori, quali, a titolo di esempio, l'obbligo di segnalazione della propria presenza sul luogo di lavoro, in entrata ed uscita, tramite *e-mail* al direttore e all'ufficio del Personale, nonché l'impossibilità di registrare le ore di straordinario o chiederne il recupero, escludendo di fatto anche il legittimo diritto a chiedere giornate di ferie non retribuite per accudire i figli minori o *special leave*;

nell'ambito del rinnovato piano di obiettivi citato, risulta all'interrogante che, in caso di mancato raggiungimento del *target* di produzione richiesto, il funzionario direttamente coinvolto viene appositamente convocato dall'ufficio del Personale e a costui viene intimato il raggiungimento dell'obiettivo entro una data limite. Qualora, anche in questo secondo caso, non dovesse essere rispettata la data limite, è previsto il deferimento al consiglio di disciplina, con proposta di degradazione e, eventualmente, di pensionamento anticipato per scarso rendimento;

a quanto risulta all'interrogante si sarebbero già verificati alcuni casi in cui, pur non sussistendo gli estremi della retrocessione di grado da parte del consiglio di disciplina, la stessa sarebbe avvenuta ugualmente d'impulso del presidente dell'ufficio, in deroga al regolamento vigente e legittimando un comportamento discrezionale dal profilo di dubbia legittimità;

nell'ambito lavorativo dell'Ufficio europeo brevetti si sarebbe venuto a creare un clima di sospetto e di

timore, anche a causa della costituzione nelle strutture interne di due unità di investigazione, rispettivamente presso l'ufficio del Presidente e del Personale, coordinato da un ufficiale superiore proveniente, stando ai dati a disposizione, dalle strutture dell'*intelligence* francese;  
in questo contesto si innesterebbero anche le presunte minacce e intimidazioni rivolte ai rappresentanti sindacali dei dipendenti, come nel caso specifico della presidente del sindacato (retrocessa dal ruolo A4 ad A3) in ragione della posizione assunta a tutela dei lavoratori;  
infine il 29 aprile 2015, in occasione della visita del capo della delegazione italiana, professor Masi, ai partecipanti all'incontro è stata contestata la presenza, perché non era stato preventivamente chiesto il permesso ai rispettivi direttori, con la precisa indicazione degli argomenti che sarebbero stati trattati durante l'incontro medesimo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione in cui si trovano i funzionari italiani presso l'Ufficio europeo brevetti;

nel caso in cui i fatti corrispondano al vero, quali iniziative intendano intraprendere, nei limiti di propria competenza, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori italiani presso Ufficio europeo brevetti;

se in ragione della sussistenza, nell'ambito delle dinamiche afferenti al rapporto tra la dirigenza ed i lavoratori dell'ufficio europeo brevetti, di una palese contravvenzione delle più elementari norme vigenti a livello europeo circa la disciplina del rispetto del lavoratore sul luogo del lavoro, non si ritenga opportuno attivare ogni potere, nei limiti delle proprie competenze, dei rispettivi poteri ispettivi al fine della verifica degli elementi descritti in premessa.

(4-04094)

**LUMIA** - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

come si apprende da notizie di stampa l'aeroporto milanese di Linate sarebbe una grande piazza di transito dello spaccio di stupefacenti in Europa. Infatti, numerose spedizioni, tutte sotto i due chili e mezzo, arrivano ogni giorno a Linate con piccole dosi di droga. Un vero e proprio *hub* europeo dello spaccio *on line* di cocaina, *marijuana*, *hashish*, *ecstasy*, anfetamine, funghi;

l'80 per cento circa del flusso quotidiano di dosi ben camuffate e custodite in buste, plichi, pacchettini all'apparenza innocui, viene intercettata ogni giorno dall'ottimo lavoro dei militari della compagnia di Linate della Guardia di finanza di Milano: pastiglie, erba, cristalli, polveri, piantine, francobolli, sigarette. Dosi acquistate *on line*, che partono dal nord Europa e finiscono all'aeroporto, destinate ad ogni angolo del Paese, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia;

le sostanze stupefacenti sono ben mimetizzate nelle oltre 4.000 tonnellate di posta annua che arriva in aeroporto e che impegna, giorno dopo giorno, una squadra di finanzieri con i cani addestrati. La droga è sempre nascosta in maniera meticolosa: sottovuoto, per non far sentire gli odori; in custodie rigide o con cuscini d'aria per non far notare nulla all'esterno; avvolta in fogli schermati che non la rendono rilevabile ai raggi X. "È come cercare tanti singoli aghi in un immenso pagliaio, dice il capitano Dario Ridolfo, comandante della compagnia Linate della Gdf, un lavoro che però alla fine dà i suoi frutti";

in un anno e mezzo, da novembre 2013 ad aprile 2015, sono state sequestrate 12.310 spedizioni contenenti droga: 683 al mese, 42 al giorno, con punte di oltre 100. Per un totale di oltre 35 chili di stupefacente. "La maggior parte dei sequestri riguardano l'Olanda con una prevalenza di droghe sintetiche (dice il colonnello Ugo Poggi, comandante del gruppo Milano della Guardia di finanza) stupisce la diffusione massiccia di metanfetamine e *crack*, droghe sintetiche più dannose di coca ed eroina",

si chiede di sapere:

come si intenda colpire in modo sistematico questa nuova modalità di spaccio di sostanze stupefacenti; se siano interessati altri aeroporti del nostro Paese;

come si intenda rafforzare il lavoro della Guardia di finanza dell'aeroporto per consentire un più capillare controllo dei plichi in arrivo o in transito;

se si stiano stipulando accordi europei o internazionali per bloccare a monte il devastante traffico

descritto e per intercettare il flusso di denaro che si ricava.

(4-04095)

[DE PIN](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 27 settembre 2014 verso le 12:30 hanno perso la vita due bambini, L. e C. Mulone, fratellini di 7 e 10 anni, presso i vulcanelli di Macalube, nella riserva che si trova ad Aragona, in provincia di Agrigento, restando sepolti sotto una montagna di fango e detriti alla quale è sfuggito miracolosamente solo il padre Rosario Mulone che li aveva portati lì in gita per festeggiare il compleanno di uno dei due figli. Il padre è stato tratto in salvo dalla Protezione civile. La bambina è stata rinvenuta subito, mentre il corpo del fratellino è stato recuperato solo in serata. La fuoriuscita improvvisa di fluidi endogeni che ha sollevato in aria una colonna di fango e detriti alta quasi due metri è stata filmata da alcuni turisti francesi ed il filmato reso noto dal quotidiano "la Repubblica" in data 5 febbraio 2015. Tale filmato è stato acquisito dai Carabinieri di Agrigento;

la procura di Agrigento ha aperto una inchiesta, mentre il presidente della Sicilia *pro tempore* Rosario Crocetta, ha ordinato alla Protezione civile e al dipartimento Ambiente della Regione di sospendere immediatamente gli accessi nella riserva. Dalle cronache dei *mass media* e dalle indagini emergerebbe che l'esplosione si è verificata in una zona in cui era consentito il libero transito dei visitatori senza alcuna precauzione;

alcune fratture e altri segnali visibili sul terreno indussero il gestore della riserva di Macalube ad Aragona a interdire l'area per 15 giorni, appena un mese prima. Lo riferì il direttore della riserva, Mimmo Fontana che così si esprime: «Ad agosto 2014 abbiamo registrato delle lesioni e abbiamo deciso di sospendere gli ingressi mettendo dei cartelli, anche se - spiega Fontana - non possiamo impedire l'accesso perché parliamo di una riserva pubblica: noi facciamo da guida a chi lo richiede, ma non possiamo impedire gli accessi, una media di 10.000 visitatori all'anno»;

il fenomeno dei vulcanelli, con l'eruzione di gas e argilla, presso la riserva di Legambiente dei vulcanelli di Macalube di Aragona, sottolineò allora Mimmo Fontana, «non è mai stato monitorato: non esistono centraline di osservazione nell'area, la Regione non ha mai finanziato i nostri progetti per mancanza di fondi»;

a quanto risulta agli interroganti, in data 3 giugno 2015 la procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di cooperazione in omicidio colposo plurimo, il direttore della riserva di Macalube, Domenico Fontana, e due dipendenti, Daniele Gucciardo e Francesco Gendusa. Sarebbero responsabili della morte dei due bambini. Dopo mesi di indagini, la Procura ha individuato nei gestori della riserva i responsabili del fatto: non avrebbero messo in sicurezza l'area. Domenico Fontana è anche il presidente di Legambiente Sicilia. Ampie cronache sono riportate sul caso;

l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha una sede a Palermo, che all'epoca dei fatti era diretta dal dottor Rocco Favara, sostituito sotto la presidenza di Enzo Boschi dal dottor Sergio Gurrieri, ed è nuovamente tornato a ricoprire la carica di direttore di sezione INGV di Palermo sotto la presidenza di Stefano Gresta. Rocco Favara è responsabile scientifico e finanziario di un milione di progetto POQ Sicilia, proveniente da fondi regionali siciliani della protezione civile. *Trait d'union* nella gestione di tali fondi sembra essere il dottor Francesco Mantegna Venerando. Egli era responsabile della Protezione civile in Sicilia ed attualmente la società da questi diretta e partecipata di INGV, denominata MARIS s.c.a.r.l., usufruisce di alcuni locali siti presso la sede romana dell'INGV in via di Vigna Murata;

il menzionato progetto POQ Sicilia sembra aver finanziato diverse decine di centraline di monitoraggio geochimico, una o più delle quali dovevano essere destinate al sito "vulcanelli di Macalube d'Aragona", anche avvalendosi di una certa componentistica elettronica, utilizzando e sfruttando un brevetto intestato ad un dipendente INGV, tale Gaetano Giudice, preposto a costruire stazioni di monitoraggio con la STMicroelectronics Srl di Catania, di cui era stato precedentemente

dipendente;

il sito "vulcanelli di Macalube" è considerato "sito strategico di monitoraggio e di interesse scientifico importante" secondo un comunicato stampa di INGV di Palermo all'indomani della morte dei bambini, affermazione dalla quale risulta arduo comprendere come mai l'INGV di Palermo non avesse installato una o più di queste stazioni di monitoraggio geochimico presso i vulcanelli;

è a parere degli interroganti gravissimo che un sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Davide Faraone, a fronte di tali cronache ed evidenze, a quasi un anno di distanza dal tragico evento, non abbia intrapreso alcun provvedimento contro i vertici INGV, per aver ommesso il monitoraggio presso i siti in oggetto;

segnalato inoltre che alla data del 27 settembre 2014 presso il sito "vulcanelli di Macalube d'Aragona", nessuna stazione di monitoraggio INGV sismica, geochimica, fluido-dinamica o delle deformazioni del suolo, con camera termica o di altro tipo, era presente *in situ* nonostante i fondi devoluti nel "POQ Sicilia", come emerge dalla polemica apparsa su "Il Corriere della Sera" nell'articolo a firma Giovanni Caprara, seguita da un articolo su "Il Foglietto della Ricerca", a firma del professor Enzo Boschi in data 30 settembre 2014, che ha ampiamente criticato le parole del presidente INGV Stefano Gresta, che in un comunicato stampa si era espresso contro Giovanni Caprara come segue:

"L'articolo di Giovanni Caprara pubblicato sul Corriere della Sera del 28 settembre dal titolo "Scoppio per via della faglia" contiene brani di una intervista telefonica durata circa 40 minuti che mi ha colto al lavoro, assieme ad un altro collega, nel mio Dipartimento universitario a Catania. Il collega è stato presente ed ha ascoltato le mie affermazioni per tutta l'intervista stessa. Innanzitutto, smentisco di avere affermato che "negli ultimi anni si sia notata un'intensificazione del fenomeno". Riguardo al monitoraggio ho dichiarato che l'unica maniera di raccogliere segnali utili sarebbe quella di installare sensori geochimici per evidenziare eventuali anomalie nell'emissione dei gas. E infatti ho parlato dei due colleghi della nostra Sezione di Palermo che erano già sul posto per effettuare misure di emissione di gas. Forse per necessità di sintesi, questo passaggio essenziale è stato espunto dall'articolo. Ho dichiarato che "l'installazione di una rete microsismica servirebbe solo per scopi scientifici ad evidenziare eventuali relazioni tra il degassamento e la microsismicità locale". Riguardo alla proposta di installazione di strumenti geochimici non ho mai parlato "di inadeguatezza dei finanziamenti", ma di "mancanza di nostre competenze, in quanto l'area ha un gestore ben definito, che a sua volta aveva presentato proposte per il monitoraggio". Infine, ho dichiarato che il "ruolo delle faglie presenti nell'area è quello di veicolare il gas, esempio l'elio, da profondità anche mantelliche. Tanto debbo, a tutela dell'Istituto che presiedo, e mia personale. Stefano Gresta",

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che l'INGV fosse tenuto a monitorare tali importanti siti, come già chiedeva "il Fatto Quotidiano" in data 28 settembre 2014, all'indomani della morte dei due bambini;

se altresì fosse tenuta ad un obbligo di sorveglianza Legambiente, gestore dell'oasi turistico-ambientale, priva di geologi esperti, come tipicamente avviene nelle oasi turistiche aperte al pubblico, indipendentemente dalle ONG affidatarie dell'area, anche se è necessario precisare che l'organizzazione ambientalista non governativa di solito riceve i turisti, li informa su fauna, flora, acque, sentieri, storia geologica, ma nulla è in grado di conoscere circa la pericolosità "sismo-vulcanica" di un vulcanello, per la quale vi è un ente preposto, l'INGV;

se non si ritenga opportuno sottoporre a verifica la contabilità relativa al progetto POQ Sicilia, anche eventualmente estendendo le verifiche ai rapporti economici e con la ditta STMicroelectronics Srl di Catania;

se non si ritenga di eseguire idonee verifiche relativamente agli affidamenti di importanti incarichi presso la sede INGV di Catania a personale di basso *curriculum*, tra cui l'affidamento della carica di responsabile della linea energia e georisorse, nonché relativamente a tutte quelle posizioni in conflitto di interessi rilevate dal Garante del piano triennale anticorruzione INGV (Protocollo INGV N. 0001846 del 21 ottobre 14);

se risulti il motivo per cui, tra le 100 stazioni geochimiche installate da INGV, sezione di Palermo,

nessuna era attiva ai vulcanelli di Macalube, nonostante l'importanza dei siti, messa in luce addirittura da uno stesso comunicato stampa INGV, subito dopo la morte dei due bambini;  
se risulti quali ditte private sono state utilizzate per costruire le circa 100 stazioni geochimiche INGV siciliane e se, tra queste, risultino installate quelle che utilizzano brevetti e materiali della ditta STMicroelectronics di Catania;

se il Governo ritenga che abbia ancora senso l'esistenza della rete geochimica di INGV Palermo di 100 stazioni circa (che non risulta aver fornito pubblicazioni internazionali di rilievo alcuno negli ultimi tempi, anche secondo il Consiglio Scientifico INGV) e che essa sia in mano a chi non ha messo tra le priorità l'installazione delle suddette stazioni presso i vulcanelli di Macalube. Tali manifestazioni gassose naturali sono riconosciute, per iscritto in comunicato stampa INGV, dagli stessi ricercatori di INGV Palermo, essere importanti e strategiche per le loro ricerche, se monitorate il più possibile, in continuo soprattutto;

se si ritenga che la carica di "direttore di sezione di INGV Palermo" conferita a Rocco Favara dal consiglio di amministrazione di INGV sia stata assunta durante il periodo di "incompatibilità" della maggior parte dei membri del CDA, messa in luce dai membri del collegio dei revisori dei conti INGV, con protocollo INGV del 9 settembre 2014.

(4-04096)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*3a Commissione permanente*(Affari esteri, emigrazione):

3-01972, del senatore Micheloni ed altri, sul piano di riorientamento della rete e dei servizi diplomatico-consolari;

*7a Commissione permanente*(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01973, della senatrice Serra ed altri, su una circolare inviata dall'ufficio scolastico regionale d'Abruzzo in tema di fabbisogni di personale.



## 1.5.2.4. Seduta n. 463 (pom.) del 10/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 463a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2015 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,  
indi della vice presidente LANZILLOTTA  
e del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[MAURO Giovanni](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signor Presidente, nel ricordarle che anche stanotte sono sbarcate 354 persone, di cui 50 minori e tre donne incinte, vorrei invitare anche lei ad emozionarsi di fronte a questo dato e chiedere la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).



Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,34)*.

### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** Collegli, do lettura del calendario dei lavori.

La Conferenza dei Capigruppo ha integrato il calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana con la discussione della relazione sugli effetti finanziari derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, in materia di indicizzazione delle pensioni, presumibilmente nella giornata di mercoledì 17 giugno, a conclusione dell'esame da parte della Commissione bilancio.

Pertanto, i lavori della prossima settimana riprenderanno con il seguito dei disegni di legge non conclusi.

È stato inoltre stabilito che le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno avranno luogo alle ore 9,30 di mercoledì 24 giugno. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Sempre mercoledì 24 giugno, in apertura della seduta pomeridiana, si svolgerà la votazione, mediante schede con il sistema delle urne aperte, per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

A seguito della richiesta avanzata da un Gruppo parlamentare la seduta pomeridiana odierna si concluderà al termine dell'esame del disegno di legge sul reato di omicidio stradale.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e reiezione di proposte di modifica Parlamento in seduta comune, convocazione

|           |    |        |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----|--------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mercoledì | 10 | giugno | pom. | h. 16,30-18,30 | - Seguito disegno di legge n. 859 e connessi - Norme penali sull'omicidio stradale<br>- Disegno di legge n. 1678 - Delega recepimento direttive appalti e concessioni <i>(Voto finale con la presenza del numero legale)</i><br>- Disegno di legge n. 112 - Responsabilità disciplinare |
|-----------|----|--------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |    |   |      |            |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----|---|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giovedì | 11 | " | ant. | h. 9,30-14 | dei magistrati<br>- Disegno di legge n. 1259 - Delega per la riforma dei confidi ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> )<br>- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari |
|---------|----|---|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 11 giugno, alle ore 15, per la votazione relativa all'elezione di due giudici della Corte costituzionale.**

|           |    |        |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----|--------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martedì   | 16 | giugno | pom. | h. 16,30-20 | - Eventuale seguito disegni di legge non conclusi<br>- Doc. LVII-bis, n. 3 - Relazione del Governo sugli effetti finanziari derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 in materia di indicizzazione delle pensioni                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mercoledì | 17 | "      | ant. | h. 9,30-13  | - Disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso - Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali ( <i>Prima deliberazione del Senato</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> )<br>- Disegno di legge n. 1568 e connesso - Agricoltura sociale ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )<br>- Mozione n. 379, Di Biagio, sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram<br>- Mozione n. 245, Romano, sulle tariffe assicurative RC auto |
| "         | "  | "      | pom. | h. 16,30-20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Giovedì   | 18 | "      | ant. | h. 9,30-14  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Giovedì   | 18 | giugno | pom. | h. 16       | - Interpellanze e interrogazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso (Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali) e al disegno di legge n. 1568 e connesso (Agricoltura sociale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 giugno.

|           |    |        |      |             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----|--------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martedì   | 23 | giugno | pom. | h. 16,30-20 | - Eventuale seguito disegni di legge non conclusi<br>- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo ( <i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Scade il 5 luglio</i> ) |
| Mercoledì | 24 | "      | ant. | h. 9,30-13  | - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 ( <i>mercoledì 24, ore 9.30</i> )                                                              |
| "         | "  | "      | pom. | h. 16,30-20 |                                                                                                                                                                                                                 |
| Giovedì   | 25 | "      | ant. | h. 9,30-14  | - Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ( <i>Votazione a scrutinio segreto mediante schede</i> ) ( <i>mercoledì 24, pom.</i> )(*)                         |
| Giovedì   | 25 | giugno | pom. | h. 16       | - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento                                                                                                                            |

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.  
(\*) In apertura della seduta pomeridiana di mercoledì 24 giugno sarà effettuata la chiama dei senatori. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 19.

#### **Ripartizione dei tempi per la discussione Doc. LVII-bis, n. 3**

**(Relazione del Governo sugli effetti finanziari derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 in materia di indicizzazione delle pensioni)**

(4 ore, incluse dichiarazioni di voto)

|          |     |
|----------|-----|
| Relatore | 20' |
|----------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Governo                              | 20' |
| Votazioni                            | 20' |
| Gruppi 3 ore, di cui:                |     |
| PD                                   | 41' |
| FI-PdL XVII                          | 24' |
| M5S                                  | 20' |
| AP (NCD-UDC)                         | 20' |
| Misto                                | 19' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE  | 15' |
| GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV) | 14' |
| LN-Aut                               | 13' |
| CRi                                  | 13' |
| Dissenzienti                         | 5'  |

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

|                                      |      |     |
|--------------------------------------|------|-----|
| Relatore                             |      | 40' |
| Governo                              |      | 40' |
| Votazioni                            |      | 40' |
| Gruppi 5 ore, di cui:                |      |     |
| PD                                   | 1 h. | 9'  |
| FI-PdL XVII                          |      | 39' |
| M5S                                  |      | 33' |
| AP (NCD-UDC)                         |      | 33' |
| Misto                                |      | 32' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE  |      | 26' |
| GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV) |      | 23' |
| LN-Aut                               |      | 23' |
| CRi                                  |      | 23' |
| Dissenzienti                         |      | 5'  |

**Ripartizione dei tempi per la discussione delle  
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri  
in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015  
(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Governo                              | 30' |
| Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:    |     |
| PD                                   | 35' |
| FI-PdL XVII                          | 20' |
| M5S                                  | 17' |
| AP (NCD-UDC)                         | 17' |
| Misto                                | 16' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE  | 13' |
| GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV) | 11' |
| LN-Aut                               | 11' |

|              |     |
|--------------|-----|
| CRi          | 11' |
| Dissenzienti | 5'  |

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Purtroppo, signor Presidente, devo constatare con disappunto che la richiesta che abbiamo fatto, grazie anche alla convocazione straordinaria, cui ha dato assenso, della Conferenza dei Capigruppo, non è stata accolta dalla maggioranza del Governo.

A quanto pare, l'invasione di 3.500 persone (che ribadisco fuggono dalla povertà, dalla guerra e dalla miseria nel nostro Paese) non è un problema emergenziale. Non c'è una emergenza nel Mediterraneo, non c'è una emergenza nelle nostre coste, non c'è una emergenza per le nostre Forze armate. Non si ritiene che il Parlamento faccia quello che ho definito presso la Conferenza dei Capigruppo un atto di supplenza rispetto all'inattività del Governo.

Siamo in una condizione per la quale abbiamo votato il 22 aprile scorso mozioni e risoluzioni che prevedevano accordi in sede europea e l'utilizzo dell'articolo 42 del Chapter VII della Carta delle Nazioni Unite, che consentono, laddove la risoluzione venisse approvata in sede di Consiglio di sicurezza, azioni mirate, in questo caso sulle coste libiche, per prevenire l'imbarco sulle navi, su queste carrette del mare, che poi altro non fanno che affondare e che noi dobbiamo correre giustamente a soccorrere per evitare che ci siano ancora centinaia di morti in mare. Tutto questo accade nella totale ed assoluta indifferenza del Governo e della maggioranza. Ritenevamo che fosse straordinariamente urgente e utile che in sede parlamentare tutto questo venisse esaminato ma purtroppo né al Senato né alla Camera questo è stato reso possibile.

Si è rimandato tutto al 24 giugno, in occasione delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio. Quindi passeranno ancora due settimane. Passeranno ogni giorno 3.000 persone che sbarcheranno sulle nostre coste. Si è ritenuto di dover relegare e derubricare a quel giorno, addirittura in Commissione, come ha detto il ministro Boschi, un argomento che a me sembra di vitale importanza per la sicurezza del nostro Paese e dei cittadini italiani.

Troviamo ciò assolutamente intollerabile e continueremo la nostra battaglia perché il Parlamento possa affrontare questo problema. Vi accorgerete di questo problema quando ogni giorno le città italiane saranno sommerse da migliaia di persone che i Paesi europei si rifiuteranno di accogliere perché non c'è neanche l'accordo sulle quote tra i Paesi europei! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Quando finalmente dovrete far fronte a questa emergenza internazionale, della quale tutti sembrano non interessarsi compreso il Governo italiano, quando arriverà alle porte di casa vostra, vi accorgerete di questo problema.

Riteniamo, quindi, che sia profondamente sbagliato accedere a questa nostra richiesta e non so che cosa potrà accadere nelle prossime settimane. Mi auguro solo che non accada quello che riteniamo purtroppo accadrà, perché, per quanto ci riguarda, dalle sommarie informazioni che pervengono, ci sono centinaia di migliaia di persone alle porte di casa nostra. Che il Parlamento italiano non si interessi di un problema di tale rilevanza mi sembra francamente - lo ribadisco - intollerabile.

(*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Senatore Romani, avanza una proposta di modifica del calendario da votare?

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Sì, propongo l'inserimento in calendario, domani pomeriggio, della discussione della mozione che è stata presentata.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo solo per dire all'Assemblea - lei me lo potrà confermare - che in sede di Conferenza dei Capigruppo diversi Gruppi di opposizione hanno chiesto, oltre alla richiesta avanzata da Forza Italia di cui ha appena parlato il senatore Romani, anche la possibilità di un'informativa in Aula, in tempi quanto più rapidi possibili, del Ministro dell'interno, per poter discutere con lui delle vicende molto serie e significative che stanno attraversando il Paese in queste ore.

Per quanto riguarda il Gruppo Misto-SEL, ho chiesto questo in particolare sulla vicenda del CARA di Mineo e, appunto, su tutte le questioni collegate ai centri di accoglienza dei rifugiati, che stiamo leggendo sui giornali. Altri Gruppi hanno avanzato la richiesta anche su altre questioni, come la vicenda di Mafia Capitale.

Insomma, mi pare di poter dire che, da parte del Governo, c'è stata assicurazione che questo fatto possa accadere nel corso dei prossimi giorni. Vorrei però darne notizia in Aula, perché se questa cosa viene confermata è naturalmente un conto, mentre se dovesse finire nel dimenticatoio, è chiaro che noi esprimeremo un dissenso rispetto al rifiuto di prendere in considerazione le nostre proposte.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Vorrei ricordare anche io in quest'Aula che, in sede di Conferenza dei capigruppo, il Movimento 5 Stelle ha avanzato la richiesta di organizzare un'informativa in quest'Aula, ai sensi dell'articolo 62 della Costituzione, del ministro dell'interno Alfano e del ministro della giustizia Orlando per i fatti che stanno interessando l'amministrazione di Roma, legati all'inchiesta Mafia Capitale.

Ci terremmo a sottolineare che la nostra richiesta è quella di poter audire in informativa sia il ministro Alfano, nella sua carica di Ministro dell'interno, sia il ministro Orlando, nella sua carica di Ministro della giustizia. Infatti, al di là dei gravi fatti che hanno interessato il CARA di Mineo, all'interno dell'inchiesta su Mafia Capitale è emersa chiaramente la presenza di una fittissima rete di corruzione che pone questo Parlamento di fronte ad una situazione gravissima. Crediamo sia giusto che questo Parlamento ne dibatta alla presenza di questi due Ministri. Proporrei in questa sede di inserire questa informativa non più tardi di mercoledì o giovedì della prossima settimana.

Abbiamo anche richiesto un *premier question time*, ai sensi dell'articolo 151-bis, comma 2, del Regolamento del Senato, sulla base delle dichiarazioni fatte da Salvatore Buzzi, che, in un virgolettato, cita esplicitamente (non perché coinvolto) il Presidente del Consiglio. Quindi, riteniamo utile che il Presidente del Consiglio venga in quest'Aula a riferire sui fatti per cui Salvatore Buzzi lo cita.

[BONFRISCO](#) (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CRi). Signor Presidente, come abbiamo avuto modo di rappresentare stamani nel dibattito che si è aperto in Conferenza dei Capigruppo, c'è un tema che ricorre e che riguarda l'attività di questo Governo e del Presidente del Consiglio sui fronti più caldi, oggetto anche - ci auguriamo - di un'approfondita analisi e di un'assunzione di impegni da parte del Consiglio d'Europa del 25 giugno.

A questo proposito, nell'unirmi e nel condividere la richiesta che stamani il capogruppo Romani ha già illustrato, aggiungo a questa richiesta l'ipotesi, che il Governo spero voglia prendere in considerazione, di svolgere le proprie comunicazioni al Parlamento, così come da lei previsto, sia prima del Consiglio europeo, sia dopo il Consiglio stesso, in modo da poter conoscere, nelle ore immediatamente successive al Consiglio europeo, quali impegni l'Europa ha assunto su alcuni fronti particolarmente delicati, tra cui quello dell'immigrazione alle porte d'Europa. Di questo si tratta.

Il tema dell'immigrazione, signor Presidente, non riguarda solo l'Italia; l'Italia rischia di pagarlo, ma riguarda l'Europa intera. Quindi chiedo se il Governo non valuti quanto mai opportuno riferire alle Aule parlamentari sugli esiti del Consiglio europeo.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bonfrisco, poiché il nostro calendario arriva al 25 giugno e la riunione del Consiglio europeo è prevista per il 25 e il 26 giugno, io penso che la sua richiesta, che ha appena avuto modo di illustrare, potrà essere presentata in una prossima Conferenza dei Capigruppo, che sicuramente sarà svolta. Mi permetto quindi di non metterla in votazione adesso, visto che il calendario dei lavori arriva fino al 25 giugno.

Per quanto riguarda le richieste di audizione del ministro dell'interno, Alfano, e del ministro della giustizia, Orlando, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha preso l'incarico di contattare i due Ministri per conoscere la loro disponibilità, che ha dato per scontata. Si tratta quindi di stabilire le date per la prossima settimana.

**CENTINAIO** (LN-Aut). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CENTINAIO** (LN-Aut). Signor Presidente, da un lato noi siamo parzialmente soddisfatti dell'accoglimento da parte del ministro Boschi della richiesta, avanzata dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, di un'audizione da parte dei Ministri sulle vicende oggetto dell'inchiesta Mafia Capitale. Siamo inoltre soddisfatti della decisione di inserire anche l'argomento riguardante il CARA di Mineo, proposto dai colleghi di SEL. Se si potesse svolgere un'unica discussione su questi due argomenti, noi siamo disponibili ad intervenire e a ragionare su di essi, anche perché si tratta pur sempre di illeciti e di situazioni imbarazzanti per il nostro Paese.

Dall'altro lato, vorremmo esprimere la nostra perplessità ed il nostro sostegno alla richiesta del presidente Romani di iniziare ad aprire un dibattito in quest'Aula su un argomento che riteniamo non solo importante, ma fondamentale per il nostro Paese, quello dell'immigrazione.

Noi siamo soggetti, in questo momento, ad un'invasione e ad un esodo biblico, che parte dalle coste dell'Africa. Li andiamo a prendere direttamente con le navi nelle acque territoriali libiche. Siamo noi stessi gli artefici e i fautori di questo esodo e di questa invasione in casa nostra.

Di conseguenza, signor Presidente, riteniamo che occorra iniziare un dibattito in vista della seduta del 24 giugno e in vista delle due giornate del 25 e del 26 giugno, quando il nostro Presidente del Consiglio sarà impegnato in quella che molti chiamano una *mission impossible*, cioè nel cercare di avere, da parte di tutta Europa, un ulteriore aiuto e una suddivisione delle quote, anche se sappiamo benissimo che questa suddivisione non si avrà (forse riusciremo ad averla dall'inizio di luglio). È importante iniziare ad aprire subito questo dibattito, per far sì che il Parlamento inizi a parlare di argomenti che, senza nulla togliere all'importanza di ciò di cui stiamo trattando in questo momento, sono all'ordine del giorno non in quest'Aula ma fuori, nell'opinione pubblica e nella vita di tutti i giorni, dove si parla di Mafia Capitale, di CARA di Mineo e soprattutto di immigrazione.

Quindi occorre cercare di capire e di confrontarci tra le varie forze politiche sulle soluzioni concrete che questo Governo deve iniziare ad attivare e ad attuare; altrimenti staremo sempre a parlare del sesso degli angeli oppure ci dovremo per forza confrontare nei vari *talk show* televisivi in cui si dicono tante parole ma non si conclude niente.

Sul tema dell'immigrazione vorremo cominciare a capire e ad avere delle risposte concrete dai signori che sono seduti davanti a lei, signor Presidente, sui banchi del Governo, e vorremmo iniziare ad averle già dai prossimi giorni.

Il presidente Romani ha proposto di iniziare a parlarne domani: noi siamo disponibili anche a parlarne martedì, non ci sono problemi. Tra domani o martedì poco cambia, perché, come dice giustamente il senatore Candiani, non stiamo facendo nulla. Ne stiamo parlando da tempo, ma si continuano a fare promesse, dicendo: «Faremo, diremo, porteremo e chiederemo». Nel frattempo, però, andiamo a prenderli sulle coste dell'Africa, facciamo i *tour operator*, li portiamo direttamente in Italia e poi li distribuiamo nei vari alberghi. Si sta avvicinando la stagione estiva e ne arrivano più di 1.000 al giorno, che portiamo sulle nostre coste. Di conseguenza, signor Presidente, prima ne parliamo prima facciamo proposte concrete e prima forse riusciremo a fermare questa invasione, di cui sembra che alcuni siano anche artefici e fautori, visto e considerato che per alcuni partiti l'immigrazione vuol dire aumentare le proprie casse. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

**PRESIDENTE**. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Romani Paolo.

**Non è approvata.**

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Montevicchi, sul *question time* per il Premier.

**Non è approvata.**



Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Aspettiamo le comunicazioni del ministro Boschi per la calendarizzazione dell'informativa dei ministri Alfano e Orlando.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

*(Relazione orale) (ore 16,53)*

**Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: *Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo le repliche dei rappresentanti del Governo e sono stati approvati gli articoli dal 2 al 7 del testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati, precedentemente accantonati.

Passiamo all'emendamento 1.114, identico all'emendamento 1.115, di cui il relatore ha proposto una riformulazione.

Chiedo ai presentatori se accettano la proposta di riformulazione del relatore.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#) (ore 16,54)

[FILIPPI](#) (PD). No, Presidente, mantengo il testo presentato.

[ORELLANA](#) (Misto). Anch'io mantengo il testo, Presidente, perché se l'emendamento soppressivo verrà approvato, si manterrà comunque l'articolo 589 del codice penale che prevede la pena della reclusione da due a sette anni: il comportamento di chi passa con il semaforo rosso viene comunque sanzionato, ma non in quest'ambito così fortemente punitivo da sette a dieci anni.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunciarsi nel merito.

[CUCCA](#), relatore. Presidente, il parere resta quello precedentemente espresso, quindi mi rimetto all'Assemblea.

[FERRI](#), sottosegretario di Stato per la giustizia. Anch'io, Presidente, confermo il parere già espresso stamani.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.114, identico all'emendamento 1.115.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.



SANTANGELO (*M5S*). Le rinnovo la richiesta che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

FALANGA (*CRi*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*CRi*). Signora Presidente, soltanto per chiedere, se i firmatari accettano, di apporre la mia firma ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatori Filippi e Orellana, siete d'accordo?

FILIPPI (*PD*). No, Presidente.

ORELLANA (*Misto*). Va bene, accetto.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, ancora una volta faccio un appello all'Assemblea affinché si chiarisca che cosa stiamo facendo. (*Commenti dal Gruppo PD*). Se permettete, è una cosa importante.

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, il senatore Giovanardi sta legittimamente intervenendo per dichiarazione di voto, quindi vi pregherei di farlo parlare.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Intervengo per il semplice motivo che mi era stato chiesto di riformulare un emendamento che ho presentato, ed è chiaro che il nostro voto rispetto a questi emendamenti dipende da cosa sarà accettato.

Ricapitoliamo: per alcol, droga, pirati della strada sono previsti fino a diciotto anni di carcere se si ammazzano più persone. Chi, non avendo fatto assolutamente nulla di male ma magari ha un colpo di sonno (può capitare a chiunque si metta alla guida) si prende fino a diciotto anni di carcere nel caso in cui dal suo comportamento derivi la morte di due persone.

Abbiamo, cioè, parificato l'atteggiamento del pirata ubriaco e drogato a quello della madre di famiglia, del lavoratore, dello studente che nella vita può avere una fatalità di questo genere, passando con il semaforo rosso, imbucando una strada con la nebbia e contromano.

Allora, ho chiesto semplicemente che, fermi restando i diciotto anni di carcere previsti per il drogato, l'ubriaco e chi va a folle velocità, nelle altre fattispecie invece questa norma non venga applicata.

Nella proposta in corso di abrogazione è già previsto che chi ammazza più di una persona, contravvenendo al codice della strada, si prende fino a quindici anni di carcere. Manteniamo allora per tutti la previsione della reclusione fino a quindici anni e non diciotto.

Se l'emendamento che ho presentato non viene accolto, per chi «brucia» lo stop e ammazza due persone, nel momento in cui abbiamo abrogato l'altro articolo attualmente in vigore, non c'è alcuna aggravante; chi ha un colpo di sonno e passa con il rosso si fa diciotto anni di galera. Spiegate mi la logica.

Vogliamo differenziare il caso del pirata della strada, ubriaco, drogato, o di chi va a 250 all'ora da chi, magari anche a 30 all'ora, fa un'inversione di marcia, o con la nebbia imbocca la strada sbagliata? Mi sembra ragionevole. Se il Governo dice di non voler votare questo emendamento, tanto vale che voti per l'abrogazione della norma che punisce l'attraversamento con il rosso.

Mettetevi nei panni di chi si mette alla guida: l'omicidio volontario doloso nel nostro Paese è punito con una pena detentiva minima di ventun'anni e se qualcuno ha la sfortuna di provocare un incidente senza nessuna colpa viene condannato a diciotto anni di reclusione. Vi sembra che vi sia una proporzione, quando tutti quelli che si mettono per strada possono correre questo rischio? Questo non risolve il problema della vittima, che pure potrebbe essere un membro della famiglia, che potrebbe essere un vittima di incidente stradale come pure una persona che provoca senza volerlo un incidente stradale.

Prima di votare, chiedo quindi al Governo ed al relatore se vogliamo fare un'operazione di equità o se vogliamo scoprire solo quando una madre di famiglia si prenderà una condanna a diciotto anni di

carcere che abbiamo fatto una cosa che non sta né in cielo né in terra. Chiedo al Governo di fare chiarezza su questo punto. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

Saluto ad una rappresentanza di sindache

**PRESIDENTE**. Rivolgo un saluto ad otto sindache del Pinerolese che sono in visita al Senato e che seguono i nostri lavori dalle tribune. Sono, in particolare, le sindache di Piossasco, Garzigliana, San Pietro Val Lemina, Bobbio Pellice, Inverso Pinasca, San Secondo e Porte. Siamo molto orgogliose di questa visita. Benvenute in Senato. *(Applausi).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 859-1357-1378-1484-1553 (ore 17)**

**DE CRISTOFARO** *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DE CRISTOFARO** *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intervengo per dichiarare a nome del mio Gruppo il voto favorevole agli emendamenti di cui stiamo parlando ed anche per chiedere al senatore Orellana di poter aggiungere la firma all'emendamento da lui presentato. Le motivazioni non le dirò, perché siccome capitano cose incredibili in quest'Aula, a me in questo caso capita per la prima volta nella mia vita di essere d'accordo con il senatore Giovanardi. *(Applausi dei senatori Bignami e Carraro).*

**PRESIDENTE**. Senatore Orellana, accetta la richiesta di sottoscrizione del suo emendamento?

**ORELLANA** *(Misto)*. Sì signora Presidente.

**ROMANI Maurizio** *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ROMANI Maurizio** *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, sia io che la senatrice Bignami chiediamo di aggiungere la firma agli emendamenti 1.114 e 1.115 e anch'io devo dire che per la prima volta sono d'accordo con il senatore Giovanardi, il che è tutto dire.

**PRESIDENTE**. Aggiungerà la firma all'emendamento presentato dal senatore Orellana, che è aperto ad altre sottoscrizioni.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata in precedenza dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Filippi, identico all'emendamento 1.115, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).* *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL).*

Passiamo all'emendamento 1.117, sul quale è stata avanzata una proposta di riformulazione da parte del relatore. Senatore Filippi, la accoglie?

**FILIPPI** *(PD)*. No, signora Presidente.

**PRESIDENTE**. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente su di esso.

**CUCCA**, relatore. Esprimo parere contrario.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.117, presentato dai senatori Filippi e Gatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL)*

Passiamo all'emendamento 1.125 (testo 2), su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CUCCA](#), *relatore*. Esprimo parere contrario.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.125 (testo 2).

[GIOVANARDI](#) *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) *(AP (NCD-UDC))*. Mi sembra di capire, a questo punto, che sono stati eliminati i punti 3) e 4) del quarto comma ed il mio emendamento fa riferimento proprio a questi numeri... Mi rivolgo al relatore...

[PRESIDENTE](#). Relatore, la prego di prestare attenzione al senatore Giovanardi.

[GIOVANARDI](#) *(AP (NCD-UDC))*. Sono d'accordo che la pena rimanga fino a diciotto anni per l'alcol, la droga e l'alta velocità, perché chi va a 60 chilometri all'ora oltre il consentito o il doppio del consentito nei centri storici è evidente che mette a rischio se stesso e gli altri, come il drogato e come chi ha bevuto.

Mi sembra, invece, giusto differenziare i casi rimanenti - non so cosa sia rimasto - e trattarli esattamente come quelli che non rispettano lo stop o che infrangono il codice della strada. Facciamo un'omogeneità e differenziamo il caso di chi coscientemente mette a rischio gli altri dalla fatalità che può capitare a chiunque di avere un incidente stradale, che non deve portare ad avere fino a diciotto anni di carcere.

Poi, se, alla luce di quello che è successo, occorre riformulare l'emendamento, lo facciamo.

[PRESIDENTE](#). Mi scusi, senatore Giovanardi, vi è un problema di coordinamento del testo o un nuovo emendamento?

[GIOVANARDI](#) *(AP (NCD-UDC))*. Ci arrivo subito. Se sono stati cancellati dal testo dell'emendamento 1.125 i punti 3) e 4), noi abbiamo abrogato ciò che riguardava - se sbaglio il relatore mi corregga - l'inversione del senso di marcia, le curve e i dossi, l'attraversamento pedonale e quello che riguarda i natanti; abbiamo mantenuto soltanto quello che riguarda il semaforo rosso. Giusto? *(Commenti del relatore)*. Se non è giusto chiarite, perché leggendo gli emendamenti si evince questo. Io leggo gli emendamenti. Chiedo al relatore di aiutarmi.

[PRESIDENTE](#). Interverrà, poi, il relatore per un chiarimento.

[FALANGA](#) *(CRi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) *(CRi)*. Signora Presidente, l'emendamento 1.125, a prima firma del senatore Giovanardi, ancora richiama - e questo era il rilievo che avevo fatto questa mattina, quando ho detto che forse l'approvazione dell'emendamento 1.101 del senatore Orellana, che escludeva l'omicidio navale, richiedeva un po' di attenzione perché tutti si adeguassero a questa previsione - le infrazioni al codice della navigazione. La riformulazione è di natura squisitamente tecnica. Se viene approvato questo emendamento...

[PRESIDENTE](#). Vi è un testo 2, che forse lei ha, che non comprende più, se ho capito bene, questo riferimento.

[FALANGA](#) *(CRi)*. Bene, allora d'accordo.

[PRESIDENTE](#). Dunque l'obiezione è superata.

Chiedo al relatore di chiarire rispetto a quanto osservato dal senatore Giovanardi. Da quello che risulta alla Presidenza, del quarto comma dell'articolo 589-*bis* sopravvivono il punto 1) e il punto 4), essendo stati soppressi i numeri 2) e 3).

[CUCCA](#), *relatore*. Il numero 4) riguarda la materia nautica; quindi era già stato abolito in precedenza. Di fatto, il senatore Giovanardi può tranquillizzarsi: rimane esattamente quanto lui aveva proposto questa mattina, ossia solo l'omicidio stradale conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche e all'alta velocità. Peraltro, l'emendamento presentato dal senatore Giovanardi è quello adesso vigente, pertanto rimane il parere contrario già espresso questa mattina.

[GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, stiamo decidendo della vita e della morte delle persone.

PRESIDENTE. Sì, ma è rimasto il numero 1).

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Vi è stato un fatto nuovo: sono stati approvati due emendamenti. Evidentemente i due emendamenti riguardavano un tema su cui insiste il mio emendamento, che a questo punto ritiro, perché non ha più senso metterlo in votazione. Faccio solo presente che il Governo, con il suo atteggiamento, ha rifiutato una soluzione che avrebbe mantenuto, come comportamento da sanzionare più severamente, il semaforo rosso e altri di analoga natura, ma non con diciotto anni di reclusione. Il suo comportamento invece ha determinato che il Senato, che è sovrano, ha cancellato addirittura tutta quella parte, che non verrà punita più severamente. In sostanza, la colpa è del Governo che non ha capito - e continua a non capire ma speriamo che alla Camera lo capisca - che in queste vicende ci sono delle vittime, che sono le persone che muoiono in un incidente stradale, ci sono le famiglie, ci sono dei pirati della strada che vanno condannati, ma ci sono anche le tragedie - come ho detto stamattina - delle cinque persone che si sono suicidate...

[PRESIDENTE](#). Mi scusi senatore Giovanardi, lei ha annunciato il ritiro dell'emendamento. Quindi l'emendamento 1.125 (testo 2) è ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[BISINELLA](#) (*Misto-FAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (*Misto-FAL*). Signora Presidente, intervengo a nome del Gruppo Misto -Federalismo, Autonomie e Libertà per sottolineare l'importante passo avanti che quest'Aula compie oggi con l'approvazione del reato di omicidio stradale. Abbiamo votato convintamente l'emendamento così come voteremo il testo finale perché riteniamo sia un atto dovuto e finalmente un segno di civiltà.

Certamente il provvedimento non darà ristoro a tutti coloro che hanno perso i propri cari a causa di fatti di tale gravità. Il nostro pensiero e la nostra vicinanza, in questo momento, vanno soprattutto ai familiari delle vittime sulla strada, a tutte quelle associazioni e gruppi che da decenni ormai si battono per questa battaglia di civiltà. Crediamo che il Paese debba dare risposte certe e sicure in termini di repressione di condotte di questo tipo, vale a dire di chi si mette alla guida di un mezzo facendo uso di droghe, di alcol o comunque mettendo in atto comportamenti scientemente, consapevolmente pericolosi, assolutamente irresponsabili, azzardati, che possono minare l'incolumità, la vita e la salute di altri, determinando lesioni o infortuni gravi, gravissimi.

Troppi casi si sono susseguiti. Alcuni, purtroppo, vengono riportati dalle cronache tutti i giorni. Assieme a queste associazioni, che da anni si battono a tale scopo, chiediamo che vi siano pene certe, rigorose, che vengano effettivamente applicate e scontate. Troppo spesso, purtroppo, si assiste a casi di condotte di notevole gravità che rimangono impuniti o al fatto che persone macchiate di reati di

questo tipo nel giro di poco tempo vengono scarcerati.

Ciò che per noi è importante sottolineare è la necessità di agire sul fronte della prevenzione, a partire anche dalla formazione nelle scuole, con un coinvolgimento di Regioni ed enti locali. Siamo pertanto favorevoli ad un incremento della dotazione di risorse al fondo per la prevenzione.

Vogliamo anche significare un aspetto molto importante che viene qui sottaciuto: i controlli. Sono necessari controlli rigorosi sui mezzi, sugli autoveicoli ma anche sul rilascio delle patenti. Alludo a tutti i casi di immigrati presenti nel nostro territorio che circolano senza avere magari un titolo abilitativo idoneo. Mi riferisco alle patenti prese all'estero da chi poi circola nel nostro territorio nazionale e ai molti casi di mancato controllo del regime assicurativo dei mezzi.

Quindi, c'è ancora molto da fare. Siamo però convinti che questo sia un importante passo in avanti e auspichiamo che anche l'*iter* alla Camera si concluda velocemente. Si tratta infatti solo di una volontà politica finalizzata a portare in vigore nel più breve tempo possibile questo provvedimento.

Quindi, pene certe e rigorose, effetto di risposta e un segnale importante per tutti coloro che purtroppo hanno perso i loro cari a causa di condotte così irresponsabili. (*Applausi della senatrice Bencini*).

[MUSSINI](#) (*Misto-MovX*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, intervengo a nome del Gruppo Misto, le cui diverse sensibilità si riflettono, in particolare in occasione di questo disegno di legge, anche nella varietà delle votazioni.

In sostanza, il disegno di legge in esame è nato da un acceso e importantissimo dibattito pubblico che parte prima di tutto dalla indubitabile necessità di contrastare la diffusione del fenomeno della mortalità stradale. Stiamo parlando dell'omicidio stradale, quindi di circa 3.000 morti e anche di lesioni, 250.000 feriti; un terzo di tali incidenti avviene per guida in stato alterato.

Il lavoro in Commissione è stato duro e difficile, perché su questi temi è difficile pervenire a una democratica condivisione, come abbiamo visto ieri e oggi in quest'Aula, ma io credo profondamente nel valore di un lavoro parlamentare così come è stato svolto in Commissione e in Aula. Sono state apportate delle modifiche significative in Commissione rispetto al punto di partenza e su di esse ci sono stati dei ripensamenti in questa Aula: ad esempio, era stato inserito il settore nautico e in Aula è stato eliminato. Si è cercato di lavorare prima a un approfondimento e poi, anche con gli ultimissimi emendamenti votati all'articolo 1, si è cercato di fare quell'operazione - che a mio avviso era necessaria - di restringere per il momento l'oggetto del provvedimento per cercare di creare un meccanismo virtuoso e di dare veramente al disegno di legge in esame una finalità deterrente, oltre che naturalmente aggiungendo degli elementi di prevenzione.

In particolare, si è cercato di restringere l'oggetto del testo a quei comportamenti che io definirei seriali; mi riferisco a quel margine di consapevolezza (che in Commissione ci ha fatto discutere molto tra la colpa e il dolo) che di fatto porta le persone, quando sono in uno stato di alterazione, a mettersi comunque alla guida, cioè a quel margine di consapevolezza che porta comunque le persone ad adottare dei comportamenti di guida spericolata esagerando nella velocità. Certamente mancano alcuni comportamenti che forse potremmo definire seriali, come l'utilizzo di apparecchiature elettroniche; forse si poteva intervenire in maniera più dura per quanto riguarda la sospensione della patente, anche a vita. Noi lo consideriamo in questi termini: è un primo passo comunque importante per dare una risposta non solo all'esterno (le associazioni delle vittime degli incidenti stradali), ma anche a quelle generazioni che devono veramente iniziare (giovani e vecchi, perché questo problema non riguarda solo i giovani) a percepire la guida con senso di responsabilità. Pertanto, nel momento in cui ci si mette alla guida e si è consapevoli di non essere nelle condizioni di farlo, bisogna sapere che quello è un elemento discriminante per aggravare le conseguenze di un fatto che può essere tragico, esiziale o comunque gravissimo per la vittima innocente di un comportamento irresponsabile.

Chiaramente ci sono degli aspetti che preoccupano, perché non si può pensare a cuor leggero di aumentare le pene. È anche chiaro che troppo spesso in quest'Aula abbiamo visto l'aumento delle pene



come il principale riferimento per dare delle risposte a dei comportamenti fuori delle regole. Colgo l'occasione ancora una volta per ribadire che il rispetto delle regole deriva dall'esempio, che il primo esempio viene dato da coloro ai quali noi guardiamo come modelli, che si tratti di modelli educativi, nell'amministrazione, nella società e anche nella politica; e colgo quindi l'occasione per ribadire che il modello del rispetto delle regole è qualcosa che non si esaurisce semplicemente nel vederle frazionate per cui oggi stiamo parlando di eccesso di velocità, di guida in stato alterato. No! È un modo di sentire. È il modo di sentire che noi, prima di tutti, dobbiamo cercare di indurre nei cittadini con un comportamento consapevole e rispettoso delle regole. Questo diventa un contagio virtuoso che non può che essere illuminante per le nuove generazioni e l'unica vera strada per far sì che, come succede in tanti, Paesi chi vuole uscire la sera e vuole bere un bicchiere stabilisce che non sarà lui a guidare la macchina e che quindi o la farà guidare a qualcun altro, o chiamerà un taxi, o andrà a piedi: adotterà cioè quelli che sembrano banali, ma sono invece comportamenti in linea con un atteggiamento rispettoso del codice e della vita degli altri. (*Applausi dal Gruppo Misto-MovX*).

**FALANGA (CRi).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FALANGA (CRi).** Signora Presidente, l'attuale norma - ossia l'articolo 589 del codice penale - prevede che il responsabile venga punito, in tutti i casi di omicidio derivante dalla circolazione stradale in violazione di norme comportamentali fissate dal codice della strada, a titolo esclusivamente di colpa, nel presupposto dunque che l'evento mortale non sia mai effettivamente voluto dal conducente.

Tuttavia, dal punto di vista della reale fattualità psichica, non può sfuggire (ed è questa la ragione principale dell'insofferenza dei critici al sistema attuale) che, in alcune possibili dinamiche... (*Brusio*).

Presidente, sia cortese! Vuole pregare questo gruppetto di non infastidirmi?

**PRESIDENTE.** Invito la senatrice Rossi e gli altri senatori ad abbassare il volume della conversazione e consentire al senatore Falanga di svolgere tranquillamente il suo intervento.

**FALANGA (CRi).** Grazie, signora Presidente.

Come dicevo, non vi è dubbio che in alcune possibili dinamiche di realizzazione del sinistro il soggetto abbia, in realtà, manifestato un atteggiamento della volontà più... (*Brusio*). Presidente!

**PRESIDENTE.** Senatori! Abbiate la creanza e il rispetto per il senatore Falanga. Senatrice Rossi potrebbe, per cortesia, girarsi verso la Presidenza? Senatrice Rossi, può girarsi verso la Presidenza e accomodarsi al suo banco?

Prosegua pure, senatore Falanga.

**FALANGA (CRi).** Dunque, non vi è dubbio che in alcune possibili dinamiche di realizzazione del sinistro il soggetto abbia, in realtà, manifestato un atteggiamento della volontà più intenso e consapevole e, dunque, meritevole di maggiore censura (è il caso di alcol e droghe, o velocità eccessiva). In tal caso appare più conforme a verità riconoscere che la natura dell'atto è, almeno nella fase iniziale, volontaria e cosciente e che la reale connotazione del coefficiente psicologico che lo sorregge non è correttamente descritta dalla categoria della colpa.

Si tratta, peraltro, di un tema non inedito, tanto da trovare consacrazione in un brocardo risalente alla tradizione cristiana del diritto canonico ovvero *causa causae est causa causati*: chi determina volontariamente una situazione dalla quale deriva un evento lesivo è chiamato a rispondere dell'evento stesso.

Né, d'altra parte, questa teoria è sconosciuta al nostro codice penale che, infatti, ne fa applicazione con la disposizione dell'articolo 87 del codice penale sull'incapacità preordinata ed ispira, in qualche modo, anche la norma incriminatrice di cui all'articolo 586 del codice penale in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

Per questo verso e con queste motivazioni non vi è dubbio che vi è la necessità di intervenire con una figura di delitto autonoma che preveda una pena più rigorosa, più severa per chi, ponendosi alla guida di un autoveicolo dopo avere assunto droghe o sostanze alcoliche, deve essere sanzionato e punito.

Il problema che ci induce a non potere, come Gruppo, dare il nostro voto favorevole a questo provvedimento è il sistema sanzionatorio che è stato immaginato.

Ieri, nel mio intervento in discussione generale, ho evidenziato le critiche al provvedimento, pure in un quadro di condivisione generale sulla necessità di un intervento normativo in questa materia. Ho riservato all'esito delle votazioni degli emendamenti la decisione del nostro Gruppo di votare il provvedimento o meno.

Ma, al di là della favorevole espressione di voto che è stata poc'anzi data per il caso del conducente che attraversa con il semaforo rosso, sul quale abbiamo votato favorevolmente, vi sono stati tutti gli emendamenti che, in qualche modo, cercavano di creare un più normale assetto nell'ambito dell'intero nostro sistema penale, prevedendo pene più severe.

Non dimentichiamo, peraltro, che di recente queste pene sono state già aumentate con il decreto legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, che ha previsto proprio l'aumento di pena per il caso dell'omicidio colposo.

Ma prevedere norme così severe, che vanno viste in un quadro comparativo con altri delitti previsti e puniti dal nostro codice e, per la verità, vedere che per taluni reati, di ben più allarme sociale o, comunque, di gravità ancor più significativa rispetto all'omicidio stradale, siano previste pene più basse, ci induce a fare una riflessione.

Abbiamo presentato emendamenti che, in qualche modo, rendessero questo sistema sanzionatorio più coerente rispetto al fatto e rispetto all'intero sistema penale. Questi emendamenti non sono stati approvati. Il relatore e il Governo hanno espresso la contrarietà ad essi, volendo sostanzialmente mantenere pene così elevate per dare, a mio avviso, una risposta che è il solito *spot* pubblicitario.

Domani mattina dobbiamo poter dire che noi ritiriamo la patente per venti o trenta anni e che prevediamo una pena di diciotto anni per un caso di omicidio stradale, dando soddisfazione a quella parte della pubblica opinione che ha criticato l'attuale sistema, chiedendo pene più elevate.

Ma il tempo ci darà ragione, perché, quando si inaspriscono le pene in maniera così scriteriata e sproporzionata rispetto al fatto ed al sistema, con gli anni ci renderemo conto degli errori che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto con il reato di corruzione, e per i reati contro la pubblica amministrazione. Siamo arrivati ad avere pene eccessive, straordinariamente eccessive.

Ci renderemo conto, con il tempo, che questo sistema sanzionatorio è suggerito soltanto da una onda emotiva, soltanto dalla necessità di dare delle risposte, per sentirci dire: che bravi, avete previsto pene severissime, dai quindici ai diciotto ai venti anni, per reati che oggi sono all'attenzione della pubblica opinione. Abbiamo fatto questo, ma così noi abbiamo arrecato un danno al nostro sistema penale.

Per la verità, non essendo un esperto penalista, ancorché io sia un avvocato, confido che anche i colleghi penalisti in quest'Aula e i magistrati si renderanno conto che con questo provvedimento si sta realizzando una distonia che rimarrà storica e porterà a conseguenze davvero preoccupanti proprio come fatto culturale, non tanto come fatto in sé. Questa mania di legiferare sull'onda dell'emotività e di pancia è quanto di più sbagliato possa fare un legislatore.

Per queste ragioni, pur condividendo, come detto poc'anzi in premessa, la necessità di un intervento che andasse a disegnare la figura di reato di omicidio stradale, il nostro Gruppo, poiché ne condivide la premessa, ma non il sistema sanzionatorio, si asterrà dal voto su questo provvedimento.

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, come abbiamo rilevato anche in discussione generale, arriviamo oggi a votare questo provvedimento, con un percorso un po' burrascoso viste le ultime votazioni, al fine di risolvere un problema assolutamente grave. Come avevamo rilevato, si sta parlando del fatto che nell'arco di quattro anni - si tratta dei dati ISTAT relativi al periodo tra il 2008 e il 2012 - ci sono stati 1.000 morti e 35.000 feriti in conseguenza di sinistri causati da persone in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

L'esame di questo provvedimento è in realtà cominciato l'anno scorso in Commissione giustizia, dove,



in sede di audizione, si sono sentite vari soggetti. Stiamo quindi parlando di un anno per arrivare oggi a questo provvedimento che - temo - visto l'esito delle votazioni che sono state fatte con riferimento agli ultimi emendamenti, sarà sicuramente modificato dalla Camera dei deputati. Si tratta di un ritardo che non dà una risposta a tutti quei cittadini e a tutte quelle persone offese e a quei familiari che hanno visto morire un loro congiunto, un loro amico, una persona loro cara su una strada, magari proprio a causa di una condotta assolutamente vile e vergognosa di chi si è messo alla guida in stato di ebbrezza.

Di questo disegno di legge noi approviamo e condividiamo sicuramente la previsione delle pene accessorie. Come Gruppo della Lega Nord, infatti, abbiamo sostenuto, in particolare, la figura del cosiddetto ergastolo della patente, di cui si è parlato molto. Si tratta magari di un modo un po' volgare di parlare di un istituto che, invece, vuole essere molto serio. Il disegno di legge prevede attualmente la revoca della patente nei casi più gravi e la possibilità di rifarla, a seconda della casistica, dopo quindici, venti o trent'anni. Noi, invece, siamo dell'idea che chi causa la morte di una persona avendo consapevolmente deciso, egli stesso, di mettersi alla guida ubriaco o drogato, non debba mai più conseguire una nuova patente. Ciò non per sottolineare l'aspetto punitivo, quanto per sottolineare la deterrenza. Infatti, solo nel momento in cui si vede e si ha la certezza che pene così severe come quella della reclusione e quella accessoria della revoca della patente con l'impossibilità di rifarla vengono applicate, chi ha la possibilità di scegliere se salire in macchina ubriaco o da sobrio, magari deciderà di lasciare la guida ad altri.

Va bene anche la previsione dell'aggravamento della pena. Tra l'altro, un disegno di legge a firma del senatore Stucchi aveva già previsto da tempo (perché questo disegno di legge non è così recente) l'aggravamento di pena proprio nel caso di omicidio stradale e nel caso di chi si è posto alla guida in stato di ebbrezza.

Per certi versi, ci sorprende l'incoerenza di questa maggioranza e di questo Governo, visto che, in un caso come questo, probabilmente sull'onda sicuramente emotiva delle varie associazioni che spingono affinché venga approvato questo omicidio stradale, si è previsto l'inasprimento di pene. Da molti colleghi è stata sollevata anche l'esistenza di una certa discrasia del sistema, prevedendosi queste pene per taluni considerate quasi esagerate. Noi riteniamo che questa incoerenza ci sia stata da parte della maggioranza e del Governo. Infatti, attualmente prevediamo un inasprimento di pene, però, allo stesso tempo, questo Governo e questa maggioranza hanno varato, negli ultimi due anni, una serie di norme svuota-carceri e provvedimenti che prevedono la liberazione anticipata, la non punibilità e tutta una serie di benefici, al punto che si è avuto uno svuotamento vero e proprio delle carceri, con una riduzione decisa del numero delle persone reclusi.

Quindi non si riesce a comprendere se questo Governo e questa maggioranza vogliono il rigore, l'applicazione della pena, l'inasprimento, un particolare rigore sociale, un particolare rigore nell'ambito del diritto penale e del diritto di procedura penale, oppure se lo fanno solo perché in questo momento si vuole dare la sensazione a questi nostri poveri cittadini che il Governo sta pensando anche a loro.

L'incoerenza peraltro, senza arrivare a questo punto, si rivela anche in fase di votazione. In base agli ultimi emendamenti che sono stati approvati, sono state eliminate alcune ipotesi dalla previsione di omicidio stradale. Ma guarda caso queste ipotesi, ad esempio quella di passare con il semaforo rosso o di imboccare una strada contromano, esistono ancora per quanto riguarda le lesioni stradali. Mi chiedo a questo punto se, quando si vota, si ragiona su cosa si sta votando oppure se si sta andando avanti - perdonatemi l'espressione - un po' a caso. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Speriamo che questa incoerenza venga superata dalla Camera e che la Camera a questo punto ci metta le mani, anche se - dispiace dirlo - più di una volta noi del Senato abbiamo dovuto riparare ai danni fatti dall'altro ramo del Parlamento. Probabilmente adesso la Camera ci sostituirà in questa veste di censori e di riparatori e provvederà a sistemare il testo.

In ultimo vogliamo dire che, nonostante delle perplessità sulla struttura di questo provvedimento, noi come Gruppo della Lega Nord voteremo a favore, pur rilevando che, come già accaduto anche nel caso di altri provvedimenti, non basta solo inasprire la pena e non basta solo uscirsene con l'ennesima *slide* - come magari adesso farà il nostro Presidente del Consiglio - o con l'ennesimo *tweet*, dicendo che

abbiamo risolto il problema dell'omicidio stradale. Ricordiamoci che l'omicidio stradale già esiste nel nostro ordinamento e quindi non è un'invenzione di questo Governo; quello che ora si prevede è un inasprimento delle pene. Però, accanto a questa attività giusta, che condividiamo, deve essere programmato, approfondito e sicuramente migliorato il sistema della cultura della sicurezza stradale. Dobbiamo lavorare sul tema della prevenzione, che avviene attraverso l'educazione al rispetto delle regole e del codice della strada e attraverso la consapevolezza di quali sono le conseguenze del bere. È però anche necessario che vengano fornite risorse alle Forze dell'ordine, affinché provvedano a fare i controlli; questo significa avere uomini, mezzi e strumenti per fare i vari alcol test, le varie verifiche e quant'altro.

Si auspica inoltre l'assunzione di una maggiore responsabilità da parte di tutti gli operatori del diritto, dalla Polizia alla magistratura, nel momento in cui si troveranno ad applicare la norma. Come si ricordava prima, la norma già esiste, però probabilmente non è stata applicata nel senso più rigoroso del termine. Noi auspichiamo che adesso la norma, così com'è strutturata e come spero sarà migliorata e sistemata dalla Camera, possa essere applicata effettivamente. Condividiamo le perplessità di coloro che dicono che siamo qua solo per aumentare le pene, probabilmente creando anche delle discrasie di sistema. Siamo consapevoli del fatto che probabilmente pene feroci che nessuno applica sono inutili. Occorrono sicuramente pene applicate; noi diciamo che deve esistere la certezza della pena. La persona che commette un fatto deve sapere esattamente cosa le succederà; purtroppo negli ultimi due anni, nella procedura e nel diritto penale come sono stati varati da quest'Aula, da questa maggioranza e da questo Governo, si è andati esattamente nella direzione contraria. Noi della Lega Nord vogliamo poche cose. Vogliamo anzitutto rigore, un rigore estremo e serio, perché siamo in un momento storico difficile, dove il rispetto della legge, il rispetto della società civile e il rispetto delle altre persone devono superare tutto il resto, perché questa è la base della nostra società. Rispetto della pena e certezza della pena.

Per questa ragione noi voteremo comunque a favore del provvedimento, come ho detto, pur con le dovute perplessità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signor Presidente, ovviamente il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà è differenziato al proprio interno: ci saranno molti di noi che voteranno a favore e alcuni si asterranno: io in particolare voterò contro il provvedimento e motiverò il mio voto contrario.

Che occorra intervenire sulla problematica relativa al cosiddetto omicidio stradale è fuor di dubbio, ma è importante farlo nel modo giusto, cioè senza inutili eccessi che rischierebbero di porsi addirittura in contrasto con alcune norme in materia di giustizia già approvate dal Parlamento, che si sono poste l'obiettivo di ridurre la popolazione carceraria. È inutile ribadire nuovamente lo stato dell'arte su tale questione, a cui molti si sono intensamente interessati, dall'Unione europea all'ex Presidente della Repubblica e nostro collega Giorgio Napolitano.

Prevedere oggi, per un reato come l'omicidio stradale, pene detentive eccessivamente lunghe e per loro natura difficilmente commutabili in pene alternative mi pare francamente anacronistico rispetto al lavoro svolto dalle Assemblee parlamentari nel corso dell'attuale legislatura. Inoltre, sono fermamente convinto che anche in questo caso la chiave di volta per porre un freno a un così annoso problema debba essere la prevenzione: si tratta però di una parola sconosciuta a questa Camera, a questa legislatura e al legislatore. È inutile chiudere la stalla quando i buoi sono scappati: non riesco a capire che soddisfazione possa provare il relatore a dire che abbiamo messo in carcere per dodici anni una persona che ha ucciso un bambino, anziché dire che si è fatto di tutto affinché quel bambino non morisse. Si tratta della differenza sostanziale tra chi previene e garantisce e chi ha solamente in mente pene punitive, senza se e senza ma.

La nostra Costituzione, cari colleghi, parla chiaro. Ho sentito alcuni colleghi parlare di ergastolo della

patente: allora perché non li frustiamo, perché non applichiamo loro la pena di morte? Non ho ben capito cosa si intende a fare. A mio avviso bisogna cercare di prevenire, come si è sempre fatto: ho avuto modo di ricordare, durante l'illustrazione di alcuni emendamenti - alcuni dei quali, se Dio vuole, sono stati approvati - che il legislatore dell'XI e della XII legislatura ha fatto qualcosa di più, ovvero ha posto un limite di velocità a 110 e a 130 chilometri orari, ha introdotto l'obbligo di indossare il casco e le cinture di sicurezza, ha reso obbligatoria la revisione delle automobili dopo quattro anni e introdotto visite più accurate per l'ottenimento della patente. Anche in questo caso bisogna considerare che fare una visita ogni dieci anni non serve a niente, ma farla dopo due o tre anni è molto più importante - in tal modo si fa prevenzione - e magari, durante quel tipo di visita, si potrebbero rendere obbligatori l'esame del capello e i test epatici per verificare se il soggetto fa abuso sistemico di alcolici.

L'obiettivo deve essere quindi quello di evitare, per quanto possibile, che ci si metta alla guida senza essere nel totale possesso delle proprie capacità e senza che esse siano alterate da alcol e sostanze stupefacenti. Bisogna educare i nostri figli: occorre che questo tipo di educazione civica parta assiduamente dalle scuole e che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca si attivi affinché dalle scuole di primo e secondo grado, fino alle superiori, ci sia questo tipo di informazione e che si intensifichino, in occasione dei corsi e degli esami per l'ottenimento della patente, le visite di accertamento, che devono essere fatte in modo serio.

E poi ci vuole la certezza non della pena, ma la certezza che le nostre pattuglie di controllo siano su tutte le strade e a tutte le ore; la certezza che ciascuno di noi sappia che almeno una volta alla settimana, se non una volta al giorno, viene fermato per essere sottoposto all'alcol test, alle verifiche. È questo che dobbiamo fare. È questa la prevenzione. Non si tratta di dare dodici o diciotto anni di carcere, o - come ho sentito - togliere la patente a vita. Guardate, colleghi, che ci sono anche lavoratori che, con la patente, lavorano. Ci sono decine di migliaia di famiglie che si mantengono in mezzo alla strada.

È ovvio che qui non si parla di dolo, ma di *accident*, di qualcosa di accidentale, di colposo, non di doloso. Immaginare pene così dure per chi causa un incidente stradale con esiti mortali, perché è alla guida in stato psicofisico alterato, mi pare cozzi in maniera eccessiva con quanto previsto nel caso di coloro che vengono trovati dagli organi di polizia alla guida nel medesimo stato, ma non causano alcun incidente. Ci sono figli e figliastri: in entrambi i casi si tratta di soggetti ubriachi, ma uno ha la fortuna di non fare incidenti, a differenza dell'altro. E tale differenza mi pare ancora più inutilmente eccessiva considerando che certamente è da escludersi qualsiasi carattere di volontarietà nel causare un incidente stradale.

Come è già stato evidenziato in quest'Aula nel corso della discussione sul provvedimento in esame, tutte le famiglie italiane sono potenziali vittime della strada nella stessa misura in cui rischiano di essere dall'altra parte della barricata, ovvero dalla parte di chi, certamente per irresponsabilità, ma non certo per dolo, causa un incidente mortale, anche in percentuali irrisorie (uno, due, tre per cento).

Seguire le emozioni su temi così delicati non credo sia la strada giusta. Non si può correre sempre dietro al populismo, alla pancia, e non si può pensare di mettere una pezza a determinate problematiche che vanno invece affrontate con serietà alla radice. Per questo insisto sull'importanza della prevenzione, così da anteporre l'educazione, fulcro di qualsiasi società moderna, alla mera punizione fine a se stessa. Come per dire: li abbiamo messi in carcere per dodici anni, siamo contenti. Invece io dico: bisogna impedire che quel bambino subisca un incidente mortale sulla strada, che è diverso.

Continuo a ritenere che legiferando istintivamente innalzando le pene, come pure già fatto con altri provvedimenti, non sia la soluzione e non contribuisca in maniera determinante alla risoluzione delle problematiche. Finora abbiamo visto che l'aumento delle pene nel codice della strada non ha sortito alcun effetto, come non lo ha sortito per tutti gli altri reati, perché bisogna prevenire.

Un legislatore serio, capace, competente fa leggi di prevenzione, e non di repressione. Tale metodologia rappresenta un deterrente troppo labile, specialmente nel caso di norme dal così ampio impatto sociale. Serve cultura e, quindi, una giusta educazione. Solo la prevenzione può essere utile in

tale direzione, e su questa si dovrebbe investire. Ma questa è la differenza tra chi è disposto a vedere in carcere per anni e anni un giovane che ha bevuto mezzo bicchiere di vino in più prima di tornare a casa dai propri genitori e chi invece si batte perché quello stesso ragazzo si faccia accompagnare. Certo, come diceva prima il collega Giovanardi, chi ha la fortuna di avere buoni redditi si può permettere l'autista, ovvero chi lo conduce dove e quando vuole, a differenza ovviamente del povero diavolo.

Guardate colleghi - e concludo, signora Presidente - sentendo anche la collega della Lega, gli incidenti proporzionalmente sono molto più numerosi al Nord. Gli extracomunitari e coloro che viaggiano senza patente, senza libretto di circolazione o senza assicurazione, non vengono mai fermati, e quelle poche volte che vengono arrestati, vengono lasciati andare dai nostri giudici perché hanno commesso un reato minore. È molto più importante riuscire ad avere un politico da mettere sotto torchio, anche se innocente, perché gli dà visibilità di fronte ai propri amici, alle proprie fidanzate, al mondo fine a se stesso in cui vivono. E, quindi, andiamo ad incentivare anche l'uso di mezzi in maniera obsoleta, che non hanno la sicurezza e le garanzie anche assicurative.

Dichiarando il mio voto contrario, quindi, credo che questa legge dica una sola cosa: bisogna investire sulla prevenzione e smettere di aumentare solo le pene. Prevedere addirittura quasi l'ergastolo della patente mi sembra veramente eccessivo.

[D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, anticipo subito il voto favorevole del Gruppo Area Popolare, perché questo provvedimento - giova ricordarlo - si iscrive d'altronde in una tradizione propria del nostro codice, che tratta con estrema severità l'ubriachezza, e in particolare quella volontaria. E lo fa intanto con la preliminare affermazione secondo la quale l'ubriachezza non esclude né diminuisce la capacità di intendere e di volere, e poi con una disciplina molto dura, quella propria dell'ubriachezza volontaria, in virtù della quale disciplina l'elemento soggettivo mediante il quale viene ascritto il reato commesso in stato di ubriachezza e lo stesso elemento soggettivo con il quale taluno si sia ubriacato. Abbiamo, quindi, una disciplina che addirittura trasferisce l'elemento soggettivo del momento in cui si cagiona lo stato di ubriachezza alla commissione del reato commesso in stato di ubriachezza. Questa disciplina codicistica molto criticata, che ha suscitato tutta una serie di discussioni nel mondo dei penalisti, è tuttavia dimostrativa di una tradizionale durezza del trattamento legislativo nei confronti dell'ubriachezza.

Noi dobbiamo comprendere - in questo senso condivido quanto ha detto il senatore Barani, e poi tornerò sull'argomento - che certo la soluzione di problemi di questo genere è costituita dalla prevenzione, e io qui direi da un sistema di sicurezza dei cittadini che transiti effettivamente attraverso il controllo. E mi riferisco a quel controllo sociale che, con una scelta politica, anzi con una serie di scelte politiche dissennate, ad un certo punto, in nome di un malinteso senso della libertà, si è inteso eliminare. E oggi in un certo senso bisognerebbe tornare all'antico.

Quindi, intendo la prevenzione attraverso un sistema capillare di sicurezza che significa controllo: senza controllo non si può fare sicurezza e non si può nemmeno attuare la prevenzione.

Ora, è facile criticare gli eccessi sanzionatori dicendo che non risolvono il problema della prevenzione e, in un certo senso, vi è una quota di vero in questa affermazione, ma non si dice tutto il vero. Concordo con coloro i quali intervengono in questa direzione nel riconoscere che, sul reato colposo, la prevenzione gioca un ruolo estremamente limitato. Questo dobbiamo comprenderlo, perché il meccanismo del reato colposo si caratterizza non per una disobbedienza volontaria, ma per una disobbedienza appunto determinata da imprudenza, imperizia e negligenza e, quindi, da meccanismi che scontano la difficoltà di relazionarsi con il precetto penale. Chi agisce in colpa non si relaziona in maniera consapevole con il precetto penale. Quindi, il reato colposo potrebbe essere punito anche con una pena stratosferica, ma non vi sarebbe una correlativa diminuzione dei reati colposi.

C'è però da dire, per quanto riguarda l'omicidio stradale - e questa è una riflessione che mi permetto di assegnare all'Aula del Senato - che l'intervento sanzionatorio severo agisce, ed agisce effettivamente,

sui fatti prodromici rispetto all'omicidio stradale, ossia sulle condotte di assunzione volontaria di sostanze stupefacenti o psicotrope e sulla assunzione di sostanze alcoliche. Sono tutti comportamenti, questi, che si caratterizzano, quantomeno, per una fase iniziale di tipo volontario.

Insomma, il cittadino che assume in maniera abituale, o anche soltanto frequente, sostanze stupefacenti ovvero sostanze alcoliche oggi sa che un'assunzione dissennata di esse, coniugata con la guida di autoveicoli, potrà fruttargli un intervento sanzionatorio estremamente severo. Pertanto, la norma agisce non sul fatto colposo, ma sul fatto prodromico che determina quella situazione di enorme pericolo.

Devo anche dire, rispetto alle critiche sollevate su un intervento sanzionatorio certamente pesante per quanto riguarda un reato colposo, inteso perlomeno in senso tradizionale, che bisogna riflettere. Noi ragioniamo sul paradigma tradizionale della colpa. Ma questi reati rivelano una struttura psicologica che in parte è differenziata rispetto alla colpa, per come noi tradizionalmente la intendiamo. Nel nostro sistema penale abbiamo una forma aggravata di colpa, la cosiddetta colpa con previsione, ossia l'aver agito nonostante la previsione dell'evento, che comporta un'aggravante di tipo comune e, quindi, l'aumento della pena fino ad un terzo. Ma la colpa con previsione non rende la gravità e l'idea di questi fatti. Infatti, un soggetto che si pone in uno stato di evidente alterazione psichica, che ha diretti riflessi sulla sua capacità di reagire di fronte ad una situazione di pericolo, quasi sfiora il cosiddetto dolo eventuale (uso questo verbo, perché è chiaro che la colpa non è mai il dolo eventuale). In questo caso, però, c'è una rappresentazione dell'evento in termini addirittura di probabilità, ancorché si tratti di un evento cagionato senza volontà, perché la persona che investe non vuole la morte delle persone che ha investito, che non conosce nemmeno. E, quindi, non c'è il dolo - dobbiamo dirlo con chiarezza - ma c'è una colpa.

Gli anglosassoni - che da noi hanno imparato quasi tutto, ma in certi casi ci sopravanzano - hanno creato una figura soggettiva intermedia, che si chiama *recklessness*, la sconsideratezza, ossia un livello intollerabile di colpa, peraltro tipico delle società tecnologiche e attrezzate dal punto di vista della modernità e dei problemi che la modernità stessa impone.

Noi dobbiamo sapere che, nelle nostre società, determinate attività, estremamente pericolose ma necessarie, come il trasporto aereo, la fabbricazione di medicinali, di sostanze chimiche o di esplosivi (possiamo fare un numero evidentemente elevato di esempi, come l'utilizzazione di una centrale nucleare), sono rimesse ad un numero ristretto di soggetti, ai quali si richiede, però, un adempimento pedissequo delle regole cautelari. Insomma, la società moderna è una società del rischio. Quindi, noi non possiamo sottovalutare in questo contesto condotte sconsiderate che, in un certo senso, già implicano non una mera rappresentazione dell'evento, ma addirittura quasi una forma surrettizia di accettazione del verificarsi dell'evento, pur in un contesto nel quale è chiaro che quell'evento non è in alcun modo voluto. Dico ciò per dare una risposta alle tante, giustificate, comprensibili e anche condivisibili preoccupazioni per un reato colposo che cresce, che però è tipico delle società tecnologiche e delle società nelle quali certe attività pericolose sono necessarie perché socialmente utili, ma ciò nonostante devono essere dominate da regole cautelari da osservare in maniera ferrea.

Devo dire, bilanciando, questa volta, la mia indicazione sull'utilità di regole ferree in materia di reato colposo nella società moderna, che comunque questo evento deve essere cagionato per colpa. Nessuno deve pensare che taluno risponderà di omicidio stradale se si è ubriacato ma l'evento non è addebitabile ad una sua condotta colposa. Lo stato di ubriachezza volontaria e di assunzione volontaria di sostanze stupefacenti è la condizione che determina l'accesso a quella forma autonoma e specializzata di omicidio che è, per l'appunto, l'omicidio stradale. In ogni caso, però, la presenza della colpa deve rinvenirsi perché, ove il soggetto, ancorché ubriaco o in stato di stupefazione, avesse cagionato incolpevolmente l'evento, è chiaro che nessuno potrebbe addebitarglielo.

Concludo convenendo sulla necessità di un diritto penale della sicurezza perché credo, illustri senatori e gentilissime senatrici, che queste vicende possano essere risolte soltanto se si pensa ad un diritto penale della prevenzione e della sicurezza.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)). Sono d'accordo sul fatto che è inutile piangere su un bambino ucciso

se quell'evento poteva essere evitato, ma questo capitolo costituisce una strada ancora da intraprendere. Non abbiamo ancora pensato seriamente ad un diritto penale della sicurezza, che è veramente il problema più importante della scienza penalistica, che interviene ad eventi ovviamente verificatesi, ma che dovrebbe invece pensare a proporre alle forze parlamentari un sistema in grado di neutralizzare il verificarsi di quegli stessi eventi. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e dei senatori Airola e Buccarella).*

[CAPPELLETTI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signora Presidente, colleghi senatori, signor rappresentante del Governo, io credo che questo provvedimento si possa riassumere con una sola frase: tolleranza zero. Tolleranza zero per chi si mette alla guida ubriaco. Tolleranza zero nei confronti di chi si mette alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Tolleranza zero con chi ferisce ed uccide persone innocenti a seguito di gravissime violazioni del codice della strada. Tolleranza zero, perché questa legge si schiera dalla parte delle vittime, perché mira prima di tutto a tutelare il bene primario della vita umana.

Si è parlato a lungo di decisione assunta sull'onda di una spinta mediatica. Io non credo affatto che sia vero, per due ordini di motivi. Innanzitutto, si tratta di un provvedimento incardinato da molto tempo in Commissione giustizia al Senato, che è stato oggetto di ponderazione, di discussioni, di audizioni e di approfondimenti durati molti mesi. In secondo luogo, se anche il provvedimento che viene discusso oggi in Aula fosse giunto all'esame dell'Assemblea tre mesi fa, o anche uno o due anni fa, probabilmente si sarebbe detta la stessa cosa. Si sarebbe trattato comunque di «un provvedimento assunto sull'onda della spinta mediatica», perché tre mesi fa, oppure un anno o due anni fa accadeva comunque che atti di omicidio stradale finissero sui *mass media* esattamente come ora, per il semplice fatto che questi eventi non si sono mai arrestati, continuando da tempo, da troppo tempo, e destando oggi come allora un grave allarme sociale.

L'unico rimprovero da fare al Parlamento casomai - questo sì - è di non essere riuscito ad intervenire prima per ridurre questa sequela di fatti criminali, perché di crimini si tratta.

L'omicidio stradale è la prima causa di morte in Italia tra i giovani di età compresa tra i venti e i trentacinque anni. Parliamo di 3.650 vittime della strada nel 2013: è un primato europeo di cui non possiamo certo andare molto orgogliosi. Al contrario, è un primato che ci impone, che impone al Parlamento di prendere decisioni coraggiose.

Certo, lo sappiamo bene, non sarà questo provvedimento da solo a risolvere il problema delle vittime della strada nel nostro Paese. Si impone una campagna nazionale per la sicurezza. Questo stesso provvedimento dovrà essere fortemente pubblicizzato prima della sua entrata in vigore, perché si possa addivenire nel nostro Paese ad un livello di consapevolezza diffusa del suo contenuto, perché contro le stragi stradali occorre primariamente un cambiamento culturale che - lo sappiamo tutti - deve iniziare fin dalla scuola.

Noi crediamo che questo provvedimento possa rappresentare comunque, di per sé, un elemento di forte deterrenza dal compiere atti scellerati che mettono a rischio la propria vita, ma anche quella degli altri.

Introduce pene molto severe, certo, come la revoca della patente per periodi molto lunghi, dai quindici anni addirittura ai trenta anni per i casi più gravi di omicidio. Tuttavia, è il valore della vita umana che vogliamo tutelare. È il valore supremo della vita umana che giustifica la severità del provvedimento.

Nel caso di omicidio stradale commesso da soggetti in situazione di alterazione psico-fisica da alcol o droga, non possiamo e non dobbiamo più parlare di omicidio colposo con l'intento di sottolineare un atto involontario. Mettersi alla guida di un veicolo nonostante un grave stato di alterazione psicofisica significa accettare consapevolmente la possibilità di ammazzare qualcuno, oltre che se stessi. Si configura, dunque, una responsabilità che va ben oltre alla mera colpa e di questo il provvedimento tiene giustamente conto.

Avviandomi alla conclusione, vorrei rivolgere un ultimo pensiero di vicinanza a tutte le vittime della strada ed ai loro famigliari. Ma vorrei anche rivolgere il mio sincero ringraziamento a tutti i cittadini e



a tutte le associazioni che, da tanti anni, si battono per l'introduzione del reato di omicidio stradale nel nostro ordinamento. Si tratta di un provvedimento certamente atteso da tantissimo tempo, ma riteniamo che nella sua attuale formulazione possa ben rispondere a tanta parte delle legittime aspettative.

Il Movimento 5 Stelle, dunque, esprime il proprio voto favorevole al presente provvedimento, nell'attesa che, grazie alla portata di deterrenza della norma, possa fornire un concreto contributo alla riduzione del numero di vittime da incidenti stradali nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghi senatori, signor rappresentante del Governo, il Gruppo di Forza Italia si asterrà sul provvedimento in esame. Sul problema della mortalità negli incidenti stradali e sulla necessità di mettere in atto tutte le misure necessarie e ragionevolmente possibili per ridurli nel corso degli anni c'è stato, infatti, da parte proprio di Forza Italia un grande impegno. Tre legislature fa, circa dieci anni fa, fu introdotta la patente a punti che, nel volgere di pochi anni, ha diminuito la mortalità stradale: si era arrivati a circa 8.000 morti l'anno sulle strade del nostro Paese e, da quando è stata introdotta la patente a punti, c'è stata una diminuzione costante fino ad arrivare ai poco più dei 3.000 attuali. Sono sempre numeri altissimi - dobbiamo avere il massimo rispetto per ogni singola vita - ma occorre ricordare che si verificavano gli incidenti nella circolazione stradale già prima dell'introduzione dei veicoli a motore. Pertanto, non possiamo pensare che sia possibile spostarsi velocemente, e magari qualche volta imprudentemente, senza che non succeda nulla. Dobbiamo, quindi, avere il giusto equilibrio nell'applicare le pene e nel trovare le norme più adatte a fronteggiare questo fenomeno.

Nel 2008 fu introdotta una circostanza aggravante dell'omicidio colposo conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, quando il soggetto si trova in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e oggi, a leggi vigenti, la pena edittale va da tre a dieci anni, che non è davvero poco: non è davvero poco il massimo e il minimo è comunque un messaggio forte. Tuttavia, le cronache sia degli incidenti stradali che quelle giudiziarie ci parlano di episodi particolarmente odiosi, sottolineati dai *media*, che giustamente fanno una notevole impressione a chiunque ne venga a conoscenza, perché ciascuno di noi e delle nostre famiglie - come è stato detto prima di me - può essere una potenziale vittima della circolazione stradale.

Assistiamo però a casi in cui i colpevoli di incidenti mortali, che hanno magari coinvolto più di una persona e lo hanno fatto sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, scontano poi pochissimo carcere perché - come sappiamo - esistono delle attenuanti (per esempio, per chi è incensurato).

Un giudice, in merito ad una pena edittale compresa fra i tre e i dieci anni, può decidere anche per casi conclamati - casi in cui vi sono stati più morti e in cui sono presenti tutte le aggravanti possibili, quali l'altissima velocità nel centro abitato, la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcol o, addirittura, di entrambe - anziché di irrogare una pena massima equivalente a dieci anni o vicina al massimo, di tenersi vicinissimo alla pena minima o, addirittura, al minimo di tre anni. È difficile pensare di fare una norma che impedisca sempre e comunque ad un giudice - lo fa per qualche ragione, che è difficile da capire, ed immaginiamo che qualche ragione ce l'abbia - di applicare la pena minima. Non concedendo un minimo di discrezionalità nell'applicazione della pena, si rischia di mettere sullo stesso piano il comportamento sempre sbagliato, sempre da punire ed esecrabile ma frutto, di fatto, di una distrazione, e il comportamento chiaramente criminale, magari ripetuto e messo in atto più di una volta (pericolo in cui rischia di incorrere anche il provvedimento in esame).

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 18,13)

(Segue MALAN). Venendo alla posizione su questo specifico provvedimento, il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha partecipato attivamente alla formazione del testo. Diversi disegni di legge in materia sono stati presentati da senatori del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura. Tuttavia, non condividiamo l'individuazione dell'omicidio stradale come



reato a sé stante, perché si finisce per mettere in primo piano lo strumento attraverso il quale viene provocata la morte accidentale o la lesione accidentale di una persona e non il grado reale di colpevolezza di colui che compie tale atto.

Con le ultime modifiche apportate nel corso di questa stessa seduta pomeridiana e, in particolare con la cancellazione di due numeri del quarto comma dell'articolo 1, abbiamo ridotto parecchio questo pericolo, che però resta nell'articolo 2 che riguarda le lesioni. Mi riferisco al pericolo di squilibrio segnalato dallo stesso relatore.

Noi speriamo che, nel prosieguo dell'esame di questo provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, che credo qualche modifica apporterà, si potrà supplire ai difetti palesemente evidenziati contenuti in questo provvedimento ed arrivare ad una norma il più possibile equilibrata rispetto all'esigenza di evitare di introdurre pene sproporzionate per comportamenti non intenzionali e non criminali da parte di persone incensurate.

A me dispiace che non sia passato l'emendamento presentato dal senatore Giovanardi che proponeva come attenuante, come motivo di riduzione della pena, la incensuratezza e non già relativamente all'omicidio stradale (naturalmente anche su quello), ma in generale su quel tipo di violazione del codice della strada. E mi riferisco a chi non è mai stato colto in violazione del codice della strada in quei modi specifici: velocità molto superiore a quella consentita, comportamenti particolarmente pericolosi su determinati tipi di strada o guida in stato di ubriachezza o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.

Situazioni di questo tipo credo andrebbero affrontate in modo diverso rispetto ad altro tipo di comportamento.

Pertanto, ribadendo e rivendicando gli effetti estremamente positivi che sono stati ottenuti grazie ai provvedimenti approvati nel periodo 2003-2004 e poi ancora nel 2008 e nel 2009, ed auspicando che questo provvedimento venga ulteriormente migliorato, noi ci esprimeremo con un voto di astensione. Non condividiamo alcuni aspetti davvero problematici di quanto viene proposto oggi, ma ribadiamo il nostro impegno e i successi ottenuti dall'impegno profuso nel passato per la riduzione della mortalità e, in generale, degli incidenti sulla strada.

[Presidenza del presidente GRASSO \(ore 18,15\)](#)

(Segue MALAN). Tale compito non può essere naturalmente affidato soltanto alle leggi, e tantomeno al mero aumento delle pene, ma deve essere un richiamo alla responsabilità di ciascun cittadino, il quale deve sapere che, quando si pone alla guida di un veicolo (anche non a motore), può essere causa di incidenti, di lesioni e di morte.

Pertanto, l'educazione ha la sua parte e, apprezzando il lavoro svolto in Commissione e la proposta avanzata dal senatore Scilipoti Isgrò, riteniamo di esprimere un voto di astensione, nella speranza che, alla fine, il provvedimento risulti più equilibrato di quanto lo sia ora. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[GINETTI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, oggi, dopo molti anni di aspettativa e di attesa, consegniamo al nostro ordinamento giuridico nuovi strumenti per contrastare l'omicidio stradale: risultato cui è pervenuta la Commissione giustizia a seguito di una significativa attività di audizione delle associazioni dei familiari delle vittime della strada, specialisti, giuristi, ma anche, e soprattutto, a seguito di un dibattito e di un confronto complesso, anche in quest'Aula, nel cercare la giusta ponderazione delle valutazioni giuridiche emerse e delle diverse posizioni politiche: ponderazione che ha portato - come anche auspicato e suggerito dal Governo - alla conseguente eliminazione e stralcio della parte nautica, solo rinviata ad altra sede di esame; ponderazione tra l'esigenza di reprimere condotte gravi in violazione di norme del codice della strada, di lesione del diritto fondamentale, che è il diritto alla vita e alla incolumità personale, ma con una previsione normativa che potesse fungere piuttosto da deterrente alla reiterazione delle violazioni, di prevenzione

dunque, ancor prima che di repressione, a seguito della commissione del reato.

Non si tratta - come meglio di noi hanno voluto esprimere i familiari delle vittime della strada - della ricerca di una condanna esemplare come compensazione di una perdita e di un dolore che mai e niente riuscirà a colmare. Ma si tratta di garantire la giusta rilevanza giuridica a comportamenti che costituiscono disvalore sociale grave, con pene che riescano a rappresentare il peso della responsabilità per aver leso il più importante dei diritti.

Si tratta, inoltre, di raggiungere obiettivi europei in materia di sicurezza stradale e di riduzione dei sinistri, sui quali il nostro Paese ha conseguito già da anni dei risultati significativi. Lo stesso articolo 1 del codice della strada stabilisce il principio che «la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico da perseguire».

Eppure, i dati riferiti al 2013 ci dicono che, in Italia, sono oltre 182.000 gli incidenti con lesioni alle persone, anche se in diminuzione rispetto all'anno precedente. Ma quello che non diminuisce, al contrario, è il numero di morti sull'asfalto: oltre 3.000, di cui oltre la metà giovani e giovanissimi, ossia 2 bambini a settimana nel 2013; 123 minori all'anno, sulle strisce pedonali, in motorino o in bicicletta, al Nord come al Sud del Paese. È un fenomeno, questo, spesso causato da persone che guidano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcol, nonostante l'introduzione nel 2010 del divieto assoluto di bere per i conducenti di età inferiore ai ventuno anni, neopatentati e trasportatori professionali, e di chi si mette alla guida anche senza patente. È un fenomeno troppo spesso legato alla cosiddetta pirateria stradale, di chi si dà alla fuga dal luogo del sinistro, omettendo di prestare soccorso.

La funzione del legislatore - il nostro compito - è dare risposte ai fenomeni sociali, attribuendo rilievo giuridico a condotte già condannate dalla comunità, perché portatrici di disvalore sociale e perché violano i principi di base della convivenza civile e ledono le libertà fondamentali dei cittadini, di vittime innocenti, e non solo per mera distrazione, negligenza o violazione grave del codice della strada, ma con la consapevolezza che, alla guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti, assumono la responsabilità del rischio di provocare incidenti, perché non possiedono certo il controllo lucido della guida.

In questa direzione, il codice della strada ha subito, negli anni, una serie di modifiche, proprio per rafforzare la condanna e la repressione di chi si mette alla guida avendo superato dati livelli di tassi alcolemici, in particolare superiori all'1,5 grammi per litro, disponendo anche la revoca della patente in caso di incidente stradale. È stata introdotta anche la misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per guida in stato di alterazione psicofisica, proprio per attribuire alla pena a tale riprovevole condotta una funzione riparativa e riabilitativa di servizio, a favore della comunità locale di appartenenza lesa da tale comportamento.

Tuttavia, le innovazioni apportate alle norme di sicurezza per la circolazione stradale non sono state sufficienti a scongiurare un fenomeno che ci colpisce, ci ferisce e ci deve richiamare al dovere come legislatori: mi riferisco alle stragi nelle nostre strade di giovani e non più soltanto alle stragi del sabato sera. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte dei ragazzi e fin troppi ricoveri si registrano nei nostri ospedali per coma etilico ed eccessi legati all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti anche da parte di adolescenti, appena undicenni, travolti da consuetudini sociali di cui troppo poco si parla. L'educazione, prima di essere educazione alla guida e alle norme sulla circolazione stradale, deve essere educazione civica, di rispetto di sé stessi e della propria salute, degli altri e della propria integrità fisica. L'educazione alla salute, oltre che all'ordine sociale, potrebbe peraltro essere reintrodotta nei programmi scolastici e accompagnata da efficaci campagne informative pubbliche, perché ci sia una comunità che si prenda cura dei giovani prima di doverli piangere.

Per questo, si è ritenuto necessario procedere ad un inasprimento delle norme vigenti: non solo inasprimento per reprimere adeguatamente tali condotte nei casi più gravi di lesioni o omicidio, ma anche pene che, dalle sanzioni per violazione del codice stradale alla violazione di norme penali, costruiscano una disciplina deterrente e progressiva che punisca in maniera graduata, tale da scoraggiare la reiterazione delle violazioni.

Questo è il cuore del disegno di legge che ci apprestiamo a votare. Infatti, l'attuale previsione dell'omicidio stradale come omicidio colposo *ex* articolo 589, come modificato nel 2008, che prevede una pena da tre a dieci anni di reclusione, di fatto ha fallito. La previsione ha fallito perché non ha fermato, né rallentato tale causa di morte e perché le pene irrogate difficilmente hanno condotto in carcere i responsabili. Infatti, troppo spesso, nel giudizio di bilanciamento e di prevalenza fra circostanze aggravanti ed attenuanti, di fatto la pena, in concreto, non appare congrua rispetto al valore della perdita di una vita umana innocente. Per tale motivo, si è ritenuto di inasprire la previsione e, in particolare, la pena minima e di introdurre il divieto di compensazione per equivalente delle circostanze.

Solo l'introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di omicidio stradale, con pena da otto a dodici anni per chi commetta tale reato, con arresto obbligatorio, e la previsione della revoca della patente, per un periodo significativo da quindici a trenta anni, possono costituire, in tale contesto, un costo sociale molto sentito, tale da indurre un comportamento più responsabile in vista, in particolare, della perdita della possibilità di riconseguire l'abilitazione alla guida per periodi così lunghi.

In tale direzione va anche la delega al Governo per la riforma del codice della strada, all'esame della Commissione trasporti, cui spetterà peraltro di riconsiderare quelle fattispecie di violazione grave delle norme che in questa sede abbiamo rinviato e soppresso. Tale delega, accanto a principi di semplificazione, promuove misure finalizzate allo sviluppo di una mobilità alternativa in sicurezza e l'implementazione di norme per la sicurezza di utenza vulnerabile.

Lo abbiamo già detto: non sarà sufficiente l'inasprimento delle pene per creare una maggiore consapevolezza del disvalore e della gravità di condotte che non riguardano affatto la sfera privata di singoli, ma di chi, per gravi negligenze e inosservanza delle regole del codice stradale o mettendosi alla guida in stato di alterazione da abuso di alcol e stupefacenti, costituisce minaccia per l'incolumità di altri cittadini, vittime innocenti. Sarà invece necessaria una maggiore educazione alla sicurezza stradale, ma sarà altresì importante concepire in modo nuovo gli spazi e la pianificazione urbana delle nostre città, per città dove la mobilità alternativa possa trovare un giusto riconoscimento, dove la segnaletica sia chiara e leggibile, dove la viabilità e le strade siano sicure perché mantenute, dove gli attraversamenti pedonali siano messi in sicurezza con adeguati strumenti di segnalazione, città dove i controlli della Polizia e la presenza dei sistemi di rilevazione della velocità e dello stato di alterazione educino e scoraggino alla reiterazione della violazione. Sono necessarie intransigenza ed educazione alla convivenza civile, basata sul rispetto sociale ancor prima che sul rispetto di obblighi e divieti, sul rispetto di sé e della vita degli altri, affinché si possa continuare a percorrere la nostra strada consapevolmente e responsabilmente.

In quest'ottica, preannuncio il voto favorevole del Partito Democratico al disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente. Nel Gruppo Misto, come lei può immaginare, ci possono essere posizioni differenziate. In questo caso, a nome dei componenti del mio partito (Sinistra Ecologia e Libertà) e di qualche altro senatore del Gruppo Misto, esprimo un voto in dissenso rispetto alla dichiarazione di voto che è stata svolta, cioè un voto di astensione su questo provvedimento.

Naturalmente riteniamo che l'approvazione di alcuni emendamenti abbia effettivamente migliorato il testo, dal nostro punto di vista, rispetto a come era arrivato in Aula; li abbiamo quindi sostenuti con forza e ci auguriamo che il testo possa essere ulteriormente migliorato nel passaggio alla Camera. Però da parte nostra rimane un elemento di dissenso di fondo che non ci consente di votare a favore, in particolare rispetto ad una serie di questioni che peraltro sono sufficientemente emerse nel corso del dibattito e che quindi affronterò molto rapidamente.

Si è scelto di intervenire privilegiando troppo, dal nostro punto di vista, l'aspetto repressivo rispetto alla prevenzione. Pensiamo soprattutto che sia un pericoloso precedente aver messo in discussione un principio dal nostro punto di vista sacrosanto e decisivo per la tenuta dell'ordinamento giuridico del nostro Paese, quello della proporzionalità delle pene. Riteniamo infatti che, dinanzi a pene così alte previste per questo tipo di reato, che comunque si iscrive nella fattispecie colposa, ci possa essere una corsa verso l'alto che ci spaventa.

Vorrei aggiungere un'ultima cosa. Naturalmente so che ciò è accaduto perché c'è una discussione aperta alla Camera e quindi non ne farò motivo di particolare polemica. Però non credo che sia un grande segnale che viene dato all'esterno il fatto di aver espunto dal testo tutta la parte che riguarda l'omicidio nautico. Capisco che c'è un altro tipo di discussione e mi rendo conto che il lavoro delle Camere deve essere armonizzato. Però siamo nel mese di giugno e quindi non aver messo in campo un provvedimento o almeno non aver dato il segno di un intervento odierno da parte di una delle due Camere sull'omicidio nautico, all'inizio della stagione balneare, dal nostro punto di vista è stato un errore. *(Applausi del senatore Campanella).*

Signor Presidente, mi lasci concludere così: la macchina in Italia ce l'hanno tutti, i poveri e i ricchi. I motoscafi d'alto bordo, con cui spesso si ammazza qualche povero Cristo in mezzo al mare, invece ce l'hanno solo alcuni. Lascio all'Aula questa riflessione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD e dei senatori Campanella e Bignami).*

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[GIROTTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTTO (M5S). Colleghi, se avete un attimo di pazienza vi vorrei illustrare l'ennesima mancanza di rispetto da parte di un'amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini, ovvero dei propri datori di lavoro, perché - ricordiamolo - i cittadini sono i datori di lavoro e di stipendio di tutti i dipendenti pubblici. In questo caso parliamo di Pederobba, un piccolo Comune di 7.500 abitanti della mia Regione, il Veneto, situato nei pressi del Piave, il fiume sacro alla Patria. Questo Comune sta pagando un pesante scotto a livello di qualità dell'aria e di inquinamento, perché è presente nel suo territorio un coinceineritore (un cementificio) autorizzato a bruciare 60.000 tonnellate di *petcoke*, che è la parte peggiore del petrolio, e 60.000 tonnellate di pneumatici. Quindi, un Comune di circa 7.000 persone smaltisce i due terzi di tutti gli pneumatici bruciati in Italia. Ricordiamo, tra l'altro, che i coinceineritori

sono autorizzati ad inquinare quasi dieci volte più degli inceneritori e francamente non se ne capisce il motivo. Inoltre, nel territorio comunale ci sono sette cave, di cui una adibita a discarica di amianto e una discarica di rifiuti e sono stati autorizzati due nuovi impianti di cogenerazione a biomassa, uno da 490 chilowatt e uno da 999 chilowatt, alimentato a non meglio specificati olii vegetali, andando così ad aumentare ulteriormente le emissioni inquinanti in atmosfera. Ricordo che l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) registra da anni livelli di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ben superiori ai limiti di legge.

Nonostante tutto questo, è in corso un ulteriore attacco alla qualità dell'aria e quindi della salute e della vita dei cittadini di questo Comune e di quelli che abitano il bacino limitrofo, per il rischio dell'apertura di un nuovo centro commerciale di 18.000 metri quadrati, in un'area di 68.000 metri quadrati. Siamo in attesa del giudizio della commissione per la valutazione di impatto ambientale (VIA), che sarebbe dovuto arrivare entro sabato scorso, ma che non è ancora arrivato. Il centro commerciale verrà posto in un'area che in precedenza era agro-industriale, una fungaia, che è stata già oggetto di bonifica, anche se conclusa con parecchie ombre relativamente alla destinazione del terreno di scavo, che è stato asportato per fare la bonifica. Se il centro verrà realizzato si prevede un afflusso di circa 1.000 automobili all'ora durante la settimana e sino a 2.000 automobili all'ora nei *weekend*, con un ulteriore inquinamento. A ciò si aggiunga l'apertura di una nuova cava di argilla, nonostante la Regione Veneto non preveda l'apertura di nuove cave, adducendo come scusa un inesistente rischio esondazione del torrente Curogna con conseguente necessità di costruire un bacino di laminazione. Va detto che tra i tre siti individuati per il bacino, il privato ha proposto il sito maggiormente redditizio dal punto di vista dell'argilla, ma senz'altro il più pregiudizievole e impattante dal punto di vista ambientale. Anche questo progetto è soggetto al vaglio della commissione VIA regionale, che scade nel mese di dicembre. Ora, sulla base di questo, vari schieramenti di cittadini, varie associazioni e anche il sottoscritto hanno presentato diverse osservazioni. Abbiamo richiesto alle due commissioni un confronto pubblico, e non abbiamo ricevuto nemmeno una risposta, lo voglio sottolineare.

Penso sia il minimo, che sia dovere delle istituzioni perlomeno dare una risposta e ovviamente anche effettuare un confronto pubblico con i cittadini. Chiedo pertanto a tutte le autorità competenti di ottemperare a queste semplicissime regole di buonsenso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, intervengo ancora una volta per parlare della Nuova Sinter, un'azienda di Arzano, in provincia di Napoli.

Già in data 3 dicembre 2014 posi all'attenzione del Governo la situazione dell'azienda attraverso un'interrogazione parlamentare, che, ad oggi, non ha ancora ricevuto risposta.

Questa azienda è stata posta all'attenzione del Ministero, in particolare all'ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico che si occupa di queste vertenze. Ebbene, oggi era previsto un ulteriore incontro al Ministero; c'erano le rappresentanze sindacali e i lavoratori: ancora un non nulla di fatto. Non sarei assolutamente intervenuto se quel non nulla di fatto fosse stato ordinario. In questo caso no, è un non nulla di fatto grave, perché in pratica non soltanto oggi mancava un componente del Ministero abbastanza importante - ma fin qui ci poteva anche stare - ma il problema è che chi lo sostituiva non era a conoscenza di una serie di passaggi fondamentali.

Alla giusta domanda, dei lavoratori, volta a conoscere se avevano contattato "x" aziende (facendo il nome delle aziende) dall'altra parte, quindi da parte del Governo, le nuvole: non sapevano assolutamente di quali aziende si parlasse, anche se debitamente comunicategli. Le aziende che dovevano interessarsi alla Nuova Sinter erano, infatti, già state segnalate; quindi il Ministero doveva fare il suo lavoro, o almeno quell'ufficio avrebbe dovuto contattarle e cercare di verificare la possibilità dell'acquisto della Nuova Sinter.

Parliamo in realtà di un'eccellenza italiana; produce prodotti per le automobili che soltanto quell'azienda riesce a produrre in quel modo. Quindi, è un'azienda italiana di eccellenza che non deve

assolutamente scomparire.

Chiedo pertanto l'intervento del Senato affinché il Ministero faccia finalmente luce su questa situazione e finalmente martedì, quando si incontreranno nuovamente, si dia una risposta certa a questi lavoratori. Una risposta che non deve essere: «le abbiamo contattate e non sono interessate»; è necessario contattare tutte le aziende che sono state segnalate, perché io credo che, essendo fornitrici, quelle aziende saranno certamente interessate ad avere quel prodotto. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, vorrei ricordare che oggi è la Giornata della Marina militare.

Vorrei ricordare l'Arma e tutti i nostri soldati, ma soprattutto i nostri due marò, un capitolo aperto 1.207 giorni fa; mi auguro si chiuda presto e che chi può fare qualcosa lo faccia. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Caleo e Alicata).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 11 giugno 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 11 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 18,39*).

*Allegato A*

#### DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche  
(859 -1357-1378-1484-1553) (V. nuovo titolo)

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ([859](#) -1357-1378-1484-1553) (Nuovo titolo)

*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:*

Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale ([859](#))

Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali (1357)

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (1378)

Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale (1484)

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (1553)

#### ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

#### Approvato nel testo emendato

*(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico)*



1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-bis. - (*Omicidio stradale e nautico*). - Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona;

4) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. - (*Circostanza aggravante*). - Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata».

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

**1.114**

[FILIPPI](#)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, sopprimere il numero 2).

**1.115**

[ORELLANA](#), [Luciano.ROSSI](#), [BENCINI](#) (\*)

**Id. em. 1.114**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma sopprimere il numero 2).

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Falanga, De Cristofaro, Maurizio Romani e Bignami

**1.117**



[FILIPPI, GATTI](#)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, sopprimere il numero 3).

**1.125 (testo 2)**

[GIOVANARDI, BARANI, Luciano ROSSI](#)

**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sesto comma, sostituire le parole: «nelle ipotesi di cui ai commi precedenti» con le seguenti: «nell'ipotesi dei primi tre commi e del quarto comma, numero 1)»

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553:

sulla votazione finale, i senatori Lucio Romano e Merloni avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Collina, Colucci, Della Vedova, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Fedeli, Granaiola, Lucidi, Malan, Manconi, Marino Luigi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rubbia, Saggese, Stucchi, Taverna e Vicari

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Iurlaro, Morgoni e Pepe, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; De Pietro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Battista, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Amoruso e Fattorini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

**Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

Il senatore Pepe ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà.

Il Presidente del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ha accettato tale adesione.

**Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione,  
trasmissione e deferimento**

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani, con lettera in data 9 giugno 2015, ha trasmesso l'ordinanza emessa in data 8 giugno 2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani nell'ambito del procedimento penale n. 230/12 RGNR - n. 2994/12 RG Gip, con contestuale richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Antonio Azzollini.

Tale richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento (*Doc. IV*, n. 8).

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Senatori Lanzillotta Linda, Guerrieri Paleotti Paolo

Norme relative all'istruttoria e alla trasparenza dei giudizi di costituzionalità (1952)

(presentato in data 09/6/2015) ;

senatori Buccarella Maurizio, Cappelletti Enrico, Puglia Sergio

Istituzione della figura dell'agente provocatore per i delitti contro la pubblica amministrazione (1953)

(presentato in data 08/6/2015) ;

senatori Cappelletti Enrico, Buccarella Maurizio, Puglia Sergio

Modifiche al codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici ed incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione nonché disposizioni in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione (1954)

(presentato in data 08/6/2015) ;

senatori Buccarella Maurizio, Cappelletti Enrico, Puglia Sergio

Nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali (1955)

(presentato in data 10/6/2015) ;

senatori Buccarella Maurizio, Cappelletti Enrico, Puglia Sergio

Modifiche alla disciplina in materia di autoriciclaggio (1956)

(presentato in data 10/6/2015) ;

senatore Davico Michelino

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (1957)

(presentato in data 10/6/2015) ;

senatore Pagliari Giorgio

Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato per i settori scientifico disciplinari in ambito medico (1958)

(presentato in data 10/6/2015) .

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 10/06/2015 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014" (1731).

#### **Affari assegnati**

È stato deferito alla 13a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare sulle problematiche ambientali della Ferriera di Servola di Trieste (Atto n. 574).

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

E' pervenuto al Senato un voto della Regione Trentino-Alto Adige concernente la richiesta di ripristino dell'Operazione *Mare Nostrum* e intervento presso l'Unione europea per al rapida attuazione di un programma di aiuto e coordinamento per i flussi di migranti provenienti dall'Africa e dal medio Oriente.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (n. 58).

Mozioni

[ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

premessi che:

il 18 ottobre 2013, a seguito del naufragio di un barcone al largo di Lampedusa in cui persero la vita 368 migranti, ha preso l'avvio l'operazione militare umanitaria italiana "MARE NOSTRUM", con il compito di procedere alla ricerca ed al salvataggio in mare dei migranti, assicurando contestualmente alla giustizia tutti coloro che lucrano sul traffico illegale di migranti;

dal 1° novembre 2014 in discontinuità e sostituzione di "MARE NOSTRUM" ha preso l'avvio l'operazione militare "TRITON" coordinata in ambito europeo dall'agenzia Frontex, per la sorveglianza marittima delle frontiere, con un raggio di azione di 30 miglia dalle coste (italiana e

maltese). Fino al 31 dicembre 2014 le due operazioni di "MARE NOSTRUM" e "TRITON" sono proseguite 'in parallelo' e dal 1° gennaio 2015 è subentrata unicamente la seconda, potenziata in seguito alle decisioni assunte dal Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015;

prendendo atto del fatto che:

secondo i dati comunicati dal Ministero dell'interno, in Italia sono sbarcati 42.925 migranti clandestini nel 2013, 170.100 nel 2014, mentre dall'inizio dell'anno 2015 si sta registrando un ulteriore aumento degli arrivi rispetto allo stesso periodo del 2014;

oltre alle rotte via mare vi sono anche importanti arrivi via terra, lungo la cosiddetta rotta dei Balcani, che ha il suo terminale in Ungheria e punto di accesso principale al nostro Paese alla frontiera di Tarvisio; solo nel 2014, oltre ai 170.100 arrivati via mare, si stima che siano arrivati via terra altri 60.000 immigrati clandestini;

secondo i dati comunicati dal Ministero dell'interno, i richiedenti asilo sono stati 26.620 nel 2013, 64.886 nel 2014 e 20.858 dal 1° gennaio al 30 aprile 2015;

il numero dei richiedenti asilo, che è nettamente inferiore rispetto al totale dei migranti clandestini arrivati in Italia nello stesso periodo, conferma la dispersione degli stessi migranti sul territorio ed il passaggio alla condizione di clandestinità. Parte di questi ultimi, che rifiuta di sottoporsi alle procedure di identificazione, punta a raggiungere le ambite mete nordeuropee, principale obiettivo finale del loro viaggio, ma una parte è sottoposta al concreto rischio di una loro cooptazione nei circuiti delinquenziali, esponendoli a altresì a diverse forme di sfruttamento, nonché a condizioni igienico-sanitarie precarie;

concorre a rafforzare tale lettura dei dati anche la circostanza che sono ormai numerosi i respingimenti verso il nostro Paese di migranti clandestini che hanno lasciato il territorio italiano, eludendo la sorveglianza, per tentare la sorte in Francia, Germania ed altri Stati dell'Unione europea;

ogni migrante che inoltra la richiesta d'asilo ha diritto all'accoglienza, ottiene un permesso di soggiorno e l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, godendo del diritto alle prestazioni sanitarie in esenzione alla compartecipazione alla spesa;

sempre secondo i dati del Ministero dell'interno, il totale delle richieste di asilo esaminate è stato di 23.634 nel 2013, 36.330 nel 2014 e 14.636 dal 1° gennaio al 30 aprile 2015;

dalla valutazione degli esiti delle richieste di asilo 2015, emerge che mediamente solo il 7 per cento dei richiedenti ottiene lo *status* di rifugiato, un altro 43 per cento ottiene forme minori di protezione (sussidiaria e umanitaria) mentre la parte restante ha un diniego diventando a tutti gli effetti un clandestino;

nel 2015 rispetto al 2014 è aumentata la percentuale dei dinieghi connessa all'aumento dei migranti clandestini di natura economica;

il tempo medio di valutazione della richiesta di asilo è di 251 giorni per il procedimento di competenza della commissione territoriale competente, che può aumentare di altri 2/3 anni qualora il richiedente contro il rigetto della domanda della commissione territoriale propone ricorso del tribunale ordinario;

secondo i dati comunicati dal Ministero dell'Interno il numero dei migranti beneficiari del sistema di accoglienza e ospiti nelle strutture temporanee, nei CARA (centri accoglienza richiedenti asilo) e nello SPRAR (sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati) sono stati 22.118 nel 2013, 66.066 nel 2014 e 73.705 dal 1° gennaio al 4 maggio 2015. I dati non comprendono i minori stranieri non accompagnati; grandezze demografiche basilari impediscono di considerare la grande migrazione in atto come un fenomeno temporaneo, di *stock*, ma obbligano invece a ritenerla un flusso alimentato da un grande squilibrio che oppone le due rive del Mediterraneo, bacino sul quale si affacciano l'Europa, continente che ha circa mezzo miliardo di abitanti di un'età media pari ai 40 anni circa, e l'Africa, che di abitanti ne ha invece oltre un miliardo, di età mediana pari a 20 anni;

rilevato che:

il Ministero dell'interno, attraverso le prefetture, corrisponde ai gestori o ai privati albergatori che accolgono i richiedenti asilo l'importo di 35 euro, oltre IVA, *pro die*, per ciascun ospite assistito. Con tale importo il gestore è tenuto ad erogare ad ogni migrante un "*pocket money*" nella misura di 2,50

euro, *pro capite/pro die* e una tessera/ricarica telefonica di 15 euro all'ingresso;  
i costi dell'operazione "MARE NOSTRUM" indicati dal Ministro della difesa sono ammontati a 9,3 milioni di euro al mese;  
per "TRITON" l'UE ha stanziato fondi pari a 2,9 milioni di euro al mese, questo prima del potenziamento dell'operazione decisa dal consiglio straordinario UE del 23 aprile;  
secondo i dati comunicati dal Ministero dell'interno, nel 2014 il costo del solo sistema dell'accoglienza è ammontato a 630 milioni di euro. I numeri, che comunque non comprendono il costo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, fanno emergere con chiarezza l'entità del *business* legato all'accoglienza degli immigrati;  
le indagini in corso come "mafia capitale" o come quella sul CARA di Mineo fanno emergere rapporti tra politici corrotti, cooperative e associazioni criminali che gestiscono attraverso appalti truccati il *business* dell'immigrazione;  
considerato che:  
l'operazione "MARE NOSTRUM" non ha sortito un effetto deterrente (obiettivo iniziale del Governo) per chi pensava impunemente di gestire il traffico di esseri umani, ma anzi non è stata estranea all'aumento degli arrivi, avendo generato la diffusa aspettativa di interventi di soccorso in alto mare da parte delle unità della Marina militare italiana, a volte persino guidate dagli stessi scafisti;  
anche recentemente, dopo il naufragio nel canale di Sicilia dello scorso 19 aprile 2015, esperti del Ministero dell'interno hanno suggerito di evitare un ritorno a "MARE NOSTRUM" evidenziando che "ha incrementato le partenze per la consapevolezza degli scafisti che, una volta lanciata la richiesta di aiuto, saremmo arrivati fin davanti alla Libia per salvare le persone";  
neanche l'operazione "TRITON", ancorché rafforzata in termini di uomini e mezzi per decisione del Consiglio straordinario UE del 23 aprile a seguito del naufragio del 19 aprile, sortisce alcun effetto deterrente, ma anzi rappresenta anch'essa un incentivo alle partenze, vista la consapevolezza degli scafisti che, una volta lanciata la richiesta di aiuto i mezzi aero-navali sono comunque tenuti all'obbligo del soccorso in mare;  
sottolineando che:  
per il Ministero dell'interno, i morti in occasione delle attraversate del Mediterraneo sono stati 499 nel 2014, mentre per l'UNHCR (alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) e per l'organizzazione internazionale per la migrazione (Oim) addirittura 3.500, arrivando a definire quella del Mediterraneo la rotta più mortale del mondo;  
dal 1° gennaio 2015 fino al 18 aprile, giorno precedente al tragico naufragio nel canale di Sicilia dove si ipotizza abbiano perso la vita tra i 700 e 1.000 migranti, l'UNHCR aveva già stimato in 950 i morti tra i migranti;  
un inefficace impedimento delle partenze dei migranti clandestini dalle coste del Nord Africa rende elevatissimo il rischio di ulteriori naufragi e dunque di altri morti in mare;  
dall'inizio dell'operazione "MARE NOSTRUM" sono oltre un migliaio gli scafisti arrestati ma di questi, da stime elaborate dal Ministero dell'interno solo il 10 per cento, sta scontando la pena;  
evidenziando come:  
gli immigrati richiedenti asilo vengano smistati nelle province italiane attraverso le prefetture;  
l'enorme afflusso dei migranti richiedenti asilo sul territorio italiano, unitamente ai prolungati tempi per la valutazione dello *status* di rifugiato, sta mettendo a dura prova la capacità ricettiva del sistema di accoglienza nonché l'apparato di sicurezza italiano e gli operatori di Polizia;  
in particolare, la limitata capacità dei CARA (circa 11.000 posti) e dello SPRAR (circa 20.000 posti) determina la necessità continua da parte delle prefetture di ricercare nei territori sempre più strutture temporanee;  
l'affollamento delle strutture e le correlate difficoltà gestionali e la promiscuità etnica spesso contribuiscono ad innescare manifestazioni di protesta plateali e violente dei migranti;  
rilevato che:  
i magistrati onorari che svolgono funzioni di giudici di pace non hanno più, da molto tempo, un ruolo

complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia, ma bensì, come è stato ampiamente dimostrato, costituiscono ormai da tempo una pietra angolare della struttura giudiziaria italiana; in questo contesto al fine di sgravare i tribunali dalle attuali pendenze in tema di ricorsi avverso i dinieghi per la concessione dei permessi di soggiorno in materia di rifugiati, protezione sussidiaria ed umanitaria, e tenuto conto anche del numero crescente che è strettamente rapportato all'enorme flusso immigratorio, i giudici di pace potrebbero apportare un efficace ed efficiente aiuto al fine di definire, in tempi certi e celeri, i procedimenti giudiziari;

nell'affrontare il tema legato alle immigrazioni sarebbe corretto operare nel rispetto del tradizionale valore dell'ospitalità che da sempre contraddistingue il popolo italiano e l'Europa. Questo significa che il buon padrone di casa deve essere aperto in modo solidale ad aiutare chi in difficoltà richiede ospitalità, facendo in modo che l'ospite venga trattato al pari dei propri familiari. Questo aspetto della tradizione europea trova i suoi limiti propri nel numero delle persone che si riescono e si possono ospitare. È inutile, improduttivo, disumano ospitare più persone di quelle che si riesce ad accogliere destinandole a vivere nelle difficoltà e nel disagio, minando allo stesso tempo il bene dei componenti della propria famiglia. Questo elementare principio che appartiene alla cultura classica dovrebbe far ben comprendere come sia impossibile non determinare un numero massimo di presenze di extracomunitari nel territorio italiano;

si rischia di creare un impatto sociale ingestibile alimentando l'ingiustizia che vivono i cittadini italiani in condizioni estreme di disagio e di emergenza abitativa nel trovarsi a constatare come il Governo abbia soluzioni immediate per far fronte ai problemi di vitto e alloggio degli extracomunitari che sbarcano sulle nostre coste,

impegna il Governo:

- 1) a perseguire, insieme a tutte le istituzioni internazionali competenti, una politica concreta di aiuto nei Paesi di provenienza dei migranti clandestini, al fine di prevenire le partenze ed i rischi legati all'immigrazione illegale, sia per i migranti che per le popolazioni dei Paesi di arrivo, evitando invasioni incontrollate che impediscono la convivenza, ostacolano l'integrazione e compromettono il rispetto della vita e della dignità di tutte le persone coinvolte;
- 2) a promuovere in tutte le sedi opportune la creazione in Nord Africa di appositi campi gestiti insieme alle maggiori organizzazioni internazionali competenti, in cui convogliare i migranti che aspirano al riconoscimento dello *status* di rifugiato, al fine di realizzare sul posto la verifica dell'eventuale sussistenza dei criteri richiesti dai Paesi dell'Unione europea per essere immessi alla concessione del diritto d'asilo;
- 3) a perseguire nelle opportune sedi europee, anche con la modifica del regolamento del Parlamento europeo 'Dublino III' che stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della richiesta d'asilo, meccanismi di equa distribuzione tra i vari Paesi europei dei richiedenti asilo e rifugiati, ciò al fine di non gravare solo sull'Italia (paese di primo approdo degli arrivi via mare) gli oneri economici e sociali dell'accoglienza;
- 4) ad impedire la partenza dei barconi anche attraverso l'imposizione di un blocco navale al limite delle acque territoriali libiche e tunisine, utilizzando le navi per effettuare il respingimento assistito dei barconi dei migranti clandestini verso le coste degli Stati sorgente o distruggendo le imbarcazioni prima che queste imbarchino i migranti;
- 5) a contrastare efficacemente la tratta ed il traffico di esseri umani inasprendo le pene per scafisti e affiliati che operano e sfruttano la tratta dei migranti clandestini, anche mediante l'introduzione di nuove fattispecie di reato;
- 6) ad effettuare i rimpatri dei migranti clandestini che non ottengono lo stato di protezione;
- 7) a distribuire sul territorio italiano i migranti richiedenti asilo, tenendo conto delle effettive disponibilità delle strutture idonee ad ospitarli e del carico gravante sulle singole comunità, in accordo con le autorità locali, in misura inversamente proporzionale al numero di cittadini extracomunitari già presenti nel territorio regionale e dopo opportuna valutazione dell'impatto sociale sulla comunità residente e garantendo la sicurezza e la salute dei cittadini residenti nel territorio di riferimento;

- 8) ad allestire le strutture temporanee solo nei territori dove non vi siano condizioni di emergenza abitativa relative ai cittadini italiani;
- 9) ad escludere il ricorso a strumenti coattivi, in particolare le requisizioni degli appartamenti privati sfitti, alle quali alcune prefetture hanno già fatto cenno per piegare la resistenza opposta da alcuni comuni all'assegnazione di migranti in attesa del riconoscimento del diritto all'asilo;
- 10) ad accelerare le procedure propedeutiche al riconoscimento dello *status* di rifugiato o al respingimento delle domande di concessione del diritto all'asilo politico, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il tempo nei procedimenti di valutazione
- 11) di attivarsi per modificare le competenze del giudice di pace, anche con atti urgenti prevedendo che sia competente a decidere le cause avverso i ricorsi in materia di permessi di soggiorno per rifugiati, protezione sussidiaria e umanitaria.

(1-00429)

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [ORELLANA](#), [MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [MOLINARI](#), [CAMPANELLA](#) - Il Senato,

premessi che:

con l'annuncio contemporaneo del 16 dicembre 2014, il presidente degli Stati Uniti d'America, Barak Obama, e il presidente della Repubblica di Cuba, Raul Castro, hanno espresso la volontà di avviare un processo di normalizzazione dei rapporti tra i due Stati, a partire dalla cancellazione di Cuba dalla lista nera dei Paesi che sponsorizzano il terrorismo internazionale;

il Congresso degli Stati Uniti aveva tempo fino al 29 maggio 2015 per opporsi alla decisione assunta dal presidente degli Stati Uniti di depennare Cuba dalla lista nera: deputati e senatori Usa non si sono espressi, quindi il segretario di Stato americano ha potuto firmare l'ordine di rimozione di Cuba dalla lista nera, in cui era stata iscritta dagli USA 33 anni fa;

l'11 aprile scorso, durante il vertice delle Americhe, che si è tenuto nella Repubblica di Panama, i 2 *leader* hanno avuto il primo storico incontro, dove sono state poste le basi per la ripresa delle relazioni diplomatiche fra i due Paesi;

oltre alla cancellazione dalla lista nera, Cuba richiede che venga posto fine all'*embargo* (*bloqueo*), riconosciuto illegale da ben 22 risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'ultima delle quali risale al 28 ottobre 2014 (n. 69/5) ed ha avuto come risultato: 188 favorevoli, 2 contrari (USA e Israele) e 3 astenuti;

le sanzioni commerciali contro Cuba sono state decise dalla legge del Senato degli Stati Uniti d'America del 12 marzo 1996, conosciuta come "la Legge Helms-Burton" e affondano le loro radici in una legge del 1917, il Trading With Enemy Act (TWEA) atta a regolare i rapporti commerciali "col nemico": dal 2014, e dopo la cancellazione delle sanzioni alla Corea del Nord, Cuba è l'unico Paese a cui sono applicate le sanzioni come previsto dal TWEA;

il *bloqueo* ha provocato danni che il Governo cubano calcola in oltre 90.000 miliardi di dollari, colpendo tutti i settori fondamentali dell'economia e segnatamente il campo della salute, dell'alimentazione, dell'educazione e della cultura;

gravissimo appare poi il permanere dell'ostracismo di Cuba dai regolamenti finanziari internazionali, che la esclude da ogni possibilità di credito, con l'obbligo di effettuare pagamenti anticipati in contanti per tutte le sue operazioni commerciali,

impegna il Governo:

- 1) a mettere in atto tutte le iniziative diplomatiche per favorire la normalizzazione delle relazioni diplomatiche fra i 2 Paesi, a partire dalla rimozione del *bloqueo*, condizione prioritaria chiesta dal Governo cubano per la ripresa delle relazioni fra i 2 Paesi;
- 2) a intraprendere e potenziare tutte le azioni di cooperazione internazionale e cooperazione decentrata allo sviluppo che abbiano come obiettivo il sostegno allo sviluppo economico, sociale e culturale di Cuba;
- 3) a intraprendere e potenziare tutte le azioni che abbiano come obiettivo la costruzione positiva di

rapporti economici, sociali e culturali tra le autorità locali e la società civile italiana e cubana.

(1-00430)

Interrogazioni

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [FLORIS](#), [AIELLO](#), [SCAVONE](#), [RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

dal 1993 l'Unione europea ha fissato (direttiva 104/1993/CE) *standard* comuni che disciplinano l'orario di lavoro, applicati sin dal 2000 (direttiva 34/2000/CE) a tutti i settori dell'economia;

tale direttiva ha assicurato una protezione minima a tutti i lavoratori contro abusi e contro il mancato rispetto di periodi minimi di riposo;

nel novembre 2003 la direttiva 88/2003/CE ha accolto i criteri "minimi" riguardanti riposi, pause, ferie, orario massimo di lavoro e lavoro notturno. Per il riposo giornaliero la misura considerata "minima" dalla UE è quella di 11 ore consecutive nell'arco di 24 ore, partendo dall'inizio dell'attività, mentre il tempo di lavoro massimo settimanale è stato individuato in 48 ore, comprendenti anche le quote di lavoro straordinario;

in Italia le direttive 104/1993/CE e 34/2000/CE sono state recepite nell'aprile del 2003 con il decreto legislativo n. 66;

il decreto legislativo, all'art. 1, definisce riposo adeguato: "Il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute a breve o a lungo termine";

considerato che:

nel dicembre del 2007, con la legge finanziaria 2008 (di cui alla legge n. 244 del 2007), per questioni di natura economica, è stata imposta una *deregulation* totale degli orari di lavoro del personale medico e sanitario. Sono stati quindi introdotti supporti legislativi impropri per modificare l'art. 7 (riposi giornaliero) e l'art. 4 (durata massima dell'orario di lavoro settimanale) del decreto legislativo n. 66 del 2003, con cui si era stata recepita in Italia la direttiva europea sulla organizzazione dell'orario di lavoro;

in pratica, il Governo allora in carica negò ai medici e ai dirigenti sanitari quel "diritto alla salute" che è inalienabile e costituzionalmente garantito, a dispetto della palese illegittimità delle modifiche alla direttiva europea;

considerato inoltre, che la letteratura scientifica internazionale ha collegato direttamente la deprivazione del riposo e gli orari prolungati di lavoro dei medici ad un netto incremento degli eventi avversi e del rischio clinico per i pazienti, coinvolgendo il tema della sicurezza delle cure e quindi la tutela della salute dei cittadini che si rivolgono alle strutture ospedaliere;

considerato infine, che dopo ripetute sollecitazioni da parte delle associazioni di categoria, la Commissione europea ha chiesto all'Italia le motivazioni del non rispetto della direttiva;

le motivazioni fornite in proposito dal Governo Renzi si sono basate essenzialmente sul ruolo dirigenziale dei medici del Servizio sanitario nazionale, ma risulta evidente che i medici attivi nel Servizio sanitario nazionale, ancorché classificati quali "dirigenti", non sempre godono delle prerogative o dell'autonomia dirigenziale, ben specificate dalla Commissione europea, durante il loro lavoro. Anzi, nella stragrande maggioranza dei casi (i cosiddetti *professionals*) tali prerogative non sussistono, in presenza di un rapporto di lavoro contrattualizzato basato sugli orari di lavoro e non solo sui risultati, per cui non possono essere tenuti fuori dalle tutele relative ai riposi e ai tempi massimi di lavoro;

non ritenendo valide le giustificazioni addotte, la Commissione europea nei primi mesi del 2014 ha aperto una procedura di infrazione presso la Corte di giustizia europea. Solo a questo punto il Governo italiano, per evitare la condanna, e le pesanti penalizzazioni economiche derivanti, con l'art. 14 della legge n. 161 del 2014 ha introdotto le necessarie modifiche legislative differendo, però, l'applicazione delle norme comunitarie sull'orario di lavoro di un altro anno;



preso atto che a parere degli interroganti:

se, come è precisato nella stessa direttiva 88/2003/CE, e in numerose sentenze delle Corti di giustizia (si vedano in particolare le sentenze SIMAP e Jaeger), è valido l'automatico adeguamento della direttiva medesima nel corpo delle leggi del singolo Stato, indipendentemente dall'atto formale del recepimento, vengono a cadere le leggi dello Stato, sia antecedenti che successive ad essa, che ne ostacolano la corretta applicazione. Anche il rinvio previsto dall'articolo 14 della legge n. 161 del 2014 deve essere considerato nullo e, sulla scorta delle 2 sentenze Fuss della Corte di Giustizia, i medici stessi hanno diritto sia al risarcimento economico per i turni non rispettosi del riposo minimo e per le ore effettuate, oltre il dovuto (Fuss 1), sia ad un indennizzo per la mancata osservanza in sé della direttiva da parte dello Stato (Fuss 2),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che il mancato rispetto dell'orario massimo di lavoro e delle ore di riposo giornaliero, così come disposte dal decreto legislativo n. 66 del 2003 per il personale della dirigenza medica, possa determinare una riduzione dei livelli di appropriatezza, qualità ed efficienza delle prestazioni sanitarie con conseguente pregiudizio per la tutela della salute pubblica;

quali provvedimenti legislativi di propria competenza intendano adottare al fine di riconoscere i danni subiti dai medici per effetto della mancata attuazione della direttiva 2003/88/CE e in quali tempi;

se ritengano di dover prevedere accantonamenti sul prossimo documento di economia e finanza, al fine di risarcire i professionisti danneggiati dalla mancata attuazione della direttiva 2003/88/CE.

(3-01975)

[GIOVANARDI](#), [FORMIGONI](#), [ALBERTINI](#), [Luciano.ROSSI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in questo periodo circa 20 milioni di contribuenti sono alle prese con la dichiarazione 730 precompilata;

dal 2015 non è più possibile rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle entrate per trasmettere la dichiarazione "Unico Persone Fisiche", possibilità che era consentita negli anni passati. Il contribuente, se voleva, poteva rivolgersi agli uffici per l'assistenza, la compilazione, la presentazione e l'invio;

il precedente sistema realizzava un doppio vantaggio reciproco: offriva al contribuente un servizio qualificato e gratuito eliminando controlli, richieste successive di documentazione eccetera; consentiva un controllo formale (su tutta la documentazione esibita) preventivo eliminando ulteriori verifiche da parte dell'Agenzia;

l'eliminazione di tale possibilità contrasta a parere degli interroganti con la "collaborazione volontaria" spesso citata ed invocata dall'Agenzia delle entrate che usa il termine..... filoinglese " *voluntary disclosure*";

venuta meno questa alternativa ed escluso un 10 per cento (ad essere ottimista) che è in grado e vuole utilizzare la procedura telematica direttamente, tutti dovranno rivolgersi esclusivamente ad un intermediario (centro di assistenza fiscale o professionista abilitato), anche coloro che nel 2014 (solo 50.000 nella sola Emilia-Romagna) portarono direttamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione, pagando così una tassa per pagare le tasse (si valuta un esborso variante dai 20 ai 30 milioni di euro);

i costi del servizio sono i più disparati, variano con tariffe di qualsiasi genere e/o tipo da un minimo di 30 euro fino a raggiungere 120,

si chiede di conoscere:

quale sia l'esatta portata dei seguenti provvedimenti e il significato delle espressioni in essi contenute:

a) art.7, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175: "...sono rimodulate, senza incremento di oneri ... per i contribuenti... le misure dei compensi.. tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti ... Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015";

b) decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 di rimodulazione dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale: nella premessa ".....per tener conto del diverso livello di responsabilità nel

nuovo processo di assistenza fiscale .... La rimodulazione dei compensi tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti abilitati può essere effettuata in base al diverso impegno profuso dagli stessi in ragione dell'assistenza prestata ..."; art.1 " Le misure sono rimodulate per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa in € ...; Il compenso .....è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni....";

c) audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 marzo 2015 pag. 11 ultima "...Proprio per tener conto del diverso livello di responsabilità e dell'importanza del ruolo dei CAF e dei professionisti, nonché per evitare ricadute negative sui prezzi alla clientela con il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 sono stati rimodulati i compensi che lo Stato riconosce per tali attività agli intermediari. Inoltre l'art.7 del decreto legislativo n.175 del 2014 prevede espressamente che l'attuazione delle disposizioni sul modello 730 precompilato non possa comportare un incremento degli oneri per i cittadini ";

quali iniziative si intendano adottare per evitare che l'introduzione del 730 precompilato, la sua elaborazione e trasmissione comporti " ulteriori oneri per i contribuenti " con maggiori costi nell'adempimento di un obbligo fiscale, che, dal 2015 non possono effettuare presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate.

(3-01976)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[DE PETRIS](#), [MUNERATO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

nella giornata del 31 maggio 2015 a Rovigo si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale;

risulta alle interroganti che la commissione circondariale ha annullato lo spoglio di 2 seggi, il 37 Concadirame e il 44 Mardimago, per errori nella compilazione del verbale;

nel primo caso infatti il verbale risultava in bianco, mentre nel secondo non erano stati riportati i voti di lista e quelli al sindaco;

successivamente la stessa commissione circondariale ha invalidato circa 400 schede del seggio n. 11 delle scuole Giovanni Pascoli in via Tintoretto, a causa di imperizie o errori che hanno determinato un marasma procedurale tale da invalidare il voto;

ciò ha comportato la non attribuzione di 1.392 voti, pari al 5,7 per cento dei voti espressi, con le conseguenze immaginabili in termini di rispetto della volontà del corpo elettorale;

non vale infatti la motivazione addotta che tali voti sarebbero ininfluenti ai fini della determinazione dei candidati sindaco ammessi al secondo turno, dato che le elezioni riguardano anche la composizione del Consiglio comunale, sia in termini di composizione numerica che di candidati eletti tramite preferenze;

è d'altronde evidente che deve essere tutelato soprattutto il diritto costituzionale ad un voto personale, libero, uguale e segreto per tutti i cittadini, che non può certo essere sospeso per l'errore di un presidente di seggio o la decisione di una commissione circondariale;

della questione è stato investito il prefetto di Rovigo, che a tutela del corretto svolgimento del turno elettorale, anche in previsione di eventuali ricorsi al TAR, dovrebbe auspicabilmente intervenire per determinare il riconteggio dei voti, senza che valga la motivazione contraria dei tempi stretti, e prima che vengano proclamati gli eletti e insediato il nuovo Consiglio comunale;

considerato che:

prima dello spoglio delle schede per le elezioni comunali si è svolto quello per le elezioni regionali, avvenuto nel cuore della notte, ed è lecito dubitare anche sulla regolarità dello spoglio delle schede per le elezioni regionali;

i presidenti di seggio che, a detta della commissione dell'ufficio centrale del Tribunale, "hanno sbagliato" resteranno comunque regolarmente al loro posto, anche la domenica del ballottaggio, il 14 giugno 2015,

si chiede di sapere a partire dall'interessamento del sottosegretario di Stato Bocci, di cui si ha notizia a mezzo stampa, come il Governo intenda attivarsi con la massima urgenza a tutela del diritto dei

cittadini a regolare elezioni democratiche, in modo da assicurare sempre e comunque la validità della libera espressione democratica, senza lasciarla in balia di soggetti che si potrebbero benevolmente indicare "come incapaci", ma che potrebbero nascondere precisi disegni di sabotaggio a fini di parte.

(3-01974)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**LUMIA** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

le stragi degli immigrati sul canale di Sicilia continuano a consumarsi senza sosta. Si tratta di una tragedia senza fine. Uomini, donne e bambini, che scappano dalle guerre o dalla fame per trovare un futuro migliore in Europa, trovano invece la morte nei mari italiani;

a parere dell'interrogante si continua a sottovalutare la portata della tragedia. Prevalgono, purtroppo, ancora troppe parole di circostanza e le bieche strumentalizzazioni di certa politica. L'Europa ancora tergiversa, non cambia passo e rischia di assumersi una grave responsabilità, pari a quella di quei Paesi che nella storia hanno assistito a genocidi inenarrabili;

l'Italia e la Sicilia continuano a portare sulle spalle tutto il peso dell'accoglienza. I siciliani rispondono al meglio: i pescatori, i cittadini di Lampedusa, la Caritas, le associazioni di volontariato, i sindaci e le comunità che accolgono gli immigrati. I prefetti e le forze dell'ordine stanno facendo di tutto per favorire l'accoglienza e reprimere la tratta. E ancora immane è lo sforzo degli operatori sanitari, soprattutto quelli dell'azienda sanitaria provinciale 6 di Palermo, su cui grava il compito dell'accoglienza a Lampedusa. Professionisti che svolgono un delicato lavoro di cura, in silenzio e a riflettori spenti;

la polemica dei presidenti leghisti delle Regioni del nord Italia non aiuta, anzi crea divisioni pericolose e un clima di bieca strumentalizzazione. L'Europa di recente ha scelto di accogliere e di potenziare la sua presenza nel canale di Sicilia. Eppure le stragi continuano e gli sforzi fatti non sono sufficienti;

a giudizio dell'interrogante "Mare Nostrum" funzionava meglio di "Triton". L'operazione "Mare Nostrum" coinvolgeva la Marina militare italiana e avrebbe dovuto essere un punto di partenza per fare un salto di qualità che mettesse fine alle stragi. Con "Triton" è stato fatto un passo indietro. In questi ultimi mesi tuttavia si sta cercando di rimediare, attraverso un maggiore coinvolgimento dei Paesi dell'Unione europea;

l'Europa adesso va messa di fronte alle proprie responsabilità e costretta ad assumersi impegni concreti e puntuali. Ciò sarà possibile se vi sarà la consapevolezza che per affrontare il problema è indispensabile essere uniti nell'impegno e nell'azione;

reagire non è semplice. Le soluzioni ci sono. Bisogna essere più reattivi, comprendere la portata biblica di questa tragedia e con coraggio, con la testa e con il cuore, operare scelte di grande portata;

bisogna intervenire sul piano repressivo con un *mix* di *intelligence* e di azione contro le organizzazioni dei trafficanti radicate nei Paesi africani e nel Medio Oriente, con basi logistiche e mezzi a disposizione. Azioni mirate che non comportano necessariamente uno scenario di guerra tradizionale, ma una strategia chirurgica, sistematica, che duri nel tempo. Si tratta, infatti, di organizzazioni mafiose, per come sono strutturate, e che agiscono a livello transnazionale con una forte capacità militare, collusiva e di riciclaggio;

in Libia in particolare bisogna trovare il modo di bloccare le navi in partenza e i porti di appoggio da cui passano le imbarcazioni cariche di esseri umani. Naturalmente è necessario l'avallo dell'Onu ed una pianificazione militare strategica;

l'Europa deve istaurare rapporti con i Paesi di provenienza degli immigrati, censire le richieste, allestire campi di accoglienza e programmare gli arrivi in base alle loro esigenze di ricongiungimento, con i familiari che già vivono in Europa, ed in base alle esigenze del mercato del lavoro del Paese europeo di destinazione. Ogni Stato, quindi, deve farsi carico, quota parte, dei flussi di migrazione. Non si può lasciare tutto all'improvvisazione, né scaricare il peso dell'accoglienza sulle spalle dell'Italia e della Sicilia, in quanto principali vie d'ingresso in Occidente;

è necessario intervenire sui focolai di crisi con politiche strategiche di soluzione dei conflitti e di

stabilizzazione dei governi locali. Il ragionamento vale per diversi scacchieri, dall'Iraq alla Siria, ed in particolare per la Libia. Su quest'ultimo Paese non si può più attendere, bisogna predisporre un'azione integrata in grado di rafforzare la parte più sana della società, in funzione anti Isis e predisporre la presenza di truppe dell'ONU nei punti nevralgici delle coste;

deve essere svolto un attento e scrupoloso lavoro di *intelligence* per individuare i circuiti del denaro sporco tracciando i percorsi del riciclaggio. Un lavoro ancora poco sviluppato sia sul versante antimafia che dell'antiterrorismo. I trafficanti di esseri umani accumulano enormi quantità di denaro, una parte viene intercettata dall'Isis e da altre organizzazioni terroristiche, un'altra sicuramente dalle stesse mafie italiane ed europee. Bisogna scardinare questi circuiti, individuare quali Paesi *offshore* fanno da deposito bancario e procedere, quindi, con sequestri e confische;

a queste grandi sfide si aggiungono poi investimenti sul fronte culturale e politico, come ad esempio l'organizzazione di uno spazio di cooperazione e di sicurezza nel Mediterraneo,

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza il Governo italiano intenda assumere a livello europeo, affinché l'Europa rispetti gli ultimi accordi, potenzi la sua attività e si faccia pienamente carico del problema immigrazione, in modo tale che tutti i Paesi dell'Unione diano il loro contributo sul fronte dell'accoglienza;

quali provvedimenti intenda adottare per bloccare l'azione strumentale di quei presidenti di Regione che non rispettano le leggi e i doveri etici di accoglienza, paralizzando i comuni che invece si rendono disponibili ad ospitare gli immigrati;

se non ritenga indispensabile avviare un'azione diplomatica per sostenere i governi anti ISIS, per rafforzare la presenza in Libia e vigilare le coste con una partecipazione dell'ONU e delle forze militari internazionali;

se non intenda promuovere un'attività di polizia militare, al fine di smantellare i campi di raccolta dove gli immigrati sono tenuti in condizioni disumane;

quali impegni intenda assumere per combattere le organizzazioni estremiste e paramafiose che agiscono sui territori di transito e di imbarco degli immigrati verso le coste siciliane e delle altre regioni del nostro Paese;

se non ritenga utile rafforzare le attività di controllo per intercettare i flussi di riciclaggio derivanti dalla tratta di esseri umani;

se infine non ritenga indispensabile aiutare tutti quei comuni in prima linea nell'accoglienza dei migranti e su cui gravano costi altissimi, sia in termini economici che sociali.

(4-04097)

[MANCONI](#) - Al Ministro della giustizia - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 26 maggio 2015 il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha diramato la circolare n. 186697, avente a oggetto "eventi critici" e, specificamente, "l'aumento del numero di eventi critici configuranti aggressioni al personale";

tale aumento sarebbe qualificato come "un elemento di criticità, emerso dal monitoraggio svolto" sul "nuovo modello detentivo" adottato a seguito della cosiddetta sentenza Torreggiani che, peraltro, "sembra nel suo complesso funzionare";

più avanti il capo del dipartimento specifica che "il fenomeno è maggiormente presente laddove è in vigore un regime cosiddetto chiuso (ancora applicato nei confronti dei detenuti alta sicurezza) mentre la percentuale di aggressioni (seppur sempre in ascesa) è nettamente inferiore nelle sezioni dove è applicata una gestione aperta", e dunque non sarebbe riferibile al "nuovo modello detentivo";

ciò nonostante, "proprio per evitare che la nuova impostazione operativa possa essere posta in dubbio da questi atti di violenza", il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sollecita l'instaurazione di "un 'servizio di controllo' che possa intervenire in ausilio del personale in servizio" e "la creazione di sezioni ex art. 32 del regolamento di esecuzione";

a tal fine, i provveditori individueranno "alcune sezioni, appositamente dedicate, ove allocare quei detenuti non ancora pronti al regime aperto, ovvero che si siano manifestati incompatibili con lo

stesso";

considerato che:

l'art. 32 del Regolamento di esecuzione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000) prevede l'assegnazione e il raggruppamento dei detenuti per motivi cautelari;

a tali sezioni dovrebbero essere destinati i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento che richieda particolari cautele "per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni" (comma 1), ovvero "per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni" (comma 3);

consapevole della delicatezza e della eccezionalità di tali assegnazioni in via cautelare, la fonte normativa stabilisce che nel primo caso la permanenza nelle citate sezioni debba essere verificata "semestralmente", nel secondo caso "frequentemente";

nulla si dice, viceversa, di separazione e raggruppamento di detenuti che abbiano compiuto atti di violenza nei confronti del personale penitenziario,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quanti casi di aggressioni a personale penitenziario si siano riscontrate a far data dalla diramazione della circolare n. 206745 del 2012, istitutiva dei circuiti regionali, ex art. 115 del Regolamento di esecuzione, e come siano distribuite tra gli istituti e le diverse tipologie di sezioni;

se il Ministro non ritenga che la predisposizione di sezioni destinate a raggruppare detenuti accusati di aggressioni nei confronti del personale penitenziario possa alimentare piuttosto che attenuare situazioni di conflittualità tra detenuti e personale;

se non ritenga che l'eventuale assegnazione a dette sezioni debba comunque essere limitato nel tempo, così come nei casi già disciplinati dall'art. 32 del Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario.

(4-04098)

[MANCONI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 19 ottobre 2014 la direzione della casa circondariale di Venezia ha consentito al signor Manuel Zanet, ivi detenuto in esecuzione di pena, di incontrare il suo cane;

secondo quanto testimoniato dal signor Zanet all'Ente nazionale di protezione animali, l'incontro sarebbe stato richiesto 6 mesi prima del suo effettivo svolgimento e previo accertamento profilattico; sarebbe quindi durato pochi minuti e il cane sarebbe stato vincolato all'uso della museruola;

a seguito delle rimostranze del signor Zanet, la direttrice dell'istituto avrebbe escluso la possibilità di un ripetersi dell'incontro, considerata l'eccezionalità dell'evento, non previsto dall'ordinamento penitenziario;

considerato che:

la relazione con animali di compagnia, tanto più se abitualmente conviventi in libertà, può senz'altro costituire un momento significativo del trattamento penitenziario, in modo particolare per quanto riguarda la possibilità di coltivare affetti e relazioni con il mondo esterno e con la famiglia;

già con circolare del 13 dicembre 1996, n. 137163, l'amministrazione penitenziaria ebbe a occuparsi delle relazioni tra detenuti e animali, in modo particolare disciplinando (in assenza di previsioni normative di rango superiore) la possibilità di convivenza in carcere con animali da compagnia di piccola taglia e usi alle condizioni di cattività connaturate alla struttura penitenziaria;

in quell'occasione il capo del dipartimento, dottor Michele Coiro, sottolineò la rilevanza di riconoscere tale opportunità "nell'ambito del generale principio di umanizzazione della pena, per gli effetti benefici che può produrre sotto il profilo psicologico e trattamentale in genere e in considerazione dell'accresciuta sensibilità verso il mondo degli animali",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che, in assenza di disposizioni di legge e di regolamento, l'amministrazione penitenziaria possa disciplinare in via amministrativa le modalità di incontro periodico delle persone detenute con gli animali con cui avevano una pregressa relazione di convivenza.



(4-04099)

[MANCONI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 13 aprile 2015 alla signora Nadia Lioce, detenuta presso il carcere de L'Aquila in regime di 41-*bis*, è stata sottratta la immediata disponibilità di materiale cartaceo in suo possesso (atti giudiziari, lettere, un quaderno, una rivista e articoli di giornale) trasferito in locali adibiti a magazzino, accessibili a giorni alterni in giorni feriali;

in pari data la signora Lioce ha indirizzato al direttore dell'istituto un reclamo di restituzione del materiale sottrattole, inviato anche al magistrato di sorveglianza e al firmatario del presente atto di sindacato ispettivo per conoscenza;

la sottrazione del materiale cartaceo raccolto dalla signora Lioce segue una restrizione nel materiale cartaceo conservabile nelle celle della sezione femminile destinata al 41-*bis* presso il carcere dell'Aquila che, nell'ultimo decennio, è passato da 30 a 3 riviste, da 20 a 3 quaderni, agli atti giudiziari dell'ultimo anno, a un solo dizionario;

ciò nonostante, tale sottrazione non risulterebbe motivata da tali previsioni più restrittive del passato, posto che essa non eccedeva i quantitativi consentiti;

la sottrazione del materiale cartaceo è stata anticipata dal sequestro dell'elastico di una cartellina porta-documenti e di buste di carta ricavate da carta di quotidiani, utilizzate per archiviare corrispondenze e atti giudiziari,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quale sia la *ratio* delle disposizioni limitative del possesso di materiale cartaceo in cella, posto che non è connaturato alle finalità del regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario il divieto di acquisizione e conservazione di materiale cartaceo già sottoposto a censura;

se risulti quale sia la ragione per la quale sia stata disposta la sottrazione di materiale cartaceo alla signora Lioce, considerato che esso non eccedeva la quantità massima disponibile.

(4-04100)

[COMPAGNA](#), [BIANCONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* - Premesso che:

l'aumento delle diagnosi e i progressi terapeutici hanno portato in luce circa 3.000.000 di persone (3.036.741) affette da un tumore e di questi circa il 27 per cento può essere definito come "già guarito" (1,6 per cento della popolazione italiana), il 60 per cento con un tumore diagnostico da più di 5 anni;

la patologia neoplastica impatta significativamente sulla sfera psicologica, affettiva, familiare, sociale e sessuale del paziente e la sofferenza psicologica che ne deriva si presenta, durante le diverse fasi della malattia, in modo più o meno severo, nel 25-40 per cento delle persone colpite da cancro;

la presenza di problemi emozionali irrisolti comporta minore aderenza ai trattamenti, minore efficacia biologica della terapia, un drammatico peggioramento prognostico della malattia oncologica ed un incremento della mortalità;

ugualmente elevata è la sofferenza psicologica dei familiari dei pazienti che mostrano, a seconda delle varie fasi di malattia, una prevalenza che varia dal 20 per cento al 71 per cento e che necessita di interventi psicologici specialistici;

la persistenza del disagio emotivo determina un aumento dei tempi di degenza, di riabilitazione, di visite specialistiche e di accertamenti sanitari incongrui e, quindi, rappresenta un aggravio per la spesa sanitaria;

a tali persone particolarmente fragili, deve necessariamente essere assicurato un precoce e adeguato trattamento psicologico, indispensabile per consentire il ritorno alla normalità, rappresentando non un peso per la società, ma una risorsa;

considerato che:

il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni Autonome, a febbraio 2011 per il triennio 2011-2013, aveva indicato come prioritaria per un'adeguata assistenza ai pazienti oncologici "l'attivazione, nelle diverse neoplasie e fasi

di malattia, di percorsi psico-oncologici di prevenzione, cura e riabilitazione del disagio emozionale per il paziente e la sua famiglia" ed aveva inserito "la Psicologia tra le aree programmatiche e tra le discipline appartenenti alla necessaria formazione degli operatori";

l'offerta di supporto psicologico da parte di personale specializzato (psico-oncologici) è la più coerente fra le risposte assistenziali previste, uno dei maggiori bisogni non corrisposti che, rilevava alcuni anni fa il Censis, causa insoddisfazione per l'assistenza sanitaria ricevuta;

nei vari rapporti sulla condizione assistenziale dei malati oncologici che si sono succeduti negli anni, carente e inappropriato è risultato il bilancio tra bisogni psicosociali dei pazienti e dei loro familiari e adeguatezza delle risorse assistenziali specifiche per cui "la maggior parte dei pazienti che presentano livelli clinicamente significativi di sofferenza emozionale non trovano adeguate risposte in contrasto con le direttive delle Linee Guida nazionali ed internazionali sull'assistenza ai malati di cancro e con le indicazioni del Piano Oncologico Nazionale";

il 56 per cento dei servizi di psico-oncologia si trovano nel nord Italia (Censimento SIPO-CIPOMO-AIMaC del 2012) e nel Lazio sono presenti solo 4 unità operative dipartimentali di psico-oncologia (UOD di Psicologia dell'IRCCS "Istituto Nazionale Tumori regina Elena" di Roma, diretta dalla dottoressa Dott.ssa Patrizia Pugliese; U.O.D. di Psicologia Oncologica dell'"Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini" di Roma, diretta dalla dottoressa Dott.ssa Paola Ciurluini; U.O.D. di Psicologia "Asl Roma G", diretta dalla dottoressa Dott.ssa Angela Guarino);

gli IRCCS oncologici delle Regioni del nord Italia hanno riconosciuto e salvaguardato nei nuovi atti aziendali la presenza di strutture istituzionalizzate di psiconcologia;

nel "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro" 2011-2013 veniva sottolineata la necessità di garantire, a livello regionale, elevati livelli di cura e assistenza a chi affronta il cancro, con l'obiettivo primario di ridurre le inaccettabili disparità esistenti fra le varie zone del nostro Paese;

per assicurare equità di accesso alle prestazioni sanitarie psicologiche è stata istituita a marzo 2012 la Rete degli Psiconcologi del Lazio, il cui recepimento è stato oggetto di una mozione del Consiglio regionale del Lazio in data 20 maggio 2015 20/05/2015 all'interno della proposta di legge n. 108 "Istituzione del Registro Tumori nella Regione Lazio";

il piano oncologico nazionale 2011-2013, il Patto per la salute approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 luglio 2014 e il VII rapporto FAVO 2015 sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, sottolineano che sono i cittadini i protagonisti della tutela della propria salute;

ben 6.500 cittadini del Lazio, in 3 mesi, hanno firmato la petizione "Tutela del diritto dei malati di tumore e dei loro familiari ad avere assistenza psicologica durante tutte le fasi della malattia";

nella proposta dei nuovi atti aziendali sono state eliminate le UOD di Psiconcologia che operano nel territorio laziale ed in particolare la UOD dell'istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma che raccoglie un gran numero di pazienti provenienti dal centro e dal sud Italia,

si chiede di conoscere:

se il Governo ritenga opportuno attivarsi per verificare se gli atti aziendali di nuova istituzione siano in linea con il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro" approvato a febbraio 2011 per il triennio 2011-2013 e successivamente prorogato;

se ritenga opportuna la soppressione delle unità operative dipartimentali di psicologia oncologica, uniche strutture dedicate esistenti nel territorio laziale;

se intenda, quindi, adottare iniziative per favorire il ripristino delle quattro UOD di psicologia oncologica nella Regione Lazio, con particolare riguardo alla struttura presente nell'IRCCS istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma, per restituire ai pazienti oncologici e ai loro familiari un'assistenza psicologica di qualità ed il diritto ad una equità di accesso alle prestazioni psicologiche durante tutto il processo del cancro.

(4-04101)

[CARIDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la sezione doganale Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria è stata istituita dal Ministero delle



Finanze su precisa richiesta della Sogas (società di gestione aeroportuale) nel 1989 ai sensi e per gli effetti della normativa doganale (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973); l'istituzione presso lo scalo aeroportuale reggino della Sezione doganale aeroportuale ha determinato l'attribuzione al medesimo dello *status* di aeroporto comunitario internazionale, permettendo così lo sdoganamento in partenza ed in arrivo di merci, bagagli e persone;

al fine di poter ottemperare in modo ottimale ai molteplici compiti in capo ai funzionari doganali, che rivestono la qualifica di ufficiali di polizia tributaria e giudiziaria, l'ex dipartimento delle dogane, ora divenuto Agenzia delle dogane, ha concepito e sottoscritto con le organizzazioni sindacali ad inizio del 2006 (sulla base del traffico passeggeri del 2005, pari a 398.000 passeggeri) una nuova e più efficiente organizzazione del lavoro. Tutto ciò ha comportato l'istituzione di 3 turni di lavoro per 6 giorni lavorativi (6-12, 12-18 e 18-24) e di 2 turni festivi (6-15 e 15-24) ciascun turno con 2 funzionari;

nel corso degli anni successivi l'organico della sezione doganale aeroportuale, su esplicito *input* dell'Agenzia delle dogane, peraltro condiviso dalle organizzazioni sindacali, ha implementato l'organico portandolo a 10 unità lavorative (nel 2009 con traffico passeggeri di 509.000 unità); considerato che:

l'avvento della *spending review* ha comportato alla fine del 2014 (anno che ha registrato un traffico dei passeggeri di oltre 522.000 unità), tra blocco del *turnover* e trasferimento presso altra sede, il taglio di 2 unità lavorative dall'organico della sezione operativa doganale Aeroporto dello Stretto, che ad inizio 2015 ha potuto contare solo su 8 funzionari doganali;

il 9 giugno 2015 si è manifestata la decisione dell'Agenzia delle dogane di Reggio Calabria, adottata unilateralmente, di trasferire d'ufficio ulteriori 3 unità lavorative dalla sezione doganale aeroportuale ad altra sede;

l'attuale organico della sezione doganale aeroportuale può dunque contare soltanto su 5 funzionari per coprire 3 turni, di sei ore ciascuno, dalle 6 alle 24;

i molteplici e delicati compiti cui i funzionari doganali sono chiamati per i voli (tra voli di linea e voli privati) e passeggeri in partenza e in arrivo al fine di contrastare i traffici illeciti in materia valutaria, stupefacenti, contrabbando, *dual use*, *made in Italy*, tutela della salute pubblica, contrasto al commercio di parti di flora e fauna minacciata di estinzione, tabacchi, liquori, eccetera, nonché i compiti di istituto in materia di *import export* e transiti delle merci di natura commerciale, impongono, anche nei casi di ricerca delle prove, redazione di processi verbali di sequestro amministrativo e/o penale la duplice presenza dei funzionari doganali;

la nuova organizzazione del lavoro (al netto di ferie, permessi, riposi, malattia) sguarnendo il servizio determina a giudizio dell'interrogante un *vulnus* gravissimo all'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti cui la dogana è demandata per legge,

si chiede di conoscere:

se, alla luce di quanto esposto in premessa, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi per evitare la riduzione del numero delle unità lavorative della sezione doganale aeroportuale dello scalo aeroportuale reggino ad altra sede;

se ricorrano le condizioni per potenziare il controllo presso lo scalo reggino che in particolare nel 2015 vedrà aumentare il numero dei visitatori anche a causa dell'EXPO Milano 2015.

(4-04102)

[DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [MOLINARI](#), [BOCCHINO](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [MASTRANGELI](#), [BENCINI](#) - Al Ministro della giustizia - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

a seguito dell'approvazione del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 117 del 2014 la presenza di adulti nei principali istituti penali per minorenni è aumentata di oltre il 30 per cento, concentrati prevalentemente negli istituti delle grandi città;

attualmente risulta che in alcuni istituti il numero dei detenuti adulti abbia ormai superato quello dei minorenni, una situazione che compromette la specificità degli interventi rivolti ai minori;

da parte della dirigenza della giustizia minorile, ormai da un anno priva di un effettivo capo del

dipartimento e da gennaio del 2015 anche del direttore generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, non sono state predisposte apposite disposizioni in merito all'accoglienza ed al trattamento dei detenuti adulti negli istituti per minorenni, fatto salvo per una generica nota del capo del dipartimento per la giustizia minorile del 6 luglio 2014 e di un'ulteriore nota della direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari dell'8 luglio, che si limitano a prevedere una generica separazione dei detenuti adulti dai minorenni;

considerato che:

con l'entrata in vigore della nuova normativa, sarebbe stata necessaria a giudizio degli interroganti una riorganizzazione delle carceri minorili, individuando specifiche strutture idonee all'accoglienza dei detenuti adulti;

tale riorganizzazione sarebbe attuabile senza oneri aggiuntivi, considerato che ormai da tempo sono terminati i lavori di ristrutturazione degli istituti penali per minorenni di Lecce e L'Aquila, il primo dei quali ormai da anni inutilizzato; risultano ancora chiuse le nuove sezioni degli istituti di Bologna e Catanzaro; risultano lavori in corso nell'istituto di Firenze, che attualmente non ospita detenuti ed in quello di Milano, la cui capienza è ridotta, anche per la chiusura della sezione femminile,

si chiede di sapere:

al fine di ristabilire l'efficacia degli interventi negli istituti penali per minorenni, se il Ministro in indirizzo non intenda emanare disposizioni urgenti al fine di riorganizzare il settore carcerario, attraverso la differenziazione dei circuiti nel sistema penale minorile, prevedendo, a tal fine, la riapertura degli istituti penali per minorenni di Lecce e L'Aquila e della nuova sezione di Catanzaro; se non ritenga di monitorare e definire i tempi per la conclusione dei lavori nella struttura di Milano; se risulti che alla fine dei lavori nell'Istituto di Firenze, si procederà alla riapertura della struttura, malgrado le insistenti voci in senso contrario;

se non ritenga che sia altrettanto urgente nominare il nuovo capo del dipartimento della giustizia minorile, anche in vista dei processi di riorganizzazione del Ministero della giustizia in atto, che trasformeranno radicalmente il dipartimento per la giustizia minorile.

(4-04103)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [GAMBARO](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [VACCIANO](#), [MASTRANGELI](#), [MOLINARI](#), [DE PIN](#), [SIMEONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

con l'entrata in vigore della legge n. 56 del 7 aprile 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" le province diventano "enti territoriali di area vasta", con il presidente della provincia eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia;

le competenze provinciali vengono trasferite alle Regioni e ai Comuni, ad eccezione di quelle di edilizia scolastica, della pianificazione dei trasporti, della tutela dell'ambiente: funzioni che rimarranno alle Province fino a quando queste non verranno completamente abolite con la riforma del Titolo V;

dal 1° gennaio 2015, (come da *dossier* del 16 aprile 2014, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri), terminata la fase attuativa, l'assetto istituzionale degli enti locali italiani sarebbe dovuto essere completamente rinnovato, con città metropolitane guidate dai sindaci dei territori, con enti snelli per l'area vasta provinciale, senza personale politico appositamente eletto e retribuito, con incremento di unioni e fusioni dei comuni, piani di ristrutturazione e dismissione degli enti e delle aziende non più funzionali;

la Conferenza Stato-Città, del 31 marzo 2015 ha dato il via libera alla *spending review* per il 2015 per comuni e province, che distribuisce fra gli enti locali 2,2 miliardi di nuovi tagli;

secondo quanto pubblicato in data 1° aprile 2015 da "Il Sole-24Ore", versione *on line*, per gli enti di area vasta il taglio previsto risulta pari a 900 milioni, a cui si aggiungono 100 milioni nei territori a Statuto speciale: alle Città metropolitane vengono chiesti 256 milioni, il resto alle Province che rimangono tali. Per arrivare a questo risultato, il calcolo è stato condotto integralmente sulla base del "costo giusto" delle funzioni fondamentali: dal momento che le Città hanno più funzioni delle

Province, il loro taglio si alleggerisce. Una clausola di salvaguardia evita che la sforbiciata superi il 30 per cento della spesa corrente 2010-2012 di ogni ente;  
considerato che a quanto risulta agli interroganti:  
100 delle 107 province italiane risultano a un passo dal dissesto finanziario; deputate a svolgere ancora funzioni mai in concreto trasferite e svuotate persino delle risorse economiche minime per svolgere quelle assegnate dalla riforma Delrio;  
come risulta agli interroganti, diverse province, oltre alla sospensione dei servizi, alla cancellazione dell'assistenza ai disabili, al blocco della manutenzione delle strade, al congelamento delle assunzioni, all'impossibilità dei trasferimenti di personale per via di norme contraddittorie e inattuabili, non pagano più gli stipendi ai dipendenti da mesi, come Vibo Valentia e Biella che già dal 2013 sono in dissesto finanziario;  
si assiste ad un degrado progressivo dei servizi, dell'urbanizzazione e dell'ambiente, con strade "colabrodo" spesso soggette a limiti di velocità ai limiti della possibilità di mobilità, a una diminuzione dell'offerta di TPL (trasporto pubblico locale), alla necessità di quadrare il bilancio attraverso la chiusura delle scuole e di tutte le utenze collegate, che di questo passo a settembre non potranno riaprire;  
tali enti galleggiano da quasi un anno in un pauroso vuoto che umilia i lavoratori e provoca un grave danno ai territori;  
a parere degli interroganti, lo stato di *caos* ed emergenza finanziaria delle provincie italiane è da imputare alle norme contraddittorie che tra legge di Stabilità per il 2015 e legge n. 56 del 7 aprile 2014 avrebbero dovuto regolare la riorganizzazione delle funzioni e il ricollocamento del personale;  
considerato inoltre che a parere degli interroganti, le incertezze normative, addebitabili sia al Governo che non ha deciso sul futuro delle politiche per il lavoro e della polizia provinciale, sia alle stesse Regioni, che hanno promosso un vero e proprio conflitto istituzionale con lo stesso Governo sul nodo risorse per l'avocazione delle funzioni così dette "non fondamentali", stanno logorando il sistema dei servizi pubblici locali di area vasta,  
si chiede di sapere quali iniziative intenda portare avanti il Governo, ed in che tempi, al fine di fare chiarezza sui servizi da erogare, sulle risorse da destinare, sui nuovi assetti e sul futuro del personale delle provincie e delle città metropolitane.

(4-04104)

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [CASALETTO](#), [MASTRANGELI](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#), [PEPE](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'Azienda per la mobilità nell'area cosentina (A.M.A.CO.) SpA è una società interamente partecipata dal Comune di Cosenza, i cui membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, e svolge l'attività di trasporto pubblico locale, per affidamento diretto da parte della Regione Calabria tramite il Consorzio meridionale trasporti (CO.ME.TRA.) di Catanzaro, nonché la gestione del servizio parcometri per affidamento diretto da parte del comune di Cosenza;  
dalla delibera del consiglio di amministrazione del 23 luglio 2008 risultava che "l'Azienda dispone di personale di guida in quantità sufficiente per assicurare solo il servizio di linea; quindi, per poter assicurare il servizio di trasporto scolastico, per poter far fronte alle esigenze di sostituzione di personale di ruolo assente e con diritto alla conservazione del posto o assegnato ad altro servizio nonché per disporre di operatori per eventuali esigenze contingenti risulta necessario assumere, se pure a tempo determinato, le quindici unità suddette." - aggiungendo - "Non è, altresì, possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, in quanto, al momento, l'affidamento del servizio scolastico è previsto solo per il prossimo anno.";  
in esecuzione della delibera, il 15 settembre 2008, come anticipato nella delibera, l'A.M.A.CO., ha emanato un "bando di selezione per l'assunzione con contratto a tempo determinato di n.15 operatori di esercizio, parametro 140 ex CCNL autoferrotranvieri";

il bando, in coerenza con la delibera, prevedeva che il contratto di lavoro avrebbe avuto la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, ricorrendone le condizioni di legge e di esigenza, prevedendo, altresì, che la graduatoria avrebbe avuto una validità di 30 mesi;

il 15 dicembre 2008 è stata pubblicata la graduatoria generale di merito della selezione dei concorrenti; il 3 maggio 2011, tramite avviso, veniva portato a conoscenza che il consiglio di amministrazione dell'A.M.A.CO., nella riunione del 5 aprile 2011, aveva deliberato di prorogare la validità della graduatoria relativa alla selezione dei 15 operatori di esercizio fino ad esaurimento della stessa, contravvenendo agli obblighi di trasparenza, imparzialità e correttezza di cui all'art. 35, comma 3 (che fissa in 3 anni la vigenza delle graduatorie dei concorsi), del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui è tenuta ai sensi dell'art. 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, utilizzandola, peraltro, per trasformare tutti i contratti a termine (stipulati in base ad essa) in contratti a tempo indeterminato;

quella graduatoria, che doveva avere una validità di 30 mesi, è stata così praticamente trasformata in graduatoria permanente ad esaurimento, risultando concretamente operativa, dato che ancora vi si attinge per assumere personale che, peraltro, risulta agli interroganti dalla stampa, non siano mai stati impiegati nei compiti previsti originariamente dal bando ma abbiano trovato impiego, sin dal primo giorno di lavoro, nel servizio di linea autorizzato dalla Regione Calabria e nel servizio di noleggio con l'aeroporto di Lamezia Terme;

considerato che:

in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione del 12 giugno 2006 è stato indetto l'8 agosto 2006 un concorso interno con corso di formazione per l'accesso al profilo professionale di addetto all'esercizio, parametro 193, *ex* contratto collettivo nazionale di lavoro 2000, la cui graduatoria, resa pubblica il 22 giugno 2007, e destinata ad avere una validità di 2 anni, è stata via via prorogata dal consiglio di amministrazione, con distinte delibere: prima al 22 giugno 2010; in seguito al 31 dicembre 2010; poi al 30 giugno 2011; ancora al 31 dicembre 2012 e, successivamente, in prossimità della scadenza annuale - inaugurando la misura di delibera "milleproroghe" - ogni anno a venire sino al 2015;

considerato, inoltre, che:

l'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, al comma 6, stabilisce che, nelle società non quotate in borsa possedute direttamente in misura totalitaria da una amministrazione pubblica, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento, a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio, successiva alla data di entrata in vigore della legge e che il consiglio di amministrazione dell'A.M.A.CO. è stato rinnovato nel giugno 2013 ma il suo presidente (in violazione della prescrizione suddetta) non ha ridotto il proprio compenso rispetto al compenso percepito dal suo predecessore;

l'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, nello stabilire il compenso massimo che può essere riconosciuto al presidente del consiglio di amministrazione delle società interamente partecipate dai comuni, prevede anche la possibilità che gli venga riconosciuta un'indennità di risultato solo e solamente nel caso in cui la società produca utili, mentre il bilancio dell'A.M.A.CO. del 2013 ha chiuso con una perdita netta di circa 50.000 euro e, ciò nonostante il suo presidente ha percepito un'indennità di risultato di 20.000 euro;

considerato, infine, che:

risulta dalla stampa agli interroganti che, nel 2009, furono assunti 3 autisti, figli di altri dipendenti, con una irrituale procedura ovvero in seguito alla richiesta ottenuta di trasferimento dei padri ad altra azienda, se non fosse che i padri non hanno mai potuto prendere servizio presso quelle aziende poiché in seguito richiedenti pensione (pure questa ottenuta);

risulta agli interroganti che le organizzazioni sindacali FILT CGIL - FIT-CISL - FAISA CISAL, abbiano inoltrato richiesta al Prefetto di Cosenza, affinché venisse dato seguito alla richiesta di accesso agli atti amministrativi, ignorata dall'A.M.A.CO., al fine di ottenere in copia dalla direzione aziendale i

documenti riguardanti l'assunzione a chiamata diretta di un impiegato d'ufficio, parametro 140, con attribuzione delle mansioni cui è impiegato, ciò, al fine di vigilare sull'esecuzione dei provvedimenti aziendali, sul rispetto delle leggi e dei regolamenti interni in materia di assunzione del personale nonché dei contratti collettivi di lavoro in funzione del loro interesse sindacale;

una Commissione d'inchiesta del Comune, nominata dal Sindaco di Cosenza, con decreto, nel 2013 per indagare su alcuni degli episodi succitati (dei quali diversi sono stati pure portati all'attenzione della Procura della Repubblica di Cosenza) e per i quali non si sa se è giunta a produrre una relazione, come dovrebbe essere stato suo precipuo compito, ovvero se ha ritenuto di informare dei suoi risultati gli organi competenti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, secondo le rispettive competenze, siano al corrente di quanto riportato in premessa, in ordine alla condotta dei vertici dell'A.M.A.CO. e quali attività intendano spendere, in ossequio ai loro compiti di controllo e vigilanza, per la gravità dei riportati episodi, e ben più che sospetti, a giudizio degli interroganti, diretti ad inquinare il clima della legalità dell'azione amministrativa, oltre a gravare sulla finanza pubblica e sui tributi dei cittadini cosentini.

(4-04105)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6a Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-01976, del senatore Giovanardi ed altri, sugli effetti della introduzione del cosiddetto 730 precompilato;

*12a Commissione permanente* (Igiene e sanità):

3-01975, del senatore D'Ambrosio Lettieri, sulla mancata applicazione della disciplina europea sull'orario di lavoro ai medici.

